



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 310/10  
di iniziativa della Giunta regionale recante:  
"Norme in materia di artigianato."  
relatore: G. AIETA;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	22/12/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	27/12/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

## Normativa nazionale

Legge 8 agosto 1985, n. 443 pag. 4  
*Legge-quadro per l'artigianato.*

D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288 pag. 14  
*Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura.*

## Normativa regionale

L.R. Calabria 2 giugno 1980, n. 25 pag. 25  
*Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane*

L.R. Calabria 25 novembre 1989, n. 8 pag. 33  
*Disciplina dell'artigianato.*

L.R. Calabria 26 febbraio 2002, n. 11 pag. 72  
*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 ed alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 23 recanti: "Disciplina dell'artigianato".*

L.R. Calabria 15 marzo 2002, n. 15 pag. 73  
*Norme sulla tutela, il recupero e la promozione dell'artigianato artistico e tipico della Calabria*

L.R. Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (ART. 38) pag. 91  
*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.*

## Normativa comparata

L.R. BASILICATA 12 agosto 2015, n. 29 pag. 93  
*Nuova legge organica in materia di artigianato.*

L.R. LAZIO 17 febbraio 2015, n. 3 pag. 119  
*Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.*

L.R. Puglia 5 agosto 2013, n. 24 pag. 149  
*Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese.*

L.R. Umbria 13 febbraio 2013, n. 4 pag. 164  
*Testo unico in materia di artigianato.*

L.R. EMILIA ROMAGNA 9 febbraio 2010, n. 1. pag. 192  
*Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione*

*dell'artigianato.*

L.R. ABRUZZO 30 ottobre 2009, n. 23. pag. 207  
*Nuova legge organica in materia di artigianato.*

L.R. PIEMONTE 14 gennaio 2009, n. 1. pag. 249  
*Testo unico in materia di artigianato.*

L.R. TOSCANA 22 ottobre 2008, n. 53. pag. 284  
*Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane.*

L.R. MARCHE 28 ottobre 2003, n. 20. pag. 308  
*Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione*

L.R. LIGURIA 2 gennaio 2003, n. 3. pag. 355  
*Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.*

L.R. VALLE D'AOSTA 21 gennaio 2003, n. 2. pag. 404  
*Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione.*

L.R. FRIULI VENEZIA GIULIA 22 aprile 2002, n. 12 pag. 420  
*Disciplina organica dell'artigianato.*

L.R. MOLISE 26 aprile 2000, n. 32. pag. 531  
*Riordino della disciplina in materia di artigianato.*

L.R. SARDEGNA 10 settembre 1990, n. 41 pag. 567  
*Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.*

L.R. VENETO 31 dicembre 1987, n. 67. pag. 585  
*Disciplina dell'artigianato.*

**Legge 8 agosto 1985, n. 443.****Legge-quadro per l'artigianato.****1. *Potestà delle regioni.***

In conformità all'articolo 117 primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.

Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.

**2. *Imprenditore artigiano.***

È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

**3. *Definizione di impresa artigiana.***

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale <sup>(2)</sup>.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice <sup>(3)</sup>.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma <sup>(4)</sup>.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

---

(2) Comma così modificato prima dall'*art. 1, L. 20 maggio 1997, n. 133* (Gazz. Uff. 21 maggio 1997, n. 116) e poi dall'*art. 13, L. 5 marzo 2001, n. 57*.

(3) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 20 maggio 1997, n. 133* (Gazz. Uff. 21 maggio 1997, n. 116).

(4) Comma aggiunto dall'*art. 1, L. 20 maggio 1997, n. 133* (Gazz. Uff. 21 maggio 1997, n. 116).

#### **4. Limiti dimensionali.**

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei

dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato <sup>(5)</sup>;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della [legge 19 gennaio 1955, n. 25](#) , e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla [legge 18 dicembre 1973, n. 877](#) , sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps*, fisici, psichici o sensoriali;

6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

---

(5) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il [D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288](#).

## 5. *Albo delle imprese artigiane.*

È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli [articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011](#) .

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del [regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011](#) , e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società <sup>(6)</sup>.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla [legge 11 giugno 1971, n. 426](#) , fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta

all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) <sup>(7)</sup>.

---

(6) Comma aggiunto dall'[art. 13, L. 5 marzo 2001, n. 57](#).

(7) Vedi, anche, il [D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608](#), e le relative tabelle annesse.

#### **6. Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane.**

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purché le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purché, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo.

Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla [legge 4 luglio 1959, n. 463](#) , e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **7. Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio.**

La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma <sup>(8)</sup>.

La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane <sup>(9)</sup>.

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione <sup>(10)</sup>.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati.

Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

---

(8) Comma così modificato dall'[art. 13, L. 5 marzo 2001, n. 57](#).

(9) Comma così modificato dall'[art. 13, L. 5 marzo 2001, n. 57](#).

(10) Comma così modificato dall'[art. 13, L. 5 marzo 2001, n. 57](#).

## **8. Istruzione artigiana.**

L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia.

Le imprese artigiane, singole e associate, possono essere chiamate dalla regione, con propria legge, a concorrere alle funzioni relative all'istruzione artigiana, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni a tempo limitato e rinnovabili, per l'effettuazione di particolari corsi.

Le regioni possono disciplinare il riconoscimento di bottega-scuola per il periodo definito dalle convenzioni regionali alle imprese artigiane di cui al comma precedente che ne facciano richiesta e appartengano ai settori di cui alla lettera c) dell'articolo 4.

Alle regioni competono, nell'ambito della formazione professionale, la promozione ed il coordinamento delle attività di formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale per gli artigiani.

#### **9. *Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.***

Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

In questo ambito si dovranno prevedere:

1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali <sup>(11)</sup>;

2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.

---

(11) Numero così modificato dall'*art. 13, L. 5 marzo 2001, n. 57.*

#### **10. *Commissioni provinciali per l'artigianato.***

La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri.

Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente.

Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.

Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti.

Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

### **11.** *Commissioni regionali per l'artigianato.*

La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

La commissione di cui al precedente comma è composta:

- a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- b) da tre rappresentanti della regione;
- c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.

Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.

### **12.** *Consiglio nazionale dell'artigianato.*

[Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea, all'esportazione, promuovendo e curando la documentazione e rilevazione statistica delle attività artigiane.

Esso è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto:

- 1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;
- 2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;
- 3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;

4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;

5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma.

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato] <sup>(12)</sup>.

---

(12) Articolo abrogato dall'*art. 16, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*.

### **13. Disposizioni transitorie e finali.**

La *legge 25 luglio 1956, n. 860* , ed il *decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202* , sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative.

Fino a diversa individuazione dei settori artigianali di cui alla lettera c) dell'articolo 4, rimangono in vigore gli elenchi dei mestieri artistici tradizionali redatti in base al *decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, numero 1202* .

Le imprese che risultano iscritte nell'albo di cui all'*articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860* , al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo.

Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regola i conseguenti rapporti fra le regioni e le camere.

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per l'artigianato è prorogato sino all'insediamento dei nuovi organi previsti dagli

articoli 10 e 11 della presente legge, che in ogni caso deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge <sup>(13)</sup> .

---

(13) Vedi, anche, l'*art. 5, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536*.

**D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288 <sup>(1)</sup>.**

**Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 luglio 2001, n. 164.

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, primo comma, lettera c), della *legge 8 agosto 1985, n. 443*, il quale prevede che i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

Considerato che occorre procedere alla individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, ai fini della definizione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane che svolgono la propria attività nei settori stessi;

Visto l'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Sentite le regioni e il Consiglio nazionale dell'artigianato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 giugno 1997 e del 12 febbraio 2001;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Emana il seguente regolamento:

---

---

**1.** 1. Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della [legge 8 agosto 1985, n. 443](#), rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, come da elenco esemplificativo allegato, che, vistato dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente regolamento, le attività individuate sulla base delle seguenti definizioni:

a) settore delle lavorazioni artistiche:

1. Sono da considerare lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione.

2. Dette attività sono svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.

3. Rientrano nel settore anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento ed al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico, anche tutelati ai sensi delle norme vigenti.

b) settore delle lavorazioni tradizionali:

1. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle necessità ed alle esigenze della popolazione sia residente che fluttuante nel territorio, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento.

2. Tali lavorazioni vengono svolte con tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione.

3. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di riparazione di oggetti d'uso.

4. La produzione alimentare tradizionale è quella risultante da tecniche di lavorazione in cui sono riconoscibili gli elementi tipici della cultura locale e regionale, il cui processo produttivo mantiene contenuti e caratteri di manualità e i processi di conservazione, stagionatura e invecchiamento avvengono con metodi naturali;

c) settore dell'abbigliamento su misura:

1. Rientrano nell'abbigliamento su misura le attività di confezione e di lavorazione di abiti, capi accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura o sulla base di schizzi, modelli, disegni e misure forniti dal cliente o dal committente, anche nei normali rapporti con le imprese committenti.

2. Tali attività vengono svolte secondo tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di singole fasi automatizzate di lavorazione.

---

Allegato <sup>(2)</sup>

(art. 1.)

### **Elenco delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell'abbigliamento su misura (elenco esemplificativo)**

I - Abbigliamento su misura:

lavori di figurinista e modellista;

modisterie;

confezione di pellicce e lavorazione delle pelli per pellicceria;

sgheronatura delle pelli per pellicceria per la formazione dei teli;

realizzazione di modelli per pellicceria;

sartorie e confezioni di capi, accessori e articoli per abbigliamento;

camicerie;

fabbricazione di cravatte;

fabbricazione di busti;  
fabbricazione di berretti e cappelli;  
confezione a maglia di capi per abbigliamento;  
fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano;  
lavori di calzoleria.

## II - Cuoio, pelletteria e tappezzeria:

bulinatura del cuoio;  
decorazione del cuoio;  
limatura del cuoio;  
ricamatura del cuoio (con fila di penne di pavone);  
lucidatura a mano di pelli;  
fabbricazione di pelletteria artistica;  
fabbricazione di pelletteria comune;  
pirografia;  
sbalzatura del cuoio;  
fabbricazione di selle;  
stampatura del cuoio con presse a mano;  
tappezzeria in cuoio;

tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni).

## III - Decorazioni:

lavori di addobbo e apparato;  
decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali;  
decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento;  
decorazione artistica di stoffe (tipo Batik);

lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili;

lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne.

#### IV - Fotografia, riproduzione disegni e pittura:

riproduzione di acquaforti;

realizzazione di originali litografici per riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere dell'arte pittorica;

riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche;

riproduzione di xilografie;

lavori di pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche;

riproduzione di disegni per tessitura;

lavori di copista di galleria;

composizione fotografica (compresi i lavori fotomeccanici e fototecnici, escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo);

lavori di fotoincisione;

lavori di fotoritocco;

#### V - Legno e affini:

lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno;

lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo;

lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso rilievo);

fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili in legno;

tornitura del legno e fabbricazione di parti tornite per costruzione di mobili, di utensili e attrezzi;

lavorazione del sughero;

fabbricazione di ceste, canestri, bigonce e simili;

fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco e simili;

lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigiane;

fabbricazione di sedie;

fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte e simili;

fabbricazione e montaggio di cornici;

fabbricazione di oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili);

ebanisteria;

fabbricazione di pipe;

fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e simili;

carpenteria in legno;

verniciatura di imbarcazioni in legno;

fabbricazione di oggettistica ornamentale e di articoli da regalo in legno

#### VI - Metalli comuni:

arrotatura di ferri da taglio

lavorazioni di armi da punta e da taglio, coltelli, utensili e altri ferri taglienti

fabbricazione, lavorazione e montaggio di armi da fuoco

fabbricazioni di chiavi

lavori di damaschinatore

fabbricazione, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali

lavorazione del ferro battuto e forgiato

fabbricazione di manufatti edili in acciaio e metallo (magnani)

modellatura dei metalli

fabbricazione di modelli meccanici

battitura e cesellatura del peltro

lavori di ramaio e calderaio (lavorazione a mano)

lavori di sbalzatura

lavori di traforatura artistica

lavori di fabbro in ferro compresi i manufatti edili e gli utensili fucinati

lavori di ferratura, cerchiatura di carri e di maniscalco

fabbricazione di bigiotteria metallica e di oggettistica in metallo

lavorazione dell'ottone e del bronzo

carpenteria in ferro o altri metalli per imbarcazioni di diporto

lavori di cromatura

lavori di fusione di oggetti d'arte, campane, oggetti speciali e micro fusioni

#### VII - Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini:

lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino (con lavorazione prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano);

lavori di cesellatura;

lavori della filigrana;

lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo;

lavorazione ad intarsio delle pietre dure;

incastonatura delle pietre preziose;

lavori di miniatura;

lavori di smaltatura;

formazione di collane in pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra, lapislazzuli e simili);

infilatura di perle.

#### VIII - Servizi di barbiere, parrucchiere ed affini ed attività di estetista:

servizi di barbiere;

lavorazione di parrucche;

servizi di parrucchiere per uomo e donna;

attività di estetista (come disciplinate dalla [legge n. 1/1990](#))

IX - Strumenti musicali:

fabbricazione di arpe;

fabbricazione di strumenti a fiato in legno e metallo;

fabbricazione di ottoni;

liuteria ad arco, a plettro ed a pizzico;

fabbricazione di organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca e di voci per fisarmoniche;

fabbricazione di campane;

lavori di accordatura;

fabbricazione di corde armoniche.

X - Tessitura, ricamo ed affini:

fabbricazione di arazzi;

lavori di disegno tessile;

fabbricazione e lavorazione manuale di materassi;

lavorazioni di merletti, ricamo e uncinetto;

tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino, batista, paglia, rafia e affini);

tessitura a mano di tappeti e stuoie;

confezione a mano di trapunte, coltroni, copriletto, piumoni e simili;

lavorazione e produzione di arredi sacri;

fabbricazione e tessitura di bomboniere;

fabbricazione di vele;

fabbricazione di retine per capelli;

XI - Vetro, ceramica, pietra ed affini:

lavori di applicazione di vetri;

lavori di decorazione del vetro;

fabbricazione di perle a lume con fiamma;

lavori di incisione di vetri;

lavori di piombatura di vetri;

fabbricazione di oggetti in vetro;

fabbricazione di vetrate;

molatura di vetri;

modellatura manuale a fuoco del vetro;

soffiatura del vetro;

fabbricazione di specchi mediante argentatura manuale;

produzione di ceramica, grès, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale;

fabbricazione di figurini in argilla, gesso, cartapesta o altri materiali;

lavori di formatore statuista;

lavori di mosaico;

lavori di scalpello e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure;

lavorazione artistica dell'alabastro.

XII - Carta, attività affini e lavorazioni varie:

rilegatura artistica di libri;

fabbricazione di oggetti in pergamena;

fabbricazione di modelli in carta e cartone;

lavorazione della carta mediante essiccazione;

fabbricazione di ventagli;

fabbricazione di carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta;

fabbricazione di maschere in carta, cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc.

### XIII - Alimentaristi:

lavorazione cereali e sfarinati;

produzione di paste alimentari con o senza ripieno;

produzione di pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno;

produzione di pasticceria, cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari;

produzione di gelateria;

produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate e altri prodotti similari;

produzione di olio d'oliva;

produzione di conserve animali e vegetali;

produzione e conservazione di prodotti ittici;

produzione e stagionatura di salumi;

lavorazione ed essiccazione di carni fresche;

lavorazione di grassi, strutto e frattaglie;

produzione e stagionatura di formaggi, latticini, burro, ricotta ed altri prodotti caseari;

produzione di specialità gastronomiche;

produzione e invecchiamento di vini, aceti, mosti ed altri prodotti similari;

produzione di distillati e liquori;

lavorazione di funghi secchi e tartufi;

lavorazione di erbe e aromi;

lavorazione di frutta secca e conservata

(2) Allegato così rettificato con [Comunicato 17 settembre 2001](#) (Gazz. Uff. 17 settembre 2001, n. 216).

**L.R. Calabria 2 giugno 1980, n. 25 <sup>(1)</sup>.**

**Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. 5 giugno 1980, n. 32.

---

## **TITOLO I**

### **Incentivi alle cooperative artigiane**

#### **Art. 1**

La Regione può concedere contributi in conto capitale alle cooperative artigiane ed ai consorzi con almeno tre aziende artigiane consorziate costituite ai sensi di legge ed iscritte agli albi provinciali di cui alla *legge 25 luglio 1956, n. 860*, nonché ai consorzi ed alle società consortili di cui all'*art. 6, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 <sup>(2)</sup>* per sostenere le iniziative di cui al successivo articolo 2, fino al 100 per cento dell'investimento ammissibile, anche in concorso con incentivi creditizi regionali e statali, ma in alternativa ai contributi di cui al T.U. della legge sugli interventi del Mezzogiorno, approvato con *D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523*, e successive modificazioni ed integrazioni.

---

(2) Periodo così modificato dall'*art. 40, L.R. 31 luglio 1987, n. 23*.

---

#### **Art. 2**

I contributi alle cooperative ed ai consorzi di cui all'articolo precedente sono corrisposti per le seguenti iniziative:

a) costruzione, acquisto, ampliamento e ammodernamento di immobili inerenti alle finalità istituzionali delle cooperative e dei consorzi richiedenti;

b) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature occorrenti alla cooperativa ai fini della produzione e dell'erogazione dei servizi;

- c) costituzione di servizi sociali per i soci e per i dipendenti delle cooperative e dei consorzi;
- d) allacciamenti elettrici, idrici e fognanti;
- e) impianti per la depurazione dell'acqua, dell'aria e dell'ambiente;
- f) l'adozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e la integrità fisica dei lavoratori.

### **Art. 3**

I contributi di cui al precedente articolo 1 possono essere corrisposti nella misura del 100 per cento dell'investimento ammissibile per l'impianto delle strutture aziendali e per l'avvio dell'iniziale ciclo produttivo rapportato alla capacità occupazionale degli impianti, nei casi in cui la cooperativa od il consorzio richiedente non presenti le condizioni economiche e finanziarie occorrenti per accedere alle incentivazioni regionali e statali in atto.

Alle cooperative ed ai consorzi artigiani costituitisi successivamente all'entrata in vigore della presente legge è corrisposto, inoltre, un contributo fisso di lire un milione per far fronte alle spese di prima costituzione.

### **Art. 4**

Alle domande per ottenere i contributi le cooperative artigiane ed i consorzi debbono allegare i seguenti documenti:

- a) progetto di massima tecnico - finanziario dell'opera e preventivo di spesa per l'iniziativa, con annessa relazione illustrativa;
- b) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e indicazione del rappresentante legale;
- c) elenco nominativo dei soci, con indicazione della loro attività professionale e domicilio.

Le domande per l'accesso ai contributi debbono essere indirizzate alla Regione Calabria - assessorato all'artigianato - Catanzaro e presentate al sindaco del comune nel cui territorio dovrà essere realizzato l'investimento.

Il sindaco trasmetterà, entro 15 giorni dalla ricezione, le domande alla Regione, corredate di motivato parere con specifiche indicazioni circa l'armonizzazione dell'iniziativa con lo strumento urbanistico vigente.

Sono esclusi dai contributi di cui al precedente articolo 2 gli investimenti realizzati antecedentemente alla data di approvazione della presente legge.

## Art. 5

... <sup>(3)</sup>.

---

(3) Abroga il comma 5 dell'*art. 6, L.R. 17 settembre 1974, n. 12*, articolo in seguito sostituito dall'*art. 9, L.R. 11 marzo 1986, n. 8*.

## Art. 6

Gli impianti, i macchinari e le attrezzature ammessi a contributo sono soggetti al vincolo della utilizzazione nell'ambito della cooperativa beneficiaria o del consorzio per un quinquennio a far data dalla riscossione del contributo.

L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma precedente o il trasferimento della cooperativa o del consorzio fuori dalla Calabria importa la decadenza dei benefici e l'obbligo della restituzione del contributo ottenuto in misura proporzionale al periodo non decorso dal quinquennio.

La decadenza è pronunciata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del comitato tecnico di gestione di cui al successivo articolo 16 e l'amministrazione regionale provvede al recupero della somma erogata.

## Art. 7

Non sono ammesse al contributo le cooperative ed i consorzi che non osservano nei confronti di lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi regionali o provinciali.

Qualora l'inosservanza della suddetta disciplina e delle suddette condizioni sia accertata dopo la concessione del contributo, si applica il penultimo comma del precedente articolo 6.

## TITOLO II

### Istituzione del fondo regionale di garanzia fidejussoria

## Art. 8

È istituito il fondo regionale di garanzia per la prestazione di garanzia fidejussoria in linea capitale ed interessi alle imprese singole ed associate iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui alla *legge 25 luglio 1956, n. 860*.

Il fondo è costituito dallo stanziamento di lire 2 miliardi e sarà alimentato dai contributi delle imprese artigiane mutualitarie nella misura dell'uno per cento del finanziamento garantito dal fondo stesso. Detto fondo è amministrato dal comitato tecnico di gestione di cui al successivo articolo 16.

### **Art. 9**

La Regione può garantire con propria fidejussione le operazioni di credito a medio termine ammesse a contributo interessi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalla Regione, ai sensi della [legge 25 luglio 1952, n. 949](#), e successive modificazioni, nonché dalla [legge regionale 28 maggio 1975, n. 21](#).

La fidejussione può essere accordata, a domanda della impresa interessata, con deliberazione del comitato tecnico di gestione e si applica fino al 100 per cento della perdita che gli istituti finanziatori dimostrino di aver effettivamente sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti delle imprese artigiane beneficiarie.

### **Art. 10**

I rapporti con gli istituti di credito saranno definiti da convenzioni stipulate dal Presidente della Regione, in base al disciplinare che sarà deliberato dalla Giunta regionale, su proposta del comitato tecnico di gestione.

## **TITOLO III**

### **Incentivi a favore delle cooperative artigiane di garanzia**

### **Art. 11**

La Regione concorre alla formazione ed allo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia e del consorzio regionale di garanzia mediante <sup>(4)</sup>:

a) contributi straordinari a fondo perduto a titolo di concorso nelle spese di costituzione e di impianto;

b) contributo ordinario annuale a fondo perduto a titolo di concorso nelle spese di funzionamento;

c) contributi in conto capitale ad integrazione del patrimonio sociale per il perseguimento dei fini stabiliti dallo statuto;

d) contributo in conto interessi, nella misura massima del 4% annuo, per il credito di esercizio, garantito dalle Cooperative artigiane di garanzia e finalizzato esclusivamente all'attività artigiana <sup>(5)</sup>.

Il Consorzio regionale di garanzia di cui al primo comma è costituito da almeno quattro cooperative artigiane di garanzia operanti in Calabria, ed ha fini di garanzia e di consulenza finanziaria in favore delle cooperative associate <sup>(6)</sup>.

- 
- (4) Periodo così modificato dall'*art. 40, L.R. 31 luglio 1987, n. 23*.
- (5) Lettera aggiunta dall'*art. 38, comma 2, L.R. 7 luglio 1988, n. 15*.
- (6) Comma aggiunto dall'*art. 40, L.R. 31 luglio 1987, n. 23*.
- 

### **Art. 12**

Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al precedente articolo le cooperative artigiane di garanzia operanti in Calabria costituite ai sensi del *D.M. 12 febbraio 1959* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 aprile 1959, n. 97 purché:

- a) il numero dei soci non sia inferiore a 50;
- b) il capitale dei soci non sia inferiore a lire un milione.

### **Art. 13**

I contributi a fondo perduto di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11 sono commisurati al numero dei soci in ragione di lire 10 mila per ciascun socio.

### **Art. 14**

I contributi in conto capitale di cui all'articolo 11 lettera c) possono essere concessi nella misura massima del decuplo delle quote sociali sottoscritte e versate dai soci nell'esercizio finanziario precedente.

### **Art. 15**

Le domande per ottenere i benefici, di cui alla presente legge devono essere presentate dalle cooperative artigiane di garanzia ed indirizzate al Presidente della Regione Calabria - assessorato all'artigianato entro il 30 giugno di ciascun anno, corredate dai seguenti documenti:

- 1) atto costitutivo;
- 2) statuto;
- 3) elenco soci;
- 4) dichiarazione del collegio sindacale dalla quale risulti lo stato e le quote sociali versate al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'istruttoria delle pratiche è curata dall'assessorato all'artigianato.

I benefici sono concessi con delibera della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 16 <sup>(7)</sup>.

I contributi di cui all'art. 11, lettera d) sono concessi dalla Giunta regionale sulla base dei verbali trasmessi dalle Cooperative artigiane di garanzia, dandone notizia alle stesse Cooperative ed agli Istituti di credito che accordano i prestiti. La liquidazione dei contributi medesimi è effettuata semestralmente, direttamente agli Istituti di credito concedenti i prestiti, sulla base dei rendiconti presentati dalle stesse cooperative di garanzia <sup>(8)</sup>.

---

(7) Il presente comma così sostituisce gli originari commi 3 e 4 per effetto dell'*art. 4, L.R. 11 marzo 1986, n. 8*.

(8) Comma aggiunto dall'*art. 38, comma 2, L.R. 7 luglio 1988, n. 15*.

---

## Art. 16

... <sup>(9)</sup>.

---

(9) Il presente articolo, già modificato ed integrato dall'*art. 6, L.R. 11 marzo 1986, n. 8*, è stato successivamente abrogato dall'*art. 38, comma 2, L.R. 7 luglio 1988, n. 15*.

---

## Art. 17

La Giunta regionale è autorizzata, previo parere del Comitato Tecnico di gestione di cui al precedente articolo 16, a concedere contributi per la realizzazione delle loro finalità istituzionali, alle associazioni regionali degli artigiani che siano emanazione di organizzazioni nazionali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) <sup>(10)</sup>.

---

(10) Articolo così sostituito dall'*art. 7, L.R. 11 marzo 1986, n. 8*.

---

**Art. 18**

I contributi <sup>(11)</sup> di cui all'articolo 17 possono essere concessi per iniziative volte alla formazione dei quadri dirigenziali, alla propaganda, divulgazione, sviluppo dell'associazionismo; ad incrementare l'assistenza legale, fiscale e tributaria, tecnica sindacale in favore degli artigiani e per ogni altra iniziativa riconosciuta utile dalla Regione allo sviluppo delle imprese artigiane calabresi costituite in forma singola od associata.

---

(11) Termine così modificato dall'*art. 5, L.R. 11 marzo 1986, n. 8*.

---

**Art. 19**

La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di gestione entro il 30 giugno di ciascun anno dispone la concessione di contributi <sup>(12)</sup> in base alle domande delle associazioni regionali interessate, presentate entro il 30 aprile. Le sovvenzioni previste dall'articolo 17 sono annualmente ripartite tra le associazioni regionali di cui al ripetuto articolo 17 nel modo seguente:

a) per il 60 per cento dell'importo totale diviso in parti uguali per tutte le organizzazioni;

b) per il rimanente 40 per cento alle rispettive organizzazioni in proporzione diretta alla ampiezza di rappresentatività desumibile dai dati elettorali con cui sono state formate le commissioni provinciali dell'artigianato di cui all'*art. 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860*.

---

(12) Termine così modificato dall'*art. 5, L.R. 11 marzo 1986, n. 8*.

---

**Art. 20**

Le domande devono essere corredate del rendiconto all'utilizzo dei fondi dell'anno precedente.

Per l'anno 1980 la domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà corredata, da un preventivo dell'attività da svolgere.

### **Art. 21**

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 100 milioni, si provvede con la disponibilità esistente sul Capitolo 7001202 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 4)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980.

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del Capitolo 6122205 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane» e lo stanziamento, in termini di competenza di cassa, di lire 100 milioni.

Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1980 la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'*art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

### **Art. 22**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**L.R. Calabria 25 novembre 1989, n. 8 <sup>(1)</sup>.****Disciplina dell'artigianato <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 29 novembre 1989, n. 48.

(2) La presente legge era stata abrogata in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'[art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14](#). Successivamente, l'[art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7](#) ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

**Art. 1**  
*Finalità.*

1. Con la presente legge sono disciplinate le funzioni relative alla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane ed agli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato in attuazione degli [articoli 5, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443 <sup>\(3\)</sup>](#).

---

(3) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'[art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14](#). Successivamente, l'[art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7](#) ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

**TITOLO I****Tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane****Art. 2***Definizione di imprenditore artigiano.*

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.
3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico - professionali previsti dalle leggi statali <sup>(4)</sup>.

---

(4) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'*art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Successivamente, l'*art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7* ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

### **Art. 3**

#### *Definizione di impresa artigiana.*

1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
2. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
3. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

4. Per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o ad essi contigui ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commesso, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo provinciale le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 maggio 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali, come disposto dal sesto comma dell'*articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443* <sup>(5)</sup>.

---

(5) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'*art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Successivamente, l'*art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7* ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

#### **Art. 4**

##### *Limiti dimensionali.*

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

d) per l'impresa di trasporto un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

- non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della [legge 19 gennaio 1955, n. 25](#), e successive modificazioni ed integrazioni, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

- non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla [legge 18 dicembre 1973, n. 877](#), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

- sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

- sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

- non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;

- sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta <sup>(6)</sup>.

---

(6) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'[art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14](#). Successivamente, l'[art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7](#) ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

*(giurisprudenza)*

## **Art. 5**

### *Tutela dell'artigianato.*

1. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e alla sua separata sezione tenuti in ogni provincia è obbligatoria, ha effetto costitutivo a tutti gli effetti di legge ed è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese

artigiane e dei consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa da essi costituiti <sup>(7)</sup>.

2. In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le leggi regionali possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili iscritti nella separata sezione dell'albo, anche in forma di cooperativa, ai quali partecipano, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minore dimensione, così come definite dal C.I.P.I., purché in numero non superiore a un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica. In detti organismi la maggioranza negli organi deliberanti deve essere detenuta dalle imprese artigiane.

3. Ai trasgressori dell'obbligo di cui al comma 1 è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro determinata dal successivo articolo 12 della presente legge.

4. Nessuna impresa artigiana può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo o che non siano costituiti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo e quarto comma dell'*articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443*.

5. Ai trasgressori del divieto di cui al precedente comma è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire due milioni a lire cinque milioni determinata ai sensi del successivo articolo 12 <sup>(8)</sup>.

---

(7) Comma così modificato dall'*art. 38, comma 4, lettera a), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 56 della stessa legge*).

(8) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'*art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Successivamente, l'*art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7* ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

*(giurisprudenza)*

**Art. 6**  
*Albo delle imprese artigiane.*

1. Per ciascuna provincia della Calabria è istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all'*articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443*.
2. Tutte le imprese aventi i requisiti di legge, e sede in un Comune della Calabria, sono tenute ad iscriversi al relativo Albo provinciale delle imprese artigiane secondo le formalità ed i termini previsti dagli *articoli 47, 48, 49 e 50 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011*, come modificato dalla *legge 4 novembre 1981, n. 630*, e dal relativo Decreto di attuazione emanato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il 19 marzo 1982, concernente le modalità ed i contenuti delle denunce al Registro delle Ditte tenuto dalla Camera di Commercio.
3. [La domanda di iscrizione al predetto Albo e le successive denunce di modifica e di cessazione, da presentarsi alla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato secondo le modalità ed i termini richiamati al precedente comma, esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del *R.D. 20 settembre 1934, n. 2011*, e sono trasmesse entro 15 giorni dal ricevimento all'Ente Camerale competente che provvede ad annotarle d'ufficio nel Registro delle Ditte entro quindici giorni dalla loro presentazione] <sup>(9)</sup>.
4. [Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato trasmettono altresì, ai rispettivi enti camerali, le delibere di iscrizione, modificazione e cancellazione entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento per l'effetto sostitutivo dell'iscrizione nel Registro delle Ditte di cui all'*articolo 47 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011*, disposto dalle norme statali vigenti] <sup>(10)</sup>.
5. [Analoga comunicazione dovrà essere fatta alla locale sede dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni e all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza sociale] <sup>(11)</sup>.
6. [Analoga comunicazione dovrà essere indirizzata agli Ispettorati del Lavoro, agli Enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e a qualsiasi pubblica amministrazione in ordine alle decisioni adottate, entro sessanta giorni, su segnalazione da essi effettuate di inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'Albo] <sup>(12)</sup>.
7. In separata sezione dell'Albo sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, nonché i consorzi e le società consortili, misti ed a termine, di cui all'*articolo 6 secondo e quarto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443*.
8. Tale iscrizione è tuttavia condizione necessaria per la concessione di agevolazioni previste dalla legislazione regionale.
9. [I consorzi misti ed a termine di cui al precedente comma, beneficiari di agevolazioni regionali, sono tenuti a comunicare alla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato ogni modificazione intervenuta nello statuto e nella composizione dei soci] <sup>(13)</sup>.

10. Per la tenuta della separata sezione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane si applicano le disposizioni che disciplinano la tenuta dell'albo stesso <sup>(14)</sup>.

---

(9) Comma soppresso dall'art. 38, comma 4, lettera b), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(10) Comma soppresso dall'art. 38, comma 4, lettera b), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(11) Comma soppresso dall'art. 38, comma 4, lettera b), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(12) Comma soppresso dall'art. 38, comma 4, lettera b), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(13) Comma soppresso dall'art. 38, comma 4, lettera b), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(14) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Successivamente, l'art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7 ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

## **Art. 7**

### *Iscrizione all'albo <sup>(15)</sup>.*

[1. Le domande di iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni:

a) dall'inizio dell'attività per le imprese artigiane individuali, ed il relativo adempimento spetta al titolare;

b) dalla data di deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese (da effettuarsi ai sensi dell'articolo 2296 C.C.), entro 30 giorni dalla stipula dell'atto costitutivo per le imprese artigiane costituite sotto forma di società in nome

collettivo ed il relativo adempimento fa carico ai soci amministratori, in tal caso alla domanda di iscrizione deve allegarsi copia autentica dell'atto costitutivo con gli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio del Registro e del deposito presso la Cancelleria del Tribunale;

c) dalla data di registrazione dell'atto costitutivo presso l'Ufficio del Registro per le società semplici (di cui all'*articolo 26-quater della legge 22 dicembre 1980, n. 891*) ed il relativo adempimento fa carico ai soci, in tal caso alla domanda di iscrizione deve allegarsi copia autentica dell'atto costitutivo con gli estremi dell'avvenuta registrazione.

2. Qualora al momento della presentazione della domanda di iscrizione da parte delle società di cui alle lettere b) e c) del presente comma, l'attività programmata dell'oggetto sociale non sia ancora effettivamente iniziata, ne dovrà essere fatta apposita denuncia a cura dei soci amministratori entro trenta giorni dall'effettivo inizio dell'attività dichiarata, allegando la documentazione relativa al possesso delle licenze, autorizzazioni, concessioni o di preventiva iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri, nei casi in cui detti provvedimenti risultino di competenza della stessa Camera di Commercio presso cui ha sede la Commissione Provinciale per l'Artigianato, la relativa denuncia di inizio dell'attività deve contenere i soli estremi di detta documentazione ed il relativo accertamento deve essere effettuato d'ufficio.

3. La domanda per l'iscrizione, modificazione e cancellazione per le imprese artigiane all'Albo provinciale di cui alla presente legge, redatta in duplice copia e indirizzata alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, e presentata o spedita alla Commissione Provinciale per L'Artigianato della provincia ove ha sede l'impresa.

4. La Commissione Provinciale per l'Artigianato provvede a trasmettere immediatamente una copia della domanda al Sindaco del Comune ove ha sede l'impresa.

5. L'istruttoria, svolta dal Comune ai sensi dell'*articolo 63, quarto comma, lettera A), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, è diretta a certificare:

a) i dati anagrafici e fiscali del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;

b) la data di effettivo inizio, la sede e la natura dell'attività esercitata o modificazione o cessazione dell'attività;

c) la partecipazione tecnico - professionale nel processo produttivo con il lavoro, anche manuale, dell'unico titolare o della maggioranza dei soci;

d) il numero dei dipendenti e dei familiari del titolare occupati dall'Impresa;

e) l'accertamento delle licenze, autorizzazioni, concessioni amministrative o delle iscrizioni in Albi, ruoli, elenchi o registri cui si sia subordinato l'esercizio dell'attività.

6. Il Comune è tenuto a trasmettere i risultati dell'istruttoria alla Commissione Provinciale per l'Artigianato entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, scaduti i quali la Commissione Provinciale per l'Artigianato ha facoltà di disporre accertamenti d'Ufficio allo scopo di evitare la scadenza del termine di sessanta giorni per le proprie decisioni.

7. La Commissione Provinciale per l'Artigianato, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti della presente legge, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio.

8. La Commissione Provinciale per l'Artigianato delibera sulle eventuali iscrizioni delle imprese artigiane all'albo provinciale di cui al precedente articolo 6, valutata la sussistenza dei requisiti stabili da norme statali vigenti, sulla base degli atti di iscrizione e certificazione forniti dall'autorità comunale, e di quelli acquisiti direttamente.

9. La decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato deve essere comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

10. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

11. La efficacia dei provvedimenti di iscrizione, cancellazione, modificazione nell'albo, decorrono dalla data della delibera della Commissione Provinciale per l'Artigianato <sup>(16)</sup>].

---

(15) Articolo soppresso dall'art. 38, comma 4, lettera c), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(16) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Successivamente, l'art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7 ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

**Art. 8**  
*Iscrizione all'albo d'ufficio* <sup>(17)</sup>.

[1. La Commissione Provinciale per l'Artigianato provvede d'ufficio all'iscrizione delle imprese nell'albo le quali, essendone tenute, non abbiano presentato la domanda di cui all'articolo precedente, salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

2. La deliberazione di cui al precedente comma è adottata sulla base di elementi istruttori forniti dal Comune e previa audizione dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese individuali o societarie interessate che possono farsi assistere da persona o associazione di propria fiducia, specificatamente delegata <sup>(18)</sup>].

---

(17) Articolo soppresso dall'art. 38, comma 4, lettera c), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(18) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Successivamente, l'art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7 ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

## **Art. 9**

### *Denunce di modificazione e di cessazione di attività artigiana <sup>(19)</sup>.*

[1. I titolari delle imprese individuali artigiane e delle società di fatto artigiane e i soci amministratori o rappresentanti legali delle altre società artigiane sono tenuti a denunciare le modificazioni nello stato di fatto e di diritto dell'impresa, la sospensione e la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, alla Commissione Provinciale per l'Artigianato dalla provincia dove ha sede l'impresa.

2. L'obbligo di denuncia delle modificazioni concerne anche la variazione del numero di dipendenti se tale stato di fatto implica il disconoscimento della natura artigiana dell'impresa per effetto del superamento dei limiti di cui al precedente articolo 4.

3. Per la disciplina delle modalità di presentazione delle denunce di modificazione o di cessazione di attività artigiana valgono le prescrizioni stabilite per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 <sup>(20)</sup>].

(19) Articolo soppresso dall'art. 38, comma 4, lettera c), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(20) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Successivamente, l'art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7 ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

## **Art. 10**

### *Cancellazione dall'albo <sup>(21)</sup>.*

[1. La Commissione Provinciale per l'Artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attività ovvero abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo sulla base degli elementi denunciati dalle imprese interessate e sulla base dell'istruttoria e della certificazione fornita dal Comune territorialmente competente ai sensi del quarto comma, lettera a), dell'articolo 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. La Commissione ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio.

3. La Commissione provvede alla cancellazione d'ufficio dall'albo con le modalità di cui ai precedenti commi e previa audizione dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese individuali o societarie interessate che possono farsi assistere da persona o associazione di propria fiducia, specificatamente delegata.

4. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.

5. Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo l'impresa individuale il cui titolare sia deceduto, sia colpito da invalidità ovvero sia dichiarato interdetto o inabilitato con sentenza dell'autorità giudiziaria competente a condizione che:

- la gestione venga assunta dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato;

- le persone interessate di cui al precedente alinea ne facciano richiesta espressamente;

- l'impresa sia esercitata con i requisiti obiettivi stabiliti dai precedenti articoli 3 e 4.

6. La deroga di cui al precedente comma è concessa per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni.

7. Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo l'impresa individuale o societaria che abbia superato, fino ad un massimo del venti per cento e non più di tre mesi nell'anno, i limiti occupazionali di cui al comma del precedente articolo 4 <sup>(22)</sup>.

---

(21) Articolo soppresso dall'art. 38, comma 4, lettera c), L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(22) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Successivamente, l'art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7 ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

## **Art. 11**

### *Revisione generale degli albi provinciali delle imprese artigiane <sup>(23)</sup>.*

1. Ogni trenta mesi, le Commissioni Provinciali per l'Artigianato effettuano la revisione generale delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi. A tal fine esse trasmettono ai singoli Comuni gli elenchi delle imprese risultanti iscritte con sede nei rispettivi territori.

2. Ciascun Comune provvede, entro i 120 giorni successivi al ricevimento degli elenchi, all'espletamento delle funzioni istruttorie di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed alla trasmissione degli atti conseguenti alla Commissione Provinciale per l'Artigianato competente.

3. La Commissione Provinciale per l'Artigianato provvede alle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni d'ufficio osservando quanto disposto nei precedenti articoli 8, 9 e 10 <sup>(24)</sup>.

---

(23) L'art. 38, comma 9, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 ha eliminato la revisione generale prevista dal presente articolo (vedi anche il comma 10 del medesimo articolo).

(24) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Successivamente, l'art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7 ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

## **Art. 12**

### *Sanzioni amministrative.*

1. Ai trasgressori delle disposizioni della presente legge, in conformità a quanto previsto dal punto 3 del precedente articolo 5, vengono inflitte le sanzioni amministrative previste dalla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, da graduare fino a lire cinque milioni in rapporto alla natura ed alla gravità della violazione.

2. Ai sensi del precedente comma sono comminate le seguenti sanzioni:

a) da 3 a 5 milioni di lire per coloro che esercitano, anche saltuariamente, un'attività artigiana senza essere iscritti all'Albo e risultino dipendenti dello Stato, di Enti locali, di altri Enti pubblici nonché di imprese private industriali, artigiane, commerciali o agricole, anche se assistiti dalla cassa integrazione guadagni;

b) da 1 a 2 milioni di lire per coloro che esercitano, anche saltuariamente, un'attività artigiana senza essere iscritti all'Albo fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);

c) da lire 500 mila a 1 milione per le imprese che esercitano un'attività artigiana non essendo iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane, pur essendo presenti nel Registro Ditte della Camera di Commercio;

d) da lire 300 mila a lire 500 mila per le imprese che non comunicano entro trenta giorni la perdita di requisiti di qualifica per l'iscrizione all'Albo;

e) lire 100 mila per la mancata comunicazione entro trenta giorni delle altre modificazioni dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all'Albo <sup>(25)</sup>.

(25) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'[art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14](#). Successivamente, l'[art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7](#) ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

### **Art. 13**

#### *Applicazione delle sanzioni <sup>(26)</sup>.*

[1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dalla presente legge sono delegati ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.

2. Per il procedimento di determinazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme dovute ai trasgressori si osservano le norme contenute nella [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

3. I Comuni delegati trasmetteranno alla Giunta regionale alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione sull'attività svolta con l'indicazione dei rapporti ricevuti, di quelli definiti e di quelli ancora in corso. Gli enti stessi provvederanno contestualmente a versare alla tesoreria regionale le somme introitate a titolo di sanzione.

4. La Giunta regionale vigila sul corretto svolgimento delle funzioni delegate ed ha facoltà di emanare direttive per l'esercizio delle funzioni stesse. In caso di persistente inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive, la Giunta regionale promuove l'adozione del provvedimento di revoca della delega previa formale diffida <sup>(27)</sup>].

---

(26) Articolo soppresso dall'[art. 38, comma 14, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 56](#) della stessa legge).

(27) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'[art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14](#). Successivamente, l'[art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7](#) ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

**Art. 14**  
*Ricorsi.*

1. Contro le deliberazioni della Commissione Provinciale per l'Artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione Regionale per l'Artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte delle pubbliche amministrazioni e di eventuali terzi interessati.
2. Il ricorso amministrativo nelle forme e nei termini di cui al comma 1 è consentito anche ai consorzi e alle società consortili ai quali sia stata negata l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nella separata sezione dell'albo.
3. Le decisioni della Commissione Regionale per l'Artigianato adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero <sup>(28)</sup>.

---

(28) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'*art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Successivamente, l'*art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7* ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

**TITOLO II**

**Organi di autogoverno dell'artigianato**

**Art. 15**  
*Natura e scopi.*

1. La Commissione Regionale per l'Artigianato e le Commissioni Provinciali per l'Artigianato previste dall'*articolo 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443*, sono organi - uffici dell'Amministrazione regionale preposti alla tutela ed alla valorizzazione dell'artigianato nel quadro degli indirizzi programmatici della Regione <sup>(29)</sup>.

---

(29) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'*art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Successivamente, l'*art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7* ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

### **Art. 16**

#### *Composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato* <sup>(30)</sup> <sup>(31)</sup>.

[1. In ciascun capoluogo di provincia è istituita, ai sensi dell'*art. 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443*, la Commissione provinciale per l'artigianato, quale organo di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.

2. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) da sei titolari di imprese artigiane, presenti ed operanti nella Provincia, designati in base al loro grado di rappresentatività delle Organizzazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale e presenti nella Provincia;

b) da tre esperti in materia giuridico-economica designati in base al loro grado di rappresentatività delle Associazioni Artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nella Provincia;

c) da un rappresentante della Direzione provinciale dell'INAIL;

d) da un rappresentante della Direzione provinciale del Lavoro;

e) da un rappresentante della Direzione provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

3. La Commissione elegge fra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente è eletto fra i componenti di cui alla lettera a).

4. Le Commissioni durano in carica cinque anni e alla scadenza sono rinnovate a norma delle disposizioni regionali in vigore.

5. Le designazioni dei componenti devono essere comunicate al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale può provvedere ugualmente alle nomine in base alle

designazioni pervenute e le Commissioni sono validamente costituite e possono funzionare con la nomina di almeno la metà più uno dei componenti.

6. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni, devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando gli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. I componenti della Commissione decadono automaticamente dall'Ufficio nei casi di perdita dei requisiti richiesti per la nomina e per mancata partecipazione, non giustificata, alle sedute per tre riunioni consecutive.

8. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.

9. I componenti se deceduti o dimissionari o decaduti sono sostituiti dal Presidente della Giunta con le procedure precedenti.

10. Svolge le funzioni di Segretario un funzionario regionale del profilo professionale VIII liv. Nominato con decreto dal Direttore Generale del Dipartimento "Industria - Commercio - Artigianato <sup>(32)</sup>].

---

(30) Le commissioni sono state istituite anche nelle nuove province di Crotone e Vibo Valentia dalla [L.R. 11 agosto 1992, n. 14](#). Fino al loro insediamento le funzioni ad esse spettanti sono state esercitate da un commissario straordinario.

(31) Articolo così sostituito dall'[art. 1, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11](#), poi soppresso dall'[art. 38, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34](#) che ha soppresso in pari tempo le commissioni provinciali per l'artigianato unitamente al relativo funzionamento. Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato. 1. La Commissione Provinciale per l'Artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) da quattordici imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale tra gli stessi imprenditori artigiani con le modalità stabilite dalla presente legge;

b) da quattro esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella provincia;

c) da un rappresentante delle tre Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori dipendenti più rappresentativi;

d) dal direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione o da un suo delegato permanente;

e) dal direttore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede nella provincia o da un suo delegato permanente.

2. I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il Presidente della Commissione, scegliendolo tra gli imprenditori artigiani eletti, e il vice presidente.
3. Le Commissioni durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.
4. La designazione dei componenti di cui alle lettere b), c), d) ed e), deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale può provvedere ugualmente alle nomine in base alle designazioni pervenute e le Commissioni sono validamente costituite e possono funzionare con la nomina di almeno metà più uno dei componenti.
5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando fra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
6. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti ed in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive.
7. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.
8. I componenti eletti, se deceduti o dimissionari o decaduti, sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale con il primo dei non eletti nella stessa lista di appartenenza del componente da sostituire.».

(32) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'[art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14](#). Successivamente, l'[art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7](#) ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

## **Art. 17**

### *Funzioni delle commissioni provinciali per l'artigianato* <sup>(33)</sup> <sup>(34)</sup>.

[1. Le Commissioni provinciali per l'Artigianato svolgono le seguenti funzioni:

1) curare la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane e della sua separata sezione disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertamento dei

requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni anche mediante periodiche revisioni d'ufficio;

2) certificare l'iscrizione delle imprese e dei consorzi rispettivamente all'albo e alla sua separata sezione;

3) formulare pareri sulle politiche per l'aggiornamento tecnologico delle aziende, per la ristrutturazione o riconversione delle attività artigiane e per l'incremento della commercializzazione dei prodotti artigiani;

4) concorrere con la Commissione Regionale per l'Artigianato allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche e alla predisposizione di documentazioni sulle attività artigiane anche utilizzando le possibilità derivanti da una idonea gestione dell'albo ai fini statistici;

5) esprimere pareri riguardo alle caratteristiche, al coordinamento ed alla realizzazione di iniziative promozionali e manifestazioni fieristiche nel territorio di competenza;

6) svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.

2. Per l'istruttoria degli atti, la Commissione Provinciale per l'Artigianato, può istituire commissioni di lavoro che riferiranno le proprie valutazioni nella seduta plenaria <sup>(35)</sup>].

---

(33) Le commissioni sono state istituite anche nelle nuove province di Crotone e Vibo Valentia dalla [L.R. 11 agosto 1992, n. 14](#). Fino al loro insediamento le funzioni ad esse spettanti sono esercitate da un commissario straordinario.

(34) Articolo soppresso dall'[art. 38, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34](#) che ha soppresso in pari tempo le commissioni provinciali per l'artigianato unitamente al relativo funzionamento.

(35) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'[art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14](#). Successivamente, l'[art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7](#) ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

## **Art. 18**

*Organizzazione delle commissioni provinciali per l'artigianato <sup>(36)</sup>.*

[1. Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato hanno sede in ogni capoluogo di provincia normalmente presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e uffici decentrati a Castrovillari, Paola, Corigliano, Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia, Gioia Tauro, Locri <sup>(37)</sup>.

2. Per regolare i conseguenti rapporti tra ciascun Ente Camerale e la Regione, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare specifiche convenzioni in conformità ad apposito schema approvato dalla Giunta regionale stessa <sup>(38)</sup>].

---

(36) Articolo soppresso dall'art. 38, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 che ha soppresso in pari tempo le commissioni provinciali per l'artigianato unitamente al relativo funzionamento.

(37) A seguito della istituzione delle Commissioni provinciali a Crotone e Vibo Valentia devono intendersi soppressi gli uffici decentrati in dette città. Vedi la L.R. 11 agosto 1992, n. 14.

(38) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Successivamente, l'art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7 ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

## **Art. 19**

### *Diritti di segreteria sugli atti delle commissioni.*

1. Sono dovuti alla Regione i diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato nelle stesse misure stabilite con legge statale a favore delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura <sup>(39)</sup>.

---

(39) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Successivamente, l'art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7 ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

**Art. 20***Vigilanza sulle commissioni provinciali per l'artigianato* <sup>(40)</sup>.

[1. Le Commissioni Provinciali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale che può disporre ispezioni e inchieste sul loro funzionamento.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa diffida, è nominato un commissario straordinario nella provincia in cui la Commissione Provinciale per l'Artigianato venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità.

3. Il Commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione Provinciale per l'Artigianato per la durata stabilita nel decreto di nomina che, in ogni caso non potrà superare i dodici mesi. Entro lo stesso termine la Commissione Provinciale per l'Artigianato dovrà essere ricostituita <sup>(41)</sup>].

---

(40) Articolo soppresso dall'art. 38, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 che ha soppresso in pari tempo le commissioni provinciali per l'artigianato unitamente al relativo funzionamento.

(41) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Successivamente, l'art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7 ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

**Art. 21***Sede e composizione della commissione regionale per l'artigianato.*

1. La commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la regione ed è costituita con decreto del Presidente della giunta provinciale.

2. Essa è composta:

a) dai Presidenti e/o dai commissari straordinari delle commissioni provinciali per l'artigianato di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria;

b) da tre rappresentanti della regione nominati dalla Giunta regionale fra dirigenti regionali: uno del settore legale, uno del settore programmazione economica e uno del settore urbanistica;

c) da cinque esperti in materia di artigianato nominati dalle associazioni artigiane regionali a struttura nazionale ed operanti nella regione.

3. Con decreto del presidente della Giunta regionale, previa diffida, è nominato un commissario straordinario nel caso in cui la commissione regionale per l'artigianato venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi irregolarità <sup>(42)</sup> <sup>(43)</sup>.

---

(42) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 26 ottobre 1994, n. 23*.

(43) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'*art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Vedi, anche, i commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo. Successivamente, l'*art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7* ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

## **Art. 22**

### *Funzioni della Commissione regionale per l'Artigianato* <sup>(44)</sup>.

[1. La Commissione Regionale per l'Artigianato ha il compito di:

1) decidere sui ricorsi proposti avverso alle decisioni della Commissione Provinciale per l'Artigianato secondo quanto previsto dall'articolo 7, penultimo comma, della *legge 8 agosto 1985, n. 443*;

2) provvedere alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali e regionali;

3) esprimere pareri in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato;

4) collaborare quale organo consultivo con la Regione in merito ai problemi della tutela, valorizzazione e sviluppo dell'artigianato, anche attraverso l'esame delle proposte e delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato;

5) predisporre e presentare entro il 30 aprile di ogni anno alla Giunta regionale, per il tramite del competente Assessorato, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sulla situazione dell'artigianato in Calabria nelle diverse espressioni territoriali e settoriali;

6) elaborare i criteri per il coordinamento dell'attività delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato;

7) partecipare, in concorso con gli organi regionali, alla elaborazione di programmi promozionali per la collocazione dei prodotti dell'artigianato, promuovere studi e ricerche di mercato;

8) svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale <sup>(45)</sup>].

---

(44) Articolo soppresso dall'art. 38, comma 8, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 che ha soppresso in pari tempo la Commissione regionale per l'artigianato unitamente al relativo funzionamento.

(45) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Successivamente, l'art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7 ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

### **Art. 23**

#### *Competenze dovute ai membri delle commissioni <sup>(46)</sup>.*

[1. Ai presidenti e ai componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per l'Artigianato, estranei all'Amministrazione regionale, è dovuta una indennità, per ogni giornata di partecipazione alle sedute di commissioni e sottocommissioni e per un massimo di 8 giornate mensili, nella misura di lire 120.000 per i presidenti e di lire 80.000 per i componenti <sup>(47)</sup>.

2. A tutti i componenti che risiedono in un Comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per la trasferta dei dirigenti regionali <sup>(48)</sup>.

3. Ai componenti delle Commissioni incaricati dello svolgimento dei sopralluoghi o accertamenti in un Comune diverso da quello di residenza sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per la trasferta dei dirigenti regionali <sup>(49)</sup>.

4. L'indennità di presenza alle sedute è aumentata del 50 per cento ai Presidenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato ed ai componenti della Commissione Regionale per l'Artigianato e del cento per cento al Presidente di quest'ultima <sup>(50) (51)</sup>].

---

(46) Articolo soppresso dall'art. 38, comma 8, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 che ha soppresso in pari tempo la Commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato unitamente al relativo funzionamento.

(47) Comma così sostituito dall'art. 31, comma 3, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

(48) Per l'indennità di missione dei dipendenti regionali vedi l'art. 52, L.R. 28 marzo 1975, n. 9, nonché la disciplina dettata dall'art. 40, L.R. 22 novembre 1984, n. 34 e successive modificazioni.

(49) Per l'indennità di missione dei dipendenti regionali vedi l'art. 52, L.R. 28 marzo 1975, n. 9, nonché la disciplina dettata dall'art. 40, L.R. 22 novembre 1984, n. 34 e successive modificazioni.

(50) Comma soppresso dall'art. 31, comma 5, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

(51) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Successivamente, l'art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7 ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

## **Art. 24**

### *Ufficio di segreteria* <sup>(52)</sup>.

[1. Presso le Commissioni Provinciali e presso la Commissione Regionale sono costituiti appositi uffici di Segreteria quali strutture organizzative equiparate ad ufficio come previsto dall'articolo 12 della legge regionale 21 aprile 1987, n. 11, nell'ambito del Settore Artigianato. Alla dotazione organica, all'individuazione delle relative qualifiche funzionali ed ai profili professionali la Regione provvede a norma dell'articolo 8 della richiamata legge regionale n. 11 del 1987.

2. In particolare sono compiti degli uffici di segreteria delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato:

- curare gli adempimenti relativi all'iscrizione all'Albo, alla variazione ed alla cancellazione delle imprese artigiane;
- compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge e comunque di competenza delle rispettive commissioni;
- curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle Commissioni stesse;
- predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alle revisioni periodiche dell'albo;
- provvedere alla predisposizione ed all'attuazione delle iniziative delle Commissioni di carattere promozionale, statistico, di tutela o comunque di competenza delle Commissioni stesse;
- ricevere le liste elettorali e certificare la regolarità del deposito.

3. Sono compiti dell'Ufficio di segreteria della Commissione Regionale per Artigianato:

- predisporre gli atti e curare le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato;
- compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge di competenza della Commissione;
- curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti della Commissione;
- provvedere alla predisposizione ed all'attuazione, delle attività della Commissione di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'artigianato, nonché al coordinamento delle iniziative delle Commissioni provinciali;
- e quanto altro previsto dalla presente legge <sup>(53)</sup>].

---

(52) Articolo soppresso dall'art. 38, comma 8, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 che ha soppresso in pari tempo la Commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato unitamente al relativo funzionamento.

(53) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Successivamente, l'art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7 ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art.

37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

### **Art. 25**

#### *Funzionamento <sup>(54)</sup>.*

[1. Le spese inerenti al funzionamento e all'attuazione dei compiti delle Commissioni provinciali e regionali sono a carico della Regione.

2. Per i compiti di segreteria, le Commissioni provinciali e regionali si avvalgono di personale messo a disposizione dalla Regione e di eventuale personale dipendente delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura tramite la convenzione di cui al secondo comma del precedente articolo 18.

3. Il personale della Regione e delle Camere di Commercio, delle Segreterie delle predette Commissioni è posto alle dipendenze funzionali del Presidente delle Commissioni stesse <sup>(55)</sup>].

---

(54) Articolo soppresso dall'art. 38, comma 8, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 che ha soppresso in pari tempo la Commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato unitamente al relativo funzionamento.

(55) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Successivamente, l'art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7 ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

## **TITOLO III**

### **Procedure per l'elezione degli artigiani componenti delle commissioni provinciali per l'artigianato**

#### **Art. 26**

#### *Sistema elettorale.*

[1. Gli imprenditori artigiani componenti la Commissione Provinciale per l'Artigianato sono eletti dai titolari delle imprese iscritti negli albi provinciali delle imprese artigiane con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale mediante riparto effettuato nelle singole province che costituiscono altrettanti collegi elettorali.

3. ... <sup>(56)</sup> <sup>(57)</sup> ] <sup>(58)</sup>.

---

(56) Comma abrogato dall'*art. 2, L.R. 26 ottobre 1994, n. 23*.

(57) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'*art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Successivamente, l'*art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7* ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

(58) Articolo abrogato dall'*art. 2, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11*.

---

## **Art. 27**

### *Indizione delle elezioni.*

[1. Le elezioni degli imprenditori artigiani costituenti i due terzi dei componenti la Commissione Provinciale per l'Artigianato sono indette dal Presidente uscente e dalla Commissione stessa mediante pubblicazione di apposito manifesto contenente:

a) l'annuncio che sono indette le elezioni per la nomina degli imprenditori artigiani in seno alla Commissione Provinciale per l'Artigianato;

b) l'avviso della possibilità di presentazione delle liste dei candidati indicandone il termine e le modalità;

c) la suddivisione della provincia in seggi elettorali.

2. Tale manifesto deve essere affisso per la durata di 15 giorni negli albi della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato e dei Comuni della provincia, almeno 120 giorni prima della scadenza della durata in carica della Commissione Provinciale per l'Artigianato, dandone notizia sulla stampa locale.

3. Qualora il presidente uscente non vi abbia provveduto, il presidente della Giunta regionale nomina un commissario per tutti gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali che devono essere ultimate entro il termine di durata in carica della Commissione <sup>(59)</sup> <sup>(60)</sup>.

---

(59) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'*art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Successivamente, l'*art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7* ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

(60) Articolo abrogato dall'*art. 2, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11*.

---

## **Art. 28**

### *Elettorato attivo e passivo.*

[1. Sono elettori i titolari di imprese artigiane che risultino iscritti nell'albo.

2. I titolari di imprese artigiane cancellate dall'albo d'ufficio sono esclusi dall'elettorato attivo salvo che abbiano presentato ricorso alla Commissione Provinciale per l'Artigianato e questa alla data delle elezioni, non abbia adottato alcuna decisione oppure abbia deciso l'accoglimento del ricorso annullando conseguentemente la deliberazione di cancellazione della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

3. Sono eleggibili gli imprenditori artigiani della provincia che risultino tali da almeno tre anni e siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della stessa provincia <sup>(61)</sup> <sup>(62)</sup>.

---

(61) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'*art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Successivamente, l'*art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7* ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

(62) Articolo abrogato dall'*art. 2, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11*.

---

**Art. 29***Ricorsi.*

- [1. Per irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali può essere fatta opposizione scritta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato entro il termine di cinque giorni da quello in cui si è verificato l'evento che ha determinato la controversia, fino alla convalida degli eletti.
2. Entro lo stesso termine, l'opposizione deve essere portata a conoscenza delle parti interessate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dandone prova alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
3. La decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato sulle opposizioni di cui al comma precedente deve essere assunta entro trenta giorni dalla loro presentazione.
4. Qualora la Commissione non provveda sulle opposizioni entro il termine predetto ovvero decida per il rigetto delle opposizioni stesse, gli interessati possono presentare, entro i successivi 15 giorni, ricorso alla Giunta regionale la quale decide in via definitiva.
5. Quando l'elezione di un componente della Commissione Provinciale per l'Artigianato è dichiarata nulla, si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti.
6. Quando in alcuni seggi l'elezione non è avvenuta ovvero è stata annullata, è necessario fare o ripetere le elezioni <sup>(63)</sup> ] <sup>(64)</sup>.

---

(63) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'[art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14](#). Successivamente, l'[art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7](#) ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

(64) Articolo abrogato dall'[art. 2, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11](#).

---

**Art. 30**  
*Seggi elettorali.*

[1. Il Presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato provvede alla suddivisione del territorio della provincia in seggi elettorali raggruppando più Comuni confinati, qualora gli imprenditori artigiani elettori di un Comune siano inferiori a 200, e frazionando i Comuni con maggior numero di imprese artigiane in modo da non comprendere in ciascun seggio più di 800 elettori.

2. L'assegnazione degli elettori ai singoli seggi è operata possibilmente tenuto conto della sede dell'impresa <sup>(65)</sup> <sup>(66)</sup>.

---

(65) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'[art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14](#). Successivamente, l'[art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7](#) ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

(66) Articolo abrogato dall'[art. 2, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11](#).

---

**Art. 31**  
*Indennità ai componenti il seggio elettorale.*

[1. Ai componenti il seggio elettorale spetta il rimborso delle spese di viaggio con le modalità stabilite per i dirigenti regionali ed una diaria di lire cinquantamila aumentata del cinquanta per cento per il Presidente.

2. Nessuna indennità è dovuta agli eventuali rappresentanti di lista la cui designazione è facoltativa <sup>(67)</sup> <sup>(68)</sup>.

---

(67) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'[art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14](#). Successivamente, l'[art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7](#) ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

(68) Articolo abrogato dall'[art. 2, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11](#).

---

**Art. 32***Liste elettorali.*

[1. Le liste elettorali sono compilate di ufficio dal Presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato, assistito dal segretario, sulla base delle risultanze dell'albo provinciale delle imprese artigiane e tenuto conto dell'effetto sospensivo della cancellazione riconosciuto all'eventuale ricorso alla Commissione Regionale per l'Artigianato.

2. Le liste elettorali sono compilate in ordine alfabetico per seggio e sono affisse, almeno 45 giorni prima della data delle elezioni, nell'albo di ciascun Comune interessato per la durata di 10 giorni.

3. Entro i successivi 10 giorni gli imprenditori artigiani possono proporre reclamo contro la mancata iscrizione nelle liste elettorali alla Commissione Regionale per l'Artigianato che decide in via definitiva entro 20 giorni <sup>(69)</sup> <sup>(70)</sup>.

---

(69) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'*art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Successivamente, l'*art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7* ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

(70) Articolo abrogato dall'*art. 2, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11*.

---

**Art. 33***Liste dei candidati.*

[1. Le liste dei candidati devono essere presentate alla Segreteria della Commissione Provinciale per l'Artigianato entro le ore dodici del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni.

2. Le liste dei diversi collegi provinciali devono comprendere un numero di candidati non minore di cinque e non maggiore del doppio dei candidati da eleggere e possono essere presentate dalle associazioni di categoria legalmente costituite presenti ed operanti da almeno tre anni sul territorio regionale, purché tali associazioni siano firmatarie dei contratti nazionali di lavoro. Possono essere,

altresì presentate liste nei diversi collegi provinciali, purché sottoscritte da un numero di artigiani regolarmente iscritti all'albo provinciale pari ad almeno il 15 per cento del numero degli artigiani iscritti all'albo di quella provincia. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate a norma di legge.

3. Le liste, oltre che contenere cognome e nome e data di nascita dei candidati, sono contrassegnati da un motto o da un simbolo.

4. Unitamente alle liste deve essere presentata la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, con firma autenticata nei modi stabiliti per i presentatori, e il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un Comune della provincia di data non anteriore a tre mesi.

5. Il segretario della Commissione Provinciale per l'Artigianato rilascia ricevuta degli atti e dei documenti presentati indicando su di essa la data e l'ora di presentazione.

6. Il presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato pubblica le liste in apposito manifesto da affiggersi per almeno 15 giorni negli albi dei Comuni.

7. Il manifesto, oltre all'elenco delle liste dei candidati, deve contenere la data della votazione e la sede del seggio elettorale <sup>(71)</sup> ] <sup>(72)</sup>.

---

(71) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'*art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Successivamente, l'*art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7* ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

(72) Articolo abrogato dall'*art. 2, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11*.

---

### **Art. 34**

#### *Operazioni elettorali.*

[1. Gli avvisi personali agli elettori con l'indicazione della sede e della data delle votazioni sono fatti recapitare a cura del Sindaco.

2. Il Presidente della Commissione Regionale per l'Artigianato provvede alla costituzione del seggio. A tal fine ne nomina il presidente scegliendolo tra i dipendenti di enti pubblici.

3. Il Presidente del seggio nomina due scrutatori, scegliendoli tra gli artigiani iscritti nelle liste elettorali del collegio, e il segretario.
4. Per esercitare il diritto di voto, l'elettore deve presentare l'avviso ricevuto ed un documento contenente l'indicazione delle proprie generalità. In mancanza del documento, l'elettore può essere ammesso al voto se personalmente conosciuto da un componente del seggio.
5. I seggi devono restare aperti dalle ore 7 alle ore 19 e lo spoglio delle schede è effettuato immediatamente dopo.
6. Ciascun elettore vota a scrutinio segreto ed esprime il voto di lista con facoltà di indicare un numero di preferenze fino ad un massimo di due candidati della lista votata.
7. L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
8. Al termine delle operazioni di spoglio deve essere completato un verbale con i risultati, sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori e dal segretario.
9. A cura del Presidente del seggio, nella giornata successiva, il plico sigillato contenente il verbale e le schede deve essere fatto pervenire alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
10. La Commissione Provinciale per l'Artigianato, ricevuti i verbali e gli atti dai presidenti dei seggi, provvede al riepilogo dei voti e alla proclamazione degli eletti entro 15 giorni dalle votazioni dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di sua competenza.
11. Risultano eletti i quattordici candidati che hanno riportato nell'ordine il maggior numero di voti validi secondo la ripartizione proporzionale dei seggi tra le liste votate.
12. Le operazioni elettorali di cui al presente articolo sono compiute in sedute pubbliche <sup>(73)</sup> ] <sup>(74)</sup>.

---

(73) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'*art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Successivamente, l'*art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7* ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

(74) Articolo abrogato dall'*art. 2, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11*.

---

**Art. 35***Convalida e surrogazione.*

[1. Il Presidente uscente provvede alla prima convocazione della nuova Commissione Provinciale per l'Artigianato nominata dal Presidente della Giunta regionale.

2. Nella prima riunione, la Commissione Provinciale per l'Artigianato è presieduta dal suo componente più anziano di età e, prima di deliberare su ogni altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti dichiarando l'ineleggibilità di essi in mancanza di un requisito.

3. I nominativi dei componenti dichiarati ineleggibili devono essere comunicati al presidente della Giunta regionale per la sostituzione con i primi non eletti delle rispettive liste <sup>(75)</sup> <sup>(76)</sup>.

---

(75) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'*art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Successivamente, l'*art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7* ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

(76) Articolo abrogato dall'*art. 2, L.R. 26 febbraio 2002, n. 11*.

---

**TITOLO IV****Deleghe agli enti locali in materia di artigianato****Art. 36***Delega alle Province ed alle Comunità Montane.*

1. La delega delle funzioni amministrative in materia di artigianato alle Comunità Montane ed alle Province resta disciplinata dalla *legge regionale 22 maggio 1980, n. 9*, modificata ed integrata dalla *legge regionale 11 marzo 1986, n. 8*.

2. Sono delegate ai Comuni:

a) le funzioni regionali concernenti la programmazione dello sviluppo e della qualificazione dell'artigianato di servizio, secondo gli indirizzi della

programmazione regionale e sentita la Commissione Provinciale per l'Artigianato competente per territorio;

b) le funzioni amministrative inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative disciplinate dalla presente legge.

3. Spettano ai Comuni, ai sensi dell'articolo 63, quarto comma del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, ed in attuazione della [legge regionale 16 aprile 1977, n. 13](#), e successive modificazioni ed integrazioni:

a) gli atti d'istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo o della cancellazione dall'albo delle imprese artigiane;

b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale, compreso la realizzazione di rustici da assegnare in concessioni onerose alle attività produttive e di centri per la prestazione di servizi reali alle imprese;

c) l'acquisizione, di qualsiasi titolo, di immobili ricadenti in centri storici c/o la loro ristrutturazione a laboratorio per attività dell'artigianato tradizionale ed artistico di cui all'allegato «A» alla presente legge, da cedere in concessione alle cooperative ed ai consorzi artigiani, nonché alle imprese individuali, attraverso stipula della convenzione di cui all'art. 28, ottavo comma, della legge 22 ottobre 1976, n. 865 <sup>(77)</sup> <sup>(78)</sup>.

---

(77) Lettera così modificata dall'[art. 3, L.R. 26 ottobre 1994, n. 23](#).

(78) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'[art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14](#). Successivamente, l'[art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7](#) ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

## TITOLO V

### Promozione e valorizzazione dell'artigianato

#### Art. 37

1. Al fine di espletare compiutamente le proprie competenze in merito agli interventi promozionali dei prodotti dell'artigianato calabrese sul mercato

nazionale ed estero, in forza di quanto disposto dagli *articoli 4, 63 e 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, ed in armonia con i principi previsti dalla *legge 8 agosto 1985, n. 443*, e con le finalità del Fondo Nazionale per l'Artigianato di cui all'*articolo 3 del D.L. 31 luglio 1987, n. 318*, convertito in *legge 3 ottobre 1987, n. 399*, e assumendo, pertanto, le funzioni in materia di promozione del settore artigianato, la Regione concerta con le Camere di Commercio della Calabria, sulla base della convenzione di cui all'articolo 18, secondo comma, della presente legge, l'utilizzo delle somme derivanti dai diritti annuali di cui all'*articolo 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786*, convertito in *legge 26 febbraio 1982, n. 51*, dovuti a questo fine dalle imprese artigiane iscritte agli albi provinciali <sup>(79)</sup>.

(79) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'*art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Successivamente, l'*art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7* ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

### **Art. 38**

#### *Iniziative promozionali.*

1. Le fiere, le mostre - mercato e le esposizioni a carattere comunale, comprensoriale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale con svolgimento in Calabria cui ricorrono riferimenti all'artigianato debbono interessare esclusivamente la valorizzazione e lo smercio dei prodotti delle imprese iscritte all'albo di cui all'*articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443*, nonché dei consorzi e società consortili di cui all'*articolo 6, della predetta legge 8 agosto 1985, n. 443*, iscritti alla separata sezione del richiamato Albo Provinciale dell'Artigianato.

2. Le iniziative promozionali di cui al precedente comma possono essere organizzate, oltre che direttamente dalla Giunta regionale che si avvale del Settore Artigianato del II Dipartimento di sviluppo economico ai sensi dell'*articolo 29 della legge regionale 21 aprile 1987, n. 11*:

a) da imprese artigiane singole, nonché da imprese associate o consorziate nelle forme di legge iscritte negli Albi Provinciali delle imprese artigiane, aventi sede nel territorio regionale;

b) da enti locali, enti pubblici, enti privati, associazioni e comitati che perseguono, senza fine di lucro, finalità di sviluppo del lavoro artigiano e di valorizzazione e smercio della produzione <sup>(80)</sup>.

---

(80) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'*art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Successivamente, l'*art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7* ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

### **Art. 39**

1. Fermo restando i vincoli della legislazione statale e regionale vigente in materia di fiere, lo svolgimento di iniziative promozionali per l'artigianato, promosse dai soggetti di cui al precedente articolo, debbono essere preventivamente sottoposte alla valutazione:

a) della Commissione Provinciale per l'Artigianato competente per territorio, se l'iniziativa è a carattere comunale o comprensoriale;

b) della Commissione Regionale per l'Artigianato, se l'iniziativa è a carattere regionale.

2. Le iniziative promozionali per l'artigianato, a carattere nazionale ed internazionale, organizzate sul territorio regionale, debbono essere autorizzate con deliberazione della Giunta regionale previa istruttoria del Settore Artigianato e sentita la Commissione Regionale per l'Artigianato.

Gli Enti locali possono promuovere iniziative promozionali per l'artigianato come svolgimento esclusivamente nell'ambito del territorio competente e nel rispetto della presente legge e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di fiere <sup>(81)</sup>.

---

(81) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'*art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Successivamente, l'*art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7* ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

## Art. 40

1. Le iniziative promozionali per l'Artigianato di cui al precedente articolo 38 da svolgersi sul territorio regionale, prive del positivo parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato competente per territorio, se a carattere comunale o comprensoriale, o della Commissione Regionale per l'Artigianato, se a carattere provinciale non possono godere di contributi comunque a carico del bilancio della Regione <sup>(82)</sup>.

---

(82) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'*art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Successivamente, l'*art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7* ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

## Art. 41

### *Norma Finanziaria.*

1. All'onere derivante dalla presente legge per l'anno 89 si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi degli *articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1989 e successivi con legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna <sup>(83)</sup>.

---

(83) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'*art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Successivamente, l'*art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7* ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

---

## TITOLO VI

**Art. 42***Disposizioni finali e transitorie.*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via straordinaria ed urgente, il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione delle nuove Commissioni Provinciali per l'Artigianato nominando i componenti di cui alla lettera a) dell'articolo 16 sulla base di designazione delle Organizzazioni Sindacali Artigiane a struttura regionale.

Il Presidente della Giunta regionale dispone l'avvio delle procedure per l'effettuazione della revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane <sup>(84)</sup>.

L'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni Provinciali per l'Artigianato dovrà avvenire entro il 1992. Le Commissioni costituite con le modalità straordinarie di cui al comma 2 continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti <sup>(85)</sup> <sup>(86)</sup>.

---

(84) Il presente comma e il comma seguente così sostituiscono l'originario secondo comma per effetto dell'articolo unico, *L.R. 18 gennaio 1991, n. 1*.

(85) Il presente comma e il comma precedente così sostituiscono l'originario secondo comma per effetto dell'articolo unico, *L.R. 18 gennaio 1991, n. 1* (il riferimento la comma 2 deve leggersi come al comma 1).

(86) L'intero testo della presente legge era stato abrogato, in un primo momento, a partire dal 1° gennaio 2000, dall'*art. 37-bis, comma 1, L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Successivamente, l'*art. 31-ter, comma 10, L.R. 2 maggio 2001, n. 7* ha soppresso il ventiseiesimo alinea del comma 1 del suddetto art. 37-bis, inerente l'abrogazione della presente legge, prevedendo in pari tempo che la stessa legge, e successive modifiche ed integrazioni, fosse riapprovata nel testo originario.

**L.R. Calabria 26 febbraio 2002, n. 11 <sup>(1)</sup>.**

**Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 25 novembre 1989, n. 8* ed alla *legge regionale 26 ottobre 1994, n. 23* recanti: "Disciplina dell'artigianato".**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 4 marzo 2002, n. 4, supplemento straordinario n. 2.

---

### **Art. 1**

1. ... <sup>(2)</sup>.

---

(2) Sostituisce l'*art. 16, L.R. 25 novembre 1989, n. 8*.

---

### **Art. 2**

1. Gli *articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 della legge regionale 25 novembre 1989, n. 8* e la lettera b) del comma 2, dell'*art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 23* sono abrogati.

**L.R. Calabria 15 marzo 2002, n. 15 <sup>(1)</sup>.****Norme sulla tutela, il recupero e la promozione dell'artigianato artistico e tipico della Calabria <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 21 marzo 2002, n. 5, supplemento straordinario n. 3.

(2) Vedi, anche, il D.Dirig. 30 dicembre 2005, n. 21219.

---

**Art. 1**

1. La Regione Calabria con la presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dell'articolo 56 dello Statuto regionale, per il conseguimento dei fini di tutela e di sviluppo dell'artigianato e per la valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche, tradizionali e di servizio, disciplina:

- a) gli interventi nel settore dell'artigiano artistico e tradizionale;
- b) gli interventi diretti a favorire l'insediamento in aree attrezzate e nei centri storici;
- c) la formazione professionale e l'occupazione nel comparto.

**TITOLO I****Interventi nel settore dell'artigianato artistico****Art. 2***Finalità.*

1. La Regione, al fine di tutelare e valorizzare la vocazione artistica dell'artigianato calabrese e di salvaguardare il patrimonio tradizionale e culturale:

- a) istituisce il contrassegno delle produzioni artigiane ad alto contenuto artistico, indicante l'origine e la qualità del prodotto, sia per le lavorazioni artistiche frutto di affermata tradizione, di tecniche e di stili divenuti patrimonio storico della Calabria, sia alle nuove creazioni che dalle prime traggono ispirazione;

b) promuove la creazione e il potenziamento di strutture integrate destinate alla valorizzazione della produzione artistica non di serie, ovvero della produzione di serie limitata e predeterminata;

c) favorisce la concessione di agevolazioni finanziarie finalizzate alla permanenza delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale.

2. Per l'attuazione dei fini di cui al primo comma del presente articolo, la Regione persegue:

a) la qualificazione stilistica dei prodotti attraverso l'assegnazione del contrassegno di origine e qualità;

b) l'acquisizione di una propria immagine sui mercati;

c) la promozione di una moderna cultura tecnico-formale attraverso la ricerca contemporanea sull'oggetto d'arte e sul disegno industriale.

3. La Regione Calabria sostiene, altresì, l'artigianato di "nicchia" mediante:

a) l'istituzione di un elenco in cui vengono registrati e catalogati i processi produttivi di particolare interesse storico e culturale, minacciati dal rischio di cessazione o scomparsa;

b) il ripristino e il mantenimento delle strutture e attrezzature utilizzate;

c) il sostegno dei redditi degli addetti ai lavori;

d) la promozione e la valorizzazione delle produzioni ottenute;

e) la diffusione e la divulgazione didattica mediante apposite pubblicazioni.

### **Art. 3**

#### *Settori tutelati e individuazione delle lavorazioni artistiche.*

1. I settori dell'artigianato artistico individuati e da tutelare sono quelli della ceramica, del legno, del ferro, della tessitura, del ricamo a mano, dell'oreficeria e tutte le altre lavorazioni dell'artigianato artistico e tradizionale che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie. Sono altresì oggetto della presente legge i settori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura come elencati dal [D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537](#) e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

2. La Giunta regionale, su proposta e previo parere del Dipartimento Attività Produttive, di cui al successivo articolo 9, individua, entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della presente legge, nell'ambito dei settori di cui al 1° comma del presente articolo, le lavorazioni artistiche meritevoli di ottenere il contrassegno d'origine, definendo altresì le

caratteristiche estetiche, merceologiche e di lavorazione alle quali devono attenersi le aziende singole e associate che intendono commercializzare i loro prodotti corredati dal contrassegno di origine previsto dall'articolo 2 <sup>(3)</sup>.

3. Possono, altresì, essere individuati dal Consiglio regionale, previa proposta del Comitato di cui al successivo articolo 9, altri settori rispetto a quelli previsti dal 1° comma del presente articolo.

---

(3) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'*art. 20, comma 1, lettera a), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*).

---

#### **Art. 4** *Bottega-scuola.*

1. Sono denominate bottega-scuola le imprese del settore artigianato artistico e tradizionale dirette da un maestro artigiano.
2. Le botteghe-scuola sono riconosciute dal Dipartimento Attività Produttive di cui all'articolo 9 e svolgono attività formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui sono espressione <sup>(4)</sup>.

---

(4) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 1, lettera b), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47* e per effetto di quanto disposto dalla lettera a) del medesimo comma 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*).

---

#### **Art. 5** *Maestro artigiano.*

1. L'attestato di Maestro artigiano è attribuito dal Dipartimento Attività Produttive di cui all'articolo 9 al titolare dell'impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale, ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività <sup>(5)</sup>.

2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di Maestro artigiano sono i seguenti:

a) anzianità professionale di almeno dieci anni maturata in qualità di titolare o di socio dell'impresa artigiana;

b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o, anche da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale;

c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato.

3. [Le Commissioni provinciali per l'artigianato nell'ambito dei propri programmi promozionali, definiscono specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività dei Maestri artigiani] <sup>(6)</sup>.

---

(5) Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera c), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 e per effetto di quanto disposto dalla lettera a) del medesimo comma 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(6) Comma soppresso dall'art. 20, comma 1, lettera d), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

---

## **Art. 6**

### *Caratteristiche del contrassegno di origine e qualità.*

1. Il contrassegno di origine e qualità, di cui all'articolo 2, lettera a) della presente legge, porta la dicitura "Regione Calabria" seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, qualificata come "artistica" e completata con la denominazione della zona di produzione e dall'individuazione delle caratteristiche tecnico - tradizionali di produzione.

2. La forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del contrassegno sono stabilite dalla Giunta regionale, previa proposta del Dipartimento Attività Produttive di cui al successivo articolo 9 <sup>(7)</sup>.

---

(7) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 20, comma 1, lettera a), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

---

### **Art. 7**

#### *Modalità per ottenere il contrassegno di origine e qualità - Vigilanza.*

1. Le aziende artigiane interessate, singole o associate, inoltrano domanda al Dipartimento Attività Produttive di cui al successivo articolo 9, allegando alla stessa <sup>(8)</sup>:

a) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

b) relazione dettagliata, corredata di congrua documentazione che possa confermare quanto contenuto nella relazione stessa, riguardante: 1) le caratteristiche tecniche e merceologiche degli oggetti prodotti; 2) le tecniche e gli stili tradizionali, nonché il tipo di lavorazione, il relativo processo produttivo e i materiali utilizzati.

2. I richiedenti sono inoltre tenuti, a fornire, alla Regione ogni altro documento ritenuto necessario ai fini dell'istruttoria delle domande, che deve essere fatta entro 60 giorni dalla richiesta.

3. L'uso del contrassegno è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del Dipartimento Attività Produttive di cui all'articolo 9, il relativo decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria <sup>(9)</sup>.

4. L'attività di verifica e di vigilanza sull'osservanza dei disciplinari di produzione e della rispondenza delle produzioni cui è attribuito il contrassegno di origine e qualità, compete al Dipartimento Attività Produttive, che adotta i provvedimenti consistenti in prescrizioni, diffide, sospensioni e propone, nei casi più gravi, alla Giunta regionale, la revoca del decreto di utilizzo del contrassegno di cui all'articolo 7, comma 3 <sup>(10)</sup>.

5. [Ogni sei mesi la Commissione regionale per l'artigianato relaziona su dette attività al Comitato, di cui all'articolo 9] <sup>(11)</sup>.

6. Le procedure relative agli eventuali ricorsi vengono disciplinati dalle normative vigenti in materia di ricorsi amministrativi.

---

(8) Alinea così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera e), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 e per effetto di quanto disposto dalla lettera a) del medesimo comma 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(9) Comma così modificato dall'art. 28-ter, L.R. 26 giugno 2003, n. 8 e per effetto di quanto disposto dall'art. 20, comma 1, lettera a), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(10) Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera f), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 e per effetto di quanto disposto dalla lettera a) del medesimo comma 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(11) Comma soppresso dall'art. 20, comma 1, lettera g), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

---

### **Art. 8**

#### *Albo regionale delle imprese artigiane operanti nel settore dell'artigianato artistico.*

1. Successivamente al decreto di cui al 3° comma dell'articolo precedente, l'impresa artigiana viene iscritta nell'albo regionale speciale delle imprese artigiane, tenuto dal Dipartimento Attività Produttive regionale di cui al successivo articolo 9, operanti nel settore dell'artigianato artistico, l'iscrizione viene deliberata dal Dipartimento Attività Produttive di cui al successivo articolo 9 e solo le imprese iscritte all'Albo possono avvalersi del contrassegno di origine e qualità <sup>(12)</sup>.

2. Qualora all'impresa, venisse revocato l'utilizzo del contrassegno di origine e qualità dalla Giunta regionale, previa proposta del Dipartimento Attività Produttive, per decadenza dei requisiti di ammissibilità, automaticamente l'impresa viene cancellata dall'albo speciale di cui al 1° comma del presente articolo <sup>(13)</sup>.

---

(12) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 20, comma 1, lettera a), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(13) Comma così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 20, comma 1, lettera a), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

---

## **Art. 9**

### *Attività del dipartimento competente in materia di attività produttive <sup>(14)</sup>.*

1. Le attività per la tutela, il recupero e la promozione dell'artigianato artistico e tipico della Calabria, sono demandate al Dipartimento Attività Produttive della Giunta regionale.

2. Il Dipartimento Attività Produttive, previa concertazione con gli Enti e le Associazioni di Categoria presenti sul territorio regionale maggiormente rappresentative, per quanto previsto al comma 1, svolge le seguenti funzioni:

a) propone alla Giunta regionale, nell'ambito dei settori individuati nella presente legge all'articolo 3, le lavorazioni artistiche e le aziende meritevoli di ottenere il contrassegno di origine, corredando la proposta stessa delle motivazioni derivanti dall'analisi dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 7;

b) iscrive, aggiorna e tiene l'Albo regionale speciale delle imprese artigiane operanti nel settore dell'artigianato artistico;

c) propone ai competenti organi regionali l'adozione di iniziative volte ad una migliore produzione ed a una più estesa divulgazione delle lavorazioni artistiche;

d) svolge ogni altra funzione che gli sia affidata dalla Giunta regionale per una più efficace attuazione della presente legge;

e) propone al Consiglio regionale le integrazioni o le modifiche dei settori di cui al 3° comma del precedente articolo 3;

f) vigila sull'uso appropriato del contrassegno e propone alla Giunta regionale l'entità della sanzione pecuniaria per l'uso illegittimo del contrassegno di origine e qualità che va da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro 10.329,14, fatte salve in materia le norme del codice penale;

g) elabora i disciplinari di produzione, dei marchi collettivi di origine e qualità e dei connessi regolamenti d'uso; la predisposizione del disciplinare di produzione per ciascuno dei settori dell'artigianato artistico e tradizionale nonché per ognuna delle specificità settoriali e geografiche riconosciute o riconoscibili ai sensi della presente legge che devono contenere:

I. la descrizione delle caratteristiche fondamentali dei prodotti, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori;

II. l'illustrazione delle tecniche di lavorazione adottate;

III. l'elencazione dei materiali impegnati;

IV. la documentata illustrazione, anche di natura storico geografica, dell'origine e delle caratteristiche della produzione e degli eventuali elementi di novità introdotti, nel rispetto della tradizione artistica, delle tecniche di lavorazione e/o dell'uso dei materiali;

V. il marchio collettivo di origine e qualità indica il tipo di lavorazione, se «artistica» o «tradizionale», l'origine geografica e il materiale utilizzato per lo specifico prodotto;

VI. il regolamento d'uso del marchio, definisce le condizioni per la concessione in uso alle singole imprese artigiane e/o ai loro consorzi, secondo le norme contenute nel RD. 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le sanzioni applicabili nei casi di violazione.

3. Per l'attuazione del punto a) del presente articolo il Dipartimento Attività Produttive può sentire direttamente i rappresentanti dell'azienda interessata, far eseguire perizie, sopralluoghi ed indagini ed esperire ogni prova che ritenga opportuna.

---

(14) Articolo così sostituito dall'[art. 20, comma 1, lettera h\), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 58 della stessa legge](#)). Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Istituzione e compiti del Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale [Vedi, anche, la [Delib.G.R. 4 agosto 2003, n. 599](#)]. 1. È istituito, con D.P.G.R., entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale il quale entro sei mesi dalla sua costituzione:

a) propone alla Giunta regionale, nell'ambito dei settori individuati nella presente legge, all'articolo 3, le lavorazioni artistiche e le aziende meritevoli di ottenere il contrassegno di origine, corredando la proposta stessa delle motivazioni derivanti dall'analisi dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 7;

b) iscrive, aggiorna e tiene l'Albo regionale speciale delle imprese artigiane operanti nel settore dell'artigianato artistico;

c) propone ai competenti organi regionali l'adozione di iniziative volte ad una migliore produzione ed a una più estesa divulgazione delle lavorazioni artistiche;

d) svolge ogni altra funzione che gli sia affidata dalla Giunta regionale per una più efficace attuazione della presente legge;

e) propone al Consiglio regionale le integrazioni o le modifiche dei settori di cui al 3° comma del precedente articolo 3;

f) vigila sull'uso appropriato del contrassegno e propone alla Giunta regionale l'entità della sanzione pecuniaria per l'uso illegittimo del contrassegno di origine e qualità che va da un minimo di Euro 1.032,91 a un massimo di Euro 10.329,14, fatte salve, in materia le norme del codice penale;

g) svolge ogni altra funzione che gli sia affidata dalla Giunta regionale per una più efficace attuazione della presente legge;

h) elabora i disciplinari di produzione, dei marchi collettivi di origine e qualità e dei connessi regolamenti d'uso; la predisposizione del disciplinare di produzione per ciascuno dei settori dell'artigianato artistico e tradizionale nonché per ognuna delle specificità settoriali e geografiche riconosciute o riconoscibili ai sensi della presente legge che devono contenere:

h.1) la descrizione delle caratteristiche fondamentali dei prodotti, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori;

h.2) l'illustrazione delle tecniche di lavorazione adottate;

h.3) l'elencazione dei materiali impegnati;

h.4) la documentata illustrazione, anche di natura storico geografica, dell'origine e delle caratteristiche della produzione e degli eventuali elementi di novità introdotti, nel rispetto della tradizione artistica, delle tecniche di lavorazione e/o dell'uso dei materiali;

h.5) il marchio collettivo di origine e qualità indica il tipo di lavorazione, se "artistica" o "tradizionale", l'origine geografica e il materiale utilizzato per lo specifico prodotto;

h.6) il regolamento d'uso del marchio, definisce le condizioni per la concessione in uso alle singole imprese artigiane e/o ai loro consorzi, secondo le norme contenute nel [R.D. 21 giugno 1942, n. 929](#) e successive modifiche ed integrazioni, nonché le sanzioni applicabili nei casi di violazione.

2. Per l'attuazione del punto a) del presente articolo il Comitato può sentire direttamente i rappresentanti dell'azienda interessata, far eseguire perizie, sopralluoghi ed indagini ed esperire ogni prova che ritenga opportuna.

3. Il Comitato è così composto:

a) da un esperto in discipline artistiche e architettoniche, diritto o scienze amministrative designato dalla Giunta regionale che lo presiede;

- b) da un esperto designato dall'unione regionale delle Camere di commercio;
- c) da tre esperti designati rispettivamente dalle Università della Calabria, fra i docenti universitari di Storia dell'Arte e di discipline artistiche e architettoniche, di Diritto e Scienze amministrative;
- d) dal Presidente della Commissione regionale per l'artigianato;
- e) da quattro esperti designati dalle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario regionale del profilo funzionale di ottavo livello, nominato con decreto del Direttore generale del Dipartimento Industria Commercio e Artigianato.
5. Il Comitato potrà avvalersi della collaborazione degli uffici della CRA, per le funzioni di supporto amministrativo.
6. Il Comitato dura in carica cinque anni. Ai componenti del Comitato è attribuito un gettone di presenza pari a Euro 154,94 per seduta, oltre al rimborso spese di viaggio per i residenti fuori sede.».

---

## **TITOLO II**

### **Interventi diretti a favorire l'insediamento in aree attrezzate e nei centri storici**

#### **Art. 10** *Obiettivi.*

1. Nell'ambito degli obiettivi prefissati dall'articolo 1 della presente legge 1° comma, lettera b), l'Assessorato all'urbanistica, nel quadro delle politiche di riequilibrio e di razionalizzazione dell'uso del territorio, definite nel piano urbanistico territoriale regionale e da attuare da parte dei Comuni con i piani regolatori generali, sono favoriti gli insediamenti dell'artigianato artistico e tradizionale all'interno di aree attrezzate e il reinserimento di attività dell'artigianato artistico e di servizio nei centri storici.
2. Gli incentivi, di cui al presente titolo, vengono disposti tenuto conto delle corrispondenti misure eventualmente previste dalle norme regionali in materia di assetto del territorio.

---

**Art. 11**  
*Interventi.*

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 10 della presente legge, la Regione istituisce un fondo la cui gestione è delegata alle Amministrazioni provinciali, con il quale sono finanziati annualmente programmi, presentati alle Amministrazioni provinciali, dai soggetti individuati al successivo comma 2, entro il 31 marzo di ogni anno, per:

a) la realizzazione di centri integrati per l'artigianato produttivo e di servizio;

b) il mantenimento o il reinserimento di attività dell'artigianato artistico e di servizio nei centri storici, con particolare riferimento a progetti di recupero, anche integrati, di contenitori dismessi, pubblici o privati;

c) la qualificazione, la razionalizzazione e il completamento delle aree per gli insediamenti artigiani previsti dagli strumenti urbanistici generali comunali vigenti, con particolare riferimento alla realizzazione primaria e secondaria e di opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi ed alla sistemazione dei luoghi secondo la normativa nazionale vigente in materia.

2. I programmi di cui al 1° comma della presente legge vengono realizzati:

a) direttamente dai Comuni, singoli o associati o consorziati;

b) dai Comuni con il concorso delle imprese singole, associate o consorziate;

c) direttamente da imprese singole, associate o consorziate.

3. I soggetti di cui al 2° comma, lettera c) sono tenuti a rendicontare ai Comuni interessati della corretta attuazione delle opere ammesse a finanziamento.

4. Il fondo è utilizzato:

a) quale fondo di rotazione per finanziamenti a tasso zero della durata massima di tre anni;

b) per l'azzeramento degli interessi sui mutui accesi dai Comuni o dagli altri soggetti indicati dal comma 2, fino ad un massimo di cinque anni.

5. Il fondo è alimentato, oltre che dalle dotazioni annuali della Regione, dagli interessi moratori sulle somme restituite in ritardo dai beneficiari e dai rientri delle rate relative al suo utilizzo quale fondo di rotazione.

6. Il fondo è ripartito nelle cinque province proporzionalmente al numero degli iscritti alla categoria artigiani, salvo variazioni adottate con delibere di Giunta

regionale sulla base di motivate esigenze poste dalle Amministrazioni provinciali, qualora i soggetti, di cui al comma 2, non presentino, in una o più Provincie, i programmi entro il termine fissato dal 1° comma.

7. La ripartizione e l'assegnazione dei fondi viene deliberata entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

### **TITOLO III**

#### **Formazione professionale e occupazione del comparto**

##### **Art. 12**

*Finalità e tipologia degli interventi.*

1. La Regione programma interventi di formazione nel settore dell'artigianato con particolare riferimento all'artigianato artistico e tradizionale.
2. Il Consiglio regionale definisce, nell'ambito dei piani pluriennali e nei programmi annuali delle attività formative predisposte, ai sensi della normativa regionale vigente nel settore della formazione, le iniziative da assumere nel comparto, sulla base delle richieste effettuate e sulla base degli elementi forniti dal Dipartimento Attività Produttive <sup>(15)</sup>.
3. La tipologia degli interventi formativi è definita dai piani e dai programmi di cui al 2° comma del presente articolo:
4. In tale ambito, particolare rilievo è dato alla formazione imprenditoriale, attraverso l'individuazione di specifiche iniziative da realizzare anche con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e/o privati.
5. Nello stesso piano sono previste, altresì attività formative in materia di esportazioni e interventi speciali a sostegno dell'artigianato tradizionale e artistico.

---

(15) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 1, lettera i)*, *L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58* della stessa legge).

---

##### **Art. 13**

*Modalità di svolgimento dell'attività formativa.*

1. La Regione favorisce la formazione nel settore, anche attraverso il metodo dell'alternanza scuola - lavoro, utilizzando, con apposite convenzioni, aziende o

botteghe - scuola in possesso dei necessari requisiti preventivamente accertati e riconosciuti dagli enti delegatari in materia di formazione professionale.

2. Nei piani pluriennali e nei programmi annuali, di cui all'articolo 12, comma 2, sono individuate apposite forme di incentivo dirette a favorire l'occupazione nel settore dell'artigianato, anche attraverso il ricorso ai contratti di apprendistato e di formazione - lavoro ed alla bottega - scuola.

3. Con apposito regolamento regionale saranno disciplinate le modalità di attuazione della formazione professionale nelle botteghe-scuola <sup>(16)</sup>; il regolamento viene approvato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta congiunta degli Assessori alla formazione professionale e all'artigianato; scaduto tale termine il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario ad acta, che deve provvedere entro 30 giorni dalla nomina.

4. La Regione favorisce l'inserimento nelle aziende artigiane, attraverso l'attività formativa, di cui al comma 2 del presente articolo, di soggetti appartenenti alle categorie protette.

---

(16) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *Delib.G.R. 23 aprile 2003, n. 314*, reso esecutivo con *Reg. 29 aprile 2003, n. 6*.

---

#### **Art. 14**

##### *Incentivi per le attività formative.*

1. La misura dei corrispettivi dovuti alle imprese artigiane per le attività formative svolte presso le stesse è determinata dal piano pluriennale e dal programma annuale di formazione professionale.

2. L'entità dell'onere relativo alle attività formative riguardanti il settore dell'artigianato è definito nell'ambito dei piani pluriennali di cui all'articolo 12 della presente legge e del piano annuale della Regione.

#### **Art. 15**

##### *Incentivi per la costituzione e l'ampliamento di imprese artigiane. Incentivi all'occupazione.*

1. La Regione Calabria al fine di creare nuove opportunità di sviluppo imprenditoriale nel campo della tutela e della valorizzazione dell'artigianato calabrese concede agevolazioni per la realizzazione di progetti imprenditoriali a coloro che hanno svolto attività formativa ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 della presente legge.

2. I destinatari degli interventi, di cui al comma precedente sono:

a) le imprese costituite sia sotto forma individuale che sotto forma societaria;

b) le imprese familiari e le cessioni di aziende, nel cui ambito uno o più soggetti hanno svolto l'attività formativa così come previsto dal 1° comma del presente articolo.

3. Possono, altresì, ampliare l'attività produttiva e usufruire dei benefici del presente articolo le imprese artigiane che hanno come obiettivo l'ampliamento della base occupazionale attraverso l'assunzione di soggetti che hanno svolto l'attività formativa così come indicato dal 1° comma del presente articolo.

4. La Regione Calabria, inoltre, per favorire l'occupazione nell'artigianato artistico e tradizionale, può concedere, un contributo pari al 40 per cento del costo della prima annualità per i contratti di apprendistato trasformati in contratti a tempo indeterminato, nonché per il riallineamento contributivo di contratti in essere anche in forma atipica.

5. La Regione Calabria concede, altresì, un contributo in conto capitale, ai soggetti di cui alla presente legge, per l'azzeramento degli interessi su mutui contratti, da non più di due anni, per lo svolgimento dell'attività artigiana.

### **Art. 16**

#### *Agevolazioni finanziarie e spese ammissibili.*

1. Ai soggetti indicati all'articolo 15 per la realizzazione di progetti d'impresa, sono concedibili agevolazioni finanziarie erogate sotto forma di contributi a fondo perduto o di mutui agevolati, in termini di E.S.N. (Equivalente sovvenzione netta) o di E.S.L. (Equivalente sovvenzione lorda) secondo i limiti fissati dall'Unione Europea in base al livello di sviluppo della Regione Calabria <sup>(17)</sup>. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni, nel rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001 ed in conformità all'*art. 31-quater della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7* <sup>(18)</sup>.

2. Sono ritenute spese ammissibili, le spese di investimento relative a:

a) acquisto di terreni o del diritto di superficie;

b) acquisto, ristrutturazione e costruzione di fabbricati ammissibili nella misura massima del 40% della spesa complessiva per la realizzazione del progetto;

c) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature;

d) acquisto di brevetti, marchi, software;

e) marketing operativo e strategico, studi di fattibilità e progettazioni, in misura non superiore al 2 per cento delle spese di investimento.

3. Alla concessione delle agevolazioni provvede il competente Dipartimento in attuazione delle disposizioni previste dai precedenti commi, anche avvalendosi degli organismi di cui ai successivi articoli 19 e 20 <sup>(19)</sup>.

4. Le garanzie sussidiarie sulle operazioni di finanziamento a medio termine e di leasing previste dal presente articolo, vengono concesse dal Consorzio Fidi di cui al successivo articolo 19 <sup>(20)</sup>.

---

(17) Periodo così modificato dall'*art. 28-ter, L.R. 26 giugno 2003, n. 8*, il quale ha in pari tempo aggiunto il secondo periodo, in sostituzione delle parole soppresse nel primo periodo.

(18) Periodo aggiunto dall'*art. 28-ter, L.R. 26 giugno 2003, n. 8*, in sostituzione delle parole soppresse nel primo periodo.

(19) Comma così sostituito dall'*art. 28-ter, L.R. 26 giugno 2003, n. 8*. Il testo originario era così formulato: «3. La Regione Calabria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal presente articolo, si avvale della Fincalabra S.p.A. a titolo gratuito in base alle competenze previste dalla normativa vigente.».

(20) Comma così modificato dall'*art. 28-ter, L.R. 26 giugno 2003, n. 8*.

---

### **Art. 17**

#### *Fondo per le agevolazioni finanziarie.*

[1. Per la concessione delle agevolazioni finanziarie, previste dal precedente articolo 16, 1° comma, è costituito presso la Fincalabra S.p.A. un apposito fondo. Il fondo è alimentato dai contributi della Regione Calabria ed è determinato annualmente con legge di bilancio] <sup>(21)</sup>.

---

(21) Articolo soppresso dall'*art. 28-ter, L.R. 26 giugno 2003, n. 8*.

---

**Art. 18**  
*Procedure.*

[1. Al fine di ottenere le agevolazioni finanziarie previste dagli articoli precedenti, le imprese indicate dal precedente articolo 15, presentano all'Assessorato all'artigianato dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno, una domanda con allegato un progetto d'impresa per un importo non superiore Euro 206.580,00, di cui il contributo concedibile non può superare Euro 103.290, 00 e deve contenere:

a) gli obiettivi produttivi e occupazionali valutati nell'ambito delle tendenze del mercato o dei servizi che si intendono produrre;

b) la descrizione dell'investimento;

c) la copertura finanziaria in relazione ai mezzi propri da produrre a completamento dell'investimento;

d) il progetto tecnico, con allegato il certificato di compatibilità urbanistica relativo agli interventi da effettuare, nei casi previsti dall'articolo 16, 3° comma lettera b);

e) la documentazione comprovante la costituzione dell'impresa e l'esistenza degli altri requisiti previsti dal precedente articolo 15;

f) il piano di formazione di cui al 1° comma del precedente articolo 15.

2. L'Assessorato all'artigianato trasmette le domande di agevolazioni finanziarie a Fincalabra SpA che provvede ad istruirle entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione, a formare la graduatoria e successivamente dopo l'approvazione di cui al successivo comma 5 ad erogare le agevolazioni medesime, secondo le procedure definite nel piano di indirizzo annuale, approvato dal Consiglio regionale entro il 31 maggio di ogni anno, su proposta dell'Assessore all'artigianato e deve contenere:

a) le priorità di concessione delle agevolazioni finanziarie;

b) la capacità finanziaria annuale da concedere a Fincalabra SpA;

c) la durata dell'operazione di finanziamento a medio termine o di leasing.

3. Qualora Fincalabra SpA non rispetta i termini previsti nel secondo comma può chiedere, con richiesta motivata, una proroga dei suddetti termini massimo di 30 giorni, tale proroga, se chiesta per più di due volte, fa decadere la convenzione con Fincalabra e l'affidamento al nuovo soggetto istruttore ed erogatore verrà fatto con bando secondo la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

4. L'erogazione del contributo in conto capitale e in conto interessi è subordinato all'effettuazione dell'investimento, dimostrato attraverso la realizzazione di stati di avanzamento stabiliti nel nuovo piano d'impresa, ma non superiori a 4 per un tempo massimo di realizzazione dell'investimento di mesi 24.

5. La concessione delle agevolazioni finanziarie è effettuata secondo una graduatoria costituita in base all'ordine cronologico di presentazione e in base alle priorità di concessione delle agevolazioni stabilite annualmente nel piano di indirizzo di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

6. La Fincalabra S.p.A. trasmette all'Assessorato all'artigianato la graduatoria che provvede successivamente a trasmetterla al Consiglio regionale, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento in Assessorato. Insieme alla graduatoria l'Assessorato all'artigianato trasmette il rendiconto delle domande ricevute e delle agevolazioni concesse ed erogate. Dopo l'approvazione del Consiglio regionale, nei successivi 60 giorni la Giunta regionale comunica all'impresa beneficiaria dei finanziamenti, il decreto di concessione.

7. L'Assessorato all'artigianato esercita controlli, anche ispettivi, in merito all'attuazione della presente legge. Le risultanze dei controlli possono determinare, anche la revoca del decreto di concessione dei finanziamenti, che avverrà con delibera motivata di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'artigianato.

8. L'impresa beneficiaria delle agevolazioni è considerata decaduta dalle stesse, qualora sia accertata la non sussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dal presente titolo.

9. Per le imprese ammesse al finanziamento vi è il divieto di cumulo con altre agevolazioni nazionali, regionali, comunitarie e di altri Enti pubblici] <sup>(22)</sup>.

---

(22) Articolo soppresso dall'*art. 28-ter, L.R. 26 giugno 2003, n. 8.*

---

## **Art. 19**

### *Fondo di garanzia.*

1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane, dei settori precedentemente definiti, la Regione interviene costituendo o potenziando i fondi di garanzia presso il Consorzio Fidi promosso e proposto unitamente dalle Associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale. Tale soggetto provvede alla gestione dei fondi di garanzia secondo i criteri e le modalità fissate in apposite convenzioni coerenti con le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.

**Art. 20***Interventi per l'innovazione.*

1. La Regione Calabria si avvale, quale strumento funzionale per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale, di una società consortile costituita dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale, al fine di attuare interventi innovativi, sperimentali, di sostegno e di coordinamento delle funzioni di sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale previste dalla presente legge.
2. La Giunta regionale approva specifiche direttive relative alle modalità operative. Entro il mese di aprile di ogni anno, la società consortile fornisce alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e un programma sull'attività da svolgere nell'anno successivo.
3. La Regione Calabria, concede, per le attività di cui ai commi precedenti del presente articolo, un contributo da determinarsi annualmente in base alle disponibilità di bilancio <sup>(23)</sup>.
4. La Giunta regionale esercita i poteri di vigilanza e di controllo sull'attuazione dei programmi e dei progetti esecutivi e ne determina annualmente l'impegno finanziario.

---

(23) Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera j), L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

**TITOLO IV****Disposizioni finanziarie****Art. 21***Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà con successivo atto normativo.

**Art. 22***Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

**L.R. Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (ART. 38) <sup>(1)</sup>.**

**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). [Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002](#) <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 31 dicembre 2010, n. 24, suppl. straord. n. 1.

(2) Con [L.R. 29 dicembre 2010, n. 35](#) è stata approvata la manovra di finanza regionale 2011 (Legge finanziaria).

---

**Art. 38** *Modifiche alla [legge regionale n. 8/1989](#) "Disciplina dell'artigianato".*

1. Sono soppresse le commissioni provinciali artigianato e così le disposizioni che ne disciplinano la composizione ed il funzionamento di cui agli [articoli 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 della legge regionale n. 8/1989](#) per ultimo modificata dalla [legge regionale n. 11/2002](#).

2. L'[articolo 30 della legge regionale n. 34/2002](#) è così modificato "La tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio, che si avvalgono per le attività di accertamento e controllo degli uffici provinciali regionali".

3. L'espletamento delle funzioni attinenti l'iscrizione, la variazione e la cancellazione delle imprese artigiane è demandata alle Camere di Commercio, in attuazione della delega sulla tenuta degli albi ai sensi dell'[articolo 30 della legge regionale n. 34/2002](#) come modificato dall'articolo 1.4.

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni della [legge regionale n. 8/1989](#), come per ultimo modificata dalla [legge regionale n. 11/2002](#):

a) all'[articolo 5](#), comma 1, la frase "e istituiti dalla Commissione provinciale artigianato" è eliminata;

b) all'[articolo 6](#), i commi 3 - 4 - 5 - 6 - 9 sono soppressi;

c) gli [articoli 7, 8, 9, 10](#) sono soppressi.

5. Le Camere di Commercio disimpegnano le funzioni di cui all'[articolo 2](#) attraverso una gestione unitaria determinata dalla integrazione tra Albo imprese artigiane e Registro delle imprese, per cui si rinvia all'applicazione dell'[articolo 80 del D.Lgs. n. 59/2010](#).

6. L'iscrizione nel Registro delle imprese con la specifica denominazione di "impresa artigiana" equivale a tutti gli effetti all'iscrizione all'Albo delle imprese

artigiane e comporta il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, sia ai fini costitutivi, sia ai fini della concessione delle agevolazioni previste per tale categoria.

7. Ai fini dell'accertamento e controllo dei requisiti generali previsti per la qualifica di impresa artigiana e dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività segnalata, successivi all'iscrizione, le Camere di Commercio si avvalgono degli uffici provinciali regionali che possono eventualmente chiedere lo svolgimento di integrazione di istruttoria del Comune di riferimento territoriale dell'impresa richiedente.

8. È soppressa la Commissione regionale per l'artigianato e così la disposizione di cui all'[articolo 22 della legge regionale n. 8/1989](#) per ultimo modificata dalla [legge regionale n. 11/2002](#). Le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento Attività Produttive, al quale sono proponibili i ricorsi contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.

9. È eliminata la revisione generale degli albi delle imprese artigiane prevista dall'[articolo 11 della legge regionale n. 8/1989](#) per ultimo modificata dalla [legge regionale n. 11/2002](#).

10. Alla revisione dinamica delle imprese si procederà analogamente a quanto previsto per le imprese iscritte nel Registro delle imprese dal [D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247](#) e attraverso la messa in rete delle informazioni tra pubbliche amministrazioni anche conseguente alla prevista unificazione dei processi per l'avvio di impresa in capo allo stesso sistema informativo registri delle imprese/rete dei SUAP.

11. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà con apposito regolamento le modalità di attuazione della presente norma, anche alla luce della innovazione legislativa introdotta dall'[articolo 49 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#) (conv. in [L. 30 luglio 2010, n. 122](#)).

12. Alla Giunta regionale è demandata altresì la redazione del "Testo Unico in materia di artigianato" di cui al testo unico in materia di attività produttive ex [legge regionale n. 4/2009](#) prevedendo il differimento del termine stabilito all'[articolo 3](#) a 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

13. Con apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale, saranno disciplinati i rapporti tra Regione Calabria e Camere di Commercio sulle funzioni delegate. All'accertamento delle violazioni provvedono le Camere di Commercio.

14. È soppresso l'[articolo 13 della legge regionale n. 8/1989](#) per ultimo modificato dalla [legge regionale n. 11/2002](#).

**L.R. BASILICATA 12 agosto 2015, n. 29.****Nuova legge organica in materia di artigianato.****PARTE PRIMA****Finalità, destinatari, funzioni della Regione, degli Enti locali e delle Camere di Commercio, definizione dell'impresa artigiana****Titolo I****Disposizioni generali****Art. 1** *Finalità e oggetto.*

1. La Regione Basilicata, ai sensi dell'[art. 45, comma 2, della Costituzione](#) e nell'ambito della competenza legislativa di cui all'[art. 117, comma 4, della Costituzione](#), riconosce al settore dell'artigianato un ruolo di primaria importanza ai fini della tutela, dello sviluppo, della valorizzazione economica e sociale del territorio e del sostegno all'occupazione.

2. Spetta alla Regione l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato e alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione d'insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.

**Art. 2** *Destinatari.*

1. Le norme della presente legge si applicano:

a) alle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, siano iscritte nell'Albo delle imprese artigiane;

b) ai consorzi e alle società consortili, costituiti tra imprese artigiane, iscritti nell'Albo delle imprese artigiane con la denominazione di "consorzio artigiano" o "società consortile artigiana";

c) ai consorzi, alle società consortili, cui partecipano, oltre alle imprese artigiane, anche imprese di minori dimensioni ed enti pubblici o privati, con le finalità, le condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge iscritti nell'Albo delle imprese artigiane con la denominazione di cui alla lettera b);

d) ai confidi di cui all'[art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#) ("Legge confidi") recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" convertito dalla [legge 24 novembre 2003 n. 326](#) e successive modifiche e integrazioni, che abbiano al loro interno almeno il 70% di soci iscritti nell'Albo delle imprese artigiane.

**Art. 3** *Associazioni di categoria.*

1. La Regione riconosce le associazioni di categoria artigiane a struttura nazionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato, effettivamente presenti ed operanti in Basilicata, quali soggetti principali di riferimento dell'ente per sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore del comparto.
2. Si intendono per "effettivamente presenti e operanti" quelle associazioni che dimostrino di avere strutture operative con personale dipendente e uffici stabilmente aperti sul territorio regionale;
3. In tutti gli articoli successivi della presente legge e di quelle in materia di artigianato, ogni richiamo alle associazioni di categoria è da intendersi fatto con riferimento a quelle previste con le modalità del presente articolo.

**Art. 4** *Decentramento.*

1. La Regione, con il concorso degli enti locali, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e delle associazioni di categoria dell'artigianato, persegue il raggiungimento delle finalità della presente legge, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

**Titolo II****Funzioni della Regione, degli Enti locali e della Camera di Commercio****Art. 5** *Funzioni e compiti della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia artigianato non attribuiti dalla presente legge ai Comuni o alla Camera di Commercio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni nel rispetto dell'[articolo 118 della Costituzione](#);
2. La Regione, fermo restando il disposto di cui al precedente comma 1, esercita tutte le altre funzioni amministrative che non sono attribuite espressamente agli Enti locali e allo Stato.
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate anche con l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche, attraverso il portale regionale e il sistema informativo, con particolare riguardo al coordinamento con il sistema informativo degli sportelli unici per le attività produttive.

**Art. 6** *Funzioni dei Comuni.*

1. In conformità a quanto stabilito dall'[art. 18 della L.R. 8 marzo 1999, n. 7](#), sono attribuiti ai Comuni, in particolare, le funzioni ed i compiti seguenti:

a) l'individuazione, la realizzazione e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane e loro forme associative, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale, anche in collaborazione con i distretti industriali, le filiere e i clusters;

b) la predisposizione di programmi per l'artigianato di servizi e per i mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;

c) l'applicazione e la riscossione delle sanzioni amministrative, così come previsto dalla presente legge e dalle altre leggi di settore, con il rispetto delle procedure di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) "Modifiche al sistema penale" e successive integrazioni e modificazioni;

d) l'esercizio delle funzioni espressamente previste dalle leggi regionali in materia di artigianato.

### **Art. 7** *Funzioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.*

1. Sono delegate alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio, di seguito denominata Camera di Commercio, le funzioni amministrative attinenti l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate sono devoluti alla Camera di Commercio i proventi dei diritti di segreteria sugli atti e sui certificati relativi alle imprese artigiane, nonché i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 21.

### **Art. 8** *Modalità di esercizio delle funzioni.*

1. Gli enti di cui ai precedenti articoli esercitano le funzioni loro attribuite o delegate nel rispetto delle leggi e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta regionale.

2. Sia la Regione che gli altri enti sono tenuti a fornire, a richiesta e reciprocamente, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

3. Nel caso di mancato svolgimento delle funzioni delegate, la Regione invita l'ente inadempiente ad attuarle, assegnandogli un termine di giorni trenta entro il quale provvedere, decorrenti dalla diffida ad adempiere.

4. In caso d'inadempienza, la Regione provvede agli adempimenti avvalendosi del potere sostitutivo.

5. La delega all'esercizio delle funzioni può essere revocata dalla Giunta regionale, qualora accadano gravi violazioni nell'osservanza delle deleghe,

nell'osservanza della legislazione statale o regionale o delle direttive impartite dalla Regione.

### **Titolo III**

#### **Commissione regionale per l'Artigianato della Basilicata**

##### **Art. 9** *Commissione regionale per l'Artigianato della Basilicata (CRAB).*

1. La Commissione regionale per l'Artigianato ha sede presso il Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca ed è composta da:

- a) dirigente dell'Ufficio competente in materia;
- b) un funzionario della Regione Basilicata;
- c) cinque rappresentanti effettivi e cinque supplenti, designati dalle organizzazioni artigiane comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- d) dal Presidente del Comitato tecnico regionale Artigiancassa.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.

3. Le designazioni di cui al comma 1, lett. c) devono pervenire all'Ufficio regionale competente in materia di artigianato entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui al comma 2. In caso di mancata designazione, la Regione provvederà a costituire la Commissione per quanto di competenza.

4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite con il disciplinare di cui all'art. 42 della presente legge.

5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito salvo il rimborso spese.

##### **Art. 10** *Compiti della Commissione Regionale per l'Artigianato.*

1. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

- a) decide sui ricorsi proposti contro i provvedimenti della Camera di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane;
- b) effettua l'istruttoria delle istanze per l'attribuzione della qualifica di "maestro artigiano";
- c) mantiene, aggiorna e cura l'elenco dei soggetti in possesso della qualifica di "maestro artigiano";
- d) elabora e presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale concernente i dati relativi all'attività svolta;

e) definisce le lavorazioni artistiche, tradizionali, della panificazione tipica, delle produzioni alimentari tipiche e dell'abbigliamento su misura, oggetto della presente legge.

2. La Commissione, inoltre, sotto il coordinamento dell'Assessore competente in materia, concorre:

- a) alla programmazione regionale nel settore dell'artigianato;
- b) alla elaborazione di un rapporto annuale sulle attività artigianali della Regione Basilicata ed alla valutazione dell'efficacia dei relativi interventi;
- c) alla promozione di indagini, ricerche, studi, collaborazioni in materia di artigianato;
- d) alla proposta di iniziative volte allo sviluppo e valorizzazione dell'artigianato;
- e) alla realizzazione di seminari, pubblicazioni, convegni di studio in materia d'artigianato;
- f) all'attivazione di un sistema permanente di rilevazione e studio delle problematiche del comparto mediante l'analisi dell'albo regionale delle imprese artigiane e delle sue dinamiche in una banca dati pubblica, informatizzata, inerente la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni sul settore.

## **Titolo IV**

### **Disciplina delle imprese artigiane**

#### **Art. 11** *Imprenditore artigiano.*

1. È "imprenditore artigiano" chi esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi che disciplinano le singole attività artigiane.
3. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.
4. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

**Art. 12** *Impresa artigiana.*

1. È "artigiana" l'impresa che ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione e di trasformazione di beni, anche semilavorati o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali tuttavia possono essere svolte in via strumentale o accessoria all'esercizio dell'impresa artigiana.

2. È "artigiana" l'impresa esercitata individualmente o che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma 1, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

3. L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma 1, presenti comunicazione alla Camera di Commercio, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana, all'iscrizione nel registro delle imprese con la denominazione d'impresa artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, detenga la maggioranza del capitale sociale e rappresenti la maggioranza nell'organo amministrativo.

4. È, altresì, "artigiana" l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui al successivo art. 13 e con gli scopi di cui al comma 1 del presente articolo:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempre che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 11 della presente legge e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 11 della presente legge e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

5. Alle imprese artigiane per la vendita nei locali di produzione, o in quelli adiacenti, dei beni di produzione propria, o per la fornitura al committente dei beni strumentali all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi commessi, non si applicano le disposizioni vigenti in materia di attività commerciali.

6. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso un immobile idoneo allo scopo o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio.

7. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o per lo svolgimento di attività amministrative e della gestione.

**Art. 13** *Limiti dimensionali.*

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie:

1) un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:

1) un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;

2) il numero dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura:

1) un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura sono individuati dalla Commissione regionale per l'Artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili:

1) un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1 del presente articolo non sono computati:

a) per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica, ai sensi del [D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167](#) "Testo Unico dell'Apprendistato" e successive modifiche ed integrazioni e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

b) i dipendenti con contratto di inserimento di cui al [D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#) "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla [legge 14 febbraio 2003, n. 30](#)" e successive modifiche ed integrazioni;

c) i lavoratori a domicilio di cui alla [legge 18 dicembre 1973, n. 877](#) "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio" e successive modifiche ed integrazioni,

sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana.

3. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1 sono computati:

- a) i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- b) i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- c) i dipendenti qualunque sia la loro mansione svolta.

4. Le imprese artigiane che abbiano superato fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti dimensionali di cui al presente articolo, mantengono l'iscrizione all'albo.

5. Nel computo dei dipendenti, rilevante ai fini della qualificazione di un'impresa come artigiana, non vengono cumulati gli assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro con gli eventuali sostituti.

**Art. 14** *Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane.*

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti nell'Albo delle imprese artigiane con la denominazione di "consorzio artigiano" o "società consortile artigiana";

2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, sono iscritti in separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane con la denominazione di cui al comma 1, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

**Art. 15** *Albo delle imprese artigiane.*

1. È istituito, presso la Camera di Commercio territorialmente competente, l'Albo delle imprese artigiane.

2. Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se non iscritta nell'Albo delle imprese artigiane.

3. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigiano, se non proveniente da imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane.

4. L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.
5. Ai fini di cui al comma 4, gli effetti dell'iscrizione all'albo decorrono dalla data di presentazione della comunicazione prevista all'art. 16 e gli effetti dei provvedimenti di modificazione dell'iscrizione e di cancellazione dall'albo medesimo decorrono, rispettivamente, dalla data del verificarsi dell'evento modificativo, dalla data di cessazione dell'attività o di perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per ottenere l'iscrizione.
6. In caso d'invalidità, di riconoscimento dei benefici di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, a richiesta, l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, anche in mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 12, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
7. Le stesse previsioni di cui al comma 6 del presente articolo trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui all'imprenditore artigiano venga affiancato l'amministratore di sostegno di cui all'art. 404 del codice civile.
8. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.

#### **Art. 16** *Procedimento d'iscrizione.*

1. Ai fini dell'avvio dell'attività di impresa artigiana il legale rappresentante dell'impresa presenta, anche tramite le Agenzie per le imprese di cui all'[articolo 38 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), alla Camera di Commercio nel cui territorio e ubicata la sede operativa principale dell'impresa; una dichiarazione attestante il possesso dei relativi requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'[articolo 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7](#) corredata da apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) contenente le dichiarazioni specifiche relative all'iscrizione/modifica/cancellazione del requisito di "impresa artigiana". Il contenuto della scia artigiana è definito dalle circolari ministeriali e contenuto nella apposita modulistica per l'iscrizione al Registro Imprese.
2. La comunicazione attesta il possesso dei requisiti e determina l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione stessa nonché l'annotazione con la qualifica "artigiana" nella

sezione speciale del Registro delle Imprese, sussistendo tutti i presupposti di legge.

3. L'iscrizione è trasmessa dalla Camera di Commercio, per il tramite della comunicazione unica, alle competenti sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), ai fini previdenziali ed assistenziali, previa compilazione delle apposite modulistiche.

4. La Camera di Commercio può disporre accertamenti e controlli e adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione, avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni. Gli interessati sono informati dell'avvio del procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) individuata dall'impresa come recapito elettronico della sede legale, con facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione, nonché di far pervenire osservazioni e memorie e chiedere di essere sentiti.

5. La comunicazione può essere presentata per via telematica o su supporto informatico, in base alle vigenti normative disciplinanti la comunicazione unica.

#### **Art. 17** *Attività istruttoria dei Comuni.*

1. Nel caso in cui la Camera di Commercio disponga, avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni, controlli e accertamenti ai sensi dell'art. 16, comma 4 della presente legge, i Comuni dovranno trasmettere le risultanze dell'istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **Art. 18** *Iscrizione d'ufficio.*

1. La Camera di Commercio procede all'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, delle imprese, dei consorzi e delle società consortili che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per chiedere l'iscrizione, non hanno provveduto alla presentazione della prescritta comunicazione.

2. Gli Ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane, le associazioni di categoria artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata, sono tenuti a segnalare, alla Camera di Commercio, le risultanze dei loro accertamenti, sia quando riscontrino il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalla presente legge nei confronti di imprese che non risultino iscritte nell'Albo delle imprese artigiane, sia nel caso di quelle già iscritte che abbiano perduto i requisiti essenziali predetti.

3. La Camera di Commercio, sulla base delle segnalazioni di cui al precedente comma, avvia la procedura di accertamento e d'istruttoria per le decisioni di

competenza, avvalendosi anche della collaborazione dei Comuni, La decisione è assunta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione. Gli interessati sono informati dell'avvio del procedimento per l'iscrizione o la cancellazione d'ufficio, entro quindici giorni dall'avvio dello stesso, tramite PEC, se disponibile, oppure a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con facoltà di prendere visione e di estrarre copia della documentazione pervenuta alla Camera di Commercio, nonché di far pervenire alla stessa osservazioni e memorie e chiedere personalmente di essere sentiti.

4. Copia della relativa decisione deve essere trasmessa agli interessati, alla competente sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'ente e all'autorità che, con la loro segnalazione, hanno dato luogo all'avvio della procedura d'iscrizione o di cancellazione d'ufficio.

#### **Art. 19** *Modificazioni e cancellazioni.*

1. I titolari di Imprese artigiane ed i legali rappresentanti di società, consorzi e società consortili, iscritte nel registro delle imprese, sono tenuti a comunicare alla Camera di Commercio, per il tramite di comunicazione unica, ogni variazione dello stato di fatto e di diritto, rispetto a quello risultante dall'iscrizione, quando tale variazione abbia rilevanza ai fini del riconoscimento o meno della natura artigiana della impresa, del consorzio o della società consortile. La comunicazione deve pervenire alla Camera di Commercio entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento oggetto della stessa.

2. Le domande di cancellazione sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dell'attività o di perdita dei requisiti artigiani.

3. La Camera di Commercio ha facoltà di disporre, in qualsiasi momento, accertamenti d'ufficio, per verificare il possesso dei prescritti requisiti da parte delle imprese artigiane iscritte nell'Albo delle imprese artigiane.

4. Prima di decidere sulla cancellazione, la Camera di Commercio deve informare l'interessato, assegnandogli un termine per far pervenire, ove lo ritenga, deduzioni o memorie scritte. La cancellazione ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione o dalla data del relativo provvedimento negli altri casi.

#### **Art. 20** *Ricorsi.*

1. Contro i provvedimenti della Camera di Commercio in materia d'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'Artigianato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione, anche da

parte di eventuali terzi interessati e degli organismi indicati all'art. 18, comma 2 della presente legge.

2. Il ricorso alla Commissione, redatto in carta libera e sottoscritto dal ricorrente, ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

3. Le decisioni della Commissione sono comunicate alla Camera di Commercio che ha emanato l'atto impugnato e al ricorrente entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso e possono essere impuginate entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione stessa dinanzi al Tribunale territorialmente competente.

4. La Camera di Commercio ha l'obbligo di dare esecuzione alla decisione della Commissione entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

### **Art. 21** *Sanzioni amministrative.*

1. Le sanzioni amministrative, inflitte nei confronti di chi non osserva le disposizioni contenute nella presente legge, hanno lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere l'esercizio abusivo di attività artigianali, di tutelare la professionalità degli imprenditori artigiani nonché il fine di garantire agli utenti il legittimo diritto ad usufruire di beni e di servizi prodotti secondo le regole della buona arte e della migliore qualità.

2. Le sanzioni amministrative consistono nel pagamento di una somma di denaro graduata in relazione alla gravità della violazione, all'opera svolta dal sanzionando per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione ed alle sue condizioni economiche.

3. L'ammontare delle sanzioni è così determinata:

a) per l'omessa presentazione della comunicazione di iscrizione: da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00;

b) per l'omessa comunicazione delle modificazioni dello stato di fatto e di diritto rispetto a quello risultante dall'iscrizione, quando tale variazione abbia rilevanza ai fini del riconoscimento o meno della natura artigiana dell'impresa e di cessazione dell'attività: da un minime di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00;

c) per la dichiarazione di dati non veritieri o inesatti, fatta salva la comunicazione all'autorità giudiziaria di eventuali illeciti penali: da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00;

d) per l'uso da parte di imprese, consorzi e società consortili, non iscritte nell'Albo delle imprese artigiane con le denominazioni di cui all'art. 2 della presente legge, nella propria ditta, insegna o marchio di riferimenti all'artigianato: da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 2.500,00.

4. In caso di ritardo nella presentazione delle comunicazioni si applica una riduzione del 50% della sanzione.
5. La vendita di prodotti, le prestazioni e la loro promozione con il riferimento all'artigianato, quando provengano o siano riferite a imprese ed enti non iscritti nell'Albo delle imprese artigiane sono segnalate da parte della Camera di Commercio, dei Comuni e delle altre pubbliche amministrazioni alla competente Autorità giudiziaria, per l'accertamento degli eventuali reati e l'irrogazione delle relative sanzioni penali.
6. Copia degli atti di cui sopra e, altresì, trasmessa agli uffici competenti per territorio della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Ispettorato del lavoro, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
7. Qualora l'infrazione sia rilevata a carico di dipendenti dell'amministrazione dello Stato, di enti locali o di altri enti pubblici, copia degli stessi atti è inviata anche all'amministrazione di appartenenza.

#### **Art. 22** *Applicazione e riscossione delle sanzioni.*

1. Le funzioni riguardanti la determinazione, l'accertamento, la contestazione e la notificazione della violazione, l'applicazione e la riscossione delle sanzioni pecuniarie di cui al precedente articolo 21, ivi compresa l'emanazione della ordinanza-ingiunzione, sono attribuite ai Comuni nei cui territori sono state accertate le trasgressioni.
2. I Comuni vi provvedono con l'osservanza delle modalità e delle disposizioni contenute nella [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) e nel [D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571](#) "Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma e 17, penultimo comma della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) concernente modifiche al sistema penale".
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno e con riferimento all'anno solare precedente, i Comuni trasmettono alla Camera di Commercio un'elencazione delle infrazioni accertate, con l'indicazione delle sanzioni irrogate, di quelle ancora da riscuotere e di quelle riscosse, con l'esposizione delle spese sostenute per l'esazione di ciascuna di esse. Entro lo stesso termine, i Comuni versano gli importi delle sanzioni riscosse, al netto delle spese sostenute per la riscossione, alla tesoreria della Camera di Commercio.

### **Titolo I**

#### **Strumenti a sostegno e sviluppo dell'artigianato**

**Art. 23** *Strumenti a sostegno e sviluppo dell'artigianato.*

1. La Regione Basilicata, con la presente legge intende sostenere:
  - a) lo sviluppo degli investimenti;
  - b) l'innovazione, la ricerca e la qualificazione delle imprese artigiane anche sul piano ambientale e organizzativo;
  - c) la promozione di iniziative per la capitalizzazione;
  - d) le reti di impresa anche attraverso la certificazione di qualità;
  - e) l'export e l'internazionalizzazione;
  - f) i programmi per strutture e infrastrutture per lo sviluppo delle imprese artigiane.

**PARTE SECONDA****Interventi per l'occupazione giovanile e la formazione professionale nell'artigianato, per il trasferimento e la creazione d'impresa, interventi diretti a iniziative per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato della Basilicata****Titolo I****Incentivazione dell'occupazione giovanile e corsi di formazione nel settore dell'artigianato****Art. 24** *Contributi regionali.*

1. Allo scopo di promuovere l'occupazione dei giovani, la Giunta regionale può concedere contributi alle imprese artigiane e consorzi di imprese artigiane, aventi sede nel territorio della Regione, che assumono giovani lavoratori.
2. La struttura regionale competente, tenuto conto delle somme stanziare, predispone ed attua i programmi di intervento e individua i progetti e le iniziative ammesse a contributo.

**Art. 25** *Corsi di formazione.*

1. Nell'ambito della sua attività a sostegno della formazione nell'artigianato, la Giunta regionale favorisce ed incentiva i corsi per la formazione di giovani artigiani e giovani professionisti che, nel perseguimento del proprio obiettivo professionale o imprenditoriale, abbiano bisogno di acquisire conoscenza di una particolare prassi artigianale o manualità e capacità lavorativa di uno specifico settore artigianale, attuandoli attraverso il coinvolgimento delle imprese singole o associate operanti nel territorio della Regione e delle associazioni di categoria artigiane.

2. I corsi di formazione sono organizzati in coerenza con il sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, a garanzia di qualità e rispondenza dell'offerta, nell'ambito del sistema integrato per l'apprendimento permanente e il sostegno alle transizioni della vita attiva.

## **Titolo II**

### **Aiuti al trasferimento d'impresa e alla "creazione di impresa" o "start-up" e interventi diretti**

#### **Art. 26** *Interventi prioritari.*

1. La Regione promuove;

a) iniziative intese ad attuare il trasferimento di proprietà di un'impresa artigiana da un titolare a un altro, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già in essere e di salvaguardare i livelli occupazionali;

b) iniziative intese a porre in essere aiuti alla creazione d'impresa, altrimenti denominata "start-up", al fine di accrescere la nascita di nuova imprenditorialità e di favorire la crescita occupazionale;

c) iniziative anche innovative atte a favorire la nascita di nuove imprese artigiane;

d) iniziative finalizzate alla nascita di imprese artigiane gestite da disabili e composte a maggioranza di capitale e soci disabili;

e) iniziative finalizzate all'avvio ed al consolidamento di imprese artigiane gestite da donne imprenditrici e composte a maggioranza di capitale e soci donne, in particolare, favorendo le donne in fuoriuscita dal processo produttivo.

2. Le associazioni di categoria artigiane possono presentare alla Commissione regionale per l'Artigianato progetti intesi a sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell'artigianato, anche per le finalità di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

3. La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per l'Artigianato, può cofinanziare i progetti di cui al comma precedente con proprio motivato provvedimento, determinandone criteri e modalità operative

## **Titolo III**

### **Iniziative per favorire la commercializzazione dei progetti e dei servizi dell'artigianato**

#### **Art. 27** *Iniziative promozionali.*

1. La Regione promuove, coordina, organizza, favorisce, realizza e partecipa a manifestazioni, fiere, convegni, studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa diretta a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato della Basilicata, sia presso gli operatori specializzati dei vari settori che presso il pubblico dei consumatori. La Commissione regionale per

l'Artigianato si fa promotrice e riceve le proposte presentate da enti pubblici, enti finalizzati allo sviluppo dell'artigianato riconosciuti dalla Regione, associazioni di categoria artigiane.

2. La Regione favorisce gli interventi di promozione delle produzioni delle imprese artigiane sia mediante proprie proposte ed iniziative, sia con il cofinanziamento di progetti di enti e soggetti pubblici e privati, sia con la concessione di contributi per il concorso nelle spese sostenute dai soggetti promotori.

3. Al fine di attuare le iniziative di cui ai precedenti comma, la Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per l'Artigianato, con proprio motivato provvedimento, determina modalità operative per la realizzazione delle stesse.

**Art. 28** *Commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato.*

1. La Giunta regionale può concedere contributi agli enti pubblici, ai consorzi e alle società consortili costituiti ai sensi della presente legge, per la realizzazione di progetti destinati a migliorare e sviluppare la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato della Basilicata anche oltre l'ambito regionale.

2. I progetti di cui sopra possono avere come oggetto una o più delle seguenti attività:

- a) la consulenza e l'assistenza finalizzata alla commercializzazione;
- b) la realizzazione e la diffusione di cataloghi, filmati, materiale informativo, destinati a favorire la conoscenza dell'artigianato della Basilicata;
- c) la stampa e la diffusione di guide tecnico-economiche per l'indirizzo delle produzioni;
- d) l'effettuazione di indagini e ricerche di mercato ed il collegamento con banche dati, per l'individuazione di mercati e di clienti;
- e) la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale;
- f) la promozione di centri permanenti polifunzionali rivolti alla tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale;
- g) la costituzione di piattaforme e di e-commerce;
- h) la realizzazione di progetti in coworking o l'elaborazione di progetti sorti in hub di ideazione e sviluppo di start up.

3. Le modalità di presentazione delle domande, gli importi e le regole per la concessione dei contributi sono determinati dalla Giunta regionale con proprio motivato provvedimento.

## **Titolo IV**

### **Promozione di interventi per l'innovazione**

**Art. 29**

1. La Regione promuove interventi finalizzati all'innovazione nelle imprese artigiane attraverso:

- a) l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale delle aziende artigiane;
- b) la realizzazione di progetti di ricerca industriale o di sviluppo precompetitivo;
- c) lo sviluppo delle lavorazioni innovative.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti possono essere richiesti dalle imprese e preferibilmente realizzati con la compartecipazione di partner di riconosciuta importanza nello specifico settore di intervento (centri di ricerca pubblici o privati, fondazioni tecnico-scientifiche, Università, centri per l'innovazione e la nascita di start-up).

Particolare importanza può essere assegnata a progetti che coinvolgano più imprese e vedano la partecipazione attiva delle Associazioni di categoria.

2. Le modalità di accesso, istruttoria e concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabilite mediante avviso pubblico.

**PARTE TERZA****Interventi economici e incentivi a sostegno delle imprese artigiane e delle loro forme associative****Titolo I****Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell'occupazione**

**Art. 30** *Fondi di garanzia e accesso al credito.*

1. La Regione promuove, lo sviluppo di un sistema di garanzie e di riassicurazione, diffuso nel territorio, rivolto anche all'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento, in particolare se collegate a processi di innovazione.

2. A tal fine la Regione può:

- a) costituire propri fondi o integrare quelli destinati alla garanzia primaria e accessoria, per concederli ai soggetti abilitati, anche ai Confidi, ai sensi della normativa vigente in materia di garanzia e credito, tramite apposite convenzioni che definiscono i vincoli di destinazione dei fondi, i criteri di selezione dei beneficiari e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie;

b) concedere contributi alle imprese artigianali al fine di ridurre il tasso di interesse sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito convenzionati o dagli organismi abilitati nel settore della garanzia, a fronte di processi di sviluppo e consolidamento, diretti anche a favorire:

- 1) il ricambio generazionale;
- 2) la creazione d'impresa, specie innovativa;
- 3) l'innovazione e la ricerca;
- 4) l'internazionalizzazione del sistema;
- 5) i progetti di intervento finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, di negozi e di locali a rilevanza storica e di imprese storiche ultracentenarie;
- 6) la creazione di reti e partenariati, i progetti di filiera e integrati.

**Art. 31** *Vincolo per i beneficiari dei finanziamenti.*

1. La concessione dei finanziamenti alle botteghe d'arte e degli antichi mestieri ai negozi e ai locali a rilevanza storica, nonché alle imprese storiche ultracentenarie prevista dalla presente legge è subordinata alla stipula tra gli enti locali, i proprietari degli immobili ed i gestori delle relative attività, di un'apposita convenzione che stabilisce vincoli in ordine al mantenimento della destinazione d'uso e dei caratteri salienti del locale o dell'impresa, degli arredi, della conformazione agli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e funzione descritti come meritevoli di tutela
2. La convenzione prevista nel comma 1 definisce i casi e le modalità di revoca dei contributi se i vincoli in essa previsti non sono rispettati.

**Art. 32** *Contributi alle Associazioni di categoria artigiane.*

1. La Giunta regionale può riconoscere alle Associazioni di categoria artigiane specifici contributi per il finanziamento di iniziative ed attività finalizzate alla crescita professionale delle imprese artigiane ed al potenziamento delle attività di produzione e di servizio del settore, sulla base del numero degli associati determinati secondo idonea certificazione rilasciata dagli enti delegati alla riscossione dei contributi associativi ovvero da soggetti terzi equivalenti.
2. Le modalità ed i criteri di erogazione dei contributi sono determinati con proprio atto dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

**Art. 33** *Comitato tecnico regionale Artigiancassa.*

1. Per gli interventi agevolativi di contributo in conto interessi sulle operazioni di finanziamento a favore delle imprese artigiane ai sensi della [L. 25 luglio 1952, n. 949](#) e contributi in conto canoni sulle operazioni di locazioni finanziarie la Regione si avvale del Comitato tecnico regionale Artigiancassa di cui all'[art. 37](#)

della *L. 25 luglio 1952, n. 949* e successive modificazioni e integrazioni ai sensi della *L. 21 maggio 1981, n. 240*, nonché per altri strumenti agevolativi.

2. Il Comitato di cui al comma 1 del presente: articolo dura in carica cinque anni, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composto:

a) Assessore regionale con delega all'artigianato, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) due componenti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

c) due funzionari del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, designati dall'Assessore regionale al ramo; le funzioni di segretario sono svolte dal direttore regionale Artigiancassa o da un suo delegato.

3. Nessun compenso e nessun rimborso spesa sono dovuti ai componenti del Comitato.

## **PARTE QUARTA**

### **Tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale dell'abbigliamento su misura**

#### **Titolo I**

#### **Artigianato artistico tipico e tradizionale**

##### **Art. 34** *Finalità.*

1. La Regione tutela, valorizza e promuove le lavorazioni artigianali che presentano elevati requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale o che manifestano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, alle tecniche di lavorazione ed ai luoghi di origine.

2. Con riferimento alle lavorazioni indicate al precedente comma 1, la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) la valorizzazione delle lavorazioni artigianali artistiche, tipiche, tradizionali, della panificazione tipica delle produzioni alimentari tipiche e dell'abbigliamento su misura;

b) la formazione e l'aggiornamento o la qualificazione professionale di coloro che operano o intendono operare nel campo delle suddette lavorazioni;

c) la promozione dei prodotti dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica, delle produzioni alimentari tipiche e dell'abbigliamento su misura;

d) lo sviluppo delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie.

3. La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per l'Artigianato, con proprio atto, definisce le lavorazioni artistiche, tradizionali, della panificazione tipica, delle produzioni alimentari tipiche e dell'abbigliamento su misura, oggetto della presente legge.

4. La Regione Basilicata, in conformità ai programmi generali di sviluppo e qualificazione professionale ed imprenditoriale, promuove interventi finalizzati a favorire il recupero di antichi mestieri artigiani della regione, a rischio di estinzione anche per mancanza di scuole o specifiche botteghe di apprendistato, con particolare attenzione ai giovani dai 18 ai 35 anni.

### **Art. 35** *Consorzi di tutela.*

1. La Regione: si avvale, quale strumento funzionale per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato artistico, tipico tradizionale, della panificazione tipica e dell'abbigliamento su misura; dei Consorzi di tutela promossi degli enti locali e dalle associazioni di categoria artigiane allo scopo di garantire l'origine e la qualità delle produzioni.

2. I Consorzi sono costituiti da imprese dall'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica e dell'abbigliamento su misura. Ai Consorzi di tutela possono partecipare le associazioni di categoria artigiane.

3. I compiti e le attività dei Consorzi di tutela sono definiti, con proprio atto, dalla Giunta Regionale.

4. La Giunta regionale riconosce, con proprio atto, i Consorzi di tutela a condizione che rispondano ai requisiti di seguito indicati:

a) siano rappresentativi di imprese artigiane operanti nella produzione oggetto della tutela ricomprese nella zona interessata, secondo parametri definiti dalla Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria artigiane;

b) siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, delle imprese artigiane che operano nelle produzioni oggetto di tutela;

c) dispongano di strutture e di risorse adeguate allo svolgimento dei compiti assegnati.

5. I Consorzi trasmettono alla competente struttura regionale una relazione annuale sull'attività svolta, oltre a dati ed informazioni sugli andamenti delle produzioni oggetto della tutela.

6. Nel caso del venir meno dei requisiti ovvero di grave inadempienza rispetto ai compiti definiti, la Giunta regionale, previa diffida da parte dell'ufficio regionale competente in materia, revoca l'atto di riconoscimento dei Consorzi.

**Art. 36** *Disciplinari di produzione, contrassegni di origine e di qualità e disciplinari d'uso.*

1. I disciplinari delle produzioni dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della produzione tipica e dell'abbigliamento su misura definiscono le caratteristiche fondamentali dei prodotti, anche con riferimento alle tecniche di lavorazione impiegate, ai materiali utilizzati all'origine e alle caratteristiche storico-geografiche. I disciplinari sono approvati dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale istituisce, con proprio atto, il contrassegno di origine e qualità delle produzioni artigiane "artistiche", "tipiche", "tradizionali", "della panificazione tipica" e "dell'abbigliamento su misura". Il contrassegno di origine indica il tipo di lavorazione se "artistica", "tipica", "tradizionale", "della panificazione tipica" o "dell'abbigliamento su misura", l'origine geografica e il materiale utilizzato per lo specifico prodotto.

3. Il disciplinare d'uso del contrassegno di origine definisce le condizioni per la concessione in uso dello stesso alle singole imprese artigiane, nonché la modalità di esercizio della vigilanza ed i casi di revoca. Il disciplinare d'uso è approvato dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri e modalità per la concessione del contrassegno di origine alle imprese artigiane che ne facciano richiesta.

5. La concessione del contrassegno è disposta con determinazione del dirigente della competente struttura della Giunta regionale, soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**Art. 37** *Attribuzione del contrassegno di origine e di qualità, guida dei locali, negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie.*

1. I locali, i negozi, le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e le imprese storiche ultracentenarie, nei quali sono svolte le attività che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica della Regione, le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali, gli esercizi commerciali a rilevanza storica e le imprese storiche ultracentenarie connotate da particolare interesse storico, artistico e tradizionale, iscritte negli elenchi regionali o nel registro regionale possono avvalersi del contrassegno di origine e di qualità così come istituito al precedente articolo, da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicistica, recante la dicitura "Locale a rilevanza storica della Basilicata", "Negozio a rilevanza storica della Basilicata", "Bottega d'arte e degli

antichi mestieri a rilevanza storica della Basilicata", "Impresa storica ultracentenaria della Basilicata".

2. L'utilizzo del logo di contrassegno di origine e di qualità è subordinata al mantenimento dell'iscrizione negli elenchi regionali o nel registro regionale.

3. La Giunta regionale promuove la predisposizione di una guida dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie dove sono indicati:

a) la localizzazione, l'anno di origine ed il fondatore dell'esercizio commerciale o dell'impresa storica ultracentenaria;

b) la descrizione della sede e dell'attività;

c) gli eventuali fatti storici, culturali, oppure la presenza di personaggi illustri collegati all'esercizio o all'impresa.

4. L'utilizzo del contrassegno da parte di soggetti non iscritti negli elenchi regionali o nel registro regionale. oppure l'utilizzo di un logo non corrispondente al modello predisposto della Giunta regionale è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00.

All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono i Comuni nel cui territorio sono ubicati i locali, i negozi, le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e le imprese storiche ultracentenarie.

**Art. 38** *Censimento delle attività storiche, locali, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica.*

[1. La Regione istituisce, previo apposito censimento, gli elenchi regionali dei locali, dei negozi delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica.

<sup>(2)</sup> ]

[2. Sono considerati;

a) locali a rilevanza storica: gli immobili di cui all'[articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#) "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

b) negozi di rilevanza storica: le attività commerciali che si svolgono da almeno cinquant'anni nella medesima struttura e dello stesso genere merceologico;

c) botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica le attività artigianali dedite da almeno cinquant'anni alla produzione di oggetti tradizionali di alto valore estetico e al restauro di oggetti di antiquariato o da collezione. <sup>(2)</sup>

]

3. È istituito, previo apposito censimento, il registro delle imprese storiche ultracentenarie aventi i seguenti requisiti:

a) l'età anagrafica e la durata dell'attività calcolata a partire dall'anno di fondazione oppure dalla prima testimonianza documentabile dell'avvio della medesima attività;

b) la tradizione familiare e il mantenimento della titolarità dell'impresa da parte di uno o più discendenti del fondatore della medesima attività;

c) la continuità della sede ed il suo mantenimento nella sede storica eppure nell'ambito territoriale di riferimento;

d) l'interesse storico-culturale dell'attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell'attività svolta.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la deliberazione concernente la determinazione dei criteri per l'individuazione dei locali, dei negozi e delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, nonché delle imprese storiche ultracentenarie.

5. I Comuni, in conformità alle funzioni attribuite alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, entro i novanta giorni successivi al termine previsto nel comma 4 individuano, sulla base dei criteri determinati dalla delibera di Giunta regionale, i locali, i negozi, le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, nonché le imprese storiche ultracentenarie presenti sul proprio territorio e trasmettono alla Giunta regionale i relativi elenchi.

6. La Regione, tenuto conto degli elenchi inviati dai Comuni, provvede:

a) al censimento sulla base della scheda e della metodologia prevista nel comma 5, verificando contestualmente la compatibilità con i criteri previsti nei commi 3, 4 e 5 della individuazione da parte dei Comuni dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, nonché delle imprese storiche ultracentenarie;

b) all'istituzione degli elenchi regionali dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e del registro delle imprese storiche ultracentenarie, con delibera della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

7. L'inserimento negli elenchi regionali e nel registro regionale comporta l'acquisizione della qualifica di locale, negozio, bottega d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, oppure di impresa storica ultracentenaria.

8. La Regione partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento ripartendo il contributo previsto nella presente legge.

---

(2) Comma abrogato dall' [art. 3, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5](#), a decorrere dal 5 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 98](#), comma 1 della stessa legge).

---

**Art. 39** *Maestro artigiano.*

1. Al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica e dell'abbigliamento su misura, ovvero al socio di questa, purché partecipi personalmente all'attività, è attribuita, su richiesta dell'interessato, la qualifica di maestro artigiano con determinazione del dirigente della competente struttura regionale, previa istruttoria positiva da parte della Commissione regionale per l'Artigianato.
2. Le modalità e la specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono stabiliti con disciplinare di attuazione di cui all'articolo 42 e la Giunta terrà conto di:
  - a) un'adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio dell'impresa artigiana;
  - b) un adeguato grado di capacità professionale desumibili dai titoli acquisiti.
3. Il maestro artigiano può svolgere attività di docenza e di tutor per la formazione pratica degli allievi artigiani.
4. L'elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano è tenuto presso la Commissione regionale per l'Artigianato.
5. I Consorzi di Tutela, nell'ambito dei propri programmi promozionali, definiscono specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività dei maestri artigiani.

**Art. 40** *Bottega scuola.*

1. Le imprese del settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano ai sensi dell'art. 39, sono denominate "bottega scuola".
2. La Giunta regionale definisce modalità e criteri per valorizzare l'attività delle imprese e delle botteghe dell'artigianato artistico e tradizionale da individuare quali "bottega scuola".
3. La "bottega scuola" può svolgere attività formativa dei giovani allievi artigiani, nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui è espressione ai sensi della vigente legislazione regionale.
4. Le modalità operative di funzionamento della "bottega scuola" sono stabilite dal disciplinare di cui all'art. 42.

**Art. 41** *Sanzioni.*

1. Chiunque utilizzi la qualifica di maestro artigiano nella bottega scuola, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, è punito con una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00.
2. Chiunque utilizzi la qualifica di maestro artigiano senza averla conseguita ai sensi dell'articolo 39, è punito con una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00.
3. Fermo restando le funzioni spettanti agli organi di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni compete, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, agli organi amministrativi di polizia municipale ed alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente; la Camera di Commercio provvede all'introito dei proventi delle stesse.

**Art. 42** *Disciplinare.*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente approva apposito disciplinare attuativo che, in particolare definisce:
  - a) le modalità di insediamento e funzionamento della Commissione regionale per l'Artigianato;
  - b) le modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano e per la "bottega scuola".
  - c) la definizione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e l'individuazione delle attività per ciascun settore.

**PARTE QUINTA****Norme transitorie, finanziarie e finali****Art. 43** *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate la: [L.R. 1° marzo 2005, n. 22](#) "Disciplina degli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato della Regione Basilicata nonché la [L.R. 25 luglio 1997, n. 33](#) "Istituzione dell'Osservatorio Regionale dell'Artigianato".

**Art. 44** *Disposizioni in materia di aiuti di stato.*

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati in conformità alla [legge regionale 5 ottobre 2009, n. 31](#) "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Basilicata al processo normativo comunitario e sulle procedure relative

all'attuazione delle politiche comunitarie" e nel rispetto dei principi procedurali contenuti nei regolamenti comunitari in vigore in materia di aiuti di stato.

**Art. 45** *Disposizioni transitorie e finali.*

1. Le Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato di cui alla [L.R. n. 22/2005](#) sono soppresse ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono terminare i procedimenti amministrativi ancora pendenti.
2. La Commissione regionale per l'Artigianato della Basilicata di cui all'art. 9 è costituita entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il Comitato tecnico regionale Artigianocassa attualmente in carica, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica fino alla sua scadenza naturale.

**Art. 46** *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dal compimento delle attività connesse all'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, stimati in euro 50,000.00 per l'anno 2015, si provvede con gli stanziamenti a valere sulla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato".
2. Per gli anni successivi, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvederà con le leggi di bilancio entro i limiti delle autorizzazioni annuali ivi contenute <sup>(3)</sup>.

---

(3) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 2, L.R. 4 marzo 2016, n. 5](#), a decorrere dal 5 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 98](#), comma 1 della stessa legge).

---

**Art. 47** *Pubblicazione ed entrata in vigore.*

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

**L.R. LAZIO 17 febbraio 2015, n. 3 <sup>(1)</sup>.**

**Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla [legge regionale 6 agosto 1999, n. 14](#) (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 19 febbraio 2015, n. 15.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 17 ottobre 2017, n. 652](#).

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Capo I**

#### **Principi generali e funzioni amministrative**

**Art. 1** *Finalità e oggetto.*

1. La Regione, ai sensi dell'[articolo 45, secondo comma, della Costituzione](#) e nell'ambito della competenza legislativa di cui all'[articolo 117, quarto comma, della Costituzione](#), provvede alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione dell'artigianato e delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, tradizionali e artistiche, nonché dei talenti e dei mestieri.

2. La Regione, in armonia con l'[articolo 8 dello Statuto](#), riconosce il ruolo sociale dell'impresa artigiana e la funzione dell'artigianato quale fattore di sviluppo del sistema economico e di produzione dell'occupazione, incoraggiando la creatività, la capacità imprenditoriale e la nascita di nuove imprese.

3. La presente legge detta, in armonia con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'[articolo 16 dello Statuto](#) e di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, una disciplina organica in materia di artigianato.

**Art. 2** *Regolamento <sup>(3)</sup>.*

1. Con regolamento regionale di attuazione ed integrazione della presente legge, adottato ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, sentita la commissione consiliare competente, sono stabiliti, in particolare:

a) i settori tutelati di cui all'articolo 12;

b) le modalità per il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui all'articolo 13, compreso il relativo mantenimento, nonché gli eventuali ed ulteriori requisiti per il riconoscimento stesso;

c) i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sui procedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo di cui agli articoli 16, 17 e 18;

d) i criteri e le modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano di cui all'articolo 39 e per l'esercizio dei relativi controlli;

e) i criteri e le modalità per il riconoscimento delle botteghe-scuola di cui all'articolo 40 e per l'esercizio dei relativi controlli.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

---

(3) In attuazione del presente articolo vedi il [Reg. reg. 4 agosto 2016, n. 17](#).

---

### **Art. 3** *Funzioni e compiti della Regione.*

1. In conformità a quanto stabilito dall'[articolo 41, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14](#) (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, sono riservate alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) i sistemi informativi telematici e le banche dati relative alle attività di settore;

b) la gestione dell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 15;

c) la promozione dell'associazionismo e di altre forme aggregative tra imprese e reti d'impresa ai sensi della normativa vigente;

d) il sostegno allo sviluppo e all'internazionalizzazione delle imprese;

e) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali;

f) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito, i rapporti con gli istituti di credito, nonché la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o europea;

g) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese;

h) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese artigiane nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;

i) la definizione di interventi a sostegno dell'artigianato cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, lettera b\), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#));

l) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere alle imprese artigiane singole e associate;

m) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione per gli imprenditori artigiani attraverso la bottega-scuola di cui all'articolo 40;

n) la valorizzazione delle imprese operanti nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale e delle lavorazioni innovative.

#### **Art. 4** *Funzioni e compiti delle province e di Roma Capitale.*

1. In conformità a quanto stabilito dall'[articolo 4 della L.R. 14/1999](#), le province concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia di realizzazione di aree di insediamento artigianale, coerentemente alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento provinciale.

2. Le province e Roma Capitale possono presentare all'assessorato regionale competente in materia di artigianato proprie proposte in occasione della predisposizione del piano triennale previsto dall'articolo 26.

3. Le province e Roma Capitale, in conformità alle attività previste dai piani di cui agli articoli 26 e 28, concorrono ad attuare gli interventi di rilevanza provinciale previsti nella programmazione regionale.

4. Dalla data di costituzione della Città metropolitana di Roma Capitale le funzioni e i compiti attribuiti alla Provincia di Roma, ai sensi del presente articolo, sono attribuite alla suddetta Città metropolitana, nel rispetto delle disposizioni di cui alla [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modifiche.

#### **Art. 5** *Funzioni e compiti dei comuni.*

1. In conformità a quanto stabilito dall'[articolo 42 della L.R. 14/1999](#) e successive modifiche, sono attribuiti ai comuni, in particolare, le funzioni ed i compiti concernenti:

a) gli accertamenti e i controlli disposti dalla struttura competente di cui all'articolo 15, comma 7, nonché dalla segreteria amministrativa della commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 24;

b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane;

c) la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese artigiane, nonché il recupero di fabbricati produttivi;

d) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane e di reti di imprese;

- e) la promozione nonché la qualificazione dei prodotti e servizi artigiani di esclusivo interesse locale;
- f) la salvaguardia insediativa delle imprese operanti nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale con particolare riferimento ai centri ed ai borghi storici;
- g) l'individuazione di spazi da destinare ad attività svolte in modalità condivisa (coworking).

2. I comuni, anche in forma associata, possono presentare all'assessorato regionale competente in materia di artigianato proprie proposte in occasione della predisposizione del piano triennale previsto dall'articolo 26.

## **TITOLO II**

### **Disciplina giuridica dell'impresa artigiana**

#### **Capo I**

#### **Impresa artigiana**

**Art. 6** *Requisiti dell'impresa artigiana.*

1. È artigiana l'impresa che ha:

- a) per scopo prevalente l'esercizio di un'attività diretta alla produzione e alla trasformazione di beni, anche semilavorati, o alla prestazione di servizi;
- b) il lavoro, complessivamente organizzato, quale fattore di produzione prevalente, tenuto conto della responsabilità, dei rischi e degli oneri assunti dall'imprenditore artigiano di cui all'articolo 7;
- c) i limiti dimensionali previsti all'articolo 9.

2. Sono escluse dall'oggetto dell'impresa artigiana le attività agricole, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che siano esclusivamente strumentali o accessorie o complementari all'esercizio dell'impresa artigiana.

3. L'impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo imprenditoriale.

4. L'impresa artigiana può essere esercitata, nel rispetto della vigente normativa, in luogo fisso o in forma ambulante, limitatamente a quelle attività che, per loro natura, non necessitano di appositi locali in sede fissa o di posteggio. È comunque consentito l'esercizio dell'impresa artigiana nei posteggi situati all'interno delle aree mercatali. Le imprese artigiane possono esercitare l'attività presso la stessa sede, purché mantengano l'autonomia aziendale e gestionale.

5. Per la vendita nei locali di lavorazione, o in quelli adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni strumentali o complementari all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali.

6. Le imprese artigiane del settore alimentare possono effettuare l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, in materia di inquinamento acustico e di sicurezza alimentare.

### **Art. 7** *Esercizio dell'impresa artigiana.*

1. È imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente, personalmente e in qualità di titolare, l'attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), assumendone la responsabilità, gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.

3. Sono fatte salve le norme previste da specifiche leggi che disciplinano le singole attività.

4. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale o in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, con esclusione delle società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:

a) nella società in nome collettivo la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;

b) nella società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo. In ogni caso i soci accomandanti non possono rivestire la qualifica di socio artigiano;

c) nella società a responsabilità limitata, unipersonale, il socio unico svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, rivesta la qualifica di amministratore unico e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

d) nella società a responsabilità limitata, pluripersonale, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, detenga la maggioranza del capitale sociale e rappresenti la maggioranza nell'organo amministrativo;

e) nella società cooperativa la maggioranza dei soci svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e rappresenti la maggioranza nell'organo amministrativo.

5. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, i requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore devono essere posseduti da almeno uno dei soci che svolgano in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

### **Art. 8** *Consorzi e società consortili.*

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane sono iscritti all'albo di cui all'articolo 15.

2. Sono iscritti, altresì, all'albo i consorzi e le società consortili cui partecipano anche micro, piccole e medie imprese non artigiane ed enti pubblici, a condizione che le imprese artigiane siano in numero non inferiore a due terzi e che detengano il potere di gestione e di rappresentanza.

### **Art. 9** *Limiti dimensionali.*

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali:

a) per l'impresa che non lavora in serie:

1) un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:

1) un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali:

1) un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

d) per l'impresa di trasporto un massimo di otto dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili:

1) un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 non sono computati:

a) gli apprendisti passati in qualifica ai sensi del [decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167](#) (Testo unico dell'apprendistato a norma dell'[articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247](#)) e successive modifiche e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana, solo per un periodo di due anni;

b) i lavoratori a domicilio di cui alla [legge 18 dicembre 1973, n. 877](#) (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) e successive modifiche, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

c) i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche.

3. Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 sono computati:

a) i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

b) i soci, tranne uno, che svolgano prevalentemente lavoro personale nell'impresa artigiana;

c) i dipendenti, ivi compresi quelli delle unità locali, qualunque sia la mansione svolta.

4. Le imprese artigiane che abbiano superato, per esigenze produttive, fino ad un massimo del 20 per cento, con approssimazione all'unità superiore, e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti massimi di cui al comma 1 mantengono l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 15.

## Capo II

### Artigianato artistico e tradizionale

#### **Art. 10** Finalità.

1. La Regione, al fine di sostenere e valorizzare l'artigianato artistico e tradizionale, in coerenza con le previsioni del piano triennale di cui all'articolo 26, persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) qualificazione artistica dei servizi e prodotti;

b) sviluppo, qualificazione e innovazione delle imprese artigiane;

- c) salvaguardia e conservazione del patrimonio artistico, culturale e storico dell'artigianato;
- d) promozione di innovazioni tecnico-formali attraverso il sostegno alla ricerca sull'oggetto d'arte e sul disegno industriale;
- e) sostegno alla formazione e all'aggiornamento tecnico-professionale ed imprenditoriale;
- f) accesso alle opportunità di mercato internazionale anche attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali.

2. Ai fini di cui al comma 1 è promossa la creazione di strutture destinate alla valorizzazione della produzione artistica non di serie, ovvero alla produzione di serie limitata e predeterminata.

### **Art. 11** *Lavorazioni artistiche e tradizionali.*

1. Ai fini della presente legge sono considerate lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, o qualificate da particolare creatività innovativa e ingegno, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione.

2. Rientrano nell'ambito delle lavorazioni di cui al comma 1 le attività di restauro consistenti in interventi tesi alla conservazione, al consolidamento, al recupero e al ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, museale, etnografico, bibliografico e archivistico, purché queste siano svolte secondo quanto disciplinato dalla parte II, titolo IV, capo II del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche e dal [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)) e successive modifiche.

3. Ai fini della presente legge sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate, tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale.

4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 sono svolte, prevalentemente, con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello professionale e tengono conto delle innovazioni che, nel rispetto della tradizione, introducono in modo più o meno profondo modificazioni nella scelta e nell'uso delle materie prime, nonché nei sistemi impiegati. È tuttavia ammesso l'ausilio di apparecchiature e la meccanizzazione di alcune fasi della lavorazione con l'esclusione di processi di lavorazione in serie, salvo particolari lavorazioni individuate dalla commissione regionale per l'artigianato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera e).

**Art. 12** *Settori tutelati.*

1. La Giunta regionale, su proposta della commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 22, individua, con il regolamento di cui all'articolo 2, settori tutelati ed innovativi di particolare significato ed importanza per l'economia locale, nei quali le imprese possono ottenere il riconoscimento previsto all'articolo 13, con l'indicazione degli elementi essenziali idonei a caratterizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali per ciascun settore.

2. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 1, sono comunque tutelati quei settori che, per motivi storici e di lunga tradizione creativo-produttiva, si sono consolidati nei costumi e nelle consuetudini a livello locale.

**Art. 13** *Riconoscimento delle imprese operanti nei settori tutelati.*

1. Le imprese artigiane iscritte all'albo da almeno tre anni ed operanti in uno dei settori di cui all'articolo 12 possono chiedere, alla struttura competente di cui all'articolo 15, comma 7, il riconoscimento di impresa operante nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale.

2. Nel regolamento di cui all'articolo 2, su proposta della commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 22, sono stabiliti:

- a) le modalità per il riconoscimento di cui al comma 1;
- b) le modalità per il mantenimento del riconoscimento di cui al comma 1 in caso di trasferimento d'azienda o di modifiche dell'assetto societario nelle imprese collettive;
- c) gli ulteriori ed eventuali requisiti ai fini del riconoscimento.

3. Il riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 è annotato nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 15 e dà diritto all'utilizzo del contrassegno di cui all'articolo 14.

**Art. 14** *Contrassegno di appartenenza.*

1. Il contrassegno di appartenenza all'artigianato artistico e tradizionale è definito nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche dalla commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 22, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera h) e riporta, comunque, la dicitura "Regione Lazio".

2. La struttura competente di cui all'articolo 15, comma 7, vigila sul corretto uso del contrassegno di appartenenza.

3. È vietata l'apposizione del contrassegno su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi.

### **Capo III**

#### **Albo delle imprese artigiane**

**Art. 15** *Istituzione dell'albo delle imprese artigiane.*

1. È istituito l'albo regionale delle imprese artigiane articolato, su base territoriale provinciale e metropolitana, in due sezioni:

a) nella prima sono tenute ad iscriversi tutte le imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d);

b) nella seconda sono tenute ad iscriversi i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 8.

2. La Regione può stipulare accordi con le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato anche per il collegamento con il registro delle imprese e la gestione dei flussi telematici.

3. L'iscrizione all'albo è condizione per beneficiare delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge.

4. Ai fini di cui al comma 3, gli effetti dell'iscrizione all'albo decorrono dalla data di presentazione della comunicazione prevista all'articolo 16 e gli effetti dei provvedimenti di modificazione dell'iscrizione e di cancellazione dall'albo medesimo decorrono, rispettivamente, dalla data del verificarsi dell'evento modificativo, dalla data di cessazione dell'attività o di perdita dei requisiti previsti dagli articoli da 6, 7 e 8.

5. In caso di invalidità, morte, interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo, anche in mancanza di uno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minori, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai parenti entro il secondo grado o dal tutore dei figli minori. Per le attività previste all'articolo 7, comma 2, il coniuge, i parenti entro il secondo grado o il tutore dei figli minori possono avvalersi di un responsabile tecnico esterno all'impresa in possesso dei prescritti requisiti.

6. Le imprese, i consorzi e le società consortili non iscritti all'albo non possono contenere nella ditta, ragione sociale, denominazione sociale, insegna o marchio nessun riferimento all'artigianato.

7. Fatto salvo il ricorso agli accordi di cui al comma 2, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di organizzazione amministrativa, l'albo

di cui al comma 1 è gestito dalla struttura regionale istituita a livello territoriale provinciale e metropolitano, di seguito denominata struttura competente.

**Art. 16** *Procedimento di iscrizione.*

1. Ai fini dell'avvio dell'attività artigiana il legale rappresentante dell'impresa presenta, per via telematica, anche tramite le Agenzie per le imprese di cui all'[articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112](#) (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) e successive modifiche, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8 mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'[articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7](#) (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#) e successive modifiche.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione nonché l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese, eseguiti gli adempimenti di competenza, trasmette immediatamente la comunicazione alla struttura competente, ai fini della verifica dei requisiti dichiarati di cui agli articoli 6, 7 e 8.

3. La struttura competente procede alla verifica delle dichiarazioni contenute nella comunicazione e, qualora riscontri la carenza o la difformità dei requisiti dichiarati, ne dà avviso agli interessati mediante posta elettronica certificata, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per conformarsi alla normativa vigente e produrre eventuali osservazioni e documentazione integrativa.

4. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, la struttura competente adotta gli eventuali provvedimenti di modifica dell'iscrizione o di cancellazione, dandone comunicazione agli interessati nelle forme previste dalla legge. Il termine è interrotto dalla data di invio dell'avviso di cui al comma 3 ed inizia a decorrere, nuovamente, dalla data di presentazione delle osservazioni da parte dell'istante o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

**Art. 17** *Procedimento di modificazione e cancellazione.*

1. Il legale rappresentante dell'impresa, con le modalità di cui all'articolo 16, comma 1, denuncia, entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento, ogni

modificazione nello stato di fatto o di diritto dell'impresa, nonché la cessazione dell'attività.

2. L'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente la comunicazione alla struttura competente, ai fini della relativa istruttoria.

3. La struttura competente procede alla verifica delle dichiarazioni contenute nella comunicazione e adotta i conseguenti provvedimenti nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

4. Nei casi in cui l'attività istruttoria richieda di dare avviso agli interessati di carenze riscontrate dall'ufficio, si applica l'interruzione dei termini di cui all'articolo 16, comma 4.

5. I provvedimenti di modificazione e cancellazione hanno effetto a decorrere dalla data dell'evento accertata dalla struttura competente e sono comunicati con le modalità di cui all'articolo 16, comma 4.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la modificazione o la cancellazione denunciata operano di diritto a decorrere dalla data dell'evento indicato nella comunicazione di cui al comma 1.

#### **Art. 18** *Provvedimenti d'ufficio.*

1. Qualsiasi ente avente titolo ad effettuare attività di vigilanza e controllo che, nell'esercizio delle proprie funzioni ispettive, riscontri l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8 in capo ad imprese non iscritte all'albo di cui all'articolo 15, ovvero la modificazione o la perdita dei requisiti medesimi in capo ad imprese iscritte, ne dà segnalazione alla struttura competente, anche ai fini dell'accertamento delle violazioni previste dall'articolo 21.

2. La struttura competente, esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, adotta, entro sessanta giorni, gli eventuali provvedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati nelle forme previste dalla legge.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la struttura competente, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza delle circostanze di cui al comma 1.

#### **Art. 19** *Aggiornamento dell'albo.*

1. La Regione, al fine di verificare la permanenza in capo alle imprese artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane dei requisiti previsti dagli articoli 6, 7 e 8, provvede, ogni tre anni, all'aggiornamento dell'albo stesso, secondo le modalità

stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentite la commissione consiliare competente e la commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 22.

#### **Art. 20** *Ricorsi.*

1. Contro i provvedimenti adottati dalla struttura competente in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo, ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale, è ammesso ricorso amministrativo alla commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 22.
2. Il ricorso di cui al comma 1 è proposto dall'interessato nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.
3. Il ricorso contro i provvedimenti di cancellazione sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
4. La struttura competente ottempera alle decisioni della commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 22 entro quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
5. Contro i provvedimenti adottati dalla commissione regionale per l'artigianato sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente normativa statale.
6. La commissione regionale per l'artigianato è rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura regionale.

#### **Art. 21** *Sanzioni.*

1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dal presente titolo sono inflitte le seguenti sanzioni:
  - a) per omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 1, da 300 a 3.000 euro;
  - b) per omessa presentazione della denuncia di modificazione di cui all'articolo 17, comma 1, da 100 a 1.000 euro;
  - c) per omessa presentazione della denuncia di cessazione di cui all'articolo 17, comma 1, da 200 a 2.000 euro;
  - d) per presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 1, in data successiva all'avvio dell'attività da 100 a 250 euro. Se il ritardo è superiore ai sessanta giorni si applica la sanzione di cui alla lettera a);
  - e) per presentazione oltre i termini della denuncia di modificazione di cui all'articolo 17, comma 1, da 25 a 75 euro. Se il ritardo è superiore ai sessanta giorni si applica la sanzione di cui alla lettera b);

f) per presentazione oltre i termini della denuncia di cessazione dell'attività di cui all'articolo 17, comma 1, da 50 a 150 euro. Se il ritardo è superiore ai sessanta giorni si applica la sanzione di cui alla lettera c);

g) per violazione del divieto di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 6, da 500 a 3.000 euro.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'importo della sanzione è determinato con riguardo al periodo di tempo intercorso tra la data dell'avvio dell'attività, dell'evento modificativo o di cessazione della stessa e l'epoca dell'accertamento.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), l'importo della sanzione è determinato con riguardo al periodo di tempo intercorso tra la data di avvio dell'attività, dell'evento modificativo o di cessazione della stessa e la data di presentazione della domanda.

4. La struttura competente provvede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1.

5. Gli eventuali provvedimenti di cui all'*articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche sono adottati dal comune in cui ha sede legale l'impresa in conformità a quanto stabilito dalla *legge regionale 5 luglio 1994, n. 30* (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla *L. 689/1981* e successive modifiche nonché le disposizioni di cui alla *L.R. 30/1994* e successive modifiche.

### **TITOLO III**

#### **Rappresentanza e tutela dell'artigianato**

##### **Capo I**

#### **Commissione regionale per l'artigianato**

**Art. 22** *Commissione regionale per l'artigianato. Composizione.*

1. La commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata commissione, è un organo amministrativo regionale di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.

2. La commissione è istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di artigianato, è costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) un esperto in materie giuridiche designato dal Presidente della Regione;

- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, designato secondo accordi con la Regione;
- c) un rappresentante designato da Unioncamere;
- d) cinque esperti in materia di artigianato, economia e finanza, normativa fiscale e del lavoro, designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale.

3. Le designazioni degli esperti di cui al comma 2, lettera d), da parte delle associazioni sono comunicate alla direzione regionale competente in materia di artigianato entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione provvede comunque alla nomina e costituisce la commissione, previa verifica della insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità dei relativi componenti.

4. La commissione elegge nel proprio seno un presidente ed un vicepresidente.

5. I componenti della commissione, i cui incarichi sono rinnovabili una sola volta, decadono in caso di perdita della rappresentatività, di mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive nonché in caso di violazione del divieto di cui al comma 3. Alla sostituzione dei componenti si provvede con decreto del Presidente della Regione, secondo le modalità previste per la nomina.

6. Ai componenti non spettano compensi bensì unicamente rimborsi spese documentati.

7. Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.

8. Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in prima convocazione e di quattro componenti in seconda convocazione. È necessaria, in ogni caso, la presenza di almeno due tra i componenti indicati al comma 2, lettere a), b) e c).

9. La Giunta regionale vigila sul funzionamento della commissione ed in caso di accertata impossibilità di funzionamento o di gravi e reiterate irregolarità provvede, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, previa diffida ad adempiere, a nominare un commissario *ad acta*, che svolge le sue funzioni a titolo gratuito e resta in carica fino all'insediamento del nuovo organo.

### **Art. 23** *Funzioni e compiti.*

1. La commissione in particolare:

- a) svolge attività di documentazione, di studio e di informazione, elaborando periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità dell'artigianato del Lazio;

- b) collabora, quale organo tecnico-consultivo, con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato ed esprime parere sugli atti di programmazione e legislazione regionale in materia;
- c) propone iniziative volte allo sviluppo, valorizzazione e tutela dell'artigianato;
- d) coordina l'attività e le iniziative delle strutture di cui all'articolo 15, comma 7, mediante la fissazione di criteri omogenei per la gestione dell'albo e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al registro delle imprese, nonché mediante l'emanazione di direttive ed il rilascio di pareri;
- e) assume le iniziative utili per la valorizzazione, la tutela e l'innovazione delle lavorazioni artistiche e tradizionali;
- f) formula proposta motivata ai fini dell'individuazione dei settori di cui all'articolo 12;
- g) esprime parere sul piano di cui all'articolo 26;
- h) definisce, nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche, il contrassegno di cui all'articolo 14;
- i) esprime parere sulle modalità di aggiornamento dell'albo di cui all'articolo 19;
- l) decide sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle strutture di cui all'articolo 15, comma 7, in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo, ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale;
- m) attribuisce la qualifica di maestro artigiano ai sensi dell'articolo 39 ed è competente alla tenuta del relativo elenco;
- n) predispose il programma annuale operativo con le previsioni di spesa per l'esercizio delle proprie funzioni, da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale;
- o) presenta alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione illustrativa sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Relativamente alle funzioni previste al comma 1, lettere l) e m), i componenti della commissione che rivestano eventualmente la qualifica di imprenditore ed operino nel medesimo settore di attività delle imprese interessate all'adozione del provvedimento sono obbligati ad astenersi dal voto, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. Resta comunque fermo l'obbligo di astensione nelle altre ipotesi di conflitto di interessi.

#### **Art. 24** *Segreteria amministrativa.*

1. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 23, la commissione si avvale di una segreteria amministrativa, appartenente alla direzione regionale competente in materia di artigianato, composta da personale inquadrato nei ruoli regionali.

2. La segreteria amministrativa, in particolare, provvede:

- a) a svolgere l'istruttoria dei ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 20;
- b) a verbalizzare, pubblicare e conservare gli atti;
- c) ad esaminare ed istruire i quesiti formulati dalle strutture competenti;
- d) ad emanare direttive finalizzate ad uniformare l'operato delle strutture competenti;
- e) ad ogni altro compito connesso con le funzioni della commissione.

## **TITOLO IV**

### **Programmazione regionale degli interventi**

#### **Capo I**

#### **Piano triennale, piano annuale e specifici piani di intervento**

##### **Art. 25** *Strumenti della programmazione regionale.*

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, promuove con il metodo della programmazione la realizzazione degli interventi individuati al Titolo V.
2. La programmazione regionale si realizza attraverso:
  - a) il piano triennale di cui all'articolo 26;
  - b) il piano annuale e gli specifici piani di intervento di cui all'articolo 28.

##### **Art. 26** *Piano triennale.*

1. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 22, delibera la proposta di piano triennale relativo agli interventi da realizzare sul territorio regionale e la sottopone al Consiglio regionale per la relativa approvazione.
2. Il piano triennale può essere aggiornato, in tutto o in parte, anche prima della scadenza, con la medesima procedura di cui al comma 1, al fine di adeguarlo alle mutate esigenze del settore o alle condizioni di realizzabilità.
3. La Giunta regionale, entro il mese di luglio antecedente la scadenza del triennio di riferimento, adotta, secondo la procedura di cui al comma 1, il nuovo piano triennale.
4. Il piano triennale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul relativo sito web istituzionale.

##### **Art. 27** *Contenuti del piano triennale.*

1. Il piano triennale, in armonia con gli indirizzi della programmazione economico-territoriale dell'Unione europea, statale e regionale, in particolare:

a) individua gli obiettivi generali da realizzare ed i risultati da ottenere nel triennio di validità, nonché i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;

b) determina gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle specifiche realtà territoriali;

c) individua, sulla base delle peculiari esigenze delle imprese, gli obiettivi specifici per lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dell'artigianato laziale, in ambito locale, nazionale ed internazionale;

d) definisce l'entità del fabbisogno finanziario in relazione ai diversi ambiti di intervento;

e) definisce l'ambito di operatività degli enti strumentali regionali sulla base dei rispettivi programmi di attività;

f) individua gli interventi da gestire mediante le convenzioni di cui all'articolo 32.

**Art. 28** *Piano annuale e specifici piani di intervento.*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di artigianato, sentito l'Assessore competente in materia di lavoro, a seguito dell'approvazione del bilancio annuale, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, adotta, sulla base del piano triennale, il piano annuale.

2. Il piano annuale, in particolare, individua:

a) i singoli settori di intervento, ivi compresi quelli concernenti l'artigianato artistico e tradizionale e le lavorazioni innovative, e la relativa copertura finanziaria;

b) le tipologie di investimento ammissibili;

c) l'ammontare delle agevolazioni e degli investimenti;

d) i criteri e le modalità per la concessione e la revoca dei finanziamenti;

e) la ripartizione del fondo di cui all'articolo 29;

f) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull'utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione degli interventi.

3. In caso di mancata approvazione del piano triennale di cui all'articolo 26, la Giunta regionale, in luogo del piano annuale di cui al comma 1, adotta, previo parere vincolante della commissione consiliare competente in materia, specifici piani di intervento sulla base delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale <sup>(4)</sup>.

4. Il piano annuale e gli specifici piani di intervento sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sul relativo sito web istituzionale.

(4) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 marzo 2017, n. 125](#).

## TITOLO V

### Interventi regionali

#### Capo I

#### Disposizioni generali

**Art. 29** *Agevolazioni alle imprese artigiane e istituzione del Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato laziale.*

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, individua, nell'ambito del piano annuale ovvero degli specifici piani di intervento di cui all'articolo 28, apposite agevolazioni dirette a favorire:

- a) la nascita, lo sviluppo, l'innovazione d'impresa, la tutela ambientale e il sostegno all'occupazione di cui all'articolo 34;
- b) il sostegno all'artigianato dei servizi di cui all'articolo 35;
- c) il sostegno all'artigianato artistico e tradizionale di cui all'articolo 36 ed alle lavorazioni innovative;
- d) il sostegno ai consorzi, alle società consortili e alle altre forme di aggregazione di cui all'articolo 37;
- e) il sostegno alla formazione imprenditoriale e professionale di cui al capo III del presente titolo;
- f) il sostegno alle iniziative promozionali di cui al capo IV del presente titolo;
- g) il sostegno a favore dei comuni di cui al capo V del presente titolo.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse sotto forma di:

- a) sovvenzioni e contributi in conto interessi;
- b) prestiti, per i quali l'equivalente sovvenzione lorda è stata calcolata sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
- c) garanzie.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito il "Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato laziale", nel quale confluiscono le risorse finanziarie destinate agli interventi a favore delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 48, nonché l'eventuale quota parte del fondo regionale per le piccole e medie imprese istituito ai sensi dell'[articolo 68 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27](#) (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007) e successive modifiche, nel rispetto dei criteri ivi previsti.

4. La gestione del fondo di cui al comma 3 è affidata alla direzione regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive.

**Art. 30** *Pacchetti integrati di agevolazioni.*

1. Al fine di unificare e di semplificare le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane, la Giunta regionale può individuare pacchetti integrati di agevolazioni (PIA) definendo, altresì, per ciascuno di essi, le categorie destinatarie e i criteri per l'attuazione.

2. La direzione regionale competente in materia di artigianato stabilisce, mediante avviso pubblico, le modalità unificate di accesso, istruttoria e concessione delle agevolazioni previste nei PIA, nonché i vincoli di destinazione d'uso dei beni.

### **Art. 31** *Beneficiari.*

1. Sono beneficiari delle agevolazioni previste dalla presente legge:

a) le imprese artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a);

b) i consorzi e le società consortili iscritti all'albo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b);

c) le altre forme aggregative previste dalle vigenti disposizioni legislative a condizione che le imprese artigiane siano in numero non inferiore a due terzi e che detengano il potere di gestione e di rappresentanza.

### **Art. 32** *Convenzioni.*

1. Ferma restando la competenza della Regione in ordine alla concessione delle agevolazioni, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni con società o enti strumentali regionali in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, in relazione allo svolgimento delle predette attività.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano, tra l'altro, i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attività da parte delle società o degli enti strumentali convenzionati, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l'utilizzo delle risorse.

### **Art. 33** *Centri servizi per l'artigianato.*

1. La Regione promuove e sostiene i centri servizi per l'artigianato (CSA) al fine di:

a) assistere le imprese artigiane nella fase costitutiva, modificativa e di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 15;

b) incoraggiare i processi di ammodernamento delle imprese artigiane e agevolare l'accesso al sistema dei servizi reali;

c) assistere le imprese artigiane per favorirne l'accesso alle misure di sostegno promosse da enti o istituzioni pubbliche ed alle agevolazioni di cui all'articolo 29;

d) favorire i processi di aggregazione tra le imprese.

2. I CSA sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni provinciali e regionali dell'artigianato e accreditati presso la Regione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai fini della costituzione dei CSA e dello svolgimento delle attività previste al comma 1.

## **Capo II**

### **Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese artigiane**

**Art. 34** *Nascita, sviluppo e innovazione d'impresa, tutela ambientale e sostegno all'occupazione.*

1. La Regione, nell'ambito del piano annuale ovvero degli specifici piani di intervento di cui all'articolo 28, promuove interventi finalizzati, in particolare:

a) alla realizzazione, all'acquisto e alla ristrutturazione di immobili per uso aziendale, nonché all'acquisto di attrezzature e macchinari nuovi di fabbrica;

b) all'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale delle imprese;

c) alla tutela ambientale e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) all'apertura di nuovi canali commerciali per via telematica;

e) alla realizzazione di progetti di ricerca industriale o di sviluppo precompetitivo;

f) alla nascita di nuove imprese artigiane;

g) al ricambio generazionale e al trasferimento d'impresa per garantirne la continuità;

h) al sostegno dell'occupazione ed in particolare di quella giovanile, femminile e delle categorie svantaggiate;

i) allo sviluppo delle lavorazioni innovative;

l) alla gestione virtuosa dei rifiuti prodotti e alla chiusura del loro ciclo.

2. Le modalità di accesso, istruttoria e concessione delle agevolazioni e dei sostegni regionali di qualsiasi tipo e comunque denominati previsti nel presente capo sono stabiliti mediante avviso pubblico.

**Art. 35** *Sostegno all'artigianato dei servizi.*

1. La Regione, nell'ambito del piano annuale ovvero degli specifici piani di intervento di cui all'articolo 28, concede agevolazioni ai soggetti di cui all'articolo 31 che svolgono attività di prestazione di servizi e che intendono realizzare progetti innovativi tesi:

- a) alla promozione e valorizzazione dei servizi artigiani;
- b) alla realizzazione di centri di pronto intervento per l'utenza che garantiscano la prestazione dei servizi in via continuativa tutti i giorni dell'anno;
- c) all'introduzione di tecniche innovative nell'erogazione dei servizi agli utenti mediante l'acquisto e la gestione di attrezzature.

**Art. 36** *Sostegno all'artigianato artistico e tradizionale.*

1. La Regione, nell'ambito del piano annuale ovvero degli specifici piani di intervento di cui all'articolo 28, promuove in particolare:

- a) la ricerca di tecniche innovative per la realizzazione e la sperimentazione di nuovi prodotti e servizi;
- b) la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali;
- c) la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi, compresi i siti web, che illustrino l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive ed i valori intrinseci dell'artigianato artistico e tradizionale;
- d) la partecipazione delle imprese operanti nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali a rassegne e a manifestazioni di carattere commerciale o culturale sul territorio nazionale o all'estero;
- e) l'allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e di riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;
- f) ogni altra iniziativa volta alla valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 possono presentare progetti le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili nonché le altre forme aggregative appartenenti al settore dell'artigianato artistico e tradizionale.

**Art. 37** *Sostegno ai consorzi, alle società consortili e alle altre forme di aggregazione.*

1. La Regione, nell'ambito del piano annuale ovvero degli specifici piani di intervento di cui all'articolo 28, al fine di incentivare l'associazionismo, in particolare quello giovanile, concede ai consorzi ed alle società consortili di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), nonché alle altre forme aggregative di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), agevolazioni finalizzate, in particolare:

- a) alla prevenzione e riduzione dell'impatto ambientale;

- b) alla promozione, penetrazione e distribuzione commerciale, inclusi i collegamenti telematici per l'acquisizione di informazioni di mercato;
- c) allo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
- d) alla realizzazione di nuove iniziative produttive, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di stabilimenti esistenti, aumento della capacità produttiva degli impianti, riconversione del ciclo produttivo degli impianti esistenti.

### **Capo III**

#### **Formazione**

##### **Art. 38** *Sostegno alla formazione.*

1. La Regione, in conformità ai programmi generali di sviluppo e qualificazione professionale ed imprenditoriale, incentiva, nell'ambito del piano annuale ovvero degli specifici piani di intervento di cui all'articolo 28, corsi per la formazione di artigiani operanti nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale con il coinvolgimento delle imprese stesse.
2. Le imprese artigiane concorrono all'attuazione dell'attività di formazione, tramite accordi di partenariato con enti di formazione pubblici o privati - anche di livello superiore o universitario - accreditati per la tipologia di formazione da erogare, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

##### **Art. 39** *Maestro artigiano.*

1. La qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla commissione di cui all'articolo 22, su richiesta dell'interessato, al titolare dell'impresa artigiana che ha ottenuto il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale, ovvero al socio lavoratore della stessa, purché partecipi personalmente all'attività artigiana.
2. I requisiti minimi per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono:
  - a) adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio lavoratore dell'impresa artigiana operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale;
  - b) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere.
3. I criteri e le modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono stabiliti, su proposta della commissione di cui all'articolo 22, nel regolamento regionale di cui all'articolo 2.

4. Presso la commissione di cui all'articolo 22 è istituito l'elenco regionale dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano.

**Art. 40** *Bottega-scuola.*

1. La Regione riconosce come bottega-scuola l'impresa artigiana operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano di cui all'articolo 39, che svolge compiti di formazione professionale nell'ambito dello specifico settore.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, l'impresa artigiana deve dimostrare di essere in grado di contribuire al conseguimento di una capacità tecnica adeguata, attraverso le competenze del maestro artigiano e le strutture idonee allo scopo.

3. Nel regolamento regionale di cui all'articolo 2 sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle botteghe-scuola.

**Art. 41** *Attività formativa presso la bottega-scuola.*

1. L'attività formativa presso la bottega-scuola si svolge secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale, con apposita deliberazione adottata su proposta degli Assessori competenti in materia di attività produttive e formazione professionale, sentite le commissioni consiliari competenti.

2. La direzione regionale competente in materia di artigianato, di concerto con la direzione regionale competente in materia di formazione, adotta uno o più provvedimenti per la realizzazione dei corsi di formazione per gli allievi artigiani e per la concessione dei relativi finanziamenti.

3. La formazione pratica degli allievi artigiani, per l'apprendimento dell'arte o del mestiere, avviene, per tutto il periodo stabilito, sotto la personale responsabilità del titolare della bottega-scuola.

4. Per fornire o integrare la formazione teorica, culturale e imprenditoriale degli allievi, le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di bottega-scuola si avvalgono degli enti di formazione di cui all'articolo 38, comma 2.

5. I soggetti responsabili della formazione sono tenuti a presentare alla struttura regionale competente in materia di artigianato periodiche relazioni in ordine all'attività formativa esplicata ed allo svolgimento dei corsi, sia teorici che pratici.

6. Al termine del periodo di formazione previsto per ciascuna tipologia di corsi, in seguito al superamento di un esame teorico-pratico, svolto con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, è

attribuita a ciascun allievo, da parte della direzione regionale competente in materia di formazione professionale, la qualifica professionale.

7. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'esame teorico-pratico, ai sensi della normativa vigente, si provvede nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 29.

**Art. 42** *Trattamento economico degli allievi e assicurazione.*

1. Per l'intero periodo di formazione gli allievi percepiscono esclusivamente un'indennità di frequenza, il cui ammontare è determinato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di artigianato e bilancio.

2. Gli allievi sono assicurati per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali secondo la normativa vigente, con oneri a carico della Regione.

## **Capo IV**

### **Iniziative promozionali**

**Art. 43** *Promozione dell'artigianato laziale.*

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di fiere, mostre ed esposizioni, coordina la distribuzione temporale delle manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalità di organizzazione nell'interesse degli operatori economici, delle imprese artigiane e dei consumatori e promuove la diffusione e l'incremento della produzione regionale, favorendo e assumendo opportune iniziative.

2. La Regione promuove, valorizza ed incentiva i prodotti dell'artigianato laziale, concorre all'attuazione di iniziative finalizzate al ripristino, alla conservazione, alla tutela, allo sviluppo ed alla qualificazione delle categorie merceologiche, culturali, tecnologiche ed organizzative proprie delle lavorazioni artigiane, nonché favorisce, direttamente o in concorso con altri enti pubblici e privati, la promozione e l'offerta dei prodotti e dei servizi artigiani sul mercato.

**Art. 44** *Interventi per l'organizzazione e la partecipazione a iniziative promozionali.*

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 43, interviene mediante:

a) la concessione di contributi per l'organizzazione in Italia o all'estero di manifestazioni fieristiche, di convegni e di iniziative promozionali o dimostrative in materia di artigianato;

b) la concessione di contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, mostre specializzate ed esposizioni, che si svolgono anche al di fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero.

2. La Regione può altresì:

a) realizzare iniziative promozionali dirette alla valorizzazione di specifici comparti produttivi, settori merceologici ed attività artigiane;

b) allestire e gestire, direttamente, propri spazi espositivi nell'ambito delle aree di manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero.

#### **Art. 45** *Contributi.*

1. I contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, di convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato sono concessi a:

a) enti locali;

b) imprese artigiane, singole e associate, compresi i consorzi, le società consortili e le altre forme aggregative;

c) associazioni di categoria delle imprese artigiane;

d) società od enti specializzati nei diversi settori d'intervento.

2. I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, che si svolgono in Italia o all'estero, sono concessi:

a) prioritariamente, alle imprese operanti nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale;

b) alle imprese artigiane, nonché ai consorzi, alle società consortili e alle altre forme aggregative di cui all'articolo 31, purché alla manifestazione fieristica partecipino almeno tre imprese artigiane.

3. I soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari dei contributi per più di tre volte in un anno solare.

4. Le modalità di accesso, istruttoria e concessione dei contributi di cui al presente articolo, sono stabilite mediante avviso pubblico.

### **Capo V**

#### **Sostegno a favore dei comuni**

#### **Art. 46** *Incentivi per l'individuazione di aree di insediamento artigianale.*

1. La Regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione generale e di settore ed in totale trasparenza, incentiva i comuni che, anche in forma

associata, individuano aree di insediamento artigianale e ne promuovono la realizzazione e lo sviluppo.

2. Si definiscono aree di insediamento artigianale quelle costituite per la maggioranza da imprese artigiane.

3. Le aree da destinare agli insediamenti produttivi sono inserite negli strumenti urbanistici approvati o adottati ai sensi della normativa vigente.

4. Le aree attrezzate intercomunali sono gestite mediante apposite convenzioni.

5. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta, acquisito il parere della commissione consiliare competente, una deliberazione con la quale sono definiti i criteri e le modalità di concessione di contributi per lo studio di fattibilità delle opere.

**Art. 47** *Sostegno ai comuni per il recupero, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili.*

1. La Regione, al fine di favorire il riequilibrio economico e territoriale, sostiene l'attività dei comuni, anche in forma associata, attraverso contributi in conto capitale per il recupero, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale ed energetico di immobili di proprietà comunale o di cui i comuni abbiano la disponibilità per almeno dieci anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

3. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere concessi in locazione alle imprese artigiane, ai consorzi e alle società consortili nonché alle altre forme aggregative previste all'articolo 31, comma 1, lettera c), a canone ricognitorio, in conformità alle disposizioni urbanistiche vigenti.

## **TITOLO VI**

### **Disposizioni finali**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni finanziarie e sugli aiuti di stato**

**Art. 48** *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante il "Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato laziale", istituito ai sensi dell'articolo 29.

2. Alla dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 concorrono le residue disponibilità già trasferite all'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. per gli interventi di cui alla [legge regionale 10 luglio 2007, n. 10](#) (Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla [legge regionale 6 agosto 1999, n. 14](#) "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l'artigianato), nonché le residue disponibilità iscritte in bilancio, a valere sul triennio 2015-2017, nell'ambito dei programmi 01 "Industria, PMI e Artigianato" e 03 "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

3. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono, altresì, le risorse iscritte nell'ambito dei Programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

**Art. 49** *Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.*

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all'applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea, serie L 142 del 14 maggio 1998, e successive modifiche.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 83 del 27 marzo 1999, e successive modifiche, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

## Capo II

### Modifiche. Abrogazioni. disposizioni transitorie

#### **Art. 50** *Modifiche alla L.R. 14/1999.*

1. Alla [L.R. 14/1999](#) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 41 è inserita la seguente: "a bis) la gestione dell'albo delle imprese artigiane;"
- b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 dopo le parole: "la promozione dell'associazionismo" sono inserite le seguenti: "e di nuove forme di aggregazione tra imprese;"
- c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 42 è sostituita dalla seguente: "a) gli accertamenti e i controlli disposti ai fini della gestione dell'albo delle imprese artigiane;"
- d) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 42 dopo le parole: "imprese artigiane" sono aggiunte le seguenti: "e di reti di imprese;"
- e) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 42 dopo la parola: "prodotti" sono inserite le seguenti: "e servizi;"
- f) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 42 sono aggiunte le seguenti: "e bis) la salvaguardia insediativa delle imprese operanti nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale con particolare riferimento ai centri e ai borghi storici;  
e ter) l'individuazione di spazi da destinare ad attività svolte in modalità condivisa (coworking).";
- g) al comma 1 dell'articolo 43 le parole: "ed alla gestione" sono soppresse.

#### **Art. 51** *Abrogazioni.*

1. Sono abrogati:

- a) la [legge regionale 10 luglio 2007, n. 10](#) (Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla [legge regionale 6 agosto 1999, n. 14](#) "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l'artigianato);
- b) l'[articolo 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15](#), relativo a modifiche all'[articolo 29 della L.R. 10/2007](#);
- c) i commi 63, 64, 65 e 66 dell'[articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12](#), relativi a modifiche alla [L.R. 10/2007](#).

#### **Art. 52** *Disciplina transitoria.*

1. Nelle more dell'istituzione delle strutture di cui all'articolo 15, comma 7, nonché della formazione del personale addetto allo svolgimento delle relative funzioni, da effettuarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, le funzioni inerenti la gestione degli albi provinciali delle imprese artigiane continuano ad essere esercitate dai commissari *ad acta* delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al titolo III, capo II, della [L.R. 10/2007](#) col supporto delle segreterie amministrative attualmente esistenti.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento regionale di cui all'articolo 2, con il quale sono individuati i settori tutelati di cui all'articolo 12, restano fermi i settori tutelati già individuati ai sensi della [L.R. 10/2007](#).

3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alla concessione delle agevolazioni di cui alla [L.R. 10/2007](#), restano disciplinati dalle disposizioni di cui alla legge stessa e dai relativi provvedimenti attuativi.

4. I CSA costituiti e autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge sono accreditati a seguito dell'adeguamento, ove necessario, dei propri statuti alle disposizioni contenute nella legge stessa e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 33, comma 2. Tale adeguamento è comunicato da parte dei CSA alla struttura regionale competente che provvede ai relativi adempimenti.

### **Art. 53** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

## PUGLIA

**L.R. 5 agosto 2013, n. 24.**

**Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese.**

### CAPO I

#### Definizioni e finalità della legge

**Art. 1** *Oggetto e finalità.*

1. La Regione Puglia tutela, sviluppa e valorizza l'artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali produttive e artistiche, in ossequio al comma 2 dell'[articolo 45 della Costituzione](#) e nell'ambito della competenza legislativa di cui al comma 4 dell'[articolo 117 della Costituzione](#) e dei principi di cui al comma 6 dell'[articolo 11 dello Statuto regionale](#).

2. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa favorisce la creazione e la crescita delle imprese artigiane per tutelare e salvaguardare i talenti e i mestieri dell'artigianato artistico-tradizionale.

3. La presente legge disciplina i requisiti di imprenditore artigiano e di impresa artigiana, dei loro consorzi e società consortili, le procedure per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, nel rispetto dei principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa; detta norme per la creazione di imprese artigiane, per sostenerne la crescita e lo sviluppo, per favorire la successione d'impresa e il passaggio generazionale, per salvaguardare e tutelare i valori, i saperi e i mestieri dell'artigianato artistico e tradizionale pugliese.

**Art. 2** *Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'imprenditore artigiano e all'impresa artigiana come definiti agli [articoli 3 e 4](#).

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle:

a. attività agricole, salvo il caso che siano strumentali e accessorie rispetto alla attività artigiana;

b. attività di prestazione di servizi commerciali, attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, commercio in sede fissa e su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti, salvo il caso che siano strumentali e accessorie rispetto alla attività artigiana;

c. attività artistiche svolte in forma di lavoro autonomo;

d. attività di produzione di oggetti di arte popolare, qualora venga effettuata quale attività secondaria, senza l'impiego di mano d'opera.

3. Ai fini della presente legge si considerano:

a. [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno);

b. [legge 8 agosto 1985, n. 443](#) (Legge-quadro sull'artigianato);

c. testo unico dell'apprendistato a norma dell'[articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247](#) (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), emanato con [decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167](#);

d. [legge regionale 22 ottobre 2012, n. 31](#) (Norme in materia di formazione per il lavoro);

e. [decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7](#) (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#);

f. [legge 29 dicembre 1993, n. 580](#) (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

g. regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura, emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288](#);

h. [regolamento \(CE\) n. 800/2008](#) della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

i. [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

### **Art. 3** *Imprenditore artigiano.*

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali che disciplinano le singole attività artigiane.

4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico - professionali previsti dalle leggi statali.

**Art. 4** *Definizione di impresa artigiana.*

1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi.

2. L'impresa deve essere organizzata e operare con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all'articolo 230-bis del Codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale.

3. L'impresa artigiana può essere esercitata:

a. in forma individuale;

b. in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:

1. nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

2. nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di un'altra società in accomandita semplice;

3. nelle società a responsabilità limitata uni-personale, il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e non sia unico socio di un'altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;

4. nelle società a responsabilità limitata la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;

5. nelle società cooperative la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

4. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchi, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se non è iscritta all'albo artigiani; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritte nella separata sezione dell'albo artigiani.

5. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo e per lo svolgimento di attività amministrative gestionali.

6. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo artigiani, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dal presente articolo, per un periodo massimo di

cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

7. In caso di gravi motivi di salute dell'imprenditore artigiano, debitamente documentati, su richiesta, può essere sospesa l'iscrizione degli elenchi previdenziali per un massimo di dodici mesi.

8. Per la vendita nei locali di produzione, o a essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessa, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali, di intermediazione di vendita e di orario di vendita.

#### **Art. 5** *Consorzi e società consortili.*

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono iscritti in separata sezione dell'albo artigiani, con l'indicazione delle relative imprese consorziate.

2. I consorzi e le società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole e medie imprese, come definite nel [regolamento \(CE\) n. 800/2008](#) della Commissione, del 6 agosto 2008, relativo ad alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (*regolamento generale di esenzione per categoria*), nonché enti pubblici, bancari ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, purché in numero non superiore a un terzo, sono iscritti in separata sezione dell'albo artigiani, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

3. Sono inoltre iscritti in sezione separata dell'albo artigiani con la denominazione di impresa artigiana i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.

4. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3, possono usufruire delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'albo artigiani.

#### **Art. 6** *Limiti dimensionali.*

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali:

- a. per l'impresa che non lavora in serie:
  1. un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove;
  2. il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- b. l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:
  1. un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;
  2. il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- c. per l'impresa che svolge la propria attività nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura:
  1. un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici;
  2. il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- d. per l'impresa di trasporto: fino ad un massimo di otto dipendenti;
- e. per le imprese di costruzioni edili:
  1. un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;
  2. il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Al fine del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 non sono computati:

- a. per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana ai sensi del testo unico dell'apprendistato, emanato con [D.Lgs. 167/2011](#) e della relativa disciplina regionale di cui alla [L.R. n. 31/2012](#);
- b. i lavoratori a domicilio di cui alla [legge 18 dicembre 1973, n. 877](#) (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- c. i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

3. Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 sono computati:

- a. i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- b. i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- c. i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

4. Le imprese artigiane che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al 20 per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti

massimi indicati al comma 1 e per un periodo non superiore a tre mesi all'anno mantengono la qualifica di impresa artigiana.

**Art. 7** *Svolgimento dell'attività artigiana.*

1. L'attività artigiana può essere esercitata in luogo fisso a ciò adibito o presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci che partecipano al lavoro o in altra sede individuata con il committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.

2. L'impresa artigiana può vendere beni di produzione propria nei locali di produzione medesima o ad essi adiacenti.

3. L'impresa artigiana può effettuare la somministrazione nei locali di produzione e in quelli a essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell'azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

## **CAPO II**

### **Iscrizione delle imprese artigiane**

**Art. 8** *Albo delle imprese artigiane.*

1. È istituito nella Regione Puglia l'Albo delle imprese artigiane, suddiviso in sezioni provinciali, a cui sono tenute a iscriversi le imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

2. L'Albo regionale è di proprietà della Regione Puglia e chiunque può prenderne visione e ottenere una copia.

3. La Regione delega alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) l'esercizio delle funzioni amministrative per l'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, sulla base delle procedure previste dalla presente legge. Le imprese artigiane sono altresì annotate nel Registro imprese secondo la normativa vigente.

4. L'iscrizione delle imprese aventi titolo, costituite anche in forma cooperativa o consortile, nonché dei loro consorzi, è effettuata con le modalità di cui all'articolo 9.

5. L'iscrizione all'Albo, effettuata con le modalità di cui all'articolo 9, ha efficacia costitutiva ed è condizione:

- a. per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane;
- b. per l'adozione da parte dell'impresa, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrono riferimenti all'artigianato.

6. Per le attività previste dalla presente legge si applicano, a favore delle CCIAA, i diritti di segreteria stabiliti in attuazione del comma 2 dell'*articolo 18 della legge 580/1993*.

7. L'Albo regionale è conservato presso gli uffici competenti della Regione Puglia. Le sezioni provinciali dell'Albo sono depositate anche presso le CCIAA territorialmente competenti.

**Art. 9** *Iscrizione, modifiche e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane.*

1. Per l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione dall'Albo provinciale delle imprese artigiane, l'interessato presenta alla CCIAA - Ufficio del registro delle imprese, territorialmente competente, per via telematica, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui all'*articolo 9 del decreto-legge 7/2007*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 40/2007*.

2. La comunicazione unica, predisposta sull'apposita modulistica e corredata di autocertificazioni e delle attestazioni richieste, consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana, con conseguente iscrizione nell'albo regionale o nella separata sezione per i consorzi e le cooperative e l'avvio immediato dell'attività, nonché per la registrazione di modifiche o cancellazione, comprese le modificazioni relative alla perdita dei requisiti, previsti dalla legge per l'iscrizione.

3. La CCIAA, contestualmente, rilascia la ricevuta dell'avvenuta comunicazione e informa le amministrazioni competenti.

4. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione, della modifica e della cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, o nella separata sezione, decorrono dalla data di presentazione da parte dell'interessato della comunicazione unica di cui al comma 2.

5. La CCIAA dispone accertamenti e controlli, anche in loco; a tal scopo può concludere accordi con i Comuni del proprio territorio al fine di avvalersi degli uffici di polizia municipale per gli accertamenti e sopralluoghi che si rendano necessari.

6. La CCIAA adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Il decorso del termine è sospeso per trenta giorni al fine di garantire eventuali integrazioni della documentazione.

7. Il provvedimento di cancellazione e di variazione di cui al comma 6 deve essere comunicato all'impresa artigiana entro il termine di sette giorni dalla data di adozione dello stesso, con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 22.

**Art. 10** *Modifiche e cancellazioni.*

1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, alla CCIAA - Ufficio del registro delle imprese, la comunicazione unica in ordine a:

- a. le modificazioni dei requisiti artigiani;
- b. la cessazione dell'attività;
- c. la perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.

2. L'Ufficio del registro delle imprese, procede alla modifica e alla cancellazione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese e dà comunicazione dell'avvenuta modifica e cancellazione alle amministrazioni competenti anche ai fini previdenziali e assistenziali.

3. Le CCIAA procedono all'annotazione e alla cancellazione d'ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie. A tal fine, le CCIAA possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi anche dell'attività istruttoria dei comuni.

4. Avverso i provvedimenti di cancellazione e di variazioni è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato pugliese di cui all'articolo 21, entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del provvedimento.

#### **Art. 11** *Sanzioni.*

1. In relazione all'annotazione nell'Albo artigiani del registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

a. in caso di uso non consentito da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio e nella definizione e commercializzazione, si applica, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio, la sanzione amministrativa da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.500 euro;

b. in caso di presentazione, ai fini dell'annotazione, modificazione o cancellazione, di dichiarazioni non veritiere, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.500 euro, fatte salve le responsabilità penali previste dalla legge.

#### **Art. 12** *Controlli, applicazione e riscossione delle sanzioni.*

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 è delegata alla CCIAA nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni.

2. Le CCIAA possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività istruttoria dei comuni.
3. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni rimangono nelle disponibilità di bilancio della CCIAA esercitante la delega di cui al comma 1, fatte salve le spese sostenute dai comuni per l'attività istruttoria.
4. Le CCIAA trasmettono alla Regione Puglia, entro il 31 gennaio di ogni anno, una rendicontazione delle infrazioni rilevate, di quelle definite e di quelle ancora pendenti, nonché una relazione annuale sulle iscrizioni, cancellazioni.
5. In relazione alle verifiche di cui al comma 2, al fine di garantire l'uniformità delle attività svolte sul territorio regionale, si provvede all'adozione di un accordo di collaborazione tra Regione Puglia, Unioncamere Puglia e ANCI Puglia, avente a oggetto specifiche linee guida operative.

**Art. 13** *Coordinamento e attuazione degli interventi.*

1. La Regione intraprende e promuove interventi a favore dell'artigianato nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. L'attuazione e la gestione degli interventi finanziari della Regione a favore del comparto artigianato può essere delegata a enti e società partecipate, agenzie regionali o altri organismi.
3. La Regione, nell'ambito degli strumenti della programmazione, anche in compartecipazione con i ministeri competenti e il sistema camerale pugliese, sostiene processi di internazionalizzazione del sistema produttivo artigianato con politiche di rete e supporto alla promozione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti.

### **CAPO III**

#### **Istituzione e interventi a sostegno dei centri di assistenza tecnica per l'artigianato (CATA)**

**Art. 14** *Centri di assistenza tecnica per l'artigianato (CATA).*

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento delle imprese artigiane pugliesi, sono istituiti i Centri di assistenza tecnica per l'artigianato (CATA) attraverso l'accreditamento presso la Regione, laddove sussistano i requisiti descritti nei commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. I CATA possono essere costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria dell'artigianato presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) o di rilevanza nazionale o sottoscrittrici di Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e operanti da almeno cinque anni nella Regione Puglia.

3. I CATA devono disporre di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall'esistenza di una pluralità di strutture operative.

4. I CATA sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste dal presente articolo entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, secondo le modalità stabilite con il regolamento regionale di cui all'articolo 22.

5. I CATA non devono perseguire scopo di lucro e, in particolare, devono svolgere, a favore delle imprese artigiane, attività dirette:

- a. all'assistenza tecnica;
- b. alla formazione e all'aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
- c. al miglioramento della gestione economica e finanziaria di impresa;
- d. all'accesso ai finanziamenti anche comunitari;
- e. alla sicurezza, informazione, formazione e tutela dei consumatori;
- f. alla tutela dell'ambiente;
- g. alla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
- h. alla certificazione di qualità delle imprese artigiane;
- i. alla promozione commerciale a livello locale e nazionale.

6. La Regione può avvalersi dei CATA per ogni iniziativa utile allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazione regionale e imprese utenti.

**Art. 15** *Interventi per favorire la creazione e la successione nell'impresa.*

1. La Regione promuove iniziative intese a favorire:

- a. la continuità di attività dell'impresa artigiana;
- b. il passaggio generazionale, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già in essere e di salvaguardare i livelli occupazionali;
- c. la creazione di nuove imprese artigiane, altrimenti denominate "start-up", al fine di accrescere la nascita di nuova imprenditorialità e di favorire la crescita occupazionale.

2. I CATA, nell'esercizio della funzione di assistenza tecnica alle imprese artigiane, possono presentare alla Giunta regionale progetti intesi a sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell'artigianato, anche per le finalità di cui al comma 1.

**Art. 16** *Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.*

1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema di garanzia creditizia a servizio dell'artigianato, valorizzando la funzione dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi-confidi pugliesi.

**CAPO IV**

## **Tutela dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale (marchi, consorzi di tutela).**

### **Art. 17** *Tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale pugliese.*

1. La Regione promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale pugliese mediante:

- a. la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche e tradizionali;
- b. la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche e tradizionali;
- c. la promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale;
- d. lo sviluppo delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie.

2. La tutela dell'artigianato artistico e tradizionale sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 22.

### **Art. 18** *Definizione di artigianato artistico e tradizionale pugliese.*

1. Fermi restando i requisiti previsti dalla presente legge per l'impresa artigiana, nonché i principi fissati per la qualificazione dell'artigianato artistico dalla [L.R. n. 31/2012](#), sono definite produzioni dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, ai fini della presente legge:

a. le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione;

b. le lavorazioni che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l'ausilio di apparecchiature, a esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione.

2. Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico e archivistico, purché queste siano svolte secondo quanto disciplinato dagli [articoli da 197 a 205 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione della [direttiva 2004/17/CE](#) e della [direttiva 2004/18/CE](#)), e dal [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#) - Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici).

3. I settori dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al comma 2 sono individuati nel regolamento regionale di cui all'articolo 22, su proposta della Commissione regionale per l'artigianato pugliese, nell'ambito dell'elenco esemplificativo allegato al regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura, emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288](#).

#### **Art. 19** *Interventi.*

1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti agli articoli 15 e 17, la Regione, con appositi provvedimenti promuove, anche in concorso con enti locali, enti pubblici e privati, fondazioni, confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali, associazioni e consorzi di imprese:

- a. la ricerca di nuovi modelli e la realizzazione e la sperimentazione tecnica di nuovi prodotti, nonché la realizzazione di marchi di qualità e di origine;
- b. la realizzazione di rassegne ed esposizioni tematiche;
- c. la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi;
- d. la partecipazione delle imprese artigiane a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale in Italia e all'estero;
- e. l'allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;
- f. la realizzazione di corsi formativo-lavorativi nelle botteghe scuola;
- g. ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna per la valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico.

2. Le ceramiche artistiche e tradizionali di Grottaglie e di Laterza già tutelate ai sensi della [legge 9 luglio 1990, n. 188](#) (Disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di Sesto Fiorentino) e successive modificazioni e integrazioni, e destinatarie di Disciplinari di produzione approvati dalle competenti istituzioni, sono inserite di diritto nel settore di cui all'articolo 18.

3. La Regione approva i disciplinari di produzione, marchi di qualità, variazioni e aggiornamenti per le singole tipologie di attività del settore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, elaborati dal competente Servizio in collaborazione con artigiani ed esperti del settore trattato e con la Commissione regionale per l'artigianato pugliese.

4. La Regione, sentite le confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per l'artigianato pugliese, definisce i criteri e le modalità per la predisposizione di appositi disciplinari, nonché per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai disciplinari stessi.

#### **Art. 20** *Interventi per le aggregazioni delle imprese artigiane.*

1. La Regione favorisce e incentiva l'aggregazione delle imprese artigiane sotto forma di:

- a. centri di attrazione in cui concentrare l'offerta di prodotti tipici: "Piazze dei mestieri", "Poli di eccellenza artigiana" o "Villaggi artigiani";
- b. reti di imprese volte alla promozione dei prodotti artigianali;
- c. centri di sviluppo di filiere dei prodotti artigianali;
- d. aggregazioni di imprese artigiane che partecipano ai Distretti urbani del commercio, ai sensi del comma 2 dell'*articolo 5 del Reg. reg. 15 luglio 2011, n. 15* (I distretti urbani del commercio. Regolamento attuativo dell'*articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11*).

## **CAPO V**

### **Commissione regionale per l'artigianato pugliese**

**Art. 21** *Commissione regionale per l'artigianato pugliese.*

1. È istituita la Commissione regionale per l'artigianato pugliese (CRAP) che ha sede presso il competente Servizio regionale.
2. Alla CRAP competono le seguenti funzioni:
  - a. esprimere pareri consultivi per l'emanazione di direttive per la definizione di criteri omogenei per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti l'iscrizione al Registro delle imprese;
  - b. elaborare, insieme al competente Servizio regionale, e presentare alla Giunta regionale un rapporto annuale concernente le attività artigianali nel territorio regionale;
  - c. promuovere forme di comunicazione stabili con le CCIAA e con Unioncamere regionale nel settore dell'artigianato;
  - d. svolgere attività di documentazione, di studio e di informazione ed elaborare periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità dell'artigianato in Puglia;
  - e. formulare proposte alla Giunta regionale, di concerto con il Servizio regionale competente, comprese quelle di tipo promozionale, per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato, in particolare quello artistico e tradizionale;
  - f. esprimere pareri e formulare proposte per quanto riguarda i settori nei quali effettuare i corsi di formazione professionale nell'artigianato e di bottega scuola;
  - g. decidere in via definitiva sui ricorsi proposti di cui all'articolo 10.
3. I compiti di segreteria sono svolti da personale appartenente al competente Servizio regionale.
4. La CRAP è presieduta dal Dirigente del competente Servizio o da un suo delegato.
5. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 22 sono disciplinate le modalità di insediamento, di funzionamento e composizione della CRAP, prevedendo la partecipazione di esperti in materie giuridiche e del settore

artigianato designati dalle associazioni regionali di categoria, presenti nel CNEL e/o sottoscrittrici di CCNL, nonché rappresentanti delle associazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che operano nella regione.

## CAPO V

### Disposizioni finali

#### **Art. 22** *Regolamento regionale.*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione che, in particolare, disciplina:

- a. il graduale trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge;
- b. le modalità di annotazione e cancellazione delle imprese artigiane nell'Albo imprese artigiane;
- c. le modalità di insediamento, composizione e funzionamento della CRAP;
- d. la definizione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e l'individuazione delle attività per ciascun settore;
- e. le modalità per le richieste di accreditamento, le tipologie dei servizi erogabili, le verifiche sulle attività prestate dai CATA.

#### **Art. 23** *Abrogazione.*

1. La [legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6](#) (Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato e l'istituzione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane) e successive modifiche e integrazioni è abrogata dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 22, ad eccezione degli articoli 2 e 3 della medesima e di tutti i riferimenti relativi all'istituzione, composizione e funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, che sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Durante il periodo transitorio, anche con riferimento ai termini dell'articolo 22, le funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, soppresse ai sensi del comma 1, sono attribuite al Servizio regionale competente in materia, che le esercita per il tramite delle strutture provinciali, ridenominate "Strutture provinciali dell'Albo imprese artigiane e assistenza alle attività produttive", le quali, ove necessario, possono avere sede presso la CCIAA.

3. Con provvedimento del dirigente del competente Servizio regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per la tenuta dell'Albo imprese artigiane saranno adeguate alle disposizioni del presente articolo.

4. I procedimenti di iscrizione, modificazioni e di cancellazione dagli Albi provinciali delle imprese artigiane e delle separate sezioni degli stessi per i consorzi e le società consortili artigiane, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a termine con le modalità di cui al presente articolo.

5. Restano valide le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge negli Albi provinciali delle imprese artigiane.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7* "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

## UMBRIA

**L.R. 13 febbraio 2013, n. 4.**

**Testo unico in materia di artigianato.**

### TITOLO I

#### Disposizioni generali

**Art. 1** *Oggetto.*

1. Il presente testo unico, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della [legge regionale 16 settembre 2011, n. 8](#) (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di artigianato.

**Art. 2** *Finalità e principi.*

1. La Regione nel rispetto della normativa comunitaria, degli [articoli 45](#), secondo comma e [117, quarto comma della Costituzione](#) e dell'[articolo 15 dello Statuto regionale](#), riconosce il ruolo sociale dell'impresa artigiana quale fattore di sviluppo economico regionale, la libertà di iniziativa economica e le attività lavorative nel settore dell'artigianato, anche al fine di rafforzare il sistema produttivo integrato e di realizzare una condizione di piena occupazione.

2. La Regione promuove lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, attraverso politiche per lo sviluppo d'impresa, l'accesso al credito, lo sviluppo tecnologico ed organizzativo, nonché attraverso gli insediamenti produttivi in aree attrezzate e nei centri storici, la promozione delle produzioni, la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico, la formazione e l'occupazione.

3. La Regione informa la propria azione programmatica ed amministrativa al rispetto dei principi di cui alla [legge 11 novembre 2011, n. 180](#) (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese). In particolare la Regione negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori nonché la concessione di benefici in materia di artigianato, non può introdurre nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico dei soggetti destinatari di cui all'[articolo 3](#) senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato con riferimento al medesimo arco temporale.

4. La Regione con il concorso degli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni di categoria dell'artigianato, persegue il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

**Art. 3** *Destinatari.*

1. Il presente testo unico si applica in particolare:

a) alle imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente testo unico, iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui all'[articolo 10](#), di seguito denominato Albo;

b) ai consorzi e alle società consortili costituiti tra imprese artigiane, anche in forma cooperativa, iscritti nell'Albo con la denominazione di "consorzio artigiano" o "società consortile artigiana";

c) alle cooperative artigiane di garanzia ed ai confidi di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#) (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), iscritti nella separata sezione dell'Albo;

d) a tutti gli altri soggetti che intendono avviare un'attività imprenditoriale artigiana nel territorio della Regione.

#### **Art. 4** *Funzioni della Regione.*

1. La Regione, esercita le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia artigianato non attribuiti dal presente testo unico ai comuni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurarne l'esercizio unitario delle funzioni nel rispetto dell'[articolo 118 della Costituzione](#).

#### **Art. 5** *Funzioni dei comuni.*

1. I comuni svolgono attività di vigilanza e controllo sull'impresa artigiana nonché sull'esercizio abusivo dell'attività artigiana, disponendo verifiche, accertamenti e controlli in ordine al rispetto delle condizioni stabilite dal presente testo unico per l'esercizio delle attività imprenditoriali.

2. I comuni, in particolare:

a) effettuano verifiche relative a iscrizione, modificazione e cancellazione delle imprese dall'Albo anche su richiesta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) svolgono le funzioni relative all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore ed estetista, di cui ai Titoli VII e VIII.

3. I Comuni trasmettono le risultanze delle attività di cui al comma 1 alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai fini degli adempimenti di competenza.

#### **Art. 6** *Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, territorialmente competenti, svolgono le seguenti funzioni:

a) tenuta e aggiornamento dell'Albo;

b) rilascio dei certificati, atti e visure secondo le risultanze dell'Albo;

c) riconoscimento dei mestieri artistici e tradizionali e dell'abbigliamento su misura individuati sulla base del [decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288](#) (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura) e nel rispetto dei limiti dimensionali di cui all'[articolo 9](#), con apposita annotazione nell'Albo;

d) attività di vigilanza e controllo ai sensi degli [articoli 13 e 14](#);

e) accertamento degli illeciti amministrativi di cui al Titolo I e notifica dei relativi verbali ai soggetti interessati, salvo quanto disposto da specifiche normative statali o regionali;

f) irroga le sanzioni di cui all'[articolo 21](#) ed incamera gli introiti dei relativi proventi, salvo quanto disposto da specifiche normative statali o regionali.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicura agli imprenditori artigiani il necessario supporto tecnico-amministrativo in relazione alle funzioni svolte dalla stessa.

## TITOLO II

### Disciplina dell'impresa artigiana

#### **Art. 7** *Imprenditore artigiano.*

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

3. Sono fatte salve le norme previste da specifiche leggi statali.

4. L'imprenditore artigiano nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da norme statali.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono poste ai sensi della [legge 8 agosto 1985, n. 443](#) (Legge-quadro per l'artigianato).

#### **Art. 8** *Impresa artigiana.*

1. È artigiana l'impresa esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui all'[articolo 9](#), che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste

ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

2. È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 9 e con gli scopi di cui al comma 1, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

3. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 9 e con gli scopi di cui al comma 1:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 7](#), e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'[articolo 7](#) e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice;

c) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

4. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al comma 3, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 3.

5. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono poste ai sensi della [L. 443/1985](#).

### **Art. 9** *Limiti dimensionali.*

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura come individuati con [D.P.R. 288/2001](#): un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:

a) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi del [decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167](#) (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'[articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247](#)), e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

b) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla [legge 18 dicembre 1973, n. 877](#) (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

c) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

d) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

e) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;

f) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

3. Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del venti per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al comma 1, mantengono l'iscrizione all'Albo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono poste ai sensi della [L. 443/1985](#).

#### **Art. 10** *Albo delle imprese artigiane.*

1. È istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente l'Albo delle imprese artigiane.

2. Sono iscritte nell'Albo di cui al comma 1 le imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente testo unico e, in separata sezione dell'Albo, i consorzi e le

società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane nonché i confidi di cui all'[articolo 13 del d.l. 269/2003](#) convertito dalla [l. 326/2003](#).

**Art. 11** *Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.*

1. Ai fini dell'avvio dell'attività di impresa artigiana, ai sensi dell'[articolo 9-bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7](#) (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#), l'interessato presenta, per via telematica o mediante supporto informatico, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, anche per il tramite dell'agenzia per le imprese di cui all'[articolo 16](#) del presente testo unico, la comunicazione unica per la nascita di impresa di cui all'[articolo 9 del d.l. 7/2007](#) convertito dalla [L. 40/2007](#). Sono fatte salve le diverse disposizioni normative anche statali applicabili ad attività e settori specifici che prevedono modalità di iscrizione differenti rispetto a quanto prescritto dal presente testo unico.

2. La comunicazione unica di cui al comma 1, attesta il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dagli [articoli 7, 8 e 9](#) e determina l'iscrizione all'Albo, con decorrenza dalla data di presentazione da parte dell'interessato della comunicazione stessa.

3. L'iscrizione di cui al comma 2 è condizione per:

- a) la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane;
- b) l'adozione da parte dell'impresa nella denominazione della ditta o nell'insegna o nel marchio della qualifica "artigianale";
- c) gli effetti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

4. Ai sensi della [l. 443/1985](#), in caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare su richiesta, l'iscrizione all'Albo anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'[articolo 7](#), per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

**Art. 12** *Modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane.*

1. La modifica dell'attività, della sede e/o della ragione sociale nonché di ogni altra variazione rilevante ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo o la cancellazione dall'Albo medesimo per la perdita dei requisiti di qualifica artigiana o per cessata attività, è trasmessa alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente dal legale

rappresentante dell'impresa, anche per il tramite dell'agenzia per le imprese di cui all'[articolo 16](#), mediante la comunicazione unica di cui all'[articolo 11](#), entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta modifica, perdita dei requisiti di qualifica artigiana o cessazione dell'attività.

2. La comunicazione di cui al comma 1 produce effetti dalla data dell'evento che ha comportato la modifica o la cancellazione dichiarata nella comunicazione stessa.

3. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati ai sensi del comma 1 per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività, ai sensi dell'[articolo 9-bis, comma 4 del d.l. 7/2007](#) convertito dalla [L. 40/2007](#).

#### **Art. 13** *Accertamenti e controlli.*

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui agli [articoli 7, 8 e 9](#), anche su segnalazione di altre amministrazioni, intima al soggetto interessato di conformare la propria attività alla normativa vigente e a rimuovere gli effetti causati, entro un termine non inferiore a trenta giorni.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato nell'intimazione di cui al comma 1 senza che l'interessato abbia provveduto a quanto in essa prescritto, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente adotta motivati provvedimenti di cancellazione dall'Albo. È fatto, comunque, salvo il potere della Camera di commercio di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli [articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. I provvedimenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono notificati ai soggetti interessati e trasmessi anche agli enti che hanno effettuato la segnalazione di cui al comma 1.

4. I provvedimenti di modificazione o di cancellazione adottati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del presente articolo non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività ai sensi del comma 4 dell'[articolo 9-bis del d.l. 7/2007](#) convertito dalla [L. 40/2007](#).

#### **Art. 14** *Iscrizione d'ufficio all'Albo delle imprese artigiane.*

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, in caso di accertamento del possesso dei requisiti di cui agli [articoli 7, 8 e 9](#), anche su segnalazione di altre amministrazioni, iscrive d'ufficio l'impresa nell'Albo, ai sensi dell'[articolo 9-bis, comma 4 del d.l. 7/2007](#), convertito dalla [L. 40/2007](#).

2. Il provvedimento di iscrizione di cui al comma 1 è adottato previa comunicazione all'impresa interessata a cui è assegnato un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro trenta giorni procede all'iscrizione all'Albo con provvedimento da notificare all'impresa interessata.

3. Qualora a seguito di accertamento o verifiche ispettive emergano gli elementi per l'iscrizione dell'impresa alla gestione di cui all'[articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463](#) (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) e all'[articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88](#) (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), l'ente accertatore ne dà comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che provvede all'iscrizione all'Albo con decorrenza immediata, fatto salvo il procedimento di cui al comma 2.

4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, nonché dagli [articoli 11, 12 e 13](#), si rinvia al [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009](#) (Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'[articolo 9, comma 7 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7](#)).

#### **Art. 15 Ricorsi.**

1. Avverso i provvedimenti adottati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'[articolo 18](#), di seguito denominata Commissione, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

2. Le decisioni della Commissione, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate ai sensi dell'[articolo 7, comma 6 della L. 443/1985](#).

#### **Art. 16 Agenzie per le imprese.**

1. La Regione promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all'[articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#) (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) ed accreditate ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159](#) (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'[articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)).

**Art. 17** *Associazioni di categoria dell'artigianato.*

1. La Regione riconosce le associazioni di categoria dell'artigianato, presenti e operanti nel territorio regionale, quali soggetti principali di riferimento per lo sviluppo delle politiche, delle azioni e delle attività a favore del settore.
2. La Regione assegna annualmente contributi alle associazioni di cui al comma 1 per il finanziamento di progetti volti al potenziamento del settore dell'artigianato, in coerenza e nell'ambito dei documenti programmatici di cui all'[articolo 22](#).
3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con atto della Giunta regionale.

**Art. 18** *Commissione regionale per l'artigianato.*

1. La Commissione regionale per l'Artigianato, organo collegiale tecnico e consultivo in materia di artigianato, ha sede presso la Giunta regionale ed è composta da:
  - a) tre componenti, non imprenditori, designati dalla Giunta regionale, di cui uno con funzioni di presidente, tra i quali almeno due esperti in materia giuridica ed amministrativa;
  - b) due componenti effettivi e due supplenti esperti in materia di artigianato, non imprenditori, designati dalle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.
3. Le designazioni di cui al comma 1, lettera b) devono essere richieste entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui al comma 2. La Giunta regionale provvede, entro il medesimo termine, alla designazione dei componenti di cui al comma 1, lettera a).
4. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 3, non siano state effettuate tutte le designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Regione nomina la Commissione con i componenti già designati. In tal caso la Commissione opera ad ogni effetto come se fosse costituita solo dai soggetti nominati. Non si provvede alla nomina della Commissione se le designazioni sono inferiori a tre. La Commissione è integrata con le designazioni successivamente pervenute.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di artigianato.

6. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite con regolamento interno adottato dalla stessa nella prima seduta successiva all'insediamento.

7. La partecipazione alla Commissione è gratuita.

8. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri per l'individuazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

**Art. 19** *Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato.*

1. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

a) decide sui ricorsi proposti contro i provvedimenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo;

b) propone alla Giunta regionale, anche in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Unioncamere, iniziative volte alla tutela, sviluppo e valorizzazione dell'artigianato.

**Art. 20** *Diritti di segreteria e di certificazione.*

1. Gli importi dei diritti di segreteria e certificazione dovuti dalle imprese iscritte all'Albo per il rilascio di atti, certificati, visure, iscrizioni, cancellazioni e modifiche e di ogni altra certificazione ai sensi delle leggi vigenti derivanti dalle risultanze dell'Albo, sono equiparati a tutti gli effetti a quelli stabiliti per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del [decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973](#) (Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria) convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 1978, n. 49](#).

**Art. 21** *Sanzioni amministrative.*

1. I trasgressori delle disposizioni contenute nel presente titolo, previo accertamento da parte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ai sensi dell'[articolo 6](#), sono puniti con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, che sono irrogate dalla Camera di commercio medesima, nel rispetto delle procedure stabilite dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), salvo quanto previsto da specifiche normative statali e regionali.

2. Le sanzioni amministrative sono inflitte, nei limiti minimi e massimi di seguito indicati in rapporto alla gravità delle infrazioni rilevate:

a) da euro duecentocinquantotto/00 (258,00) a euro duemilacinquecentottantadue/00 (2.582,00) nei casi di:

1) esercizio abusivo di attività artigiana;

2) uso illegittimo, da parte di imprese non iscritte all'Albo, ovvero da altri soggetti, del riferimento all'artigianato nella ditta, nell'insegna o nel marchio;

b) da euro centocinquantacinque/00 (155,00) a euro millecinquecentocinquanta/00 (1.550,00) nel caso di omessa comunicazione di iscrizione all'Albo da parte di impresa avente i requisiti artigiani;

c) da euro cinquantuno/65 (51,65) a euro cinquecentosedici/50 (516,50), con riferimento alle imprese individuali per la violazione di quanto previsto dall'articolo 2194 c.c.; da euro centotré/00 (103,00) a euro milletrentatré/00 (1.033,00), con riferimento alle società di cui all'articolo 2626 c.c. nei casi di:

1) omessa comunicazione di iscrizione all'Albo;

2) omessa o ritardata presentazione della comunicazione di cessazione;

3) omessa o ritardata presentazione della comunicazione di modificazione relativa ad eventi incidenti sui requisiti sostanziali di impresa artigiana ovvero di titolare, socio, collaboratore artigiano.

3. Le entrate provenienti dalle sanzioni di cui al comma 2 sono, tra l'altro, impiegate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione ed allo sviluppo delle imprese artigiane.

### TITOLO III

#### Sviluppo economico ed imprenditoriale

##### **Art. 22** *Programmazione.*

1. La Regione stabilisce le linee programmatiche delle politiche in materia di artigianato con il documento annuale di programmazione (DAP) di cui all'[articolo 14 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13](#) (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

2. Le strategie e gli obiettivi per il settore dell'artigianato sono definiti nel documento di indirizzo pluriennale per le politiche per lo sviluppo di cui all'[articolo 7, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25](#) (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale).

3. Le specifiche misure di intervento, con l'indicazione delle relative risorse, sono individuate dalla Giunta regionale nel Programma annuale, adottato ai sensi dell'[articolo 7, comma 6 della L.R. n. 25/2008](#).

##### **Art. 23** *Sostegno allo sviluppo delle imprese.*

1. La Regione, attraverso gli strumenti programmatici di cui all'[articolo 22](#), favorisce l'accesso al credito ed il sostegno dei processi di investimento e di crescita dimensionale delle imprese artigiane.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, attua forme differenziate di intervento ai sensi del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123](#) (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'[articolo 4, comma 4, lettera c\), della L. 15 marzo 1997, n. 59](#)), quali contributi in conto interessi su operazioni di finanziamento, contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria, finanziamenti a tasso agevolato mediante la costituzione di fondi rotativi di cui all'[articolo 8 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4](#) (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finanziati con le risorse del Fondo regionale per l'Artigianato di cui all'[articolo 53](#) e mediante il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'[articolo 1, commi 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 e 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

#### **Art. 24** *Cooperative artigiane di garanzia.*

1. La Regione favorisce l'accesso al credito delle imprese artigiane anche attraverso il rafforzamento patrimoniale delle cooperative artigiane di garanzia, realizzato mediante il potenziamento dei fondi rischi, anche con la collaborazione di enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed altri soggetti pubblici e privati interessati.

2. Ai fini della verifica dei risultati conseguiti e dell'efficacia della gestione, le cooperative artigiane destinatarie dei contributi di cui al comma 1 trasmettono alla Giunta regionale, entro il mese di giugno di ciascun anno, il bilancio e la relazione sull'attività svolta mediante i fondi rischi costituiti con risorse regionali.

3. Gli aiuti alle imprese, attivati con i fondi rischi delle cooperative artigiane di garanzia costituiti con risorse pubbliche, sono concessi in base al [regolamento \(CE\) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006](#) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

4. Le cooperative artigiane di garanzia possono gestire fondi per l'abbattimento dei tassi di interesse ai sensi dell'[articolo 13, comma 55 del d.l. 269/2003](#) modificato dalla L. 356/2003.

5. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, nell'ambito della relazione annuale di cui all'[articolo 9 della L.R. n. 25/2008](#), specifiche analisi sui risultati complessivamente conseguiti nel settore del credito dell'artigianato.

#### **Art. 25** *Consorzio fidi regionale dell'Umbria.*

1. Il Consorzio fidi regionale dell'Umbria, di seguito CO.FI.RE. Umbria, già costituito ai sensi dell'[articolo 8 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5](#) (Testo unico dell'artigianato), è un consorzio fidi di secondo grado, partecipato dalla Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 39, comma 7 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), opera tramite attività di cogaranzia, controgaranzia e può svolgere attività di servizio alle cooperative artigiane di garanzia.
2. La Regione sostiene il CO.FI.RE. Umbria mediante la partecipazione al capitale, il rafforzamento dei fondi rischi, la concessione di contributi nei limiti della vigente normativa comunitaria in tema di aiuti di stato.
3. Il CO.FI.RE. Umbria deve, in particolare:
  - a) agevolare l'accesso al credito;
  - b) fornire selettivamente le garanzie necessarie al buon funzionamento delle operazioni di cui al presente articolo;
  - c) favorire il ricorso da parte delle imprese a strumenti finanziari innovativi.
4. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 3, lettera a) è promossa la costituzione di un fondo di garanzia al quale possono concorrere, con proprie quote:
  - a) province;
  - b) comuni;
  - c) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - d) Sviluppumbria S.p.A.;
  - e) cooperative artigiane di garanzia;
  - f) istituti di credito;
  - g) associazioni artigiane e loro finanziarie;
  - h) altri soggetti interessati pubblici e privati.
5. Il CO.FI.RE. Umbria può svolgere altresì funzioni di supporto alla Regione ed agli altri soci per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane.
6. Il CO.FI.RE. Umbria presenta annualmente alla Giunta regionale il programma di attività in coerenza con i contenuti della programmazione regionale in tema di politiche per il credito alle piccole e medie imprese.
7. Compete alla Giunta regionale l'approvazione preventiva dello schema dello statuto del CO.FI.RE. Umbria e delle sue modificazioni.
8. La Regione partecipa agli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica nei limiti e secondo le modalità previste dall'[articolo 39, comma 7 del d.l. 201/2011](#) convertito dalla [L. 214/2011](#).

**Art. 26 Servizi reali alle imprese artigiane.**

1. La Regione, anche ai sensi dell'[articolo 3 della L.R. n. 25/2008](#), favorisce l'accesso delle imprese artigiane singole, associate o consorziate a servizi finalizzati alla crescita ed allo sviluppo d'impresa, quali:

a) servizi innovativi per il rafforzamento delle competenze tecnologiche, organizzative e gestionali, ivi compreso l'utilizzo a tempo di figure manageriali qualificate;

b) tecnologie per l'informazione e la comunicazione;

c) sistemi di gestione aziendale certificati nonché di certificazione di prodotto/servizio;

d) costituzione, qualificazione di reti di impresa e altre forme di associazioni ed aggregazioni di impresa previste dalla vigente normativa.

2. Gli interventi finanziari a favore delle imprese singole associate e consorziate per l'acquisizione dei servizi di cui al comma 1, sono definiti nell'ambito dei documenti programmatici di cui all'[articolo 22](#).

**Art. 27 Insediamenti produttivi.**

1. La Regione, nell'ambito dei documenti programmatici di cui all'[articolo 7 della L.R. n. 25/2008](#) e nel rispetto della normativa urbanistica e di settore vigente, definisce le politiche e gli interventi finalizzati a favorire l'insediamento nella rete delle aree attrezzate e della logistica regionale delle imprese artigiane, singole, associate o consorziate, in coerenza con le politiche di cui all'[articolo 3, commi 1 e 2 della medesima L.R. n. 25/2008](#) e con le politiche di riequilibrio e di razionalizzazione dell'uso del territorio ai fini produttivi.

2. La Regione, al fine di favorire l'insediamento delle imprese artigiane, dell'artigianato artistico e di servizio nei centri storici, può realizzare specifiche iniziative, in collaborazione con i comuni, nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui al comma 1 e nei programmi di riqualificazione e valorizzazione urbana.

**TITOLO IV****Attività promozionale****Art. 28 Attività promozionale.**

1. La Regione coordina, promuove e sostiene iniziative dirette alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti delle imprese artigiane sul mercato nazionale e sul mercato internazionale anche attraverso la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

2. Nell'ambito dei documenti programmatici di cui all'[articolo 7 della L.R. n. 25/2008](#) sono definiti gli indirizzi e le linee programmatiche per il sostegno agli interventi promozionali al fine di favorire la valorizzazione e la

commercializzazione delle produzioni artigiane, finalizzati anche all'esportazione.

**Art. 29** *Interventi promozionali.*

1. La Regione, ai fini dell'articolo 28 coordina e favorisce la partecipazione e la realizzazione di manifestazioni, fiere, missioni, convegni, studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa diretta al sostegno delle produzioni artigiane.

2. La Giunta regionale può attuare le iniziative di cui all'[articolo 28](#) direttamente, in collaborazione o anche tramite la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri soggetti pubblici e privati, imprese associate, consorziate ed in rete operanti nel settore.

3. Le attività di cui al comma 1 possono formare oggetto di specifiche convenzioni.

**Art. 30** *Sostegno agli interventi promozionali.*

1. La Regione favorisce gli interventi di promozione delle produzioni delle imprese artigiane mediante propri programmi ed iniziative, il cofinanziamento di progetti di enti e soggetti pubblici e privati, la concessione di contributi per il concorso nelle spese sostenute dai soggetti realizzatori e/o attuatori.

2. La Regione nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1 finalizzate alla valorizzazione ed alla commercializzazione delle produzioni artigiane promuove forme di complementarietà e di integrazione con le attività di promozione del territorio e degli altri settori economici.

3. Allo scopo di valorizzare le produzioni artigiane e dell'artigianato artistico e tradizionale, anche nelle modalità di cui al comma 2, le risorse di cui al Fondo per l'artigianato, possono essere integrate con altri fondi regionali, nazionali e comunitari.

## **TITOLO V**

### **Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale**

**Art. 31** *Valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale.*

1. La Giunta regionale ai fini della tutela, valorizzazione e promozione delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale:

a) definisce con proprio atto le modalità e i criteri per la identificazione, tutela e valorizzazione delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale nel rispetto della normativa statale e comunitaria;

b) promuove la creazione ed il potenziamento delle strutture integrate destinate alla valorizzazione della produzione artistica e tradizionale;

- c) definisce con proprio atto i criteri e le modalità per il riconoscimento del titolo di "Maestro Artigiano";
- d) stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento delle caratterizzazioni idonee a valorizzare l'insediamento e la presenza territoriale delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale;
- e) promuove l'immagine unitaria dell'Umbria e la peculiarità dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale.

**Art. 32** *Settori tutelati.*

1. I settori dell'artigianato artistico e tradizionale tutelati sono quelli della ceramica, del legno, del ferro, della tessitura, del ricamo a mano e dell'oreficeria di cui al [D.P.R. 288/2001](#).
2. La Giunta regionale con proprio atto può prevedere la tutela di ulteriori settori dell'artigianato artistico e tradizionale nel documento di indirizzo pluriennale per le politiche per lo sviluppo di cui all'[articolo 7 della L.R. n. 25/2008](#).

**Art. 33** *Maestro Artigiano e Bottega-scuola.*

1. Il titolo di "Maestro Artigiano" è attribuito dalla struttura regionale competente, al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale o al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.
2. Requisiti per il conseguimento del titolo di "Maestro Artigiano" sono:
  - a) iscrizione dell'impresa all'Albo con l'apposita annotazione prevista dall'[articolo 6](#), comma 1, lettera c);
  - b) anzianità professionale di almeno quindici anni, maturata in qualità di titolare o di socio lavoratore dell'impresa o di dipendente nel settore artistico e tradizionale;
  - c) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica o di competenza certificata, ovvero da specifica adeguata e notoria perizia e competenza;
  - d) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti condotti alla qualificazione di fine apprendistato nelle medesime attività, nonché da qualsiasi altro elemento che possa comprovare le specifiche competenze, perizia e attitudine all'insegnamento professionale.
3. Il Maestro Artigiano può svolgere attività di docenza e di tutoraggio per la formazione pratica degli allievi nei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della normativa regionale.
4. L'elenco dei soggetti in possesso del titolo di "Maestro Artigiano" è tenuto presso la struttura regionale competente in materia di artigianato.

5. La Regione definisce specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività delle imprese e delle botteghe dell'artigianato artistico e tradizionale individuate quali botteghe-scuola.

6. La Bottega-scuola di cui al comma 5 è l'impresa del settore dell'artigianato artistico e tradizionale il cui titolare è il Maestro Artigiano.

7. La Bottega-scuola può svolgere attività formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui è espressione ai sensi del Titolo VI.

**Art. 34** *Strutture integrate per l'artigianato artistico e tradizionale.*

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale, la Regione promuove la creazione di strutture integrate per:

a) la realizzazione di studi e ricerche sul patrimonio artistico e culturale, ai fini della sua salvaguardia e conservazione;

b) l'effettuazione di studi sull'evoluzione delle tecniche e loro diffusione anche mediante la creazione di appositi laboratori;

c) la diffusione dell'immagine dell'artigianato artistico e tradizionale, con particolare riguardo alla politica commerciale, in raccordo con i soggetti operanti nel settore.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti anche attraverso la creazione di nuove strutture, favorendo la realizzazione di un circuito regionale integrato di interesse anche culturale e turistico.

3. La gestione delle strutture di cui al comma 2 è delegata ai comuni, che si attivano per realizzare il concorso di altri enti locali interessati, enti pubblici, associazioni di categoria, istituti universitari.

4. I comuni con propri provvedimenti disciplinano la consistenza numerica, la composizione e le modalità di funzionamento delle strutture di cui al presente articolo.

5. Il finanziamento regionale è accordato sulla base dei programmi di attività presentati, tenendo conto dei risultati conseguiti e del resoconto delle spese approvato dal comune; la relativa richiesta è inoltrata alla Giunta regionale entro il primo settembre dell'anno precedente.

## **TITOLO VI**

### **Formazione e occupazione**

**Art. 35** *Programmazione degli interventi.*

1. La Regione programma interventi per la formazione e le politiche attive del lavoro a favore degli addetti e delle imprese del settore dell'artigianato.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in coerenza con la programmazione dei fondi strutturali e con la vigente normativa nazionale in tema di apprendistato di cui al [D.Lgs. 167/2011](#).

**Art. 36** *Tipologia degli interventi.*

1. La tipologia degli interventi formativi e di politica attiva del lavoro è definita dai piani e dai programmi di cui all'[articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41](#) (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego) e all'[articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11](#) (Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della [legge regionale 25 novembre 1998, n. 41](#) e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili) nonché da quanto disposto dalla [legge regionale 15 aprile 2009, n. 7](#) (Sistema Formativo Integrato Regionale).

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, particolare rilievo è attribuito alle attività formative dirette agli imprenditori artigiani, ai settori dell'artigianato artistico e tradizionale ed ai temi connessi all'esportazione.

3. Gli interventi del presente articolo possono essere realizzati anche attraverso l'individuazione di specifiche iniziative con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e/o privati, degli enti bilaterali e dei fondi interprofessionali di settore.

**Art. 37** *Modalità di attuazione degli interventi.*

1. La Regione favorisce la formazione nel settore dell'artigianato, anche attraverso il metodo dell'alternanza formazione e lavoro, nelle agenzie ed enti di formazione accreditati, nelle imprese artigiane nonché nelle botteghe-scuola di cui all'[articolo 33](#), comma 5.

2. Nei piani e nei programmi di cui all'[articolo 36](#), comma 1, sono individuate apposite forme di incentivo dirette a favorire l'occupazione nel settore dell'artigianato, anche attraverso il ricorso ai contratti di apprendistato e all'inserimento lavorativo nella Bottega-scuola.

3. La Regione favorisce l'inserimento nelle aziende artigiane di soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate, di cui al [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla [legge 14 febbraio 2003, n. 30](#)) e dei lavoratori disabili di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#) (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

## TITOLO VII

### Disciplina per l'attività professionale di acconciatore

**Art. 38** *Attività professionale di acconciatore.*

1. Il presente Titolo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla [legge 17 agosto 2005, n. 174](#) (Disciplina dell'attività di acconciatore), disciplina l'attività professionale di acconciatore. In particolare definisce l'esercizio delle funzioni amministrative, le modalità per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale nonché le modalità per il rilascio del titolo di abilitazione professionale.

2. La disciplina per l'attività professionale di acconciatore, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale, urbano e del territorio regionale, è volta a garantire le condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore e la tutela dei consumatori.

**Art. 39** *Esercizio dell'attività di acconciatore.*

1. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore, in qualunque forma ed a qualsiasi titolo esercitata, è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'[articolo 42](#) e alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) di cui all'[articolo 40 della L.R. n. 8/2011](#) competente per il territorio in cui si svolge l'attività. La segnalazione è corredata dalle attestazioni relative alla conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

2. Sono soggette alla SCIA anche le attività di acconciatore svolte presso strutture ricettive, centri commerciali, palestre, discoteche, luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonché nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente in regola con le disposizioni di cui al presente Titolo, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica, di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati da quelli utilizzati per la civile abitazione.

4. L'attività di acconciatore può essere svolta presso il domicilio del cliente nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Titolo e dalla normativa vigente in materia.

5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

6. È ammesso lo svolgimento di attività a fini didattici o di dimostrazione.

**Art. 40** *Funzioni della Regione per l'esercizio dell'attività di acconciatore.*

1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dei criteri generali di cui all'[Accordo 29 marzo 2007, n. 65/CSR](#) (Accordo tra il Governo, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della [L. 17 agosto 2005, n. 174](#). Accordo ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281](#)) e alle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale, *standard* professionali e formativi, modalità di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi, stabilisce:

a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, le modalità di svolgimento degli esami, nonché gli *standard* di preparazione tecnico-culturale, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

b) la programmazione dell'offerta formativa pubblica, sulla base delle esigenze del settore;

c) le modalità di accertamento delle competenze pregresse maturate con la frequenza di attività formative ed esperienze lavorative in imprese di acconciatura;

d) le modalità di rilascio dell'abilitazione professionale di cui all'[articolo 42](#), inclusa l'organizzazione dell'esame finale per il conseguimento della stessa;

e) le modalità di accertamento delle maturate esperienze lavorative qualificate di cui all'[articolo 6, comma 6 della L. 174/2005](#).

2. La Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 1, dispone l'autorizzazione e il riconoscimento dei corsi di formazione non ricompresi nella programmazione pubblica regionale, inclusa la definizione delle eventuali prescrizioni di messa in conformità, ai fini dell'ammissione dei partecipanti all'esame di abilitazione professionale.

#### **Art. 41** *Funzioni dei comuni per l'esercizio dell'attività di acconciatore.*

1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore, fatte salve le competenze dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio in materia di igiene, sanità e sicurezza degli operatori.

2. I comuni disciplinano in particolare:

a) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi;

b) le modalità di esposizione delle tariffe professionali, degli orari di apertura e di chiusura;

c) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della SCIA;

d) le modalità di svolgimento dell'attività presso il domicilio del cliente.

3. I regolamenti comunali in materia continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le disposizioni del presente testo unico.

#### **Art. 42** *Abilitazione professionale.*

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore si consegue a seguito del superamento di un esame tecnico-pratico finale, successivo allo svolgimento delle attività formative conformi agli *standard* regionali e dell'eventuale periodo di inserimento presso un'impresa di acconciatura, così come disposto dall'[articolo 3 della l. 174/2005](#).
2. La frequenza di attività formative può essere oggetto di riconoscimento di crediti formativi ai sensi della normativa regionale vigente in materia.
3. L'esame finale, rivolto, in conformità agli *standard* di certificazione definiti dalla Regione, alla verifica del possesso delle competenze di cui allo *standard* professionale nazionale, definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è svolto da una Commissione nominata dalla Giunta regionale.
4. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere possono ottenere l'abilitazione professionale per lo svolgimento dell'attività di acconciatore con le modalità indicate all'[articolo 6, comma 5 della L. 174/2005](#).
5. La Regione dispone il riconoscimento dell'abilitazione professionale di acconciatore acquisita in altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi della normativa vigente.

**Art. 43** *Trasferimento della titolarità.*

1. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda, la relativa segnalazione al comune competente indicando il nominativo del soggetto in possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore.
2. La cessazione dell'attività di acconciatore è soggetta alla segnalazione al comune territorialmente competente entro e non oltre trenta giorni dalla cessazione della stessa.

**Art. 44** *Sanzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di acconciatore.*

1. Chiunque svolge trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità, previste dal presente Titolo, è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di seguito indicata:
  - a) per l'esercizio dell'attività senza il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore: da euro duemila/00 (2.000,00) ad euro cinquemila/00 (5.000,00);
  - b) per l'esercizio dell'attività senza la presentazione della SCIA: da euro tremila/00 (3.000,00) ad euro cinquemila/00 (5.000,00);
  - c) per la mancata segnalazione della cessazione dell'attività, nonché di trasferimento ad altri dell'azienda: da euro mille/00 (1.000,00) ad euro tremila/00 (3.000,00).

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1, lettera a) è irrogata dall'autorità regionale competente e le sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettere b) e c) sono irrogate dai comuni, secondo le procedure di cui alla [L. 689/1981](#) e alla [legge regionale 30 maggio 1983, n. 15](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati), sulla base dei verbali di accertamento emessi dai soggetti accertatori.

## TITOLO VIII

### Disciplina per la professione di estetista

**Art. 45** *Requisiti richiesti e modalità di esercizio dell'attività di estetista.*

1. Il presente Titolo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla [legge 4 gennaio 1990, n. 1](#) (Disciplina dell'attività di estetista), disciplina l'attività professionale di estetista.

2. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli [articoli 2, 3, 4 e 8 della L. 1/1990](#) e dal regolamento di cui all'[articolo 47](#).

3. L'attività di estetista è esercitata secondo le modalità stabilite dagli [articoli 1 e 10 della L. 1/1990](#) e dal regolamento di cui all'[articolo 47](#).

4. Ai sensi dell'[articolo 1 della L. 1/1990](#) l'attività di decorazione, applicazione e ricostruzione unghie è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla stessa [L. 1/1990](#).

**Art. 46** *Attività formativa.*

1. L'offerta di formazione professionale riguardante l'attività di estetista è approvata dalla Regione in conformità a quanto disposto dal sistema regionale degli *standard* professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, nonché del riconoscimento dei crediti formativi, così come definiti dalla vigente normativa.

2. A tale fine, nel repertorio degli *standard* formativi di cui al comma 1 sono definite, in particolare, le caratteristiche dei percorsi volti alla:

- a) qualificazione professionale di base, di durata biennale;
- b) specializzazione, di durata annuale, per soggetti già in possesso della qualifica professionale;
- c) riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dall'[articolo 8, commi 4 e 7 della L. 1/1990](#).

3. Gli *standard* formativi sono approvati, sentite le organizzazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'[articolo 6, commi 1, 2 e 3 della L. 1/1990](#) e del

*decreto ministeriale 21 marzo 1994, n. 352* (Regolamento recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista).

4. Le prove di esame teorico-pratico hanno luogo secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale in materia di formazione professionale, nel rispetto delle disposizioni contenute negli *articoli 3*, comma 1, e *6 commi 4, 5 e 6 della l. 1/1990*. Tali prove possono essere svolte anche presso scuole private operanti nel settore, riconosciute in base alla vigente normativa.

#### **Art. 47** *Regolamento.*

1. Al fine di disciplinare l'attività di estetista in maniera organica e unitaria su tutto il territorio regionale, i comuni adottano appositi regolamenti.

2. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:

a) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi;

b) le caratteristiche e la destinazione d'uso dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista;

c) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;

d) le modalità di esposizione delle tariffe professionali, degli orari di apertura e di chiusura;

e) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della SCIA;

f) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di estetista.

3. Le disposizioni del regolamento comunale si applicano a tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista, siano esse individuali o in forma societaria.

#### **Art. 48** *Esercizio dell'attività di estetista.*

1. L'attività di estetista è soggetta alla SCIA, da presentare al SUAPE competente per il territorio in cui si svolge l'attività. La segnalazione è corredata dall'autocertificazione concernente la qualifica professionale e dalle attestazioni relative alla conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari come previsti dal regolamento di cui all'*articolo 47* e dalla normativa vigente. L'attività di estetista può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

2. Il comune, accertata la carenza dei requisiti di cui al presente testo unico, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività stessa salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune stesso che non può essere inferiore a trenta

giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal comune, lo stesso determina la cessazione dell'attività di estetista.

3. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA deve essere comunicata al comune competente entro quindici giorni.

**Art. 49** *Compiti dell'Azienda unità sanitaria locale.*

1. L'Azienda unità sanitaria locale, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accerta l'utilizzo delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici impiegati in tale attività, nel territorio di rispettiva competenza.

2. Allo stesso fine l'Azienda unità sanitaria locale effettua controlli sui procedimenti tecnici impiegati nello svolgimento dell'attività di estetista, sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'[articolo 10, comma 1 della L. 1/1990](#).

3. I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al comune ed all'autorità regionale competente per l'adozione dei provvedimenti o l'irrogazione delle sanzioni di cui all'[articolo 51](#).

**Art. 50** *Indirizzo, coordinamento e controllo.*

1. Le funzioni di indirizzo e coordinamento nella materia disciplinata dal presente Titolo sono esercitate dalla Giunta regionale.

2. La Regione esercita il potere sostitutivo nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio di funzioni amministrative di natura obbligatoria ai sensi dell'[articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23](#) (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).

3. I comuni assumono adeguate iniziative per assicurare una corretta e veridica pubblicizzazione dell'attività professionale svolta dai soggetti interessati all'esercizio della medesima attività.

**Art. 51** *Sanzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di estetista.*

1. La sanzione amministrativa prevista dall'[articolo 12, comma 1 della L. 1/1990](#) è irrogata dall'autorità regionale competente e la sanzione amministrativa di cui all'[articolo 12, comma 2 della L. 1/1990](#) è irrogata dai comuni, secondo le procedure di cui alla [L. 689/1981](#) e alla [L.R. n. 15/1983](#), sulla base dei verbali di accertamento emessi dai soggetti accertatori nonché sulla base dei verbali e rapporti inviati dall'Azienda unità sanitaria locale ai sensi dell'[articolo 49](#), comma 3.

## TITOLO IX

### Norme finali e transitorie

#### **Art. 52** *Disposizioni in materia di aiuti di stato.*

1. La concessione di benefici pubblici previsti dal presente testo unico avviene nel rispetto della normativa comunitaria in tema di aiuti di stato.

#### **Art. 53** *Norma Finanziaria.*

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente testo unico è istituito il "Fondo regionale per l'artigianato".

2. Il Fondo di cui al comma 1 è allocato per la quota corrente alla U.P.B. 08.1.009 (cap. 5527 n.i. "Fondo regionale per l'artigianato - quota corrente") e per la quota investimento alla U.P.B. 08.2.014 (cap. 9566 n.i. "Fondo regionale per l'artigianato - quota investimenti") <sup>(2)</sup>.

3. Per l'anno 2013 il Fondo di cui al comma 1 è finanziato dalle risorse previste nel bilancio per gli interventi relativi alla [legge regionale 7 novembre 1988, n. 42](#) (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane) ed alla [L.R. 5/1990](#), abrogate dal presente testo unico.

4. Per gli anni successivi la dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'[articolo 27](#), comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 possono concorrere, altresì, eventuali risorse nazionali, comunitarie o derivanti da apporti di enti o soggetti pubblici e privati, nei limiti e secondo le modalità indicate dalle specifiche normative vigenti.

6. In relazione alle somme progressivamente accertate di cui al comma 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti modifiche al Bilancio di previsione annuale regionale.

7. La Giunta regionale provvede annualmente al riparto del Fondo di cui al comma 1 sulla base dei documenti di programmazione previsti dall'[articolo 7 della L.R. n. 25/2008](#).

---

(2) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, L.R. 9 aprile 2013, n. 7](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

#### **Art. 54** *Disposizioni finali e transitorie.*

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla [L.R. n. 42/1988](#) sono soppresse, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, portano a compimento i procedimenti amministrativi pendenti alla data stessa.
3. La Commissione di cui all'[articolo 18](#) è costituita entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico. Fino a tale data continua ad operare la Commissione regionale per l'artigianato costituita ai sensi dell'[articolo 23 della L.R. n. 42/1988](#).
4. Le disposizioni abrogate con il presente testo unico continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.
5. Le imprese artigiane già iscritte all'Albo provinciale di cui alla [L.R. n. 42/1988](#) sono iscritte automaticamente all'Albo di cui all'[articolo 10](#) del presente testo unico, mantenendo il numero di iscrizione.

## **TITOLO X**

### **Abrogazioni**

#### **Art. 55** *Abrogazioni di norme.*

1. Sono e restano abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni:
  - a) [legge regionale 9 agosto 1974, n. 46](#) (Provvidenze a favore dell'artigianato artistico);
  - b) [legge regionale 23 agosto 1983, n. 38](#) (Contributi regionali per attività promozionali in materia di artigianato);
  - c) [legge regionale 1° aprile 1985, n. 14](#) (Interventi per lo sviluppo del settore artigianato);
  - d) [legge regionale 21 gennaio 1987, n. 5](#) (Modificazioni della [legge regionale 1° aprile 1985, n. 14](#). Interventi per lo sviluppo del settore artigianato);
  - e) [legge regionale 7 novembre 1988, n. 42](#) (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);
  - f) [legge regionale 12 marzo 1990, n. 5](#) (Testo unico dell'artigianato);
  - g) [legge regionale 22 marzo 1990, n. 6](#) (Modificazioni ed integrazioni della [legge regionale 7 novembre 1988, n. 42](#). Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);
  - h) [legge regionale 4 aprile 1990, n. 10](#) (Norme di attuazione della [legge 4 gennaio 1990, n. 1](#): "Disciplina delle attività di estetista");
  - i) [legge regionale 17 aprile 1991, n. 7](#) (Ulteriori modificazioni della [legge regionale 7 novembre 1988, n. 42](#) - Norme per il funzionamento degli organi di

rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);

j) [legge regionale 28 agosto 1995, n. 41](#) (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della [L.R. 7 novembre 1988, n. 42](#) - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane);

k) [legge regionale 1° aprile 1996, n. 9](#)(Ulteriori modificazioni ed integrazioni della [legge regionale 7 novembre 1988, n. 42](#), recante norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane, e modificazioni della [legge regionale 12 marzo 1990, n. 5](#), recante testo unico dell'artigianato);

l) [articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3](#) (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della [L. 15 marzo 1997, n. 59](#) e del [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#));

m) [legge regionale 2 agosto 2002, n. 15](#)(Ulteriori modificazioni della [legge regionale 7 novembre 1988, n. 42](#) - Norme per il funzionamento degli Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane);

n) [legge regionale 28 ottobre 2004, n. 20](#) (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della [legge regionale 7 novembre 1988, n. 42](#) - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);

o) [articoli 20 e 21 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25](#) (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale);

p) lettere a), c) e d) del comma 1 dell'[articolo 11](#) e le lettere a) e b) del comma 8 dell'[articolo 11 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4](#) (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese);

q) [legge regionale 20 maggio 2009, n. 12](#)(Disciplina per l'attività professionale di acconciatore);

r) [articoli 2, 5, 7 e 8 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15](#) (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

s) [articolo 10 della legge regionale 25 novembre 2010, n. 23](#) (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi della [legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13](#) di contabilità, [artt. 45 e 82](#), e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

2. È abrogato il [Reg. reg. 5 aprile 1995, n. 24](#) (Disciplina dell'attività di promozione dell'esportazione - [art. 41 della L.R. n. 5/1990](#) recante testo unico dell'artigianato).

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente testo unico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

**L.R. EMILIA ROMAGNA 9 febbraio 2010, n. 1.****Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato.****Art. 1***Oggetto e finalità.*

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'articolo 45, comma secondo, della Costituzione e nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di artigianato ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione, tutela, promuove e sviluppa l'artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, produttive, artistiche, tradizionali e di qualità.

2. La presente legge detta norme per la creazione di imprese artigiane, per sostenerne la crescita e lo sviluppo, per favorire la successione di impresa, per salvaguardare e tutelare i valori emiliano-romagnoli, saperi e mestieri dell'artigianato artistico e tradizionale. Disciplina inoltre, nel rispetto dei principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, le procedure per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e gli organi di tutela, rappresentanza, vigilanza.

**Art. 2***Albo delle imprese artigiane.*

1. All'Albo regionale delle imprese artigiane, suddiviso in sezioni provinciali, sono tenute ad iscriversi le imprese artigiane. I requisiti per l'iscrizione sono definiti dalla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#) (Legge quadro per l'artigianato).

2. Alla separata sezione dell'Albo sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane. Le aziende diverse da quelle artigiane, che possono farne parte in numero non superiore ad un terzo, sono le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato) <sup>(2)</sup>.

3. L'iscrizione delle imprese aventi titolo, costituite anche in forma cooperativa o consortile, nonché dei loro consorzi, è effettuata con le modalità di cui all'articolo 3.

4. L'iscrizione all'Albo ha efficacia costitutiva e costituisce condizione per l'applicazione delle norme e delle agevolazioni previste per il settore artigiano.

5. L'Albo regionale delle imprese artigiane è tenuto presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito Camere di Commercio) territorialmente competenti <sup>(3)</sup>.

6. La Regione delega alle Camere di Commercio l'esercizio delle funzioni amministrative per l'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, sulla base delle procedure previste dall'articolo 3. Le imprese artigiane sono altresì annotate nel Registro imprese secondo la normativa vigente.

7. Per le attività previste dalla presente legge si applicano a favore delle Camere di commercio i diritti di segreteria stabiliti in attuazione dell'[articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#) (Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura).

---

(2) Comma così modificato dall'[art. 37, comma 1, L.R. 30 maggio 2016, n. 9](#).

(3) Comma così sostituito dall'[art. 37, comma 2, L.R. 30 maggio 2016, n. 9](#). Il testo precedente era così formulato: «5. L'Albo regionale è conservato presso gli uffici competenti della Regione Emilia-Romagna. Le sezioni provinciali dell'Albo sono depositate anche presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competenti.».

---

### **Art. 3**

#### *Iscrizione, modifiche e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane.*

1. Al fine dell'iscrizione, modificazione, cancellazione dall'Albo, l'interessato presenta alla Camera di commercio, Ufficio del Registro delle imprese, territorialmente competente, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui all'[articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7](#) (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnicoprofessionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#).

2. La comunicazione unica, predisposta sull'apposita modulistica e corredata a mezzo delle autocertificazioni e delle attestazioni richieste, vale quale adempimento che consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana con conseguente iscrizione nell'Albo regionale e nella relativa sezione provinciale delle imprese artigiane o nella separata sezione per i consorzi e le cooperative e l'avvio immediato dell'attività, nonché per la registrazione di modifiche o cancellazione, comprese le modificazioni relative alla perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.

3. In caso di omissione o ritardo nella presentazione della comunicazione unica ai fini dell'iscrizione si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da Euro 250,00 a Euro 2.500,00.

4. La Camera di commercio contestualmente rilascia la ricevuta dell'avvenuta comunicazione e dà notizia alle Amministrazioni competenti della presentazione della comunicazione unica <sup>(4)</sup>.

5. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione, della modifica e della cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, o nella separata sezione, decorrono dalla data di presentazione da parte dell'interessato della comunicazione unica di cui al comma 2.

6. È fatta salva la disciplina statale sulla decorrenza degli effetti dell'iscrizione, modifica o cancellazione negli elenchi invalidità, vecchiaia, e superstiti di cui al [decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6](#) (Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale), convertito nella [legge 17 marzo 1993, n. 63](#).

7. [La sezione territoriale della Commissione regionale per l'artigianato, qualora abbia acquisito elementi da cui si desuma la possibile insussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione, può richiedere alla Commissione regionale di presentare istanza alla struttura regionale competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato di cui all'articolo 7 per l'avvio della procedura di accertamento a carico delle imprese iscritte all'Albo in ordine alla sussistenza e modificazione dei requisiti medesimi] <sup>(5)</sup>.

8. [La procedura di accertamento può essere attivata entro il termine di venti giorni dalla presentazione della comunicazione unica di cui al comma 1. Il Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato, di cui all'articolo 7, provvede a far conoscere alle imprese interessate l'avvio del procedimento, perché presentino le proprie ragioni o gli elementi integrativi entro il termine alle stesse assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni. Il Servizio, esperiti gli accertamenti, decide in merito entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione unica, trasmette nei successivi cinque giorni la decisione all'impresa interessata, nonché agli organi ed enti che hanno richiesto l'accertamento ed alla Camera di commercio, affinché provveda agli adempimenti di competenza] <sup>(6)</sup>.

---

(4) Comma così modificato dall'art. 38, comma 1, L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

(5) Comma abrogato dall'art. 38, comma 2, L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

(6) Comma abrogato dall'art. 38, comma 2, L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

**Art. 3-bis***Funzioni delle Camere di Commercio <sup>(7)</sup>.*

1. In attuazione dell'*articolo 9-bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7* (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 aprile 2007, n. 40*, sono delegate alle Camere di Commercio le funzioni amministrative di verifica e controllo sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, da esercitarsi secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Successivamente al ricevimento della comunicazione unica di cui all'articolo 3, comma 1, le Camere di Commercio, in sede di controllo, accertano la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, sulla base delle notizie fornite dai soggetti o dagli enti interessati.
3. Le Camere di Commercio territorialmente competenti, in caso di riscontrata carenza o modificazione dei requisiti di legge per l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, d'ufficio oppure su segnalazione di altre amministrazioni, attivano la procedura di accertamento e controllo, comunicando alle imprese interessate l'avvio del procedimento, affinché presentino le proprie deduzioni o gli elementi integrativi per conformarsi ai requisiti di legge entro il termine alle stesse assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni. Le Camere di Commercio, esperiti gli accertamenti, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni territorialmente competenti, decidono in merito e comunicano, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione unica o dal ricevimento della segnalazione di altri enti interessati, i propri provvedimenti all'impresa, nonché agli enti che hanno richiesto l'accertamento.
4. Il decorso del termine della decisione sui requisiti di impresa artigiana, di cui al comma 3, può essere sospeso per non più di trenta giorni al fine di garantire eventuali integrazioni della documentazione presentata e consentire i necessari accertamenti d'ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati.
5. Le Camere di Commercio procedono all'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane delle imprese, dei consorzi, delle società consortili o dei soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, non hanno provveduto alla prescritta comunicazione, applicando le procedure di cui comma 3.
6. Le Camere di Commercio garantiscono l'uniforme applicazione della normativa, attraverso opportune forme di coordinamento, anche attivando la procedura di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b).

(7) Articolo aggiunto dall'art. 39, comma 1, L.R. 30 maggio 2016, n. 9. Vedi, al riguardo, quanto previsto dall'art. 43, comma 1, della medesima legge.

---

#### **Art. 4**

##### *Modificazioni e cancellazioni dall'Albo.*

1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento alla Camera di commercio, Ufficio del Registro delle imprese, la comunicazione unica in ordine a:

- a) le modificazioni dei requisiti artigiani;
- b) la cessazione dell'attività;
- c) la perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.

2. In caso di omissione o ritardo della presentazione della comunicazione unica per le modificazioni relative ai requisiti ed alle condizioni dichiarate ed accertate ai fini della modificazione o cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da Euro 200,00 a Euro 1.000,00.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative ed i relativi proventi spettano alle Camere di commercio nel rispetto delle modalità e procedure della [legge regionale 28 aprile 1984, n. 21](#) (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

#### **Art. 5**

##### *Commissione regionale per l'artigianato.*

1. La Commissione regionale per l'artigianato è l'organo di tutela e rappresentanza dell'artigianato ed ha sede presso la Regione Emilia-Romagna.

2. La Commissione regionale per l'artigianato è composta di undici membri:

a) nove membri di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, designati in rappresentanza delle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale <sup>(8)</sup>;

b) un rappresentante designato da Unioncamere Emilia-Romagna;

c) un rappresentante della Regione, esperto in materia di artigianato, nominato dalla Giunta regionale <sup>(9)</sup>.

3. La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di insediamento. Con il medesimo decreto sono nominati, tra i componenti, il Presidente della Commissione ed il Vicepresidente con funzioni vicarie.

4. La designazione dei componenti indicati al comma 2, lettere a) e b), deve essere comunicata alla Regione entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di omessa designazione di alcuni membri nel termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ugualmente alla costituzione della Commissione con i componenti già designati e con il rappresentante della Regione previamente nominato dalla Giunta regionale. Così costituita, la Commissione opera ad ogni effetto e viene integrata mano a mano che pervengano le designazioni.

5. Non si provvede alla costituzione dell'organo quando i componenti siano meno di tre. In tal caso la Giunta regionale nomina il rappresentante della Regione con compiti di Commissario straordinario, il quale esercita le funzioni della Commissione fino alla ricostituzione dell'organo, cui provvede il Presidente della Giunta regionale a seguito delle prescritte designazioni.

6. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita dei requisiti personali e professionali. Alla sostituzione dei componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), in caso di loro decadenza, dimissioni, revoca o decesso, provvede il Presidente della Regione con decreto, a seguito di designazione da parte delle organizzazioni di cui al comma 2, lettere a) e b). Alla sostituzione del rappresentante della Regione nella Commissione regionale in caso di sua decadenza, dimissioni, revoca o decesso, provvede la Giunta regionale con deliberazione.

7. Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato non spettano emolumenti <sup>(10)</sup>.

8. [Al Presidente della Commissione ed al Vicepresidente, od al Commissario di cui al comma 5, spettano le indennità di funzione determinate ai sensi della [legge regionale 10 maggio 1982, n. 20](#) (Disciplina dei compensi e dei rimborsi a favore dei componenti di organi di enti ed aziende regionali)] <sup>(11)</sup>.

9. [Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla costituzione della Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 5, e del Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato di cui all'articolo 7] <sup>(12)</sup>.

---

(8) Vedi, al riguardo, quanto previsto dall'[art. 43, comma 2, L.R. 30 maggio 2016, n. 9](#).

(9) Comma così sostituito dall'[art. 40, comma 1, L.R. 30 maggio 2016, n. 9](#). Il testo precedente era così formulato: «2. La Commissione regionale per l'artigianato, articolata anche in sezioni provinciali, è composta di 21 membri:

- a) diciotto membri di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, di cui 2 componenti per ciascuna delle sezioni provinciali, designati per ciascuna Provincia dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei consigli delle Camere di Commercio;
- b) due componenti designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative in ambito regionale;
- c) un rappresentante della Regione, esperto in materia di artigianato, nominato dalla Giunta regionale.».

(10) Comma così sostituito dall'*art. 40, comma 2, L.R. 30 maggio 2016, n. 9*. Il testo precedente era così formulato: «7. Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato spettano i compensi e ogni altro emolumento previsti per le commissioni individuate a norma dell'*articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 8* (Modificazioni alla *legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49* e alla *legge regionale 21 agosto 1981, n. 23* relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali).».

(11) Comma abrogato dall'*art. 40, comma 3, L.R. 30 maggio 2016, n. 9*.

(12) Comma abrogato dall'*art. 40, comma 3, L.R. 30 maggio 2016, n. 9*.

---

## **Art. 6**

### *Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato.*

1. La Commissione regionale per l'artigianato espleta le seguenti funzioni:

a) esprime pareri consultivi e formula proposte alla Giunta regionale per l'emanazione di direttive nelle quali sono definiti criteri omogenei per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al Registro delle imprese, ai sensi dell'*articolo 43, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3* (Riforma del sistema regionale e locale);

b) formula pareri non vincolanti sulle principali questioni di carattere generale sottoposte dal Servizio competente in materia di artigianato <sup>(13)</sup>;

c) promuove forme di comunicazione stabili con le Camere di Commercio e con Unioncamere regionale nel settore dell'artigianato;

d) [svolge attività di documentazione, di studio e d'informazione, ed elabora periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità dell'artigianato in Emilia-Romagna, avvalendosi della struttura organizzativa regionale che svolge funzioni di osservatorio regionale dell'artigianato] <sup>(14)</sup>;

e) formula proposte alla Giunta, comprese quelle di tipo promozionale, per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato, in particolare quello artistico e tradizionale, anche attraverso le proposte inerenti i progetti promozionali a favore dell'artigianato di cui all'articolo 13;

f) [elabora, insieme al Servizio regionale di cui all'articolo 7, e presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale concernente le attività artigianali della regione Emilia-Romagna e i dati relativi all'attività svolta] <sup>(15)</sup>.

2. I compiti di segreteria della Commissione sono svolti da personale appartenente al Servizio competente in materia di artigianato della Regione <sup>(16)</sup>.

---

(13) Lettera così sostituita dall'*art. 41, comma 1, lettera a)*, L.R. 30 maggio 2016, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «b) sulla base di segnalazione delle sezioni provinciali, attiva la richiesta al Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato, di cui all'articolo 7, di verifica delle iscrizioni o modifiche nell'Albo delle imprese artigiane.».

(14) Lettera abrogata dall'*art. 41, comma 1, lettera b)*, L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

(15) Lettera abrogata dall'*art. 41, comma 1, lettera b)*, L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

(16) Comma così modificato dall'*art. 41, comma 2*, L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

---

## **Art. 7**

### *Funzioni della Regione* <sup>(17)</sup>.

1. Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso da presentare al Servizio regionale competente in materia di artigianato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 3, da parte dell'impresa interessata oltreché da parte degli enti e dalle amministrazioni pubbliche che, avendo riscontrato l'inesistenza o la sussistenza dei requisiti, abbiano richiesto l'accertamento alla Camera di Commercio.

2. Le decisioni del Servizio regionale, adottate e motivate sulla base delle risultanze dell'istruttoria, sono comunicate all'impresa interessata e agli altri soggetti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Le decisioni sui ricorsi sono altresì trasmesse alla Camera di Commercio che ha emanato l'atto impugnato anche ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico dell'impresa.

3. Il Servizio regionale competente in materia di artigianato inoltre:

a) svolge, ove ritenuto necessario per la definizione delle decisioni in merito ai ricorsi di cui al comma 1, sopralluoghi e accertamenti d'ufficio, anche avvalendosi dei Comuni, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti personali e professionali delle imprese artigiane, nonché sui requisiti tecnici e professionali richiesti dalle normative di settore per particolari categorie di imprese artigiane;

b) richiede alla Commissione regionale per l'artigianato pareri non vincolanti sulle questioni di carattere generale in materia di requisiti delle imprese artigiane, anche su richiesta delle Camere di Commercio, al fine di garantire l'uniformità e la coerenza interpretativa;

c) attribuisce la qualifica di impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche tradizionali di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288](#) (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura) e ne dà comunicazione alla Camera di Commercio competente territorialmente, anche ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico dell'impresa.

---

(17) Articolo dapprima modificato dall'[art. 28, L.R. 26 luglio 2011, n. 10](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 32](#) della stessa legge) e poi così sostituito dall'[art. 42, comma 1, L.R. 30 maggio 2016, n. 9](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Organo dell'Amministrazione regionale per l'artigianato. 1. La Giunta regionale istituisce il Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato.

2. Il Servizio, previo parere di un apposito comitato di esperti, composto e regolato con atto di Giunta regionale, in particolare:

a) svolge tutte le funzioni previste dalle normative di settore e conserva presso di sé l'Albo regionale delle imprese artigiane;

b) decide in merito agli accertamenti richiesti dalla Commissione regionale per l'artigianato o da altri organi o enti interessati, sulla sussistenza dei requisiti per la qualifica d'impresa artigiana;

c) attribuisce la qualifica d'impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche tradizionali, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288](#) (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura) e ne dà comunicazione all'Albo;

d) svolge, ove necessario, sopralluoghi e accertamenti d'ufficio al fine di verificare la sussistenza dei requisiti personali e professionali delle imprese artigiane, nonché sui requisiti tecnici e professionali richiesti dalle normative di settore per particolari categorie di imprese artigiane.».

---

## **Art. 8** *Vigilanza.*

1. La Commissione regionale per l'artigianato è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

2. Nel caso in cui la Commissione, per dimissioni o altra causa, sia nell'impossibilità di funzionare, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario che assume i poteri e le funzioni della Commissione, con il compito di promuovere il ripristino delle condizioni di regolare

funzionamento. Qualora, entro sei mesi dalla nomina, il Commissario non sia stato in grado di ripristinare il regolare funzionamento della Commissione, il Presidente della Giunta provvede al rinnovo della Commissione, con le modalità previste dalla presente legge.

### **Art. 9**

#### *Osservatorio regionale dell'artigianato.*

1. La Regione, allo scopo di acquisire gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e all'attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato, nell'ambito della qualificazione nel sistema delle imprese, promuove un'attività permanente di rilevazione, di analisi e di studio delle problematiche del settore, nell'ambito del sistema statistico e del sistema informativo regionale (SIR), mediante:

a) l'analisi dell'Albo delle imprese artigiane e delle sue dinamiche in una banca dati informatizzata, nell'ambito del SIR, e la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni sul settore, con acquisizione sistematica di dati da fonti già disponibili;

b) la valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;

c) la realizzazione d'indagini, ricerche, studi e pubblicazioni su temi di particolare rilevanza per il settore.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi di supporti e consulenze esterne, nonché stipulare apposite convenzioni, in particolare con Unioncamere e Camere di Commercio, enti e istituzioni che abbiano competenze in materia di artigianato e con le associazioni del settore.

### **Art. 10**

#### *Artigianato artistico, tradizionale e di qualità.*

1. La Regione tutela e promuove l'artigianato artistico, tradizionale e di qualità, anche con riferimento al [decreto del Presidente della Repubblica n. 288 del 2001](#).

2. A tal fine la Regione sostiene:

a) la progettazione, organizzazione e realizzazione d'iniziativa promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali anche attraverso lo svolgimento di giornate dell'artigianato;

b) la realizzazione d'archivi, pubblicazioni, supporti anche audiovisivi che cataloghino e documentino l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche

produttive ed i valori intrinseci dell'artigianato artistico e tradizionale sulla base di programmi concordati con la Commissione regionale di cui all'articolo 5, nonché iniziative volte alla formazione di nuove professionalità in questi campi;

c) la partecipazione a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale o culturale sia in Italia che all'estero;

d) l'allestimento presso le strutture pubbliche o private di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione ed alla vendita di oggetti o riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;

e) l'acquisizione di attrezzature strettamente inerenti alle lavorazioni artistiche e tradizionali;

f) ogni altra iniziativa volta alla valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale e di qualità.

3. Per l'attuazione delle azioni previste dal presente articolo la Regione può intervenire, direttamente o mediante la concessione di contributi sia di parte corrente che in conto capitale, a favore delle imprese artigiane che svolgono le attività previste al comma 1.

4. I criteri e le modalità di concessione sono stabiliti dalla Giunta regionale.

### **Art. 11**

#### *Nuove imprese artigiane e sostegno al ricambio generazionale.*

1. La Regione, per le azioni di cui all'articolo 1, comma 2, sostiene altresì le nuove imprese artigiane nel territorio regionale, il ricambio generazionale e la successione d'impresa per garantirne la continuità, mediante le seguenti tipologie d'intervento:

a) sostegno per favorire la trasmissione d'impresa a favore dei familiari del titolare, dei dipendenti, di altri soggetti aventi i requisiti soggettivi per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;

b) introduzione d'innovazioni tecnologiche, organizzative, finanziarie;

c) sostegno ai processi di filiazione d'impresa volti a favorire il ricambio generazionale nelle imprese artigiane.

2. Per gli interventi previsti al comma 1 la Regione sostiene in particolare studi di fattibilità, spese di avviamento, spese per la formazione imprenditoriale e manageriale, spese per l'acquisto di tecnologie informatiche e telematiche e di primo impianto.

3. La Regione concede contributi sia di parte corrente che in conto capitale per gli interventi elencati nel comma 1, con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

### **Art. 12**

#### *Strumenti di sostegno e di sviluppo dell'artigianato.*

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella legislazione regionale vigente, nel programma regionale per le attività produttive e negli altri documenti di programmazione regionale, promuove e sostiene:

- a) lo sviluppo degli investimenti delle imprese artigiane;
- b) l'innovazione, la ricerca e la qualificazione delle imprese artigiane anche sul piano ambientale e organizzativo;
- c) la promozione di iniziative per la capitalizzazione delle imprese artigiane;
- d) le reti d'impresa anche attraverso la certificazione di qualità;
- e) l'export e l'internazionalizzazione;
- f) programmi per strutture e infrastrutture di rilievo per lo sviluppo delle imprese artigiane nel territorio;
- g) programmi per la qualificazione degli insediamenti produttivi.

2. La Regione inoltre promuove e sostiene l'accesso al credito delle imprese artigiane favorendo:

- a) la costituzione di fondi regionali di garanzia, controgaranzia e cogaranzia;
- b) la costituzione di fondi rotativi finalizzati all'erogazione di finanziamenti, anche agevolati;
- c) la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse praticati dal sistema finanziario e del credito;
- d) il sostegno al sistema dei Consorzi fidi regionale;
- e) la stipula di convenzioni con il sistema finanziario e del credito.

3. La Regione sostiene gli interventi per le imprese artigiane previsti al presente articolo tramite la concessione di contributi di parte corrente, in conto interessi, e in conto capitale, i cui criteri sono stabiliti dalla Giunta regionale.

### **Art. 13**

#### *Progetti promozionali a favore dell'artigianato <sup>(18)</sup>.*

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di attività produttive, contribuisce al finanziamento di progetti di particolare interesse per la salvaguardia e la promozione delle attività e della cultura artigiane, con particolare riferimento allo sviluppo dell'associazionismo economico, alla valorizzazione dei prodotti e servizi artigiani, nonché dell'artigianato artistico, tradizionale e di qualità.

2. Possono presentare i progetti di cui al comma 1 le associazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale e le fondazioni e associazioni giuridicamente riconosciute, aventi fra i propri scopi la promozione dell'artigianato.

3. Per il finanziamento delle attività previste nei progetti di cui al comma 1, la Giunta regionale approva i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei benefici, le categorie di spesa ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e le misure dei contributi.

4. Nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi del presente comma, la Giunta regionale approva i progetti di cui al comma 1, i quali devono individuare le problematiche del settore o del territorio, le esigenze delle imprese che vi operano, gli obiettivi, i tempi, le modalità ed i costi complessivamente previsti per l'attuazione del progetto, i soggetti attuatori.

---

(18) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 12 ottobre 2015, n. 1518](#) e la [Delib.G.R. 5 aprile 2017, n. 398](#).

---

#### **Art. 14**

##### *Qualificazione degli insediamenti.*

1. La Regione promuove la qualificazione degli insediamenti delle imprese artigiane attraverso la predisposizione ed il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi comuni, la realizzazione di infrastrutture di rete per il miglioramento della qualità energetico-ambientale e telematica dell'area.

2. Per tali interventi la Regione concede contributi agli enti locali in conto capitale o in conto interessi.

#### **Art. 15**

##### *Aiuti di Stato.*

1. Gli atti adottati in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 che prevedano l'attivazione di interventi configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**Art. 16***Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione o la modificazione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'*articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40* (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della *L.R. 6 luglio 1977, n. 31* e della *L.R. 27 marzo 1972, n. 4*).

**Art. 17***Disposizioni finali e transitorie.*

1. Sono abrogate:

a) la *legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32* (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato);

b) la *legge regionale 16 maggio 1994, n. 20* (Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana).

2. La Commissione regionale per l'artigianato e le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui rispettivamente agli *articoli 5 e 2 della legge regionale n. 32 del 2001* sono prorogate fino alla data di costituzione della Commissione regionale e del Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato di cui alla presente legge. A decorrere dalla medesima data trova applicazione la disciplina per l'iscrizione, modifica e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane o alla separata sezione, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

3. Le procedure relative alla concessione ed alla liquidazione dei contributi previste dall'*articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale n. 32 del 2001*, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni della *legge regionale n. 32 del 2001*.

4. I rapporti derivanti dall'applicazione della *legge regionale n. 20 del 1994*, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinati fino alla loro conclusione dalle disposizioni della *legge regionale n. 20 del 1994*.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

**L.R. ABRUZZO 30 ottobre 2009, n. 23.****Nuova legge organica in materia di artigianato.****PARTE PRIMA****Finalità, destinatari, funzioni della Regione e degli enti locali,  
definizione di impresa artigiana****Titolo I - Finalità e destinatari della legge****Art. 1***Finalità ed oggetto.*

1. La Regione, ai sensi dell'art. 45 della Costituzione e nell'ambito della competenza legislativa di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, riconosce al settore dell'artigianato un ruolo di primaria importanza ai fini della tutela, dello sviluppo, della valorizzazione economica e sociale del territorio e del sostegno all'occupazione.

2. Spetta alla Regione l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione, previa concertazione con le associazioni di categoria artigiane.

**Art. 2***Destinatari.*

1. Le norme della presente legge si applicano:

a) alle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, risultino iscritte nell'albo delle imprese artigiane <sup>(2)</sup>;

b) ai consorzi e alle società consortili, costituiti tra imprese artigiane, iscritti nell'albo delle imprese artigiane con la denominazione di "consorzio artigiano" o "società consortile artigiana" <sup>(3)</sup>;

c) ai consorzi, alle società consortili, cui partecipano, oltre alle imprese artigiane, anche imprese di minori dimensioni ed enti pubblici o privati, con le finalità, le condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge iscritti nella separata sezione dell'albo delle imprese artigiane con la denominazione di cui alla lettera b) <sup>(4)</sup>;

d) ai confidi di cui all'[art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#) (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#)

iscritti nella separata sezione dell'albo delle imprese artigiane di una delle province della Regione <sup>(5)</sup>.

---

(2) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 18 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

(3) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 18 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

(4) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, lettera c), L.R. 18 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

(5) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, lettera d), L.R. 18 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

---

### **Art. 3**

#### *Associazioni di categoria.*

1. La Regione riconosce le associazioni di categoria artigiane a struttura nazionale presenti nel CNEL, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato, effettivamente presenti ed operanti in Abruzzo, quali soggetti principali di riferimento dell'ente per sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore del comparto.
2. Si intendono per effettivamente presenti ed operanti quelle associazioni che dimostrino di avere strutture operative con personale dipendente ed uffici stabilmente aperti in almeno tre province.
3. In tutti gli articoli successivi della presente legge e di quelle in materia di artigianato ogni richiamo alle associazioni di categoria è da intendersi fatto con riferimento a quelle previste con le modalità del presente articolo.
4. La Regione riconosce il valore e l'importanza della bilateralità.

### **Art. 4**

#### *Disposizioni di attuazione.*

1. La Giunta Regionale, in tutte le norme nelle quali è previsto, detta le disposizioni di attuazione della presente legge secondo criteri di imparzialità, trasparenza, buona amministrazione, parità di trattamento, ragionevolezza e coerenza.

## **Titolo II - Funzioni della regione e degli enti locali**

### **Art. 5**

#### *Funzioni e compiti della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di sua competenza in materia di artigianato, attribuendole agli enti locali, nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 118 della Costituzione e dalle leggi nazionali e regionali in materia.

2. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario.

3. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni amministrative:

a) di cui all'art. 28 e seguenti, concernenti aiuti alla trasmissione d'impresa, agli interventi per favorire la creazione di impresa ed interventi diretti;

b) di cui all'art. 34, concernenti le iniziative promozionali di interesse regionale o che vengano promosse o organizzate direttamente dalla Regione o per il tramite dei soggetti di cui allo stesso art. 34;

c) di cui all'art. 35, concernenti la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'Artigianato;

d) di cui agli articoli 36 e seguenti, concernenti interventi economici a sostegno delle imprese artigiane e delle loro forme associative;

e) di cui agli articoli 43 e seguenti, concernenti interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell'occupazione;

f) di cui all'articolo 46, concernenti contributi per il finanziamento di iniziative promosse e realizzate da parte delle associazioni di categoria artigiane;

g) di cui agli articoli 47 e seguenti, concernenti interventi per la predisposizione di aree attrezzate per insediamenti artigianali;

h) relative alla ricerca applicata e trasferimento delle tecnologie, anche mediante la costituzione di centri di servizi, in collaborazione con le associazioni di categoria;

i) di cui agli artt. 50 e seguenti concernenti la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura;

l) relative all'attuazione di programmi comunitari;

m) relative all'indirizzo, alla programmazione, al coordinamento, alla vigilanza e al monitoraggio, con particolare riferimento agli interventi di esclusivo interesse regionale cofinanziati dall'Unione europea o da altri soggetti.

4. La Regione, fermo restando il disposto di cui al comma 3, esercita tutte le altre funzioni amministrative che non sono attribuite espressamente agli enti locali e allo Stato.

5. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere esercitate anche con l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche, attraverso il portale regionale e il sistema informativo, con particolare riguardo al coordinamento con il sistema informativo degli sportelli unici per le attività produttive.

### **Art. 6**

#### *Funzioni delle Province.*

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative alla formazione professionale, di cui agli articoli 24 e seguenti.

2. Sono delegate alle province le seguenti funzioni amministrative:

a) gli interventi economici a sostegno degli oneri sostenuti per la realizzazione delle iniziative promozionali di cui all'art. 34 da parte dei soggetti indicati nello stesso articolo e cioè enti pubblici, associazioni delle categorie artigiane o di enti finalizzati alla promozione dell'artigianato riconosciuti dalla Regione, ad eccezione delle iniziative che possano rivestire un interesse regionale o che vengano promosse e organizzate direttamente dalla Regione, o per il tramite dei soggetti di cui all'art. 34;

b) gli interventi diretti all'incentivazione dell'occupazione giovanile di cui all'art. 23.

3. Le funzioni delegate sono esercitate dalle province, in conformità agli indirizzi programmatici generali della Regione, mediante l'adozione di piani volti a perseguire la crescita delle attività artigiane presenti sul territorio e la nascita di nuove imprese, secondo criteri di priorità per ambiti territoriali, con particolare riferimento al dato occupazionale, al settore ed alle finalità, nel rispetto del processo concertativo con le associazioni di categoria artigiane.

### **Art. 7**

#### *Funzioni dei Comuni.*

1. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) gli atti di verifica relativi alla iscrizione delle imprese artigiane nell'albo delle imprese artigiane <sup>(6)</sup>;

b) gli atti di verifica per le modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo delle imprese artigiane <sup>(7)</sup>;

c) l'individuazione, la realizzazione e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane e loro forme associative, nel rispetto della

pianificazione territoriale regionale, anche in collaborazione con i distretti industriali, filiere e clusters;

d) la predisposizione di programmi per l'artigianato di servizi e per i mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;

e) per i nuovi insediamenti artigianali le distanze minime dai confini sono previste dagli strumenti urbanistici comunali.

2. Sono delegate ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) l'applicazione e la riscossione delle sanzioni amministrative, così come previsto dalla presente legge e dalle altre leggi di settore, con il rispetto delle procedure di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale);

b) l'esercizio delle funzioni delegate espressamente previste dalle leggi regionali in materia di artigianato.

3. Le funzioni delegate sono esercitate dai comuni, in conformità agli indirizzi programmatici generali della Regione, nonché in raccordo con la programmazione provinciale e nel rispetto del processo concertativi con le associazioni di categoria artigiane.

---

(6) Lettera così modificata dall'[art. 6, comma 2, lettera a\), L.R. 18 dicembre 2009, n. 31](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

(7) Lettera così modificata dall'[art. 6, comma 2, lettera b\), L.R. 18 dicembre 2009, n. 31](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

---

## **Art. 8**

### *Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le funzioni amministrative attinenti l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate sono devoluti alle Camere di commercio i proventi dei diritti di segreteria sugli atti e certificati relativi alle imprese artigiane, nonché i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21.

**Art. 9***Modalità di esercizio delle funzioni delegate.*

1. Gli enti delegati esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto delle leggi e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta regionale.
2. La Regione e gli enti delegati sono tenuti a trasmettersi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
3. Nel caso di mancato svolgimento delle funzioni delegate, la Regione invita l'ente inadempiente ad attuarle, assegnandogli un termine di giorni trenta, decorrenti dalla diffida ad adempiere, entro il quale provvedere.
4. In caso d'inadempienza, la Regione provvede agli adempimenti avvalendosi del potere sostitutivo.
5. La delega all'esercizio delle funzioni delegate può essere revocata dalla Giunta regionale, anche nei confronti di singoli enti, qualora si verificano gravi violazioni nell'attuazione delle deleghe, nell'osservanza della legislazione statale o regionale o delle direttive impartite dalla Regione.
6. Le risorse relative all'esercizio delle funzioni delegate e attribuite alle province sono a carico della Regione che le iscrive in appositi capitoli.

**Titolo III - Definizione e requisiti delle imprese artigiane e dei loro consorzi, società consortili e associazioni****Art. 10***Imprenditore artigiano.*

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi che disciplinano le singole attività artigiane.
3. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.
4. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
5. Non sono posti ostacoli alla libertà di stabilimento nel territorio regionale dei prestatori degli Stati membri della Comunità Europea e alla libera circolazione

dei servizi nel rispetto della [Direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE](#) del Parlamento Europeo relativa ai servizi nel mercato interno.

### **Art. 11**

#### *Impresa artigiana.*

1. È artigiana l'impresa che ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali tuttavia possono essere svolte in via strumentale o accessoria all'esercizio dell'impresa artigiana.

2. È artigiana l'impresa esercitata individualmente o che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al comma 1, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le Società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

3. L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al comma 1, presenti comunicazione alla Camera di commercio, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nel registro delle imprese con la denominazione di impresa artigiana, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, detenga la maggioranza del capitale sociale e rappresenti la maggioranza nell'organo amministrativo.

4. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'art. 12 e con gli scopi di cui al comma 1 del presente articolo:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempre che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 10 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 10 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

5. Alle imprese artigiane per la vendita nei locali di produzione, o in quelli adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni strumentali all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi commessi, non si applicano le disposizioni vigenti in materia di attività commerciali.

6. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso un immobile idoneo allo scopo o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio.

7. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o per lo svolgimento di attività amministrative e gestionali.

8. La competente struttura della Giunta Regionale individua le attività che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana.

## **Art. 12**

### *Limiti dimensionali.*

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie:

1) un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:

1) un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;

2) il numero dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura:

1) un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, sono individuati dalla Giunta Regionale;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili:

1) un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1 non sono computati:

a) per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica, ai sensi della [legge 19 gennaio 1955, n. 25](#) (Disciplina dell'apprendistato) e successive modifiche, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

b) i dipendenti con contratto di inserimento di cui al [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla [legge 14 febbraio 2003, n. 30](#)) e successive modifiche;

c) i lavoratori a domicilio di cui alla [legge 18 dicembre 1973, n. 877](#) (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) e successive modifiche, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana.

3. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1 sono computati:

a) i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

b) i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

c) i dipendenti qualunque sia la loro mansione svolta.

4. Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti dimensionali di cui al presente articolo, mantengono l'iscrizione all'albo.

5. Nel computo dei dipendenti, rilevante ai fini della qualificazione di un'impresa come artigiana, non vengono cumulati gli assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro con gli eventuali sostituti.

---

### **Art. 13**

*Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane.*

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti nell'albo delle imprese artigiane con la denominazione di consorzio artigiano o società consortile artigiana <sup>(8)</sup>.

2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese purché in numero non superiore ad un terzo, nonché Enti Pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, sono iscritti nell'albo delle imprese artigiane con la denominazione di cui al comma 1, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti <sup>(9)</sup>.

3. I confidi di cui all'*art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269* (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326* sono iscritti nella separata sezione dell'albo delle imprese artigiane di una delle province della Regione <sup>(10)</sup>.

---

(8) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 3, lettera a), L.R. 18 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7* della stessa legge).

(9) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 3, lettera b), L.R. 18 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7* della stessa legge).

(10) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 3, lettera c), L.R. 18 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7* della stessa legge).

---

## **Titolo IV - Albo provinciale delle imprese artigiane <sup>(11)</sup>**

### **Art. 14**

#### *Iscrizione delle imprese artigiane.*

1. È istituito, presso ciascuna Camera di commercio, l'albo provinciale delle imprese artigiane <sup>(12)</sup>.

2. Sono iscritte nell'albo delle imprese artigiane presso la Camera di commercio le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, nonché i consorzi, le società consortili ed i confidi di cui all'*art. 13* della presente legge con le denominazioni ivi previste <sup>(13)</sup>.

3. [Le imprese già iscritte all'albo delle imprese artigiane sono iscritte d'ufficio nel registro delle imprese con la denominazione di "impresa artigiana", entro il

termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Analoga procedura viene seguita per i consorzi, le società consortili ed i confidi] <sup>(14)</sup>.

4. In caso di invalidità, di riconoscimento dei benefici di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, a richiesta, l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane anche in mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 11, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato <sup>(15)</sup>.

5. Le stesse previsioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui all'imprenditore artigiano venga affiancato l'amministratore di sostegno di cui all'art. 404 del c.c.

---

(11) Rubrica così sostituita dall'art. 6, comma 4, L.R. 18 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Registro delle imprese».

(12) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 5, lettera a), L.R. 18 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. L'albo delle imprese artigiane è sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese.».

(13) Comma così modificato dall'art. 6, comma 5, lettera b), L.R. 18 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

(14) Comma soppresso dall'art. 6, comma 5, lettera c), L.R. 18 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

(15) Comma così modificato dall'art. 6, comma 5, lettera d), L.R. 18 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

---

## **Art. 15**

### *Natura costitutiva delle iscrizioni.*

1. L'iscrizione delle imprese artigiane nell'albo delle imprese artigiane ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi <sup>(16)</sup>.

2. Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se non sia iscritta nell'albo delle imprese artigiane <sup>(17)</sup>.
3. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigiano, se non proveniente da imprese iscritte nell'albo delle imprese artigiane <sup>(18)</sup>.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra, comporta, l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.

---

(16) Comma così modificato dall'art. 6, comma 6, lettera a), L.R. 18 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

(17) Comma così modificato dall'art. 6, comma 6, lettera b), L.R. 18 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

(18) Comma così modificato dall'art. 6, comma 6, lettera c), L.R. 18 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

---

## **Art. 16**

### *Procedimento di iscrizione.*

1. Il legale rappresentante dell'impresa presenta la comunicazione unica di cui al modello approvato con decreto interministeriale ai sensi dell'art. 9 del *D.L. 31 gennaio 2007, n. 7*, (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito in legge con modificazioni dalla *legge 2 aprile 2007, n. 40*, alla Camera di commercio.
2. La comunicazione attesta il possesso dei requisiti e ne determina l'iscrizione dalla data di presentazione della comunicazione stessa, sussistendo tutti i presupposti di legge.
3. L'iscrizione è trasmessa dalla Camera di Commercio alle competenti sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL), ai fini previdenziali ed assistenziali.
4. Le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli e adottano gli eventuali provvedimenti di cancellazione, avvalendosi dell'attività istruttoria

dei comuni. Gli interessati sono informati dell'avvio del procedimento a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione, nonché di far pervenire osservazioni e memorie e chiedere di essere sentiti.

5. La comunicazione di iscrizione è corredata dalle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni ovvero dell'atto di notorietà rese ai sensi del [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che attestino:

a) le generalità complete del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;

b) la data di inizio, la natura, il tipo di lavorazione - completamente automatizzata o meno - e la sede dell'attività esercitata;

c) il numero dei dipendenti;

d) il numero dei familiari del titolare occupati nell'impresa;

e) il numero dei lavoratori a domicilio;

f) il possesso da parte dell'impresa delle licenze e delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di igiene e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività artigiana;

g) la partecipazione professionale e manuale dell'imprenditore o, nel caso di società, del numero dei soci partecipanti.

6. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione attestante l'effettivo possesso dei requisiti tecnico professionali, previsti dalle relative leggi di riferimento, per l'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti.

7. [La comunicazione può essere presentata anche per via telematica o su supporto informatico] <sup>(19)</sup>.

8. Alle comunicazioni presentate dai consorzi, dalle società consortili e dalle associazioni temporanee di imprese artigiane, debbono essere allegati una copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto ed un elenco dei soci, da aggiornarsi annualmente.

---

(19) Comma soppresso dall'art. 6, comma 7, [L.R. 18 dicembre 2009, n. 31](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

**Art. 17***Attività istruttoria dei Comuni.*

1. Nel caso in cui le Camere di commercio dispongono controlli ed accertamenti avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni, ai sensi dell'art. 16, comma 4, i Comuni trasmettono le risultanze dell'istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

**Art. 18***Iscrizione d'ufficio.*

1. La Camera di commercio procede all'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane delle imprese, dei consorzi e delle società consortili che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per chiedere l'iscrizione, non hanno provveduto alla presentazione della prescritta comunicazione <sup>(20)</sup>.

2. Gli Ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane, le associazioni di categoria artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata, sono tenuti a segnalare, alla competente Camera di commercio, le risultanze dei loro accertamenti, sia quando riscontrino il possesso dei requisiti artigianali previsti dalla presente legge nei confronti di imprese che non risultano iscritte nell'albo delle imprese artigiane, sia nel caso che quelle già iscritte abbiano perduto i requisiti essenziali predetti <sup>(21)</sup>.

3. La Camera di commercio, sulla base delle segnalazioni di cui sopra, avvia la procedura di accertamento e di istruttoria per le decisioni di competenza, avvalendosi anche della collaborazione dei Comuni. La decisione è assunta entro 60 giorni dalla data nella quale è pervenuta la segnalazione. Gli interessati sono informati dell'avvio del procedimento per l'iscrizione o la cancellazione d'ufficio, entro 15 giorni dall'avvio dello stesso, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con facoltà di prendere visione e di estrarre copia della documentazione pervenuta alla Camera di commercio, nonché di far pervenire alla stessa osservazioni e memorie e chiedere personalmente di essere sentiti.

4. Il provvedimento di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane ha efficacia costitutiva a tutti gli effetti di legge <sup>(22)</sup>.

5. Copia della relativa decisione deve essere trasmessa agli interessati, alla competente sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'ente e all'autorità che, con la loro segnalazione, hanno dato luogo all'avvio della procedura di iscrizione o di cancellazione d'ufficio.

---

(20) Comma così modificato dall'art. 6, comma 8, lettera a), L.R. 18 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

(21) Comma così modificato dall'art. 6, comma 8, lettera b), L.R. 18 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

(22) Comma così modificato dall'art. 6, comma 8, lettera c), L.R. 18 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

---

## **Art. 19**

### *Modificazioni e cancellazioni.*

1. I titolari di imprese artigiane ed i legali rappresentanti di società, consorzi e società consortili, iscritte nell'albo delle imprese artigiane, sono tenuti a comunicare alla competente Camera di commercio, anche per via telematica o su supporto informatico, ogni variazione dello stato di fatto e di diritto, rispetto a quello risultante dall'iscrizione, quando tale variazione abbia rilevanza ai fini del riconoscimento o meno della natura artigiana della impresa, del consorzio o della società consortile <sup>(23)</sup>. La comunicazione deve pervenire alla Camera entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento oggetto della stessa.

2. Le domande di cancellazione sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dell'attività o di perdita dei requisiti artigiani.

3. La Camera di commercio ha facoltà di disporre, in qualsiasi momento, accertamenti d'ufficio, per verificare il possesso dei prescritti requisiti da parte delle imprese artigiane iscritte nell'albo delle imprese artigiane <sup>(24)</sup>.

4. Prima di decidere sulla cancellazione, la Camera deve informare l'interessato, assegnandogli un termine per far pervenire, ove lo ritenga, deduzioni o memorie scritte. La cancellazione ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione, ovvero dalla data del relativo provvedimento negli altri casi.

---

(23) Periodo così modificato dall'art. 6, comma 9, L.R. 18 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

(24) Comma così modificato dall'art. 6, comma 9, L.R. 18 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

---

## **Art. 20**

### *Ricorsi.*

1. Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso in via amministrativa alla competente struttura della Giunta Regionale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione, anche da parte di eventuali terzi interessati e degli organismi indicati all'art. 18, comma 2 <sup>(25)</sup>.
2. Il ricorso alla competente struttura della Giunta Regionale, redatto in carta libera e sottoscritto dal ricorrente, ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
3. I ricorsi in via amministrativa alla Regione sono regolati, ove compatibili, dalle disposizioni di cui al Capo I del *D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199* (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).
4. Le decisioni della Regione Abruzzo, adita in sede di ricorso, sono assunte tramite determinazione del competente dirigente e sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione stessa, avanti al Tribunale competente per territorio.
5. La Camera di Commercio ha l'obbligo di dare esecuzione alla decisione della Regione entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

---

(25) Comma così modificato dall'art. 6, comma 10, L.R. 18 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

---

## **Art. 21**

### *Sanzioni amministrative.*

1. Le sanzioni amministrative, inflitte nei confronti di coloro che non osservano le disposizioni contenute nella presente legge, hanno lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere l'esercizio abusivo di attività artigianali, di tutelare la professionalità degli imprenditori artigiani ed il fine di garantire agli utenti il legittimo diritto ad usufruire di beni e di servizi prodotti secondo le regole della buona arte e della migliore qualità.
2. Le sanzioni amministrative consistono nel pagamento di una somma di danaro graduata in relazione alla gravità della violazione, all'opera svolta dal sanzionando per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione ed alle sue condizioni economiche.
3. L'ammontare delle sanzioni è così determinato:

a) per l'omessa presentazione della comunicazione di iscrizione: da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 1.500,00;

b) per l'omessa comunicazione delle modificazioni dello stato di fatto e di diritto rispetto a quello risultante dall'iscrizione, quando tale variazione abbia rilevanza ai fini del riconoscimento o meno della natura artigiana dell'impresa e di cessazione dell'attività da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00;

c) per la dichiarazione di dati non veritieri o inesatti, fatta salva la comunicazione all'autorità giudiziaria di eventuali illeciti penali: da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 1.500,00;

d) per l'uso da parte di imprese, consorzi e società consortili, non iscritte nell'albo delle imprese artigiane nella propria ditta, insegna o marchio di riferimenti all'artigianato: da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.500,00 <sup>(26)</sup>.

4. In caso di ritardo nella presentazione delle comunicazioni, si applica una riduzione del 50% della sanzione.

5. La vendita di prodotti, le prestazioni e la loro promozione con il riferimento all'artigianato, quando provengano o siano riferite a imprese ed enti non iscritti nell'albo delle imprese artigiane sono segnalate, da parte della Camera di Commercio, dei Comuni e delle altre pubbliche amministrazioni all'autorità giudiziaria, per l'accertamento degli eventuali reati e l'irrogazione delle relative sanzioni penali <sup>(27)</sup>.

6. Copia degli atti di cui sopra è altresì trasmessa agli uffici competenti per territorio della Guardia di Finanza, dell'IVA, delle Imposte dirette, dell'Ispettorato del lavoro, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

7. Qualora l'infrazione sia rilevata a carico di dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, di enti locali o di altri enti pubblici, copia degli stessi atti è inviata anche all'Amministrazione di appartenenza.

---

(26) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 11, lettera a), L.R. 18 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

(27) Comma così modificato dall'art. 6, comma 11, lettera b), L.R. 18 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

**Art. 22***Applicazione e riscossione delle sanzioni.*

1. Le funzioni riguardanti la determinazione, l'accertamento, la contestazione e notificazione della violazione, l'applicazione e la riscossione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 21, ivi compresa la emanazione della ordinanza - ingiunzione, sono delegate ai Comuni nei cui territori sono state accertate le trasgressioni.
2. I Comuni vi provvedono con l'osservanza delle modalità e delle disposizioni contenute nella [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) e nel [D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571](#) (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) concernente modifiche al sistema penale).
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno e con riferimento all'anno solare precedente, i Comuni trasmettono alla Camera di commercio un'elencazione delle infrazioni relative, con l'indicazione delle sanzioni irrogate, di quelle ancora da riscuotere e di quelle riscosse, con l'esposizione delle spese sostenute per l'esazione di ciascuna di esse. Entro lo stesso termine i Comuni versano gli importi delle sanzioni riscosse, al netto delle spese sostenute per la riscossione, alla tesoreria camerale della Camera di commercio competente per territorio.

**PARTE SECONDA****Interventi per l'occupazione giovanile e la formazione professionale nell'artigianato, per la trasmissione e la creazione d'impresa ed interventi diretti, iniziative per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato abruzzese****Titolo I - Incentivazione dell'occupazione giovanile e corsi di formazione nel settore dell'artigianato - bottega scuola****Art. 23***Contributi regionali <sup>(28)</sup>.*

1. Allo scopo di incentivare l'occupazione dei giovani, la Giunta Regionale concede contributi alle imprese artigiane e consorzi di imprese artigiane, aventi sede nel territorio della Regione, che assumono giovani lavoratori.
2. Ai fini della presente legge, sono riconosciuti giovani lavoratori quelli che, alla data dell'assunzione, non hanno ancora compiuto il 35° anno di età.
3. La Giunta Regionale, con proprio atto, detta i criteri per la ripartizione delle risorse.
4. La Giunta Regionale emana, altresì, direttive per l'esercizio delle funzioni delegate e detta criteri e modalità per quanto attiene:

- a) termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;
- b) concessione ed erogazione dei contributi;
- c) casi di revoca e decurtazione dei contributi.

5. Le Amministrazioni Provinciali, tenuto conto delle somme stanziare, predispongono ed attuano i programmi di intervento e individuano i progetti per le iniziative ammesse a contributo.

---

(28) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 giugno 2010, n. 488](#) e la [Delib.G.R. 12 agosto 2013, n. 593](#).

---

#### **Art. 24**

##### *Corsi di formazione* <sup>(29)</sup>.

1. Nell'ambito della sua attività a sostegno della formazione nell'artigianato, la Giunta regionale favorisce ed incentiva i corsi per la formazione di giovani artigiani, attuandoli attraverso il coinvolgimento delle imprese singole o associate operanti nel territorio della Regione e delle associazioni di categoria artigiane.

2. La Giunta Regionale, con proprio atto, d'intesa con la competente Commissione consiliare, detta i criteri per la ripartizione delle risorse destinate alla formazione professionale nel settore artigianato.

3. La Giunta Regionale detta altresì criteri e modalità per quanto attiene:

a) termini e modalità di presentazione delle richieste da parte delle imprese artigiane e dei giovani;

b) definizione dei piani provinciali;

c) ammontare del presalario e assicurazione degli allievi;

d) assegnazione degli allievi alle botteghe scuola;

e) casi di rinuncia, sostituzione e contenziosi;

f) gestione e vigilanza da parte dell'Amministrazione Provinciale;

g) completamento percorsi formativi.

4. I corsi sono tenuti dai titolari di imprese artigiane, singole o associate, che operano da almeno un triennio nei settori determinati annualmente, anche per

ambiti provinciali, dalla Giunta Regionale, su indicazione dell'Osservatorio Regionale per l'Artigianato, sentite le Amministrazioni Provinciali.

---

(29) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 1° febbraio 2010, n. 33](#) e la [Delib.G.R. 14 marzo 2011, n. 183](#).

---

### **Art. 25**

#### *Botteghe scuola.*

1. I corsi di formazione hanno durata triennale.
2. La formazione teorica e pratica dei giovani allievi artigiani, per l'apprendimento dell'arte o del mestiere, avviene, per tutto il periodo stabilito, sotto la personale responsabilità del titolare della bottega scuola.
3. Per l'intero triennio di formazione gli allievi sono considerati, a tutti gli effetti, come studenti e percepiscono esclusivamente un presalario.

### **Art. 26**

#### *Attribuzione della qualifica lavorativa.*

1. Al termine del triennio di formazione è attribuito a ciascun allievo l'attestato di qualifica valido ai sensi dell'[art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845](#) (Legge quadro in materia di formazione professionale).
2. I titoli ottenuti precedentemente sono equiparati a quelli conseguiti ai sensi dell'[art. 14 della legge n. 845/1978](#).

### **Art. 27**

#### *Rendicontazione e relazione <sup>(30)</sup>.*

1. Le Amministrazioni Provinciali trasmettono, entro il 30 aprile di ogni anno ed alla fine di ogni triennio di formazione, relazione illustrativa e rendiconto delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni attribuite.
- 

(30) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 1° febbraio 2010, n. 33](#) e la [Delib.G.R. 14 marzo 2011, n. 183](#).

---

## **Titolo II - Aiuti alla trasmissione d'impresa e alla "Creazione di Impresa" o " start-up" ed interventi diretti**

### **Art. 28**

#### *Successione nell'impresa <sup>(31)</sup>.*

1. La Giunta Regionale promuove iniziative intese ad attuare il trasferimento di proprietà di un'impresa artigiana da un titolare ad un altro, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già in essere, e di salvaguardare i livelli occupazionali.
2. Le associazioni di categoria artigiane, quali soggetti di riferimento dell'Ente, nell'esercizio della funzione di assistenza tecnica alle imprese artigiane, possono presentare alla Giunta Regionale progetti intesi a sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell'artigianato, anche per le finalità di cui al comma 1.
3. La copertura finanziaria dei progetti è assicurata dalla Regione in misura non inferiore al 60%.

---

(31) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 luglio 2015, n. 613](#).

---

### **Art. 29**

#### *Interventi per favorire la creazione d'impresa <sup>(32)</sup>.*

1. La Giunta Regionale promuove iniziative intese a porre in essere aiuti alla creazione d'impresa, altrimenti denominata "start-up", al fine di accrescere la nascita di nuova imprenditorialità e di favorire la crescita occupazionale.
2. Le associazioni di categoria artigiane, quali soggetti di riferimento dell'Ente, nell'esercizio della funzione di assistenza tecnica alle imprese artigiane, possono presentare alla Giunta Regionale progetti intesi a sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell'artigianato, anche per le finalità di cui al comma 1.
3. La copertura finanziaria dei progetti è assicurata dalla Regione in misura non inferiore al 60%.

---

(32) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 luglio 2015, n. 613](#).

---

**Art. 30**

*Interventi per il trasferimento e l'avvio dell'esercizio di impresa* <sup>(33)</sup>.

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative atte a favorire la continuità delle imprese artigiane, tramite il trasferimento di proprietà di un'impresa da un titolare ad un altro, e la nascita di nuove imprese artigiane.
2. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi concessi per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

---

(33) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 luglio 2015, n. 613](#).

**Art. 31**

*Criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni* <sup>(34)</sup>.

1. La Giunta Regionale, con proprio atto, disciplina l'applicazione delle previsioni del presente titolo, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:
  - a) termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;
  - b) individuazione dei concetti di "cedente" e "successore";
  - c) contenuti dei progetti;
  - d) concessione ed erogazione dei contributi;
  - e) casi di revoca e decurtazione dei contributi;
  - f) rendicontazione di spesa;
  - g) monitoraggio.
2. La Giunta Regionale, con proprio atto, ove necessario, stabilisce annualmente l'entità delle somme da destinare a ciascuna delle tipologie di intervento.

---

(34) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 luglio 2015, n. 613](#).

**Art. 32**

*Interventi diretti della Giunta Regionale* <sup>(35)</sup>.

1. La Giunta Regionale è autorizzata a finanziare e realizzare iniziative per la nascita di imprese artigiane gestite da disabili e composte a maggioranza di capitale e soci disabili.
2. La Giunta Regionale è altresì autorizzata a finanziare e realizzare iniziative per l'avvio e il consolidamento di imprese artigiane gestite da donne imprenditrici e composte a maggioranza di capitale e soci donne, in particolare favorendo le donne in fuoriuscita dal processo produttivo.
3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 possono comprendere l'acquisto, la locazione finanziaria, la ristrutturazione di locali, l'acquisto e la locazione finanziaria di macchine ed attrezzature connesse con la produzione.
4. La Giunta Regionale, con proprio atto, stabilisce criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2.

---

(35) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 luglio 2015, n. 611](#).

---

### **Art. 33**

#### *Delega dell'attività di istruttoria e di erogazione dei contributi.*

1. Ferma restando alla Regione la concessione delle agevolazioni, ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria e di erogazione dei contributi di cui al presente Titolo può essere stipulata una convenzione con società o enti strumentali regionali.
2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina, tra l'altro, i reciproci diritti ed obblighi, nonché le modalità di verifica da parte della Giunta Regionale circa l'utilizzo delle risorse.

### **Titolo III - Iniziative per favorire la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato**

#### **Art. 34**

#### *Iniziative promozionali.*

1. La Giunta Regionale promuove e organizza, direttamente o per il tramite di altri Enti Pubblici o di enti finalizzati alla promozione dell'artigianato riconosciuti dalla Regione o delle associazioni di categoria artigiane, oppure congiuntamente ad essi, manifestazioni, fiere, convegni, studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa diretta a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato abruzzese, sia presso gli operatori specializzati dei vari settori che presso il pubblico dei consumatori.

2. Possono essere, altresì, concessi contributi per concorso alle spese sostenute da Enti Pubblici, da enti finalizzati alla promozione dell'artigianato riconosciuti dalla Regione o dalle associazioni di categoria artigiane, per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, per un importo non superiore al 60% delle spese sostenute.
3. Nessun contributo può essere corrisposto, per manifestazioni finalizzate alla promozione dei prodotti e dei servizi artigiani, quando alle stesse partecipino imprese non artigiane in numero superiore ad un terzo.
4. La Giunta Regionale, con proprio atto, determina criteri direttivi e modalità per la promozione ed organizzazione di iniziative dirette ai sensi del comma 1.
5. La concessione dei contributi ad Enti ed associazioni di categoria artigiane ha luogo nel rispetto dei criteri e delle procedure che sono determinati dalla Giunta Regionale con proprio atto.
6. Fino all'adozione degli atti di cui ai commi 4 e 5, si fa riferimento ai criteri e alle modalità già stabiliti con deliberazione di Giunta Regionale, in quanto applicabili.
7. Fino a quando non è data attuazione alle previsioni dell'art. 6, comma 2, lett. a) le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo continuano ad essere esercitate dalla Regione.

### **Art. 35**

#### *Commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato.*

1. La Giunta Regionale concede contributi ai consorzi ed alle società consortili costituiti ai sensi della presente legge, per la realizzazione di progetti destinati a migliorare e sviluppare la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato abruzzese, anche oltre l'ambito regionale, fino ad un ammontare massimo di € 60.000,00.
2. I progetti di cui sopra possono avere come oggetto una o più delle seguenti attività:
  - a) la consulenza e l'assistenza finalizzata alla commercializzazione;
  - b) la realizzazione e la diffusione di cataloghi, filmati, materiale informatico, destinati a favorire la conoscenza dell'artigianato abruzzese;
  - c) la stampa e la diffusione di guide tecnico-economiche per l'indirizzo delle produzioni;
  - d) l'effettuazione di indagini e ricerche di mercato ed il collegamento con banche dati, per l'individuazione di mercati e di clienti;
  - e) la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale;

f) la promozione di centri permanenti polifunzionali, rivolti alla tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico, e tradizionale.

3. Ai consorzi ed alle società consortili sopra indicati possono essere concessi contributi nella misura massima del 60% delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti inerenti le attività sopra descritte fino all'ammontare massimo stabilito nel comma 1.

4. Le modalità di presentazione delle domande, gli importi e le regole per la concessione dei contributi sono determinati dalla Giunta Regionale con proprio atto.

## **PARTE TERZA**

### **Interventi economici e incentivi a sostegno delle imprese artigiane e delle loro forme associative**

#### **Titolo I - Interventi a sostegno dei confidi <sup>(36)</sup>**

##### **Art. 36**

*Attività di garanzia collettiva dei fidi <sup>(37)</sup>.*

[1. La Giunta Regionale promuove l'accesso al credito delle imprese artigiane, prevedendo interventi a sostegno dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi.

2. Possono usufruire dei benefici della presente legge, in presenza dei requisiti di cui all'articolo 38, i confidi così come individuati dall'*art. 13 D.L. 30 settembre 2003, n. 269* convertito con modificazioni dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, e cioè consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi, e cioè la prestazione di garanzie in favore delle imprese consorziate o socie, attraverso l'utilizzazione delle risorse provenienti in tutto o in parte dalle stesse, volte a favorire l'erogazione di finanziamenti da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

3. Per finanziamenti assistiti da contributi regionali in conto interessi si intendono i prestiti di esercizio, o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma, e i prestiti anche per spese di investimento fino a 84 mesi in favore delle imprese artigiane operanti nel territorio regionale.

4. Sono esclusi dalle agevolazioni di cui al comma 3 le operazioni a breve termine comunque denominate sotto forma di scoperto di c/c, di anticipo, di factoring o s.b.f.] <sup>(38)</sup>.

---

(36) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 36 a 42), è stato abrogato dall'*art. 9, comma 1, lettera f), L.R. 2 agosto 2010, n. 37*, a decorrere dal giorno

successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge).

(37) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 1° febbraio 2010, n. 34*.

(38) Il titolo I della parte III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 36 a 42, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera f), L.R. 2 agosto 2010, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge).

---

### **Art. 37**

#### *Interventi a sostegno dei confidi.*

[1. La Giunta Regionale promuove l'accesso al credito delle imprese artigiane, favorendo il consolidamento e le fusioni dei confidi, attraverso interventi a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi intesi a concorrere:

a) al consolidamento del patrimonio sociale dei confidi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con un contributo da distribuirsi proporzionalmente al patrimonio sociale di ogni singolo confidi, ivi compreso quello risultante da fusione, con le medesime modalità e con lo stesso coefficiente di calcolo;

b) alle spese sostenute dai confidi connesse alle operazioni di attuazione del progetto di fusione nel limite di € 10.000,00 in favore del confidi risultante dalla fusione;

c) al pagamento in conto interessi passivi, attraverso contributi forfettari annuali commisurati all'importo complessivo delle operazioni di credito bancario o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma e prestiti per spese di investimento, erogati nell'anno precedente, garantiti dai confidi;

d) alla integrazione dei fondi rischi, con la concessione di contributi annuali, in proporzione all'ammontare delle operazioni di credito o mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma, erogati nell'anno precedente, garantiti dai confidi.

2. I contributi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono commisurati rispettivamente, per la lett. a), al patrimonio sociale dei confidi, per la lett. b) al numero delle imprese artigiane socie dei confidi partecipanti alla fusione, per le lettere c) e d) agli ammontari delle operazioni di credito effettuate con la garanzia del confidi in favore delle imprese artigiane.

3. La Giunta Regionale, con proprio atto, disciplina l'applicazione delle previsioni del presente titolo, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:

a) termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;

- b) ammontare dei prestiti e durata;
- c) modalità di concessione ed erogazione dei contributi, ivi compresa la determinazione degli indici per la ripartizione dei contributi in conto interessi;
- d) casi di revoca e decurtazione dei contributi;
- e) vigilanza] <sup>(39)</sup>.

---

(39) Il titolo I della parte III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 36 a 42, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera f), L.R. 2 agosto 2010, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge).

---

### **Art. 38**

#### *Requisiti per fruire dei contributi.*

[1. Sono ammessi a fruire dei benefici previsti nel presente titolo, i confidi di cui all' art. 13 D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti ai sensi dell'art. 13 commi 2 e 3 della presente legge, ed alle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. I confidi possono avere operatività territoriale regionale.

3. L'accesso ai contributi è consentito a condizione che i confidi:

a) siano operanti alla data del 31 dicembre 2005 o siano risultanti dalla fusione di confidi esistenti alla predetta data;

b) il numero delle imprese socie o consorziate, al momento della richiesta di contributo, non sia inferiore a 250;

c) siano iscritti nell'albo delle imprese artigiane di una delle province della Regione Abruzzo nella quale hanno sede <sup>(40)</sup> <sup>(41)</sup>.

---

(40) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 12, L.R. 18 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

(41) Il titolo I della parte III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 36 a 42, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera f), L.R. 2 agosto 2010, n. 37, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge).

---

**Art. 39***Prestazione delle garanzie a favore delle imprese associate.*

[1. Le richieste delle imprese artigiane associate, volte ad ottenere la prestazione di garanzia da parte dei confidi, devono essere motivate e corredate da idonea documentazione.

2. Per quanto riguarda le operazioni di credito ammesse a garanzia l'organo di amministrazione del confidi deve accertare:

a) il regolare svolgimento dell'attività da parte dell'impresa artigiana beneficiaria della garanzia;

b) la validità della richiesta della prestazione di garanzia da parte dell'impresa artigiana.

3. L'impresa artigiana può usufruire del finanziamento agevolato con l'abbattimento del tasso di interesse attraverso un solo confidi, presentando a tal fine apposita dichiarazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del [D.P.R. n. 445/2000](#)] <sup>(42)</sup>.

---

(42) Il titolo I della parte III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 36 a 42, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall'[art. 9, comma 1, lettera f\), L.R. 2 agosto 2010, n. 37](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge).

---

**Art. 40***Tasso d'interesse*

[1. Il tasso di interesse complessivo, da applicare ai prestiti erogati con la prestazione di garanzia del confidi, è rapportato alle condizioni migliori di mercato, e comunque non superiore al tasso di riferimento fissato per le operazioni di cui alla [legge 25 luglio 1952, n. 949](#) (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione)] <sup>(43)</sup>.

---

(43) Il titolo I della parte III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 36 a 42, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall'[art. 9, comma 1, lettera f\), L.R. 2 agosto 2010, n. 37](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge).

---

**Art. 41**  
*Vigilanza.*

[1. La Giunta Regionale dispone ispezioni contabili e amministrative, nei confronti dei confidi, al fine di accertare la regolarità delle operazioni di credito effettuate e della gestione amministrativa, nonché l'effettiva utilizzazione dei contributi regionali per le finalità previste al momento della loro concessione.

2. Tali ispezioni sono eseguite da revisori contabili iscritti al registro dei revisori contabili ai sensi del *D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88* (Attuazione della *direttiva 84/253/CEE*, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

3. Le spese e gli oneri per le ispezioni di cui al comma 1 sono a carico della Regione.

4. Al confidi per il quale siano state segnalate ed accertate irregolarità è sospesa la concessione dei contributi sino alla regolarizzazione.

5. La irregolarità accertata è segnalata al Ministero competente] <sup>(44)</sup>.

---

(44) Il titolo I della parte III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 36 a 42, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 9, comma 1, lettera f), L.R. 2 agosto 2010, n. 37*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della stessa legge).

---

**Art. 42**  
*Consorzio regionale di secondo grado* <sup>(45)</sup>.

[1. La Regione Abruzzo al fine di favorire lo sviluppo e il consolidamento dell'artigianato e dell'associazionismo artigiano di garanzia, individua come strumento funzionale di intervento il Consorzio Regionale di secondo grado unico ed unitario, costituito ai sensi dell'*art. 13 comma 1 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269* convertito con modificazioni dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, a cui possono aderire i confidi della Regione Abruzzo.

2. La Giunta Regionale può avvalersi del Consorzio Regionale di secondo grado unico ed unitario quale strumento funzionale e di supporto dell'attività amministrativa connessa all'incentivazione dell'artigianato, attraverso la stipula di convenzioni che definiscono l'ambito e le procedure di svolgimento dei compiti tecnici ed istruttori.] <sup>(46)</sup>.

(45) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 1° febbraio 2010, n. 34*.

(46) Il titolo I della parte III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 36 a 42, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 9, comma 1, lettera f), L.R. 2 agosto 2010, n. 37*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 10* della stessa legge).

## **Titolo II - Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell'occupazione**

### **Art. 43**

#### *Strumenti di intervento* <sup>(47)</sup>.

1. La Giunta Regionale, al fine di favorire lo sviluppo delle attività produttive, l'espansione dei livelli occupazionali e l'ammodernamento tecnico del tessuto produttivo, in attuazione degli indirizzi programmatici adottati, agevola l'accesso al credito alle imprese artigiane.

2. A questo fine, gli strumenti di intervento della Regione comprendono:

a) contributi in conto interesse sulle operazioni di finanziamento a favore delle imprese artigiane ai sensi dell'*art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949* e contributi in conto canoni sulle operazioni di locazioni finanziarie ai sensi della *legge 21 maggio 1981, n. 240* (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste), integrati da un bonus una tantum per l'assunzione di nuovo personale e da un contributo una tantum a fondo perduto per operazioni della specie garantite da un confidi;

b) contributi in conto interessi per crediti a medio termine garantiti dai confidi;

c) contributi in conto canoni, per operazioni di locazione finanziaria effettuate dalle società di leasing, per le quali non siano stati richiesti o ottenuti i contributi di cui alla lett. a).

3. I contributi di cui al comma 2 lettera a) sono disposti a favore dell'Artigiancassa S.p.A. secondo quanto previsto nelle convenzioni già in essere tra Regione Abruzzo e Artigiancassa S.p.A.

4. I contributi di cui al comma 2 lett. a), nel caso di cessazione dell'operatività delle convenzioni in essere tra Regione Abruzzo e Artigiancassa S.p.A., sono disposti in favore del soggetto gestore scelto tramite bando di gara pubblico <sup>(48)</sup>.

5. I contributi in conto interessi, per crediti a medio termine, garantiti dai confidi, finalizzati ad agevolare la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento dell'immobile adibito all'attività aziendale, l'acquisto di macchine, impianti ed

attrezzature anche usate, sono concessi nella misura forfettaria del 7% dell'importo delle operazioni stesse, nella misura massima di € 15.000,00.

6. I contributi in conto canoni di locazione finanziaria, finalizzati ad agevolare l'acquisizione di laboratori, impianti, macchine ed attrezzature idonee all'aggiornamento tecnologico e al potenziamento delle attività delle imprese artigiane, sono concessi, forfetariamente e in un'unica soluzione, nella misura del 12% del valore originario dei beni oggetto della locazione, a parziale copertura dei canoni anticipati al momento della firma del contratto, o, comunque, del primo canone corrisposto, nella misura massima di € 10.000,00.

---

(47) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 23 novembre 2009, n. 685*.

(48) Comma così modificato dall'art. 17, *L.R. 10 agosto 2010, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34 della stessa legge).

---

#### **Art. 44**

*Criteri e modalità per la concessione dei contributi* <sup>(49)</sup>.

1. La Giunta Regionale, con proprio atto, disciplina l'applicazione delle previsioni del presente titolo, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:

- a) termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;
- b) misure dei contributi e relativi importi e durate massime concedibili, a valere sui finanziamenti e sulle operazioni di locazione finanziarie di cui all'art. 43, comma 2, lett. a);
- c) modalità di concessione ed erogazione dei contributi;
- d) tipologie di spese ammissibili;
- e) casi di revoca e decurtazione dei contributi;
- f) obblighi connessi alla gestione dei contributi di cui all'art. 43, comma 2, lett. a).

---

(49) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 23 novembre 2009, n. 685*.

---

**Art. 45***Comitato Tecnico Regionale Artigiancassa.*

1. Il Comitato Tecnico Regionale Artigiancassa di cui all'*art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949* e successive modificazioni e integrazioni è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, per la durata prevista dall'*art. 1 della L.R. 12 agosto 2005, n. 27* (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo).

2. Il Comitato di cui al comma 1 è così composto:

a) Presidente, designato nella persona dell'Assessore con delega all'artigianato;

b) quattro componenti nominati su indicazione delle Associazioni di categoria artigiane.

3. Nessuna indennità o gettone di presenza viene corrisposta ai componenti il Comitato.

**Titolo III - Contributi per il finanziamento di iniziative promosse e realizzate dalle Associazioni di categoria artigiane****Art. 46***Contributi alle Associazioni di categoria artigiane.*

1. La Giunta Regionale riconosce e concede annualmente alle Associazioni di categoria artigiane specifici contributi per il finanziamento di iniziative realizzate o comunque di attività svolte a fini di crescita professionale delle imprese artigiane e di potenziamento alle attività di produzione e di servizio del settore sulla base del numero degli associati determinati secondo idonea certificazione rilasciata dagli Enti delegati alla riscossione dei contributi associativi, ovvero da soggetti terzi equivalenti.

2. I contributi sono liquidati secondo criteri e modalità determinati, con proprio atto, dalla Giunta Regionale.

**PARTE QUARTA****Interventi economici in favore dei comuni e comunità montane ed altri soggetti aventi titolo per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria ed altre infrastrutture nelle aree artigianali e artigianali/industriali al fine di favorire gli insediamenti artigianali****Titolo I - Contributi per il completamento delle aree artigianali e artigianali/industriali****Art. 47***Interventi a servizio delle aree artigianali e artigianali/industriali.*

1. La Giunta regionale, nel quadro delle politiche economiche di riequilibrio e razionalizzazione dell'uso del territorio, concede contributi in conto capitale quale cofinanziamento per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria nelle aree attrezzate, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, e per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 48. Tali contributi sono conferiti ai Comuni e alle Comunità Montane, ai Distretti Industriali, alle Filiere, ai Clusters ed ai Consorzi di imprese artigiane.
2. La Giunta Regionale può individuare altri beneficiari dei contributi del presente articolo in soggetti o enti di cui a specifiche normative o provvedimenti di settore.
3. Le aree oggetto dell'intervento sono acquisite con l'osservanza delle procedure previste dalle vigenti norme in materia di espropri.
4. Le aree artigianali o industriali debbono essere già parzialmente urbanizzate e fruite al momento della richiesta di contributo da parte degli Enti aventi diritto.
5. Per opere di urbanizzazione primaria si intendono quelle di cui al comma 1 dell'[art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847](#) (Autorizzazione ai comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della [L. 18 aprile 1962, n. 167](#)) e successive modificazioni e integrazioni.
6. È consentita la realizzazione di opere a servizio degli insediamenti produttivi artigianali all'esterno dell'area o della zona artigianale, purché le opere stesse siano destinate ad uso esclusivo o prevalente degli investimenti produttivi medesimi.

### **Art. 48**

#### *Opere ammesse ai contributi.*

1. I soggetti di cui all'art. 47 comma 1 possono chiedere contributi anche per le spese relative alle seguenti iniziative:
  - a) completamento della costruzione e ristrutturazione di capannoni industriali da cedere in proprietà o in locazione ad imprese artigiane singole o associate a condizione che il capannone sia già esistente e si tratti di intervento definitivo atto a rendere il capannone stesso fruibile. L'erogazione dei contributi per la ristrutturazione di tali immobili è subordinata alla condizione che la ristrutturazione riguardi capannoni di proprietà dei soggetti previsti all'art. 47, comma 1;
  - b) costruzione di capannoni industriali da cedere in proprietà o in locazione esclusivamente ad imprese artigiane singole o associate;
  - c) completamento delle opere di elettrificazione e metanizzazione industriale di aree destinate ad insediamenti artigianali e artigianali/industriali;
  - d) realizzazione, completamento, adeguamento e ampliamento di depuratori a servizio dell'area artigianale e artigianale/industriale;

e) realizzazione di reti telematiche – fibre ottiche, banda larga, e altre - finalizzate alla informatizzazione ed adeguamento tecnologico delle aziende insediate o da insediare;

f) eventuali ulteriori tipologie di spese annualmente definite con proprio atto dalla Giunta Regionale.

### **Art. 49**

#### *Criteri e modalità per la concessione dei contributi.*

1. La Giunta Regionale, con proprio atto, disciplina l'applicazione delle previsioni del presente titolo, dettando criteri e modalità per quanto attiene a:

a) termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;

b) criteri di scelta dei progetti da finanziare;

c) approvazione dei progetti finanziabili e termini di presentazione dei progetti esecutivi;

d) modalità di concessione ed erogazione dei contributi;

e) condizioni per l'eventuale proroga dei termini;

f) casi di revoca e decurtazione dei contributi;

g) utilizzazione di eventuali economie finali;

h) controlli sull'attuazione delle iniziative ammesse a contributo;

i) restituzione dei contributi.

2. La Giunta Regionale può stabilire altresì l'ambito o gli ambiti territoriali sui quali indirizzare i finanziamenti.

## **PARTE QUINTA**

### **Tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale e dell'abbigliamento su misura Osservatorio regionale per l'artigianato Centri di assistenza tecnica**

#### **Titolo I - Artigianato artistico, tipico e tradizionale**

### **Art. 50**

#### *Finalità.*

1. La Regione Abruzzo tutela e promuove le lavorazioni artigianali che presentano elevati requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale o che

estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, alle tecniche di lavorazione, ed ai luoghi di origine.

2. Con riferimento alle lavorazioni indicate al comma 1 la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) la valorizzazione delle lavorazioni artigianali artistiche, tipiche, tradizionali, della panificazione tipica abruzzese, delle produzioni alimentari tipiche e dell'abbigliamento su misura;

b) la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle suddette lavorazioni;

c) la promozione dei prodotti dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica abruzzese, delle produzioni alimentari tipiche e dell'abbigliamento su misura.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le lavorazioni artistiche, tradizionali, della panificazione tipica abruzzese, delle produzioni alimentari tipiche e dell'abbigliamento su misura oggetto della presente legge <sup>(50)</sup>.

---

(50) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 giugno 2010, n. 487](#).

---

## **Art. 51**

### *ConSORZI di tutela.*

1. La Regione Abruzzo si avvale, quale strumento funzionale per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica abruzzese, e dell'abbigliamento su misura, dei Consorzi di tutela promossi dagli Enti locali e dalle associazioni di categoria artigiane, allo scopo di garantire l'origine e la qualità delle produzioni.

2. I Consorzi sono costituiti da imprese dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica abruzzese, e dell'abbigliamento su misura. Ai Consorzi di tutela possono partecipare le associazioni di categoria artigiane.

3. I compiti e le attività dei Consorzi di tutela sono definiti con proprio atto dalla Giunta Regionale.

4. La Giunta Regionale riconosce con proprio atto i Consorzi di tutela a condizione che rispondano ai requisiti di seguito indicati:

a) siano rappresentativi di una percentuale significativa delle imprese artigiane operanti nelle produzioni oggetto della tutela ricomprese nella zona

interessata, secondo parametri definiti dalla Giunta Regionale, sentite le associazioni di categoria artigiane;

b) siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, delle imprese artigiane che operano nelle produzioni oggetto di tutela;

c) dispongano di strutture e di risorse adeguate allo svolgimento dei compiti assegnati.

5. I Consorzi trasmettono alla competente struttura della Giunta Regionale una relazione annuale sull'attività svolta, nonché dati ed informazioni sugli andamenti delle produzioni oggetto della tutela.

6. Nel caso del venir meno dei requisiti ovvero di grave inadempienza rispetto ai compiti definiti, la Giunta regionale, previa diffida da parte della competente struttura della Giunta Regionale, revoca l'atto di riconoscimento dei Consorzi.

### **Art. 52**

*Disciplinari di produzione, contrassegni di origine e di qualità e regolamenti d'uso.*

1. I disciplinari delle produzioni dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica abruzzese, e dell'abbigliamento su misura definiscono le caratteristiche fondamentali dei prodotti, anche con riferimento alle tecniche di lavorazione impiegate, ai materiali utilizzati, all'origine e alle caratteristiche storico-geografiche. I disciplinari sono approvati dalla Giunta Regionale.

2. La Giunta Regionale istituisce, con proprio atto, il contrassegno di origine e qualità delle produzioni artigiane "artistiche", "tipiche", "tradizionali", "della panificazione tipica abruzzese", e "dell'abbigliamento su misura". Il contrassegno di origine indica il tipo di lavorazione, se "artistica", "tipica", "tradizionale", "della panificazione tipica abruzzese", o "dell'abbigliamento su misura", l'origine geografica e il materiale utilizzato per lo specifico prodotto.

3. Il regolamento d'uso del contrassegno di origine definisce le condizioni per la concessione in uso dello stesso alle singole imprese artigiane, nonché la modalità di esercizio della vigilanza ed i casi di revoca. Il regolamento d'uso è approvato dalla Giunta Regionale.

4. La Giunta Regionale, con proprio atto, definisce criteri e modalità per la concessione del contrassegno di origine alle imprese artigiane che ne facciano richiesta.

5. La concessione del contrassegno è disposta con determinazione del Dirigente della competente struttura della Giunta Regionale, soggetta a pubblicazione sul BURA.

### **Art. 53**

*Maestro artigiano.*

1. L'attestato di maestro artigiano è attribuito con determinazione del Dirigente della competente struttura della Giunta Regionale, su proposta dell'Osservatorio regionale per l'artigianato, al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica abruzzese, e dell'abbigliamento su misura, ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.

2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:

a) anzianità professionale di almeno cinque anni maturata in qualità di titolare o socio dell'impresa artigiana;

b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o, anche, da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale;

c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto apprendisti artigiani alle dipendenze o allievi in formazione ai sensi degli articoli 24 e seguenti della presente legge, rispettivamente portati alla qualificazione.

3. I Consorzi di Tutela, nell'ambito dei propri programmi promozionali, definiscono specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività dei maestri artigiani.

## **Titolo II - Osservatorio regionale per l'artigianato e centri di assistenza tecnica**

### **Art. 54**

#### *Osservatorio regionale per l'artigianato.*

1. È istituito presso la Direzione Sviluppo Economico della Giunta Regionale l'Osservatorio regionale per l'artigianato. L'Osservatorio di cui al presente comma rimane in carica per la durata della legislatura, è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è così composto:

a) l'Assessore preposto allo Sviluppo Economico o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) quattro membri effettivi e quattro supplenti designati dalle associazioni artigiane di categoria;

c) il Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Artigianato o suo delegato;

d) un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuna Amministrazione Provinciale.

2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Servizio Sviluppo dell'artigianato.

3. Nessun compenso e nessun rimborso spese sono dovuti ai componenti dell'Osservatorio regionale per l'Artigianato.

4. L'Osservatorio regionale per l'artigianato, quale strumento funzionale e di supporto dell'attività amministrativa connessa all'incentivazione dell'artigianato, ha funzioni di indirizzo programmatico dell'artigianato sul territorio e monitora la presenza dell'insediamento di nuove attività e le loro opportunità di sviluppo.

5. L'Osservatorio regionale sull'artigianato svolge le seguenti attività di promozione e sviluppo della categoria artigiana:

a) esprimere parere, se richiesti, e formulare proposte, quale organo tecnico consultivo della Regione, in merito ad iniziative in materia di artigianato;

b) esprimere pareri e formulare proposte per quanto riguarda i settori nei quali effettuare i corsi di formazione professionale nell'artigianato di bottega scuola;

c) esprimere pareri e formulare proposte in ordine ai progetti presentati ai sensi degli artt. 28 e 29, e per le iniziative di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), anche nella successiva fase di attuazione e rendicontazione;

d) promuovere le iniziative più idonee ed opportune per la costituzione, la diffusione e lo sviluppo delle forme associative, al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese associate;

e) promuovere e coordinare l'elaborazione di programmi promozionali, per favorire la pubblicizzazione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato abruzzese e la conquista di nuovi segmenti di mercato.

6. Per l'attuazione degli obiettivi di cui alla Parte Quinta Titolo I, l'Osservatorio regionale per l'artigianato svolge i seguenti compiti in ordine alla proposizione di:

a) disciplinari di produzione;

b) istituzione del contrassegno di origine e qualità, forma e caratteristiche tecniche ed estetiche del medesimo e del connesso regolamento d'uso;

c) concessione e revoca del "contrassegno di origine";

d) concessione dell'attestato di maestro artigiano;

e) iniziative volte ad una migliore produzione ed a una più estesa divulgazione delle lavorazioni artistiche.

7. L' Osservatorio regionale per l'artigianato trasmette alla Giunta Regionale una relazione annuale, nonché dati ed informazioni sull'attività svolta.

8. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### **Art. 55**

#### *Centri di Assistenza Tecnica <sup>(51)</sup>.*

1. La Regione individua nell'assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l'ammodernamento del tessuto produttivo.

2. L'attività di assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza alle imprese, di seguito denominati CAT costituiti anche in forma consortile, dalle associazioni artigiane di categoria.

3. I centri svolgono, a favore delle attività imprenditoriali e degli stessi imprenditori artigiani attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, di gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, certificazione di qualità, ed altre materie eventualmente previste dagli statuti.

4. La Giunta regionale con proprio provvedimento prevede le modalità ed i criteri per la costituzione e per lo svolgimento delle attività dei centri di assistenza tecnica e per l'eventuale accreditamento.

---

(51) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 luglio 2015, n. 612](#), la [Delib.G.R. 21 luglio 2016, n. 484](#) e la Det. reg. 30 agosto 2016, n. DPG013/91.

---

## **PARTE SESTA**

### **Norme transitorie, finanziarie e finali**

#### **Art. 56**

##### *Abrogazioni.*

1. La [L.R. 31 luglio 1996, n. 60](#) (Testo Unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo) e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

2. La *L.R. 20 novembre 1986, n. 67* (Tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico) è abrogata.

### **Art. 57**

#### *Clausola valutativa.*

1. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, l'Assemblea legislativa con le modalità all'uopo previste dallo Statuto valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati da essa ottenuti.

2. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:

a) come si è modificato il panorama regionale in materia di artigianato;

b) [quali effetti abbia prodotto l'abolizione dell'albo delle imprese artigiane ai fini della semplificazione del procedimento e del risparmio della spesa pubblica]<sup>(52)</sup>;

c) quali risultati abbiano sortito gli strumenti disciplinati rispettivamente nella parte seconda, terza e quarta della presente legge.

---

(52) Lettera soppressa dall'art. 6, comma 13, L.R. 18 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

---

### **Art. 58**

#### *Misure di aiuto* <sup>(53)</sup>.

1. Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ai provvedimenti di attuazione della presente legge, che prevedono misure di aiuto soggette all'obbligo di notifica, non è data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero fino alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CE n. 659/1999 del 22 marzo 1999 (Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE).

2. Ai sensi della vigente normativa europea, i provvedimenti di attuazione della presente legge, che comportano misure di aiuto in regime di esenzione, sono comunicati alla Commissione europea.

3. I provvedimenti di attuazione della presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

---

(53) Articolo così sostituito dall'art. 36, L.R. 22 dicembre 2010, n. 59, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 58. Clausola di sospensione dell'efficacia. 1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono notificati alla Comunità Europea nel rispetto dell'art. 87, paragrafo 3, del Trattato CE. Agli stessi viene data attuazione solo dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione dell'Unione Europea.».

---

### **Art. 59**

#### *Norma transitoria.*

1. La L.R. n. 60/1996 continua a trovare applicazione per i procedimenti già avviati, in quanto compatibili.

### **Art. 60**

#### *Norma finanziaria.*

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono annualmente finanziati, nei limiti dello stanziamento di spesa annualmente iscritto, con legge di bilancio regionale, nell'ambito della U.P.B. 08.02.013 sul capitolo di spesa 232429, ridenominato "Interventi a favore del settore artigianato" <sup>(54)</sup>.

---

(54) Comma così modificato dall'art. 8, L.R. 9 gennaio 2010, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 47 della stessa legge).

---

### **Art. 61**

#### *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

**L.R. PIEMONTE 14 gennaio 2009, n. 1 <sup>(1)</sup>.****Testo unico in materia di artigianato <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 22 gennaio 2009, n. 3.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 18 novembre 2014, n. 20-587](#).

**TITOLO I****Disposizioni generali****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione adotta, nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale e regionale, gli interventi a sostegno dell'artigianato attraverso lo sviluppo della qualificazione e della competitività delle imprese, la tutela della professionalità, la valorizzazione delle produzioni nelle diverse espressioni territoriali e settoriali.

2. Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione si avvale del concorso degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), della Commissione regionale per l'artigianato, delle confederazioni regionali artigiane e delle loro articolazioni territoriali, nonché di altri soggetti pubblici e privati individuati dalla Giunta regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza <sup>(3)</sup>.

3. La Regione persegue le finalità di cui al presente articolo nel rispetto della sostenibilità dello sviluppo in termini ambientali e territoriali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, favorendo l'affermazione e la crescita della responsabilità sociale delle imprese nel pieno rispetto dei diritti del lavoro.

4. La Regione assicura distinta considerazione giuridica e amministrativa all'artigianato, nella valutazione dell'impatto dei provvedimenti che vengono assunti con riguardo ai diversi ambiti di intervento in cui si rileva la presenza delle imprese artigiane accanto a quella degli altri settori produttivi.

---

(3) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 23 aprile 2013, n. 5](#).

---

**Art. 2***Beneficiari degli interventi.*

1. Gli interventi sono attuati a favore di:

a) imprese artigiane, singole, associate o consorziate aventi sede operativa nel territorio della regione;

b) soggetti che intendono avviare un'attività imprenditoriale artigiana nel territorio della regione;

c) altri soggetti pubblici o privati, individuati dalla Giunta regionale con i programmi degli interventi di cui all'articolo 10, purché gli interventi siano finalizzati al sostegno e allo sviluppo dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

**Art. 3***Risorse.*

1. Il finanziamento degli interventi è attuato attraverso:

a) risorse proprie della Regione e quote di fondi nazionali e comunitari destinati al settore che costituiscono il fondo unico regionale per l'artigianato;

b) il fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, sezione artigianato, di cui all'articolo 7.

2. La Regione ricerca e promuove l'utilizzo di risorse aggiuntive da parte di soggetti pubblici e privati interessati a partecipare alle iniziative ed ai programmi di valorizzazione dell'artigianato, anche con il coinvolgimento attivo del sistema del credito.

**TITOLO II****Promozione economica e imprenditoriale****Capo I - Agevolazioni e servizi per le imprese****Art. 4***Obiettivi.*

1. La Regione intraprende e promuove, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, interventi di sostegno all'artigianato finalizzati alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) innovazione, ricerca, sviluppo precompetitivo e competitivo, qualificazione produttiva e organizzativa delle imprese;

b) accesso al credito delle imprese e rafforzamento del sistema di garanzia e controgaranzia;

- c) qualità e certificazioni delle competenze di processo e di prodotto anche con riferimento alle problematiche ambientali e di responsabilità sociale;
- d) razionalizzazione degli insediamenti artigiani;
- e) nascita di nuove imprese, agevolazione del trasferimento d'impresa e del passaggio generazionale;
- f) sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra imprese;
- g) sviluppo delle imprese artigiane a conduzione femminile e giovanile;
- h) rafforzamento strutturale, crescita dimensionale e societaria delle imprese;
- i) valorizzazione e tutela dell'artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo di qualità ed arti applicate e delle attività artigiane di servizi in raccordo con quanto previsto all'articolo 12;
- l) consolidamento delle attività di vicinato urbano;
- m) formazione e aggiornamento tecnico-professionale degli imprenditori e dei lavoratori anche attraverso il sostegno all'Ente bilaterale dell'artigianato piemontese (EBAP) formazione;
- n) tutela dei consumatori;
- o) consolidamento della presenza dell'artigianato piemontese sui mercati nazionali ed esteri, anche attraverso l'organizzazione e la promozione di specifici eventi fieristici;
- p) sviluppo della cooperazione transnazionale;
- q) progettazione e realizzazione di marchi di qualità e di origine;
- r) tutela dell'occupazione dei lavoratori dell'artigianato, stabilizzazione dei lavoratori precari e inserimento delle fasce deboli;
- s) interventi a favore delle imprese e dei lavoratori interessati da fattori di crisi aziendale contingente e temporanea e da ristrutturazioni, anche attraverso il sostegno all'EBAP.

2. La Regione promuove e intraprende interventi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi definiti dalla normativa regionale in materia di attività produttive, con particolare riferimento a:

- a) l'internazionalizzazione del sistema produttivo;
- b) la ricerca scientifica, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;

- c) la sicurezza dei luoghi di lavoro, la tutela ambientale e il risparmio energetico;
- d) la localizzazione ottimale, sotto il profilo territoriale e ambientale, degli insediamenti produttivi;
- e) la predisposizione di infrastrutture di servizio al sistema produttivo;
- f) la ripresa dell'attività produttiva delle imprese danneggiate da eventi calamitosi;
- g) la semplificazione e la razionalizzazione degli interventi di politica industriale e la loro integrazione con gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione.

### **Art. 5**

#### *Strumenti d'intervento.*

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:

- a) credito agevolato;
- b) contributi;
- c) garanzie dirette e indirette al sistema bancario e finanziario;
- d) assistenza tecnica;
- e) servizi reali;
- f) partecipazioni finanziarie.

2. La Regione si avvale degli strumenti definiti dalla normativa regionale in materia di attività produttive, con particolare riferimento a:

- a) infrastrutture per il sistema produttivo;
- b) strutture e servizi per l'internazionalizzazione;
- c) strutture e servizi per la ricerca di base e industriale, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico.

### **Art. 6**

#### *Tipologie d'intervento.*

1. Per l'attivazione degli strumenti di cui all'articolo 5, la Regione utilizza le seguenti tipologie di intervento:

- a) contributi in conto capitale;
- b) contributi in conto interessi;
- c) finanziamenti a tasso agevolato mediante il fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'articolo 7;
- d) agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali;
- e) interventi a favore dei confidi regionali e costituzione di fondi pubblici regionali di garanzia e controgaranzia;
- f) promozione della costituzione e partecipazione a fondi di "private equity" per il sostegno alla capitalizzazione delle imprese;
- g) finanziamento di progetti e consulenze specialistiche;
- h) costituzione, partecipazione e finanziamento di strutture pubbliche, private o miste;
- i) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

#### **Art. 7**

*Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese <sup>(4)</sup>.*

1. Il fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), già istituito con [legge regionale 9 maggio 1997, n. 21](#) (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), è gestito direttamente o istituito presso un ente gestore individuato dalla Giunta regionale ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamenti per la fornitura di beni e servizi.
2. Il fondo viene alimentato dagli stanziamenti della Regione, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento dei programmi di intervento.
3. Al fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari per l'attuazione di programmi di intervento rivolti alle piccole imprese e le contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati erogate per il medesimo fine.
4. Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite.
5. Il fondo è articolato in apposite sezioni in relazione alle differenti tipologie di intervento finanziate ai sensi della presente legge o di altre leggi regionali.
6. Per ciascuna sezione del fondo la Giunta regionale predispone il programma degli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a).

6-bis. Al verificarsi di eventi congiunturali sfavorevoli la Giunta regionale procede alla individuazione e delimitazione dell'evento e provvede, previo parere della commissione consiliare competente, a predisporre o modificare i programmi d'intervento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), finalizzati alla corresponsione di un beneficio economico costituito da un prestito agevolato e da un contributo in conto capitale, le cui modalità ed entità sono stabilite nei programmi medesimi <sup>(5)</sup>.

7. Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione. Nel caso di gestione da parte di ente terzo, al venire meno dei presupposti che ne determinano l'istituzione, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, sono restituite alla Regione che le utilizza per scopi di promozione e sviluppo delle piccole imprese.

---

(4) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 15 febbraio 2010, n. 63-13339*.

(5) Comma aggiunto dall'art. 37, L.R. 4 dicembre 2009, n. 30, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 43 della medesima legge).

---

### **Art. 8**

#### *Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.*

1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema di garanzia creditizia a servizio dell'artigianato, valorizzando la funzione dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi - confidi piemontesi.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono programmati e attuati tramite i programmi degli interventi di cui all'articolo 10.

### **Art. 9**

#### *Servizi di informazione e assistenza alle imprese.*

1. La Regione promuove ed attua, anche attraverso i soggetti gestori di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'informazione ai beneficiari ed alle reti distributive delle agevolazioni, quali il sistema associativo, il sistema del credito e dei confidi, in ordine agli interventi attivati e alle modalità di accesso agli strumenti previsti dalla presente legge.
2. La Regione promuove ed attua servizi di assistenza tecnica qualificata alle imprese artigiane anche avvalendosi dei soggetti pubblici e privati di cui

all'articolo 1, comma 2 in possesso delle necessarie competenze ed esperienze, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. La Regione promuove la costituzione di centri di assistenza tecnica istituiti dalle confederazioni regionali artigiane e da altri soggetti competenti in possesso di particolari requisiti di rappresentatività delle imprese artigiane, prevedendo forme di accreditamento e di incentivazione. La Giunta regionale con proprio provvedimento prevede le modalità ed i criteri di finanziamento per la costituzione e per lo svolgimento delle attività istituzionali affidate ai centri di assistenza tecnica <sup>(6)</sup>.

4. La Regione favorisce la semplificazione amministrativa per l'avvio e l'esercizio delle imprese artigiane, anche promuovendo, per quanto di competenza, la costituzione delle agenzie per le imprese previste dalla normativa nazionale ed il loro coordinamento con il sistema degli sportelli unici per le attività produttive.

5. La Regione promuove il coordinamento e la diffusione di tutte le informazioni di interesse per il comparto artigiano e la conoscenza dell'artigianato in tutte le sue forme.

6. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono attuati anche con l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche attraverso il portale regionale dell'artigianato e il sistema informativo regionale, con particolare riguardo al coordinamento con il sistema informativo degli sportelli unici per le attività produttive.

---

(6) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. La Regione promuove la costituzione di centri di assistenza tecnica istituiti dalle confederazioni regionali artigiane prevedendo forme di accreditamento e di incentivazione. La Giunta regionale con proprio provvedimento prevede le modalità ed i criteri di finanziamento per la costituzione e per lo svolgimento delle attività istituzionali affidate ai centri di assistenza tecnica.».

---

## **Art. 10**

### *Programmazione ed attuazione degli interventi <sup>(7)</sup>.*

1. La Giunta regionale approva ogni tre anni, sentite le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative presenti nel comitato di coordinamento unitario, un documento di indirizzi nel quale sono individuate le priorità per l'attuazione del presente capo, con riferimento agli obiettivi, agli strumenti e alle tipologie di intervento e all'impiego delle risorse stanziato nel bilancio regionale.

Il documento di indirizzi è preventivamente sottoposto alla commissione consiliare competente che esprime un parere entro il termine di trenta giorni. Decorso detto termine, il parere si intende favorevole <sup>(8)</sup>.

2. Gli interventi regionali previsti dal presente capo sono programmati ed attuati attraverso:

a) l'approvazione di programmi di intervento annuali o pluriennali da parte della Giunta regionale, visto il documento di indirizzi di cui al comma 1, sentite le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative, presenti nel comitato di coordinamento unitario;

b) gli strumenti di programmazione e attuazione disciplinati dalla normativa regionale in materia di attività produttive, prevedendo eventualmente modalità semplificate per il comparto artigiano <sup>(9)</sup>.

3. I programmi di intervento sono predisposti, anche in base ai risultati del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 35:

a) nel rispetto dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria, con particolare riguardo a quelli in materia di aiuti alle piccole e medie imprese;

b) in armonia con la normativa regionale in materia di politica economica e di attività produttive, di ricerca, innovazione e internazionalizzazione;

c) in modo coerente ed integrato con le competenze regionali in materia fiscale e tributaria, di formazione professionale e lavoro, urbanistica, ambientale e di sicurezza dei luoghi di lavoro;

d) nei casi concernenti le attività promozionali all'estero previa intesa, ove necessario, con le competenti autorità nazionali.

4. I programmi di intervento individuano e definiscono:

a) gli strumenti scelti tra quelli indicati all'articolo 5;

b) gli ambiti prioritari in relazione al territorio, ai settori di attività, alle tipologie dei beneficiari e dei progetti;

c) la ripartizione delle risorse disponibili;

d) i criteri, le modalità e i soggetti competenti per la gestione e concessione delle risorse, l'istruttoria e la valutazione delle istanze e dei progetti, la revoca totale o parziale delle agevolazioni;

e) i criteri, le modalità e i soggetti competenti per i controlli di cui all'articolo 36;

f) la composizione e le modalità di istituzione degli organismi collegiali di valutazione e di controllo.

---

(7) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 28 novembre 2011, n. 56-2963](#), la [Delib.G.R. 27 giugno 2012, n. 14-4039](#) e la [Delib.G.R. 5 giugno 2017, n. 4-5123](#).

(8) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, L.R. 23 aprile 2013, n. 5](#). Il testo originario era così formulato: «1. La Giunta regionale approva entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, sentite le confederazioni regionali artigiane, un documento di indirizzi nel quale sono individuate le priorità per l'attuazione del presente capo, con riferimento agli obiettivi, agli strumenti e alle tipologie di intervento e all'impiego delle risorse stanziare nel bilancio regionale. Il documento di indirizzi è preventivamente sottoposto alla commissione consiliare competente che esprime un parere entro il termine di trenta giorni. Decorso detto termine, il parere si intende favorevole.».

(9) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 3 agosto 2017, n. 43-5474](#).

---

### **Art. 11**

#### *Gestione degli interventi.*

1. Gli strumenti di intervento di cui al presente capo, sono gestiti con le seguenti modalità:

a) gestione diretta;

b) gestione in concorso con enti locali;

c) gestione mediante affidamento ad enti strumentali e soggetti terzi. I rapporti tra Regione e soggetti gestori sono regolati da apposita convenzione.

### **Capo II - Artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo di qualità**

#### **Art. 12**

##### *Obiettivi.*

1. La Regione tutela e promuove le lavorazioni dell'artigianato che presentano elevati requisiti di carattere artistico o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di origine o alla cultura, anche di derivazione locale e in rapporto con l'artigianato di qualità, le arti applicate, il design e l'innovazione.

2. Con riferimento alle produzioni indicate al comma 1 la Regione persegue i seguenti obiettivi:

- a) tutela dei requisiti di professionalità e di origine delle produzioni;
- b) qualificazione e innovazione delle lavorazioni attuate sotto il profilo stilistico, tecnologico, dei materiali e dei processi utilizzati;
- c) valorizzazione delle produzioni realizzate sul mercato interno ed internazionale;
- d) divulgazione e diffusione della conoscenza delle tecniche, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;
- e) acquisizioni e documentazioni concernenti le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;
- f) creazione e sviluppo di nuove imprese, con priorità alle imprese a conduzione femminile e giovanile;
- g) sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra imprese dell'eccellenza artigiana;
- h) trasferimento e passaggio generazionale dell'impresa dell'eccellenza artigiana;
- i) riconoscimento della professionalità lavorativa e dell'apporto formativo.

3. La Regione tutela e valorizza le attività artigiane di servizi che estrinsecano valori economici collegati alla qualità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni rese.

### **Art. 13** *Interventi.*

1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 12 la Giunta regionale:

a) individua le lavorazioni e i settori di attività qualitative avvalendosi della Commissione regionale per l'artigianato e delle confederazioni regionali artigiane;

b) promuove, anche in concorso con enti locali, enti pubblici e privati, fondazioni, confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali, associazioni e consorzi di imprese:

1) la ricerca di nuovi modelli e la realizzazione e la sperimentazione tecnica di nuovi prodotti, nonché la realizzazione di marchi di qualità e di origine;

2) la realizzazione di rassegne ed esposizioni tematiche;

3) la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi;

4) la partecipazione delle imprese artigiane a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale in Italia e all'estero;

5) l'allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;

6) la realizzazione di corsi formativo-lavorativi nelle botteghe scuola;

7) ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna per la valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo e per le attività di servizi di cui all'articolo 12, comma 3.

#### **Art. 14**

##### *Eccellenza artigiana.*

1. La Giunta regionale, sentite le confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per l'artigianato, definisce i criteri, le procedure e le modalità per la predisposizione di appositi disciplinari, per la revisione dei disciplinari vigenti, nonché per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai disciplinari stessi e per il conferimento del riconoscimento di "Eccellenza artigiana" <sup>(10)</sup>.

2. La denominazione "Eccellenza artigiana" e il marchio "Piemonte Eccellenza artigiana" sono disciplinati dal regolamento regionale approvato con [D.P.G.R. 15 gennaio 2001, n. 1/R](#) (Regolamento regionale recante: uso del marchio Piemonte Eccellenza Artigiana).

2-bis. Le modalità tecniche delle annotazioni da apportare nella sezione speciale del registro delle imprese sulla posizione delle imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dai disciplinari sono determinate dalla Giunta regionale sulla base di criteri atti a garantire l'unitarietà del sistema informativo <sup>(11)</sup>.

2-ter. Il registro delle imprese comunica alla struttura regionale competente ogni modifica o cancellazione relativa all'annotazione dell'impresa in possesso del riconoscimento di "Eccellenza artigiana" <sup>(12)</sup>.

---

(10) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 1, L.R. 23 aprile 2013, n. 5](#). Il testo originario era così formulato: «1. La Giunta regionale, sentite le confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per l'artigianato, definisce i criteri e le modalità per la predisposizione di appositi disciplinari, nonché per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai disciplinari stessi.».

(11) Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 2, L.R. 23 aprile 2013, n. 5](#).

(12) Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 3, L.R. 23 aprile 2013, n. 5](#).

---

**Art. 15**  
*Bottega scuola* <sup>(13)</sup>.

1. La Regione favorisce la realizzazione di programmi di addestramento tecnico-pratico ulteriori a quelli previsti nei piani regionali di formazione professionale, rivolti alla trasmissione delle conoscenze tecniche, delle competenze e delle abilità di lavoro manuale.
  2. Le imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento di eccellenza artigiana sono chiamate a concorrere all'attuazione dell'istruzione artigiana, in qualità di botteghe scuola, sulla base di convenzioni che ne valorizzino la prevalente funzione formativa e lavorativa.
  3. La Giunta regionale individua i beneficiari e le modalità per l'attuazione delle botteghe scuola, sentite le confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per l'artigianato.
- 

(13) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 26 luglio 2010, n. 27-387](#).

---

**Art. 16**  
*Maestro artigiano* <sup>(14)</sup>.

1. È istituito il titolo di "Maestro artigiano", che è rilasciato ai titolari e ai soci di impresa dell'eccellenza artigiana che partecipano alle botteghe scuola.
  2. La Giunta regionale definisce i requisiti e le modalità per il conferimento del titolo di maestro artigiano, sentite le confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per l'artigianato.
- 

(14) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 26 luglio 2010, n. 27-387](#).

**Art. 17***Programmazione ed attuazione degli interventi.*

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato e le confederazioni regionali artigiane e informata la commissione consiliare competente, predispone il piano annuale degli interventi per l'artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo e per le attività di servizi di cui all'articolo 12, comma 3.

2. Il piano degli interventi individua e definisce:

a) le lavorazioni e le attività prioritarie da incentivare, anche con riferimento a determinati ambiti territoriali;

b) la ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse tipologie di intervento;

c) i criteri, le modalità e i soggetti competenti per la gestione e concessione delle risorse, l'istruttoria e la valutazione delle istanze e dei progetti, la revoca totale o parziale delle agevolazioni;

d) i criteri, le modalità e i soggetti competenti per i controlli di cui all'articolo 18.

3. Il piano annuale degli interventi è predisposto, anche in base ai risultati del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 35, nel rispetto dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria, con particolare riguardo a quelli in materia di aiuti alle piccole e medie imprese.

**Art. 18***Controlli.*

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato e le confederazioni regionali artigiane promuove un sistema di verifica del mantenimento dei requisiti richiesti dai disciplinari di produzione in capo all'impresa che ha ottenuto il riconoscimento di eccellenza artigiana e del titolo di maestro artigiano, al fine del mantenimento degli standard qualitativi che qualificano e rendono identificabile il settore dell'artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo e delle attività di servizi.

2. La Giunta regionale individua gli strumenti operativi di gestione delle attività di verifica ai fini del mantenimento del marchio di eccellenza artigiana e del titolo di maestro artigiano a tutela delle imprese artigiane interessate e dei consumatori.

**Capo III - Sistema informativo dell'artigianato****Art. 19***Finalità e obiettivi del sistema informativo dell'artigianato.*

1. La Regione promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del settore artigiano attraverso il sistema informativo dell'artigianato, operante presso l'assessorato competente per la materia.
2. Gli enti locali partecipano al sistema informativo dell'artigianato secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla *legge regionale 20 novembre 1998, n. 34* (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).
3. Il sistema informativo dell'artigianato concorre:
  - a) alla programmazione regionale nel settore dell'artigianato;
  - b) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;
  - c) alla diffusione delle informazioni sulla realtà artigiana presso le istituzioni e le categorie economiche, al fine di fornire una migliore conoscenza del settore a tutti i soggetti interessati.

### **Art. 20**

#### *Attività del sistema informativo dell'artigianato* <sup>(15)</sup>.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 19, il sistema informativo dell'artigianato:
  - a) predispone annualmente un programma di attività, tenendo conto degli indirizzi della programmazione regionale e di settore. La Giunta regionale approva il programma e lo trasmette alla commissione consiliare competente;  
<sup>(16)</sup>;
  - b) realizza un sistema informativo regionale sull'artigianato, attraverso la cura, la raccolta e l'aggiornamento in banche dati informatizzate delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili e attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
  - c) effettua attività di analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore artigiano nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale;
  - d) promuove indagini, ricerche e collaborazioni con il mondo accademico e della ricerca socio-economica per la valutazione delle politiche pubbliche a favore dell'artigianato;
  - e) realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini di approfondimento monografico su temi di particolare rilevanza per il settore, destinati alle imprese artigiane piemontesi nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche;

f) svolge attività di informazione socio-economica, anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione a seminari e convegni di studio;

g) entro il 30 aprile di ogni anno, effettua il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell'anno precedente e lo trasmette alla Giunta regionale ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 35.

---

(15) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 24 novembre 2014, n. 35-636](#).

(16) Con [Delib.G.R. 19 ottobre 2009, n. 24-12370](#) è stato approvato, ai sensi della presente lettera, il programma annuale di attività del sistema informativo dell'artigianato, per l'anno 2009.

---

## **Art. 21**

### *Commissione tecnico-scientifica.*

1. Nello svolgimento della sua attività il sistema informativo dell'artigianato si avvale di una commissione tecnico-scientifica con funzioni consultive e propositive sulla metodologia delle indagini conoscitive da effettuare nel settore.

2. La commissione tecnico-scientifica, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni dalla sua costituzione, ed è composta da:

a) un dirigente della struttura regionale preposta all'artigianato, con funzioni di presidente;

b) il direttore dell'Istituto di ricerche economico sociali (IRES) o un suo delegato;

c) il direttore regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o un suo delegato;

d) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte;

e) due esperti designati dalla Giunta regionale, di cui uno su indicazione della Commissione regionale per l'artigianato;

f) un esperto designato unitariamente dalle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative;

g) un rappresentante designato dall'Unione delle province piemontesi (UPP);

h) un rappresentante designato dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani del Piemonte (UNCEM).

3. Alle riunioni della commissione tecnico-scientifica sono invitati esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati all'attività del sistema informativo dell'artigianato.

4. Per la realizzazione delle attività del sistema informativo dell'artigianato, la Giunta regionale ha la facoltà di stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, anche a carattere paritetico, nonché esperti del settore, che abbiano competenza in materia di artigianato.

### **TITOLO III**

#### **Tutela della professionalità degli imprenditori artigiani**

##### **Capo I - Semplificazione dell'annotazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese <sup>(17)</sup>**

##### **Art. 22**

*Annotazione, modifica e cancellazione nel registro delle imprese <sup>(18)</sup>.*

1. Nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto dei poteri di indirizzo della Regione sono disciplinate le procedure per l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#) (Legge quadro per l'artigianato) nel registro delle imprese.

2. L'albo delle imprese artigiane è soppresso e sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese.

3. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono delegate alle CCIAA e sono da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.

4. Ai fini dell'annotazione, della modifica e della cancellazione della qualifica artigiana delle imprese si applicano a favore delle CCIAA i diritti di segreteria stabiliti in applicazione dell'[articolo 18, comma 1, lettera d\) della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#) (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

5. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, stipula apposita convenzione con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 e per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie.

(17) Rubrica così sostituita dall'*art. 4, comma 1, L.R. 23 aprile 2013, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «Tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane»

(18) Articolo così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 23 aprile 2013, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «Art. 22. Albo provinciale delle imprese artigiane. 1. La tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane è delegata alle CCIAA che la esercitano attraverso l'ufficio dell'albo delle imprese artigiane, di seguito denominato ufficio dell'albo, e la commissione provinciale per l'artigianato sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto dei poteri di indirizzo della Regione.

2. La Giunta regionale stipula apposite convenzioni con le CCIAA o con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio dell'albo e delle commissioni provinciali per l'artigianato e per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie alla tenuta dell'albo. Le convenzioni precisano le procedure da attivare per definire un sistematico scambio di informazioni, finalizzato a garantire efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi e dei programmi comuni di promozione del settore artigiano.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 determinano i criteri e le modalità di concertazione per l'utilizzo delle risorse finanziarie camerali e regionali, al fine della realizzazione di interventi comuni per il sostegno e la qualificazione del comparto artigiano.

4. I diritti di segreteria sulle comunicazioni di iscrizione, modifiche e cancellazioni agli albi provinciali delle imprese artigiane e sugli atti e certificati rilasciati dagli uffici dell'albo sono versati alla Regione, nelle stesse misure stabilite con legge statale.

5. L'albo provinciale delle imprese artigiane è pubblico e chiunque ha la facoltà di prenderne visione nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.».

---

### **Art. 22-bis**

*Programmi con il sistema camerale a favore della competitività delle imprese*

*(19).*

1. La Giunta regionale definisce con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte la realizzazione di programmi a favore della promozione e qualificazione delle imprese artigiane piemontesi attraverso apposite convenzioni.

2. I criteri, le risorse, gli strumenti di intervento, le categorie dei destinatari e le modalità per la valutazione dell'efficacia delle azioni secondo parametri correlati

alla specificità dell'azione sono definiti nella convenzione di cui all'articolo 22, comma 5.

---

(19) Articolo aggiunto dall'*art. 6, comma 1, L.R. 23 aprile 2013, n. 5.*

---

### **Art. 23**

#### *Annotazione nel registro delle imprese <sup>(20)</sup>.*

1. Con la qualifica di impresa artigiana sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa, le imprese artigiane in possesso dei requisiti dichiarati mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'*articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7* (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 aprile 2007, n. 40*.
2. L'annotazione della qualifica artigiana delle imprese nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e dei loro consorzi.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata alla data di acquisizione dei requisiti artigiani e determina l'annotazione dalla data di presentazione della comunicazione stessa.
4. Le CCIAA trasmettono l'annotazione relativa alla qualifica artigiana alle competenti sedi dell'INPS agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza.
5. Contro i provvedimenti, anche d'ufficio, delle CCIAA in materia di annotazione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.
6. Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato sono comunicate alla CCIAA che ha emanato l'atto impugnato e al ricorrente entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto.

7. Il ricorso contro i provvedimenti, anche d'ufficio, delle CCIAA in materia di cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese ha effetto sospensivo.

8. Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla comunicazione davanti al giudice ordinario competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

9. Le CCIAA, ai fini delle attività di cui al comma 1, possono avvalersi del contributo, a titolo onorifico, di esperti individuati dalle confederazioni regionali artigiane.

---

(20) Articolo così sostituito dall'[art. 7, comma 1, L.R. 23 aprile 2013, n. 5](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 23. Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. 1. L'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane da parte delle imprese che sono in possesso dei requisiti di cui alla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#) (Legge quadro per l'artigianato) è attuata mediante comunicazione di iscrizione del legale rappresentante dell'impresa al registro delle imprese territorialmente competente, che provvede alla trasmissione della comunicazione all'ufficio dell'albo.

2. La comunicazione è presentata alla data di acquisizione dei requisiti artigiani.

3. La comunicazione di cui al comma 1 attesta il possesso dei requisiti artigiani e determina l'iscrizione all'albo dalla data di presentazione della comunicazione stessa.

4. L'ufficio dell'albo procede all'assegnazione del numero di iscrizione e agli adempimenti conseguenti, anche ai fini previdenziali ed assistenziali, secondo le procedure previste dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese.

5. La commissione provinciale per l'artigianato dispone accertamenti, anche diretti, e controlli sulle iscrizioni disposte dall'ufficio dell'albo, verificando la sussistenza dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e adottando i provvedimenti di modifica o cancellazione, sentito l'interessato.

6. Contro le decisioni dell'ufficio dell'albo e della commissione provinciale per l'artigianato è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica delle decisioni stesse.»

**Art. 24***Modifica e cancellazione dell'annotazione artigiana <sup>(21)</sup>.*

1. L'impresa artigiana deve comunicare la modifica dei requisiti dichiarati ai fini dell'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui all'articolo 23, comma 1, al registro delle imprese competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dall'avvenuta modifica e produce effetti dalla data dell'evento comunicato.
3. Il registro delle imprese procede alla modifica e alla cancellazione dell'annotazione della qualifica artigiana nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese e dà comunicazione dell'avvenuta cancellazione alle amministrazioni competenti anche ai fini previdenziali ed assistenziali.

---

*(21)* Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 23 aprile 2013, n. 5* (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 23, comma 4, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 24. Modifica e cancellazione. 1. La modifica dell'attività, della sede e della ragione sociale e la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per perdita dei requisiti di qualifica artigiana o per cessata attività sono attuate mediante comunicazione resa dal legale rappresentante dell'impresa al registro delle imprese territorialmente competente, che provvede alla trasmissione della comunicazione all'ufficio dell'albo.

2. La comunicazione di modifica o di cancellazione è presentata entro trenta giorni dall'avvenuta modifica, perdita dei requisiti di qualifica artigiana e cessazione dell'attività e produce effetti dalla data dell'evento che ha comportato la modifica o la cancellazione.
3. L'ufficio dell'albo procede alla modifica e alla cancellazione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese e dà comunicazione dell'avvenuta modifica e cancellazione alle amministrazioni competenti anche ai fini previdenziali ed assistenziali.
4. La commissione provinciale per l'artigianato dispone accertamenti, anche diretti, e controlli sulle modifiche e cancellazioni, verificando la sussistenza dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e adottando i provvedimenti di competenza, sentito l'interessato.».

**Art. 25***Sanzioni <sup>(22)</sup>.*

1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono inflitte, nel rispetto delle norme e dei principi di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro così determinata:

a) in caso di esercizio dell'attività artigiana senza l'annotazione della qualifica nell'apposita sezione del registro delle imprese si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro;

b) in caso di uso, da parte di imprese non annotate con la qualifica di impresa artigiana, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna o nel marchio si applica, per ogni singolo episodio, la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000,00 euro;

c) in caso di uso non consentito della denominazione "Eccellenza artigiana" e del marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana", di cui all'articolo 14, si applica, per ogni singolo episodio, la sanzione amministrativa pecuniaria da 350,00 euro a 3.500,00 euro.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono accertate ed irrogate dalla CCIAA competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa. I relativi proventi concorrono alla copertura dei costi sostenuti dalla CCIAA per le funzioni amministrative ad essa delegate dalla presente legge.

3. Le CCIAA, previa richiesta della struttura regionale competente in materia di artigianato, relazionano in merito alle violazioni accertate, alle generalità dei soggetti sanzionati e all'importo delle sanzioni applicate.

4. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono aggiornabili a cadenza triennale con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore al 20 per cento.

---

(22) Articolo così sostituito dall'[art. 9, comma 1, L.R. 23 aprile 2013, n. 5](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 25. Sanzioni. 1. Ai trasgressori delle disposizioni concernenti la tenuta dell'albo delle imprese artigiane sono inflitte, nel rispetto delle norme e dei principi di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro così determinata:

a) da euro 250,00 a euro 2.500,00 in caso di omessa comunicazione di iscrizione nei termini previsti dall'articolo 23;

b) da euro 25,00 a euro 150,00 in caso di comunicazione di modifica o di cessazione presentata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine dell'articolo 24;

c) da euro 200,00 a euro 1.000,00 in caso di omessa comunicazione di modifica o di cessazione ovvero di comunicazione effettuata oltre il termine di cui alla lettera b);

d) da euro 200,00 a euro 2.000,00 in caso di uso illecito, da parte di un'impresa non iscritta all'albo, di riferimenti all'artigianato nella denominazione della ditta o nell'insegna o nel marchio.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono accertate ed irrogate dalla CCIAA territorialmente competente che provvede all'introito dei proventi, che concorrono alla copertura dei costi sostenuti dalla CCIAA per la tenuta dell'albo delle imprese artigiane.

3. Le CCIAA relazionano annualmente alla direzione regionale competente in materia di artigianato in merito alle violazioni accertate, alle generalità dei soggetti sanzionati e all'importo delle sanzioni applicate.

4. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono aggiornabili a cadenza triennale con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore al 20 per cento.».

---

## Capo II - Funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato

(23)

### Art. 26

*Composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato* (24).

[1. La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del responsabile della direzione regionale competente per materia ed è composta:

a) da cinque a nove titolari di imprese artigiane iscritte all'albo provinciale da almeno tre anni, in proporzione al numero delle imprese iscritte all'albo, designati unitariamente dalle organizzazioni di categoria artigiane provinciali aderenti alle confederazioni sindacali nazionali dell'artigianato. La Giunta regionale definisce il numero dei componenti artigiani per ogni commissione provinciale per l'artigianato;

b) da un rappresentante designato dalla Giunta camerale della CCIAA;

c) da uno a tre esperti in materie concernenti l'artigianato designati unitariamente dalle associazioni e dalle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative a livello provinciale; la Giunta regionale definisce il numero di esperti per ogni commissione provinciale per l'artigianato.

2. La commissione provinciale per l'artigianato elegge il Presidente ed il Vice Presidente <sup>(25)</sup>.

3. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. È incompatibile la contemporanea appartenenza a più di una commissione provinciale per l'artigianato. Tale incompatibilità è rimossa attraverso l'esercizio dell'opzione.

5. La commissione provinciale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari interne].

---

(23) Rubrica così sostituita dall'*art. 10, comma 1, L.R. 23 aprile 2013, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «Funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.».

(24) Articolo abrogato dall'*art. 24, comma 1, lettera a), L.R. 23 aprile 2013, n. 5* (vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 23, comma 1, della stessa legge*).

(25) Comma così modificato dapprima dall'*art. 14, comma 2, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38* e poi dall'*art. 20, L.R. 11 luglio 2011, n. 10*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 39 della medesima legge*).

---

## **Art. 27**

### *Funzioni delle commissioni provinciali per l'artigianato* <sup>(26)</sup>.

[1. Le commissioni provinciali per l'artigianato, quali organi amministrativi e di tutela del settore:

a) esercitano tutte le funzioni riguardanti gli accertamenti ed il controllo sulle iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall'albo provinciale delle imprese artigiane di cui agli articoli 23, 24 e 34;

b) propongono iniziative e prospettano esigenze per lo sviluppo dei servizi reali alle imprese artigiane, nonché ricerche e applicazioni di processi di innovazione tecnologica;

c) promuovono ogni iniziativa diretta a valorizzare le attività artigiane della provincia;

d) svolgono gli altri compiti attribuiti dalle leggi statali e regionali.

2. Tutti gli oneri e le spese per il funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato sono a carico della Regione e sono determinati ai sensi dell'articolo 37.

3. L'espletamento delle funzioni di segreteria e dei compiti tecnico-amministrativi necessari all'attività delle commissioni provinciali per l'artigianato è assicurato dagli uffici dell'albo di cui all'articolo 31].

---

(26) Articolo abrogato dall'*art. 24, comma 1, lettera a), L.R. 23 aprile 2013, n. 5.*

---

### **Art. 28**

#### *Composizione della Commissione regionale per l'artigianato* <sup>(27)</sup>.

1. La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente per materia ed è composta:

a) da un rappresentante della Regione, con esperienza in materia giuridica, designato dalla Giunta regionale;

b) da sei esperti in materia di artigianato, designati unitariamente dalle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative;

c) dal Direttore regionale dell'INPS o da un suo delegato;

d) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori;

e) da un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all'*articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24* (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti);

f) dal Direttore regionale o da un suo delegato della struttura regionale competente in materia di formazione;g) da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte <sup>(28)</sup>.

2. [Alle sedute della Commissione regionale per l'artigianato partecipano, con diritto di voto, i Presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato, salvo che per quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettere b), c) e d)] <sup>(29)</sup>.

3. I componenti della Commissione regionale per l'artigianato eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.

4. Le riunioni della Commissione regionale per l'artigianato sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto.

5. La Commissione regionale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari interne.

---

(27) Vedi, anche, per le norme transitorie, l'[art. 23, commi 2 e 3, L.R. 23 aprile 2013, n. 5](#).

(28) Comma così sostituito dall'[art. 11, comma 1, L.R. 23 aprile 2013, n. 5](#). Il testo originario era così formulato: «1. La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con provvedimento del responsabile della direzione regionale competente per materia ed è composta:

a) da un rappresentante della Regione, con esperienza in materia giuridica, designato dalla Giunta regionale;

b) da tre esperti in materia di artigianato, designati unitariamente dalle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative;

c) dal Direttore regionale dell'INPS o da un suo delegato;

d) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori;

e) da un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore di cui all'[articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21](#) (Provvedimenti per la tutela e la difesa del consumatore).».

(29) Comma abrogato dall'[art. 24, comma 1, lettera b\), L.R. 23 aprile 2013, n. 5](#).

---

## **Art. 29**

### *Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato <sup>(30)</sup>.*

1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso gli uffici della Giunta regionale. Quale organo regionale amministrativo e di tutela del settore:

a) presenta alla Giunta regionale ogni anno il programma della propria attività per l'anno successivo ed il consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente;

b) decide sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti delle CCIAA in materia di annotazione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese;

c) decide sui ricorsi contro il mancato riconoscimento di impresa dell'eccellenza artigiana e di maestro artigiano;

d) decide sulla costituzione in giudizio in caso di impugnazione delle delibere ai sensi delle disposizioni di legge;

e) esprime pareri sugli atti della programmazione regionale in materia di artigianato;

f) propone iniziative rivolte alla promozione, tutela, valorizzazione e sviluppo dell'artigianato;

g) svolge una funzione di informazione e coordinamento nei confronti delle CCIAA per assicurare omogeneità di indirizzo agli interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con le strutture competenti della Regione;

h) coadiuva la Regione secondo quanto previsto espressamente dalla presente legge e svolge ogni altro compito attribuitole dalle leggi regionali e nazionali.

2. Tutti gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato sono a carico della Regione e sono determinati ai sensi dell'articolo 37.

3. La rappresentanza processuale e la difesa in giudizio della Commissione regionale per l'artigianato spetta di norma all'Avvocatura regionale.

4. Per l'approfondimento di argomenti di particolare complessità la Commissione regionale per l'artigianato ha la facoltà di articolarsi in gruppi di lavoro, eventualmente integrati da esperti designati dalle confederazioni regionali artigiane, che esprimono pareri di carattere tecnico. La partecipazione al gruppo di lavoro è a titolo onorifico."

---

(30) Articolo così sostituito dall'*art. 12, comma 1, L.R. 23 aprile 2013, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «Art. 29. Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato. 1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso gli uffici della Giunta regionale. Quale organo regionale amministrativo e di tutela del settore:

- a) presenta alla Giunta regionale ogni anno il programma della propria attività per l'anno successivo ed il consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente. Tale programma tiene conto anche delle eventuali proposte delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- b) decide sui ricorsi proposti avverso le decisioni degli uffici dell'albo e delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- c) decide sui ricorsi contro il mancato riconoscimento di impresa dell'eccellenza artigiana e di maestro artigiano;
- d) decide sulla costituzione in giudizio in caso di impugnazione delle delibere ai sensi delle disposizioni di legge;
- e) esprime pareri sugli atti della programmazione regionale in materia di artigianato, sentite le commissioni provinciali per l'artigianato;
- f) propone iniziative rivolte alla promozione, tutela, valorizzazione e sviluppo dell'artigianato;
- g) svolge una funzione di informazione e coordinamento nei confronti delle commissioni provinciali per l'artigianato per assicurare omogeneità di indirizzo agli interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con le strutture competenti della Regione;
- h) coadiuva la Regione secondo quanto previsto espressamente dalla presente legge e svolge ogni altro compito attribuitole dalle leggi regionali e nazionali.
2. Tutti gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato sono a carico della Regione e sono determinati ai sensi dell'articolo 37.
3. La rappresentanza processuale e la difesa in giudizio della Commissione regionale per l'artigianato spetta di norma all'Avvocatura regionale.
4. La struttura organizzativa di cui all'articolo 31 svolge le funzioni di segreteria e i compiti tecnico-amministrativi della Commissione regionale per l'artigianato.
5. Per l'approfondimento di argomenti di particolare complessità la Commissione regionale per l'artigianato ha la facoltà di articolarsi in gruppi di lavoro.».

---

**Art. 30**

*Durata in carica della Commissione regionale per l'artigianato* <sup>(31)</sup>.

1. La Commissione regionale per l'artigianato ha una durata di cinque anni a decorrere dal provvedimento di nomina e resta in carica fino alla nomina della nuova Commissione.

2. I componenti della Commissione regionale per l'artigianato decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti per la nomina e in caso di mancata partecipazione non giustificata alle sedute per tre riunioni consecutive. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni momento dall'organismo che li ha designati.

---

(31) Articolo così sostituito dall'*art. 13, comma 1, L.R. 23 aprile 2013, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «Art. 30. Durata in carica delle commissioni. 1. Le commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato hanno una durata di cinque anni a decorrere dal provvedimento di nomina e restano in carica fino alla nomina delle nuove commissioni.

2. I componenti delle commissioni decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti per la nomina ed in caso di mancata partecipazione non giustificata alle sedute per tre riunioni consecutive. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni momento dall'organismo che li ha designati.

3. La Giunta regionale individua le procedure per la costituzione e il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato e per la sostituzione dei componenti.».

---

### **Art. 31**

*Personale e organizzazione di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato* <sup>(32)</sup>.

1. Il personale della struttura organizzativa di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato è individuato tra il personale regionale e dipende funzionalmente dal Presidente della Commissione medesima, ferma restando la sua appartenenza al settore regionale competente, di cui la struttura costituisce articolazione interna e da cui dipende gerarchicamente.

2. Il responsabile della struttura regionale competente per materia individua il segretario della Commissione regionale per l'artigianato

---

(32) Articolo così sostituito dall'*art. 14, comma 1, L.R. 23 aprile 2013, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «Art. 31. Personale e organizzazione degli uffici dell'albo e di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato. 1. Il personale degli uffici dell'albo e il segretario di ciascuna commissione provinciale

per l'artigianato è individuato fra il personale delle CCIAA, in base alla convenzione di cui all'articolo 22.

2. Il personale della struttura organizzativa di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato è individuato tra il personale regionale e dipende funzionalmente dal Presidente della Commissione medesima, ferma restando la sua appartenenza al settore regionale competente, di cui la struttura costituisce articolazione interna e da cui dipende gerarchicamente.

3. Il responsabile della direzione regionale competente per materia individua il segretario della Commissione regionale per l'artigianato tra il personale di cui al comma 2.».

---

### **Art. 32**

*Indirizzo, coordinamento e vigilanza <sup>(33)</sup>.*

1. La Giunta regionale ha la facoltà di ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato.

2. Nel caso in cui la Commissione regionale per l'artigianato venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità, previa diffida, è sciolta con decreto del Presidente della Giunta regionale e contestualmente viene nominato un commissario straordinario competente ad esercitare, fino alla ricostituzione della Commissione, tutte le funzioni alla stessa attribuite per l'artigianato.

---

**(33)** Articolo così sostituito dall'*art. 15, comma 1, L.R. 23 aprile 2013, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «Art. 32. Indirizzo, coordinamento e vigilanza. 1. L'attività degli uffici dell'albo e delle commissioni provinciali per l'artigianato è sottoposta ai poteri di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento della Giunta regionale che si avvale, a tale scopo, del parere consultivo della Commissione regionale per l'artigianato.

2. La Giunta regionale ha la facoltà di ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento degli uffici e delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.

3. Nel caso in cui una commissione venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità, previa diffida, è sciolta con decreto del Presidente della Giunta regionale e contestualmente viene nominato un commissario straordinario competente ad esercitare, fino alla ricostituzione della commissione, tutte le funzioni alla stessa attribuite per l'artigianato.».

### **Capo III - Tutela delle imprese artigiane dalle forme di lavoro abusivo**

**Art. 33***Denunce di irregolarità.*

1. Le CCIAA raccolgono e verificano le denunce ad esse presentate relative a soggetti che esercitano attività artigianali a favore di terzi in mancanza dei requisiti di legge previsti per l'esercizio delle medesime attività e senza adempiere agli obblighi posti a carico delle imprese artigiane <sup>(34)</sup>.

---

(34) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 1, L.R. 23 aprile 2013, n. 5*.

**Art. 34***Provvedimenti d'ufficio delle CCIAA. Segnalazioni* <sup>(35)</sup>.

1. Le CCIAA, esaminate le denunce presentate ed acquisiti gli elementi di valutazione, sentito l'interessato, procedono all'annotazione, alle modifiche e alla cancellazione d'ufficio delle imprese, dei consorzi e delle società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie. A tal fine le CCIAA possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi, anche, dell'attività istruttoria dei comuni.

2. Le CCIAA segnalano le denunce ricevute e i provvedimenti adottati ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia di vigilanza fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva.

---

(35) Articolo così sostituito dall'*art. 17, comma 1, L.R. 23 aprile 2013, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «Art. 34. Provvedimenti d'ufficio delle commissioni provinciali per l'artigianato. Segnalazioni. 1. Le commissioni provinciali per l'artigianato, esaminate le denunce presentate ed acquisiti gli elementi di valutazione, sentito l'interessato, dispongono d'ufficio l'iscrizione, la modifica e la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane.

2. Gli uffici dell'albo segnalano le denunce ricevute e i provvedimenti adottati dalle commissioni provinciali per l'artigianato ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia di vigilanza fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva. Qualora l'infrazione sia rilevata a carico di soggetti dipendenti da amministrazioni dello Stato, enti locali o da altri enti pubblici, copia degli atti è inviata anche all'amministrazione di appartenenza.».

**Art. 34-bis**

*Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore* <sup>(36)</sup>.

1. Ai fini dell'ammissione all'esame teorico-pratico di cui all'*articolo 3, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54* (Norme di attuazione della *legge 4 gennaio 1990, n. 1*. Disciplina dell'attività di estetista) e ai corsi di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 54/1992*, finanziati o riconosciuti dalle province, la struttura regionale competente per materia accerta, attesta e determina il periodo di inserimento, di attività lavorativa qualificata, nonché il rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista.

2. Ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico di cui all'*articolo 3, comma 1 della legge 17 agosto 2005 n. 174* (Disciplina dell'attività di acconciatore) e al corso di formazione teorica di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera b) della L. 174/2005*, la struttura regionale competente per materia accerta, attesta e determina il periodo di inserimento nonché il rapporto di apprendistato presso una impresa di acconciatura.

---

(36) Articolo aggiunto dall'*art. 18, comma 1, L.R. 23 aprile 2013, n. 5*.

---

**TITOLO IV****Norme transitorie, finali e finanziarie****Art. 35**

*Monitoraggio e valutazione degli interventi.*

1. La Giunta regionale, avvalendosi del sistema informativo dell'artigianato di cui all'articolo 19 e degli enti gestori:

a) dispone annualmente il monitoraggio quantitativo e qualitativo degli interventi attuati nell'anno precedente ai sensi della presente legge, al fine di verificarne lo stato di attuazione, valutarne la capacità di perseguire i relativi obiettivi, fornire indicazioni per la programmazione degli interventi futuri;

b) trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente, per ogni tipologia di intervento effettuato nell'anno precedente ai sensi della presente legge lo stato di attuazione finanziaria, l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti, l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore, l'esigenza di nuovi interventi, gli esiti dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 36;

c) attiva collaborazioni con gli enti locali, il sistema delle CCIAA, le confederazioni artigiane regionali ed altri soggetti competenti per catalogare e monitorare altri interventi in essere in materia di artigianato ai fini dell'armonizzazione tra questi e gli interventi regionali.

### **Art. 36.**

#### *Controlli.*

1. La Regione e gli enti gestori dispongono a campione controlli ex ante, in itinere ed ex post sui beneficiari degli interventi di cui alla presente legge per la verifica:

a) della regolarità e veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta;

b) del corretto impiego delle agevolazioni concesse;

c) della corretta attuazione degli investimenti oggetto delle agevolazioni;

d) di ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente per i beneficiari di risorse pubbliche.

2. Ove i controlli evidenzino irregolarità, la Regione dispone direttamente o tramite gli enti gestori le azioni ed i provvedimenti necessari fino alla revoca delle agevolazioni indebitamente percepite; dispone la segnalazione delle irregolarità alle altre autorità competenti ai sensi della vigente normativa.

### **Art. 37**

#### *Spese di funzionamento di collegi consultivi e di amministrazione attiva <sup>(37)</sup>.*

1. Ai componenti delle commissioni chiamati a formulare pareri, proposte di iniziative e ad assumere deliberazioni, in merito a quanto è oggetto della presente legge, sono corrisposti compensi e rimborsi nei limiti e con le modalità previste dall'[articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#) (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#).

---

(37) Articolo così sostituito dall'[art. 19, comma 1, L.R. 23 aprile 2013, n. 5](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 37. Spese di funzionamento di collegi consultivi e di amministrazione attiva. 1. Ai componenti delle commissioni chiamati a formulare pareri, proposte di iniziative e ad assumere deliberazioni, in merito a quanto è oggetto della presente legge, sono corrisposti compensi e rimborsi il cui importo è stabilito dalla Giunta regionale, anche in deroga alla [legge regionale 2 luglio 1976, n. 33](#) (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'amministrazione regionale).

2. La Regione stipula una copertura assicurativa per l'attività svolta dai componenti della Commissione regionale per l'artigianato nell'esercizio delle funzioni istituzionali.».

---

### **Art. 38**

#### *Norma transitoria.*

1. Le commissioni provinciali e regionale per l'artigianato costituite ai sensi della [L.R. n. 21/1997](#) continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento delle nuove commissioni e comunque solo fino al centovesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora non si possa procedere alla costituzione delle commissioni, la Giunta regionale provvede a nominare un Commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite alle commissioni stesse.

3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviati in attuazione delle norme di cui all'articolo 40. Tali procedimenti sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni.

4. Fino alla completa attuazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'[articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7](#) (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnicoprofessionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#), la comunicazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 23 è presentata entro trenta giorni dalla data di acquisizione dei requisiti artigiani. In caso di comunicazione presentata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine si applica la sanzione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b). In caso di comunicazione presentata oltre tali termini o in caso di omessa comunicazione di iscrizione si applica la sanzione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a).

### **Art. 39**

#### *Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.*

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato <sup>(38)</sup>.

(38) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 1, L.R. 23 aprile 2013, n. 5*.

---

#### **Art. 40**

##### *Abrogazione di norme.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) *legge regionale 9 maggio 1997, n. 21* (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato);

b) *legge regionale 31 agosto 1999, n. 24* (Modifiche della *legge regionale 9 maggio 1997, n. 21* "Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato");

c) lettere a) e d) del comma 1 dell'*articolo 14 e articolo 15 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44* (di attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*);

d) *legge regionale 4 marzo 2002, n. 7* (Modifiche della *legge regionale 9 maggio 1997, n. 21* "Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato" come modificata dalla *legge regionale 31 agosto 1999, n. 24*);

e) *articolo 4 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31* (Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale);

f) lettera g) del comma 1 dell'*articolo 16 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34* (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive);

g) *articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9* (Legge finanziaria per l'anno 2007).

---

#### **Art. 41**

##### *Disposizioni finanziarie <sup>(39)</sup>.*

1. Per il finanziamento delle attività previste dalla presente legge, agli oneri di parte corrente e in conto capitale iscritti rispettivamente nelle unità previsionali di base (UPB) DB16031 e DB16032 si fa fronte per ciascun anno del biennio 2013-2014 con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'*articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7* (Ordinamento contabile

della Regione Piemonte) e dall'*articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2* (Legge finanziaria per l'anno 2003)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

---

(39) Articolo così sostituito dall'*art. 21, comma 1, L.R. 23 aprile 2013, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «Art. 41. Disposizioni finanziarie. 1. Per il finanziamento delle attività previste dalla presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2009, con le risorse iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2009 e, per gli anni finanziari 2010 e 2011, con le dotazioni finanziarie stanziare nel bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010 - 2011 nelle unità previsionali di base (UPB) della Direzione Attività produttive relative al settore artigianato.

2. Con decorrenza dall'anno 2010 vengono istituiti nelle UPB DA09011 e DA09012 il fondo unico per l'artigianato di parte corrente e il fondo unico per l'artigianato per gli investimenti.

3. In ottemperanza a quanto previsto dall'*articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7* (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli stanziamenti dei fondi di cui al comma 2 sono stabiliti annualmente con la legge finanziaria regionale.

4. La Giunta regionale provvede al prelievo dai fondi unici per l'artigianato per la collocazione in appositi capitoli presenti o da costituirsi nelle UPB di cui al comma 1, nel rispetto dei sistemi di codifica previsti dal sistema di contabilità regionale e nazionale e che confluiscono in una medesima funzione obiettivo in ottemperanza a quanto disposto dall' *articolo 24, comma 7 della L.R. n. 7/2001*.».

**L.R. TOSCANA 22 ottobre 2008, n. 53 <sup>(1)</sup>.****Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane <sup>(2)</sup>**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 29 ottobre 2008, n. 34, parte prima.

(2) Titolo così sostituito dall'art. 74, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 155 della stessa legge). Il titolo originario era così formulato: «Norme in materia di artigianato.».

**Capo I - Disposizioni generali****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 45, comma 2 della Costituzione e nell'ambito della competenza legislativa di cui all'articolo 117, comma 4 della Costituzione, tutela, sviluppa e valorizza l'artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali e artistiche.

2. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) di cui alla *legge regionale 20 marzo 2000, n. 35* (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), favorisce il consolidamento e lo sviluppo delle imprese artigiane, comprese quelle dell'artigianato artistico e tradizionale, nonché la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della contrattazione di secondo livello, compreso lo sviluppo degli strumenti della bilateralità.

3. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione e ai sensi dell'articolo 15 della *legge regionale 11 agosto 1999, n. 49* (Norme in materia di programmazione regionale), attua forme di concertazione con gli enti locali, le organizzazioni delle imprese e le organizzazioni dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale.

**Art. 2***Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'impresa artigiana come definita dal capo II.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle:

a) attività agricole, salvo il caso che siano strumentali ed accessorie rispetto alla attività artigiana;

b) attività di prestazione di servizi commerciali, attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime e commerciali, come definite dall'*articolo 1, comma 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28* (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), salvo il caso che siano strumentali ed accessorie rispetto alla attività artigiana;

c) attività artistiche svolte in forma di lavoro autonomo;

d) attività di produzione di oggetti di arte popolare, qualora venga effettuata quale attività secondaria, senza l'impiego di mano d'opera.

### **Art. 3**

*Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

1. Sono svolte dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) le funzioni relative:

a) all'annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese secondo le modalità previste al capo IV della presente legge <sup>(3)</sup>;

b) [al rilascio delle certificazioni di iscrizione all'albo artigiani] <sup>(4)</sup>;

c) all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni richiamate agli articoli 17 e 24 e al conseguente introito dei proventi;

d) all'attribuzione della qualifica di maestro artigiano di cui all'articolo 22;

e) [alla compilazione, aggiornamento e trasmissione agli enti previdenziali, assicurativi ed assistenziali degli elenchi delle iscrizioni all'albo artigiani, contenenti le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dagli stessi ai sensi della *legge 4 luglio 1959, n. 463* (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari)] <sup>(5)</sup>.

---

(3) Lettera così sostituita dall'*art. 75, comma 1, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 155 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «a) alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane, di seguito denominato albo artigiani, secondo le modalità previste al capo IV della presente legge;».

(4) Lettera abrogata dall'*art. 75, comma 2, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 155 della stessa legge*).

(5) Lettera abrogata dall'art. 75, comma 2, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 155 della stessa legge).

---

#### **Art. 4**

##### *Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI).*

1. Allo scopo di favorire le iniziative finalizzate alla promozione, all'innovazione e allo sviluppo e per garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione, la Regione accredita, con le modalità di cui al comma 2, i centri per lo sviluppo imprenditoriale, denominati di seguito CSI.

2. Ai fini dell'accreditamento regionale i CSI, costituiti sotto forma di impresa dalle organizzazioni regionali delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) disponibilità di una struttura articolata in almeno quattro province del territorio regionale;

b) presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento di attività a favore delle imprese richiedenti le prestazioni a prescindere dall'appartenenza o meno delle imprese alle associazioni di categoria costituenti il centro.

3. Con regolamento regionale di cui all'articolo 26 sono definiti in particolare:

a) le modalità e i termini di presentazione delle richieste di accreditamento;

b) le tipologie dei servizi erogabili;

c) le verifiche sulle attività prestate ai fini dell'accreditamento.

### **Capo II - Disciplina dell'impresa artigiana**

#### **Art. 5**

##### *Imprenditore artigiano.*

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e che implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da specifiche norme statali o regionali.

3. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
4. Sono fatte salve le norme previste da specifiche norme statali o regionali che disciplinano le singole attività.

### **Art. 6**

#### *Requisiti dell'impresa artigiana.*

1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, risponde ai seguenti requisiti:

a) lo scopo prevalente è lo svolgimento di attività di produzione e di trasformazione dei beni, anche semilavorati, e attività di prestazione di servizi;

b) l'impresa è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all'articolo 230-bis del codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale;

c) l'impresa rispetta i limiti dimensionali fissati all'articolo 9.

### **Art. 7**

#### *Esercizio dell'impresa artigiana.*

1. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale.

2. L'impresa può essere esercitata, altresì, in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che:

a) nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di un'altra società in accomandita semplice;

c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale, il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;

d) nelle società a responsabilità limitata la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;

e) nelle società cooperative la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

3. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se non è annotata come artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese <sup>(6)</sup>.

4. [Ai fini assicurativi e previdenziali l'impresa artigiana ha titolo all'iscrizione negli elenchi secondo le disposizioni contenute nella [l. 463/1959](#)] <sup>(7)</sup>.

---

(6) Comma così sostituito dall'art. [76, comma 1, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 155 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se non è iscritta all'albo artigiani; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione dell'albo artigiani.».

(7) Comma abrogato dall'art. [76, comma 2, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 155 della stessa legge).

---

## **Art. 8**

### *Consorzi e società consortili.*

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese con l'indicazione delle relative imprese consorziate <sup>(8)</sup>.

2. I consorzi e le società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese, nonché enti pubblici, bancari ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, purché in numero non superiore ad un terzo, sono annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti <sup>(9)</sup>.

3. Sono inoltre annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese con la denominazione di impresa artigiana, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2 <sup>(10)</sup>.

4. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 possono usufruire delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, a condizione che siano annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese <sup>(11)</sup>.

5. [Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari di impresa artigiana associati nelle forme di cui al presente articolo, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla [l. 463/1959](#)] <sup>(12)</sup>.

---

(8) Comma così modificato dall'[art. 77, comma 1, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 155 della stessa legge](#)).

(9) Comma così modificato dall'[art. 77, comma 1, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 155 della stessa legge](#)).

(10) Comma così modificato dall'[art. 77, comma 1, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 155 della stessa legge](#)).

(11) Comma così modificato dall'[art. 77, comma 1, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 155 della stessa legge](#)).

(12) Comma abrogato dall'[art. 77, comma 2, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 155 della stessa legge](#)).

---

## **Art. 9**

### *Limiti dimensionali.*

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali:

a) per l'impresa che non lavora in serie:

1) un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:

1) un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura:

1) un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

d) per l'impresa di trasporto fino ad un massimo di otto dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili:

1) un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Al fine del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 non sono computati:

a) per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana ai sensi della [legge 19 gennaio 1955, n. 25](#) (Disciplina dell'apprendistato), del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla [legge 14 febbraio 2003, n. 30](#)) e della legge regionale di settore;

b) i lavoratori a domicilio di cui alla [legge 18 dicembre 1973, n. 877](#) (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

c) i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

3. Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 sono computati:

a) i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

b) i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

c) i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

4. Le imprese artigiane, che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al venti per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti massimi indicati ai comma 1 e per un periodo non superiore a tre mesi all'anno, mantengono la qualifica di impresa artigiana.

#### **Art. 10**

##### *Svolgimento dell'attività artigiana.*

1. L'attività artigiana può essere esercitata in luogo fisso a ciò adibito o presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci che partecipano al lavoro o in altra sede individuata con il committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.

2. L'impresa artigiana può vendere beni di produzione propria nei locali di produzione medesima o ad essi adiacenti, senza l'osservanza delle disposizioni contenute nella [L.R. n. 28/2005](#).

3. L'impresa artigiana può effettuare la somministrazione nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell'azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

### **Capo III - Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT)**

#### **Art. 11**

##### *Soppressione delle commissioni provinciali per l'artigianato (CPA).*

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato (CPA) sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 26.

2. Le funzioni delle CPA attinenti all'iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane sono svolte dalla camera di commercio territorialmente competente ai sensi del capo IV.

#### **Art. 12**

##### *Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT).*

1. La Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT) ha sede presso l'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (UNIONCAMERE Toscana), è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di insediamento.
2. Le modalità di insediamento e funzionamento della CRAT sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all'articolo 26.
3. La CRAT è composta:
  - a) da due rappresentanti della Regione, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
  - b) da tre esperti in materia di artigianato, designati congiuntamente dalle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. Il Presidente della CRAT è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra gli esperti di cui al comma 3, lettera b).
5. Partecipano alle riunioni della CRAT, a titolo consultivo, un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative dei lavoratori dipendenti ed un rappresentante designato dall'UNIONCAMERE Toscana.
6. La CRAT, per le decisioni relative ai ricorsi in via amministrativa di cui al comma 7, lettera a), è integrata, a titolo consultivo, da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previo accordo con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
7. La CRAT:
  - a) decide i ricorsi in via amministrativa di cui all'articolo 14, comma 6 e di cui all'articolo 15;
  - b) presta consulenza in materia di artigianato alla Regione, all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale, all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM) regionale, all'Unione regionale delle province toscane (UPI Toscana) ed all'UNIONCAMERE Toscana;
  - c) predispone una relazione annuale al Presidente della Giunta regionale concernente l'attività svolta;
  - d) esprime il parere alle CCIAA per il riconoscimento della qualifica di maestro-artigiano ai sensi dell'articolo 22, comma 1;
  - e) tiene l'elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro-artigiano ai sensi dell'articolo 22, comma 5.

8. Ai componenti della CRAT è attribuita un'indennità ai sensi dell'*articolo 3 della legge regionale 1° settembre 1988, n. 70* (Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali).

8-bis. Ai sensi e per gli effetti della *legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63* (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), la rappresentanza processuale e la difesa in giudizio della Commissione regionale per l'artigianato spettano all'Avvocatura regionale, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della stessa *L.R. n. 63/2005* <sup>(13)</sup>.

---

(13) Comma aggiunto dall'*art. 78, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 155 della stessa legge*).

---

## **Capo IV - Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese** <sup>(14)</sup>

### **Art. 13**

*Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese* <sup>(15)</sup>.

1. Le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10, sono tenute a dichiarare il possesso dei requisiti ai fini dell'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Fanno eccezione le imprese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), per le quali la dichiarazione è facoltativa <sup>(16)</sup>.

2. [L'albo artigiani è tenuto con le modalità previste per il registro delle imprese dall'articolo 8 e seguenti della *legge 29 dicembre 1993, n. 580* (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e secondo quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 26] <sup>(17)</sup>.

3. L'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese come artigiana è costitutiva ed è condizione <sup>(18)</sup>:

a) per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane;

b) per l'adozione da parte dell'impresa, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all'artigianato.

4. [L'albo artigiani contiene l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane individuali o in forma societaria. In separata sezione dell'albo artigiani sono contenute le iscrizioni, le modificazioni e cancellazioni concernenti

i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3] <sup>(19)</sup>.

5. Il possesso dei requisiti artigiani è attestato dall'annotazione nella sezione speciale artigiani, nell'ambito della certificazione del registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici "numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della [L. 15 marzo 1997, n. 59](#)") <sup>(20)</sup>.

6. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'annotazione come artigiana anche in mancanza dei requisiti previsti, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato <sup>(21)</sup>.

7. [La tenuta dell'albo artigiani è assicurata dalle CCIAA ed è regolamentata da un protocollo d'intesa stipulato tra la Regione ed UNIONCAMERE Toscana] <sup>(22)</sup>.

8. Il funzionamento dell'ufficio di segreteria della CRAT è assicurato dall'UNIONCAMERE Toscana ed è regolamentato da apposita convenzione tra la Regione ed UNIONCAMERE Toscana.

9. Le CCIAA mettono a disposizione della Regione a titolo gratuito i dati relativi alle imprese artigiane contenuti nella sezione speciale del registro delle imprese <sup>(23)</sup>.

---

(14) Rubrica così sostituita dall'[art. 79, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 155 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Albo provinciale delle imprese artigiane».

(15) Rubrica così sostituita dall'[art. 80, comma 1, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 155 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Albo provinciale delle imprese artigiane.».

(16) Comma così sostituito dall'[art. 80, comma 2, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 155 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. È istituito in Toscana, presso ciascuna CCIAA,

l'albo artigiani, al quale sono tenute ad iscriversi le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione delle imprese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), per le quali l'iscrizione è facoltativa.».

(17) Comma abrogato dall'*art. 80, comma 3, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 155 della stessa legge*).

(18) Alinea così modificato dall'*art. 80, comma 4, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 155 della stessa legge*).

(19) Comma abrogato dall'*art. 80, comma 5, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 155 della stessa legge*).

(20) Comma così sostituito dall'*art. 80, comma 6, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 155 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «5. L'iscrizione all'albo artigiani è attestata nell'ambito della certificazione relativa all'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 del decreto Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici "numeri 94-97-98 dell'*allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59*".».

(21) Comma così modificato dall'*art. 80, comma 7, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 155 della stessa legge*).

(22) Comma abrogato dall'*art. 80, comma 8, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 155 della stessa legge*).

(23) Comma così sostituito dall'*art. 80, comma 9, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 155 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «9. Le CCIAA mettono a disposizione della Regione a titolo gratuito i dati relativi alle imprese contenuti nell'albo artigiani.».

#### **Art. 14**

*Comunicazione unica al registro delle imprese* <sup>(24)</sup>.

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa artigiana, il titolare della stessa presenta alla CCIAA nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dell'impresa, una dichiarazione attestante il possesso dei relativi requisiti, mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'*articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7* (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico professionale e la rottamazione di autoveicoli). La dichiarazione determina l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese, con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione <sup>(25)</sup>.
2. [L'iscrizione all'albo decorre dalla data di presentazione della dichiarazione] <sup>(26)</sup>.
3. [La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata per le imprese singole dall'imprenditore artigiano o da un suo procuratore generale o speciale, per le imprese in forma di società dal legale rappresentante della società e da eventuali procuratori generali o speciali o dagli amministratori della stessa] <sup>(27)</sup>.
4. La CCIAA dispone accertamenti e controlli con le modalità e i termini previsti per il registro delle imprese <sup>(28)</sup>.
5. [La CCIAA adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione delle annotazioni entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della comunicazione. Tale termine è sospeso per trenta giorni al fine di garantire eventuali integrazioni della documentazione] <sup>(29)</sup>.
6. Il provvedimento di cancellazione è comunicato all'impresa artigiana con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 26 <sup>(30)</sup>.
7. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso davanti alla CRAT <sup>(31)</sup>.
- 7-bis. Qualora, a seguito di accertamenti o verifiche ispettive emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'*articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463* (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) e all'*articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88* (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), la CCIAA è tenuta ad iscrivere l'impresa nella sezione speciale del registro delle imprese con decorrenza immediata, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività <sup>(32)</sup>.

(24) Rubrica così sostituita dall'*art. 81, comma 1, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 155* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Iscrizione.».

(25) Comma così sostituito dall'*art. 81, comma 2, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 155* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Ai fini dell'iscrizione all'albo artigiani il titolare dell'impresa artigiana presenta alla CCIAA, nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dell'impresa, dichiarazione resa in conformità alle disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10.».

(26) Comma abrogato dall'*art. 81, comma 3, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 155* della stessa legge).

(27) Comma abrogato dall'*art. 81, comma 3, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 155* della stessa legge).

(28) Comma così sostituito dall'*art. 27, comma 1, L.R. 28 novembre 2014, n. 72*. Il testo originario era così formulato: «4. La CCIAA dispone accertamenti e controlli, anche in loco; a tal scopo può concludere accordi con i comuni del proprio territorio al fine di avvalersi degli uffici di polizia municipale per gli accertamenti e sopralluoghi che si rendono necessari.».

(29) Comma dapprima sostituito dall'*art. 81, comma 4, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 155* della stessa legge) e poi abrogato dall'*art. 27, comma 2, L.R. 28 novembre 2014, n. 72*. Il testo originario era così formulato: «5. La CCIAA adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Tale termine è sospeso per trenta giorni al fine di garantire eventuali integrazioni della documentazione.».

(30) Comma dapprima modificato dall'*art. 81, comma 5, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 155* della stessa legge) e poi così sostituito dall'*art. 27, comma 3, L.R. 28 novembre 2014, n. 72*. Il testo precedente era così formulato: «6. Il provvedimento di cancellazione di cui al comma 5 deve essere comunicato all'impresa artigiana entro il termine di quindici giorni dall'adozione dello stesso, con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 26.».

(31) Comma così modificato dall'art. 81, comma 6, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 155 della stessa legge).

(32) Comma dapprima aggiunto dall'art. 81, comma 7, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 155 della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 27, comma 4, L.R. 28 novembre 2014, n. 72. Il testo originario era così formulato: «7-bis. Qualora, a seguito di accertamenti o verifiche ispettive emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del D.L. 7/2007 la CCIAA è tenuta ad iscrivere l'impresa nella sezione speciale del registro delle imprese con decorrenza immediata, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.».

---

## Art. 15

### *Modifiche e cancellazioni.*

1. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a presentare alla CCIAA una dichiarazione, resa ai sensi del *d.p.r. 445/2000*, attestante le modificazioni intervenute nella partecipazione dei soci all'attività produttiva entro trenta giorni dall'avvenuta variazione. Tale dichiarazione non è richiesta in caso di recesso di socio con atto di cui è stata richiesta l'iscrizione al registro delle imprese.

2. L'impresa è tenuta a dichiarare, entro trenta giorni, i fatti che determinano la perdita dei requisiti per l'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese. Non è richiesta la dichiarazione nel caso in cui venga richiesta contestualmente la cancellazione dal registro delle imprese o denunciata la cessazione dell'attività al repertorio economico amministrativo, purché i requisiti dell'annotazione siano venuti meno in conseguenza dello stesso fatto o evento

<sup>(33)</sup>.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è assoggettata al controllo previsto dall'articolo 14, comma 4.

---

(33) Comma così sostituito dall'art. 82, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 155 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. L'impresa è tenuta a dichiarare, entro trenta giorni, i fatti che determinano la perdita dei requisiti di iscrivibilità all'albo artigiani, chiedendo la cancellazione. Non è richiesta la dichiarazione nel caso in

cui venga richiesta contestualmente la cancellazione dal registro delle imprese o denunciata la cessazione dell'attività al repertorio economico amministrativo, purché i requisiti di iscrivibilità nell'albo artigiani siano venuti meno in conseguenza dello stesso fatto o evento.».

---

### **Art. 16**

#### *Diritti di segreteria <sup>(34)</sup>.*

[1. Ai fini della gestione dell'albo artigiani si applicano a favore delle CCIAA i diritti di segreteria stabiliti in applicazione dell'*articolo 18, comma 2 della l. 580/1993*].

---

*(34)* Articolo abrogato dall'*art. 83, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 155 della stessa legge*).

---

### **Art. 17**

#### *Sanzioni.*

1. Chiunque eserciti l'attività artigiana senza l'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 2.500,00 <sup>(35)</sup>.

2. Chiunque ometta o ritardi la comunicazione dell'avvenuta perdita dei requisiti artigiani è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 2.500,00 <sup>(36)</sup>.

3. Chiunque ometta o ritardi di comunicare le modificazioni nella partecipazione dei soci all'attività dell'impresa è punito con la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.000,00 <sup>(37)</sup>.

4. Chiunque presenti, ai fini dell'annotazione, modificazione o cancellazione, dichiarazioni non veritiere è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.500,00, fatte salve le responsabilità penali previste dalla normativa vigente <sup>(38)</sup>.

4- bis. Chiunque adotti, quale ditta o insegna o marchio, in violazione dell'articolo 7, comma 3, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato

laddove manchi l'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.500,00 <sup>(39)</sup>.

5. Ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni compete, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, agli organi amministrativi di polizia municipale e alle CCIAA <sup>(40)</sup>.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis sono irrogate dalla CCIAA territorialmente competente; la CCIAA provvede all'introito dei proventi delle stesse <sup>(41)</sup>.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella [legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81](#) (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

---

(35) Comma così modificato dall'[art. 84, comma 1, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 155 della stessa legge).

(36) Comma così sostituito dall'[art. 84, comma 2, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 155 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Chiunque ometta di richiedere la cancellazione dall'albo artigiani per l'avvenuta perdita dei requisiti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 2.500,00.».

(37) Comma così modificato dall'[art. 84, comma 3, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 155 della stessa legge).

(38) Comma così modificato dall'[art. 84, comma 4, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 155 della stessa legge).

(39) Comma aggiunto dall'[art. 84, comma 5, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 155 della stessa legge).

(40) Comma così sostituito dall'[art. 28, comma 1, L.R. 28 novembre 2014, n. 72](#). Il testo originario era così formulato: «5. Ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni compete, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, agli organi amministrativi di polizia municipale ed alle CCIAA. A tal scopo la CCIAA può concludere accordi con i comuni del proprio territorio al fine di avvalersi degli uffici di polizia municipale per gli accertamenti e sopralluoghi che si rendono necessari.».

(41) Comma così modificato dall'*art. 84, L.R. 18 giugno 2012, n. 29*.

---

## **Capo V - Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano**

### **Art. 18**

*Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano.*

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all'articolo 1, promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale toscano mediante:

a) la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche e tradizionali;

b) la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche e tradizionali;

c) la promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale;

d) lo sviluppo delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie.

2. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all'articolo 1, favorisce prioritariamente nei comuni in situazioni di maggior disagio, come risultanti dall'elenco di cui all'*articolo 2, comma 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39* (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio), e nei centri storici di tutti i comuni, la permanenza delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale, agevolandone il trasferimento, la localizzazione ed il nuovo insediamento.

### **Art. 19**

*Definizione di artigianato artistico e tradizionale toscano.*

1. Fermi restando i requisiti previsti dalla presente legge per l'impresa artigiana, sono definite lavorazioni dell'artigianato artistico:

a) le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione;

b) le lavorazioni che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.

2. Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico purché queste siano svolte secondo quanto disciplinato dagli *articoli da 197 a 205 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e dal *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'*articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137*).

3. Fermi restando i requisiti previsti dalla presente disciplina per l'impresa artigiana, sono definite lavorazioni dell'artigianato tradizionale:

a) le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo e aggiornamento;

b) tali lavorazioni sono svolte prevalentemente con tecniche manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di riparazione di oggetti d'uso.

4. Con regolamento regionale di cui all'articolo 26 sono definiti i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali ed individuate le attività per ciascun settore.

## **Art. 20**

*Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana – Artex.*

1. La Regione nel perseguire le finalità di cui all'articolo 18, opera per:

a) valorizzare le componenti territoriali e settoriali, favorendo lo sviluppo dell'innovazione e il coordinamento nelle politiche fattoriali per il comparto;

b) favorire l'introduzione di elementi di innovazione nel mondo dell'artigianato artistico e tradizionale;

c) favorire il raccordo fra le politiche regionali e le iniziative locali;

d) assicurare un ampio coinvolgimento delle imprese, singole o aggregate;

e) valorizzare la Toscana come luogo dell'artigianato artistico e tradizionale e come polo di aggregazione degli attori più qualificati del settore.

2. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, la Regione riconosce Artex - Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana partecipato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese artigiane.

### **Art. 21**

*Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano.* <sup>(42)</sup>

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni in materia di concorrenza, può sostenere le attività in favore della valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale svolte dall'Artex previste dal piano annuale delle attività di promozione economica e turistica di cui all'[articolo 3, comma 2, lettera c\), della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22](#) (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET". Modifiche alla [L.R. 53/2008](#) in tema di artigianato artistico e tradizionale).

---

(42) Articolo così sostituito dall'[art. 20, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 22](#), a decorrere dal 10 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 23](#) della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 21. Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano. 1. Il programma di promozione economica della Regione per le risorse dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa e del turismo di cui alla normativa vigente può prevedere specifiche iniziative atte a promuovere i prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano che possono essere realizzate con la collaborazione di Artex, che opera in sinergia, raccordo e complementarità con l'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET - Toscana Promozione).».

---

### **Art. 22**

*Maestro artigiano.*

1. La qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla CCIAA, previo parere della CRAT, al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale o al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.

2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:

a) adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio dell'impresa artigiana;

- b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dai titoli acquisiti;
- c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere.

3. Le modalità e la specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono stabilite con regolamento regionale di cui all'articolo 26.

4. Il maestro artigiano può svolgere attività di docenza e di tutor per la formazione pratica degli allievi nei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della [legge regionale 26 luglio 2002, n. 32](#) (Testo unico della normativa della Regione in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

5. L'elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano è tenuto presso la CRAT.

6. La Regione definisce specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività dei maestri artigiani.

### **Art. 23**

#### *Bottega-scuola.*

1. Sono denominate bottega-scuola le imprese del settore dell'artigianato artistico e tradizionale dirette da un maestro artigiano.

2. La bottega-scuola può svolgere attività formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui è espressione, con le modalità di cui alla [L.R. n. 32/2002](#).

### **Art. 24**

#### *Sanzioni.*

1. Chiunque utilizzi la qualifica di maestro artigiano nella bottega-scuola, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22, è punito con una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00.

2. Chiunque utilizzi la qualifica di maestro artigiano senza averla conseguita ai sensi dell'articolo 22, è punito con una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00.

3. Ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni compete, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, agli organi amministrativi di polizia municipale, ed alle CCIAA.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalla CCIAA territorialmente competente; la CCIAA provvede all'introito dei proventi delle stesse.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella [L.R. n. 81/2000](#).

## **Capo VI - Norme transitorie, finali, finanziarie e disapplicazione di norme statali**

### **Art. 25**

#### *Disposizioni transitorie.*

1. Restano valide le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni già esistenti negli albi provinciali delle imprese artigiane alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 26.

2. Sono fatte salve le domande di iscrizione, modificazione e cancellazione già presentate alla data di entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall'articolo 26.

### **Art. 26**

#### *Regolamento regionale <sup>(43)</sup>.*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione che, in particolare, disciplina:

a) le modalità di annotazione e cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese <sup>(44)</sup>;

b) le modalità di insediamento e funzionamento della CRAT;

c) la definizione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e l'individuazione delle attività per ciascun settore;

d) le modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano;

e) le modalità e i termini di presentazione delle richieste di accreditamento, le tipologie dei servizi erogabili, le verifiche sulle attività prestate ai fini dell'accreditamento dei CSI di cui all'articolo 4.

---

[\(43\)](#) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con [D.P.G.R. 7 ottobre 2009, n. 55/R](#).

[\(44\)](#) Lettera così sostituita dall'art. [85, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 155 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «a) le modalità di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo artigiani;».

**Art. 27***Norme finanziarie <sup>(45)</sup>.*

1. Agli oneri derivanti per il funzionamento della segreteria della CRAT, di cui all'articolo 12, stimati in euro 45.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, si fa fronte con le risorse iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) 543 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese artigiane - Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014.
2. Agli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità ai componenti della CRAT di cui all'articolo 12, comma 7, stimati in euro 2.200,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

---

(45) Articolo così sostituito dall'*art. 86, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 155 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 27. Norme finanziarie. 1. Agli oneri derivanti dalla tenuta dell'albo artigiani e per il funzionamento degli uffici di segreteria della CRAT di cui all'articolo 12 stimati in euro 1.750.000,00 per l'anno 2008 e in euro 1.720.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) 543 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese artigiane - Spese correnti" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008 - 2010.

2. Agli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità ai componenti della CRAT di cui all'articolo 12, comma 7, stimati in euro 2.200,00 per l'anno 2008 e in euro 2.200,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008 - 2010.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».

**Art. 28***Decorrenza degli effetti. Abrogazioni.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 26.

2. Sono abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 26, le seguenti leggi e disposizioni:

a) *legge regionale 23 aprile 1988, n. 29* (Commissioni provinciali e commissione regionale per l'artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Designazione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle commissioni provinciali per l'artigianato);

b) *legge regionale 19 luglio 1993, n. 43* (Abrogazione dell'art. 3 e del 2° comma dell'art. 7 *L.R. 23 aprile 1988, n. 29* riguardante le Commissioni Provinciali per l'artigianato);

c) *legge regionale 3 marzo 1999, n. 10* (Modifiche alla *L.R. n. 29/1988* "Commissione provinciali e Commissione regionale per l'artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle Commissioni provinciali per l'artigianato");

d) *legge regionale 2 novembre 1999, n. 58* (Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani);

e) *articolo 13 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39* (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla *legge regionale 7 maggio 1985, n. 57* "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla *legge regionale 2 novembre 1999, n. 58* "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani").

---

### **Art. 29**

#### *Disapplicazione di norme statali.*

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 26, cessa di avere applicazione nel territorio della Regione la *legge 8 agosto 1985, n. 443* (Legge quadro per l'artigianato).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

**L.R. MARCHE 28 ottobre 2003, n. 20 <sup>(1)</sup>.****Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 13 novembre 2003, n. 105.

(2) Con [Delib.G.R. 5 ottobre 2004, n. 1122](#) e con [Delib.G.R. 1° agosto 2012, n. 1193](#) sono state approvate disposizioni annuali di attuazione della presente legge. Vedi, anche, la [Delib.G.R. 18 ottobre 2004, n. 1185](#). Con [Delib.G.R. 22 febbraio 2005, n. 283](#) e con [Delib.G.R. 7 febbraio 2005, n. 157](#) sono state approvate le disposizioni annuali di attuazione, per il 2005 della presente legge. Per le disposizioni annuali di attuazione, per il 2007, vedi la [Delib.G.R. 16 luglio 2007, n. 775](#) e per le disposizioni annuali di attuazione per il 2009, vedi la [Delib.G.R. 16 marzo 2009, n. 406](#).

**TITOLO I****Disposizioni generali****Art. 1***Finalità e oggetto.*

1. La Regione, in armonia con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, persegue l'obiettivo della crescita e della qualificazione del proprio apparato produttivo, caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese, quale motore di sviluppo economico compatibile con la valorizzazione del territorio e la coesione sociale, con particolare attenzione alle esigenze delle micro imprese dell'artigianato e dell'industria, quali risorse fondamentali della comunità regionale.

2. La presente legge disciplina, nel rispetto delle competenze legislative statali, gli interventi in materia di sostegno all'artigianato, all'industria ed ai servizi alla produzione, allo scopo di favorire la crescita e la qualificazione dell'apparato produttivo regionale, perseguendo in particolare:

a) la crescita della competitività del sistema e delle imprese;

a-bis) la promozione delle reti d'impresa e delle forme associative e il rafforzamento della dimensione organizzativa delle imprese <sup>(3)</sup>;

b) la crescita della responsabilità sociale delle imprese per lo sviluppo compatibile;

c) la creazione di lavoro stabile, sicuro e di qualità;

d) l'aumento del prodotto interno lordo regionale, anche mediante la diversificazione ed il riposizionamento del sistema produttivo verso attività a maggior valore aggiunto salvaguardando i livelli occupazionali esistenti <sup>(4)</sup>.

3. La presente legge disciplina altresì l'organizzazione regionale e locale per la rappresentanza e la tutela dell'artigianato, nonché le attività dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura.

4. Ai fini dello snellimento dell'attività amministrativa e in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione svolge le funzioni relative alla presente legge, anche tramite accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati <sup>(5)</sup>.

---

(3) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

(4) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 2, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

(5) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 3, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

---

## **Art. 2** *Interventi.*

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti a sostenere:

a) lo sviluppo produttivo delle imprese artigiane ed industriali e dei servizi alla produzione, tramite:

1) aiuti agli investimenti per nuovi impianti, macchinari e insediamenti, nonché per ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni e trasferimenti;

2) sostegno alla nascita di nuove imprese, specie innovative, sostegno alla promozione delle reti d'impresa e delle forme associative e rafforzamento della dimensione organizzativa delle imprese qualora ciò sia ritenuto necessario al fine di migliorare la capacità competitiva <sup>(6)</sup>;

b) la diffusione dei sistemi di qualità aziendale e di certificazione ambientale e integrata tra ambiente e sicurezza anche a livello distrettuale, nonché la realizzazione di interventi a favore dell'innovazione dei prodotti e delle tecnologie produttive, delle tipologie e dei sistemi produttivi, della crescita del tessuto produttivo regionale, della ricerca applicata, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione;

c) la competitività dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e produttivi, delle reti e delle filiere, promuovendo la qualificazione tecnologica delle aree di insediamento produttivo, anche ai fini della diffusione delle aree

ecologicamente attrezzate e delle reti territoriali di servizi alle imprese anche mediante il coinvolgimento degli enti locali <sup>(7)</sup>;

d) la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione delle produzioni, per il sostegno all'esportazione e per l'internazionalizzazione delle imprese, favorendo altresì la promozione di investimenti esteri nella Regione;

e) l'equilibrio della gestione finanziaria delle aziende, al fine di favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI), il miglioramento dell'accesso al credito e delle condizioni creditizie tramite i fondi di garanzia, l'abbattimento dei costi delle operazioni di finanziamento e gli strumenti di innovazione finanziaria;

e-bis) le linee di attività volte alla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, anche mediante il potenziamento degli sportelli unici per le attività produttive e la messa in rete dei servizi per le imprese <sup>(8)</sup>.

1-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la Regione può stipulare apposite convenzioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'*articolo 1, comma 858, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2007), al fine di utilizzare le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 855, della legge medesima <sup>(9)</sup>.

1-ter. Gli interventi possono essere realizzati come interventi complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale di cui all'*articolo 1, comma 842, della legge n. 296/2006*, a valere sulle risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo <sup>(10)</sup>.

---

(6) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «a) lo sviluppo produttivo delle imprese artigiane ed industriali e dei servizi alla produzione, tramite aiuti agli investimenti per nuovi impianti, macchinari e insediamenti, nonché per ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni e trasferimenti.»

(7) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 2, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

(8) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 3, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

(9) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 4, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

(10) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 4, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

### **Art. 3**

#### *Piano regionale delle attività artigiane ed industriali <sup>(11)</sup>.*

1. Il piano regionale delle attività artigiane ed industriali definisce l'insieme degli interventi previsti nei settori considerati dalla presente legge, determinando gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi in relazione alle finalità del piano di sviluppo regionale <sup>(12)</sup>.
2. Il piano ha validità triennale ed è approvato con le modalità di cui all'*articolo 7 della L.R. 5 settembre 1992, n. 46* (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale).
3. Il piano è aggiornato in tutto o in parte, anche prima della scadenza, ove sia necessario adattarlo all'evolversi delle esigenze del settore.

---

(11) Vedi anche l'*art. 35, comma 2, L.R. 15 novembre 2010, n. 16*.

(12) Con *Delib.C.R. 15 gennaio 2008, n. 78* è stato approvato il Piano regionale delle attività artigiane ed industriali di cui al presente comma.

---

### **Art. 4**

#### *Disposizioni annuali di attuazione <sup>(13)</sup>.*

1. Sulla base delle previsioni del piano, di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, entro il 30 giugno, sentito il Comitato di concertazione, di cui all'articolo 7, e previo parere della Commissione consiliare competente, approva le disposizioni annuali di attuazione, con le quali vengono definiti in particolare:
  - a) i soggetti beneficiari in relazione ai singoli ambiti di intervento;
  - b) la tipologia e la misura delle incentivazioni, le spese ammissibili, i criteri e le priorità di concessione dei contributi, con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2 <sup>(14)</sup>;
  - c) le procedure per l'attuazione degli interventi e le modalità di presentazione delle domande;
  - c-bis) la specificazione del regime d'aiuto applicato ai singoli interventi ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato o dell'eventuale erogazione in regime de minimis o in applicazione di regolamenti di esenzione <sup>(15)</sup>;

c-ter) la possibilità, relativamente ai singoli interventi, di cumulo degli aiuti concessi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 e dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato <sup>(16)</sup>.

---

(13) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 4 giugno 2013, n. 832](#), la [Delib.G.R. 16 dicembre 2013, n. 1685](#), la [Delib.G.R. 9 giugno 2014, n. 706](#), la [Delib.G.R. 26 ottobre 2015, n. 916](#) e la [Delib.G.R. 18 luglio 2016, n. 750](#).

(14) Lettera così sostituita dall'[art. 15, comma 1, L.R. 2 agosto 2004, n. 17](#). Il testo originario era così formulato: «b) la misura delle incentivazioni, le spese ammissibili, i criteri e le priorità di concessione dei contributi, con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2».

(15) Lettera aggiunta dall'[art. 15, comma 2, L.R. 2 agosto 2004, n. 17](#), poi così modificata dall'[art. 3, L.R. 6 novembre 2007, n. 16](#).

(16) Lettera aggiunta dall'[art. 15, comma 2, L.R. 2 agosto 2004, n. 17](#).

---

## **Art. 5**

### *Disciplina degli interventi.*

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in base ai principi di cui al [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123](#) (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'[articolo 4, comma 4, lettera c\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#)), con le modalità stabilite dalle disposizioni di cui all'articolo 4.

2. [I contributi previsti non sono cumulabili con analoghe provvidenze comunitarie, statali o regionali concesse per il medesimo intervento] <sup>(17)</sup>.

3. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge sono applicati in conformità con la disciplina comunitaria di riferimento in materia di aiuti di Stato <sup>(18)</sup>.

4. La Giunta regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli sullo stato di attuazione delle iniziative e sulle attività beneficiarie.

---

(17) Comma abrogato dall'[art. 15, comma 3, L.R. 2 agosto 2004, n. 17](#).

(18) Comma così sostituito dall'[art. 15, comma 4, L.R. 2 agosto 2004, n. 17](#), poi così modificato dall'[art. 4, L.R. 6 novembre 2007, n. 16](#). Il testo originario era così formulato: «3. L'entità degli aiuti concessi ai sensi della presente legge non può eccedere i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. L'approvazione del regime di aiuto è subordinata all'esito positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato CE o al rispetto del [regolamento \(CE\) n. 70/2001](#) della Commissione del 12 gennaio 2001, nel caso di aiuti alle PMI».

---

**Art. 6**  
*Beneficiari.*

1. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche, sono beneficiari degli interventi di cui alla presente legge:

a) le PMI industriali, artigiane e di servizi alla produzione in qualsiasi forma costituite, aventi sede operativa nel territorio regionale;

b) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, aventi la maggioranza delle imprese associate nel territorio regionale;

c) i consorzi fidi e le cooperative di garanzia;

d) le imprese di cui alla lettera a) temporaneamente associate per la realizzazione di progetti comuni;

e) le imprese eccedenti i limiti dimensionali delle PMI, previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, limitatamente ai regimi autorizzati dalla Comunità europea;

f) le associazioni imprenditoriali;

g) le Università, i centri di ricerca e i centri di servizi alle imprese;

h) gli enti locali e loro società partecipate, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni.

2. Costituisce motivo di esclusione o revoca il mancato rispetto da parte dei beneficiari degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Costituisce altresì motivo di esclusione o di revoca l'evasione contributiva, definitivamente accertata e non regolarizzata, posta in essere dal beneficiario.

**Art. 7**

*Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana* <sup>(19)</sup>.

1. Quale organismo di confronto sui temi dello sviluppo produttivo regionale, nonché ai fini della redazione della proposta di piano, di cui all'articolo 3, e delle disposizioni di attuazione, di cui all'articolo 4, la Giunta regionale istituisce il Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana, il quale ha altresì il compito di fornire elementi utili per il monitoraggio degli interventi <sup>(20)</sup>.

2. Il Comitato è istituito presso la struttura regionale competente ed è presieduto dall'Assessore competente in materia di industria e artigianato o suo delegato. In esso sono presenti rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative nei settori industriale e artigiano, nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

3. Il Comitato di concertazione si avvale di un comitato tecnico, formato da rappresentanti delle organizzazioni, di cui al comma 2, e da funzionari della struttura regionale predetta.

---

(19) Il presente organismo collegiale regionale è stato ritenuto indispensabile per la realizzazione di obiettivi e compiti istituzionali della Regione Marche dall'*art. 2, comma 1, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11*, in relazione alla tabella A annessa al medesimo regolamento; allo stesso, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 2, vengono applicati i criteri di cui all'*art. 3, comma 2, L.R. 12 maggio 2003, n. 7*.

(20) Con *Delib.G.R. 20 giugno 2005, n. 779* è stato istituito il Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana, di cui al presente articolo.

---

### **Art. 7-bis**

#### *Centri regionali di assistenza alle imprese* <sup>(21)</sup>.

1. Al fine di semplificare il rapporto tra l'amministrazione pubblica e le imprese, la Regione accredita i centri regionali di assistenza alle imprese, costituiti da soggetti privati e operanti a livello regionale, mediante l'iscrizione in un elenco tenuto dalla struttura organizzativa regionale competente.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'accreditamento di cui al comma 1 e per la vigilanza sui centri, nonché per l'affidamento ai centri accreditati di compiti istruttori e di certificazione che non comportano attività discrezionali <sup>(22)</sup>.

---

(21) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 10 maggio 2010, n. 769*, la *Delib.G.R. 11 giugno 2012, n. 848* e la *Delib.G.R. 6 ottobre 2014, n. 1123*.

(22) Articolo aggiunto dall'*art. 18, comma 1, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 60 della stessa legge).

## **TITOLO II**

### **Settori di intervento**

## Capo I - Sviluppo produttivo

### Art. 8

#### *Interventi a favore dello sviluppo <sup>(23)</sup>.*

1. La Regione interviene a favore dello sviluppo dei settori produttivi sostenendo:

a) i programmi di investimento delle PMI;

b) le politiche di localizzazione delle imprese;

c) gli investimenti delle PMI per ridurre l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro;

d) l'attuazione di programmi e la realizzazione di investimenti delle imprese per il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili;

e) la tutela e lo sviluppo delle produzioni artigianali artistiche, tradizionali e tipiche, anche attraverso iniziative legate alla valorizzazione del territorio e delle attività culturali nonché l'adozione di strumenti idonei al recupero dei mestieri d'arte che rischiano la scomparsa;

f) lo sviluppo delle forme associative e dei consorzi, con il concorso al finanziamento di progetti strutturalmente rilevanti;

g) l'attuazione di interventi per la creazione di imprese e di progetti volti a favorire il ricambio generazionale.

2. La Regione prevede la costituzione di un fondo per indennizzare le PMI artigiane di servizio dei danni subiti a causa dell'esecuzione di lavori pubblici.

---

(23) Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, L.R. 24 ottobre 2008, n. 29 e dall'art. 18, comma 2, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31, è stato poi così sostituito dall'art. 17, comma 1, L.R. 31 ottobre 2011, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Interventi a favore dello sviluppo. 1. La Regione interviene a favore della politica di sviluppo dei settori produttivi considerati dalla presente legge sostenendo:

a) i programmi di investimento delle PMI;

b) le politiche di localizzazione delle imprese;

c) gli investimenti delle PMI per ridurre l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro, anche attraverso iniziative legate alla valorizzazione del territorio e delle attività culturali e l'adozione di strumenti idonei per il recupero dei mestieri d'arte che rischiano la scomparsa;

d) l'attuazione di programmi e la realizzazione degli investimenti delle imprese per il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili;

- e) la tutela e lo sviluppo delle produzioni artigianali artistiche, tradizionali e tipiche;
- f) lo sviluppo delle forme associative e dei consorzi, con il concorso al finanziamento di progetti strutturalmente rilevanti.

2. Nell'ambito delle iniziative a favore dello sviluppo, la Regione sostiene interventi per la creazione di imprese e progetti per favorire il ricambio generazionale, prevede la costituzione di un fondo per indennizzare le piccole e medie imprese artigiane di servizio, per i danni subiti a causa dell'esecuzione di lavori pubblici, nonché interventi volti a risolvere situazioni di crisi aziendale, di area o di settore anche attraverso l'eventuale predisposizione ed attuazione di programmi integrati di settore (PIS) per fronteggiare situazioni di crisi settoriali o territoriali.».

---

### **Art. 8-bis**

*Programmi integrati di settore e accordi per il recupero produttivo* <sup>(24)</sup>.

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei settori produttivi, la Regione adotta interventi volti a risolvere situazioni di crisi aziendale di area o di settore attraverso Programmi integrati di settore (PIS) e Accordi per il recupero produttivo (ARP) che prevedono l'integrazione con gli strumenti di sostegno al reddito e con gli interventi di politica attiva del lavoro di cui alla [legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2](#) (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

2. L'ARP è sottoscritto tra Regione, enti locali, imprese singole o associate, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti volti a risolvere situazioni di crisi aziendale, di area o di settore di rilevante impatto sociale nell'ambito regionale.

3. L'ARP può essere attivato nelle aree e nei settori colpiti da eventi di dismissione totale di unità produttive e comporta la realizzazione di progetti di investimento che generino una o più iniziative imprenditoriali, al fine del reinserimento dei lavoratori delle unità produttive dismesse.

---

(24) Articolo aggiunto dall'[art. 17, comma 2, L.R. 31 ottobre 2011, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44 della stessa legge).

## **Sezione I - Politiche di investimento e localizzazione**

### **Art. 9**

*Aiuti agli investimenti.*

1. La Regione sostiene programmi di investimento a favore delle PMI, finalizzati a:

- a) nuovi insediamenti produttivi;
- b) ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni o trasferimenti di impianti produttivi preesistenti.

### **Art. 10**

#### *Localizzazione delle imprese.*

1. La Regione concede contributi:

a) ai Comuni, ai consorzi di imprese e ai consorzi misti, per la realizzazione di opere di urbanizzazione, prioritariamente rivolte a favorire la ecosostenibilità delle produzioni e la fruizione di servizi da parte delle maestranze, nonché per la realizzazione delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'[articolo 19 della L.R. 17 maggio 1999, n. 10](#) sul riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali <sup>(25)</sup>;

b) alle imprese, per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione e il riuso di fabbricati esistenti da destinare ad attività produttive <sup>(26)</sup>.

---

(25) Vedi anche, per la proroga del termine di ultimazione delle opere di cui alla presente lettera, l'[art. 17, comma 1, L.R. 23 ottobre 2007, n. 14](#).

(26) Vedi, al riguardo, il D.Dirig. 26 marzo 2009, n. 82.

---

### **Art. 10-bis**

#### *Strumenti e misure per la promozione e l'attrazione degli investimenti* <sup>(27)</sup>.

1. La Regione nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e di concorrenza promuove la conclusione di accordi di sviluppo territoriale volti ad accrescere la competitività del sistema economico marchigiano e l'attrazione degli investimenti nel territorio assicurando la sostenibilità ambientale e sociale.

2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione sostiene progetti di enti locali, imprese singole ed associate, associazioni di categoria ed altri soggetti pubblici e privati, da attuarsi mediante gli accordi previsti dal presente articolo.

3. I progetti in particolare individuano le aree adeguate all'insediamento, le forme di servizio e accompagnamento all'investitore e le azioni di ottimizzazione dei tempi per gli adempimenti amministrativi necessari all'insediamento e gli incentivi finanziari.

---

(27) Articolo aggiunto dall'art. 42, comma 1, L.R. 16 febbraio 2014, n. 3.

## **Sezione II - Sostenibilità ambientale, sicurezza del lavoro e risparmio energetico**

### **Art. 11**

*Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro, prevenzione e riduzione dell'impatto ambientale.*

1. La Regione concede agevolazioni per ridurre l'impatto ambientale delle imprese, nonché per favorire il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza negli ambienti di lavoro alle:

a) PMI industriali e artigiane aventi i requisiti previsti dall'Unione europea;

b) PMI dei servizi alla produzione, come definite ai sensi dell'articolo 4, secondo le medesime limitazioni previste per l'accesso alle agevolazioni di cui al [D.L. 22 ottobre 1992, n. 415](#) (Modifiche della [legge 1° marzo 1986, n. 64](#), in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito in [legge 19 dicembre 1992, n. 488](#).

2. Sono concessi contributi alle PMI industriali e artigiane per <sup>(28)</sup>:

a) l'introduzione di tecnologie pulite tramite componenti, attrezzature o sistemi volti alla riduzione della quantità o pericolosità dei rifiuti prodotti;

b) l'adozione di impianti di riciclo o riuso di acque reflue provenienti dal ciclo produttivo;

c) le iniziative volte al recupero e riutilizzo degli scarti di lavorazione ai fini produttivi o energetici;

d) gli interventi volti a ridurre l'inquinamento atmosferico, limitando la quantità delle emissioni in atmosfera o migliorando la qualità delle stesse, attraverso l'installazione di componenti, impianti o sistemi che producono effetti sia all'interno che all'esterno del ciclo produttivo;

e) gli interventi sul ciclo produttivo o su singoli beni strumentali per ridurre l'inquinamento acustico, sia all'interno dell'insediamento produttivo che all'esterno;

f) la realizzazione di impianti di autosmaltimento nei luoghi stessi di produzione;

g) gli interventi rilevanti per il miglioramento della tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro;

h) il rinnovo o l'acquisizione di macchinari, attrezzature e sistemi tecnologici per attività produttive nel settore dei macinati edili, al fine della realizzazione di materie prime o secondarie utilizzabili nel ciclo produttivo;

i) la bonifica delle strutture contenenti amianto o altri materiali inquinanti;

l) il rinnovo o l'acquisizione di macchinari, attrezzature e sistemi tecnologici per attività produttive nel settore del recupero e riciclaggio degli scarti di lavorazione, degli scarti derivanti dalla raccolta differenziata e degli imballaggi, nonché dei beni usati, al fine della realizzazione di materie prime o secondarie utilizzabili nel ciclo produttivo;

m) l'acquisto, il recupero e la riattivazione di siti industriali dismessi.

---

(28) Alinea così modificato dall'*art. 5, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

---

## **Art. 12**

### *Interventi per il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.*

1. La Regione favorisce e incentiva, ai sensi dell'*articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10* (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, in armonia con la politica energetica nazionale e dell'Unione europea e nel rispetto degli impegni assunti nell'ambito di accordi internazionali.

2. Al fine di incentivare il contenimento dei consumi e la produzione da fonti rinnovabili per contenere le emissioni di gas ad effetto serra, in particolare l'anidride carbonica derivante da processi di combustione, sono concessi contributi finalizzati a <sup>(29)</sup>:

a) contenere i consumi energetici <sup>(30)</sup>;

b) incentivare la produzione di energia utilizzando le fonti rinnovabili quali: l'acqua, il vento, le biomasse, il biogas e le altre previste dalle norme statali e comunitarie, se utilizzabili nel territorio marchigiano;

c) incentivare l'utilizzo dell'energia solare anche in adesione a programmi nazionali;

d) favorire la diffusione della cultura energetica nel territorio regionale;

d-bis) incentivare la produzione combinata di energia elettrica e di calore <sup>(31)</sup>.

3. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente articolo anche soggetti privati per gli interventi effettuati su edifici di abitazione.

---

(29) Alinea così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

(30) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 9 marzo 2009, n. 359*.

(31) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 2, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

### **Sezione III - Sviluppo delle produzioni artistiche, tradizionali e tipiche**

#### **Art. 13**

##### *Promozione delle produzioni artistiche, tradizionali e tipiche.*

1. Per il perseguimento degli obiettivi di sostegno e valorizzazione delle produzioni artistiche, tipiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura, la Regione concede contributi a Comuni, enti pubblici e privati ed associazioni di categoria, per la realizzazione di:

a) pubblicazioni, cataloghi e supporti audiovisivi che illustrano l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive e i valori intrinseci delle produzioni;

b) rassegne ed esposizioni tematiche, manufatti che documentano l'evoluzione della tecnica e degli stili legati alle produzioni <sup>(32)</sup>;

c) inserimento nei percorsi culturali e turistici dei laboratori artigiani che presentano una ricca dotazione di macchinari o manufatti di carattere storico;

d) recupero, ristrutturazione e adeguamento funzionale di locali di proprietà comunale o di cui il Comune possa disporre per almeno dieci anni da destinare alle attività individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 33 <sup>(33)</sup> <sup>(34)</sup>.

2. La Regione promuove la realizzazione di un Museo regionale delle arti applicate, comprensivo di una banca dati, di un sistema di catalogazione e di spazi di riferimento sui materiali e sulla loro trasformazione <sup>(35)</sup>.

(32) Vedi, al riguardo, il D.Dirig. 26 marzo 2009, n. 80.

(33) Lettera così modificata dall'art. 10, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

(34) Ai sensi dell'art. 18, comma 2, L.R. 31 ottobre 2011, n. 20, limitatamente ai contributi assegnati ai comuni nell'anno 2010 per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato al 31 dicembre 2012.

(35) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 24 ottobre 2008, n. 29. Il testo originario era così formulato: «Art. 13. Promozione delle produzioni artistiche, tradizionali e tipiche. 1. Per il perseguimento degli obiettivi di sostegno e valorizzazione delle produzioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di qualità, la Regione concede contributi a Comuni, enti pubblici e privati ed associazioni di categoria, per la realizzazione di:

- a) progetti per la predisposizione dei disciplinari di produzione di cui all'articolo 36, commi 1 e 2;
- b) pubblicazioni, cataloghi e supporti audiovisivi che illustrino l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive e i valori intrinseci delle produzioni dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura;
- c) rassegne ed esposizioni tematiche, manufatti che documentino l'evoluzione della tecnica e degli stili legati alle produzioni realizzate nel campo delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.».

---

#### **Art. 14**

##### *Contributi per lo sviluppo.*

1. La Regione sostiene l'attività delle imprese dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, singole o associate, comprese nell'elenco di cui all'articolo 33, comma 2, disponendo contributi per <sup>(36)</sup>:

a) l'ammodernamento, la ristrutturazione, il ripristino e il mantenimento delle strutture e delle attrezzature utilizzate <sup>(37)</sup>;

b) l'avvio di nuove imprese;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, brevetti;

d) il rinnovo generazionale della titolarità dell'impresa;

e) il trasferimento, la rilocalizzazione o l'insediamento di nuove attività in centri storici;

f) interventi di ricerca ed innovazione specifici per l'artigianato artistico e tradizionale;

g) la realizzazione di strutture per la commercializzazione di prodotti.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente alle imprese localizzate nelle aree individuate dai piani comunali o intercomunali per la valorizzazione delle produzioni dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura.

3. Nell'ambito del programma promozionale regionale è riservata una quota non inferiore al 2 per cento per la partecipazione delle imprese artigiane operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità, nonché dell'abbigliamento su misura a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale, culturale e turistico nazionali ed estere <sup>(38)</sup>.

---

(36) Alinea così modificato dall'art. 11, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

(37) Vedi, anche, il D. Dirig. reg. 16 giugno 2014, n. 220.

(38) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 24 ottobre 2008, n. 29. Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Contributi per lo sviluppo. 1. La Regione tutela e valorizza le produzioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura anche tramite la concessione di contributi ai Comuni e alle imprese.

2. Sono concessi contributi ai Comuni, singoli o associati, per:

a) la redazione dei piani comunali o intercomunali per la valorizzazione delle produzioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;

b) il recupero, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di locali di proprietà comunale o di cui il Comune possa disporre per almeno dieci anni, da destinare alle attività di cui alla presente sezione [vedi anche, per la proroga del termine di ultimazione delle opere di cui alla presente lettera, l'art. 17, comma 2, L.R. 23 ottobre 2007, n. 14].

3. Sono concessi contributi alle imprese, singole o associate, che svolgono le attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 35, comma 2, per interventi localizzati nelle aree individuate dai piani comunali e finalizzati a:

a) ristrutturazione di locali di proprietà o in locazione;

b) spese di primo impianto ed avviamento per nuove imprese.».

### **Art. 14-bis** *Maestro artigiano* <sup>(39)</sup>.

[1. La qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla Regione, su richiesta dell'interessato, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, al titolare dell'impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale, ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente alla specifica attività.

2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:

a) iscrizione dell'impresa all'Albo provinciale di cui all'articolo 32, con l'apposita annotazione prevista all'articolo 34, comma 2, o nell'elenco di cui all'articolo 35 <sup>(40)</sup>;

b) anzianità professionale di almeno quindici anni, maturata in qualità di titolare o di socio lavoratore dell'impresa o di dipendente nel settore artistico, tipico e tradizionale;

c) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ovvero da specifica, adeguata e notoria perizia e competenza;

d) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti portati alla qualificazione di fine apprendistato nelle medesime attività, nonché da qualsiasi altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale.

3. La Giunta regionale determina le modalità per il rilascio della qualifica di cui al comma 1 <sup>(41)</sup>.

4. La Commissione regionale per l'artigianato pubblica annualmente l'elenco dei maestri artigiani].

---

(39) Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. 24 ottobre 2008, n. 29, poi così modificato come indicato nella nota che segue e infine abrogato dall'art. 12, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

(40) Lettera così modificata dall'art. 31, comma 1, L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

(41) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 febbraio 2011, n. 205*.

---

### **Art. 14-ter**

#### *Bottega scuola e bottega di artigianato d'arte* <sup>(42)</sup>.

[1. Sono definite botteghe scuola i laboratori delle imprese artigiane di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano che svolge compiti di formazione professionale nell'ambito dello specifico settore.

2. La Regione riconosce come bottega scuola l'impresa artigiana che dimostri di essere in grado di contribuire al conseguimento di una capacità tecnica adeguata, attraverso le competenze del maestro artigiano e le attrezzature adeguate allo scopo.

3. Le botteghe scuola, previo accordo con un ente di formazione accreditato e nel rispetto della normativa vigente in materia di formazione professionale, possono essere soggetti di convenzione per la gestione di attività formative nell'ambito dei programmi della formazione professionale regionale.

4. Alle imprese che svolgono le attività individuate nell'elenco di cui all'articolo 35, comma 2, che operano ad altissimo livello professionale ed utilizzano tecniche di lavoro prevalentemente manuale per la produzione di pezzi unici, la Regione conferisce, su richiesta dell'interessato, l'indicazione di bottega di artigianato d'arte.

5. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per il riconoscimento delle qualifiche di cui ai commi 1 e 4].

---

(42) Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. 24 ottobre 2008, n. 29, poi abrogato dall'art. 12, L.R. 29 aprile 2011, n. 7.

## **Sezione IV - Sviluppo delle forme associative**

### **Art. 15**

*Interventi a favore dei consorzi, delle reti di imprese e delle altre forme associative, nonché della crescita dimensionale delle imprese* <sup>(43)</sup>.

1. La Regione, al fine di favorire l'associazionismo, concede contributi per la realizzazione di progetti attinenti alla:

a) prevenzione e riduzione dell'impatto ambientale;

b) promozione, penetrazione e distribuzione commerciale, prioritariamente all'estero, compresi il collegamento informatico con banche dati per l'acquisizione di informazioni di mercato e la costituzione di borse della subfornitura, del contoterzismo e del façon <sup>(44)</sup>;

c) costituzione di reti tra imprese, anche tramite collegamenti telematici <sup>(45)</sup>;

d) svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali.

2. La Regione concede altresì contributi per spese di investimento in beni materiali ed immateriali, necessari alla realizzazione dei programmi di attività consortile <sup>(46)</sup>.

3. Beneficiari dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono <sup>(47)</sup>:

a) consorzi e società consortili, costituite anche in forma cooperativa, fra PMI industriali, con l'eventuale partecipazione di PMI commerciali e di servizi <sup>(48)</sup>;

b) consorzi di imprese artigiane di beni e servizi, eventualmente costituiti con le imprese di cui alla lettera a) <sup>(49)</sup>;

b-bis) reti di imprese e altre forme associative <sup>(50)</sup>.

3-bis. La Regione favorisce la crescita dimensionale delle imprese, anche mediante contributi volti a sostenere i processi di fusione tra le PMI <sup>(51)</sup>.

---

(43) Rubrica così sostituita dall'*art. 7, comma 1, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «Interventi in favore dei consorzi.».

(44) Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 2 agosto 2012, n. 72* e il *D. Dirig. reg. 2 agosto 2012, n. 74*.

(45) Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 2 agosto 2012, n. 73* e il *D. Dirig. reg. 2 agosto 2012, n. 75*.

(46) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 2, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

(47) Alinea così modificato dall'*art. 7, comma 3, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

(48) Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 2 agosto 2012, n. 72* e il *D. Dirig. reg. 2 agosto 2012, n. 73*.

(49) Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 2 agosto 2012, n. 74* e il *D. Dirig. reg. 2 agosto 2012, n. 75*.

(50) Lettera aggiunta dall'*art. 7, comma 4, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

(51) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 5, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

## **Capo II - Rappresentanza e tutela dell'artigianato**

### **Art. 16**

#### *Interventi per la qualità e l'innovazione.*

1. La Regione promuove lo sviluppo dei sistemi di qualità aziendale e di gestione ambientale, la qualificazione e l'innovazione tecnologica dei processi produttivi e dei prodotti nelle PMI, mediante la concessione di apposite agevolazioni <sup>(52)</sup>.

2. Gli interventi ammessi a finanziamento riguardano:

a) la certificazione di sistemi di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001 - ISO/TS 16949 e successivi aggiornamenti e integrazioni rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati <sup>(53)</sup>;

b) la certificazione dei prodotti rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati;

c) la certificazione di sistemi di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001 rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati, la registrazione EMAS e l'assegnazione del marchio ecolabel in base alla normativa comunitaria vigente;

d) la certificazione dei sistemi di sicurezza secondo la norma OHSAS 18001 rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati;

e) la certificazione etica secondo la norma SA 8000 rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati;

f) il trasferimento nelle strutture produttive di tecnologie relative ai materiali, ai processi produttivi, ai prodotti, nonché ai collaudi intermedi e finali;

g) l'acquisizione delle tecnologie e dei servizi funzionali alla pratica del commercio elettronico;

h) l'attività di progettazione, prototipazione rapida e di produzione di prova;

i) l'accREDITAMENTO di laboratori o di organismi di certificazione presso enti nazionali, comunitari o internazionali di accREDITAMENTO;

j) l'acquisizione di macchinari ed attrezzature innovativi, di hardware e di software, nonché di brevetti, licenze e marchi;

j-bis) l'innovazione tecnologica, di processo e di prodotto, organizzativa e commerciale <sup>(54)</sup>;

j-ter) la nascita di imprese innovative <sup>(55)</sup>.

3. La Giunta regionale è autorizzata, in sede di redazione delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, ad apportare i necessari aggiornamenti in caso di modificazioni della normativa comunitaria relativa alle certificazioni di cui al comma 2.

---

(52) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

(53) Lettera così modificata dall'*art. 8, comma 2, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

(54) Lettera aggiunta dall'*art. 8, comma 3, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

(55) Lettera aggiunta dall'*art. 8, comma 3, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

---

## **Art. 17**

### *Promozione delle attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico.*

1. La Regione, per stimolare il sistema produttivo regionale verso la ricerca applicata e strategica, favorisce le attività imprenditoriali svolte da imprese singole o associate o da loro consorzi rivolte a <sup>(56)</sup>:

a) attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate all'innovazione tecnologica e di prodotto <sup>(57)</sup>;

b) elaborazione di progetti preliminari ed esecutivi per attività di sviluppo precompetitivo o di innovazione o di trasferimento tecnologico;

c) sviluppo di laboratori di ricerca su temi di rilevante interesse per il territorio regionale, anche in cooperazione tra piccole e medie imprese e tra imprese e Università, centri di ricerca, laboratori di ricerca e centri per l'innovazione;

d) elaborazione di studi di fattibilità tecnica per l'accesso a programmi e finanziamenti comunitari, nazionali e privati per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione <sup>(58)</sup>;

d-bis) sviluppo di poli di innovazione e distretti tecnologici <sup>(59)</sup>.

2. La Regione, per favorire il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche, sostiene programmi, promossi da Università, enti di ricerca e di trasferimento tecnologico, imprese singole e associate o associazioni di categoria, mediante:

a) il cofinanziamento di contratti per il trasferimento tecnologico, stipulati da Università ed enti di ricerca, con le imprese e loro associazioni o consorzi;

b) l'erogazione di contributi per le spese relative a borse di studio per attività e progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con le imprese;

c) l'elaborazione di programmi per favorire la mobilità ed il distacco temporaneo di personale delle Università e degli enti di ricerca in attività di ricerca e trasferimento tecnologico presso le imprese.

3. La Regione, per favorire lo sviluppo di una rete per il trasferimento tecnologico e l'innovazione, promuove, tramite accordi fra Regione, Università, enti di ricerca ed associazioni di categoria, un programma di azioni comuni di particolare rilevanza e di interesse generale, quali:

a) la costituzione e gestione di una strumentazione integrata, con una banca dati, anche telematica, per l'utilizzazione delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti nelle Università e negli enti di cui al presente comma per favorire l'accesso alle conoscenze, in accordo con gli strumenti esistenti a livello nazionale, comunitario ed internazionale;

b) la facilitazione dell'accesso da parte delle imprese alle apparecchiature scientifiche e tecniche presenti nelle Università e negli enti di ricerca e di trasferimento tecnologico;

c) la promozione e l'organizzazione delle prestazioni svolte presso le imprese da Università ed enti di ricerca insediati nel territorio regionale;

d) la realizzazione di strumenti ed attività di supporto per l'organizzazione di programmi dedicati al trasferimento tecnologico ed alla connessa diffusione di conoscenze nell'ambito delle istituzioni scientifiche;

e) lo sviluppo di iniziative di assistenza tecnica per l'accesso e la partecipazione delle Università e degli enti di ricerca insediati nel territorio regionale a programmi comunitari o nazionali di ricerca;

f) lo sviluppo di iniziative di ricerca connesse ad ambiti di interesse industriale a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale promossi da Università o enti di ricerca insediati nel territorio regionale, anche in collaborazione con imprese singole o associate.

---

(56) Alinea così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

(57) Lettera così modificata dall'*art. 9, comma 2, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

(58) Lettera così modificata dall'*art. 9, comma 3, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

(59) Lettera aggiunta dall'*art. 9, comma 4, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

### **Capo III - Competitività dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e produttivi <sup>(60)</sup>**

#### **Art. 18**

*Servizi avanzati per la competitività dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e produttivi <sup>(61) (62)</sup>.*

01. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e il comitato di concertazione di cui all'articolo 7, predispone una proposta di atto amministrativo da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale per l'individuazione dei distretti industriali e produttivi e delle aree territoriali a valenza distrettuale <sup>(63)</sup>.

1. La Regione, secondo le priorità definite a norma dell'articolo 4, sentito il Comitato di concertazione di cui all'articolo 7, promuove la competitività dei sistemi produttivi locali, tramite il consolidamento e lo sviluppo dei distretti industriali, dei distretti produttivi e delle aree territoriali a valenza distrettuale imperniati sui seguenti fattori di crescita <sup>(64)</sup>:

- a) ricerca industriale, ricerca precompetitiva e trasferimento tecnologico;
- b) internazionalizzazione e promozione;
- c) qualità e innovazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove progetti presentati da soggetti con stabile organizzazione nel territorio regionale, quali centri di servizi, società

consortili di sviluppo, imprese, centri di ricerca e di trasferimento tecnologico e Università, che:

a) siano ispirati a criteri di innovatività rispetto all'offerta di servizi corrente del mercato regionale;

b) vengano realizzati garantendo una significativa incidenza dei fattori di autofinanziamento e project financing, nel quadro di una estesa compartecipazione di soggetti istituzionali o privati;

c) si integrino con programmi comunitari, nazionali o regionali.

3. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di crescita della competitività dei sistemi produttivi locali le Province, i Comuni, le Comunità montane e la società Sviluppo Marche s.p.a. di cui alla [L.R. 1° giugno 1999, n. 17](#) (Costituzione società regionale di sviluppo) <sup>(65)</sup>.

---

(60) Rubrica così modificata dall'[art. 10, comma 1, L.R. 6 novembre 2007, n. 16](#).

(61) Rubrica così modificata dall'[art. 10, comma 1, L.R. 6 novembre 2007, n. 16](#).

(62) Con [Delib.G.R. 20 aprile 2004, n. 435](#) sono state attuate disposizioni di prima attuazione del presente articolo. Vedi, anche, la [Delib.G.R. 5 ottobre 2004, n. 1120](#).

(63) Comma aggiunto dall'[art. 10, comma 2, L.R. 6 novembre 2007, n. 16](#).

(64) Alinea così modificato dall'[art. 10, comma 3, L.R. 6 novembre 2007, n. 16](#).

(65) Comma così sostituito dall'[art. 18, comma 3, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 60 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di crescita della competitività dei sistemi produttivi locali le Province, i Comuni e le Comunità montane, nonché:

a) la Società sviluppo Marche S.p.A. di cui alla [L.R. 1° giugno 1999, n. 17](#) (Costituzione Società regionale di sviluppo), quale strumento della politica regionale;

b) i Comitati di indirizzo e coordinamento di cui all'[articolo 23, comma 1, lettera c\), della L.R. 30 novembre 1999, n. 32](#) (Assestamento del bilancio per l'anno 1999), quali sedi di concertazione di distretto, promozione dell'animazione territoriale e formulazione di proposte progettuali alla Regione.».

---

## **Art. 19**

### *Progetti innovativi* <sup>(66)</sup>.

1. La Regione, in conformità agli indirizzi ed ai programmi dell'Unione europea, sostiene programmi distrettuali di innovazione di sistema e progetti di

innovazione industriale, volti ad ampliare l'economicità, l'efficacia e la trasferibilità dell'innovazione medesima, con priorità per <sup>(67)</sup>:

- a) creazione di network sull'innovazione;
- b) animazione economica;
- c) collaborazione ad osservatori sull'innovazione;
- d) gestione informatizzata delle transazioni commerciali;
- e) creazione di competenze professionali evolute;
- f) interconnessione con progetti di logistica intelligente;
- g) realizzazione di infrastrutture avanzate a servizio della produzione, anche attraverso la costituzione di aree industriali ecologicamente attrezzate;
- h) sviluppo della qualità di distretto e della ecosostenibilità aziendale.

---

(66) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 5 ottobre 2004, n. 1120*.

(67) Alinea così modificato dall'*art. 11, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

## **Capo IV - Internazionalizzazione e promozione del territorio**

### **Art. 20**

*Azioni in favore dell'internazionalizzazione e promozione economica.*

[1. La Regione persegue:

- a) la promozione economica finalizzata alla penetrazione di mercati esteri, tramite la realizzazione di progetti organici;
- b) il sostegno dell'internazionalizzazione, tramite l'erogazione di servizi informatici e di assistenza alle imprese, attraverso lo sportello per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 22;
- c) la promozione di investimenti esteri e nazionali nel territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione stipula accordi con le Amministrazioni centrali dello Stato, l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE), le Camere di commercio, le associazioni delle categorie produttive, gli enti fieristici e altri soggetti idonei.

3. In attuazione degli obiettivi previsti dal piano di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, sentito il Comitato di concertazione di cui all'articolo 7, definisce su

base annuale e triennale un apposito quadro degli obiettivi strategici e delle priorità per espandere la presenza delle imprese marchigiane sui mercati nazionali ed internazionali, sia in termini di promozione economica e territoriale che di internazionalizzazione.

4. Il quadro annuale di cui al comma 3 viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'anno di riferimento e comprende le seguenti iniziative:

a) partecipazione delle imprese a manifestazioni fieristiche e a rassegne commerciali;

b) realizzazione di progetti aventi finalità di supporto allo sviluppo economico regionale sotto il profilo del sostegno delle esportazioni e del processo di internazionalizzazione delle imprese;

c) valorizzazione di particolari comparti produttivi marchigiani, con particolare riferimento alle produzioni di qualità;

d) ricerca e sviluppo di rapporti di cooperazione transnazionale e partecipazione a missioni esplorative;

e) realizzazione di progetti finalizzati alla ricerca ed all'analisi di mercato;

f) progettazione e realizzazione di marchi di qualità e di origine] <sup>(68)</sup>.

---

(68) Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 30 ottobre 2008, n. 20.

## **Art. 21**

### *Promozione economica.*

[1. L'attività di promozione economica riguarda:

a) la promozione dell'immagine complessiva delle risorse produttive della Regione, in collegamento con la cultura e l'ambiente, in particolare dei settori dell'artigianato e delle PMI;

b) la promozione degli investimenti nazionali ed esteri nel territorio regionale;

c) la promozione delle risorse produttive delle Marche nei processi di internazionalizzazione dell'economia regionale;

d) la promozione di servizi reali e di attività di terziario, sia nella fase dello sviluppo che dell'offerta, funzionali alla commercializzazione dei prodotti delle Marche nei mercati interno ed internazionale.

2. La Regione realizza l'attività di cui al comma 1, anche ai sensi dell'*articolo 33 della L.R. n. 10/1999*, attraverso:

- a) l'organizzazione e la gestione diretta di progetti di promozione economica;
- b) la partecipazione a progetti di promozione economica di soggetti pubblici operanti a livello locale e nazionale;
- c) la partecipazione a progetti di promozione economica proposta da soggetti terzi, individuati nel quadro annuale di cui all'articolo 20, commi 3 e 4] <sup>(69)</sup>.

---

(69) Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 30 ottobre 2008, n. 20.

---

## **Art. 22**

### *Sportello per l'internazionalizzazione.*

[1. La Regione sostiene i processi di internazionalizzazione e di promozione all'estero del sistema delle PMI, favorendo, tramite lo sportello per l'internazionalizzazione costituito ai sensi del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143* (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*), l'utilizzo dei programmi nazionali e comunitari in materia di aiuti alle esportazioni e investimenti diretti all'estero e creando le condizioni per la diffusione di servizi di sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI.

2. A tali fini vengono favorite iniziative di analisi e studio dei fattori determinanti dei programmi di penetrazione commerciale, in termini di:

- a) localizzazione delle iniziative di internazionalizzazione;
- b) individuazione delle modalità di penetrazione commerciale;
- c) confronto tra imprese, anche attraverso missioni di studio e joint ventures;
- d) valorizzazione dei marchi di qualità] <sup>(70)</sup>.

---

(70) Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, L.R. 30 ottobre 2008, n. 20.

## **Capo V - Gestione finanziaria delle imprese**

### **Art. 23**

#### *Miglioramento della gestione finanziaria delle imprese* <sup>(71)</sup>.

1. La Regione interviene per favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese, anche attraverso misure in grado di facilitare l'accesso al credito e al capitale di rischio alle PMI.

2. In particolare la Regione attua interventi:

a) per la garanzia e l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento;

b) per il sostegno dei processi di capitalizzazione delle imprese;

c) per lo sviluppo degli strumenti di ingegneria finanziaria.

---

(71) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 10 novembre 2008, n. 1548](#).

---

#### **Art. 24**

##### *Fondi di garanzia e accesso al credito <sup>(72)</sup>.*

1. La Regione promuove lo sviluppo di un sistema di garanzie e di riassicurazione, diffuso nel territorio, rivolto anche all'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento, in specie se collegate a processi di innovazione.

2. In particolare la Regione può:

a) costituire propri fondi o integrare quelli destinati alla garanzia primaria e accessoria, per concederli ai soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente in materia di garanzia e credito, tramite apposite convenzioni che definiscono i vincoli di destinazione dei fondi, i criteri di selezione dei beneficiari e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie;

b) intervenire, anche mediante l'erogazione di contributi destinati ai fondi di garanzia, in favore dei consorzi fidi di primo e secondo grado e delle società consortili costituiti fra PMI artigiane e industriali anche in forma cooperativa, per incrementare la capacità di garanzia ed agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine delle imprese. È data priorità agli interventi volti all'aggregazione delle strutture di garanzia, dei consorzi fidi e delle cooperative artigiane di garanzia, finalizzati al rispetto dei parametri richiesti a tali strutture dalla normativa vigente. Possono accedere ai benefici della presente legge le cooperative artigiane di garanzia costituite da almeno mille soci, nel caso di cooperative artigiane di garanzia operanti in ambito provinciale, e da almeno millecinquecento soci nel caso di cooperative di garanzia operanti nell'ambito dell'intero territorio regionale, nel rispetto delle condizioni previste dalla [legge 8 agosto 1985, n. 443](#) (Legge quadro per l'artigianato). Tale limite deve essere

certificato alla data del 31 dicembre di ogni anno per la fruizione dei benefici nell'anno successivo. Il diritto all'accesso dei benefici per ogni singola cooperativa viene meno qualora risulti, per due anni consecutivi, un numero di soci inferiore a tale limite. Tale ultima disposizione, per le cooperative artigiane di garanzia che hanno usufruito nell'anno 2003 dei benefici di cui alla [L.R. 20 maggio 1997, n. 33](#) (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano) e successive modificazioni e integrazioni, è applicabile a partire dall'anno 2004 <sup>(73)</sup>;

c) concedere contributi alle PMI al fine di ridurre il tasso di interesse sui finanziamenti, erogati dagli istituti di credito convenzionati o dagli organismi abilitati nel settore della garanzia, a fronte di processi di sviluppo e consolidamento, diretti anche a favorire <sup>(74)</sup>:

- 1) il ricambio generazionale;
- 2) la creazione d'impresa, specie innovativa;
- 3) l'innovazione e la ricerca;
- 4) l'internazionalizzazione del sistema.

---

(72) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 10 novembre 2008, n. 1548](#).

(73) Vedi, anche, il [D. Dirig. reg. 2 agosto 2012, n. 15](#) e la [Delib.G.R. 18 febbraio 2013, n. 157](#).

(74) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 18 febbraio 2013, n. 157](#).

## **Capo VI - Assistenza tecnica**

### **Art. 25**

#### *Animazione economica, informazione e monitoraggio* <sup>(75)</sup>.

1. La Regione, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di assistenza ed informazione alle imprese, in particolare Camere di commercio e associazioni di categoria, promuove una rete integrata di servizi finalizzata alla raccolta e alla diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti le normative applicabili e gli strumenti agevolativi disponibili, regionali, statali e comunitari, per le attività produttive localizzate nel territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione cura e partecipa ad azioni informative, divulgative, di assistenza tecnico- organizzativa ed economico-finanziaria promosse anche dai soggetti di cui al medesimo comma, e in particolare <sup>(76)</sup>:

a) analisi e studi su specifici aspetti tematici, per acquisire informazioni volte alla migliore attuazione della presente legge;

b) seminari e conferenze per informare gli utenti sui contenuti delle normative che li riguardano e sui relativi benefici;

c) pubblicazioni organiche illustrative dei contenuti delle normative e delle misure di sostegno riguardanti le imprese;

d) programmi informativi che utilizzano spazi radiotelevisivi, giornalistici, strumenti audiovisivi o strumenti informatici;

e) collegamenti informativi telematizzati permanenti, quali reti fra associazioni, centri di servizi, Università e pubblica amministrazione, cui sia possibile accedere mediante numero verde;

e-bis) progetti di promozione dei settori produttivi regionali <sup>(77)</sup>.

3. Una somma annua pari a 100.000 euro è riservata all'attuazione di interventi di assistenza, animazione, potenziamento delle attrezzature, monitoraggio e controllo da parte della struttura regionale competente in materia di industria e artigianato, nonché degli interventi di cui al comma 2. Il controllo sugli interventi di cui alla presente legge è effettuato anche avvalendosi di apposite commissioni composte da dipendenti regionali. Con le disposizioni annuali di attuazione di cui all'articolo 4 sono definite le modalità di svolgimento del controllo, di nomina e composizione delle commissioni e la misura delle indennità riconosciute ai componenti <sup>(78)</sup>.

3-bis. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo <sup>(79)</sup>.

---

(75) Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 1° luglio 2013, n. 27*.

(76) Alinea così sostituito dall'*art. 16, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 45*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione cura azioni informative, divulgative, di assistenza tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e in particolare:».

(77) Lettera aggiunta dall'*art. 16, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 45*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 della stessa legge).

(78) Periodo aggiunto dall'*art. 12, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*.

(79) Comma aggiunto dall'*art. 16, comma 3, L.R. 27 dicembre 2012, n. 45*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 della stessa legge).

## TITOLO III

### Organizzazione e disciplina dell'artigianato

## **Capo I - Osservatorio regionale per l'artigianato**

### **Art. 26**

#### *Osservatorio regionale per l'artigianato.*

1. La Regione promuove un'attività permanente di rilevazione, analisi e studio delle problematiche del settore, al fine di contribuire:

a) alla programmazione regionale nel settore dell'artigianato;

b) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;

c) alla diffusione, presso le categorie economiche, le istituzioni e i soggetti interessati, dei dati, delle informazioni, delle elaborazioni e dei rapporti utili alla migliore conoscenza dell'artigianato marchigiano, anche al fine di rafforzare la presenza delle imprese artigiane sui mercati nazionali ed internazionali;

d) alla realizzazione del sistema informativo regionale sull'artigianato.

2. L'attività di cui al comma 1 è svolta dall'Osservatorio regionale per l'artigianato, operante presso la Commissione regionale di cui all'articolo 29, la quale può avvalersi di competenze esterne all'Amministrazione regionale.

### **Art. 27**

#### *Attività dell'Osservatorio.*

1. L'Osservatorio regionale per l'artigianato assicura in particolare:

a) la raccolta e l'aggiornamento dei dati e delle principali informazioni sul settore;

b) la promozione di indagini, ricerche e studi in materia di artigianato;

c) la realizzazione di strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini e di approfondimenti monografici su temi di particolare rilevanza del settore;

d) lo svolgimento di attività di informazione socio-economica anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio.

2. La Commissione regionale di cui all'articolo 29 predispone, entro il mese di ottobre di ogni anno, il programma di attività dell'Osservatorio da svolgersi entro l'anno successivo, corredato di un apposito preventivo finanziario.

3. Il programma di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla presentazione.

## **Capo II - Tutela dell'artigianato** <sup>(80)</sup>

### **Art. 28**

#### *Albo delle imprese artigiane* <sup>(81)</sup>.

1. Le imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui alla [legge n. 443/1985](#) sono iscritte nell'Albo delle imprese artigiane, di seguito denominato Albo, che è articolato su base provinciale. All'interno dell'Albo sono individuate apposite sezioni separate, nelle quali sono iscritti rispettivamente:

a) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, così come previsto dall'[articolo 6, comma 1, della legge n. 443/1985](#) medesima;

b) le imprese appartenenti al settore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale di cui all'articolo 33, comma 2 <sup>(82)</sup> <sup>(83)</sup>.

2. L'iscrizione nell'Albo, le modifiche e le cancellazioni sono determinate dalla presentazione alla struttura organizzativa regionale competente di una comunicazione del legale rappresentante dell'impresa, da effettuare con procedura esclusivamente telematica e integrata con la comunicazione unica di cui all'[articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7](#) (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#).

3. La comunicazione per l'iscrizione nell'Albo deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa artigiana e produce effetti dalla data della sua presentazione. Le altre comunicazioni di cui al comma 2, da presentare entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento determinante la modifica o la cancellazione, devono contenere la relativa dichiarazione e producono effetti dalla data dell'evento medesimo.

4. La Giunta regionale definisce con apposita deliberazione le modalità per la costituzione e la tenuta dell'Albo, in particolare per quanto concerne la presentazione delle comunicazioni di cui al comma 3.

5. La Regione trasmette ai Comuni in cui hanno sede le imprese artigiane l'elenco delle iscrizioni, modifiche e cancellazioni.

6. La Regione dispone accertamenti e controlli in relazione alle comunicazioni presentate e adotta gli eventuali provvedimenti che ne derivano, anche avvalendosi del Comune competente secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

7. Con le modalità di cui al comma 6, la Regione procede altresì ad accertamenti e adotta i conseguenti provvedimenti d'ufficio qualora venga a conoscenza, direttamente o su segnalazione di altri enti o Amministrazioni, del possesso dei requisiti artigiani da parte di soggetti non iscritti nell'Albo o di eventi rilevanti ai fini della modifica o della cancellazione di soggetti iscritti.

8. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 2, gli imprenditori artigiani possono avvalersi dei centri regionali di assistenza alle imprese di cui all'articolo 7-bis, che rilasciano le certificazioni in merito alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo e delle condizioni per la modifica o la cancellazione.

9. L'importo dei diritti di segreteria per iscrizioni, modifiche e certificazioni è quello previsto dall'*articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580* (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Il pagamento dei diritti di segreteria per iscrizioni e modifiche non è dovuto nel caso in cui tali diritti siano già stati corrisposti per l'effettuazione della comunicazione unica o di altri analoghi adempimenti previsti per le imprese dalla legislazione statale vigente.

10. La Regione può stipulare apposita convenzione con le Camere di commercio per l'esercizio dei compiti inerenti la tenuta dell'Albo.

---

(80) Rubrica così sostituita dall'*art. 13, L.R. 29 aprile 2011, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «Rappresentanza e tutela dell'artigianato.».

Il presente capo II era suddiviso nelle sezioni I (posta sopra l'art. 28) e II (posta sopra l'art. 32). La sezione I e relativa rubrica devono intendersi implicitamente soppresse, pur se non espressamente indicato, in quanto nella nuova formulazione degli articoli che seguono non figurano più le commissioni provinciali per l'artigianato (di fatto quindi soppresse) ed inoltre, in luogo della sezione II e relativa rubrica, prima dell'art. 32, è stato posto il capo III (già collocato prima dell'art. 34), anche se tale sostituzione, pur se non esplicitamente indicato, si deduce dal tenore delle modifiche intervenute negli articoli che seguono. La formulazione delle sezioni I e II era la seguente: «Sezione I - Commissioni provinciali e Commissione regionale per l'artigianato.» «Sezione II - Albo provinciale delle imprese artigiane.».

(81) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 5, L.R. 24 ottobre 2008, n. 29*, è stato poi così sostituito dall'*art. 14, L.R. 29 aprile 2011, n. 7* e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 28. Commissioni provinciali per l'artigianato 1. Presso ogni capoluogo di Provincia è istituita la Commissione provinciale per l'artigianato (CPA), con il compito, in particolare, di:

a) curare la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 32, nonché la sua revisione quinquennale secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale e la tenuta degli elenchi previdenziali;

b) trasmettere ai Comuni in cui hanno sede le imprese artigiane l'elenco delle iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall'albo;

c) rilasciare agli interessati la certificazione relativa all'albo;

- d) notificare i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 32, anche ai fini della proposizione dell'eventuale ricorso alla Commissione regionale di cui all'articolo 29;
- e) promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato e favorire l'aggiornamento tecnico e professionale delle imprese, concorrendo alla elaborazione dei programmi di intervento nel settore artigiano per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale;
- f) concorrere sotto la direzione e il coordinamento della Commissione regionale di cui all'articolo 29 allo svolgimento di indagini, studi e rilevazioni statistiche, nonché alla diffusione di informazioni e documentazione sulle attività artigiane, pubblicando annualmente una relazione sulla situazione dell'artigianato nei rispettivi territori;
- g) svolgere ogni altro adempimento previsto da leggi e regolamenti.

2. La CPA è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

- a) tre titolari di impresa artigiana, iscritti all'albo da almeno tre anni, designati congiuntamente dalle organizzazioni artigiane regolarmente costituite ed operanti nel territorio della provincia;
- b) il direttore dell'Ufficio provinciale dell'INPS o suo delegato;
- c) [il responsabile della direzione provinciale del lavoro o suo delegato] (lettera abrogata dall'*art. 5, comma 3, L.R. 24 ottobre 2008, n. 29*);
- d) [un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale e regionale, regolarmente costituite ed operanti nella Provincia] (lettera abrogata dall'*art. 5, comma 3, L.R. 24 ottobre 2008, n. 29*);
- e) quattro esperti in materia giuridico-economica, scelti dal Presidente della Giunta regionale tra i nominativi indicati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale e regionale, presenti nel CNEL e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, regolarmente costituite ed operanti nella provincia, in ragione di un rappresentante per ciascuna di esse. A tal fine le candidature devono essere accompagnate da idoneo curriculum professionale.

3. I componenti della Commissione decadono dalla carica in caso di perdita della qualifica posseduta o dei requisiti prescritti, ovvero in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale, su segnalazione del Presidente della Commissione.

4. In caso di decesso, dimissioni o decadenza, i componenti di cui al comma 2, lettere a), d) ed e), sono sostituiti con le stesse modalità di cui al comma 2, su designazione delle organizzazioni che li avevano originariamente indicati.

4-bis. Le CPA sono dotate di una segreteria che provvede:

- a) agli adempimenti preparatori ed esecutivi relativi alle deliberazioni di competenza delle Commissioni;
- b) alla pubblicità e conservazione degli atti delle Commissioni;
- c) ad ogni altro adempimento connesso alle funzioni e ai compiti delle Commissioni.».

Gli organismi collegiali regionali indicati nell'articolo sostituito (soprariportato) sono stati ritenuti indispensabili per la realizzazione di obiettivi e compiti istituzionali della Regione Marche dall'*art. 2, comma 1, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11*, in relazione alla tabella A annessa al medesimo regolamento; agli stessi, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 2, era prevista l'applicazione dei

criteri di cui all'*art. 3, comma 2, L.R. 12 maggio 2003, n. 7*. Ai sensi dell'*art. 13, comma 1, L.R. 24 ottobre 2008, n. 29*, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge fu disposta la costituzione delle CPA di cui all'articolo soprariportato (vedi anche il comma 2 di detto art. 13).

(82) Lettera così sostituita dall'*art. 16, comma 4, L.R. 27 dicembre 2012, n. 45*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «b) le imprese che intendono avvalersi del marchio di origine e qualità ai sensi dell'articolo 34, comma 3.».

(83) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 gennaio 2017, n. 43*.

---

## **Art. 29**

### *Commissione regionale per l'artigianato* <sup>(84)</sup>.

1. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato è istituita la Commissione regionale per l'artigianato (CRA), con funzioni propositive e consultive.

2. La CRA esprime in particolare parere:

- a) sugli elenchi di cui all'articolo 33, comma 2;
- b) sull'attribuzione della qualifica di cui all'articolo 35;
- c) sul riconoscimento delle qualifiche di cui all'articolo 36;
- d) sulle procedure per l'armonizzazione dell'Albo con il registro delle imprese;
- e) sull'elaborazione dei programmi regionali per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale e sui criteri per il riconoscimento dei requisiti professionali.

3. La CRA esprime altresì parere, su richiesta della struttura organizzativa regionale competente:

- a) sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni di cui all'articolo 28, in particolare quelle relative alla sezione di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo;
- b) sui riconoscimenti di cui all'articolo 32, comma 1;
- c) sull'accertamento dell'esperienza lavorativa di cui all'*articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2007, n. 17* (Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista).

4. La CRA è composta da:

a) quattro esperti in materia di artigianato, designati congiuntamente dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale, facenti parte del CNEL e operanti nella Regione, in ragione di un rappresentante per ciascuna di esse;

b) un esperto nelle specializzazioni artigianali di cui al Capo III, designato congiuntamente dalle organizzazioni di cui alla lettera a).

5. La CRA è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne convoca la prima riunione.

6. Il presidente della CRA è eletto al proprio interno dai componenti.

---

(84) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 6, L.R. 24 ottobre 2008, n. 29*, è stato poi così sostituito dall'*art. 15, L.R. 29 aprile 2011, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 29. Commissione regionale per l'artigianato. 1. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato è istituita la Commissione regionale per l'artigianato (CRA), con il compito, in particolare, di:

a) coordinare l'attività delle CPA, mediante l'emanazione di direttive e il rilascio di pareri, nonché mediante la determinazione di criteri omogenei per la tenuta dell'albo di cui all'articolo 32 e la sua armonizzazione con il registro delle imprese;

b) decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle CPA in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo di cui all'articolo 32;

c) provvedere allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e documentazioni sulle attività artigianali regionali e all'organizzazione di convegni riguardanti il settore artigiano;

d) esprimere parere sugli atti legislativi e di programmazione regionali in materia di artigianato, proponendo ogni utile iniziativa diretta a tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane esistenti nel territorio regionale;

e) partecipare alla elaborazione dei programmi regionali per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale.

2. La CRA è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) due titolari di impresa artigiana, iscritti all'albo da almeno tre anni, designati congiuntamente dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale facenti parte del CNEL ed operanti nel territorio della regione;

b) [tre rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale] (lettera abrogata dall'*art. 6, comma 2, L.R. 24 ottobre 2008, n. 29*).

c) quattro esperti in materia di artigianato designati congiuntamente dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale facenti parte del CNEL ed operanti nella regione, in ragione di un rappresentante per ciascuna di esse. I candidati devono produrre idonea documentazione attestante la specifica competenza e il curriculum professionale.

3. [La CRA presenta alla Giunta regionale, entro il mese di settembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta, nonché sulla situazione e le prospettive dell'artigianato marchigiano] (comma abrogato dall'[art. 6, comma 4, L.R. 24 ottobre 2008, n. 29](#)).».

Gli organismi collegiali regionali indicati nell'articolo sostituito (soprariportato) sono stati ritenuti indispensabili per la realizzazione di obiettivi e compiti istituzionali della Regione Marche dall'[art. 2, comma 1, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11](#), in relazione alla tabella A annessa al medesimo regolamento; agli stessi, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 2, era prevista l'applicazione dei criteri di cui all'[art. 3, comma 2, L.R. 12 maggio 2003, n. 7](#). Ai sensi dell'[art. 13, comma 1, L.R. 24 ottobre 2008, n. 29](#), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge fu disposta la costituzione delle CPA di cui all'articolo soprariportato (vedi anche il comma 2 di detto art. 13).

---

### **Art. 30**

#### *Durata, funzionamento e indennità <sup>(85)</sup>.*

1. La CRA dura in carica cinque anni.
2. La CRA si dota di un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.
3. Ai componenti della CRA spettano le indennità e i rimborsi spese di cui alla [legge regionale 2 agosto 1984, n. 20](#) (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale).

---

(85) Il presente articolo, già modificato dapprima dall'[art. 13, L.R. 20 gennaio 2004, n. 1](#), poi dall'[art. 21, L.R. 11 ottobre 2005, n. 24](#) e infine dall'[art. 7, L.R. 24 ottobre 2008, n. 29](#), è stato successivamente così sostituito dall'[art. 16, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 30. Durata, funzionamento e indennità. 1. La CRA e le CPA durano in carica cinque anni. I componenti possono riunirsi in sottocommissioni per esigenze di lavoro.

2. Le modalità di costituzione e il funzionamento della CRA e delle CPA sono determinate dalla Giunta regionale, su proposta della CRA, sentita la competente Commissione consiliare.

3. Ai componenti della CRA e delle CPA, nonché delle relative sezioni di lavoro, spettano le indennità e i rimborsi spese di cui alla [L.R. 2 agosto 1984, n. 20](#) (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale).

3-bis. La difesa in giudizio delle CPA e della CRA, quali organismi regionali, è assicurata dall'Avvocatura della Regione.».

---

**Art. 31***Sanzioni amministrative* <sup>(86)</sup>.

1. Per la violazione delle disposizioni previste dalla presente legge è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 160,00 a euro 1.030,00, in caso di omessa o tardiva presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 2;

b) da euro 50,00 a euro 520,00, in caso di presentazione di comunicazioni contenenti dichiarazioni non veritiere;

c) da euro 260,00 a euro 2.580,00, per l'adozione, in mancanza della previa iscrizione all'APIA, di una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato quale ditta, insegna o marchio.

2. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla *legge regionale 10 agosto 1998, n. 33* (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

---

(86) Articolo così sostituito dall'*art. 17, L.R. 29 aprile 2011, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «Art. 31. Vigilanza. 1. Le CPA e la CRA sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale, che può disporre ispezioni e indagini sul loro funzionamento.

2. Nell'esercizio del potere di vigilanza la Giunta regionale può:

a) nominare, previa diffida, un commissario per l'adozione di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento quando ne sia omesso o ritardato il compimento;

b) sciogliere le CPA e la CRA per gravi violazioni di legge e regolamento, per persistenti inadempienze rispetto ad atti dovuti, per dimissione della maggioranza dei componenti, per persistente inattività o per attività tali da comprometterne il funzionamento.

3. Con il provvedimento di scioglimento, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario, che resta in carica fino alla ricostituzione delle commissioni e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.».

**Capo III - Artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura** <sup>(87)</sup>**Art. 32***Imprese artigiane operanti nel settore artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura* <sup>(88)</sup>.

1. Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni individuate ai sensi dell'*articolo 4, primo comma, lettera c), della legge n. 443/1985* possono richiedere il riconoscimento di impresa artigiana del relativo settore inoltrando apposita domanda al dirigente della struttura organizzativa regionale competente, che decide previo parere della CRA e, in caso di accoglimento della

richiesta presentata, provvede all'annotazione nell'APIA con la descrizione della particolare lavorazione esercitata.

(87) Il presente capo e relativa rubrica (già collocati prima dell'art. 34 con identica formulazione) sono stati introdotti dall'art. 18, L.R. 29 aprile 2011, n. 7, in sostituzione, implicitamente, della sezione II e relativa rubrica, qui poste in origine, pur se non espressamente indicato; ciò si deduce in quanto nella nuova formulazione degli articoli che seguono non figurano più le norme riguardanti l'albo delle imprese artigiane (spostate nella nuova versione dell'art. 28) e dal fatto che, subito dopo la sostituzione qui indicata, l'art. 19 della suddetta L.R. n. 7/2011 sostituisce l'art. 32, in cui argomento è in linea con la disciplina di cui al presente capo. La formulazione della sezione sostituita era la seguente: «Sezione II - Albo provinciale delle imprese artigiane.».

(88) Il presente articolo, già sostituito dapprima dall'art. 13, L.R. 6 novembre 2007, n. 16 e poi dall'art. 8, L.R. 24 ottobre 2008, n. 29, successivamente modificato dall'art. 29, comma 1, L.R. 15 novembre 2010, n. 16, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 19, L.R. 29 aprile 2011, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Art. 32. Iscrizione. 1. Presso la CPA è istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane (APIA), al quale sono iscritte le imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui alla legge 443/1985. All'interno dell'APIA è istituita apposita sezione separata alla quale sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, così come previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 443/1985 medesima.

2. L'iscrizione all'albo è determinata dalla presentazione di una comunicazione del legale rappresentante dell'impresa alla CPA nel cui territorio l'impresa ha la sede operativa principale.

3. Le domande di modifica e cancellazione dall'albo sono presentate dal legale rappresentante dell'impresa alla CPA nel cui territorio l'impresa ha la sede operativa principale entro trenta giorni dalla data dell'evento.

4. La comunicazione di cui al comma 2, attestante i requisiti necessari, determina, dalla data della sua presentazione, l'iscrizione all'albo. Le domande di cui al comma 3, determinano:

a) la modifica dalla data dell'evento;

b) la cancellazione dalla data della perdita dei requisiti artigiani, previa determinazione della CPA.

5. Le comunicazioni e le domande di cui ai commi 2 e 3 sono redatte e inviate con procedure telematiche, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

6. Le CPA dispongono, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, gli opportuni accertamenti e controlli ed adottano gli eventuali provvedimenti, con la possibilità di avvalersi del Comune competente. Le CPA presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sui controlli effettuati.

7. Le CPA ove vengano a conoscenza, direttamente o su segnalazione di altri enti od uffici, del possesso, della modifica o della perdita dei requisiti, ovvero della cessazione dell'attività da parte dell'impresa, procedono ad accertamenti d'ufficio ed adottano i conseguenti provvedimenti.

8. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 5, gli imprenditori artigiani possono avvalersi dei centri regionali di assistenza artigiana di cui all'articolo 36-bis.

9. L'importo dei diritti di segreteria per iscrizioni, modifiche e certificazioni è quello previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Il pagamento dei diritti di segreteria per

iscrizioni e modifiche non è dovuto nel caso in cui tali diritti siano già stati corrisposti per l'effettuazione della comunicazione unica o di altri analoghi adempimenti previsti per le imprese dalla legislazione statale vigente.

10. Ferme restando le competenze istituzionali della CRA e delle CPA, la Regione può stipulare apposita convenzione con le Camere di commercio per l'esercizio dei compiti inerenti la tenuta dell'APIA.».

---

### **Art. 33**

#### *Individuazione di particolari attività <sup>(89)</sup>.*

1. La Regione promuove la tutela di particolari lavorazioni artigiane.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la CRA, individua le attività di cui al medesimo comma 1 con apposita deliberazione, che ne approva l'elenco.

---

(89) Il presente articolo, già modificato dapprima dall'art. 14, L.R. 6 novembre 2007, n. 16, poi dall'art. 9, L.R. 24 ottobre 2008, n. 29 e infine dall'art. 29, comma 2, L.R. 15 novembre 2010, n. 16, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 20, L.R. 29 aprile 2011, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Art. 33. Sanzioni amministrative. 1. Per la violazione delle disposizioni previste dalla presente legge è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria:

- a) da euro 160,00 a euro 1.030,00, in caso di omessa presentazione della comunicazione di cui all'articolo 32, comma 2, o della domanda di modifica e di cancellazione di cui all'articolo 32, comma 3;
  - b) [da euro 160,00 a euro 1.030,00, in caso di omessa o ritardata denuncia di modificazione della partecipazione dei soci all'attività dell'impresa] (lettera soppressa dall'art. 14, comma 2, L.R. 6 novembre 2007, n. 16);
  - c) da euro 50,00 a euro 520,00, in caso di domande contenenti dichiarazioni non veritiere;
  - d) da euro 260,00 a euro 2.580,00, in caso di adozione di una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, quale ditta, insegna o marchio, in mancanza della previa iscrizione all'APIA.
2. Per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).».

---

### **Art. 34**

#### *Sviluppo, valorizzazione e promozione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale <sup>(90)</sup> <sup>(91)</sup>.*

1. Al fine di conservare e di tramandare le lavorazioni dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, individuate ai sensi dell'articolo 33, comma 2, la Giunta regionale approva appositi disciplinari di produzione che descrivono e definiscono sia i materiali impiegati, sia le particolarità delle tecniche produttive nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.

1-bis. La Giunta regionale definisce, con apposita deliberazione, il disciplinare d'uso del contrassegno di qualità delle produzioni artistiche, tipiche e tradizionali di cui al comma 1. Nel disciplinare sono fissate le condizioni per la concessione in uso dello stesso alle singole imprese artigiane, la modalità di esercizio della vigilanza e i casi di revoca <sup>(92)</sup>.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono adottati su proposta di apposite commissioni, nominate dalla Giunta regionale medesima. Ai componenti delle commissioni spettano le indennità e i rimborsi spese di cui all'articolo 30, comma 3 <sup>(93)</sup>.

3. La Giunta regionale promuove l'artigianato artistico, tipico e tradizionale con le modalità individuate nelle disposizioni annuali di attuazione di cui all'articolo 4.

---

(90) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 21, L.R. 29 aprile 2011, n. 7* (dichiarato, per estensione, costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 2-12 aprile 2012, n. 86, pubblicata nella Gazz. Uff. 18 aprile 2012, n. 16, 1° serie speciale, per effetto della dichiarazione di illegittimità del suddetto art. 21), è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 16, comma 5, L.R. 27 dicembre 2012, n. 45*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dal comma 5 del medesimo articolo). Il testo precedente era così formulato: «Art. 34. Disciplinari di produzione e marchio di origine e qualità. 1. Per ognuna delle lavorazioni dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico individuate ai sensi dell'articolo 33, comma 2, la Giunta regionale approva appositi disciplinari di produzione, che descrivono e definiscono sia i materiali impiegati sia le particolarità delle tecniche produttive, nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate [ai sensi della *Delib.G.R. 26 settembre 2011, n. 1300* è stato approvato il disciplinare di produzione "metalli pregiati, pietre dure e lavorazione affini", di cui al presente comma].

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate su proposta di apposite commissioni, nominate dalla Giunta regionale medesima. Ai componenti delle commissioni spettano le indennità e i rimborsi spese di cui all'articolo 30, comma 3.

3. Le imprese artigiane che svolgono la propria attività secondo i disciplinari di cui al comma 1 e risultano iscritte alla sezione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), hanno diritto di avvalersi del marchio di origine e di qualità denominato "Marche Eccellenza Artigiana (MEA)".

4. La Giunta regionale, sentita la CRA, definisce la forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del marchio di origine e qualità di cui al comma 3.

5. La Giunta regionale promuove il marchio d'origine e qualità con le modalità individuate nelle disposizioni annuali di attuazione di cui all'articolo 4.

6. La Giunta regionale vigila sull'applicazione dei disciplinari di cui al comma 1 e sull'uso del marchio di cui al comma 4, adottando, previa diffida, i necessari provvedimenti per il ripristino della corretta gestione degli stessi.

7. È vietata l'apposizione del marchio su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi.».

(91) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 gennaio 2017, n. 43*.

(92) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 1, L.R. 1° agosto 2016, n. 18*.

(93) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 28 ottobre 2013, n. 1472*, la *Delib.G.R. 27 gennaio 2014, n. 44*, la *Delib.G.R. 27 gennaio 2014, n. 45*, la *Delib.G.R. 27 gennaio 2014, n. 46*, la *Delib.G.R. 27 gennaio 2014, n. 47*, la *Delib.G.R. 27 gennaio 2014, n. 48*, la *Delib.G.R. 12 maggio 2014, n. 540*, la *Delib.G.R. 12 maggio 2014, n. 541* e la *Delib.G.R. 30 giugno 2014, n. 800*.

---

## Art. 35

### *Maestro artigiano* <sup>(94)</sup> <sup>(95)</sup>.

1. La qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla Regione, su richiesta dell'interessato e sentita la CRA, al titolare dell'impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente alla specifica attività <sup>(96)</sup>.

2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:

a) iscrizione nell'Albo con l'apposita annotazione prevista dall'articolo 32, comma 1, ovvero iscrizione nella sezione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b);

b) anzianità professionale di almeno quindici anni, maturata in qualità di titolare o di socio lavoratore dell'impresa o di dipendente nel settore artistico, tipico e tradizionale;

c) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica ovvero da specifiche, adeguate e notorie perizia e competenza;

d) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti condotti alla qualificazione di fine apprendistato nelle medesime attività, nonché da qualsiasi altro elemento che possa comprovare le specifiche competenza, perizia e attitudine all'insegnamento professionale.

3. La Giunta regionale determina le modalità per l'attribuzione della qualifica di cui al comma 1. 4. La CRA pubblica annualmente l'elenco dei maestri artigiani.

---

(94) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 10, L.R. 24 ottobre 2008, n. 29*, è stato poi così sostituito dall'*art. 22, L.R. 29 aprile 2011, n. 7*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 35.

Individuazione di particolari attività. 1. La Regione promuove la tutela di particolari lavorazioni artigiane.

2. All'individuazione delle attività di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale, mediante l'approvazione di un apposito elenco, adottato su parere della CRA.».

(95) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 16 dicembre 2013, n. 1684](#).

(96) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 gennaio 2014, n. 50](#).

---

### **Art. 36**

#### *Bottega scuola e bottega di artigianato d'arte* <sup>(97)</sup> <sup>(98)</sup>.

1. Sono botteghe scuola i laboratori delle imprese artigiane di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano che svolge compiti di formazione professionale nell'ambito dello specifico settore.

2. La Regione riconosce come bottega scuola l'impresa artigiana che dimostri di essere in grado di contribuire al conseguimento di una capacità tecnica adeguata, attraverso le competenze del maestro artigiano e le attrezzature adeguate allo scopo.

3. Le botteghe scuola, previo accordo con un ente di formazione accreditato e nel rispetto della normativa vigente in materia di formazione professionale, possono essere soggetti di convenzione per la gestione di attività formative nell'ambito dei programmi della formazione professionale regionale.

4. La Regione riconosce come bottega di artigianato d'arte, su richiesta dell'interessato, l'impresa artigiana, iscritta nella sezione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), che opera ad altissimo livello professionale e utilizza tecniche di lavoro prevalentemente manuale per la produzione di pezzi unici.

5. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per il riconoscimento delle qualifiche di cui ai commi 1 e 4.

---

(97) Il presente articolo, già modificato dapprima dall'[art. 11, L.R. 24 ottobre 2008, n. 29](#) e poi dall'[art. 15, L.R. 6 novembre 2007, n. 16](#), è stato successivamente così sostituito dall'[art. 23, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 36. Disciplinari di produzione e marchio di origine e qualità. 1. Per le lavorazioni dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico, individuate ai sensi dell'articolo 35, comma 2, sono predisposti appositi disciplinari di produzione, che descrivono e definiscono sia i materiali impiegati, sia le particolarità delle tecniche produttive, nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.

2. I disciplinari sono approvati dalla Giunta regionale su proposta di apposite commissioni nominate dalla Giunta medesima. Ai componenti delle commissioni spettano le indennità ed i rimborsi spese di cui all'articolo 30, comma 3.

3. Alle imprese artigiane che svolgono la propria attività secondo i disciplinari di cui al comma 1, è riconosciuto il diritto di avvalersi del marchio di origine e di qualità.

4. La Giunta regionale, sentita la CRA, definisce la forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del marchio di origine e qualità.

4-bis. La Giunta regionale promuove il marchio d'origine con le modalità individuate nelle disposizioni annuali di attuazione di cui all'articolo 4.

5. La Giunta regionale vigila sull'applicazione dei disciplinari di cui al comma 1 e sull'uso del marchio di cui al comma 4, adottando, previa diffida, i necessari provvedimenti per il ripristino della corretta gestione degli stessi.

6. È vietata l'apposizione del marchio su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi.».

(98) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 9 luglio 2013, n. 993](#), la [Delib.G.R. 2 dicembre 2013, n. 1612](#), la [Delib.G.R. 27 gennaio 2014, n. 49](#), la [Delib.G.R. 12 maggio 2014, n. 538](#) e la [Delib.G.R. 25 marzo 2016, n. 263](#).

### **Art. 36-bis**

#### *Centri regionali di assistenza artigiana.*

[1. Al fine di semplificare il rapporto tra l'amministrazione pubblica e le imprese artigiane la Regione accredita i centri di assistenza artigiana costituiti da soggetti privati e che operano a livello regionale mediante l'iscrizione in un elenco tenuto dalla struttura organizzativa regionale competente.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'accreditamento e la vigilanza sui centri, nonché per l'affidamento ai centri accreditati di compiti istruttori e di certificazione che non comportino attività discrezionali <sup>(99)</sup> ] <sup>(100)</sup>.

---

(99) Vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 30 novembre 2009, n. 2056](#).

(100) Articolo aggiunto dall'[art. 12, L.R. 24 ottobre 2008, n. 29](#), poi abrogato dall'[art. 18, comma 4, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 60 della stessa legge).

## **TITOLO IV**

### **Disposizioni finanziarie, transitorie e finali**

#### **Art. 37**

##### *Fondo per l'artigianato e l'industria.*

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, è istituito il Fondo per l'artigianato e l'industria, nel quale confluiscono le risorse comprensive degli oneri di gestione, destinate ai settori considerati dalla presente legge dal fondo di cui all'[articolo 20 della L.R. n. 10/1999](#), nonché da ulteriori disposizioni regionali, statali e comunitarie.

2. Nel Fondo per l'artigianato e l'industria confluiscono altresì i capitoli relativi alle disposizioni abrogate dall'articolo 40.

### **Art. 38**

#### *Disposizioni finanziarie.*

1. Il fondo per l'artigianato e industria di cui all'articolo 37 è alimentato per l'anno 2003 dalle risorse disponibili iscritte nel bilancio di previsione per il detto anno, nelle unità previsionali di spesa (UPB) 3.12.01, 3.12.02, 3.13.01, 3.13.02, 3.13.03, 3.13.04, 3.14.01, 3.14.02, 3.14.03, 3.14.04, 3.14.05 relative al settore "Sviluppo e innovazione dei localismi economici".

2. Per gli anni successivi l'ammontare delle risorse regionali destinate al fondo è determinato annualmente con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Le finalità e gli interventi della presente legge possono essere realizzati, oltre che con le risorse regionali, con risorse statali, anche mediante cofinanziamento dei progetti di innovazione industriale finanziati con il Fondo per la competitività e lo sviluppo, nonché con le risorse comunitarie dei Fondi strutturali <sup>(101)</sup>.

---

(101) Comma così sostituito dall'*art. 16, L.R. 6 novembre 2007, n. 16*. Il testo originario era così formulato: «3. Concorrono altresì alla formazione del plafond delle risorse ascrivibili ai filoni di intervento della presente legge gli stanziamenti derivanti da trasferimenti del bilancio dello Stato, nonché quelli connessi all'attuazione del DOCUP obiettivo 2.».

---

### **Art. 39**

#### *Norme transitorie e finali.*

1. In fase di prima applicazione della presente legge e in attesa del primo piano di cui all'articolo 3, le disposizioni di cui all'articolo 4 sono adottate in base agli indirizzi del vigente Piano regionale per le attività produttive, adottato ai sensi dell'*articolo 21 della L.R. n. 10/1999*.

2. Ai sensi dell'*articolo 19, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340* (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), le risorse trasferite dallo Stato a fronte del conferimento di funzioni effettuato con il *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*) sono erogate con le modalità stabilite dalla presente legge.

3. La Regione si riserva di effettuare sugli interventi cofinanziati, anche tramite apposite commissioni, gli opportuni controlli e verifiche sulla rispondenza al

progetto di ogni intervento realizzato, sugli obiettivi raggiunti, nonché sulle spese effettivamente sostenute.

4. Per gli interventi finanziati ai sensi della [L.R. 7 novembre 1984, n. 35](#) (Norme attuative delle disposizioni contenute nella [legge 29 maggio 1982, n. 308](#) in materia di contenimento dei consumi energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), per i quali non sia stato previsto il termine per l'ultimazione dei lavori, lo stesso viene fissato al 31 dicembre 2003, con l'obbligo di presentazione della relativa documentazione finale entro i trenta giorni successivi <sup>(102)</sup>.

5. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi delle disposizioni previgenti.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e di quella di esecutività degli atti amministrativi attuativi della presente legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni contenute nelle norme abrogate e negli atti da esse previsti.

7. I componenti della CRA e delle CPA in carica alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 2, svolgono le relative funzioni fino al compimento del mandato in corso.

8. [Qualora l'attuazione della convenzione di cui all'articolo 32, comma 6, comporti il trasferimento di dipendenti regionali alle Camere di commercio, gli stessi conservano la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità di servizio già maturata con oneri a carico della Regione] <sup>(103)</sup>.

9. Le convenzioni in atto tra la Regione e le Camere di commercio per il funzionamento delle CPA e la gestione informatica dell'Albo provinciale delle imprese artigiane operano fino alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 32, comma 6.

10. Fino alla data di entrata in vigore delle relative normative di settore, gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive diverse da quelle contemplate nella presente legge sono attuati dalla Regione nel rispetto dei principi di cui al [D.Lgs. n. 123/1998](#) e con le modalità stabilite di volta in volta dalla Giunta regionale nei rispettivi provvedimenti di attuazione.

---

(102) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'[art. 33, L.R. 19 febbraio 2004, n. 2](#).

(103) Comma abrogato dall'[art. 24, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

---

**Art. 40**  
*Abrogazioni.*

1. ... <sup>(104)</sup>.

2. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:

a) *L.R. 28 marzo 1988, n. 6*, concernente: "Norme in materia di artigianato in attuazione della *legge 8 agosto 1985, n. 443*";

b) *L.R. 17 febbraio 1992, n. 13*, concernente: "Norme attuative delle disposizioni contenute nella *legge 9 gennaio 1991, n. 10* in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

c) *L.R. 31 agosto 1993, n. 21*, concernente: "Attuazione del programma operativo plurifondo FESR - FSE per le zone industriali in declino della Provincia di Pesaro-Urbino *regolamento CEE 2052/88* obiettivo 2 - anni 1992/1993";

d) *L.R. 23 novembre 1993, n. 29*, concernente: "Finanziamento del programma operativo d'iniziativa comunitaria RETEX nelle aree della Regione Marche ricadenti negli Obiettivi 2 e 5B";

e) *L.R. 24 gennaio 1994, n. 5*, concernente: "Modifica alla *L.R. 17 dicembre 1993, n. 32*, concernente attuazione e finanziamento dei progetti 'Agriturismo nelle zone rurali' e 'Debrex' relativi al programma 'Ouverture' e alla *L.R. 23 novembre 1993, n. 29* concernente finanziamento del programma operativo di iniziativa comunitaria 'Retex' nelle aree della Regione Marche ricadenti negli obiettivi 2 e 5b";

f) *L.R. 11 aprile 1994, n. 13*, concernente: "Modifica alla *L.R. 31 agosto 1993, n. 21* 'Attuazione del programma operativo plurifondo FESR-FSE per le zone industriali in declino della provincia di Pesaro-Urbino *regolamento CEE 2052/88* - Obiettivo 2 - Anni 1992-1993";

g) *L.R. 10 agosto 1995, n. 55*, concernente: "Disposizioni transitorie per la ricostituzione delle commissioni provinciali per l'artigianato e modificazione dell'*articolo 11 della L.R. 28 marzo 1988, n. 6*";

h) *L.R. 20 maggio 1997, n. 33*, concernente: "Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano";

i) *L.R. 20 maggio 1997, n. 34*, concernente: "Integrazioni e modifiche alla *legge regionale 20 maggio 1997, n. 33*, concernente: 'Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano';

j) *L.R. 1° giugno 1999, n. 15*, concernente: "Interventi a sostegno dei settori tessile-abbigliamento, pelli, cuoio e calzature";

k) *L.R. 23 febbraio 2000, n. 13*, concernente: "Interventi per lo sviluppo della qualità e dell'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese";

l) *L.R. 23 febbraio 2000, n. 14*, concernente: "Rifinanziamento e modifiche della *legge regionale 20 maggio 1997, n. 33* 'Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano'";

m) *L.R. 19 giugno 2001, n. 13*, concernente: "Modificazioni ed integrazioni della *legge regionale 28 marzo 1988, n. 6* recante: 'Norme in materia di artigianato in attuazione della *legge 8 agosto 1985, n. 443*'";

n) *L.R. 25 giugno 2001, n. 15*, concernente: "Nuove norme per la ripartizione dei contributi a favore delle attività produttive";

o) *L.R. 24 settembre 2002, n. 17*, concernente: "Modifiche alla *legge regionale 20 maggio 1997, n. 33*: 'Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'Artigianato Marchigiano'".

3. Sono o restano altresì abrogati:

a) *l'articolo 42 della L.R. 9 marzo 1996, n. 8*, concernente: "Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1996 e del bilancio pluriennale 1996/1998";

b) *l'articolo 30 della L.R. 5 maggio 1998, n. 12*, concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1998)";

c) *l'articolo 17, comma 1, della L.R. 11 maggio 1999, n. 7*, concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento o modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1999)";

d) *gli articoli 15 e 16, comma 2, della L.R. 28 dicembre 2000, n. 30*, concernente: "Assestamento del bilancio 2000";

e) *l'articolo 30, commi 4, 5 e 7, della L.R. 7 maggio 2001, n. 11*, concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)";

f) *l'articolo 14, commi 3 e 4, della L.R. 28 novembre 2001, n. 30*, concernente: "Assestamento del bilancio 2001";

g) *l'articolo 31 della L.R. 23 aprile 2002, n. 6*, concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2002)".

(104) Sostituisce l'*art. 21, L.R. 17 maggio 1999, n. 10*.

**L.R. LIGURIA 2 gennaio 2003, n. 3.****Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.****TITOLO I****Disposizioni generali****Capo I****Finalità, coordinamento e attuazione degli interventi****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione Liguria attribuisce particolare importanza al settore dell'artigianato e disciplina le proprie attribuzioni nella materia al fine di:

a) tutelare, sviluppare e valorizzare le attività artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, produttive, artistiche e tradizionali;

b) assicurare autonoma rappresentanza e autotutela al settore mediante le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato nonché mediante la tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane;

c) coordinare e rendere più efficaci gli interventi pubblici volti alla tutela e allo sviluppo del settore anche mediante la predisposizione di piani di intervento;

d) razionalizzare le competenze di intervento tra i vari soggetti operanti nel settore onde facilitare i rapporti delle imprese con la Regione, con il sistema delle autonomie locali, con gli organismi interessati.

**Art. 2***Beneficiari degli interventi regionali.*

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge, le imprese singole, i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa.

2. L'imprenditore e l'impresa artigiana devono possedere i requisiti e i limiti dimensionali di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

3. Gli interventi finanziari, al fine di favorire la nascita di nuove imprese artigiane, sono disposti anche a favore di soggetti che ottengano l'iscrizione al competente Albo provinciale entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento.

4. Le provvidenze possono essere disposte a favore di imprese aventi una sede operativa in Liguria e che riguardino iniziative realizzate in tale ambito territoriale.

**Art. 3***Coordinamento e attuazione degli interventi.*

1. La Regione Liguria esercita la programmazione, l'attuazione ed il controllo degli interventi a favore dell'artigianato.
2. La Regione assicura il coordinamento degli interventi e l'impiego delle risorse disponibili mediante la predisposizione di organici programmi di intervento pluriennali e piani annuali che favoriscano la partecipazione finanziaria anche di altri soggetti pubblici e dei privati sulla base di obiettivi prioritari volti a promuovere la nascita, la qualificazione ed il rafforzamento delle imprese artigiane.
3. L'attuazione e la gestione degli interventi finanziari della Regione a favore del comparto dell'artigianato può essere delegata a Enti strumentali e/o funzionali regionali o affidata a organismi di diritto pubblico o a idonee strutture operative esterne secondo quanto previsto dalla presente legge.
4. Per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento di insediamenti artigiani si applicano le disposizioni di cui ai Capi V - Sportello Unico - e VI - Procedure per le attività produttive - della [legge regionale 24 marzo 1999, n. 9](#) (attribuzione agli Enti Locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), nel settore "Sviluppo Economico e attività produttive" e nelle materie "Istruzione Scolastica" e "Formazione Professionale").

**TITOLO II****Tutela della professionalità delle imprese artigiane****Capo I****Definizione e requisiti delle imprese artigiane e dei loro consorzi, società consortili e associazioni****Art. 4***Imprenditore artigiano.*

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.
3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali che disciplinano le singole attività artigiane.

4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

### **Art. 5**

#### *Definizione di impresa artigiana.*

1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui all'articolo 6, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali tuttavia possono essere svolte in via strumentale o accessoria all'esercizio dell'impresa.

2. È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 6 e con gli scopi di cui al comma 1, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le Società per Azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

3. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 6 e con gli scopi di cui al comma 1:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempre che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 4 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 4 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

4. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle Società di cui al comma 3, l'impresa mantiene la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 3.

5. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

6. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o per lo svolgimento di attività amministrative e gestionali.

7. La Commissione regionale per l'artigianato individua le attività, in particolare legate alle nuove professioni o caratterizzate per l'impiego di nuove tecniche produttive, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana.

## **Art. 6**

### *Limiti dimensionali.*

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti.

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:

a) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della [legge 19 gennaio 1955, n. 25](#) (disciplina dell'apprendistato) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

b) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla [legge 18 dicembre 1973, n. 877](#) (nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

c) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la

loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

d) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

e) non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;

f) sono computati i dipendenti qualunque sia la loro mansione svolta.

### **Art. 7**

*Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane.*

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione all'albo di cui all'articolo 17.

2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese purché in numero non superiore ad un terzo, nonché Enti Pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, sono iscritti nella separata sezione dell'Albo di cui all'articolo 21 a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

3. Sono inoltre iscritti nella separata sezione dell'Albo i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.

## **Capo II**

### **Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato**

#### **Art. 8**

*Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato <sup>(2)</sup>.*

1. Sono costituite la Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l'artigianato quali organi tecnici di rappresentanza e di tutela dell'artigianato con funzioni anche di controllo sul rispetto della disciplina relativa all'accesso e all'esercizio delle attività artigianali.

---

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato. 1. Sono costituite quali organi tecnici di rappresentanza e di tutela dell'artigianato la Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l'artigianato.».

## **Sezione I**

### **Commissioni provinciali per l'artigianato**

**Art. 9***Composizione delle Commissioni.*

1. I componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. e si compongono di quattordici membri di cui:

a) sei titolari di imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno tre anni, designati dalle associazioni artigiane presenti sul territorio di ciascuna Provincia e aderenti alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie di contratti collettivi di lavoro e con struttura regionale operante in Liguria;

b) due esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale più rappresentative della Provincia;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative della Provincia;

d) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

e) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

f) il Conservatore del Registro delle imprese o suo delegato.

1-bis. Nel caso in cui la Commissione provinciale per l'artigianato debba adottare provvedimenti riguardanti singole imprese artigiane, i membri di cui al comma 1, lettera a), che operino nel medesimo settore di attività delle imprese interessate dalla decisione sono tenuti ad astenersi dal voto. Il settore di attività è identificato mediante il codice Ateco delle attività economiche <sup>(3)</sup>.

2. Le designazioni dei componenti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede egualmente alla nomina dei membri già designati e alla costituzione della Commissione provinciale purché siano pervenute alla Regione almeno sette designazioni, salvo l'integrazione della stessa Commissione a seguito delle eventuali successive designazioni.

3. In mancanza di almeno sette designazioni nel termine stabilito, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro apposito termine, nomina un Commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Commissione provinciale per l'artigianato.

4. I componenti di una Commissione provinciale per l'artigianato di cui alle lettere b), c), e) del comma 1 non possono far parte di un'altra Commissione provinciale.

5. Fino alla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 11, comma 2, per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti computando gli astenuti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

6. La prima seduta della Commissione è convocata dal componente più anziano di età, che la presiede, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione da parte della Regione, ai componenti della Commissione, del decreto di nomina. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede il Dirigente regionale competente.

7. Il Presidente della Commissione provinciale è eletto nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti fra i membri di cui alla lettera a) del comma 1.

Qualora nella prima votazione non sia raggiunta tale maggioranza, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età. Successivamente e con lo stesso procedimento, viene eletto il Vicepresidente.

8. Le Commissioni provinciali durano in carica cinque anni.

9. I componenti delle Commissioni provinciali decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge per la loro nomina ed in caso di mancata partecipazione alle sedute per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale a seguito di tempestiva comunicazione del Presidente della Commissione stessa.

10. I componenti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 cessati dalla carica per qualsiasi causa sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base di nuove designazioni.

11. I componenti nominati in luogo di quelli cessati durano in carica fino alla scadenza della Commissione provinciale.

12. Le funzioni di segreteria della Commissione provinciale, che dispone di una propria struttura organizzativa funzionalmente dipendente dal Presidente della Commissione stessa, vengono svolte da un funzionario della Camera di Commercio avente idonea qualifica ed appositamente incaricato dalla Direzione della Camera stessa, previa intesa con il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato.

---

(3) Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

---

**Art. 10***Funzioni delle Commissioni.*

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, sulla base della normativa vigente e nel rispetto degli indirizzi della Regione:

a) curano la tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane e della sua separata sezione ed in particolare: accertano i requisiti di legge anche ai fini della formazione degli elenchi previdenziali ai sensi della [legge 4 luglio 1959, n. 463](#) (estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), della [legge 29 dicembre 1956, n. 1533](#) (assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani), del [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#) (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); provvedono all'iscrizione, modificazione, sospensione e cancellazione delle imprese dall'albo <sup>(4)</sup>;

b) formulano proposte alla Commissione regionale per l'artigianato e all'Osservatorio regionale dell'artigianato per lo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche e per la predisposizione di documentazione sulle attività artigiane;

c) formulano proposte ed esprimono pareri alla Commissione regionale per l'artigianato per la promozione di iniziative volte alla ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo delle attività delle imprese artigiane, di aggiornamento tecnologico delle aziende e per la commercializzazione dei prodotti artigiani.

2. Le Commissioni provinciali, in collaborazione con i comuni, anche a seguito delle segnalazioni pervenute, assicurano che le attività artigiane siano esercitate da imprese regolarmente iscritte all'albo provinciale di cui all'articolo 17.

Le Commissioni provinciali per l'artigianato assicurano la divulgazione delle informazioni all'utenza relativamente ai compiti loro assegnati in materia di tutela delle attività artigiane.

---

(4) Lettera così modificata dall'[art. 4, L.R. 13 giugno 2011, n. 14](#).

**Art. 11***Organizzazione e funzionamento delle Commissioni.*

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede in ogni capoluogo di Provincia presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio.

2. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, entro tre mesi dalla loro costituzione, nel rispetto delle norme di funzionamento previste dalla presente legge, si dotano di un regolamento interno deliberato a maggioranza assoluta dei propri componenti.

3. Le spese per il funzionamento e per le attività delle Commissioni provinciali, dedotto l'ammontare dei diritti di segreteria di cui al comma 5 riscossi dalle Camere di Commercio, sono a carico della Regione e i rapporti tra la Regione e le Camere di Commercio sono disciplinati da apposita convenzione.

4. Le funzioni amministrative relative ai compiti istruttori e di segreteria inerenti la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono delegate alle Camere di Commercio le quali sono tenute:

a) a trasmettere, entro il 30 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate nell'anno precedente;

b) a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

5. I diritti di segreteria dovuti nella misura stabilita ai sensi del [decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 1978, n. 49](#) (norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di Commercio per i diritti di segreteria) e successive modificazioni, sugli atti e certificati di competenza delle Commissioni provinciali per l'artigianato, spettano alle Camere di Commercio.

## **Art. 12**

### *Funzioni della Regione,*

1. La Regione può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle Commissioni provinciali.

2. Nel caso in cui la Commissione provinciale venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate inadempienze o violazioni di legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, scioglie la Commissione provinciale e nomina un Commissario straordinario.

3. Il Commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione provinciale fino alla ricostituzione della Commissione stessa che deve avvenire entro sei mesi.

## **Sezione II**

### **Commissione regionale per l'artigianato**

## **Art. 13**

### *Composizione.*

1. I componenti della Commissione regionale per l'artigianato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Essa è composta da:
  - a) i presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato della Liguria;
  - b) due esperti designati dalla Regione;
  - c) quattro esperti in materia di artigianato, designati dalle associazioni regionali artigiane presenti sul territorio di ciascuna Provincia e aderenti alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie di contratti collettivi di lavoro con struttura regionale operante in Liguria.
3. Le designazioni dei componenti di cui alla lettera c) del comma 2 devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede egualmente alla nomina dei membri già designati e alla costituzione della Commissione regionale, salvo l'integrazione della stessa Commissione a seguito delle eventuali successive designazioni.
4. Fino alla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 15, comma 6, per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando gli astenuti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5. Il Presidente della Commissione regionale è eletto nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, si procede alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età. Successivamente e con lo stesso procedimento viene eletto il Vicepresidente.
6. La Commissione regionale dura in carica cinque anni.
7. I componenti della Commissione regionale decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti ed in caso di mancata partecipazione alle sedute per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.
8. Per i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 cessati dalla carica per qualsiasi causa si provvede alla sostituzione sulla base di nuova designazione.
9. I componenti nominati in luogo di quelli cessati durano in carica fino alla scadenza della Commissione.

10. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale appartenente alla categoria D nominato con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 1.

#### **Art. 14**

##### *Funzioni.*

1. La Commissione regionale per l'artigianato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli indirizzi della Regione:

a) decide in via amministrativa sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione, sospensione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane;

b) svolge attività di documentazione, di studio e di informazione nonché di periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità dell'artigianato in Liguria avvalendosi dell'Osservatorio regionale dell'artigianato;

c) esprime pareri in merito alla programmazione e legislazione regionale in materia di artigianato;

d) coordina l'attività e le iniziative delle Commissioni provinciali per l'artigianato mediante la fissazione di criteri omogenei per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al registro delle imprese nonché mediante l'emanazione di direttive ed il rilascio di pareri;

e) formula proposte alla Giunta regionale, comprese quelle di tipo promozionale, rivolte alla tutela, valorizzazione sviluppo dell'artigianato, in particolare di quello artistico, anche in collaborazione con le Commissioni provinciali per l'artigianato;

f) provvede in ordine ad ogni altro compito attribuitole dalla legge;

g) provvede agli adempimenti di cui all'articolo 51 per la valorizzazione e la tutela delle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità;

h) attribuisce la qualifica di "Maestro artigiano" di cui all'articolo 55 previo accertamento del possesso dei requisiti.

2. Per le attività di cui alla lettera g) del comma 1 la Commissione regionale può avvalersi delle Camere di Commercio.

#### **Art. 15**

##### *Organizzazione e strutture.*

1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la Regione.

2. Per le funzioni di segreteria e i compiti tecnico-amministrativi la Commissione regionale si avvale della struttura regionale competente per materia ai sensi delle norme sull'ordinamento degli uffici regionali. Il segretario della Commissione dipende funzionalmente dal Presidente della Commissione per quanto attiene i compiti della Commissione stessa.

3. Le spese per il funzionamento e l'attività della Commissione regionale sono a carico della Regione. La Giunta regionale, ove occorra, può procedere per tali spese a mezzo di un funzionario delegato ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia.

4. La Commissione regionale predispone entro il 30 settembre di ogni anno un programma annuale di attività che viene approvato dalla Giunta regionale. Tale programma comprende anche le attività dell'Osservatorio regionale dell'artigianato di cui all'articolo 36, nonché le previsioni di spesa per il funzionamento e lo svolgimento delle attività della Commissione regionale relative all'esercizio finanziario dell'anno cui fa riferimento il programma.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione regionale presenta alla Giunta regionale il consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente.

6. La Commissione regionale, entro tre mesi dalla sua prima costituzione, nel rispetto delle norme di funzionamento previste dalla presente legge, si dota di un regolamento interno deliberato a maggioranza assoluta dei propri componenti.

### **Art. 16**

#### *Funzioni della Regione.*

1. Nel caso in cui la Commissione venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate inadempienze o violazioni di legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, scioglie la Commissione stessa e nomina un Commissario straordinario.

2. Il Commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione regionale fino alla sua ricostituzione che deve avvenire entro 6 mesi dalla data di nomina del Commissario.

## **Capo III**

### **Albo provinciale delle imprese artigiane**

#### **Art. 17**

#### *Istituzione dell'Albo.*

1. Sono istituiti presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura gli Albi provinciali delle imprese artigiane con la loro separata sezione cui sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane.
2. Le imprese artigiane aventi i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge nonché i consorzi e le società consortili anche in forma di cooperativa aventi i requisiti di cui all'articolo 7, sono tenuti ad iscriversi, rispettivamente, all'Albo di cui al primo comma e alla sua separata sezione.
3. L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che opera nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui all'articolo 5, comma 1, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società <sup>(5)</sup>.
4. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 4 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
5. Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del venti per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 6, mantengono l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Per la vendita nei locali produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'Albo di cui al presente articolo le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali di intermediazione di vendita e di orario di vendita.
7. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'Albo di cui al comma 1; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto Albo.
8. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 23.
9. È garantito lo scambio gratuito dei dati in materia nei confronti della Regione e delle altre pubbliche amministrazioni e della FI.L.S.E. S.p.A.

10. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l'artigianato trattano, ai sensi della [legge 31 dicembre 1996, n. 675](#) (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e la diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.

---

(5) Comma così sostituito dall'[art. 5, L.R. 13 giugno 2011, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «3. L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al comma 1 dell'articolo 5, presenti domanda alla Commissione provinciale di cui all'articolo 8, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'Albo provinciale, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.».

---

## **Art. 18**

### *Iscrizione all'Albo <sup>(6)</sup>.*

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 17, l'impresa artigiana comunica la sussistenza dei requisiti di legge mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'[articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7](#) (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#), presentata in via telematica. L'Ufficio del Registro delle imprese trasmette alla Commissione provinciale per l'artigianato competente la comunicazione concernente l'iscrizione all'Albo.

2. La comunicazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'Albo con decorrenza dalla data di presentazione. La procedura è applicata anche nei casi di cancellazione e di variazione.

3. La Commissione provinciale per l'artigianato dispone accertamenti e controlli e, in caso di accertata carenza dei requisiti legittimanti, adotta, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della comunicazione, gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione, fatta salva l'adozione dei motivati provvedimenti di cui all'[articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I provvedimenti di cancellazione e di variazione di cui al comma 3 sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di cinque giorni dalla data della loro adozione ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. La Commissione provinciale può provvedere, altresì, all'iscrizione d'ufficio nell'Albo, previa audizione dei soggetti interessati, i quali possono farsi assistere o rappresentare, tramite delega, dalle associazioni di categoria o da persona di propria fiducia.

---

(6) Articolo così sostituito dall'[art. 6, L.R. 13 giugno 2011, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 18. Domanda di iscrizione all'Albo. 1. Tutte le imprese artigiane, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività o di acquisizione dei requisiti di legge, devono presentare alla Commissione provinciale per l'artigianato della Provincia dove ha sede l'impresa domanda di iscrizione all'Albo anche per via telematica o su supporto informatico e corredata delle eventuali autocertificazioni secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda la Commissione provinciale ne invia copia al Comune sede dell'impresa con la richiesta di provvedere agli atti di istruttoria e di certificazione ai sensi della lettera a) quarto comma dell'[articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#) (attuazione della delega di cui all'[articolo 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382](#)).

3. La Commissione provinciale può provvedere all'iscrizione d'ufficio nell'Albo, previa convocazione per audizioni degli interessati che possono farsi assistere, anche tramite delega, dalle associazioni sindacali di categoria o da persona di fiducia.

4. Il Comune invia gli atti di cui al comma 2 alla Commissione provinciale entro venticinque giorni dal ricevimento della richiesta trascorsi inutilmente i quali la Commissione stessa provvede direttamente agli adempimenti istruttori.

5. La Commissione provinciale, verificata la sussistenza dei requisiti, anche in assenza dell'istruttoria comunale e sulla base degli elementi acquisiti direttamente, delibera l'iscrizione all'albo o il rigetto dell'istanza.

6. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione decorrono dalla data di inizio dell'attività artigiana, come determinata dalla Commissione provinciale per l'Artigianato.

7. La decisione della Commissione provinciale è notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa; la decisione della Commissione provinciale deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta.

8. Entro lo stesso termine di cui al comma 2 la Commissione provinciale dà comunicazione della pervenuta domanda alla Camera di Commercio ai fini della annotazione nel registro delle imprese. La Commissione provinciale comunica altresì alla Camera di Commercio le denunce di cui all'articolo 19.».

## **Art. 19**

### *Comunicazioni di modificazione, di sospensione e di cessazione di attività artigiana <sup>(7)</sup>.*

1. I soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, sono tenuti a comunicare le modificazioni nello stato di fatto e di diritto dell'impresa, la sospensione e la cessazione dell'attività entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento alla

Commissione provinciale per l'artigianato della Provincia dove ha sede l'impresa<sup>(8)</sup>.

---

(7) Rubrica così modificata dall'art. 7, comma 1, L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

(8) Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

---

## **Art. 20**

### *Cancellazione dall'Albo.*

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 19, dispongono la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attività ovvero abbiano perduto i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo medesimo fatta salva la facoltà dell'impresa di conservare su richiesta l'iscrizione all'Albo nei casi e nei modi previsti dal comma 4 dell'articolo 17<sup>(9)</sup>.

2. La cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla perdita dei requisiti così come accertato dalla deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato.

3. Gli Ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che nell'esercizio delle loro funzioni riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, e 6 nei riguardi di imprese iscritte all'Albo ne danno comunicazione alle Commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni in merito che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della Commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.

4. Le Commissioni provinciali provvedono alla cancellazione d'ufficio dall'Albo a seguito della perdita da parte dell'impresa dei requisiti di cui all'articolo 5 previa convocazione per l'audizione dei soggetti interessati che possono farsi assistere o rappresentare dalle associazioni sindacali di categoria o da persona di propria fiducia.

---

(9) Comma così modificato dall'art. 8, L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

---

**Art. 21***Separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane.*

1. Per l'iscrizione, la modificazione, la sospensione e la cancellazione da effettuare nella separata sezione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane si applicano le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20 in quanto compatibili.
2. Le relative domande e denunce devono essere presentate dagli amministratori che hanno la rappresentanza del consorzio o della società consortile.

**Art. 22***Ricorsi.*

1. Contro i provvedimenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte di eventuali terzi interessati, degli ispettorati del lavoro, degli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e di qualsiasi pubblica amministrazione interessata <sup>(10)</sup>.
2. Il ricorso contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato non sospende l'esercizio dell'attività artigiana.
3. I ricorsi in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato sono regolati dalle norme del [decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199](#) (semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) e successive modificazioni; decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, senza che sia stata comunicata la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile ricorso al Tribunale competente per territorio.
4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato provvedono d'ufficio a eseguire le iscrizioni, le modificazioni e le cancellazioni conseguenti alle decisioni della Commissione regionale per l'artigianato entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

---

(10) Comma così modificato dall'art. 9, L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

**Art. 23***Sanzioni amministrative pecuniarie <sup>(11)</sup>.*

1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 260,00 a euro 1.030,00 in caso di omessa presentazione della comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo o alla cessazione dell'attività o alla perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il sessantesimo giorno;

b) da euro 25,00 a euro 130,00 in caso di ritardata presentazione non oltre il sessantesimo giorno della comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo o alla cessazione dell'attività o alla perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;

c) da euro 20,00 a euro 100,00 in caso di omessa presentazione della comunicazione di modificazione o sospensione dell'attività ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il trentesimo giorno;

d) da euro 1.550,00 a euro 2.580,00 in caso di uso quale ditta o insegna o marchio di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato da parte di impresa, consorzio o società consortile non iscritti all'Albo o alla separata sezione dello stesso.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si osserva la [legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati delegati o sub-delegati) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dal presente articolo sono delegate alle Camere di Commercio nel cui territorio sono accertate le trasgressioni e ad esse spettano i proventi conseguenti all'applicazione delle sanzioni.

4. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'[articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 122](#) (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) e successive modificazioni ed integrazioni sono delegate alle Camere di Commercio e ad esse spettano i proventi conseguenti all'applicazione delle sanzioni.

---

(11) Articolo così sostituito dall'[art. 10, L.R. 13 giugno 2011, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 23. Sanzioni amministrative pecuniarie. 1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da Euro 260,00 a Euro 1.030,00 in caso di omessa iscrizione all'Albo; in caso di omessa denuncia di cessazione di attività; in caso di omessa denuncia di perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, e 6;

b) da Euro 25,00 a Euro 130,00 in caso di ritardata presentazione non oltre il sessantesimo giorno della denuncia di inizio o di cessazione di attività o di perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;

c) da Euro 20,00 a Euro 100,00 in caso di omessa denuncia di modificazione nello stato di fatto, o di sospensione dell'attività dell'impresa artigiana, o di presentazione di tali denunce oltre il sessantesimo giorno successivo alla data dell'evento;

d) da Euro 1.550,00 a Euro 2.580,00 in caso di uso quale ditta o insegna o marchio di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato da parte di impresa di consorzio o società consortile non iscritti all'Albo o alla separata sezione dello stesso.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si osserva la [legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45](#) (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati delegati o sub-delegati).

3. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dal presente articolo sono delegate ai comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni e ad essi spettano i proventi conseguenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

4. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'[articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 122](#) e successive modificazioni (disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) sono delegate alle Camere di Commercio e ad esse spettano i proventi conseguenti all'applicazione delle sanzioni.».

### **TITOLO III**

#### **Disciplina di specifiche attività artigiane**

##### **Capo I**

##### **Attività di estetista**

##### **Art. 24**

##### *Attività di estetista <sup>(12)</sup>.*

1. L'attività di estetista è esercitata nel rispetto delle norme stabilite dalla [legge 4 gennaio 1990, n. 1](#) (Disciplina dell'attività di estetista) e successive modificazioni ed integrazioni, dagli [articoli 9 e 10 del D.L. n. 7/2007](#) convertito con modificazioni dalla [L. n. 40/2007](#) e del regolamento comunale di cui all'articolo 27.

2. Sono assoggettati alle norme del presente Capo le prestazioni ed i trattamenti di cui all'[articolo 1 della L. n. 1/1990](#) e successive modificazioni ed integrazioni, compresi quelli svolti presso alberghi, palestre, club, circoli privati e centri di abbronzatura e di dimagrimento, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali. È esclusa dall'attività di estetista qualsiasi prestazione a finalità terapeutica.

---

(12) Articolo così sostituito dall'[art. 11, L.R. 13 giugno 2011, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 24. Attività di estetista. 1. L'attività di estetista è esercitata nel rispetto delle norme stabilite dalla [legge 4 gennaio 1990, n. 1](#) (disciplina dell'attività di estetista) e del regolamento comunale di cui all'articolo 27.

2. È esclusa dall'attività di estetista qualsiasi prestazione a finalità terapeutica.».

---

## **Art. 25**

### *Esercizio dell'attività di estetista <sup>(13)</sup>.*

1. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare, da parte dell'interessato che sia in possesso dei requisiti professionali di cui alla [L. 1/1990](#) e successive modificazioni ed integrazioni, allo Sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente ai sensi dell'[articolo 19, comma 1, della L. 241/1990](#) e successive modificazioni ed integrazioni, corredata dalle autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

2. La sospensione e la cessazione dell'attività di estetista, il trasferimento della sede ed il sub ingresso nell'attività sono soggetti a comunicazione secondo quanto stabilito nel regolamento comunale di cui all'articolo 27.

---

*(13)* Articolo così sostituito dall'[art. 12, L.R. 13 giugno 2011, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 25. Autorizzazione all'esercizio dell'attività. 1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale e al possesso dei requisiti professionali di cui alla [L. n. 1/1990](#). A tal fine i soggetti interessati presentano istanza al Comune competente per territorio.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza dell'interessato sentita la Commissione di cui all'articolo 28 e a seguito dell'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

3. Qualora non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione il diniego della medesima opportunamente motivato è comunicato all'interessato entro novanta giorni dalla richiesta con indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

4. Per il trasferimento dell'attività di estetista in altra sede nell'ambito del territorio comunale il titolare dell'autorizzazione presenta apposita istanza al Comune che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.

5. Sono assoggettati all'autorizzazione le prestazioni ed i trattamenti di cui all'[articolo 1 della L. n. 1/1990](#), compresi quelli svolti presso alberghi, palestre, club, circoli privati e centri di abbronzatura e di dimagrimento, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali.».

---

## **Art. 26**

### *Criteri per la distribuzione sul territorio degli esercizi di estetista <sup>(14)</sup>.*

[1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze dell'utenza i comuni, nel rispetto della legislazione statale e dei criteri previsti dalla presente legge, disciplinano la distribuzione degli esercizi di estetista mediante l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 27].

---

(14) Articolo abrogato dall'art. 13, L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

---

## **Art. 27**

### *Regolamento comunale <sup>(15)</sup>.*

1. I Comuni, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, adottano appositi regolamenti che prevedono in particolare:

a) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari, ivi compresi i requisiti urbanistici, le superfici minime ed i requisiti dimensionali, dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, le modalità di utilizzo e di conservazione delle attrezzature, degli strumenti e dei prodotti, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;

b) le condizioni che debbono essere rispettate per esercitare l'attività di estetista presso il domicilio dell'esercente o in apposita sede designata dal committente;

c) la disciplina degli orari, la pubblicità degli stessi ed il calendario dei giorni di apertura, nonché l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;

d) le procedure da rispettare in caso di sospensione o cessazione dell'attività, trasferimento di sede o subingresso nell'attività per cessione dell'azienda o per causa di morte;

e) i procedimenti relativi ai provvedimenti di diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività emanati ai sensi dell'articolo 32.

---

(15) Articolo così sostituito dall'art. 14, L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 27. Regolamenti comunali. 1. Al fine di disciplinare organicamente l'attività di estetista i comuni adottano regolamenti che indicano:

a) i criteri per consentire una adeguata distribuzione degli esercizi sul territorio;

b) le caratteristiche dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista;

- c) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali deve essere svolta l'attività di estetista, delle relative apparecchiature, ai sensi dell'*articolo 10, comma 1 della L. n. 1/1990*, nonché le norme sanitarie e di sicurezza che gli addetti devono rispettare; le modalità che devono essere osservate per l'espletamento dell'attività;
- d) le condizioni che debbono essere rispettate per esercitare l'attività di estetista presso il domicilio dell'esercente o in apposita sede designata dal committente;
- e) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e al trasferimento dell'attività di estetista da parte del Comune con l'indicazione dei documenti che debbono essere presentati a corredo dell'istanza;
- f) la disciplina degli orari, della pubblicità, delle tariffe professionali ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi tenendo conto delle disposizioni vigenti;
- g) le modalità di designazione dei rappresentanti del settore estetico nella Commissione di cui all'articolo 28;
- h) le procedure da rispettare in caso di subingresso per cessione dell'azienda o per causa di morte, ovvero di rinuncia all'esercizio dell'attività;
- i) i casi in cui debba farsi luogo alla modificazione od integrazione della originaria autorizzazione e le relative modalità.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni adottano i regolamenti di cui al comma 1 sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 28 ove a ciò non abbiano già provveduto in base alla previgente normativa.».

---

## **Art. 28**

### *Composizione e funzioni della Commissione comunale <sup>(16)</sup>.*

[1. Ai fini della presente legge i tre rappresentanti delle categorie artigiane in seno alle commissioni comunali di cui all'*articolo 2-bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161* (disciplina dell'attività di barbiere parrucchiere ed affini) e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere espressione del settore estetico.

2. La Commissione comunale così composta esprime parere obbligatorio non vincolante sul regolamento di cui all'articolo 27 e sul rilascio delle autorizzazioni].

---

(16) Articolo abrogato dall'*art. 15, L.R. 13 giugno 2011, n. 14*.

---

## **Art. 29**

### *Norme igienico-sanitarie.*

1. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio controllano i requisiti igienico-sanitari dei locali ove si svolge l'attività di estetista e accertano l'idoneità sanitaria degli operatori addetti.
2. I relativi rapporti sono inviati al Comune competente per territorio per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 32, o l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 31 <sup>(17)</sup>.
3. Nei locali dove viene svolta l'attività deve essere affisso in modo visibile al pubblico un avviso in conformità al modello approvato dalla Regione che richiami l'attenzione dell'utente sulle possibili controindicazioni di determinate prestazioni estetiche nei confronti di particolari soggetti.

---

(17) Comma così modificato dall'art. 16, L.R. 13 giugno 2011, n. 14.

---

### **Art. 30**

#### *Formazione professionale.*

1. Gli interventi diretti alla formazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento e riqualificazione professionale dei soggetti che intendano svolgere professionalmente l'attività di estetista sono programmati ed attuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla [L. n. 1/1990](#) secondo la normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

### **Art. 31**

#### *Sanzioni amministrative pecuniarie <sup>(18)</sup>.*

1. L'esercizio dell'attività di estetista svolto senza i necessari requisiti professionali di cui alla [L. n. 1/1990](#) e successive modificazioni ed integrazioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla sopracitata legge.

2. Sono stabilite, inoltre, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 50,00 a euro 250,00 per l'esercizio dell'attività in assenza della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della presente legge, per la mancata osservanza delle norme di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c), nonché per la mancata affissione dell'avviso di cui all'articolo 29, comma 3;

- b) da euro 150,00 a euro 775,00 per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla base dei rapporti all'uopo trasmessi al Comune ai sensi dell'articolo 29.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, le funzioni relative all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono delegate ai Comuni che vi provvedono ai sensi della [L.R. n. 45/1982](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

---

(18) Articolo così sostituito dall'[art. 17, L.R. 13 giugno 2011, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 31. Sanzioni amministrative pecuniarie. 1. L'esercizio dell'attività di estetista svolto senza i necessari requisiti professionali di cui alla [L. n. 1/1990](#) o senza l'autorizzazione comunale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla sopracitata legge.

2. Le infrazioni al regolamento comunale sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da Euro 50,00 a Euro 250,00 per la mancata osservanza delle norme che regolano l'espletamento del servizio, gli orari, il calendario di apertura, nonché l'esposizione dell'avviso di cui all'articolo 29, comma 3;

b) da Euro 100,00 a Euro 500,00 per la mancata osservanza della disciplina delle tariffe professionali;

c) da Euro 150,00 a Euro 775,00 per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla base dei rapporti all'uopo trasmessi al Comune.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, le funzioni relative all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono delegate ai comuni che vi provvedono ai sensi della [legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45](#) (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati).».

---

## **Art. 32**

### *Diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività* <sup>(19)</sup>.

1. Qualora siano assenti i requisiti igienico-sanitari previsti per l'esercizio dell'attività di estetista ovvero questa sia svolta in contrasto con le norme del regolamento comunale, il Comune diffida l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio imponendo, se del caso, la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e ne dà comunicazione alla Commissione provinciale per l'artigianato, nel caso di imprese artigiane, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

3. Qualora l'attività di estetista sia svolta in assenza dei requisiti professionali o di altro requisito necessario per l'esercizio dell'attività ovvero sia svolta in

contrasto con la normativa vigente, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività dandone comunicazione, qualora si tratti di imprese artigiane, alla Commissione provinciale per l'artigianato, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Nel caso di imprese artigiane, il provvedimento di cui al comma 3 è emanato previo parere obbligatorio della Commissione provinciale per l'artigianato.

---

(19) Articolo così sostituito dall'art. 18, L.R. 13 giugno 2011, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 32. Sospensione, revoca e decadenza. 1. Il Sindaco previa diffida può sospendere l'autorizzazione in caso di reiterata applicazione delle sanzioni previste dal comma 2 dell'articolo 31.

2. Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

3. La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata dal Sindaco:

- a) quando l'attività non venga iniziata entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
- b) quando l'attività non venga svolta per un periodo superiore a tre mesi tranne i seguenti casi nei quali il Sindaco può consentire la sospensione dell'attività fino a diciotto mesi:
- c) per gravi indisponibilità fisiche o altri gravi e comprovati motivi;
- d) per sinistro dei locali e/o delle attrezzature che impediscano l'esercizio dell'attività;
- e) per lavori di ristrutturazione dei locali.».

### **Art. 33**

#### *Norma transitoria.*

1. Per novanta giorni successivi a quello della pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 27 le imprese che già esercitano l'attività di estetista sono autorizzate a continuare l'attività stessa ai sensi dell'articolo 11 della L. n. 1/1990.

2. Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 27 il Comune provvede entro centoventi giorni dalla richiesta a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari

### **Art. 34**

#### *Norma finanziaria.*

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate sono attribuiti ai comuni i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 31.

## **TITOLO IV**

### **Osservatorio regionale dell'artigianato**

#### **Capo I**

#### **Istituzione e attività**

##### **Art. 35**

*Finalità.*

1. La Regione, allo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato, promuove una attività permanente di rilevazione, di analisi e di studio delle problematiche del settore, nell'ambito del sistema statistico e del sistema informativo regionale.

##### **Art. 36**

*Osservatorio regionale dell'artigianato.*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 35, la Regione istituisce, nell'ambito delle attività riguardanti l'artigianato, l'Osservatorio regionale dell'artigianato, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio opera in stretto collegamento con le Strutture competenti per le attività economiche, per la statistica e per il sistema informativo e con gli altri Osservatori regionali.

3. Le funzioni dell'Osservatorio per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 37 sono svolte dalla Commissione regionale per l'artigianato integrata da:

a) il Direttore, o suo delegato, dell'Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria;

b) il Direttore, o suo delegato, di FI.L.S.E. S.p.A.;

c) il Direttore regionale, o suo delegato, della cassa per il credito delle imprese artigiane S.p.A. Artigiancassa;

d) i Dirigenti, o loro delegati, delle strutture regionali competenti o interessate per materia.

4. Nella prima seduta la Commissione adotta a maggioranza un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

5. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati a partecipare esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati a vario titolo all'attività dell'Osservatorio stesso.

6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate alla Struttura regionale preposta all'artigianato.

### **Art. 37**

#### *Attività dell'Osservatorio.*

1. L'Osservatorio provvede:

a) alla individuazione e all'analisi delle caratteristiche strutturali e congiunturali del settore artigiano mediante indagini conoscitive funzionali anche al Sistema informativo e osservatorio economico nazionale;

b) alla individuazione delle rilevazioni statistiche necessarie, da inserire nel Programma statistico regionale di cui alla [legge regionale 6 agosto 1996, n. 34](#) (norme sull'attività statistica regionale);

c) alla progettazione, costituzione e aggiornamento, nell'ambito degli standard definiti per il sistema informativo regionale, di una banca dati informatizzata per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle principali informazioni sul settore contenente l'archivio delle imprese artigiane e quanto necessario per realizzare il quadro di riferimento dell'artigianato in Liguria;

d) a fornire una base di conoscenza capace di costituire un valido supporto per la programmazione degli interventi e la gestione delle risorse finanziarie disponibili;

e) a realizzare un sistema di monitoraggio permanente sulle imprese artigiane, da utilizzare sia per la verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi attuati, sia per l'analisi del grado di evoluzione delle dinamiche imprenditoriali locali;

f) ad assicurare la partecipazione della Liguria al Sistema informativo e osservatorio economico nazionale dell'artigianato, di cui alla [legge 3 ottobre 1987, n. 399](#) (norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria), mediante il collegamento della rete regionale collegata alla rete informatica del sistema in modo da rendere disponibili agli altri soggetti del Sistema e al Ministero i risultati delle attività realizzate in Liguria;

g) a diffondere, anche su base informatica, i dati e le informazioni socio-economiche nonché i servizi relativi alla realtà artigiana ligure presso gli enti, le istituzioni, le categorie economiche e tutti i soggetti interessati, anche attraverso l'organizzazione di specifiche attività di aggiornamento e di studio;

h) a favorire la cooperazione, anche su base informatica, fra gli enti e le istituzioni interessati alla costituzione della base informativa del settore artigiano anche mediante la collocazione nell'infrastruttura telematica "Liguria in rete".

2. La Regione per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio può stipulare convenzioni con enti e loro associazioni, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e di categoria.

## **TITOLO V**

### **Risorse finanziarie**

#### **Capo I**

#### **Fondo regionale per l'artigianato**

##### **Art. 38**

##### *Disciplina del Fondo.*

1. È istituito presso la Finanziaria ligure per lo sviluppo economico S.p.A. (FI.L.S.E.) il "Fondo regionale per l'artigianato" finalizzato ad incentivare la nascita e il consolidamento delle imprese artigiane singole o associate.

2. Al Fondo confluiscono le disponibilità finanziarie destinate al comparto dell'artigianato dalla Regione, ivi compresa la quota parte del Fondo unico regionale per l'industria di cui all'*articolo 11 della L.R. n. 9/1999*, quelle recate da altre leggi statali o da programmi comunitari ad eccezione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 45, 46, 47, 48, 51, 58. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati.

3. Il Fondo è articolato in apposite sezioni comprendenti ciascuna una o più funzioni obiettivo tenuto conto degli eventuali vincoli di destinazione determinati dalle relative norme di riferimento.

##### **Art. 39**

##### *Gestione del Fondo.*

1. I rapporti tra la Regione e la FI.L.S.E. S.p.A. per la gestione del Fondo saranno disciplinati da apposita convenzione che dovrà prevedere:

a) le modalità operative per la costituzione del Fondo;

b) la precisazione delle fonti e delle entità delle risorse finanziarie che in esso devono confluire, con le eventuali specifiche finalizzazioni;

c) le modalità e i tempi del conferimento alla FI.L.S.E. nonché della gestione delle risorse stesse;

- d) gli obblighi generali e specifici della FI.L.S.E. per la gestione operativa del Fondo;
- e) le modalità di informazione periodica e di rendicontazione alla Regione delle attività svolte;
- f) le modalità degli interventi di ispezione e controllo e di eventuale revoca della gestione da parte della Regione;
- g) la quantificazione degli oneri di gestione da riconoscere alla FI.L.S.E. e le modalità di liquidazione degli stessi.

#### **Art. 40**

##### *Comitato tecnico per l'artigianato.*

1. È istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato tecnico per l'artigianato composto da:

- a) un dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione che lo presiede, designato dall'Assessore regionale competente;
- b) un esperto individuato dall'Ente gestore;
- c) due esperti nelle materie economiche, giuridiche e aziendali, designati dalle Confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative;
- d) il direttore per la Liguria della S.p.A. Artigiancassa;
- e) un esperto designato da Unioncamere Liguri;
- f) il Presidente della Commissione regionale per l'artigianato (C.R.A.).

2. I soggetti aventi titolo provvedono altresì a designare contestualmente i membri supplenti che sostituiscono i membri titolari in caso di assenza o impedimento.

3. Il Comitato esprime parere obbligatorio sugli atti attuativi del programma triennale e del piano annuale degli interventi di cui rispettivamente agli articoli 41 e 43 nonché sulle istruttorie predisposte dal soggetto gestore degli interventi finanziari, ai fini della concessione dei contributi.

4. Il Comitato si dota di un regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento.

5. Le funzioni di segreteria del Comitato e le spese di funzionamento sono assicurate dal soggetto gestore nel rispetto della normativa regionale in materia di compensi e rimborsi spese per i membri di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione.

## TITOLO VI

### Della programmazione regionale degli interventi

#### Capo I

### Programma triennale e piani annuali di attuazione

#### Art. 41

##### *Programma triennale <sup>(20)</sup>.*

1. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze dell'attività dell'Osservatorio, nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e sentite l'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Liguria (Unioncamere), la Commissione regionale per l'artigianato, le organizzazioni regionali rappresentative degli imprenditori artigiani e dei lavoratori, entro il 30 giugno precedente la scadenza del triennio, propone il programma triennale al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso comunque tale termine la Giunta regionale, effettuata la valutazione "ex ante", secondo i criteri e le norme vigenti in materia di programmazione, propone il programma al Consiglio regionale per l'approvazione.

---

(20) Con [Delib.C.R. 10 febbraio 2004, n. 7](#), con [Delib.Ass.Legisl. 30 luglio 2009, n. 20](#) e con [Delib.Ass.Legisl. 27 novembre 2012, n. 26](#) è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il programma triennale degli interventi in materia di artigianato rispettivamente per gli anni 2003-2005 e per gli anni 2012-2014. Vedi, al riguardo, la [Delib.Ass.Legisl. 20 dicembre 2006, n. 46](#) e la [Delib.Ass.Legisl. 29 marzo 2016, n. 10](#).

---

#### Art. 42

##### *Contenuti.*

1. Il programma triennale individua gli obiettivi da perseguire e determina:

a) gli àmbiti prioritari di intervento, riferiti sia a determinate situazioni territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attività;

b) i criteri per l'utilizzazione delle risorse disponibili.

2. Il programma triennale può essere aggiornato in tutto o in parte, anche prima della scadenza, con le procedure previste per la sua approvazione, per adattarlo

all'evolversi delle esigenze di sostegno del settore o delle condizioni di sua realizzabilità.

### **Art. 43**

#### *Piano annuale degli interventi <sup>(21)</sup>.*

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione, approva il piano annuale degli interventi elaborato sulla base del programma triennale, sulla base delle risorse finanziarie effettivamente recate dal bilancio stesso.

2. Il piano individua i settori di intervento, le agevolazioni e i loro limiti, la determinazione delle tipologie degli investimenti ammissibili, le modalità per l'erogazione dei contributi.

---

(21) Con [Delib.G.R. 7 maggio 2004, n. 436](#), con [Delib.G.R. 28 ottobre 2005, n. 1300](#), con [Delib.G.R. 11 maggio 2007, n. 467](#), con [Delib.G.R. 1° giugno 2007, n. 565](#), con [Delib.G.R. 25 gennaio 2008, n. 48](#), con [Delib.G.R. 31 ottobre 2008, n. 1344](#) e con [Delib.G.R. 30 dicembre 2009, n. 1978](#) è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il Piano annuale degli interventi per l'artigianato relativo agli anni 2003, 2004 e 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. Per l'integrazione al piano annuale, per l'anno 2005, vedi la [Delib.G.R. 24 novembre 2006, n. 1284](#) e per l'anno 2008, vedi la [Delib.G.R. 30 dicembre 2008, n. 1879](#). Vedi, anche, la [Delib.G.R. 20 settembre 2016, n. 852](#).

---

### **Art. 44**

#### *Disciplina degli interventi.*

1. I contributi possono essere concessi secondo le intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. In alternativa, le imprese possono richiedere che i contributi siano concessi secondo la regola "de minimis".

2. Le domande per l'ottenimento delle provvidenze di cui alla presente legge relative a interventi localizzati nelle aree eligibili alle agevolazioni previste dai programmi comunitari e agli stessi conformi per tipologia di investimento e per settore di attività del proponente, non possono essere presentate nel periodo di vigenza dei bandi relativi ai precitati programmi comunitari.

## **Capo II**

### **Promozione e qualificazione dell'artigianato**

**Art. 45***Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano.*

1. La Regione, al fine di realizzare soluzioni a sostegno delle imprese artigiane, concede contributi a favore dell'Ente bilaterale ligure dell'artigianato (E.B.LIG.), gestore del Fondo intercategoriale di sostegno (F.I.S.), per le seguenti finalità:

a) sostegno alle imprese ed ai loro dipendenti nel caso di sospensione temporanea dell'attività produttiva causata da eventi straordinari quali:

- 1) calamità naturali;
- 2) incendi;
- 3) interruzione di fonti energetiche non imputabile alle parti in causa;

b) sostegno alle imprese artigiane ed ai loro dipendenti nei casi di riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa determinate da:

- 1) crisi congiunturale;
- 2) riorganizzazione e ristrutturazione produttiva;
- 3) mancanza di lavoro non riconducibile a flessioni stagionali o ricorrenti;

4) mancato approvvigionamento delle materie prime e dei semilavorati per eventi non imputabili alle parti in causa;

c) sostegno agli imprenditori ed ai loro dipendenti, ivi compresi i soci lavoratori ed i collaboratori, colpiti da sinistri nel corso dell'attività lavorativa. Sono escluse le imprese non in regola con la vigente normativa sull'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro e le imprese non in regola con l'applicazione del [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#) (attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e successive integrazioni o modificazioni;

d) sostegno alla diffusione di metodi produttivi compatibili con i più avanzati modelli di tutela e salvaguardia ambientale ed in materia di sicurezza, in particolare servizi di studio, informazione, consulenza e formazione rivolti ai titolari e ai dipendenti delle imprese artigiane;

e) sostegno allo sviluppo e al consolidamento della formazione continua fra gli imprenditori artigiani e dei loro dipendenti. In particolare i contributi saranno finalizzati alle seguenti attività:

- 1) ricerche ed analisi dei fabbisogni formativi;

- 2) definizione degli standard formativi;
- 3) monitoraggio e controllo della qualità;
- 4) progettazione e sperimentazione di interventi e di metodologie didattiche innovative in ambito formativo;
- 5) individuazione, formazione e coordinamento degli imprenditori artigiani le cui attività produttive vengano messe a disposizione per attività formative;
- f) promozione di interventi in materia occupazionale.

2. Le imprese artigiane ammesse al beneficio devono essere in regola con le disposizioni vigenti per l'esercizio della relativa attività ed applicare integralmente i contratti nazionali e regionali di lavoro.

3. Il contributo è concesso dalla Regione subordinatamente alla presentazione da parte dell'E.B.LIG. del rendiconto di cui al comma 4.

4. Entro il primo trimestre di ogni anno l'E.B.LIG. presenta alla Regione il rendiconto analitico relativo all'anno precedente da cui risultino le tipologie di intervento ammesse a contributo con l'utilizzo delle risorse regionali e per ciascuna di esse contenente:

- a) i soggetti beneficiari;
- b) gli importi dei relativi contributi concessi;
- c) le modalità operative seguite per l'erogazione dei finanziamenti.

#### **Art. 46**

##### *Centri di assistenza.*

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento delle imprese artigiane liguri, possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese.

2. I centri di assistenza sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni regionali di categoria presenti nel CNEL e sul territorio di ciascuna Provincia.

3. I centri devono disporre di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall'esistenza di una pluralità di strutture operative.

4. I centri sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste nel loro statuto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

5. I centri non devono perseguire scopo di lucro e, in particolare, devono svolgere, a favore delle imprese artigiane, attività dirette:

- a) all'assistenza tecnica;
- b) alla formazione e all'aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;
- c) alla gestione economica e finanziaria di impresa;
- d) all'accesso ai finanziamenti anche comunitari;
- e) alla sicurezza e alla tutela dei consumatori;
- f) alla tutela dell'ambiente;
- g) alla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
- h) alla certificazione di qualità delle imprese artigiane;
- i) alla promozione commerciale a livello locale e nazionale.

6. La Regione può avvalersi dei centri allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazione regionale e imprese utenti.

#### **Art. 47**

##### *Interventi a favore della produzione vetraria manuale ed artistica.*

1. La Regione Liguria promuove il rilancio della produzione vetraria manuale ed artistica.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione concede, per un periodo di cinque anni, alla Fondazione denominata "Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria", con sede in Altare, contributi in conto capitale diretti a concorrere alla realizzazione delle iniziative previste dal comma 6.

3. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione tra la Regione e la Fondazione, che prevede la costituzione entro sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione stessa, di un consorzio tra le imprese operanti nel settore della lavorazione del vetro.

4. L'attuazione e la gestione delle iniziative previste dal comma 6, devono rientrare tra i compiti dell'organizzazione consortile.

5. La convenzione di cui al comma 3 viene stipulata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essa deve indicare, tra l'altro:

- a) le modalità ed i tempi di erogazione e di revoca dei contributi;
- b) i termini entro cui devono essere intraprese le iniziative previste dal comma 6;

c) la percentuale di contributo erogabile per fare fronte alla spesa sostenuta per l'attuazione di ciascuna di tali iniziative;

d) l'importo massimo erogabile per ognuna di esse;

e) le modalità per l'esercizio dei controlli regionali sull'attuazione delle iniziative ammesse alla contribuzione.

6. I contributi in conto capitale devono essere utilizzati per:

a) l'attivazione di forni per la produzione del vetro;

b) l'acquisto dei semilavorati e delle materie prime necessarie per poter avviare la produzione vetraria;

c) l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature destinati al potenziamento delle strutture aziendali;

d) l'impiego di nuove tecnologie per la produzione vetraria;

e) la ricerca di materiali e tecniche da utilizzarsi nella lavorazione del vetro.

7. La Regione concede contributi direttamente alla Fondazione "Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria" per lo svolgimento di azioni pubblicitarie, per l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale compreso la realizzazione del marchio di origine e qualità così come previsto all'articolo 50.

8. La Regione concede altresì un contributo alla Fondazione "Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria" per le spese sostenute per la gestione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge.

9. La Regione indica, nell'ambito del programma triennale delle politiche attive del lavoro di cui all'[articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52](#) (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro), criteri per l'istituzione di corsi formativi rivolti a coloro che intendono operare nel settore della lavorazione del vetro.

10. L'ammontare dei contributi regionali varia tra il 40 per cento e l'80 per cento delle spese necessarie per perseguire le finalità previste dai commi 6, 7 e 8, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.

11. La Regione concede i contributi entro un mese dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Per quanto riguarda i contributi di cui al comma 6 sono deliberati successivamente alla costituzione del consorzio di cui al comma 3.

12. La Regione liquida i contributi secondo le modalità indicate nella convenzione e, comunque, a seguito della presentazione, ad opera della Fondazione "Istituto

per lo studio del vetro e dell'arte vetraria", di idonea documentazione contabile comprovante l'ammontare delle spese sostenute.

13. Per facilitare l'avvio delle iniziative previste dai commi 6, 7 e 8, la Giunta può liquidare, su richiesta della Fondazione, un congruo anticipo del contributo concesso, che non può comunque superare il 40 per cento dell'importo totale annuale.

14. Su richiesta della Fondazione, i contributi possono essere liquidati per stato di avanzamento delle iniziative ammesse alla contribuzione, a seguito di presentazione di idonea documentazione contabile.

15. La Fondazione "Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria", entro il 31 maggio di ogni anno, presenta alla Regione un rendiconto di tutti i contributi ricevuti, con l'indicazione delle iniziative realizzate e di quelle in corso di realizzazione.

16. La Regione esercita, secondo le modalità previste dalla convenzione di cui al comma 3, il controllo sulla realizzazione delle iniziative ammesse alla contribuzione. In particolare, la Regione può richiedere in qualsiasi momento informazioni e chiarimenti sull'attività svolta in attuazione della presente legge e sui documenti relativi alle spese sostenute.

17. La Giunta regionale pronuncia la decadenza dal contributo concesso e dispone il rimborso di quanto già eventualmente corrisposto nei casi di:

a) scioglimento del consorzio entro il quinquennio di cui al comma 2;

b) modificazione dell'atto costitutivo consistente nell'eliminazione dagli scopi consortili delle iniziative previste dai commi 6, 7 e 8;

c) mancato avvio, entro i termini stabiliti dalla convenzione, delle iniziative ammesse alla contribuzione;

d) inosservanza degli obblighi o degli oneri posti dalla convenzione.

### **Capo III**

#### **Artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità**

##### **Art. 48**

##### *Finalità.*

1. La Regione promuove la tutela delle lavorazioni artigiane artistiche, tradizionali e tipiche di qualità.

2. Ai fini della presente legge sono considerate:

a) lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica;

b) lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale pur con le innovazioni che ne costituiscono il naturale sviluppo ed aggiornamento;

c) lavorazioni tipiche di qualità le produzioni e le attività che possiedono meriti tecnici, estetici o bontà di ideazione e di fattura, realizzate con attenzione particolare nella scelta della forma e dei materiali e nell'applicazione delle tecniche esecutive.

3. Le suddette attività debbono essere svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello professionale; è tuttavia ammesso l'ausilio di apparecchiature e la meccanizzazione di alcune fasi della lavorazione con l'esclusione di processi di lavorazione in serie, salve particolari lavorazioni identificate dalla Commissione regionale per l'artigianato.

#### **Art. 49**

*Imprese artigiane operanti nel settore artistico, tradizionale e tipico di qualità.*

1. Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni individuate dalla Commissione regionale per l'artigianato (C.R.A.), ai sensi dell'articolo 50 comma 1, possono richiedere il riconoscimento di impresa artigiana del settore artistico, tradizionale e tipico di qualità inoltrando apposita domanda alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio.

2. La Commissione provinciale per l'artigianato, qualora sussistano i requisiti previsti dai disciplinari di produzione delle attività esercitate dai richiedenti, provvede ad una apposita annotazione nell'albo delle imprese artigiane riportando, altresì, la descrizione della particolare lavorazione attuata.

#### **Art. 50**

*Disciplinari di produzione e marchio di origine e qualità.*

1. Per le lavorazioni dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità, individuate dalla Commissione regionale per l'artigianato (C.R.A.), sono predisposti appositi disciplinari di produzione che descrivono e definiscono, per ciascun settore di attività, sia i materiali impiegati sia le particolarità delle tecniche produttive e qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.

2. I disciplinari vengono approvati dalla Commissione regionale per l'artigianato, che si può avvalere di esperti e consulenti esterni, nel rispetto della normativa regionale vigente.

3. Alle imprese artigiane iscritte con apposita annotazione all'Albo provinciale delle imprese artigiane del settore, è riconosciuto il diritto di avvalersi del marchio di origine e di qualità.
4. La Commissione regionale per l'artigianato definisce la forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del marchio di origine e qualità che dovrà comunque riportare la dicitura "Regione Liguria" seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, qualificata come "artistica" o "tradizionale" o "tipica di qualità" e completata con la eventuale denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene.
5. La Commissione provinciale per l'artigianato vigila sul corretto uso del marchio e, previa diffida, può sospendere e, nei casi di reiterata violazione, revocare la concessione all'uso del marchio di origine e qualità.
6. È vietata l'apposizione del marchio su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi.

**Art. 51**  
*Interventi.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 48 la Regione, anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui all'articolo 52, promuove:
  - a) la predisposizione di appositi disciplinari di produzione;
  - b) la progettazione, organizzazione, registrazione e promozione di marchi di origine e qualità;
  - c) la ricerca di nuovi modelli nonché la realizzazione e sperimentazione di nuovi prodotti;
  - d) la progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità;
  - e) la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi che illustrino l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive ed i valori intrinseci dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità;
  - f) la partecipazione delle imprese artigiane operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale e/o culturale sul territorio nazionale;
  - g) l'allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;
  - h) l'acquisizione di attrezzature strettamente inerenti alle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità;

i) la successione di impresa in caso di cessazione dell'attività, sopravvenuta invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore artigiano, a favore dei familiari, dei dipendenti o dei soci a condizione che abbiano almeno tre anni di specifica esperienza lavorativa di tipo artigianale nel settore;

j) ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna per la valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità.

### **Art. 52**

#### *Soggetti attuatori.*

1. Le Camere di Commercio, le Associazioni regionali di categoria presenti nel CNEL ed operanti in tutte le province liguri, le imprese artigiane in forma associata appartenenti al settore dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità, l'E.B.LIG., possono presentare progetti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 51.

2. Le iniziative di cui all'articolo 51 sono indicate nel Piano annuale di cui all'articolo 43.

## **Capo IV**

### **Formazione e istruzione artigiana**

#### **Art. 53**

#### *Interventi per la formazione.*

1. La Regione, nell'ambito della programmazione delle attività formative, definisce le iniziative da assumere nel settore dell'artigianato, favorendo l'integrazione tra i sistemi formativi e l'alternanza scuola-lavoro, nonché la formazione a distanza e in azienda con particolare riguardo alle imprese del settore artistico, tradizionale e tipico di qualità.

2. Le imprese artigiane possono essere chiamate a concorrere all'attuazione dell'istruzione artigiana, in qualità di centri formativi aziendali, sulla base di apposite convenzioni che valorizzino appieno la prevalente funzione formativa aziendale.

#### **Art. 54**

#### *Botteghe-scuola.*

1. Sono denominati "Botteghe-scuola" i laboratori delle imprese del settore dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità diretti da un Maestro artigiano.

2. La Regione, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, precisa in particolare le caratteristiche e le modalità di costituzione delle botteghe-scuola che saranno dirette da un Maestro artigiano.

3. Le Botteghe-scuola svolgono compiti di formazione professionale nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui sono espressione. Le Botteghe-scuola possono essere soggetti di convenzione per la gestione di attività formative ai sensi dell'articolo 53.

4. Nell'ambito della Bottega-scuola, il Maestro artigiano cura la formazione pratica finalizzata al conseguimento di una capacità tecnica adeguata.

### **Art. 55**

#### *Maestro artigiano.*

1. La qualifica di Maestro artigiano è attribuita, su richiesta dell'interessato, dalla Commissione regionale per l'artigianato al titolare di impresa del settore dell'artigianato artistico o tradizionale ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.

2. I requisiti minimi per il conseguimento della qualifica di Maestro artigiano sono i seguenti:

a) anzianità professionale di almeno sette anni, maturata in qualità di titolare, di socio lavoratore o di dipendente qualificato di un'impresa definita artigiana ai sensi dell'articolo 5 operante nei settori di cui al comma 1;

b) per i titolari di impresa, elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato.

3. La Commissione regionale per l'artigianato rilascia la qualifica di Maestro artigiano dopo aver verificato l'effettiva professionalità conseguita, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e l'attitudine personale del richiedente ad esercitare tale funzione.

### **Art. 56**

#### *Promozione occupazionale.*

1. Al fine di promuovere e sostenere l'occupazione si applicano le disposizioni previste dalla legislazione regionale vigente.

**Art. 57***Sostegno ai giovani imprenditori artigiani.*

1. La Regione Liguria favorisce la nascita di nuove imprese artigiane formate da giovani attraverso una pluralità di agevolazioni.

2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1 le imprese in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

a) imprese individuali il cui titolare abbia un'età non superiore ai trentacinque anni;

b) società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, abbiano un'età non superiore ai trentacinque anni;

c) società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, abbia un'età non superiore ai trentacinque anni <sup>(22)</sup>.

3. Gli interventi e le modalità di sostegno sono definiti nel Programma Triennale previsto dall'articolo 41 e sono finanziati con il Fondo regionale per l'artigianato di cui all'articolo 38, al cui interno è costituita, per le finalità del presente articolo, una sezione apposita.

---

(22) Comma così sostituito dall'art. 10, L.R. 7 febbraio 2012, n. 1. Il testo originario era così formulato: «2. Per accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese devono avere i seguenti requisiti:

a) per le imprese individuali, età del titolare non superiore ai trent'anni al momento della presentazione della domanda;

b) per le società di capitali, età dei rappresentanti legali e di almeno due terzi dei soci che detengono almeno i due terzi del capitale non superiore ai trent'anni;

c) per le società di persone e cooperative, età dei rappresentanti legali e di un numero prevalente di soci non superiore ai trent'anni.».

**Capo V****Agevolazioni per l'accesso al credito****Art. 58***Interventi.*

1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane con i seguenti interventi:

a) sostegno e promozione della cooperazione creditizia attraverso il sistema dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;

b) concorso a fondo perduto ovvero nel pagamento degli interessi sulle iniziative attivate, gestite per il tramite di Artigiancassa S.p.A. o di altri soggetti gestori;

c) concessione di garanzie mediante il Fondo regionale di garanzia di cui alla [legge 14 ottobre 1964, n. 1068](#) (istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al Capo VI della [L. 25 luglio 1952, n. 949](#), recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione), gestito per il tramite di Artigiancassa S.p.A. o di altri soggetti gestori.

2. FI.L.S.E., Confart ed Artigiancassa S.p.A., nell'ambito delle reciproche autonomie, coordinano la rispettiva attività anche attraverso rapporti convenzionali.

### **Art. 59**

#### *Interventi tramite gli organismi fidi.*

1. La Regione concede contributi al Consorzio fra le Cooperative Artigiane di garanzia della Liguria Confart per la sua attività istituzionale e per le seguenti iniziative da effettuare da parte delle Cooperative Artigiane di Garanzia o dal Confart stesso:

a) garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie primarie e sussidiarie, a fronte di operazioni di credito, di leasing, di factoring o di altri prodotti finanziari o fideiussori innovativi;

b) erogare a favore delle cooperative fondi di partecipazione o di contributo al capitale sociale, vincolare fondi a garanzia, prestare fideiussioni;

c) realizzare attività a favore delle cooperative e dei soci delle stesse, dirette all'assistenza tecnica, all'informazione tecnico-finanziaria, all'aggiornamento, all'attività di qualificazione professionale e aggiornamento dei loro addetti e per il supporto amministrativo connesso all'incentivazione dell'artigianato nonché all'elaborazione, in collaborazione con gli enti locali interessati, ed anche su iniziativa di questi, di programmi di sviluppo dell'artigianato e di azioni di ingegneria finanziaria nell'ambito dei sistemi economici locali, dei patti territoriali, dei contratti d'area e degli accordi di programma;

d) agevolare il consolidamento, la fusione e la razionalizzazione delle strutture cooperative.

2. Il programma triennale indica la dotazione finanziaria degli interventi al Confart nonché le modalità di concessione delle provvidenze.

### **Art. 60**

#### *Statuti degli organismi fidi.*

1. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'articolo 59 della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, il Confart provvede ad adeguare, in caso di difformità, il proprio statuto ai seguenti principi:

a) fini di mutualità, scopo non di lucro e divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;

b) presenza nel consiglio di amministrazione di un membro in rappresentanza della Regione Liguria, un membro in rappresentanza dell'Unioncamere Liguri e quattro membri, due per ciascuna Associazione regionale dell'artigianato rappresentate nel CNEL ed aventi una adeguata rappresentatività a livello regionale ed in tutte le province liguri;

c) designazione da parte della Regione Liguria di un componente del Collegio Sindacale con funzioni di Presidente iscritto al registro dei Revisori contabili;

d) obbligo, in caso di scioglimento, di destinare l'eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a enti che perseguono finalità mutualistiche affini indicati dall'assemblea che approva il bilancio di liquidazione.

2. Ai fini dell'accesso ai benefici dell'articolo 59 della presente legge, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, le Cooperative provvedono ad adeguare, in caso di difformità, il proprio statuto ai seguenti principi:

a) fini di mutualità, scopo non di lucro e divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;

b) presenza nel consiglio di amministrazione di: un membro in rappresentanza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente e un membro per ciascuna Associazione provinciale dell'artigianato rappresentata nel CNEL ed avente adeguata rappresentatività sul territorio;

c) designazione da parte della Provincia, nel cui territorio ha sede la cooperativa, di un componente del Collegio Sindacale con funzioni di Presidente iscritto al registro dei Revisori contabili;

d) obbligo, in caso di scioglimento, di destinare l'eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, a enti che perseguono finalità mutualistiche affini indicati dall'assemblea che approva il bilancio di liquidazione.

**Art. 61***Interventi tramite l'Artigiancassa S.p.A.*

1. Fino alla data di scadenza e sulla base delle convenzioni già stipulate tra i competenti Ministeri e Artigiancassa S.p.A., alle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'*articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998*, n.112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali), la Regione effettua conferimenti alla sezione del Fondo previsto dalla *L. n. 949/1952*, attingendo anche da fondi comunitari.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 mantengono la loro validità fino alla loro scadenza.
3. La Regione destina altresì propri conferimenti alla predetta sezione del Fondo per realizzare le finalità di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale, sulla base del programma triennale, con il piano annuale definisce le tipologie di intervento e le modalità di gestione dei relativi interventi agevolativi, con particolare riferimento a:
  - a) limiti di importo massimo, di tasso agevolato e di durata dei finanziamenti ammissibili a contributo;
  - b) criteri selettivi e prioritari inerenti la concessione delle agevolazioni, articolati per categorie di attività e ubicazione territoriale;
  - c) controlli sulla effettiva destinazione economica dei finanziamenti.
5. Per l'attuazione degli interventi dei cui al comma 4, l'Artigiancassa S.p.A. si avvale del Comitato tecnico regionale di valutazione nella composizione stabilita con la deliberazione in data 24 maggio 2001 della Conferenza Unificata ex *articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281*, ai sensi dell'*articolo 13, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 112/1998*.

**Art. 62***Fondo regionale di garanzia.*

1. La Regione effettua propri conferimenti al Fondo regionale di Garanzia di cui alla *L. n. 1068/1964* per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della *L. n. 949/1952* e successive modificazioni.
2. Il piano annuale degli interventi indica le modalità per la concessione dei conferimenti.
3. Fino alla data di scadenza e sulla base delle convenzioni stipulate tra i competenti Ministeri e l'Artigiancassa S.p.A., alle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'*articolo 15 del D.Lgs. n. 112/1998*, la gestione degli interventi di cui

al comma 1 è effettuata dall'Artigiancassa S.p.A. ai sensi dei regolamenti e delle convenzioni vigenti ed in coordinamento con il Confart.

## **TITOLO VII**

### **Disposizioni transitorie, finanziarie e finali**

#### **Capo I**

#### **Norme transitorie e finali**

##### **Art. 63**

##### *Norme transitorie e finali.*

1. Le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, anche nella sua composizione integrata, nonché il Comitato tecnico consultivo per l'artigianato e il Comitato tecnico regionale presso l'Artigiancassa S.p.A. sono nominati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale termine continuano ad operare le Commissioni, i Comitati e gli altri organi consultivi previsti dalla previgente normativa.
2. Le procedure pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle disposizioni previgenti e gli stanziamenti iscritti sul bilancio 2002 sono utilizzati fino al termine dell'esercizio ai sensi delle medesime disposizioni.
3. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti di liquidazione dei contributi già concessi ai sensi della medesima nonché per la loro revoca prescindendo dal parere dei Comitati consultivi per l'artigianato soppressi ai sensi della presente legge.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, il programma triennale di cui all'articolo 41 deve essere proposto dalla Giunta al Consiglio regionale, per l'approvazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Sono fatti salvi i rapporti già attivati mediante la concessione della garanzia fidejussoria di cui alla [legge regionale 6 luglio 1978, n. 38](#) e si prescinde, per la dichiarazione di decadenza ed inefficacia della garanzia nonché per la liquidazione delle competenze a favore degli Istituti di credito interessati, dal parere dei Comitati consultivi per l'artigianato soppressi ai sensi della presente legge.
6. Ai componenti delle Commissioni e dei Comitati previsti dalla presente legge, con esclusione dei dipendenti regionali, sono attribuiti i compensi ed i rimborsi di cui alla tabella "A" allegata alla [legge regionale 4 giugno 1996, n. 25](#) (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla [legge regionale 28 giugno 1994, n. 28](#) (disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla [legge regionale 5 aprile](#)

[1995, n. 20](#) (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico) e successive modificazioni.

7. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 47, comma 3, da stipulare tra la Regione Liguria e la Fondazione denominata "Istituto per lo studio del vetro e dell'arte vetraria", con sede in Altare, è quello approvato dalla Giunta regionale in data 7 giugno 2002 quale proposta al Consiglio n. 18 e la somma di Euro 30.987, 57 impegnata sul capitolo 7820 "Contributi a favore della produzione vetraria manuale ed artistica" del bilancio per l'esercizio 2001, è destinata esclusivamente alla attuazione delle iniziative previste dall'articolo 47, comma 7.

## **Capo II**

### **Abrogazioni**

#### **Art. 64**

##### *Abrogazioni.*

1. Nella [legge regionale 24 marzo 1999, n. 9](#) (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale") sono abrogati gli articoli 5, 6, 7.

2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- [legge regionale 15 giugno 1973, n. 19](#) (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di artigianato);

- [legge regionale 24 luglio 1973, n. 26](#) (interventi per lo sviluppo dell'artigianato);

- [legge regionale 2 gennaio 1976, n. 2](#) (interventi finanziari a favore dell'artigianato);

- [legge regionale 16 giugno 1978, n. 28](#) (modifica e rifinanziamento della [legge regionale 2 gennaio 1976, n. 2](#) e rifinanziamento della [legge regionale 24 luglio 1973, n. 26](#) riguardanti interventi per l'artigianato);

- [legge regionale 28 marzo 1979, n. 10](#) (aumento della fidejussione sui finanziamenti alle imprese artigiane di cui alla [L.R. 6 luglio 1978, n. 38](#));

- [legge regionale 24 marzo 1980, n. 17](#) (disciplina degli interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia);

- [legge regionale 2 novembre 1982, n. 41](#) (aumento della fidejussione regionale sui finanziamenti alle imprese artigiane di cui alla [legge regionale 6 luglio 1978, n. 38](#) e alla [legge regionale 28 marzo 1979, n. 10](#));
- [legge regionale 22 giugno 1983, n. 25](#) (interventi volti all'incentivazione di operazioni di leasing per l'incremento della produttività delle imprese artigiane);
- [legge regionale 17 dicembre 1984, n. 53](#) (tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico);
- [legge regionale 28 agosto 1989, n. 41](#) (norme per la disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per l'istituzione e la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);
- [legge regionale 22 novembre 1991, n. 31](#) (interventi per lo sviluppo dell'associazionismo economico tra imprese artigiane);
- [legge regionale 23 novembre 1992, n. 33](#) (costituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato);
- [legge regionale 14 giugno 1993, n. 28](#) (incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria);
- [legge regionale 14 settembre 1993, n. 50](#) (norme di attuazione della [legge 4 gennaio 1990, n. 1](#) "Disciplina dell'attività di estetista");
- [legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1](#) (modifica della legge 28 agosto 1989, n. 41 "Norme per la disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per l'istituzione e la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane");
- [legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2](#) (interventi regionali a favore del Fondo intercategoriale di sostegno (F.I.S.));
- [legge regionale 6 aprile 1995, n. 22](#) (modifiche ed integrazioni della [legge regionale 14 giugno 1993, n. 28](#) "Incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria" e della [legge regionale 22 novembre 1991, n. 31](#) "Interventi per lo sviluppo dell'associazionismo economico tra imprese artigiane");
- [legge regionale 20 aprile 1995, n. 30](#) (norme per l'elezione dei componenti elettivi delle Commissioni provinciali per l'artigianato);
- [legge regionale 30 ottobre 1995, n. 49](#) (provvedimenti per l'assistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane);
- [legge regionale 30 ottobre 1995, n. 50](#) (modifica della [legge regionale 20 aprile 1995, n. 30](#) "Norme per l'elezione dei componenti elettivi delle Commissioni provinciali per l'artigianato");

- [legge regionale 1° marzo 1996, n. 8](#) (modifica alla [legge regionale 30 ottobre 1995, n. 49](#) "Provvedimenti per l'assistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane");
- [legge regionale 11 aprile 1996, n. 19](#) (modificazioni alla [legge regionale 2 gennaio 1976, n. 2](#) e alla [legge regionale 16 giugno 1978, n. 28](#), recante interventi finanziari a favore dell'artigianato);
- [legge regionale 3 dicembre 1996, n. 50](#) (norme in materia di nomina di componenti delle Commissioni provinciali e ulteriori modificazioni alla [legge regionale 20 aprile 1995, n. 30](#));
- [legge regionale 20 gennaio 1997, n. 4](#) (modificazione alla [legge regionale 14 settembre 1993, n. 50](#) recante norme di attuazione della [legge 4 gennaio 1990, n. 1](#) "Disciplina dell'attività di estetista");
- [legge regionale 28 maggio 1997, n. 20](#) (ulteriori modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 14 giugno 1993, n. 28](#) "Incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria");
- [legge regionale 6 novembre 1997, n. 43](#) (istituzione dell'Osservatorio regionale dell'Artigianato);
- [legge regionale 11 dicembre 1997, n. 47](#) (ulteriori modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 14 giugno 1993, n. 28](#) "Incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria");
- [legge regionale 27 dicembre 1999, n. 45](#) (modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 30 ottobre 1995, n. 49](#) "Provvedimenti per l'assistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane");
- [legge regionale 28 gennaio 2000, n. 4](#) (modifica alla [legge regionale 30 ottobre 1995, n. 49](#) "Provvedimenti per l'assistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane");
- [legge regionale 15 novembre 2001, n. 39](#) (interventi regionali a favore della produzione vetraria manuale ed artistica).

## **Disposizioni finanziarie**

### **Art. 65**

#### *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, a partire dall'anno finanziario 2003, mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale area XVI "Artigianato" alle seguenti Unità Previsionali di Base:

U.P.B. 16.101 Interventi a tutela dell'artigianato (ridenominata)

U.P.B. 16.201 Politiche di sviluppo dell'artigianato (ridenominata)

2. Agli oneri per l'esercizio 2003 e per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 63, comma 6, si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento".

4. Agli oneri derivanti dall'articolo 11 "Organizzazione e funzionamento delle Commissioni" si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.103 "Spesa per le deleghe agli Enti Locali".

5. Agli oneri previsti ai commi 3 e 4, per gli esercizi successivi, si provvede con i relativi bilanci.

6. Sono mantenute nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale area XVI "Artigianato", in relazione a quanto previsto dall'articolo 64 "Abrogazioni", fino ad esaurimento della loro funzione e dei relativi stanziamenti le seguenti Unità Previsionali di Base:

U.P.B. 16.103 Agevolazioni al credito per l'artigianato.

U.P.B. 16.202 Interventi promozionali per l'artigianato contributi in annualità.

U.P.B. 16.203 Agevolazioni al credito per l'artigianato.

U.P.B. 16.204 Agevolazioni al credito per l'artigianato contributi in annualità.

U.P.B. 16.205 Sviluppo associazionismo nell'artigianato.

U.P.B. 16.206 Sviluppo associazionismo nell'artigianato contributi in annualità.

**L.R. VALLE D'AOSTA 21 gennaio 2003, n. 2 <sup>(1)</sup>.****Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 25 febbraio 2003, n. 8.

---

**Capo I - Disposizioni generali****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione promuove lo sviluppo dell'artigianato di tradizione e ne valorizza e tutela le tecniche di lavorazione e i relativi prodotti, anche mediante la qualificazione dei produttori operanti nel settore.

**Art. 2***Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) artigianato di tradizione, la creazione di produzioni:

1) ispirate a forme, a modelli e a stili che costituiscono elementi caratteristici del patrimonio storico e culturale valdostano, anche tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, ne rappresentano il naturale sviluppo e aggiornamento;

2) realizzate mediante l'utilizzo di materiali storicamente reperibili in Valle d'Aosta o, comunque, riconducibili alla tradizione valdostana;

3) realizzate prevalentemente mediante tecniche manuali, fatte salve singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione, con esclusione di processi di lavorazione interamente in serie;

b) produttori professionali, gli imprenditori iscritti all'Albo regionale delle imprese artigiane di cui all'*articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34* (Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato) per la realizzazione delle produzioni di cui all'articolo 3, nonché le cooperative di cui all'*articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44* (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali);

c) produttori non professionali, i soggetti che operano nel campo delle produzioni di cui all'articolo 3, non iscritti all'Albo regionale delle imprese artigiane;

d) categorie, le macro suddivisioni della produzione appartenente al settore dell'artigianato di tradizione, indipendentemente dai materiali impiegati o dalle tecniche di lavorazione utilizzate;

e) materiali, le essenze legnose presenti storicamente in Valle d'Aosta, la pietra locale, il cuoio, il ferro battuto, i filati e gli altri materiali di cui sia storicamente documentato l'impiego nella produzione in Valle d'Aosta di oggetti di artigianato;

f) associazioni di produttori, le associazioni costituite con atto pubblico.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti l'Institut valdotain de l'artisanat de tradition (IVAT) ed il Comité des traditions valdotaines, definisce l'elenco dei materiali di cui al comma 1, lettera e) <sup>(2)</sup>.

---

(2) Comma così sostituito dall'art. 6, L.R. 30 gennaio 2012, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti l'Institut valdôtain de l'artisanat typique (I.V.A.T.), di cui alla *legge regionale 10 aprile 1985, n. 10*, ed il Comité des traditions valdôtaines, definisce l'elenco dei materiali di cui al comma 1, lettera e).».

---

### **Art. 3** *Categorie.*

1. Le produzioni di artigianato di tradizione della Valle d'Aosta sono riconducibili alle seguenti categorie:

a) attrezzi ed oggetti per l'agricoltura;

b) lavorazioni in ferro battuto;

c) mobili;

d) intaglio decorativo <sup>(3)</sup>;

e) oggetti torniti;

f) oggetti in vannerie, prodotti mediante intreccio di vimini o delle altre essenze indicate all'articolo 2, comma 1, lettera e);

g) sculture;

h) tessuti, calzature e accessori per l'abbigliamento;

h-bis) lavorazioni in pelle e cuoio <sup>(4)</sup>;

i) altri oggetti per la casa.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, sentiti l'I.V.A.T. ed il Comité des traditions valdôtaines, definisce le lavorazioni e gli oggetti ammessi nelle categorie di cui al comma 1.

---

(3) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, L.R. 4 agosto 2006, n. 21*. Il testo originario era così formulato: «d) oggetti intagliati.».

(4) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 1, L.R. 27 maggio 2016, n. 6*, a decorrere dal 15 giugno 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17, comma 1 della medesima legge*).

---

#### **Art. 4**

##### *Albo dei Maestri artigiani.*

1. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione, di seguito denominata struttura competente, è istituito l'Albo dei Maestri artigiani.

2. Possono presentare istanza di iscrizione all'Albo dei Maestri artigiani:

a) i titolari di imprese individuali e i soci d'opera di imprese costituite in forma di società, iscritte all'Albo regionale delle imprese artigiane per l'attività di produzione di manufatti e per lavorazioni specifiche, compresi nelle categorie elencate all'articolo 3;

b) i soci delle cooperative di cui all'*articolo 3 della L.R. n. 44/1991*.

3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Maestri artigiani, i soggetti di cui al comma 2 devono possedere i seguenti requisiti:

a) anzianità professionale di almeno otto anni maturata in qualità di titolare o di socio d'opera di impresa iscritta all'Albo regionale delle imprese artigiane o di cooperativa di cui all'*articolo 3 della L.R. n. 44/1991*, per la produzione di oggetti di artigianato di tradizione di cui all'articolo 3;

b) adeguato grado di capacità professionale desumibile dal conseguimento di premi, di titoli di studio, di diplomi o attestati di qualifica, compresi quelli

conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, nonché da ogni altro elemento che possa comprovarne la specifica competenza;

c) perizia e capacità nel trasmettere le conoscenze e le tecniche di lavorazione, desumibili dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti o aver insegnato per almeno cinque anni in corsi per l'apprendimento di tecniche di lavorazioni artigianali.

4. L'iscrizione è disposta, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, con provvedimento del dirigente della struttura competente <sup>(5)</sup>.

5. Nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui al comma 2, l'interessato deve darne comunicazione alla struttura competente entro trenta giorni.

6. La mancata comunicazione di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000.

7. [La perdita, comunque accertata, di uno dei requisiti di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell'iscrizione del soggetto interessato all'Albo dei Maestri artigiani. La cancellazione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente entro sessanta giorni dall'accertamento] <sup>(6)</sup>.

8. Contro il provvedimento di diniego di iscrizione dall'Albo dei Maestri artigiani è ammesso ricorso al Presidente della Regione entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso <sup>(7)</sup>.

9. L'uso della qualifica di Maestro artigiano, in assenza di iscrizione all'Albo dei Maestri artigiani, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500.

10. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 9 si osservano le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal [decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507](#) (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'[articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205](#)).

---

(5) Comma così modificato dall'[art. 17, comma 1, L.R. 29 marzo 2007, n. 4](#).

(6) Comma abrogato dall'[art. 56, comma 1, L.R. 15 dicembre 2003, n. 21](#).

(7) Comma così modificato dall'[art. 56, comma 2, L.R. 15 dicembre 2003, n. 21](#).

**Art. 5***Commissione per la tenuta dell'Albo dei Maestri artigiani.*

1. Presso la struttura competente è istituita la Commissione per la tenuta dell'Albo dei Maestri artigiani.
2. La Commissione vigila sul corretto uso della qualifica di Maestro artigiano, segnalando eventuali violazioni alla struttura competente <sup>(8)</sup>.
3. Fanno parte della Commissione:
  - a) il dirigente della struttura competente, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
  - b) un esperto in materia di artigianato di tradizione, nominato dall'Assessore regionale competente in materia di artigianato;
  - c) il Presidente dell'I.V.A.T., o suo delegato;
  - d) il Presidente della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'*articolo 13 della L.R. n. 34/2001*, o suo delegato;
  - e) un rappresentante dei Maestri artigiani, dagli stessi nominato in apposita assemblea convocata dalla struttura competente.
4. Nelle more della costituzione dell'Albo dei Maestri artigiani, il Maestro artigiano di cui al comma 1, lettera e), è sostituito da un produttore professionale, nominato dall'Assessore regionale competente in materia di artigianato.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di funzionamento della Commissione.

---

(8) Comma così sostituito dall'*art. 17, comma 2, L.R. 29 marzo 2007, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «2. La Commissione:

- a) esprime parere sulle iscrizioni all'Albo dei Maestri artigiani;
- b) vigila sul corretto uso della qualifica di Maestro artigiano e segnala eventuali violazioni alla struttura competente.».

**Capo II - Promozione dell'artigianato valdostano di tradizione****Art. 6***Attività promozionale della Regione.*

1. La Regione promuove l'artigianato valdostano di tradizione mediante:

a) l'attività svolta dall'I.V.A.T.;

b) l'organizzazione di manifestazioni fieristiche di interesse regionale di cui alla [legge regionale 14 luglio 2000, n. 15](#) (Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della [legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6](#)), destinate alla presentazione e alla commercializzazione dei prodotti, quali, in particolare, la Fiera di Sant'Orso e la Foire d'été;

c) la concessione di contributi per le spese relative all'organizzazione di manifestazioni fieristiche per la promozione dell'artigianato di tradizione da parte dei soggetti di cui all'[articolo 5, comma 1, lettere a\), b\) e c\), della L.R. n. 15/2000](#);

d) ogni altra iniziativa ritenuta idonea al sostegno e alla valorizzazione dell'artigianato di tradizione.

### **Art. 7**

#### *Partecipazione alle manifestazioni fieristiche.*

1. Le manifestazioni fieristiche di cui alla [L.R. n. 15/2000](#), organizzate dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 5 della medesima legge, per la promozione delle produzioni dell'artigianato di tradizione, sono riservate ai produttori di oggetti di artigianato di tradizione di cui all'articolo 3, iscritti al registro di cui all'articolo 8.

2. Alle manifestazioni di cui al comma 1 possono altresì partecipare le imprese artigiane, nonché i produttori non professionali iscritti al registro di cui all'articolo 8 per la produzione di oggetti in rame, ceramica, vetro, oro e argento, interamente realizzati in Valle d'Aosta <sup>(9)</sup>.

3. La Giunta regionale, sentiti l'I.V.A.T. ed il Comité des traditions valdôtaines, definisce, con propria deliberazione, le lavorazioni e le caratteristiche delle produzioni di cui al comma 2. La deliberazione è adottata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Nell'ipotesi in cui tra i criteri per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1 sia previsto il tetto massimo di espositori, e questo non sia raggiunto, possono essere ammessi anche i produttori professionali e non professionali, iscritti al registro di cui all'articolo 8, operanti nel settore delle produzioni artigianali non rientranti fra quelle di cui ai commi 1 e 2, purché interamente realizzate in Valle d'Aosta con tecniche prevalentemente manuali. Tali produttori non possono in ogni caso superare il 30 per cento degli espositori ammessi nel settore tradizionale <sup>(10)</sup>.

---

(9) Comma così sostituito dall'[art. 56, comma 3, L.R. 15 dicembre 2003, n. 21](#). Il testo originario era così formulato: «2. Alle manifestazioni di cui al comma 1 possono altresì partecipare le imprese artigiane, nonché i produttori non

professionali iscritti al registro di cui all'articolo 8 per la produzione di oggetti in rame, ceramica e vetro, interamente realizzati in Valle d'Aosta.».

(10) Periodo aggiunto dall'*art. 2, comma 2, L.R. 4 agosto 2006, n. 21*.

---

## **Art. 8**

### *Registro dei produttori di oggetti di artigianato.*

1. Presso la struttura competente è istituito il Registro dei produttori di oggetti di artigianato. La struttura competente è autorizzata ad effettuare il trattamento dei relativi dati, come definito dall'*articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese la comunicazione e la diffusione dei dati medesimi per scopi pertinenti e non eccedenti le finalità istituzionali <sup>(11)</sup>.

2. Al Registro sono iscritti, in apposite sezioni, i seguenti soggetti residenti o, se persone giuridiche, aventi sede legale e attività produttiva in Valle d'Aosta:

a) produttori di oggetti di artigianato di tradizione riconducibili alle categorie di cui all'articolo 3;

a-bis) corsi per l'apprendimento delle tecniche di lavorazione artigianali, riconducibili alle categorie di cui all'articolo 3, realizzati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b), c) e d) <sup>(12)</sup>;

b) produttori di oggetti in ceramica, rame, vetro, oro e argento di cui all'articolo 7, comma 2 <sup>(13)</sup>;

c) produttori di cui all'articolo 7, comma 4.

3. La struttura competente verifica la permanenza dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione al Registro, avvalendosi della collaborazione dell'I.V.A.T.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti d'ufficio al Registro, con l'indicazione delle categorie di appartenenza, i produttori di artigianato di tradizione e i produttori di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che abbiano partecipato ad almeno una delle manifestazioni organizzate dalla Regione, a decorrere dall'anno 2000, previa acquisizione del loro consenso.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, l'iscrizione al Registro avviene con provvedimento del dirigente competente, su istanza dei soggetti interessati.

6. I produttori iscritti al Registro devono comunicare alla struttura competente, entro e non oltre il termine di trenta giorni dal loro verificarsi, le eventuali variazioni dei dati concernenti la residenza o la sede legale <sup>(14)</sup>.

7. La mancata o tardiva comunicazione dei dati di cui al comma 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 150. Nel caso in cui sia accertata una nuova violazione prima che siano decorsi ventiquattro mesi dall'accertamento della precedente, il dirigente della struttura competente dispone, inoltre, la sospensione dell'iscrizione al Registro per la durata di sei mesi <sup>(15)</sup>.

7-bis. L'iscrizione è sospesa d'ufficio per un periodo di sei mesi, con provvedimento del dirigente della struttura competente, nel caso di produttori iscritti al Registro nei confronti dei quali sia contestata in forma scritta, per più di una volta in due anni, la presentazione di produzioni non ammissibili, nell'ambito delle manifestazioni di cui all'articolo 7, comma 1 <sup>(16)</sup>.

8. L'iscrizione è cancellata d'ufficio, con provvedimento del dirigente della struttura competente, in caso di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

9. Il dirigente della struttura competente provvede, con cadenza bimestrale all'aggiornamento del Registro <sup>(17)</sup>.

---

(11) Periodo aggiunto dall'*art. 17, comma 3, L.R. 29 marzo 2007, n. 4*.

(12) Lettera dapprima aggiunta dall'*art. 12, comma 1, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34* e poi così modificata dall'*art. 7, comma 1, L.R. 27 maggio 2016, n. 6*, a decorrere dal 15 giugno 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17, comma 1 della medesima legge*).

(13) Lettera così sostituita dall'*art. 56, comma 4, L.R. 15 dicembre 2003, n. 21*. Il testo originario era così formulato: «b) produttori di oggetti in ceramica, rame e vetro di cui all'articolo 7, comma 2;».

(14) Comma così sostituito dall'*art. 17, comma 4, L.R. 29 marzo 2007, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «6. I produttori iscritti al Registro devono comunicare alla struttura competente, entro trenta giorni, le eventuali variazioni dei dati concernenti il tipo di produzione, la residenza o la sede legale.».

(15) Comma così sostituito dall'*art. 17, comma 5, L.R. 29 marzo 2007, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «7. La mancata o tardiva comunicazione di cui al comma 6 comporta la sospensione dell'iscrizione al Registro per la durata di sei mesi. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.».

(16) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 3, L.R. 4 agosto 2006, n. 21*.

(17) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 4, L.R. 4 agosto 2006, n. 21*. La modifica ha riguardato la sostituzione della cadenza dell'aggiornamento del Registro da mensile a bimestrale.

---

## Art. 9

*Contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni fieristiche* <sup>(18)</sup> <sup>(19)</sup>.

1. La Regione, per la realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione dell'artigianato di tradizione o di manifestazioni fieristiche di artigianato di tradizione, autorizzate ai sensi dell'*articolo 6 della L.R. n. 15/2000*, può concedere contributi ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) della medesima legge, nella misura seguente <sup>(20)</sup>:

a) fino al 100 per cento della spesa ammissibile per l'organizzazione della millenaria Fiera del legno Sant'Orso di Donnas;

b) fino al 70 per cento delle spesa ammissibile per l'organizzazione di iniziative o di manifestazioni fieristiche a carattere regionale <sup>(21)</sup>;

c) fino al 50 per cento della spesa ammissibile per l'organizzazione di iniziative o di manifestazioni fieristiche a carattere locale <sup>(22)</sup>.

2. Ai fini della concessione dei contributi, i soggetti interessati devono presentare alla struttura competente apposita istanza corredata <sup>(23)</sup>:

a) del preventivo di spesa;

b) di una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'iniziativa o della manifestazione <sup>(24)</sup>;

c) dell'indicazione dei criteri previsti per la partecipazione all'iniziativa o alla manifestazione <sup>(25)</sup>.

2-bis. L'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata entro il termine perentorio del 7 gennaio di ogni anno, fatta eccezione per le manifestazioni che si svolgono nel mese di gennaio, la cui scadenza è fissata entro il 30 settembre dell'anno precedente l'iniziativa e per le quali trova applicazione l'*articolo 47, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30* (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione) <sup>(26)</sup>.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione i criteri per la concessione dei contributi, la tipologia delle spese ammissibili e la loro entità massima,

nonché ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione e alla liquidazione dei contributi stessi.

4. La deliberazione di cui al comma 3 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---

(18) Rubrica così sostituita dall'*art. 12, comma 2, lettera a), L.R. 24 dicembre 2007, n. 34*. Il testo originario era così formulato: «Contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche».

(19) Con *Delib.G.R. 8 settembre 2003, n. 3246* e con Circ. 18 gennaio 2008, n. 7 sono stati approvati i criteri per l'erogazione di contributi di cui al presente articolo. Vedi anche la Circ. 15 luglio 2005, n. 39, la *Delib.G.R. 21 novembre 2008, n. 3330* e la *Delib.G.R. 11 maggio 2012, n. 964*.

(20) Alinea così modificato dall'*art. 12, comma 2, lettera b), L.R. 24 dicembre 2007, n. 34*.

(21) Lettera così modificata dall'*art. 12, comma 2, lettera c), L.R. 24 dicembre 2007, n. 34*.

(22) Lettera così modificata dall'*art. 12, comma 2, lettera c), L.R. 24 dicembre 2007, n. 34*.

(23) Alinea così modificato dall'*art. 7, comma 1, L.R. 30 gennaio 2012, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge).

(24) Lettera così modificata dall'*art. 12, comma 2, lettera d), L.R. 24 dicembre 2007, n. 34*.

(25) Lettera così modificata dall'*art. 12, comma 2, lettera e), L.R. 24 dicembre 2007, n. 34*.

(26) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 2, L.R. 30 gennaio 2012, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge).

---

### **Art. 10** *Non cumulabilità.*

1. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 9 non sono cumulabili con altri benefici concessi dalla Regione per la stessa iniziativa.

### **Capo III - Apprendimento delle tecniche di lavorazione artigianali e istruzione professionale**

#### **Art. 11**

##### *Corsi per l'apprendimento di tecniche di lavorazione.*

1. La Regione incentiva i corsi per l'apprendimento delle tecniche di lavorazione artigianali di tradizione, in particolare quelli relativi a lavorazioni in via di progressivo abbandono, organizzati in Valle d'Aosta da enti pubblici o privati, quali Comuni, Unités des Communes valdôtaines, associazioni, fondazioni e istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado <sup>(27)</sup>.
2. La Giunta regionale approva con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1, sentiti l'I.V.A.T., le associazioni dei produttori e il Comité des traditions valdôtaines.
3. La deliberazione di cui al comma 2 stabilisce, in particolare:
  - a) i periodi di svolgimento dei corsi;
  - b) le qualifiche degli istruttori;
  - c) il programma base generale, comune a tutti i corsi;
  - d) il programma base, di approfondimento delle specifiche tecniche di lavorazione, diversificato per le varie categorie;
  - e) il rilascio ai partecipanti ai corsi di un attestato finale di partecipazione;
  - f) la copertura assicurativa dei soggetti partecipanti e degli istruttori;
  - g) l'importo orario massimo delle prestazioni rese dagli istruttori, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 12.

---

(27) Comma così sostituito dall'*art. 56, comma 5, L.R. 15 dicembre 2003, n. 21* e dall'*art. 8, comma 1, L.R. 27 maggio 2016, n. 6*, a decorrere dal 15 giugno 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 17, comma 1* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione incentiva i corsi per l'apprendimento delle tecniche di lavorazione artigianali, in particolare quelli relativi a lavorazioni in via di progressivo abbandono, organizzati da Comuni, Comunità montane, associazioni, fondazioni e pro-loco, riservati a residenti in Valle d'Aosta.».

## **Art. 12** *Contributi.*

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 11, la Regione può concedere contributi per la copertura delle spese sostenute, comprese quelle relative alle prestazioni degli istruttori <sup>(28)</sup>.
2. Ai fini della concessione dei contributi, gli enti interessati presentano alla struttura competente, entro il termine stabilito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 2, apposita istanza corredata del programma delle attività formative che intendono realizzare. Con la medesima deliberazione sono anche stabiliti i termini per la concessione o il diniego dei contributi e per la rendi-contazione finale <sup>(29)</sup>.
3. I contributi sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura competente <sup>(30)</sup>.
4. Il contributo è liquidato al termine del corso, previa presentazione di idonea documentazione di spesa e di una dichiarazione congiunta dell'istruttore e dell'ente organizzatore attestante la regolarità dello svolgimento del corso e la conformità dello stesso ai contenuti della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11.

---

**(28)** Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 3, L.R. 30 gennaio 2012, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 11, la Regione può concedere contributi esclusivamente per la copertura delle spese inerenti le prestazioni degli istruttori.».

**(29)** Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 27 maggio 2016, n. 6*, a decorrere dal 15 giugno 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Ai fini della concessione dei contributi, gli enti interessati presentano alla struttura competente, entro il 31 agosto di ogni anno, apposita istanza corredata del programma delle attività formative che intendono realizzare.».

**(30)** Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 27 maggio 2016, n. 6*, a decorrere dal 15 giugno 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno.».

## **Art. 13** *Botteghe-scuola.*

1. La Regione promuove l'istituzione di corsi di formazione teorica e pratica per l'apprendimento delle tecniche di produzione di oggetti dell'artigianato di tradizione, effettuati presso le imprese artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane per la realizzazione delle produzioni di cui all'articolo 3, nonché presso le cooperative di cui all'*articolo 3 della L.R. n. 44/1991*.
2. I corsi di formazione sono finalizzati a consentire a giovani particolarmente dotati e motivati di partecipare all'esperienza lavorativa e alla vita di bottega, sotto la guida di un Maestro artigiano, usufruendo di percorsi formativi individuali, e a promuovere la nascita di nuove realtà imprenditoriali.
3. Alle imprese artigiane e alle cooperative presso le quali sono istituiti i corsi di cui al comma 1 è riconosciuta, durante lo svolgimento dell'iniziativa, la qualifica di botteghe-scuola.
4. Le botteghe-scuola devono essere dirette e gestite personalmente dal titolare o dal socio, in possesso della qualifica di Maestro artigiano.

#### **Art. 14**

##### *Presentazione delle domande e istruttoria.*

1. I Maestri artigiani interessati all'effettuazione dei corsi di cui all'articolo 13 devono presentare domanda alla struttura competente, secondo quanto disposto in apposito bando annuale approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, che stabilisce in particolare:
  - a) le modalità per la presentazione delle domande;
  - b) i criteri per l'esame e la valutazione delle domande nonché per la formazione della relativa graduatoria nei casi in cui le domande non siano compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
  - c) la composizione della commissione incaricata dell'esame e della valutazione delle domande;
  - d) le modalità di funzionamento della commissione;
  - e) l'importo del compenso orario da corrispondere ai Maestri artigiani.
2. I Maestri artigiani devono allegare alla domanda il progetto formativo proposto per ogni allievo, nel quale devono essere indicati:
  - a) il curriculum dell'allievo;
  - b) gli obiettivi professionali perseguiti dall'allievo;
  - c) il settore di attività cui si riferisce l'iniziativa formativa proposta;
  - d) gli obiettivi formativi perseguiti;

- e) la metodologia di insegnamento proposta;
- f) il calendario delle lezioni.

### **Art. 15**

#### *Istituzione dei corsi presso le botteghe-scuola.*

1. Successivamente all'istruttoria svolta dalla commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), la Giunta regionale, con propria deliberazione:

a) approva l'istituzione dei corsi ed individua, su proposta del Maestro artigiano, gli allievi agli stessi ammessi;

b) approva il disciplinare di incarico al Maestro artigiano e la convenzione fra il Maestro artigiano, l'allievo e l'Amministrazione regionale.

### **Art. 16**

#### *Modalità di svolgimento dell'attività di formazione.*

1. Il Maestro artigiano è tenuto ad assicurare piena assistenza all'allievo durante l'intero svolgimento del corso e a fornire e preparare, a proprie spese, il materiale didattico.

2. Il Maestro artigiano può formare al massimo tre allievi per biennio per un monte ore non superiore a duecento ore annuali per allievo.

3. I locali e le attrezzature fornite dal Maestro artigiano devono essere compatibili con la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

### **Art. 17**

#### *Modalità di riconoscimento finale della formazione.*

1. Alla conclusione dei corsi di cui all'articolo 13, si procede all'accertamento finale delle competenze acquisite attraverso un esame teorico-pratico, con le modalità previste agli [articoli 22 e 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28](#) (Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta).

---

## **Capo IV - Disposizioni finali**

### **Art. 18**

#### *Disposizioni finanziarie.*

1. La spesa per l'applicazione degli articoli 6, 9, 12 e 14 è determinata complessivamente in euro 904.745 per l'anno 2003 e in annui euro 1.238.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale 2003/2005 negli obiettivi programmatici 2.2.2.10. (Interventi promozionali per l'artigianato) e 2.2.2.11. (Interventi promozionali per il commercio), e si provvede:

a) per annui euro 100.000 per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47555 (Spese per attività di formazione imprenditoriale e di aggiornamento tecnico-professionale delle imprese artigiane e per l'attuazione di progetti di bottega-scuola e di apprendimento delle tecniche di mestieri artigianali), dell'obiettivo programmatico 2.2.2.10.;

b) mediante utilizzo dei seguenti stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.2.11.:

1) per euro 643.255, per l'anno 2003, e per annui euro 975.200, per gli anni 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47802 (Spese per iniziative e manifestazioni economiche, per lo sviluppo e potenziamento delle attività economiche);

2) per annui euro 90.000 per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 47806 (Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il potenziamento delle attività economiche);

c) per euro 71.490 per l'anno 2003 e annui euro 72.800 per gli anni 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), punto A.1.2. dell'allegato 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale 2003/2005.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio, e, nell'ambito delle finalità della legge stessa, variazioni tra gli obiettivi programmatici indicati al comma 2.

4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 4, commi 6 e 9, e 8, comma 7, sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione

<sup>(31)</sup>.

---

(31) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 6, L.R. 29 marzo 2007, n. 4.*

---

**Art. 19**  
*Abrogazione.*

1. La lettera c) del comma 1 dell'*articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 31* è abrogata.

**L.R. FRIULI VENEZIA GIULIA 22 aprile 2002, n. 12 <sup>(1)</sup>.****Disciplina organica dell'artigianato <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 26 aprile 2002, n. 17, supplemento straordinario n. 7.

(2) Vedi, anche, il *D. Dirett. reg. 5 agosto 2009, n. 1951/PROD.*

---

**TITOLO I****Disposizioni generali****Capo I****Principi generali****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 7), della *legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1*, e in conformità ai principi di cui all'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, disciplina il settore artigiano, uno dei settori trainanti dell'economia regionale, e definisce gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle attività artigiane, in armonia con la programmazione economica regionale.

2. La presente legge è la legge regionale organica dell'artigianato e come tale non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionale, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

**Capo II****Funzioni in materia di artigianato****Art. 2***Funzioni della Regione.*

1. Sono riservate alla Regione:

a) le funzioni di indirizzo e programmazione per lo sviluppo del settore artigiano;

b) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate e sulla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane <sup>(3)</sup>;

c) la concessione degli incentivi, fatta salva la possibilità di delega alle autonomie locali, funzionali e al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane <sup>(4)</sup>.

2. L'Amministrazione regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione in materia di artigianato, attua idonee forme di concertazione con le organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale.

3. Ai sensi della presente legge si intendono per organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province del Friuli-Venezia Giulia e le organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese artigiane appartenenti alla minoranza slovena nelle province di Gorizia e di Trieste.

4. Per le finalità di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale si avvale anche della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 21.

---

<sup>(3)</sup> Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

<sup>(4)</sup> Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

---

### **Art. 3**

#### *Funzioni delegate alle Camere di commercio.*

1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane, di seguito denominato A.I.A., sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio <sup>(5)</sup>.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, presso ogni Camera di commercio sono istituiti la Commissione provinciale per l'artigianato e l'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane. Gli addetti dell'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane sono individuati fra il personale della Camera di commercio nell'ambito della convenzione di cui al comma 3 <sup>(6)</sup>.

3. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e ciascuna Camera di commercio, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in

conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.

---

(5) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le seguenti funzioni amministrative:

a) la cura degli adempimenti preparatori ed esecutivi relativi ai provvedimenti assunti dalle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 18;

b) la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;

c) il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) e delle certificazioni previste dalla normativa vigente;

d) la predisposizione degli atti e l'attuazione delle procedure relative alle revisioni dell'A.I.A.».

(6) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Per le finalità di cui al comma 1, presso ogni Commissione provinciale per l'artigianato è costituito un apposito ufficio di segreteria. Gli addetti all'ufficio di segreteria sono individuati fra il personale della Regione o fra il personale della Camera di commercio nell'ambito della convenzione di cui al comma 3.».

---

#### **Art. 4**

##### *Finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate.*

1. La Regione assume a proprio carico le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e rimborsa, forfetariamente, le spese per l'esercizio della delega relativa alla tenuta dell'A.I.A. <sup>(7)</sup>.

2. Con la convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le spese di cui al comma 1; dette spese sono anticipate dalle Camere di commercio e rimborsate annualmente dalla Regione con le modalità stabilite nella convenzione medesima.

3. Ai fini del rimborso di cui al comma 2 le Camere di commercio presentano entro il 30 settembre di ogni anno la seguente documentazione:

a) dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente relativamente al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e all'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 3, con l'indicazione delle relative somme spese <sup>(8)</sup>;

b) dichiarazione del Presidente della Camera di commercio che attesti che le spese sono state effettivamente sostenute per il funzionamento della Commissione provinciale per l'artigianato e per l'esercizio delle funzioni delegate.

4. Alle Camere di commercio, in aggiunta ai rimborsi di cui al comma 2, sono dovuti i diritti di segreteria connessi alla tenuta dell'A.I.A, a titolo di parziale finanziamento delle spese di cui al comma 1.

---

(7) Comma così sostituito dall'*art. 4, L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. La Regione assume a proprio carico le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e per l'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 3.».

(8) Lettera così modificata dall'*art. 24, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

---

## **Art. 5**

### *Trasmissione dati in via telematica.*

1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, le Camere di commercio mettono gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione regionale in via telematica tutti i dati contenuti nel Registro delle imprese e nell'A.I.A.

2. I dati acquisiti dall'Amministrazione regionale in via telematica ai sensi del comma 1 non possono essere richiesti alle imprese.

3. Su richiesta, i dati di cui al comma 1 sono messi gratuitamente e in via telematica a disposizione del Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui al titolo VI, nonché delle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2 <sup>(9)</sup>.

---

(9) Comma così modificato dall'*art. 5, L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

---

## **Art. 6**

### *Funzioni trasferite ai comuni.*

1. Sono trasferite ai comuni le funzioni relative:

a) all'accertamento dei requisiti professionali degli acconciatori e degli estetisti <sup>(10)</sup>;

b) agli adempimenti conseguenti al ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l'esercizio delle attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia <sup>(11)</sup>;

c) all'accertamento delle infrazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

2. I proventi delle sanzioni spettano ai comuni a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni trasferite.

---

(10) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

(11) Lettera così sostituita dall'*art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge), poi così modificata dall'*art. 16, comma 1, L.R. 12 aprile 2012, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «b) al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto ed estetista;».

---

## **TITOLO II**

### **Disciplina giuridica dell'impresa artigiana**

#### **Capo I**

#### **Definizione di impresa artigiana**

##### **Art. 7**

##### *Definizione.*

1. Il presente capo definisce l'impresa artigiana in conformità ai principi della *legge 8 agosto 1985, n. 443*, ai fini dell'iscrizione all'A.I.A. e ai fini della concessione di agevolazioni e incentivi a favore del settore artigiano.

##### **Art. 8**

##### *Imprenditore artigiano.*

1. È imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata secondo i requisiti e le finalità di cui all'articolo 9, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo e le funzioni di direzione e di gestione tecnico-produttiva in modo preminente rispetto all'organizzazione dei fattori di produzione.

2. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. Tuttavia è riconosciuta la facoltà all'imprenditore artigiano e ai soci che svolgano il proprio lavoro nelle forme di cui all'articolo 10, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, di partecipare ad un'altra società artigiana a condizione che nella medesima non svolgano il proprio lavoro nel processo produttivo.

### **Art. 9**

#### *Impresa artigiana.*

1. È impresa artigiana l'impresa che risponde ai seguenti requisiti:

a) abbia per scopo prevalente lo svolgimento di attività di produzione, fabbricazione, costruzione e trasformazione; di riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione; di compimento di opere; di prestazione di servizi;

b) sia organizzata e operi con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, dei soci di cui all'articolo 10 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale.

2. Ai sensi del comma 1, lettera a), sono escluse dall'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana le attività agricole, le attività commerciali di intermediazione e di vendita, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali, tuttavia, possono essere svolte in via strumentale o accessoria rispetto all'esercizio dell'impresa artigiana.

3. Con regolamento sono individuate le attività, anche di natura emergente, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana e che sono caratterizzate dall'impiego di nuove tecniche produttive ovvero da situazioni di contiguità funzionale rispetto ad altri comparti di attività <sup>(12)</sup>.

4. L'impresa artigiana può essere esercitata in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci partecipanti al lavoro, o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio, purché non in contrasto con le norme vigenti.

4-bis. L'attività di autoriparazione di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 122](#) (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione), è consentita solamente in officine con sede fissa,

in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare, in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Fanno eccezione gli interventi di emergenza o di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli <sup>(13)</sup>.

5. L'impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo ovvero per lo svolgimento di attività amministrativo-gestionali.

6. Per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali di intermediazione e di vendita e di orario di vendita.

6-bis. Ai sensi dell'*articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251* (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'*articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128*), la licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza non è richiesta alle imprese iscritte all'A.I.A. che fabbrichino oggetti preziosi; la medesima licenza non è richiesta ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini, ai sensi dell'*articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*) <sup>(14)</sup>.

7. Alle imprese artigiane operanti nel settore agroalimentare con attività di vendita al pubblico si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura di cui all'*articolo 28 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29* (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla *legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2* "Disciplina organica del turismo") <sup>(15)</sup>.

8. Alle rosticcerie, alle pasticcerie, alle gelaterie artigiane e alle rivendite di pizza al taglio si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura di cui agli *articoli 74, 75, 76 e 77 della legge regionale n. 29/2005* <sup>(16)</sup>.

8-bis. Alle imprese di cui al comma 8 è consentita l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità per il consumo immediato dei prodotti di propria produzione <sup>(17)</sup>.

9. Alle imprese artigiane con attività di commercio su aree pubbliche dei propri prodotti si applica la disciplina di cui al titolo III della *legge regionale n. 29/2005* <sup>(18)</sup>.

- (12) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres.*
- (13) Comma aggiunto dall'*art. 76, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 318 della stessa legge).
- (14) Comma aggiunto dall'*art. 24, L.R. 30 luglio 2009, n. 13.*
- (15) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «7. Le imprese artigiane operanti nel settore agro-alimentare con attività di vendita al pubblico debbono rispettare l'orario determinato dal Comune, ai sensi dell'*articolo 25 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8.*»
- (16) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «8. Le rosticcerie, le pasticcerie, le gelaterie artigiane e le rivendite di pizza al taglio applicano l'orario di apertura e di chiusura previsto per gli esercizi classificati all'*articolo 5, comma 1, lettera d), della legge 25 agosto 1991, n. 287.*».
- (17) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge) e poi così modificato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 16 maggio 2014, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1, della medesima legge).
- (18) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lettera d), L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

---

## **Art. 10** *Società artigiana.*

1. È artigiana la società avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita:
- a) in forma di società cooperativa, di piccola società cooperativa, di società in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8;
  - b) in forma di società in accomandita semplice, a condizione che ciascun socio accomandatario possieda i requisiti indicati all'articolo 8 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice <sup>(19)</sup>;
  - c) in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8.
2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di società a responsabilità

limitata con pluralità di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.

3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle società di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

---

(19) Lettera così sostituita dall'art. 8, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 79, commi 3 e 4, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «b) in forma di società in accomandita semplice, a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8 e che i soci accomandatari siano in maggioranza;».

---

## **Art. 11**

### *Organico dell'impresa artigiana.*

1. L'impresa artigiana può essere esercitata con la prestazione d'opera di personale dipendente coordinato e diretto dall'imprenditore artigiano o dagli eventuali soci in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8, sempreché non superi il limite massimo di venti addetti.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

a) il limite degli addetti è ridotto a dieci per le imprese che lavorano in serie, purché la lavorazione non si svolga con processo del tutto automatizzato;

b) il limite degli addetti è innalzato a trentacinque per le imprese che svolgono la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

3. Con regolamento di esecuzione <sup>(20)</sup> sono definiti i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura e individuate, con apposito elenco esemplificativo, le attività per ciascun settore <sup>(21)</sup>.

4. Ai fini del calcolo del limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2 sono computati:

a) i lavoratori assunti come apprendisti;

b) i lavoratori a domicilio;

c) i soci indicati dall'articolo 10, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;

d) i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario effettivamente svolto.

5. Non sono computati nel limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2:

a) il titolare di impresa artigiana individuale;

b) nelle società artigiane, un socio imprenditore artigiano nonché i soci non partecipanti al lavoro;

c) i familiari dell'imprenditore artigiano, partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile;

d) i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro;

e) gli apprendisti assunti a tempo indeterminato dalla stessa impresa artigiana, al termine del periodo di apprendistato, per un periodo di due anni;

f) i disabili fisici, psichici o sensoriali;

g) gli impiegati che svolgono mansioni amministrative.

6. Le imprese artigiane che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al 25 per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti massimi indicati ai commi 1 e 2 per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, mantengono l'iscrizione all'A.I.A.

---

(20) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres.*

(21) Comma così modificato dall'*art. 9, L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 81* della stessa legge).

---

## **Art. 12**

### *Consorzi e società consortili* <sup>(22)</sup>.

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, possono essere iscritti nella separata sezione dell'A.I.A., con l'indicazione delle relative imprese consorziate <sup>(23)</sup>.

2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese non iscritte all'A.I.A., purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, possono essere iscritti nella separata sezione

dell'A.I.A. a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti <sup>(24)</sup>.

3. Possono essere inoltre iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2 <sup>(25)</sup>.

4. Ai consorzi e alle società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle agevolazioni e agli incentivi per le imprese artigiane <sup>(26)</sup>.

---

(22) Vedi, anche, l'art. 4, comma 2, del regolamento approvato con *D.P.Reg. 25 luglio 2003, n. 0259/Pres.*

(23) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

(24) Comma così modificato dapprima dall'*art. 10, L.R. 17 giugno 2011, n. 7* e poi dall'*art. 25, comma 1, lettera b), L.R. 4 aprile 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

(25) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 1, lettera c), L.R. 4 aprile 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

(26) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 1, lettera d), L.R. 4 aprile 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

---

## Capo II

### Albo provinciale delle imprese artigiane

#### Art. 13

##### *Albo provinciale delle imprese artigiane* <sup>(27)</sup>.

1. È istituito, presso ciascuna Camera di commercio della Regione Friuli-Venezia Giulia, l'A.I.A. al quale sono tenute a iscriversi le imprese aventi i requisiti artigiani. Le società artigiane a responsabilità limitata con pluralità di soci hanno la facoltà di iscriversi all'A.I.A., ricorrendo le condizioni previste all'articolo 10, comma 2 <sup>(28)</sup>.

2. Ai fini della tenuta dell'A.I.A. ciascuna Camera di commercio si avvale della Commissione provinciale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione,

e dell'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, di seguito denominato ufficio dell'Albo.

3. L'A.I.A. è tenuto con i criteri e le modalità stabiliti per la tenuta del registro delle imprese dall'*articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580* (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 14-bis e 14-ter.

4. L'iscrizione all'A.I.A. è costitutiva ed è condizione per:

a) la concessione delle agevolazioni e degli incentivi previsti per il settore artigiano;

b) l'adozione, da parte delle imprese, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all'artigianato.

5. Ai fini della presente legge è considerato attività artigiana abusiva l'esercizio dell'attività artigiana in assenza della presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. o in caso di presentazione della stessa decorso il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività <sup>(29)</sup>.

6. Le imprese non iscritte all'A.I.A. non possono adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Lo stesso divieto vale per l'utilizzo di denominazioni e di nomi comunque riferibili all'artigianato adottati da persone fisiche ovvero da imprese e da enti associativi diversi da quelli iscritti all'A.I.A. per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti o dei servizi prestati.

7. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo.

---

(27) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 33, L.R. 4 marzo 2005, n. 4*, è stato poi così sostituito dall'*art. 11, L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 81 della stessa legge*) e successivo così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 13. Albo provinciale delle imprese artigiane. 1. È istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) al quale sono iscritte le imprese artigiane.

2. L'A.I.A. è tenuto dalle Commissioni provinciali per l'artigianato con i criteri e le modalità stabiliti per la tenuta del Registro delle imprese di cui all'*articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14.

3. L'iscrizione all'A.I.A. è condizione per la concessione delle agevolazioni e degli incentivi previsti per il settore artigiano.

4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle proprie funzioni inerenti la tenuta dell'A.I.A. e degli elenchi nominativi di cui alla *legge 29 dicembre 1956, n. 1533*, e alla *legge 4 luglio 1959, n. 463*, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti

della qualifica artigiana, decidono sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane. Tali decisioni sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.

5. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, all'atto dell'iscrizione, modificazione e cancellazione dell'impresa dall'A.I.A., individuano la data nella quale si è verificata l'insorgenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana, anche ai fini della definizione dell'insorgenza o della cessazione dei rapporti previdenziali e assistenziali previsti dalla [legge n. 1533/1956](#) e dalla [legge n. 463/1959](#) per i titolari di impresa artigiana e per i familiari coadiuvanti.

6. L'iscrizione all'A.I.A. ha effetto dalla data di inizio dello svolgimento dell'attività in conformità ai requisiti previsti dalla normativa applicabile al settore di attività.

7. Le modifiche all'iscrizione e la cancellazione dall'A.I.A. hanno effetto, rispettivamente, dalla data della modificazione e dalla data di cessazione dell'attività stessa, o dalla data della perdita dei requisiti.

8. Nel caso in cui non sia sufficientemente comprovata dagli interessati la data di cessazione dell'attività, ovvero la perdita dei requisiti, la cancellazione decorre dalla data del relativo provvedimento.

9. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'A.I.A. anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 8, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dai familiari e affini, di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari e affini minorenni fino al compimento della maggiore età.

10. La richiesta di cui al comma 9 è proposta dall'interessato entro sei mesi dalla data dell'evento di cui al comma 9 medesimo.

11. I soggetti di cui al comma 9 possono continuare l'esercizio dell'impresa artigiana avvalendosi della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica professionale, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti previsti dalla specifica disciplina di settore.

11-bis. L'impresa artigiana svolgente attività stagionale in via esclusiva o prevalente, mantiene l'iscrizione all'A.I.A. per l'intero anno solare, fatto salvo il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla disciplina statale. Per attività stagionale prevalente s'intende quella svolta per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di un anno solare.».

(28) Comma così modificato dall'[art. 26, comma 1, lettera a\), L.R. 4 aprile 2013, n. 4](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

(29) Comma così modificato dall'[art. 26, comma 1, lettera b\), L.R. 4 aprile 2013, n. 4](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

**Art. 14***Iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A. mediante comunicazione unica <sup>(30)</sup>.*

1. Ai fini dell'iscrizione all'A.I.A. è presentata una dichiarazione al registro delle imprese territorialmente competente, attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana, in conformità alla normativa applicabile al settore di attività, unitamente alla Scia nei casi previsti dalla legge. La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, ai sensi dell'[articolo 9, comma 3, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7](#) (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#).
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'[articolo 9 del decreto legge n. 7/2007](#), convertito dalla [legge n. 40/2007](#), secondo il modello e le regole tecniche stabilite dalla disciplina statale in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto medesimo.
3. L'ufficio dell'Albo, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, procede all'assegnazione del numero di iscrizione e agli adempimenti conseguenti, anche ai fini previdenziali e assistenziali, secondo le procedure previste dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese.
4. La dichiarazione di cui al comma 1, da presentarsi contestualmente all'inizio dell'attività, determina l'iscrizione all'A.I.A. con efficacia dalla data di presentazione della dichiarazione medesima. La presentazione della dichiarazione è effettuata contestualmente all'avvio dell'attività solo nei casi di impresa non precedentemente iscritta al registro delle imprese ovvero di impresa iscritta al registro medesimo come inattiva <sup>(31)</sup>.
5. Le dichiarazioni di modifica, di cessazione e di perdita dei requisiti sono presentate, anche ai fini previdenziali e assistenziali, con le modalità di cui al comma 2, entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento, con efficacia dalla data dell'evento medesimo.
6. Qualora l'ufficio dell'Albo rilevi la carenza di uno o più requisiti dichiarati ai sensi dei commi 1 e 5 in merito alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti medesimi e nei casi previsti dalla legge, trasmette gli atti alla Commissione, la quale procede alle opportune ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. I provvedimenti conseguenti alle ispezioni e ai controlli di cui al comma 6 sono adottati dalla Commissione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica da parte dell'ufficio dell'Albo e notificati all'impresa

artigiana, all'INPS e all'INAIL nel termine di quindici giorni dall'adozione degli stessi. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.

8. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 7 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.

---

(30) Articolo così sostituito dall'*art. 12, L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che segue. Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 79, comma 4, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A. 1. Le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili artigiane presentano alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio le domande di iscrizione all'A.I.A. e le denunce di modifica e di cessazione entro trenta giorni, rispettivamente, dall'inizio dell'esercizio dell'attività o dalla data dell'evento modificativo o di cessazione.

2. Le decisioni relative all'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A. devono essere notificate all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine equivale ad accoglimento della domanda.

3. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui al Capo I del presente Titolo, hanno facoltà di effettuare accertamenti, anche avvalendosi dei comuni, e, ricorrendone i presupposti, di disporre d'ufficio le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni. Tali decisioni sono notificate all'interessato.

4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 sono comunicate all'INPS e all'INAIL.

5. Le iscrizioni all'A.I.A sono rese pubbliche mediante affissione presso la Camera di commercio per quindici giorni consecutivi.

6. Qualsiasi pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontri l'esistenza, la modificazione o la perdita di uno o più requisiti di cui al Capo I del presente Titolo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, è tenuta a darne comunicazione alle Commissioni provinciali per l'artigianato, le quali provvedono agli accertamenti d'ufficio e alle relative decisioni, che devono essere notificate all'impresa e alla pubblica amministrazione interessata entro trenta giorni dall'adozione.

7. Con regolamento di esecuzione [vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres.*] sono definiti i modelli e le procedure di iscrizione, di modifica e di cancellazione dall'A.I.A. Tale regolamento è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

(31) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 5, L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20 della stessa legge) e dall'*art. 3, comma 1, L.R. 16 maggio 2014, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1, della medesima legge).

**Art. 14-bis***Iscrizione, modificazione e cancellazione d'ufficio* <sup>(32)</sup>.

1. Qualsiasi pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontri l'esistenza, la modificazione o la perdita di uno o più requisiti di cui al capo I del presente titolo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, è tenuta a segnalarlo all'ufficio dell'Albo competente per territorio.

2. La Commissione, acquisita la documentazione dall'ufficio dell'Albo, dispone eventuali ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, e adotta il provvedimento entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione da parte dell'ufficio dell'Albo. Il provvedimento è notificato alle amministrazioni competenti e all'impresa artigiana interessata, nel termine di quindici giorni dall'adozione ed è impugnabile ai sensi dell'articolo 16.

2-bis. L'efficacia dell'iscrizione, modifica e cancellazione dall'A.I.A. disposta d'ufficio decorre:

a) per l'iscrizione all'A.I.A., dalla data di inizio dell'attività con i requisiti di qualifica artigiana oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;

b) per la modifica all'iscrizione all'A.I.A., dalla data dell'evento modificativo oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;

c) per la cancellazione dall'A.I.A., dalla data di cessazione dell'attività oppure dalla data della perdita dei requisiti artigiani, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14-ter, comma 7, oppure, qualora non siano determinabili, la cancellazione d'ufficio decorre dalla data dell'accertamento <sup>(33)</sup>.

3. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.

---

(32) Articolo aggiunto dall'art. 13, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che segue.

(33) Comma aggiunto dall'art. 27, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

**Art. 14-ter***Conservazione dell'iscrizione all'A.I.A., attività stagionale e cancellazione retroattiva dall'A.I.A. <sup>(34)</sup>.*

1. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'A.I.A. anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 8, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dai familiari e affini, o da un amministratore di sostegno dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari e affini minorenni fino al compimento della maggiore età.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono continuare l'esercizio dell'impresa artigiana avvalendosi, ove ne ricorrano i presupposti, della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica professionale, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti previsti dalla specifica disciplina di settore. La richiesta di cui al comma 1 è presentata entro sei mesi dalla data dell'evento di cui al comma medesimo.
3. Con regolamento di attuazione sono disciplinati i casi di conservazione dell'iscrizione all'A.I.A. conseguenti alla sospensione dell'attività artigiana per cause oggettive o di forza maggiore.
4. L'impresa artigiana che svolge attività stagionale in via esclusiva o prevalente mantiene l'iscrizione all'A.I.A. per l'intero anno solare, fatto salvo il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla disciplina statale. Per attività stagionale prevalente s'intende l'attività svolta per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di un anno solare.
5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 17, comma 1, lettera c), le imprese artigiane possono ottenere la cancellazione dall'A.I.A. con effetto retroattivo, per cessazione dell'attività o per perdita dei requisiti artigianali alle seguenti condizioni:
  - a) che non sia stata presentata e accolta una precedente richiesta di cancellazione dall'A.I.A.;
  - b) che la richiesta di cancellazione retroattiva sia corredata di idonea documentazione comprovante la cessazione dell'attività o la perdita dei requisiti artigianali.
6. Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al comma 5, la cancellazione decorre dalla data del relativo provvedimento adottato dalla Commissione.
7. La Commissione, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 5, adotta il provvedimento di cancellazione con retroattività non superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica alle fattispecie di cui al comma 1 e nel caso

di cessazione dell'attività di imprenditore artigiano in conseguenza dell'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno <sup>(35)</sup>.

8. La Commissione dispone eventuali ispezioni e controlli, adotta e notifica i provvedimenti secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 14, comma 7. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.

9. Le richieste per la conservazione dell'iscrizione all'A.I.A. e per la cancellazione dall'A.I.A. con effetto retroattivo sono presentate mediante la comunicazione unica.

---

(34) Articolo aggiunto dall'*art. 13, L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

(35) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 12 maggio 2017, n. 14*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

---

## **Art. 15**

### *Revisione dell'A.I.A. <sup>(36)</sup>.*

[1. Ogni due anni le Commissioni provinciali per l'artigianato predispongono il piano di revisione a campione delle imprese iscritte all'A.I.A., al fine di verificare il mantenimento dei requisiti artigianali in capo alle imprese medesime.

2. Per l'effettuazione delle verifiche a campione, la Commissione provinciale per l'artigianato si avvale dell'attività dell'ufficio di segreteria di cui all'articolo 3 il quale, entro trenta giorni dalla predisposizione del piano di cui al comma 1, invia ai comuni l'elenco delle imprese da verificare, sulla base dei modelli predisposti dall'ufficio di segreteria medesimo.

3. I comuni, entro centoventi giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 2, effettuano gli opportuni accertamenti presso le imprese artigiane comprese nell'elenco stesso, ai sensi dell'*articolo 47, comma 4, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10*, e trasmettono i risultati all'ufficio di segreteria di cui all'articolo 3.

4. Con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, comma 7, sono definite le procedure di revisione dell'A.I.A. <sup>(37)</sup>].

---

(37) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres.*

(36) Articolo abrogato dall'art. 14, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

---

## **Art. 16**

### *Ricorsi.*

1. Avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato relative alla tenuta dell'A.I.A. e all'inquadramento previdenziale e assistenziale dei soggetti aventi diritto può essere presentato ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 21 entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del *D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199*. (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) <sup>(38)</sup>.

1-bis. Analogo ricorso può essere presentato alla Commissione regionale per l'artigianato avverso i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti di cui all'articolo 30, comma 6, e all'articolo 38, comma 3 <sup>(39)</sup>.

2. Il ricorso di cui al comma 1 ha effetto sospensivo.

---

(38) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

(39) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

---

## **Art. 17**

### *Sanzioni* <sup>(40)</sup>.

1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:

a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5; qualora l'impresa non risulti iscritta al registro delle imprese, in aggiunta alla sanzione pecuniaria è disposta l'immediata interruzione dell'attività e il sequestro delle relative attrezzature;

b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6,

e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;

c) da 100 euro a 600 euro in caso di inosservanza della disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, qualora la presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. non sia contestuale all'inizio dell'attività e avvenga entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività;

d) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata comunicazione della cessazione dell'attività o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5;

e) da 20 euro a 120 euro in caso di mancata comunicazione o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5, dei seguenti eventi modificativi:

1) superamento dei limiti dimensionali;

2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;

3) trasferimento della sede legale in altra provincia;

4) trasformazione della forma giuridica della società;

5) per le società in accomandita semplice e per le società a responsabilità limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall'articolo 10, comma 1, lettera b), e dall'articolo 10, comma 2;

6) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall'articolo 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane;

7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'articolo 24, comma 4 <sup>(41)</sup>.

2. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:

a) [da 400 euro a 2.400 euro per la violazione delle disposizioni in materia di panificazione domenicale e festiva e relative giornate compensative di cui all'articolo 40] <sup>(42)</sup>;

b) da 800 euro a 5.100 euro per la violazione degli obblighi e dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui al titolo III in materia di estetista, di acconciatore e di panificazione <sup>(43)</sup>;

c) da 800 euro a 5.100 euro in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 40-ter relative all'attività di tintolavanderia, fatto salvo quanto

previsto dall'*articolo 5, commi 2 e 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84* (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).

3. Gli organi competenti alla tenuta dell'A.I.A., qualora rilevino le infrazioni di cui al comma 1, informano il Comune territorialmente competente al fine dell'irrogazione dell'eventuale sanzione amministrativa, nonché gli organi della pubblica amministrazione competenti per materia.

4. Qualora i Comuni rilevino le infrazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste dandone comunicazione, entro novanta giorni dalla data della segnalazione, agli uffici dell'Albo e ai competenti uffici della pubblica amministrazione nonché, nell'ipotesi in cui il soggetto trasgressore sia dipendente di una pubblica amministrazione, all'amministrazione di appartenenza.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la *legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1* (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

---

(40) Articolo così sostituito dall'*art. 16, L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 17. Sanzioni amministrative. 1. Ai fini della presente legge è considerato attività artigianale abusiva l'esercizio dell'attività artigianale in assenza della presentazione della domanda di iscrizione all'A.I.A. nei termini stabiliti dall'articolo 14, comma 1.

2. Le imprese non iscritte all'A.I.A. non possono adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Lo stesso divieto vale per l'utilizzo di denominazioni e di nomi comunque riferibili all'artigianato adottati da persone fisiche ovvero da imprese e da enti associativi diversi da quelli iscritti all'A.I.A. per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti o dei servizi prestati.

3. Per le infrazioni previste ai commi 1 e 2 è applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516 a euro 3.098.

4. Qualora le Commissioni provinciali per l'artigianato rilevino le infrazioni di cui ai commi 1 e 2, informano il Comune territorialmente competente al fine dell'irrogazione dell'eventuale sanzione pecuniaria amministrativa, nonché gli organi della pubblica amministrazione competenti per materia.

5. Il Comune provvede all'irrogazione dell'eventuale sanzione pecuniaria amministrativa, dandone comunicazione, entro novanta giorni dalla data della segnalazione, alla Commissione provinciale per l'artigianato e ai competenti uffici della pubblica amministrazione nonché, nell'ipotesi in cui il soggetto trasgressore sia dipendente di una pubblica amministrazione, all'amministrazione di appartenenza.

6. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, relativamente alla presentazione delle denunce di modifica e di cessazione, è irrogata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 258 a euro 1.291. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 6, relativamente all'uso del titolo di maestro artigiano, è irrogata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 258 a euro 1.291. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

8. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto in assenza dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 30 comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 516 a euro 1.549.

9. La violazione delle disposizioni in materia di panificazione di cui agli articoli 37 e 40 comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 258 a euro 1.291. In caso di recidiva della violazione è disposta la chiusura del panificio fino ad un periodo massimo di quindici giorni.

10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica la [legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1](#).».

(41) Comma così sostituito dall'[art. 28, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:

a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5, con l'immediata interruzione dell'attività e la confisca delle relative attrezzature;

b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;

c) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata o tardiva comunicazione, entro novanta giorni, della cessazione dell'attività;

d) da 20 euro a 120 euro in caso di mancata o tardiva comunicazione, entro trenta giorni, dei seguenti eventi modificativi:

1) superamento dei limiti dimensionali;

2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;

3) trasferimento della sede legale in altra provincia;

4) trasformazione della forma giuridica della società;

5) per le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall'articolo 10, comma 1, lettera b), e dall'articolo 10, comma 2;

6) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall'articolo 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane;

7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'articolo 24, comma 4.».

(42) Lettera abrogata dall'[art. 60, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 21](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della medesima legge).

(43) Lettera così modificata dall'[art. 16, comma 2, L.R. 12 aprile 2012, n. 7](#).

---

### Capo III

## Commissioni provinciali per l'artigianato

### Art. 18

#### *Istituzione e funzioni* <sup>(44)</sup>.

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono istituite in ciascuna provincia della regione quali organi collegiali della Regione Friuli Venezia Giulia che agiscono in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e hanno sede presso le Camere di commercio.

2. Le Commissioni provvedono:

a) all'accertamento della sussistenza dei requisiti artigianali di cui al capo I del presente titolo relativamente alle iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall'A.I.A., adottando i conseguenti provvedimenti nei casi e secondo le modalità previste agli articoli 14, 14-bis e 14-ter;

b) alla tenuta dell'A.I.A. in collaborazione con gli uffici dell'Albo, nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge;

c) alla segnalazione agli uffici dell'Albo delle infrazioni di cui all'articolo 17, comma 1;

d) all'effettuazione di rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore;

e) alla tenuta degli elenchi nominativi di cui alla [legge 29 dicembre 1956, n. 1533](#) (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani), e alla [legge 4 luglio 1959, n. 463](#) (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari);

f) allo svolgimento delle altre funzioni attribuite dalla legge.

3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), le Commissioni possono avvalersi dell'attività istruttoria dei Comuni.

---

(44) Articolo così sostituito dall'[art. 17, L.R. 17 giugno 2011, n. 7](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 18. Istituzione e funzioni. 1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, di seguito denominate Commissioni, sono istituite in ciascuna

provincia della Regione quali organi amministrativi della Regione con funzioni di rappresentanza e tutela dell'artigianato e hanno sede presso le Camere di commercio.

2. Le Commissioni provvedono:

- a) all'accertamento della sussistenza dei requisiti artigianali di cui al Capo I del presente Titolo;
- b) alla tenuta dell'A.I.A. e all'effettuazione delle revisioni dell'A.I.A. nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge;
- c) alla segnalazione ai comuni delle infrazioni di cui all'articolo 17;
- d) all'effettuazione di rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore;
- e) alla tenuta degli elenchi nominativi di cui alla [legge n. 1533/1956](#) e alla [legge n. 463/1959](#);
- f) all'accertamento e riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali per l'iscrizione all'A.I.A. degli installatori di cui alla [legge 5 marzo 1990, n. 46](#);
- g) all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'A.I.A. delle imprese di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di santificazione di cui alla [legge 25 gennaio 1994, n. 82](#);
- h) all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'A.I.A. delle imprese di autoriparazione di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 122](#);
- i) allo svolgimento delle altre funzioni che sono loro attribuite dalla legge.

3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), le Commissioni possono avvalersi dell'attività istruttoria dei comuni.».

---

## **Art. 19**

### *Composizione e funzionamento* <sup>(45)</sup>.

1. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano a esercitare le proprie funzioni fino all'adozione del decreto di costituzione delle nuove Commissioni <sup>(46)</sup>.

2. Ciascuna Commissione è composta:

a) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2; b) da un funzionario della Direzione centrale attività produttive;

c) dal dirigente della sede provinciale dell'INPS o un suo delegato permanente;

d) dal dirigente della Direzione territoriale del lavoro o suo delegato permanente <sup>(47)</sup>.

3. Le designazioni di cui al comma 2, lettera a), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio, su proposta dell'Assessore competente.

4. I componenti decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti o della qualifica richiesta per la nomina o in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente.

5. I componenti di cui al comma 2, lettera a), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione.

6. Le Commissioni, nella seduta di insediamento, eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, scegliendoli fra i membri di cui al comma 2, lettera a). In entrambe le votazioni risulta eletto il candidato che, a scrutinio segreto, raccoglie il maggior numero di voti.

7. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. La carica di Presidente della Commissione non può essere ricoperta per più di due mandati, anche non consecutivi.

9. Il segretario della Commissione e un suo sostituto, individuati tra il personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono nominati con il decreto di cui al comma 1.

10. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 2, la Commissione si avvale della collaborazione dell'ufficio dell'Albo e del segretario della Commissione, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.

11. Al Presidente della Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 100 euro; agli altri componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 50 euro.

12. Ai componenti esterni della Commissione che risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. La medesima indennità spetta ai componenti che effettuino personalmente, previa autorizzazione del Presidente della Commissione, gli accertamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), in un comune diverso da quello di residenza.

---

(45) Articolo così sostituito dall'art. 18, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 79, comma 7, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 19. Composizione e funzionamento. 1. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione delle nuove Commissioni.

2. Ciascuna Commissione è formata da:

a) otto rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2;

b) un funzionario della Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato;

c) il dirigente della sede provinciale dell'INPS o un suo delegato permanente.

3. Il Presidente della Commissione ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici problemi.

4. Le designazioni di cui al comma 2 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio.

5. I componenti decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti o della qualifica richiesta per la nomina o in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione.

6. I componenti di cui al comma 2, lettera a), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani designanti anche prima della scadenza della Commissione.

7. Le Commissioni nella seduta di insediamento eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, scegliendoli fra i membri di cui al comma 2, lettera a). In entrambe le votazioni risulta eletto il candidato che, a scrutinio segreto, raccoglie il maggior numero di voti.

8. La carica di Presidente della Commissione non può essere ricoperta per più di due mandati, anche non consecutivi.

9. La Commissione può costituire al proprio interno sottocommissioni per l'istruttoria delle domande di iscrizione all'A.I.A., e conseguenti variazioni, e per la trattazione di particolari problemi riguardanti l'artigianato.

10. Il segretario della Commissione e un suo sostituto, individuati tra il personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono nominati con il decreto di cui al comma 1.

11. Il segretario della Commissione e il personale dell'ufficio di segreteria sono posti alle dipendenze funzionali del Presidente della Commissione.

12. Ai componenti esterni della Commissione e delle sottocommissioni, compresi gli esperti di cui al comma 3 spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un gettone di presenza di euro 52.

13. Al Presidente della Commissione spetta, in luogo del gettone di presenza, un'indennità di carica di euro 388 mensili.

14. Ai componenti esterni della Commissione e delle sottocommissioni, compresi gli esperti di cui al comma 3, che risiedono in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione, spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalle norme vigenti in materia di personale regionale. Il medesimo rimborso spetta ai componenti che effettuino personalmente, previa autorizzazione del Presidente della Commissione, gli accertamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), in un Comune diverso da quello di residenza.

15. Gli importi dei gettoni di presenza di cui al comma 12 e dell'indennità di carica di cui al comma 13 sono aggiornati al momento della costituzione delle nuove Commissioni, con il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 1, su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo i criteri indicati nell'*articolo 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45*.».

(46) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lettera b), n. 1), *L.R. 12 maggio 2017, n. 14*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(47) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, lettera b), n. 2), *L.R. 12 maggio 2017, n. 14*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

---

### **Art. 19-bis**

#### *Ufficio dell'Albo delle imprese artigiane* <sup>(48)</sup>.

1. L'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, cura la tenuta dell'A.I.A. in collaborazione con la Commissione, nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

2. L'ufficio dell'Albo assicura inoltre lo svolgimento delle seguenti funzioni amministrative:

a) esercita le funzioni di segreteria e svolge i compiti tecnico-amministrativi necessari all'attività delle Commissioni;

b) provvede a segnalare ai Comuni le infrazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3;

c) provvede alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti delle Commissioni;

d) cura il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'A.I.A. e delle certificazioni previste dalla normativa vigente;

e) adempie a ogni altro compito connesso con la funzione di tenuta dell'A.I.A.

---

(48) Articolo aggiunto dall'art. 19, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

---

## **Art. 20**

### *Vigilanza.*

1. Le Commissioni sono sottoposte alla vigilanza della Direzione centrale attività produttive che ne coordina l'attività e può disporre ispezioni e indagini sul funzionamento delle stesse <sup>(49)</sup>.

2. Nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento, di mancata costituzione o rinnovo della Commissione o di accertate gravi e reiterate irregolarità, il Presidente della Regione, dopo aver diffidato la Commissione fissando un termine ad adempiere, previa deliberazione della Giunta regionale, dichiara la decadenza della Commissione su proposta dell'Assessore competente.

3. Con lo stesso provvedimento è nominato un Commissario straordinario, che esercita tutte le funzioni proprie della Commissione ed è fissata la durata delle funzioni commissariali, che non può superare i sei mesi; la ricostituzione della Commissione deve aver luogo entro il suddetto termine, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi.

---

(49) Comma così modificato dall'art. 20, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

## **Capo IV**

### **Commissione regionale per l'artigianato**

#### **Art. 21**

##### *Commissione regionale per l'artigianato* <sup>(50)</sup>.

1. Presso la Direzione centrale attività produttive è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale, con funzioni di promozione e tutela dell'artigianato che agisce in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.

2. La Commissione regionale è l'organismo nel quale sono di norma sviluppate le attività di concertazione tra l'Assessore competente e le organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2. La Commissione regionale svolge in particolare i seguenti compiti:

a) collabora con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato sottoposti al suo esame dall'Assessore competente;

b) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 16, in seduta riservata;

c) esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale;

d) [individua i settori di attività ai fini della costituzione delle botteghe scuola e provvede, annualmente, all'eventuale aggiornamento degli stessi] <sup>(51)</sup>.

3. La Commissione regionale, inoltre, propone all'Assessore competente un Programma annuale di settore comprendente:

a) progetti di animazione economica finalizzati alla promozione delle opportunità offerte nel settore artigiano, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66;

b) progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo;

c) progetti di incubatore d'impresa finalizzati alla riduzione della mortalità delle nuove imprese artigiane, rafforzandole e sostenendole nel primo periodo di attività;

d) progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani da attuarsi attraverso la bottega scuola di cui all'articolo 23-bis <sup>(52)</sup>.

4. [I progetti di cui al comma 3, lettera c), possono prevedere anche la partecipazione delle Camere di commercio] <sup>(53)</sup>.

5. Il Programma annuale di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente <sup>(54)</sup>.

---

(50) Articolo così sostituito dall'art. 21, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 21. Istituzione e funzioni. 1. Presso la Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale.

2. La Commissione regionale ha i seguenti compiti:

a) collabora con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato sottoposti al suo esame dall'Assessore competente;

b) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 16;

c) esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale;

d) esprime all'Assessore competente proposte in materie di interesse dell'artigianato, con particolare riferimento alla formazione e all'orientamento degli imprenditori, al sostegno della

nuova imprenditorialità soprattutto giovanile e femminile, alla continuità delle imprese, al supporto all'innovazione e alla qualità delle imprese;

e) propone iniziative finalizzate alla commercializzazione e promozione dei prodotti artigiani, compresa la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni di interesse del settore;

f) propone l'effettuazione di studi, indagini e ricerche su temi concernenti l'artigianato, compresa l'eventuale istituzione di un osservatorio del settore;

g) propone la realizzazione di progetti di sviluppo per particolari settori produttivi o àmbiti territoriali;

h) predispone programmi relativi all'attuazione delle iniziative di cui alle lettere d), e), f) e g).

3. I progetti di cui al comma 2, lettera g), possono prevedere anche la partecipazione delle Camere di commercio e degli Enti locali interessati.

4. Le iniziative di cui al comma 2, lettere e), f) e g), proposte dalla Commissione regionale sono adottate dalla Giunta regionale in sede di approvazione del programma di cui all'*articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.*».

(51) Lettera dapprima modificata dall'*art. 29, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4* e poi abrogata dall'*art. 6, comma 1, lettera c), L.R. 12 maggio 2017, n. 14*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18, comma 1, della medesima legge*).

(52) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 6, lettera a), L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20 della stessa legge*), modificato dall'*art. 29, comma 1, lettera b), L.R. 4 aprile 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 95 della stessa legge*), ed infine nuovamente così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «3. La Commissione regionale, inoltre, propone all'Assessore competente un Programma annuale di settore comprendente:

a) progetti di animazione economica finalizzati alla promozione delle opportunità offerte nel settore artigiano, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66;

a-bis) progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo;

b) progetti di incubatore d'impresa finalizzati alla riduzione della mortalità delle nuove imprese artigiane, rafforzandole e sostenendole nel primo periodo di attività;

c) progetti diretti a promuovere la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti artigiani, compresa la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni di interesse del settore;

d) progetti per studi, indagini e ricerche su temi di interesse del comparto artigiano o finalizzati all'analisi di fattibilità di progetti di sviluppo per particolari settori produttivi o àmbiti territoriali, compresa l'eventuale istituzione di un osservatorio del settore.».

(53) Comma prima modificato dall'*art. 3, comma 6, lettera b), L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20 della stessa legge*), e poi abrogato dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha

effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

(54) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 16 maggio 2014, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1, della medesima legge).

---

## **Art. 22**

### *Composizione e funzionamento* <sup>(55)</sup>.

1. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua a esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Commissione regionale.

2. Essa è composta:

a) dall'Assessore competente che la presiede;

b) dal Direttore centrale attività produttive;

c) da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2; d) dal dirigente regionale dell'INPS o un suo delegato permanente.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), non possono essere componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

4. Le designazioni di cui al comma 2, lettera c), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio, su proposta dell'Assessore competente.

5. La Commissione regionale è convocata dal suo Presidente.

6. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.

7. La Commissione regionale nella seduta di insediamento elegge nel proprio seno, fra i componenti di cui al comma 2, lettera c), il Vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.

8. I componenti di cui al comma 2, lettera c), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione regionale.

9. Per la validità delle riunioni della Commissione regionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Il segretario della Commissione regionale e un suo sostituto, individuati fra il personale della Regione, sono nominati con il decreto di cui al comma 1 e provvedono a:

a) curare l'istruttoria dei ricorsi;

b) conservare gli atti della Commissione regionale e predisporre una raccolta delle decisioni sui ricorsi;

c) adempiere a ogni altro compito connesso con l'attività della Commissione regionale.

11. Al Vicepresidente della Commissione regionale spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 150 euro. Ai componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 75 euro.

12. Ai componenti esterni della Commissione regionale, qualora risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione stessa, spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un'indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.

---

(55) Articolo così sostituito dall'*art. 22, L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 22. Composizione e funzionamento. 1. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Commissione.

2. Essa è composta:

a) dall'Assessore competente che la presiede;

b) dal Direttore regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato;

c) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Nel caso di esame dei ricorsi di cui all'articolo 16, la Commissione regionale è integrata dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

4. Le designazioni di cui al comma 2 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d'ufficio.

5. La Commissione regionale è convocata dal suo Presidente ovvero su richiesta motivata di almeno tre componenti di cui al comma 2 e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
6. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.
7. La Commissione regionale nella seduta di insediamento elegge nel proprio seno, fra i componenti di cui al comma 2, lettera c), il Vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.
8. I componenti di cui al comma 2, lettera c), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani designanti anche prima della scadenza della Commissione regionale.
9. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Il segretario della Commissione regionale e un suo sostituto, individuati fra il personale della Regione, sono nominati con il decreto di cui al comma 1 e provvedono a:
- a) curare l'istruttoria dei ricorsi;
  - b) conservare gli atti della Commissione regionale e predisporre una raccolta delle decisioni sui ricorsi;
  - c) adempiere ad ogni altro compito connesso con attività della Commissione regionale.
11. Al Vicepresidente della Commissione regionale spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un gettone di presenza di euro 155; agli altri componenti esterni, compresi gli esperti di cui al comma 6, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un gettone di presenza di euro 78.
12. Ai componenti esterni della Commissione regionale, qualora risiedano in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione stessa, spetta un rimborso spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.
13. Gli importi dei gettoni di presenza di cui al comma 11 sono aggiornati al momento della costituzione della nuova Commissione regionale, con il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 1, su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo i criteri indicati nell'*articolo 17 della legge regionale n. 45/1988*.».

## **Capo V**

### **Maestro artigiano e bottega scuola <sup>(56)</sup>**

#### **Art. 23**

##### *Maestro artigiano.*

1. È istituito il titolo di maestro artigiano.
2. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del titolare di impresa artigiana ovvero del socio di questa, purché partecipi personalmente all'attività, ovvero su proposta delle

organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2, o delle Camere di commercio <sup>(57)</sup>.

[3. Le attività lavorative per le quali è possibile il conferimento del titolo di maestro artigiano sono definite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, comma 7 <sup>(58)</sup> ] <sup>(59)</sup>.

4. I requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano sono i seguenti:

a) anzianità professionale di almeno dieci anni maturata in qualità di titolare o di socio partecipante nell'impresa artigiana ovvero di almeno cinque anni nel caso in cui la Commissione accerti la sussistenza di un adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia e attitudine all'insegnamento professionale;

b) disporre di adeguate attrezzature atte alla formazione professionale degli allievi <sup>(60)</sup>.

5. Il riconoscimento del titolo di maestro artigiano dà diritto alla costituzione delle botteghe scuola di cui all'articolo 23-bis, all'annotazione d'ufficio del titolo di maestro artigiano all'A.I.A.; il titolo di maestro artigiano deve essere espressamente menzionato nel certificato di iscrizione all' A.I.A. e può essere usato nella denominazione della ditta, insegna o marchio <sup>(61)</sup>.

6. L'uso del titolo di maestro artigiano è vietato a chiunque non ne abbia ottenuto il riconoscimento e l'annotazione nell'A.I.A.

---

(56) Rubrica così modificata dall'art. 23, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

(57) Comma così sostituito dall'art. 11, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18. Il testo originario era così formulato: «2. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del titolare di impresa artigiana ovvero del socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.».

(58) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres.

(59) Comma abrogato dall'art. 24, comma 1, lettera a), L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

(60) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito

dall'art. 81 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. I requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano sono i seguenti:

a) anzianità professionale di almeno quindici anni maturata in qualità di titolare o di socio partecipante nell'impresa artigiana;

b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia e attitudine all'insegnamento professionale;

c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato;

d) disporre di adeguate attrezzature atte alla formazione professionale degli apprendisti.».

(61) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, lettera c), L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «5. Il riconoscimento del titolo di maestro artigiano dà diritto alla relativa annotazione d'ufficio all'A.I.A., deve essere espressamente menzionato nel certificato di iscrizione all'A.I.A. e può essere usato nella denominazione della ditta, insegna o marchio. Gli enti e gli istituti formativi sono autorizzati, per lo svolgimento di corsi di formazione professionale nel settore dell'artigianato, ad avvalersi dell'insegnamento dei maestri artigiani. A tale scopo la Commissione redige apposito elenco, suddiviso per mestiere, in cui sono iscritti i maestri artigiani.».

---

### **Art. 23-bis** *Bottega scuola* <sup>(62)</sup>.

1. Al fine di valorizzare i mestieri artigiani e consentire di tramandare, in particolare alle giovani generazioni, le conoscenze del saper fare artigiano, l'Amministrazione regionale promuove la costituzione di botteghe scuola, di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano, per lo svolgimento di attività dimostrative e di promozione dei mestieri artigiani e delle tecniche produttive <sup>(63)</sup>.

2. La bottega scuola può essere costituita anche da più imprese artigiane esercitanti la medesima attività, purché i titolari o il socio lavoratore siano in possesso del titolo di maestro artigiano.

3. Nella bottega scuola il maestro artigiano può svolgere attività di insegnamento, di promozione e diffusione dei mestieri e delle tecniche produttive <sup>(64)</sup>.

4. Il riconoscimento della bottega scuola avviene con decreto dell'Assessore competente alle attività produttive <sup>(65)</sup>.

5. Con regolamento regionale sono stabiliti le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3, i requisiti e le modalità di costituzione delle botteghe scuola.

(62) Articolo aggiunto dall'art. 25, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che segue.

(63) Comma così modificato dall'art. 43, comma 1, L.R. 20 febbraio 2015, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 101, della medesima legge).

(64) Comma così modificato dall'art. 61, comma 1, lettera a), L.R. 5 dicembre 2013, n. 21, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della medesima legge).

(65) Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge) e dall'art. 61, comma 1, lettera b), L.R. 5 dicembre 2013, n. 21, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della medesima legge).

### **TITOLO III**

#### **Disciplina di particolari attività artigiane**

##### **Capo I**

##### **Disposizioni generali**

##### **Art. 24**

##### *Segnalazione certificata di inizio attività <sup>(66)</sup>.*

1. Sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia) le attività svolte dalle imprese artigiane elencate nella Tabella A al [decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222](#) (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'[articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#)) <sup>(67)</sup>.

2. La Scia di cui al comma 1 è presentata al registro delle imprese territorialmente competente contestualmente alla comunicazione unica per l'iscrizione all'A.I.A. La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge.

3. Per consentire ai Comuni di espletare i controlli sulle attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia, il registro delle imprese trasmette immediatamente la Scia allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, di cui alla [legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3](#) (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo

legislativo regionale); negli altri casi, il registro delle imprese trasmette la Scia all'ufficio dell'Albo per consentire alla Commissione di espletare i controlli e di adottare i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e 7 <sup>(68)</sup>.

4. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di cui al comma 1, il subentrante presenta la Scia al registro delle imprese mediante la comunicazione unica, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.

5. Trovano applicazione, in materia di controlli sulle Scia presentate, le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 3, e 19-bis, comma 2, della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) <sup>(69)</sup>.

6. Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2 il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale di cui all'[articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 3/2001](#), approva, ove già non esistente, un unico modello di Scia per ciascuna delle attività di cui al comma 1 <sup>(70)</sup>.

7. Le Camere di commercio sono autorizzate ad adottare il modello unico di Scia di cui al comma 6.

---

(66) Il presente articolo, già sostituito dapprima dall'[art. 34, L.R. 4 marzo 2005, n. 4](#) e poi dall'[art. 25, L.R. 30 luglio 2009, n. 13](#), è stato nuovamente così sostituito dall'[art. 26, L.R. 17 giugno 2011, n. 7](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che seguono. Vedi anche, per le norme transitorie, l'[art. 79, commi 5, 6 e 14, della medesima legge](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 24. Dichiarazione di inizio attività. 1. Sono soggette alla dichiarazione di inizio attività (DIA):

a) l'attività di facchinaggio di cui al [D.M. 30 giugno 2003, n. 221](#) del Ministro delle attività produttive (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'[articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#), in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio);

b) le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui al [D.M. 7 luglio 1997, n. 274](#) del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Regolamento di attuazione degli [articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82](#), per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione);

c) l'attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici di cui al [D.M. 22 gennaio 2008, n. 37](#) del Ministro dello sviluppo economico (Regolamento concernente l'attuazione dell'[articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a\), della legge 2 dicembre 2005, n. 248](#) recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);

- d) l'attività di autoriparazione di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 122](#) (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);
- e) l'attività di estetista di cui all'articolo 25 e il relativo trasferimento d'azienda;
- f) l'attività di parrucchiere misto di cui all'articolo 27 e il relativo trasferimento d'azienda;
- g) l'attività di tatuaggio e piercing di cui all'articolo 35;
- h) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'impianto di panificazione ovvero dell'impianto di cottura; la produzione di pane surgelato è soggetta alla medesima dichiarazione da effettuarsi conformemente alle norme stabilite dalla [legge 4 luglio 1967, n. 580](#) (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari);
- i) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, in luogo della licenza prevista dall'[articolo 6 della legge 7 novembre 1949, n. 857](#) (Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione);
- j) la fabbricazione e la gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati ai sensi dell'[articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 112/1998](#).

2. Gli interessati presentano la DIA di cui al comma 1 allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi di cui alla [legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3](#) (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), che rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della DIA.

3. L'attestazione della presentazione della DIA di cui al comma 2 abilita il soggetto interessato ad avviare immediatamente l'attività dichiarata e costituisce titolo certificativo.

4. Trovano applicazione le disposizioni di cui alla [legge regionale 20 marzo 2000, n. 7](#) (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in materia di dichiarazione di inizio attività e di cui alla [legge regionale n. 3/2001](#).».

(67) Comma dapprima modificato dall'[art. 16, comma 3, L.R. 12 aprile 2012, n. 7](#) e dall'[art. 31, comma 1, lettere a\) e b\), L.R. 4 aprile 2013, n. 4](#), e poi così sostituito dall'[art. 6, comma 1, lettera d\), n. 1\), L.R. 12 maggio 2017, n. 14](#), a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 18, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «1. Sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia): a) l'attività di facchinaggio di cui al [D.M. 30 giugno 2003, n. 221](#) del Ministro delle attività produttive (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'[articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#), in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio); b) le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui al [D.M. 7 luglio 1997, n. 274](#) del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Regolamento di attuazione degli [articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82](#), per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione); c) l'attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici di cui al [D.M. 22 gennaio 2008, n. 37](#) del Ministro dello sviluppo economico (Regolamento concernente l'attuazione dell'[articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a\), della legge 2 dicembre 2005, n. 248](#) recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici); d) l'attività di autoriparazione di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 122](#) (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione); e) l'attività di estetista di cui all'articolo 25 e il relativo trasferimento d'azienda; f) l'attività di acconciatore di cui all'articolo 27 e il relativo trasferimento d'azienda; g) l'attività di tatuaggio e piercing; h) l'apertura, il trasferimento di sede o la trasformazione di un'impresa di panificazione di cui all'articolo 36, comma 1, da effettuarsi conformemente alle disposizioni di cui all'[articolo 4, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223](#) (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto

all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#); la produzione di pane surgelato è soggetta alla medesima dichiarazione da effettuarsi conformemente alle norme stabilite dalla [legge 4 luglio 1967, n. 580](#) (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari); i) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, in luogo della licenza prevista dall'[articolo 6 della legge 7 novembre 1949, n. 857](#) (Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione); j) la fabbricazione e la gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati ai sensi dell'[articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 112/1998](#); k) l'attività di tintolavanderia e di lavanderia di cui all'articolo 40-bis.».

(68) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lettera d), n. 2), [L.R. 12 maggio 2017, n. 14](#), a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(69) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lettera d), n. 3), [L.R. 12 maggio 2017, n. 14](#), a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, della medesima legge).

(70) Comma così modificato dall'art. [31, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 4 aprile 2013, n. 4](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

---

### **Art. 24-bis**

#### *Obbligo di comunicazione.*

1. Il registro delle imprese comunica allo sportello unico competente per territorio la cessazione delle attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia <sup>(71)</sup>.

2. Ai sensi dell'[articolo 164 del decreto legislativo n. 112/1998](#), l'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica è subordinata all'obbligo di tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza <sup>(72)</sup>.

---

(71) Comma dapprima sostituito dall'art. [27, L.R. 17 giugno 2011, n. 7](#) e poi così modificato dall'art. [6, comma 1, lettera e\)](#), [L.R. 12 maggio 2017, n. 14](#), a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La cessazione delle attività di cui all'articolo 24 è comunicata allo sportello unico territorialmente competente entro sessanta giorni dall'evento. L'attestazione della presentazione della comunicazione rilasciata dallo sportello unico costituisce titolo certificativo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione di cessazione alle amministrazioni competenti e al registro delle imprese competente per territorio.».

(72) Articolo aggiunto dall'art. [26, L.R. 30 luglio 2009, n. 13](#), poi così modificato come indicato nella nota che precede.

**Art. 24-ter***Funzioni di vigilanza* <sup>(73)</sup>.

1. I Comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza sulle strutture e sulle attività di cui al presente titolo.

---

(73) Articolo aggiunto dall'art. 28, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

---

**Capo II****Disciplina dell'attività di estetista e di acconciatore** <sup>(74)</sup>**Art. 25***Attività di estetista* <sup>(75)</sup>.

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggere l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla [legge 4 gennaio 1990, n. 1](#) (Disciplina dell'attività di estetista), e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi dell'[articolo 2 del regolamento \(CE\) n. 1223/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici <sup>(76)</sup>.

3. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al comma 2, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento emanato con [decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110](#) (Regolamento di attuazione dell'[articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1](#), relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista) <sup>(77)</sup>.

4. [L'allegato A è aggiornato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a seguito degli eventuali aggiornamenti introdotti con il decreto di cui all'[articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1](#)] <sup>(78)</sup>.

5. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

---

(74) Rubrica così modificata dall'*art. 32, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 95* della stessa legge).

(75) Vedi, anche, l'*art. 4, commi 1 e 3, del regolamento approvato con D.P.Reg. 7 febbraio 2003, n. 025/Pres.*

(76) Comma così modificato dall'*art. 33, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4* e dall'*art. 6, comma 1, lettera f), L.R. 12 maggio 2017, n. 14*, a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 18, comma 1, della medesima legge*).

(77) Comma così modificato dall'*art. 33, comma 1, lettera b), L.R. 4 aprile 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 95* della stessa legge)

(78) Comma abrogato dall'*art. 33, comma 1, lettera c), L.R. 4 aprile 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 95* della stessa legge)

---

## **Art. 26**

### *Conseguimento della qualificazione professionale di estetista.*

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di <sup>(79)</sup>:

a) un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;

b) un anno di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica;

c) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare, di titolare di impresa non artigiana o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica <sup>(80)</sup>;

c-bis) un corso triennale di Istruzione e Formazione professionale per operatore del benessere - estetista seguito da un corso annuale per tecnico dei trattamenti estetici, per gli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione

di cui al [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#) (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'[articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53](#))<sup>(81)</sup>.

1-bis. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro<sup>(82)</sup>.

1-ter. Il corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore del benessere - estetista e il corso annuale per tecnico dei trattamenti estetici sono equiparati, rispettivamente, al corso di formazione e al corso di specializzazione di cui al comma 1, lettera a)<sup>(83)</sup>.

2. [La richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 30 è presentata al Comune entro cinque anni dalla conclusione dei periodi lavorativi di cui al comma 1]<sup>(84)</sup>.

3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla [legge regionale 16 novembre 1982, n. 76](#)<sup>(85)</sup>.

4. Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 e la composizione della commissione d'esame. Con decreto del Direttore centrale competente sono stabiliti i diritti di segreteria a carico dei candidati per l'ammissione all'esame<sup>(86) (87)</sup>.

5. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 4 spetta un gettone di presenza pari a 120 euro per giornata d'esame e il rimborso spese nei termini previsti per i dipendenti regionali<sup>(88)</sup>.

---

(79) Alinea così modificato dall'[art. 29, comma 1, lettera a\), L.R. 17 giugno 2011, n. 7](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

(80) Lettera così modificata dall'[art. 29, comma 1, lettera b\), L.R. 17 giugno 2011, n. 7](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

(81) Lettera aggiunta dall'[art. 2, comma 3, lettera a\), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

(82) Comma aggiunto dall'[art. 29, comma 1, lettera c\), L.R. 17 giugno 2011, n. 7](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

(83) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 3, lettera b)*, *L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*).

(84) Comma così sostituito dall'*art. 12, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18*, poi abrogato dall'*art. 32, comma 4, L.R. 4 giugno 2004, n. 18*. Il testo originario era così formulato: «2. I periodi lavorativi di cui al comma 1 devono essere svolti nel corso del quinquennio antecedente la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 30 e accertati dal Comune.».

(85) Comma così modificato prima dall'*art. 29, comma 1, lettera d)*, *L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 81 della stessa legge*) e poi dall'*art. 44, comma 1, L.R. 20 febbraio 2015, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 101, della medesima legge*).

(86) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, lettera c)*, *L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*).

(87) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 7 febbraio 2003, n. 025/Pres.*, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 26 giugno 2015, n. 0126/Pres.* e il regolamento approvato con *D.P.Reg. 22 dicembre 2016, n. 0251/Pres.*

(88) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 3, lettera d)*, *L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*) e dall'*art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2016, n. 25*, a decorrere dal 9 gennaio 2017 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 15, comma 1, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «5. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 4 spettano, per ogni giornata di partecipazione all'esame, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 75 euro.».

## **Art. 27**

### *Attività di acconciatore* <sup>(89)</sup>.

1. L'attività di acconciatore può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile <sup>(90)</sup>.

2. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare <sup>(91)</sup>.

---

(89) Rubrica così sostituita dall'*art. 30, comma 1, lettera a)*, *L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 81 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «Attività di parrucchiere misto.».

(90) Comma così modificato dall'*art. 30, comma 1, lettera b), L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 81* della stessa legge).

(91) Comma così sostituito dall'*art. 30, comma 1, lettera c), L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 81* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.».

---

## **Art. 28**

### *Conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore* <sup>(92)</sup>.

1. La qualificazione professionale di acconciatore si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto, in alternativa:

a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, seguito da un corso di specializzazione ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura;

b) da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica;

c) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica;

c-bis) un corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore acconciatore seguito da un corso annuale per tecnico acconciatore, per gli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al *decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226* <sup>(93)</sup>.

1-bis. Il corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore acconciatore e il corso annuale per tecnico acconciatore sono equiparati, rispettivamente, al corso di formazione e al corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 <sup>(94)</sup>.

2. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. I periodi di inserimento di cui al comma 1 consistono in periodi di attività lavorativa qualificata, svolti in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, collaboratore familiare o collaboratore coordinato e continuativo.

4. Per attività lavorativa qualificata s'intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento di un'attività equivalente, in termini di mansioni o monte ore, a quella prevista dallo stesso livello contrattuale.

5. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla [legge regionale n. 76/1982](#) <sup>(95)</sup>.

6. Con regolamento di esecuzione sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei corsi, la durata e l'organizzazione degli esami previsti al comma 1, nel rispetto dei criteri generali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174](#) (Disciplina dell'attività di acconciatore) <sup>(96)</sup>.

7. Con il medesimo regolamento sono definite le procedure per la nomina e la composizione della commissione d'esame, per l'espletamento dell'esame teorico-pratico di cui al comma 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5. Con decreto del Direttore centrale competente sono stabiliti i diritti di segreteria a carico dei candidati per l'ammissione all'esame <sup>(97)</sup>.

8. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dall'Amministrazione regionale.

---

(92) Il presente articolo, già modificato dall'[art. 13, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18](#) e dall'[art. 32, comma 5, L.R. 4 giugno 2004, n. 18](#), è stato poi così sostituito dall'[art. 31, L.R. 17 giugno 2011, n. 7](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 79, commi 9, 10 e 12, della medesima legge. Il testo precedente era così formulato: «Art. 28. Conseguimento della qualificazione professionale di parrucchiere misto. 1. La qualificazione professionale di parrucchiere misto si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, in alternativa, mediante:

a) lo svolgimento di due anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente o collaboratore familiare o di socio presso un'impresa di parrucchiere;

b) lo svolgimento di un regolare periodo di apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;

c) il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, comprendente anche periodi formativi presso un'impresa di parrucchiere.

2. La richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 30 è presentata al Comune entro cinque anni dalla conclusione dei periodi lavorativi di cui al comma 1.

3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla *legge regionale n. 76/1982*.».

(93) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 6, lettera a), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*).

(94) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 6, lettera b), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*).

(95) Comma così modificato dall'*art. 45, comma 1, L.R. 20 febbraio 2015, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 101, della medesima legge*).

(96) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 26 giugno 2015, n. 0126/Pres.* e con *D.P.Reg. 22 dicembre 2016, n. 0251/Pres.*

(97) Comma così modificato prima dall'*art. 62, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 21*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 95 della medesima legge*), e poi dall'*art. 2, comma 6, lettera c), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*).

## **Art. 29**

### *Regolamento comunale.*

1. L'esercizio dell'attività di estetista e di acconciatore è disciplinato con regolamento comunale <sup>(98)</sup>.

2. Il regolamento comunale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve prevedere:

a) le superfici minime dei locali;

b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;

c) [le modalità per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività o al trasferimento della sede in altri locali] <sup>(99)</sup>;

d) la disciplina degli orari; l'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore non è subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale <sup>(100)</sup>;

e) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

3. Fino all'adozione del regolamento comunale di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti comunali vigenti.

4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, previa diffida con fissazione di un termine per adempiere, provvede alla nomina di un Commissario ad acta.

---

(98) Comma così modificato dall'*art. 32, comma 1, lettera a), L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 81* della stessa legge).

(99) Lettera abrogata dall'*art. 27, comma 1, lettera a), L.R. 30 luglio 2009, n. 13*.

(100) Lettera così sostituita dall'*art. 27, comma 1, lettera b), L.R. 30 luglio 2009, n. 13*, poi così modificata dall'*art. 32, comma 1, lettera b), L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 81* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: "d) la disciplina degli orari e il calendario dei giorni di apertura e chiusura dell'esercizio".

## **Art. 30**

### *Esercizio dell'attività* <sup>(101)</sup>.

1. L'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale <sup>(102)</sup>.

1-bis. Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di estetista o di acconciatore è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime <sup>(103)</sup>.

2. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di acconciatore devono essere in possesso della relativa qualifica professionale <sup>(104)</sup>.

3. Le attività di estetista o di acconciatore possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista o parrucchiere misto in forma ambulante o di posteggio <sup>(105)</sup>.

4. È fatta salva la possibilità di esercitare le attività di estetista o di acconciatore presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni <sup>(106)</sup>.

5. [Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di estetista o di parrucchiere misto, il subentrante presenta la DIA, corredata delle attestazioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità] <sup>(107)</sup>.

6. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Commissione regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971](#) <sup>(108)</sup>.

6-bis. [Le imprese che intendono svolgere l'attività in forma non artigiana indicano nella Scia il soggetto in possesso della qualificazione professionale] <sup>(109)</sup>.

---

**(101)** Articolo così sostituito dall'art. 28, L.R. 30 luglio 2009, n. 13 e poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 30. Autorizzazione comunale. 1. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale.

3. Nei comuni compresi negli àmbiti turistici possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali.

4. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento:

a) del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28;

b) dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività [ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 18 agosto 2005, n. 21 nel territorio della Regione era abolito l'obbligo dell'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali], delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici.

5. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale.

6. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune, ai sensi dell'[articolo 19 della legge n. 241/1990](#), entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

7. La cessazione dell'attività di estetista e di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al Comune entro novanta giorni.

8. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'[articolo 20 della legge n. 241/1990](#), di sospensione e di revoca di cui all'articolo 34 può essere presentato ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del [D.P.R. n. 1199/1971](#)».

(102) Comma così sostituito dall'[art. 33, comma 1, lettera a\), L.R. 17 giugno 2011, n. 7](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della DIA da parte del legale rappresentante dell'impresa, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale. Le imprese che intendano svolgere l'attività in forma non artigiana indicano nella DIA il soggetto in possesso della qualificazione professionale.».

(103) Comma aggiunto dall'[art. 33, comma 1, lettera b\), L.R. 17 giugno 2011, n. 7](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 79, comma 13, della medesima legge.

(104) Comma così modificato dall'[art. 33, comma 1, lettera c\), L.R. 17 giugno 2011, n. 7](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

(105) Comma così modificato dall'[art. 33, comma 1, lettera d\), L.R. 17 giugno 2011, n. 7](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

(106) Comma così modificato dall'[art. 33, comma 1, lettera e\), L.R. 17 giugno 2011, n. 7](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

(107) Comma abrogato dall'[art. 33, comma 1, lettera f\), L.R. 17 giugno 2011, n. 7](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

(108) Comma così modificato dall'[art. 33, comma 1, lettera g\), L.R. 17 giugno 2011, n. 7](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

(109) Comma aggiunto dall'[art. 33, comma 1, lettera h\), L.R. 17 giugno 2011, n. 7](#) poi abrogato dall'[art. 94, comma 1, lettera g\), L.R. 4 aprile 2013, n. 4](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

**Art. 31***Esercizio dell'attività.*

- [1. Le imprese che intendano svolgere le attività di estetista o di parrucchiere misto in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'A.I.A. e a trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.
2. Le imprese che intendano svolgere le attività di cui al comma 1 in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese entro sessanta giorni dal rilascio autorizzazione comunale.
3. Le imprese non artigiane devono indicare il soggetto in possesso della qualificazione professionale.
4. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di cui agli articoli 25 e 27 devono essere in possesso della relativa qualifica professionale <sup>(110)</sup>.
5. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 25 e 27 in forma ambulante o di posteggio] <sup>(111)</sup>.

---

(110) Comma così sostituito dall'*art. 14, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18*. Il testo originario era così formulato: «4. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di cui agli articoli 25 e 27 devono essere in possesso della relativa qualificazione professionale.».

(111) Articolo abrogato dall'*art. 29, L.R. 30 luglio 2009, n. 13*.

**Art. 32***Vendita di prodotti cosmetici.*

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di acconciatore o che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla *legge regionale n. 29/2005* <sup>(112)</sup>.
2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 29 e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A.

(112) Comma così modificato dall'art. 34, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

---

### **Art. 33**

#### *Attività mista.*

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di acconciatore, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 29 <sup>(113)</sup>.
2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'articolo 10, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
3. Gli acconciatori nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attività principale <sup>(114)</sup>.

---

(113) Comma così modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

(114) Comma così modificato dall'art. 35, comma 1, lettera b), L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

---

### **Art. 34**

#### *Sospensione e revoca dell'autorizzazione.*

- [1. L'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di estetista o di parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni della presente legge e del regolamento comunale.
2. La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata] <sup>(115)</sup>.

---

(115) Articolo abrogato dall'art. 30, L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

---

## Capo II-bis

### Disciplina dell'attività di tatuaggio e di piercing <sup>(116)</sup>

#### Art. 35

##### *Attività di tatuaggio e di piercing <sup>(117)</sup>.*

[1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24, attestante la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale <sup>(118)</sup>.

2. Il regolamento comunale prevede:

- a) le superfici minime dei locali;
  - b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività;
  - c) i requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici].
- 

(116) Il presente capo e relativa rubrica sono stati aggiunti (prima dell'art. 35) dall'art. 36, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Successivamente il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 35 e 35-bis), è stato abrogato dall'art. 16, comma 4, L.R. 12 aprile 2012, n. 7.

(117) Articolo così sostituito dall'art. 31, L.R. 30 luglio 2009, n. 13, poi così modificato come indicato nella nota che segue. Successivamente il capo II-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 35 e 35-bis, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 16, comma 4, L.R. 12 aprile 2012, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Art. 35. Attività di tatuaggio e piercing. 1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato all'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali [ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 18 agosto 2005, n. 21 nel territorio della Regione era abolito l'obbligo dell'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali] e delle attrezzature da parte dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.».

(118) Comma così modificato dall'art. 37, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

---

**Art. 35-bis***Funzioni di vigilanza* <sup>(119)</sup>.

[1. I Comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza].

---

(119) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 32, L.R. 30 luglio 2009, n. 13, è stato poi abrogato dall'art. 38, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Peraltro il capo II-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 35 e 35-bis, ivi compreso il presente articolo che però era stato già abrogato), è stato abrogato dall'art. 16, comma 4, L.R. 12 aprile 2012, n. 7.

**Capo III****Disciplina dell'attività di panificazione****Art. 36***Ambito di applicazione* <sup>(120)</sup>.

1. Il presente capo si applica alle imprese di panificazione:

a) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura totale del pane stesso;

b) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione finalizzato alla produzione di impasti da pane o alla cottura completa degli stessi e che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, il ciclo di produzione volto all'ottenimento di tali prodotti <sup>(121)</sup>.

1-bis. Non è considerata impresa di panificazione ai sensi del comma 1 l'esercizio commerciale che si limita al completamento della cottura del pane parzialmente cotto, surgelato o non <sup>(122)</sup>.

2. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati <sup>(123)</sup>:

a) i requisiti dell'impianto di panificazione e di cottura;

b) l'utilizzo delle denominazioni di panificio, forno di qualità, pane fresco e pane conservato;

c) il consumo immediato dei prodotti di panificazione <sup>(124)</sup>;

d) la sospensione dell'attività di panificazione.

---

(120) Articolo così sostituito dall'*art. 39, L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 81* della stessa legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 36. Ambito di applicazione. 1. Il presente Capo si applica alle imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'*articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002*, che provvedono al ciclo completo della lavorazione del pane, nonché alle imprese che provvedono alla vendita, previo completamento della cottura, del pane prodotto da altri soggetti.».

(121) Comma così sostituito dall'*art. 34, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 95* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Il presente capo si applica alle imprese che provvedono al ciclo completo della lavorazione del pane, nonché alle imprese che provvedono alla vendita, previo completamento della cottura, del pane prodotto da altri soggetti.».

(122) Comma aggiunto dall'*art. 34, comma 1, lettera b), L.R. 4 aprile 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 95* della stessa legge) e poi così modificato dall'*art. 63, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 21*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 95* della medesima legge).

(123) Vedi, anche, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 31 ottobre 2013, n. 0208/Pres.*

(124) Lettera così sostituita dall'*art. 5, comma 1, L.R. 16 maggio 2014, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «c) la commercializzazione del prodotto intermedio di panificazione, la commercializzazione del pane ottenuto dalla lievitazione e cottura, ovvero dalla sola cottura di un prodotto intermedio di panificazione, nonché la commercializzazione del pane sfuso;».

### **Art. 37**

#### *Responsabile di panificazione* <sup>(125)</sup>.

1. Il responsabile di panificazione è il titolare, collaboratore familiare, socio, prestatore d'opera o dipendente dell'impresa di panificazione che, su specifica designazione del legale rappresentante dell'impresa stessa, da effettuarsi all'atto della presentazione della Scia, presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto <sup>(126)</sup>.

2. Al responsabile di panificazione è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.

3. Al responsabile di panificazione è richiesto il possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:

a) essere stato titolare o socio prestatore d'opera di imprese già autorizzate all'esercizio dell'attività di panificazione, ai sensi della disciplina previgente;

b) essere stato titolare o socio prestatore d'opera, dipendente o collaboratore di imprese di panificazione, prestando attività lavorativa qualificata per un periodo non inferiore a dodici mesi nel quinquennio antecedente la presentazione della Scia, da comprovarsi in base a idonea documentazione <sup>(127)</sup>.

4. [Le imprese che intendono svolgere l'attività in forma non artigiana indicano nella Scia il soggetto esterno in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma 3] <sup>(128)</sup>.

---

(125) Articolo così sostituito dall'*art. 40, L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 81* della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 37. Giornate di chiusura delle imprese. 1. Le imprese di cui all'articolo 36, comma 1, devono osservare la chiusura nelle giornate di domenica e nelle giornate festive.».

(126) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 16 maggio 2014, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35, comma 1, della medesima legge*).

(127) Lettera così modificata prima dall'*art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 16 maggio 2014, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35, comma 1, della medesima legge*) e poi dall'*art. 46, comma 1, L.R. 20 febbraio 2015, n. 3*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 101, della medesima legge*).

(128) Comma abrogato dall'*art. 94, comma 1, lettera g), L.R. 4 aprile 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 95 della stessa legge*).

## **Art. 38**

### *Esercizio dell'attività di panificazione* <sup>(129)</sup>.

1. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 36 è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24, con l'indicazione del responsabile della panificazione. Per ciascun impianto di panificazione o di cottura è nominato un responsabile di panificazione che svolge la propria funzione in completa autonomia.

2. È consentita alle imprese di panificazione l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente.

3. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Commissione regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971](#).

---

(129) Articolo così sostituito dall'[art. 41, L.R. 17 giugno 2011, n. 7](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 38. Deroghe. 1. In deroga all'articolo 37 i comuni:

a) nel caso di più festività consecutive possono determinare l'apertura antimeridiana nelle giornate di domenica o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento;

b) acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro, determinano le date ed eventualmente le zone del territorio comunale, nelle quali le imprese possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, per un massimo annuo di otto domeniche o festività in occasione di manifestazioni, ricorrenze e fiere locali, ferma restando l'apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre.

2. I pareri di cui al comma 1, lettera b), debbono essere espressi entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.».

---

### **Art. 39**

#### *Formazione e aggiornamento professionale <sup>(130)</sup>.*

1. Al fine di sostenere e valorizzare le specificità dell'attività di panificazione, con particolare riferimento ai prodotti tradizionali regionali, l'Amministrazione regionale promuove progetti specifici di formazione per apprendisti panificatori e di riqualificazione per gli operatori del settore della panificazione.

2. I progetti specifici di formazione di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dell'ordinamento normativo vigente.

---

(130) Articolo così sostituito dall'[art. 42, L.R. 17 giugno 2011, n. 7](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 39. Deroga per le località turistiche. 1. Nei poli turistici di interesse regionale di cui all'[articolo 19 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2](#), e nelle località ad economia turistica, individuate ai sensi dell'[articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 8/1999](#), le imprese di cui all'articolo 36, comma 1, determinano liberamente la propria apertura nelle giornate di domenica o nei giorni festivi.

2. Le imprese di cui all'articolo 36, comma 1, ubicate al di fuori dei poli turistici e delle località ad economia turistica di cui al comma 1, che siano titolari di rivendite di pane localizzate nei predetti poli e località, determinano liberamente la propria apertura nelle giornate di domenica o nei giorni festivi.».

---

**Art. 40***Disciplina delle giornate di chiusura e delle deroghe <sup>(131)</sup>.*

[ 1. Le imprese di cui all'articolo 36 osservano la chiusura nelle giornate di domenica e nelle giornate festive.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i Comuni:

a) nel caso di più festività consecutive possono determinare l'apertura antimeridiana nelle giornate di domenica o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento;

b) acquisiti i pareri delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, determinano le date nelle quali le imprese possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, per un massimo annuo di otto domeniche o festività in occasione di manifestazioni, ricorrenze e fiere locali, ferma restando l'apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre;

c) nelle località interessate da significative presenze turistiche, rilevate dai Comuni medesimi in rapporto alla popolazione residente, determinano le date nelle quali le imprese possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, per un massimo annuo di dodici domeniche o festività, in aggiunta a quelle previste alla lettera b), previa acquisizione dei pareri delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

3. I pareri di cui al comma 2, lettere b) e c), sono espressi entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Nelle località a prevalente economia turistica di cui all'*articolo 30, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29* (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande), le imprese di cui all'articolo 36 determinano liberamente la propria apertura nelle giornate di domenica o nei giorni festivi.

5. Le imprese di cui all'articolo 36, ubicate al di fuori delle località a prevalente economia turistica, che siano titolari di rivendite di pane localizzate nelle località medesime, determinano liberamente la propria apertura nelle giornate di domenica o nei giorni festivi.

6. Le giornate di apertura di cui al comma 2, lettere b) e c), e di cui ai commi 4 e 5 sono compensate entro un anno dall'ultima giornata di apertura domenicale o festiva con un corrispondente periodo di chiusura in giornate feriali. A tal fine l'impresa interessata comunica al Comune, con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla prima giornata di apertura domenicale o festiva, un programma con

l'indicazione dei periodi di chiusura feriale compensativa da esporsi nella sede o nell'unità locale dell'impresa].

(131) Articolo così sostituito dall'[art. 43, L.R. 17 giugno 2011, n. 7](#), poi abrogato dall'[art. 35, L.R. 4 aprile 2013, n. 4](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 40. Giornate compensative. 1. Le giornate di apertura di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 39 devono essere compensate entro un anno dall'ultima giornata di apertura domenicale o festiva con un corrispondente periodo di chiusura in giornate feriali, secondo le modalità previste da apposito regolamento [vedi, al riguardo, il regolamento approvato con [D.P.Reg. 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres.](#)]».

### Capo III-bis

#### Disciplina dell'attività di tintolavanderia <sup>(132)</sup>

##### Art. 40-bis

*Definizione dell'attività e idoneità professionale* <sup>(133)</sup>.

1. L'attività di tintolavanderia comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

2. Per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia le imprese designano un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale comprovata dalla presenza di almeno uno dei requisiti previsti dall'[articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84](#) (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).

2-bis. Alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati a essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, in seguito denominate lavanderie self service, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1-bis, del [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno) <sup>(134)</sup>.

3. Per le finalità di cui al comma 2, con regolamento di esecuzione, sono definiti la durata e i contenuti dei corsi, la commissione d'esame, nonché i diplomi in materia inerenti l'attività, secondo quanto previsto dall'[articolo 2 della legge 84/2006](#) <sup>(135)</sup> <sup>(136)</sup>.

4. [Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 3 spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente disciplina regionale] <sup>(137)</sup>.

5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

---

(132) Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 40-bis e 40-ter), è stato aggiunto dall'art. 44, *L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

(133) Il capo III-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 40-bis e 40-ter, ivi compreso quindi il presente articolo, poi così modificato come indicato nella nota che segue), è stato aggiunto dall'art. 44, *L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

(134) Comma aggiunto dall'art. 36, *comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

(135) Comma così sostituito dall'art. 2, *comma 9, lettera a), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Per le finalità di cui al comma 2, con regolamento di esecuzione, sono definiti la durata e i contenuti dei corsi, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della *legge n. 84/2006*, nonché la composizione della commissione d'esame».

(136) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 26 giugno 2015, n. 0126/Pres.* e il regolamento approvato con *D.P.Reg. 22 dicembre 2016, n. 0251/Pres.*

(137) Comma abrogato dall'art. 2, *comma 9, lettera b), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

### **Art. 40-ter**

#### *Esercizio dell'attività* <sup>(138)</sup>.

1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia e di lavanderia self service è disciplinato con regolamento comunale, da adottarsi sentite le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, operanti a livello locale. Il regolamento prevede <sup>(139)</sup>:

a) le superfici minime dei locali;

b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;

c) la disciplina degli orari;

d) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

2. Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di tinto lavanderia è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente o addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della idoneità professionale, il quale svolge prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata <sup>(140)</sup>.
3. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24 indicante il responsabile tecnico e attestante la conformità agli obblighi e ai requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 1.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
5. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese qualificate ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
6. Presso tutte le sedi, le unità locali e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, è apposto un cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma è riportata sui documenti fiscali.
7. [Per ogni sede o unità locale dell'impresa non artigiana in cui viene esercitata l'attività di tinto lavanderia è designato il responsabile tecnico esterno in possesso della idoneità professionale. Le imprese non artigiane di tintolavanderia sono tenute ad iscriversi al registro delle imprese] <sup>(141)</sup>.

---

(138) Il capo III-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 40-bis e 40-ter, ivi compreso quindi il presente articolo, poi così modificato come indicato nelle note che seguono), è stato aggiunto dall'art. 44, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 79, commi 16 e 18, della medesima legge).

(139) Alinea così modificato dall'art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

(140) Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, lettera b), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

(141) Comma abrogato dall'art. 94, comma 1, lettera g), L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

---

## TITOLO IV

### Interventi a favore delle imprese artigiane

#### Capo I

#### Disposizioni generali

##### Art. 41

##### *Tipologia di incentivi.*

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale concede gli incentivi di seguito indicati:

- a) finanziamenti per sostenere gli investimenti aziendali;
- b) finanziamenti per l'acquisizione di servizi reali;
- b-bis) incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione <sup>(142)</sup>;
- c) [agevolazioni all'accesso al credito] <sup>(143)</sup>;
- d) incentivi per la formazione imprenditoriale e professionale;
- e) incentivi per favorire l'occupazione;
- f) incentivi per progetti speciali di sviluppo.

---

(142) Lettera aggiunta dall'art. 47, comma 1, L.R. 20 febbraio 2015, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 101, della medesima legge).

(143) Lettera abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 27 febbraio 2012, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della stessa legge). Per l'efficacia della suddetta abrogazione vedi l'art. 2, comma 81, L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

---

##### Art. 42

##### *Soggetti beneficiari* <sup>(144)</sup>.

1. Gli incentivi di cui all'articolo 41 sono concessi alle imprese, ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e che rientrano

nelle definizioni di microimpresa, piccola o media impresa come indicate e aggiornate con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, ai sensi dell'*articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000* <sup>(145)</sup>.

2. L'individuazione delle imprese rientranti nei settori esclusi e delle imprese in difficoltà è demandata alla disciplina regolamentare, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese.

3. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la revoca del medesimo, né la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.

4. [Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, le agevolazioni assegnate o concesse possono essere, rispettivamente, concesse o confermate, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità] <sup>(146)</sup>.

5. Ai sensi dell'*articolo 31, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7* (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12, da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse.

5-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi di cui all'articolo 60-bis sono concessi esclusivamente a imprese artigiane di piccolissime dimensioni. Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle che rientrano nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000 euro <sup>(147)</sup>.

---

(144) Il presente articolo (interpretato autenticamente dall'*art. 32, comma 1, L.R. 4 giugno 2004, n. 18*), già modificato dall'*art. 21, comma 16, L.R. 30 aprile 2003, n. 12*, è stato poi così sostituito dall'*art. 45, L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 42. Soggetti beneficiari. 1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 41 le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e rientranti nella definizione di piccola o media impresa ai sensi della *raccomandazione 96/280/CE* della Commissione del 3 aprile 1996.

2. Gli interventi di cui al presente Titolo non si applicano ai settori dell'agricoltura e della pesca. È fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per i settori sensibili.

3. Gli incentivi concessi alle imprese artigiane che, a seguito dello sviluppo aziendale perdano la qualifica artigiana, sono confermati in capo alle medesime fino alla scadenza degli stessi, purché

siano rispettati i limiti di intensità di aiuto previsti per la categoria. L'eventuale rideterminazione dell'incentivo e la conseguente eventuale restituzione delle somme erogate sono disposte in conformità alla [legge regionale n. 7/2000](#).

4. Le imprese non ancora iscritte all'A.I.A. possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 41, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo avvenga dopo la presentazione della richiesta di iscrizione. L'iscrizione deve essere in ogni caso antecedente all'erogazione del contributo.

5. Nelle ipotesi di finanziamento agevolato e di contributo in conto interessi, l'iscrizione all'A.I.A. deve avvenire antecedentemente al rimborso della prima rata di ammortamento da parte dell'impresa.

6. Nel caso di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché di successione per causa di morte, gli incentivi sono confermati purché il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

6-bis. Avuto riguardo all'[articolo 31, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7](#), sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12, da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse.».

(145) Comma così sostituito dall'[art. 6, comma 1, lettera g\), L.R. 12 maggio 2017, n. 14](#), a decorrere dal 18 maggio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 18, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «1. Gli incentivi di cui all'articolo 41 sono concessi alle imprese, ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e che rientrino nelle definizioni di microimpresa, piccola o media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita con [D.P.Reg. 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres.](#) (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'[articolo 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000](#)).».

(146) Comma abrogato dall'[art. 21, comma 1, L.R. 17 luglio 2015, n. 19](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 54, comma 1 della medesima legge](#)).

(147) Comma aggiunto dall'[art. 12, comma 1, L.R. 26 marzo 2014, n. 4](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 28, comma 1, della medesima legge](#)).

---

## **Art. 42-bis**

### *Aiuti alle imprese di nuova costituzione* <sup>(148)</sup> <sup>(149)</sup> <sup>(150)</sup>.

1. Le nuove imprese artigiane possono beneficiare degli incentivi in conto capitale secondo la regola «de minimis» per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti e nei ventiquattro mesi successivi l'iscrizione all'A.I.A. <sup>(151)</sup>.

2. [Le nuove imprese artigiane possono, altresì, beneficiare degli incentivi per sostenere gli investimenti aziendali di cui agli articoli 46 e 50 per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione

all'Albo medesimo. Tali incentivi sono concessi secondo la regola "de minimis"]

<sup>(152)</sup>.

---

(148) Articolo aggiunto dall'*art. 46, L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 81* della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che segue.

(149) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 2, comma 10, L.R. 26 luglio 2013, n. 6*.

(150) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *D. Dirett. reg. 27 aprile 2016, n. 835* e il *D. Dirett. reg. 11 aprile 2017, n. 925*.

(151) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 7, L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20* della stessa legge) e dall'*art. 7, commi 1 e 2, L.R. 16 maggio 2014, n. 10* a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35, comma 1, della medesima legge*) e con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2015 (come previsto dal comma 3 del suddetto art. 7).

(152) Comma abrogato dall'*art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 27 febbraio 2012, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15* della stessa legge). Per l'efficacia della suddetta abrogazione vedi l'*art. 2, comma 81, L.R. 4 agosto 2014, n. 15*.

---

### **Art. 43**

#### *Vincolo di destinazione* <sup>(153)</sup>.

[1. L'impresa beneficiaria ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

2. Con i regolamenti di cui all'articolo 75 possono essere stabiliti vincoli di destinazione anche per i beni mobili nonché la possibilità che, in presenza di eventi eccezionali e imprevedibili, la Giunta regionale, su motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, deliberi l'abbreviazione della durata del vincolo di destinazione.

2-bis. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui agli articoli 46 e 50 hanno l'obbligo di mantenere la sede e l'unità produttiva attiva nel territorio regionale per tutta la durata del finanziamento e per i due anni successivi, qualora il contratto di finanziamento sia di importo superiore a 100.000 euro. In caso di inosservanza dell'obbligo l'incentivo è revocato <sup>(154)</sup>.

3. Per gli interventi di cui agli articoli 46 e 50, in caso di alienazione del bene oggetto di incentivo ultraquinquennale dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene <sup>(155)</sup>].

---

(153) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, L.R. 17 luglio 2015, n. 19, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54, comma 1 della medesima legge).

(154) Comma aggiunto dall'art. 47, comma 1, lettera a), L.R. 17 giugno 2011, n. 7, poi abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 27 febbraio 2012, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della stessa legge). Per l'efficacia della suddetta abrogazione vedi l'art. 2, comma 81, L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

(155) Comma così modificato dall'art. 47, comma 1, lettera b), L.R. 17 giugno 2011, n. 7, poi abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 27 febbraio 2012, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della stessa legge). Per l'efficacia della suddetta abrogazione vedi l'art. 2, comma 81, L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

---

#### **Art. 44**

##### *Modalità e misure d'intervento.*

1. Gli incentivi sono concessi nei limiti di intensità di aiuto consentiti dalla normativa dell'Unione europea per le piccole e medie imprese, comprese le eventuali maggiorazioni spettanti in caso di ammissione di tutto o parte del territorio regionale alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) <sup>(156)</sup>.

1-bis. I contributi per gli interventi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente <sup>(157)</sup>

2. La domanda di finanziamento deve essere presentata prima dell'avvio della relativa iniziativa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42-bis e dai regolamenti di attuazione di cui all'articolo 75 <sup>(158)</sup>.

2-bis. Per la rendicontazione della spesa i beneficiari degli incentivi presentano la documentazione di spesa in originale ovvero in copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo e corredata di una dichiarazione del beneficiario che ne attesti la corrispondenza alla documentazione originale. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali ove sia stata prodotta documentazione di spesa in copia <sup>(159)</sup>.

3. [Gli incentivi di cui all'articolo 41 non sono cumulabili con altri benefici concessi per la stessa iniziativa] <sup>(160)</sup>.

(157) Il presente comma, aggiunto dall'art. 35, L.R. 4 marzo 2005, n. 4, è stato poi così sostituito dall'art. 3, comma 8, lettera a), L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1-bis. Ai fini del riscontro del rispetto della regola del «de minimis» alla domanda di incentivo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, in termini sintetici, il non superamento dei limiti temporali e quantitativi, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda medesima.».

(156) Comma così modificato dall'art. 48, comma 1, lettere a) e b), L.R. 20 febbraio 2015, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 101, della medesima legge).

(158) Comma così modificato dapprima dall'art. 48, L.R. 17 giugno 2011, n. 7 e poi dall'art. 3, comma 8, lettera b), L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20 della stessa legge) ed infine dall'art. 8, comma 1, L.R. 16 maggio 2014, n. 10, a decorrere dal giorno successiva a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1, della medesima legge) e con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2015 (come previsto dal comma 2 del suddetto art. 8).

(159) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 8, lettera c), L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20 della stessa legge).

(160) Comma abrogato dall'art. 15, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

---

### **Art. 44-bis**

#### *Interventi urbanistici ed edilizi <sup>(161)</sup>.*

1. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di cui all'articolo 4 della *legge regionale 11 novembre 2009, n. 19* (Codice regionale dell'edilizia), sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato <sup>(162)</sup>.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 non trova applicazione l'articolo 3, comma 5-bis, della *legge regionale 31 maggio 2002, n. 14* (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche.

---

(161) Articolo aggiunto dall'art. 36, L.R. 4 marzo 2005, n. 4, poi così modificato come indicato nella nota che segue.

(162) Comma così sostituito dall'art. 49, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli

interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui al titolo VI della [legge regionale 19 novembre 1991, n. 52](#) (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche, sono erogati a seguito della presentazione della seguente documentazione:

a) nel caso di lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia della dichiarazione trasmessa al Comune e sottoscritta dal direttore dei lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato, ai sensi dell'[articolo 86, comma 1, della legge regionale n. 52/1991](#);

b) nel caso di lavori soggetti a denuncia di inizio attività, copia del certificato di collaudo finale emesso dal progettista abilitato e trasmesso al Comune, che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato, ai sensi dell'[articolo 80, comma 4, della legge regionale n. 52/1991](#).».

## Capo II

### Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia

#### Art. 45

*Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia* <sup>(163)</sup>  
<sup>(164)</sup>,

[1. In attuazione dell'[articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19](#), come sostituito dall'[articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149](#), convertito dalla [legge 19 luglio 1993, n. 237](#), è istituito il «Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia», di seguito denominato Fondo.

2. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla [legge 25 novembre 1971, n. 1041](#).

3. Le dotazioni del Fondo possono essere alimentate:

- a) dai conferimenti della Regione;
- b) dai conferimenti dello Stato, di enti pubblici economici e imprese;
- b-bis) dai conferimenti delle autonomie locali e funzionali <sup>(165)</sup>;
- c) dai rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;
- d) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria].

---

(163) Vedi, anche, l'art. 1 del regolamento approvato con [D.P.Reg. 25 luglio 2003, n. 0259/Pres.](#)

(164) Articolo abrogato dall'[art. 12, comma 1, lettera c\), L.R. 27 febbraio 2012, n. 2](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 13, comma 24, della medesima

legge. Per l'efficacia della suddetta abrogazione vedi l'*art. 2, comma 81, L.R. 4 agosto 2014, n. 15*.

(165) Lettera aggiunta dall'*art. 14, comma 23, L.R. 4 giugno 2009, n. 11*.

---

## **Art. 46** *Finalità del Fondo* <sup>(166)</sup>.

[1. Le dotazioni del Fondo sono utilizzate per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di quindici anni, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia <sup>(167)</sup>.

1.1. Le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate anche per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per esigenze connesse all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento e all'ammodernamento dei laboratori, all'acquisto di macchinari e attrezzature, nonché al rafforzamento e allo sviluppo aziendale <sup>(168)</sup>.

1-bis. Le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate altresì per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali, nonché per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere <sup>(169)</sup>.

1-ter. Le operazioni sono finanziabili nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato <sup>(170)</sup>].

---

(166) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 6, comma 61, L.R. 21 luglio 2006, n. 12*, è stato poi così sostituito dall'*art. 3, comma 73, L.R. 30 dicembre 2008, n. 17*, successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono e infine abrogato dall'*art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 27 febbraio 2012, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15* della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 13, comma 24*, della medesima legge. Per l'efficacia della suddetta abrogazione vedi l'*art. 2, comma 81, L.R. 4 agosto 2014, n. 15*. Il testo precedente la sostituzione era così formulato: «Art. 46. Finalità del Fondo. 1. Le dotazioni del Fondo vengono utilizzate per la concessione di finanziamenti per investimenti aziendali, della durata massima di quindici anni.».

(167) Vedi anche l'*art. 2, comma 63, L.R. 30 dicembre 2009, n. 24*.

(168) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 42, L.R. 30 dicembre 2009, n. 24*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1*, della stessa legge).

(169) Comma aggiunto dall'*art. 14, comma 24, L.R. 4 giugno 2009, n. 11*.

(170) Comma aggiunto dall'*art. 14, comma 24, L.R. 4 giugno 2009, n. 11*. Vedi anche, in attuazione del presente comma, l'*art. 2, comma 63, L.R. 30 dicembre 2009, n. 24*.

---

## **Art. 47**

### *Gestione del Fondo* <sup>(171)</sup>.

[1. L'amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione, di seguito denominato Comitato, con sede presso la banca che assicura il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato medesimo.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, ed è composto:

a) dal Presidente, scelto tra i nominativi indicati congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2;

b) da tre componenti scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

1) attività di amministrazione, direzione e controllo presso società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i predetti settori;

2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche.

3. Possono far parte del Comitato coloro che possiedono i requisiti di onorabilità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche.

4. Al Comitato partecipa, con voto consultivo, il direttore della banca di cui al comma 1. Il Comitato determina le regole del proprio funzionamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della stessa banca.

5. Il Comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta <sup>(172)</sup>.

6. Al Presidente del Comitato è attribuita un'indennità mensile di carica di euro 414; ai componenti del Comitato stesso spetta, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero di euro 78.

7. Gli importi di cui al comma 6 sono aggiornati al momento della costituzione del nuovo Comitato, con il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2, secondo i criteri indicati nell'*articolo 17 della legge regionale n. 45/1988*.

8. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato, ivi compresa l'indennità di carica e i gettoni di presenza, fanno carico al Fondo.

9. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio].

---

(171) Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 27 febbraio 2012, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 13, comma 24, della medesima legge. Per l'efficacia della suddetta abrogazione vedi l'art. 2, comma 81, L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

(172) In deroga a quanto previsto nel presente comma vedi l'art. 79, comma 20, L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

---

## **Art. 48**

### *Convenzione con l'ente gestore* <sup>(173)</sup> <sup>(174)</sup>.

[1. Per assicurare al Comitato un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con l'ente gestore, selezionato tramite procedure a evidenza pubblica <sup>(175)</sup>.

2. La convenzione di cui al comma 1 deve disciplinare:

a) le forme di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa;

b) le modalità e i termini di istruzione delle pratiche relative alle domande di finanziamento;

c) le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento e alla gestione del Fondo;

d) il compenso annuo da riconoscere in relazione all'attività prevista dal comma 1 all'ente gestore. Tale compenso è a carico del Fondo e non deve comunque essere superiore all'1 per cento delle dotazioni del Fondo medesimo <sup>(176)</sup>;

e) le modalità con cui l'ente gestore informa l'Amministrazione regionale sulle operazioni effettuate e sulla gestione dei conferimenti <sup>(177)</sup>;

f) le procedure connesse al monitoraggio e alla valutazione dell'efficacia degli interventi.

3. Tutte le banche operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con l'ente gestore per l'attivazione dei finanziamenti di cui al presente Capo <sup>(178)</sup>.

3-bis. L'ente gestore può stipulare convenzioni con il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all'articolo 72, per lo svolgimento di attività preliminari all'istruttoria delle pratiche relative alle domande di finanziamento <sup>(179)</sup>].

---

(173) Rubrica così modificata dall'art. 50, comma 1, lettera a), L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

(174) Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 27 febbraio 2012, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 13, comma 24, della medesima legge. Per l'efficacia della suddetta abrogazione vedi l'art. 2, comma 81, L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

(175) Comma così sostituito dall'art. 50, comma 1, lettera b), L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 79, comma 21, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «1. Per assicurare al Comitato un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con il Medio-credito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., di seguito denominato Mediocredito.».

(176) Lettera così modificata dall'art. 50, comma 1, lettera c), L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

(177) Lettera così modificata dall'art. 50, comma 1, lettera d), L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge)

(178) Comma così modificato dall'art. 50, comma 1, lettera e), L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

(179) Comma aggiunto dall'art. 50, comma 1, lettera f), L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

### [Capo III]

#### [Locazione finanziaria] <sup>(180)</sup>

##### Art. 49

##### *Locazione finanziaria* <sup>(181) (182)</sup>.

[1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Friulia - Lis S.p.A. - Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo.

2. Le obbligazioni emesse sono costituite in serie speciale e remunerate con interesse non superiore al 3 per cento e sono rimborsate entro dieci anni.
3. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista della Friulia - Lis S.p.A. per un importo non inferiore a quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con Friulia - Lis S.p.A. apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'artigianato, di concerto con l'Assessore alle finanze, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni, nonché di utilizzo delle provviste per consentire alle imprese artigiane operazioni di locazione finanziaria immobiliare e mobiliare a condizioni agevolate].

---

(180) Il presente capo, unitamente all'unico articolo di cui è composto (art. 49), è stato abrogato dall'art. 51, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

(181) Vedi, anche, il regolamento approvato con D.P.Reg. 14 marzo 2003, n. 062/Pres.

(182) Il capo III, unitamente al presente articolo di cui è composto, è stato abrogato dall'art. 51, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

---

## Capo IV

### Finanziamenti agevolati tramite il mediocredito

#### Art. 50

*Finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali* <sup>(183)</sup> <sup>(184)</sup>.

- [1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti all'ente gestore, al fine di consentire l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate in forma attualizzata e di durata non superiore a dieci anni, per esigenze connesse all'acquisto, alla costruzione e all'ammodernamento dei laboratori, al consolidamento delle strutture aziendali, all'acquisto di macchinari e attrezzature <sup>(185)</sup>.
2. I finanziamenti attivati con i fondi di cui al comma 1 sono erogati dalle banche convenzionate con l'ente gestore <sup>(186)</sup>.
3. Il Comitato di cui all'articolo 47 verifica l'ammissibilità al finanziamento agevolato delle domande presentate, secondo le modalità e i criteri contenuti nella convenzione di cui all'articolo 48].

---

(183) Vedi, anche, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 16 maggio 2003, n. 0131/Pres.* e *l'art. 2, comma 68, lettera c), L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.*

(184) Articolo abrogato dall'*art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 27 febbraio 2012, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15* della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, *l'art. 13, comma 24, della medesima legge*. Per l'efficacia della suddetta abrogazione vedi *l'art. 2, comma 81, L.R. 4 agosto 2014, n. 15.*

(185) Comma così modificato dall'*art. 52, comma 1, lettera a), L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 81* della stessa legge).

(186) Comma così modificato dall'*art. 52, comma 1, lettera b), L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 81* della stessa legge).

---

## **Art. 51**

*Finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine* <sup>(187)</sup>  
<sup>(188)</sup>,

[1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti di durata non superiore a diciotto mesi per sopperire alle esigenze di credito a breve termine delle imprese.

2. I finanziamenti sono attivati con le stesse modalità di cui all'articolo 50.

3. Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi secondo la regola comunitaria del «de minimis» <sup>(189)</sup>].

---

(187) Vedi, anche, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 16 maggio 2003, n. 0133/Pres.* e *l'art. 2, comma 68, lettera c), L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.*

(188) Articolo abrogato dall'*art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 27 febbraio 2012, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 15* della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, *l'art. 13, comma 24, della medesima legge*. Per l'efficacia della suddetta abrogazione vedi *l'art. 2, comma 81, L.R. 4 agosto 2014, n. 15.*

(189) Comma abrogato dall'*art. 53, L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 81* della stessa legge).

---

## Capo V

### **Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A.** <sup>(190)</sup>

#### **Art. 52**

#### *Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A.* <sup>(191)</sup>.

[1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A., di seguito denominata Artigiancassa, per concorrere negli interventi finanziari attuati a favore delle imprese artigiane, per agevolare gli investimenti aziendali.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati per ridurre i tassi di interesse a carico impresa artigiana, per ridurre il tasso di interesse relativo alla quota di mutuo eccedente gli importi massimi agevolati da Artigiancassa, nonché per tipologie di intervento aggiuntive.

3. Le disponibilità finanziarie derivanti dai conferimenti regionali sono assoggettate da Artigiancassa a gestione contabile separata.

4. I rapporti tra la Regione e Artigiancassa sono regolati da una convenzione con la quale sono disciplinati:

a) le modalità e i termini di istruzione delle pratiche relative alle domande di finanziamento;

b) le modalità di utilizzo dei finanziamenti regionali e di rimborso delle spese di gestione e di funzionamento del Comitato tecnico di cui all'articolo 53;

c) le modalità con cui Artigiancassa informa l'Amministrazione regionale sulle operazioni effettuate e sulla gestione dei finanziamenti.

5. La convenzione di cui al comma 4 è stipulata previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'artigianato.

6. Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi secondo la regola comunitaria del «de minimis»].

---

(190) Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 52, 52-bis, e 53), è stato abrogato dall'art. 54, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

(191) Il capo V, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 52, 52-bis e 53, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 54, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

---

**Art. 52-bis** <sup>(192)</sup>

[1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA - Artigiancassa nuove convenzioni per la gestione stralcio dei canali di intervento già affidati, nonché per le eventuali nuove gestioni che per l'utilizzo dei fondi statali potranno essere disposte].

---

(192) Il capo V, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 52, 52-bis e 53, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 54, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Il presente articolo era stato aggiunto dall'art. 5, comma 32, L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

---

**Art. 53***Comitato tecnico* <sup>(193)</sup>.

[1. La valutazione dell'ammissibilità delle iniziative finanziabili tramite Artigiancassa è effettuata da un Comitato tecnico, istituito presso Artigiancassa.

2. II Comitato tecnico è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, ed è composto:

a) dal Presidente, scelto tra i nominativi indicati congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2;

b) da tre componenti scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

1) attività di amministrazione, direzione e controllo presso società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i predetti settori;

2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche.

3. Possono fare parte del Comitato tecnico coloro che possiedono i requisiti di onorabilità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche.

4. Il Comitato tecnico dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.
5. Al Presidente del Comitato tecnico è attribuita un'indennità mensile di carica di euro 414; ai componenti del Comitato stesso spetta, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero di euro 78.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono aggiornati al momento della costituzione del nuovo Comitato tecnico, con il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2, secondo i criteri indicati nell'*articolo 17 della legge regionale n. 45/1988*.
7. La Giunta regionale esercita la vigilanza su Artigiancassa attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio].

---

(193) Il capo V, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 52, 52-bis e 53, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall'*art. 54, L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 81 della stessa legge*).

## **Capo V-bis**

### **Finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico <sup>(194)</sup>**

#### **Art. 53-bis**

##### *Iniziative finanziabili <sup>(195)</sup>*

1. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze al sistema produttivo regionale, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche di cui all'*articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26* (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), per le seguenti iniziative:

- a) progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- b) progetti di innovazione, inclusi quelli rivolti ai processi e all'organizzazione

<sup>(196)</sup>.

2. Con regolamento o bando regionale sono definiti, nel rispetto della normativa europea vigente, le misure di aiuto, i criteri e le modalità di intervento per l'attuazione delle iniziative previste al comma 1.

3. L'importo dei contributi di cui ai commi 1 e 2 può essere anticipato ai beneficiari, nella misura massima dell'80 per cento, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria. La percentuale di anticipazione erogabile è fissata con il regolamento o il bando regionale di cui al comma 2.

(194) Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (artt. 53-bis e 53-ter), è stato aggiunto dall'art. 6, L.R. 30 aprile 2003, n. 11.

(195) Articolo aggiunto dall'art. 6, L.R. 30 aprile 2003, n. 11, sostituito dall'art. 13, comma 1, L.R. 10 novembre 2005, n. 26, modificato dall'art. 51, L.R. 30 luglio 2009, n. 13 ed infine nuovamente così sostituito dall'art. 49, comma 1, L.R. 20 febbraio 2015, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 101, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 53-bis - Attività finanziabili. 1. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione al sistema produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, a favore delle piccole e medie imprese artigiane, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, per:

a) la realizzazione di progetti di ricerca industriale consistente in ricerca pianificata o in indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;

b) la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale consistente in:

1) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;

2) attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché gli stessi non siano destinati ad uso commerciale;

3) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare a fini di dimostrazione e di convalida; l'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;

4) produzione di campioni di prodotti e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali;

b-bis) l'acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e di servizi di supporto all'innovazione;

c) favorire processi di brevettazione di prodotti propri o per l'acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo ovvero di licenze o conoscenze tecniche non brevettate volte all'introduzione di innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti, all'organizzazione dell'azienda, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita, purché strettamente funzionali all'attività artigiana dell'impresa stessa;

d) la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le strutture produttive artigiane regionali.

2. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione al sistema produttivo regionale, con particolare riguardo alle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le strutture produttive artigiane regionali ai seguenti soggetti:

a) centri di ricerca e trasferimento tecnologico nonché centri per l'innovazione, dotati di personalità giuridica autonoma, promossi e finanziati da uno o più dei soggetti di cui al comma 1;

b) le università, gli enti e i centri di ricerca e trasferimento tecnologico, i centri per l'innovazione, i centri di servizi alle imprese, pubblici o privati che abbiano come oggetto statutario lo sviluppo della ricerca, della ricerca applicata o industriale, l'innovazione, il trasferimento tecnologico;

c) le società tra professionisti in possesso dei requisiti di legge, le società di servizi alle imprese anche costituite dalle organizzazioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, aventi come finalità anche la prestazione di servizi per l'innovazione, il trasferimento tecnologico o l'attività di sviluppo precompetitivo.

3. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere realizzate da università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, o centri per l'innovazione competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero da laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'*articolo 14 del D.M. 8 agosto 2000* del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal *decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297*), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2001, n. 14.

4. Con regolamenti regionali sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.».

(196) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi il regolamento emanato con *D.P.Reg. 29 maggio 2015, n. 0109/Pres.*

---

### **Art. 53-ter**

*Criteria per la concessione e per l'erogazione anticipata dei contributi* <sup>(197)</sup>.

[1. I contributi di cui all'articolo 53-bis, commi 1 e 2, sono concessi sentito il parere del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche di cui all'articolo 15 della legge regionale 15 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

2. L'importo dei contributi di cui all'articolo 53-bis, commi 1 e 2, può essere anticipato ai beneficiari, nella misura massima dell'80 per cento, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria. La percentuale di anticipazione erogabile è fissata con il regolamento di cui all'articolo 53-bis, comma 4.

3. Ai sensi dell'*articolo 15, commi da 1 a 4, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11* (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al

reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), su richiesta del beneficiario del contributo e in sede di presentazione della rendicontazione delle spese, è disposta l'erogazione in via anticipata del contributo concesso, senza necessità di ulteriori garanzie e prima dell'avvio delle relative attività istruttorie, nella misura massima del 30 per cento, al netto di quanto già eventualmente erogato in via anticipata ai sensi del comma 2].

---

(197) Articolo abrogato dall'art. 50, comma 1, L.R. 20 febbraio 2015, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 101, della medesima legge). Precedentemente il presente articolo, già modificato dall'art. 32, comma 2, L.R. 4 giugno 2004, n. 18, poi sostituito dall'art. 14, L.R. 10 novembre 2005, n. 26, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 55, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Lo stesso era stato introdotto, unitamente all'art. 53-bis, nell'ambito del capo V-bis, aggiunto dall'art. 6, L.R. 30 aprile 2003, n. 11. Il testo precedente era così formulato: «Art. 53-ter. Modalità di attuazione. 1. I contributi di cui all'articolo 53-bis, commi 1 e 2, sono concessi sentito il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento).

2. L'importo dei contributi di cui all'articolo 53-bis, commi 1 e 2, può essere anticipato ai beneficiari, nella misura dell'80 per cento, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria.

3. Nel caso di cui al comma 1 il Comitato è integrato da un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2.».

## Capo VI

### **Finanziamenti per sostenere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura** <sup>(198)</sup>

#### **Art. 54**

##### *Finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura* <sup>(199)</sup> <sup>(200)</sup>.

1. Al fine di promuovere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, operanti in tali settori, incentivi in forma di contributo in conto capitale <sup>(201)</sup>.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, per le seguenti iniziative <sup>(202)</sup>:

a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;

b) acquisto di arredi e attrezzature.

(198) Rubrica così sostituita dall'*art. 16, comma 1, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18*. Il testo originario era così formulato: «Capo VI. Finanziamenti per sostenere l'artigianato artistico».

(199) Rubrica così sostituita dall'*art. 16, comma 2, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18*. Il testo originario era così formulato: «Finanziamenti a favore dell'artigianato artistico».

(200) Vedi, anche, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 18 marzo 2003, n. 070/Pres.*, i punti 1 e 2, *D. Dirett. reg. 27 aprile 2016, n. 835* e il *D. Dirett. reg. 11 aprile 2017, n. 925*.

(201) Comma così sostituito dall'*art. 16, comma 3, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18* (vedi, anche, il comma 4 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «1. Al fine di promuovere l'artigianato artistico nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, operanti nei settori di cui al regolamento previsto all'articolo 11, incentivi in forma di contributo in conto capitale.».

(202) Alinea così modificato dall'*art. 56, L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

---

## Capo VII

### Finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti

#### Art. 55

##### *Finanziamenti per l'adeguamento di strutture e impianti* <sup>(203)</sup>.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in conto capitale, per l'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile <sup>(204)</sup>.

---

(203) Vedi, anche, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 14 febbraio 2003, n. 036/Pres.*, il punto 1, *D. Dirett. reg. 27 aprile 2016, n. 835* il *D. Dirett. reg. 11 aprile 2017, n. 925*.

(204) Comma così modificato dall'*art. 57, L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

## Capo VIII

### Incentivi per l'acquisizione di servizi e la valorizzazione della produzione e per la diffusione e promozione del commercio elettronico

**Art. 56***Acquisizione di servizi e valorizzazione della produzione.*

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire l'ammodernamento delle imprese artigiane e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi artigiani, è autorizzata ad assegnare alle imprese stesse contributi nel limite massimo del 50 per cento delle spese ammissibili per le seguenti iniziative <sup>(205)</sup>:

a) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro <sup>(206)</sup>;

b) analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche <sup>(207)</sup>;

c) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere <sup>(208)</sup>;

c-bis) acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'*articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della *direttiva 2004/17/CE* e della *direttiva 2004/18/CE* <sup>(209)</sup>.

---

(205) Alinea così modificato dall'*art. 3, comma 9, L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20* della stessa legge).

(206) Vedi, anche, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 23 gennaio 2003, n. 011/Pres.*, i punti 1 e 2, *D. Dirett. reg. 27 aprile 2016, n. 835* e il *D. Dirett. reg. 11 aprile 2017, n. 925*.

(207) Vedi, anche, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 14 febbraio 2003, n. 035/Pres.*

(208) Vedi, anche, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 8 gennaio 2003, n. 02/Pres.*, il punto 1, *D. Dirett. reg. 27 aprile 2016, n. 835* e il *D. Dirett. reg. 11 aprile 2017, n. 925*.

(209) Lettera aggiunta dall'*art. 21, comma 17, L.R. 30 aprile 2003, n. 12*. Vedi, anche, il regolamento approvato con n. 0318/Pres.

**Art. 57***Diffusione e promozione del commercio elettronico* <sup>(210)</sup>.

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane, è autorizzata a concedere alle imprese stesse e ai loro consorzi contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico.

2. Ai fini del comma 1 per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali e promozionali dei propri prodotti o servizi per via elettronica.

3. I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile per le seguenti iniziative:

a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione e alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;

b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;

c) corsi di formazione per la gestione dei siti di commercio elettronico;

d) promozione del sito elettronico.

[4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo la regola comunitaria del «de minimis»] <sup>(211)</sup>.

---

(210) Vedi, anche, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 18 marzo 2003, n. 069/Pres.*

(211) Comma abrogato dall'art. 59, *L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

## **Capo IX**

### **Agevolazioni all'accesso al credito**

#### **Art. 58**

##### *Consorzi di garanzia fidi.*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere lo sviluppo e l'attività di consorzi o società consortili anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti alle imprese associate da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria <sup>(212)</sup>.

2. Ai consorzi di cui al comma 1, di seguito denominati «Congafi», possono essere associati la Camera di commercio territorialmente competente e banche.

3. I Congafi possono anche svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza alle imprese consorziate per il miglior utilizzo delle fonti finanziarie e per il miglioramento della gestione finanziaria, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie.

(212) Comma così modificato dall'art. 60, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

---

## **Art. 59**

### *Finanziamenti ai Congafi* <sup>(213)</sup>.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi dei Congafi, a condizione che:

a) i Congafi siano costituiti da almeno 200 imprese artigiane;

b) lo Statuto preveda l'obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare al Congafi una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita;

c) lo Statuto, l'atto costitutivo e le relative modifiche siano approvati dall'Assessore competente;

d) sia chiamato a far parte del Consiglio direttivo, con diritto al voto, un rappresentante dell'Amministrazione regionale designato dall'Assessore competente.

2. [Con apposite convenzioni tra l'Amministrazione regionale e i Congafi sono fissate le modalità con cui i medesimi forniscono costanti flussi di informazione in merito alla propria attività all'Amministrazione regionale, nonché sono stabiliti i criteri di impiego dei finanziamenti regionali. Le convenzioni sono stipulate previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente] <sup>(214)</sup>.

---

(213) Vedi, anche, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 16 maggio 2003, n. 0132/Pres.* Successivamente con *D.P.Reg. 12 agosto 2005, n. 0272/Pres.* è stato approvato il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, il cui art. 121 ha abrogato il regolamento dianzi citato. Vedi altresì l'art. 7, comma 34, L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

(214) Comma abrogato dall'art. 61, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

---

## **Art. 60**

### *Consorzio di secondo grado.*

1. I Congafi possono costituire un consorzio o una società consortile, anche in forma cooperativa, a carattere regionale, volto a convalidare la loro capacità operativa attraverso l'attenuazione dei rischi della loro attività istituzionale.
2. Il soggetto di cui al comma 1 può anche svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza e coordinamento dell'attività dei Congafi.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo rischi del consorzio di cui al comma 1 <sup>(215)</sup>.
4. Il consorzio di cui al comma 1 può essere beneficiario di fondi regionali, statali e comunitari, anche connessi con i fondi strutturali europei e aventi lo scopo di agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese artigiane (PMI).

---

(215) Comma così sostituito dall'*art. 17, comma 1, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18* (vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo rischi del consorzio di cui al comma 1, nel limite massimo del 50 per cento delle quote apportate da ciascun Congafi aderente.».

---

### **Art. 60-bis**

#### *Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni* <sup>(216)</sup> <sup>(217)</sup>.

1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di contributo a fondo perduto sulle seguenti spese:

a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile.

---

(216) Articolo aggiunto dall'*art. 13, comma 1, L.R. 26 marzo 2014, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 28*, della medesima legge).

(217) Vedi, al riguardo, quanto previsto dai punti 1 e 3, *D. Dirett. reg. 27 aprile 2016, n. 835* e il *D. Dirett. reg. 11 aprile 2017, n. 925*.

## Capo X

### Incentivi per la successione nell'impresa <sup>(218)</sup>

#### Art. 61

##### *Nuova imprenditorialità* <sup>(219)</sup> <sup>(220)</sup>.

[1. Al fine di sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese artigiane possono essere assegnati i seguenti incentivi <sup>(221)</sup>:

a) contributi sulle spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale;

b) contributi sulle spese sostenute per l'acquisizione di un piano di analisi e di sviluppo aziendale;

c) contributi sul monte salario annuo lordo relativo a tutti i dipendenti della nuova impresa.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per le spese sostenute nei ventiquattro mesi successivi alla data di iscrizione all'A.I.A. a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla scadenza del predetto termine <sup>(222)</sup>

2-bis. Per nuove imprese artigiane si intendono le imprese iscritte all'A.I.A. da non più di ventiquattro mesi <sup>(223)</sup>].

---

(218) Rubrica così modificata dall'*art. 9, comma 1, L.R. 16 maggio 2014, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35, comma 1, della medesima legge*) e con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2015 (come previsto dal comma 2 del suddetto art. 9).

(219) Vedi, anche, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 29 gennaio 2003, n. 013/Pres.*

(220) Articolo abrogato dall'*art. 10, comma 1, L.R. 16 maggio 2014, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 35, comma 1, della medesima legge*) e con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2015 (come previsto dal comma 2 del suddetto art. 10).

(221) Alinea così modificato dall'*art. 62, comma 1, lettera a), L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 81 della stessa legge*).

(222) Il presente comma, già modificato dall'*art. 62, comma 1, lettera b), L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, è stato poi così sostituito dall'*art. 3, comma 10, L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20 della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. Gli incentivi

di cui al comma 1, lettera c), possono essere concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di iscrizione all'A.I.A. della nuova impresa.».

(223) Comma aggiunto dall'art. 62, comma 1, lettera c), L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

---

## **Art. 62**

### *Successione nell'impresa* <sup>(224)</sup>.

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la continuità e il ricambio generazionale dell'impresa artigiana, è autorizzata ad assegnare contributi in misura non superiore all'80 per cento delle spese ammissibili per la successione impresa tra l'imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione <sup>(225)</sup>.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le iniziative finanziabili sono stabilite con regolamento di cui all'articolo 75 <sup>(226)</sup>.

3. [Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi secondo la regola comunitaria del «de minimis»] <sup>(227)</sup>.

---

(224) Vedi, anche, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 23 gennaio 2003, n. 012/Pres.*

(225) Comma così modificato dall'art. 38, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge).

(226) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 11, L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Al fine di cui al comma 1 sono ammissibili le spese di formazione del soggetto subentrante, le spese concernenti un piano di analisi e sviluppo aziendale, le spese per ricerche e analisi di mercato relative al prodotto e all'organizzazione aziendale, le spese per nuovi impianti e attrezzature.».

(227) Comma abrogato dall'art. 63, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

## **Capo XI**

### **Agevolazioni inerenti l'imposta regionale sulle attività produttive**

## **Art. 63**

### *Riduzione delle aliquote.*

1. La legge finanziaria regionale prevede, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, la riduzione dell'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) per le nuove imprese artigiane che si iscrivono all'A.I.A. nelle seguenti misure:

a) 1 per cento per le nuove imprese insediate nelle zone classificate montane ai sensi della [legge 25 luglio 1952, n. 991](#);

b) 0,8 per cento per le nuove imprese insediate nelle altre aree del territorio regionale.

2. La riduzione di aliquota spetta qualora l'impresa non abbia trasferito la propria sede al di fuori delle zone montane ovvero del territorio regionale per l'intero periodo d'imposta a decorrere dal primo insediamento.

3. La riduzione di aliquota di cui al comma 1 spetta per la durata del periodo di insediamento sino a un massimo di cinque periodi d'imposta.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano secondo la regola comunitaria del «de minimis».

#### **Art. 64**

##### *Contributi in forma di credito d'imposta.*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle imprese artigiane e loro consorzi aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale contributi nella forma del credito d'imposta, da far valere ai fini dell'I.R.A.P., ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4](#), e secondo le modalità procedurali di cui all'articolo 6 della medesima [legge regionale n. 4/2000](#).

2. I soggetti ammissibili ad incentivi in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi o finanziamento agevolato per le iniziative previste dalla presente legge, possono richiedere, all'atto di presentazione della domanda, la concessione del contributo nella forma del credito d'imposta ai sensi del comma 1, ferma restando la stessa intensità d'aiuto.

3. L'ammontare complessivo dei contributi in forma di credito d'imposta non può superare l'importo fissato annualmente con decreto dell'Assessore alle finanze.

### **Capo XII**

#### **Formazione e occupazione**

#### **Art. 65**

##### *Formazione per la nuova imprenditorialità.*

1. L'Amministrazione regionale promuove, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, progetti specifici di formazione e qualificazione imprenditoriale, anche individualizzati, da realizzarsi a favore di soggetti non imprenditori che intendano avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendano divenire titolari di un'impresa artigiana esistente.
2. Tali progetti possono essere realizzati in collaborazione con le botteghe scuola, con imprese operanti nel settore da almeno cinque anni e con l'impresa di cui il soggetto intende diventare titolare <sup>(228)</sup>.

---

(228) Comma così modificato dall'art. 64, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

---

## **Art. 66**

### *Informazioni, orientamento e animazione* <sup>(229)</sup>.

1. L'Amministrazione regionale assicura, anche tramite altri soggetti, un servizio di informazione, orientamento e animazione per la costituzione di impresa artigiana. Coloro che intendono avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendono divenire titolari di impresa artigiana esistente ricevono i predetti servizi gratuitamente <sup>(230)</sup>.
2. Il servizio di cui al comma 1 comprende in particolare:
  - a) assistenza e consulenza in merito alla fattibilità e redditività dell'iniziativa;
  - b) informazioni sugli enti a cui devono essere richiesti atti e provvedimenti connessi all'attività da intraprendere;
  - c) informazioni sulle agevolazioni previste dalle normative comunitaria, statale e regionale;
  - d) informazione sui servizi di informazione e orientamento offerti nell'ambito del territorio regionale.
3. Il servizio di cui al comma 1 è svolto dallo sportello unico, nonché dalle Camere di commercio, dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 2, e dal Centro di assistenza tecnica di cui all'articolo 72 <sup>(231)</sup>.
- 3-bis. I soggetti di cui al comma 3 sono autorizzati a stipulare accordi e convenzioni con organismi e istituti preposti <sup>(232)</sup>.

(229) Rubrica così sostituita dall'art. 65, comma 1, lettera a), L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Informazione e orientamento».

(230) Comma così sostituito dall'art. 65, comma 1, lettera b), L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. L'Amministrazione regionale assicura, anche tramite altri soggetti, un servizio di informazione e orientamento a favore di soggetti non imprenditori che intendano avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendano divenire titolari di un'impresa artigiana esistente.».

(231) Comma così sostituito dall'art. 65, comma 1, lettera c), L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Il servizio di cui al comma 1 è svolto dallo sportello unico per le attività produttive, ove istituito.».

(232) Comma aggiunto dall'art. 65, comma 1, lettera d), L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

---

## **Art. 67**

### *Formazione finalizzata all'inserimento lavorativo* <sup>(233)</sup>.

[1. L'Amministrazione regionale, su richiesta di una o più imprese artigiane, anche per il tramite delle associazioni di categoria, promuove e organizza adeguate iniziative formative, a favore di soggetti disoccupati, finalizzate alla formazione delle specifiche professionalità richieste dalle imprese stesse e al futuro inserimento lavorativo dei partecipanti.

2. Nell'ambito delle iniziative formative i corsi di formazione professionale prevedono adeguati periodi di alternanza formazione/lavoro presso imprese.

3. Per tutto il periodo di formazione gli allievi possono percepire un'indennità di frequenza a carico dell'Amministrazione regionale a seconda della tipologia dell'iniziativa formativa prevista.

4. Al termine delle iniziative di formazione è rilasciato un attestato da parte dell'Amministrazione regionale].

---

(233) Articolo abrogato dall'art. 66, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

---

**Art. 68***Aiuti all'occupazione* <sup>(234)</sup>.

[1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane che, a compimento della formazione professionale prevista dall'articolo 67, assumano a tempo indeterminato i soggetti partecipanti, un contributo pari al 30 per cento del salario annuo lordo del lavoratore, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell'assunzione.

2. Il contributo è assegnato a condizione che si tratti di un posto di lavoro aggiuntivo o in sostituzione di dipendente pensionato per limiti d'età].

---

(234) Articolo abrogato dall'art. 66, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

**Art. 68-bis***Interventi a sostegno dell'E.BI.ART* <sup>(235)</sup>.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente bilaterale dell'artigianato (E.BI.ART.) finanziamenti ad integrazione delle risorse destinate al Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi e i loro dipendenti.

2. Con apposito regolamento <sup>(236)</sup> sono disciplinati modalità e criteri per l'assegnazione, anche in via anticipata, dei finanziamenti di cui al comma 1 <sup>(237)</sup>.

---

(235) Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 12, L.R. 29 gennaio 2003, n. 1, poi così modificato come appresso indicato. Vedi, anche, il comma 13 del medesimo articolo.

(236) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 23 maggio 2003, n. 0151/Pres. Successivamente con D.P.Reg. 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. è stato approvato il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, il cui art. 121 ha abrogato il regolamento dianzi citato.

(237) Comma così modificato dall'art. 3, comma 12, L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20 della stessa legge).

**TITOLO V****Distretti artigianali** <sup>(238)</sup>**Capo I****Distretti artigianali**

## **Art. 69**

### *Finalità* <sup>(239)</sup>.

[1. La Regione individua il distretto artigianale quale ambito di sviluppo economico-occupazionale e quale sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali concernenti il comparto artigiano, con l'obiettivo di creare le condizioni che consentano un utilizzo ottimale delle risorse umane, tecniche e produttive esistenti o potenzialmente reperibili all'interno del distretto].

---

(238) Titolo abrogato dall'art. 59, comma 2, L.R. 20 febbraio 2015, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 101, della medesima legge).

(239) Articolo abrogato dall'art. 59, comma 2, L.R. 20 febbraio 2015, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 101, della medesima legge).

---

## **Art. 70**

### *Individuazione dei distretti artigianali* <sup>(240)</sup> <sup>(241)</sup>.

[1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente individua i distretti artigianali tenuto conto delle disposizioni di cui all'*articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317*, nonché della *legge regionale 11 novembre 1999, n. 27* <sup>(242)</sup>.

2. Ai fini della presente legge si definiscono distretti artigianali i complessi produttivi costituiti prevalentemente da imprese artigiane.

3. Le imprese artigiane di cui al comma 2 devono avere la propria sede in comuni limitrofi e possedere caratteristiche omogenee, volte alla produzione, lavorazione, utilizzazione e commercializzazione di un determinato prodotto.

4. La realizzazione di un prodotto specifico deve costituire l'attività principale o prevalente delle imprese medesime].

---

(240) Articolo abrogato dall'art. 59, comma 2, L.R. 20 febbraio 2015, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 101, della medesima legge).

(241) Vedi, anche, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 17 giugno 2003, n. 0198/Pres.*

(242) Comma così modificato dall'art. 67, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

---

**Art. 71****Finanziamenti** <sup>(243)</sup> <sup>(244)</sup>.

[1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per l'attuazione dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti di cui all'articolo 70].

---

(243) Articolo abrogato dall'art. 59, comma 2, L.R. 20 febbraio 2015, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 101, della medesima legge).

(244) Vedi, anche, il regolamento approvato con D.P.Reg. 17 giugno 2003, n. 0198/Pres.

**TITOLO V-BIS****Interventi in caso di calamità naturali** <sup>(245)</sup>**Capo I****Interventi in caso di calamità naturali****Art. 71-bis****Tipologie degli interventi** <sup>(246)</sup>.

[1. L'Amministrazione regionale, a seguito di eccezionale calamità o eccezionale avversità atmosferica, accertata ai sensi della normativa vigente, è autorizzata ad attuare le seguenti iniziative a favore delle imprese artigiane operanti nelle aree interessate:

a) finanziamenti straordinari ai Congafi per l'abbattimento del tasso di interesse, fino a tasso zero e limitatamente al primo anno di ammortamento, dei prestiti concessi dalle banche per il ripristino delle attività artigianali danneggiate;

b) autorizzazione ai Congafi a derogare a quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, lettera b)].

---

(245) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 71-bis e 71-ter), è stato aggiunto dall'art. 7, comma 14, L.R. 29 gennaio 2003, n. 1 e poi abrogato dall'art. 68, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

(246) Il titolo V-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 71-bis e 71-ter, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 68, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a

decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

---

### **Art. 71-ter**

#### *Modalità degli interventi* <sup>(247)</sup>.

[1. Agli interventi di cui all'articolo 71-bis, comma 1, lettere a) e b), si applica la regola comunitaria del "de minimis"].

---

(247) Il titolo V-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 71-bis e 71-ter, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 68, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge).

## **TITOLO VI**

### **Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane** <sup>(248)</sup>

#### **Capo I**

### **Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane** <sup>(249)</sup>

#### **Art. 72**

##### *Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane* <sup>(250)</sup>.

1. Per un efficiente ed efficace esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 72-bis le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, possono attivare processi di aggregazione finalizzati alla formazione di un unico Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane, di seguito denominato CATA, operativo a livello regionale, quale unico referente nei rapporti giuridici con l'Amministrazione regionale.

2. L'esercizio delle funzioni delegate al CATA ai sensi dell'articolo 72-bis è autorizzato dalla Regione su domanda presentata alla Direzione centrale attività produttive unitamente all'atto costitutivo, allo statuto e all'elenco dei soci. La Direzione medesima, accertato il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto sono conformi alle funzioni delegate, emette l'autorizzazione.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al CATA per l'attività di primo impianto, secondo i criteri e le modalità fissati con regolamento regionale.

---

(248) Rubrica così sostituita dall'art. 69, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: "Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane".

(249) Rubrica così sostituita dall'art. 69, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: "Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane".

(250) Articolo così sostituito dall'art. 70, L.R. 17 giugno 2011, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 79, comma 24, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 72. Disciplina. 1. Le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, possono costituire, anche in forma consortile, Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane.

2. L'Amministrazione regionale approva gli Statuti dei Centri di cui al comma 1 e autorizza l'esercizio della relativa attività secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti ai suddetti Centri per l'attività di primo impianto, secondo modalità e criteri fissati con il regolamento di cui al comma 2.

3-bis. Sono delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane le attività di sostegno all'avvio e allo sviluppo delle nuove imprese artigiane, associate o meno alle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2 .

3-ter. L'Amministrazione regionale rimborsa anche forfetariamente le spese dei Centri per la realizzazione dei progetti e delle attività nell'ambito dell'esercizio delle funzioni delegate; a tal fine possono essere disposti finanziamenti in via anticipata .

3-quater. Con regolamento [vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.Reg. 19 febbraio 2008, n. 066/Pres.* sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 3-bis e 3-ter.

4. I Centri svolgono a favore delle imprese artigiane, siano esse associate o meno alle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, attività di assistenza e informazione in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, promozione e commercializzazione dei prodotti, accesso ai finanziamenti regionali, statali e comunitari, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dell'ambiente, certificazione di qualità e nelle eventuali altre materie previste nel regolamento di cui al comma 2.».

---

### **Art. 72-bis**

#### *Delega di funzioni al CATA <sup>(251)</sup>.*

1. È delegata al CATA l'attuazione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3. La Regione assume a proprio carico gli oneri derivanti dall'esercizio di tale delega <sup>(252)</sup>.

2. Con regolamento sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1.

3. Sono, altresì, delegate al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:

a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42-bis;

b) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'articolo 54;

c) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55;

d) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a);

e) incentivi per l'analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b);

f) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c);

g) incentivi per l'acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c-bis);

h) incentivi per la diffusione e promozione del commercio elettronico di cui all'articolo 57;

h-bis) contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 60-bis <sup>(253)</sup>;

i) [incentivi a favore della nuova imprenditorialità di cui all'articolo 61] <sup>(254)</sup>;

j) incentivi a favore della successione nell'impresa di cui all'articolo 62 <sup>(255)</sup>.

3-bis. Sono delegati al CATA gli adempimenti amministrativi relativi allo svolgimento degli esami di cui agli articoli 26, comma 1 e 28, comma 1, per l'ottenimento della qualificazione professionale, rispettivamente, di estetista e di acconciatore <sup>(256)</sup>.

4. La Giunta regionale emana direttive al CATA al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dei commi 3 e 3-bis. Le direttive per le funzioni amministrative di cui al comma 3 sono emanate entro i termini previsti dal

regolamento di esecuzione di cui all'articolo 75 e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione <sup>(257)</sup>.

4-bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATA finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 e dalle direttive di cui al comma 4 <sup>(258)</sup>.

4-ter. Il divieto generale di contribuzione previsto all'*articolo 31 della legge regionale 7/2000* non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATA per l'attuazione del Programma annuale di settore di cui al comma 1, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci <sup>(259)</sup>.

---

(251) Articolo aggiunto dall'*art. 71, L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 79, commi 25, 26 e 27, della medesima legge.

(252) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 13, lettera a), L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Sono delegate al CATA le attività di sostegno all'avvio e allo sviluppo delle nuove imprese artigiane, associate o meno alle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2.».

(253) Lettera aggiunta dall'*art. 14, comma 1, L.R. 26 marzo 2014, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, della medesima legge).

(254) Lettera abrogata dall'*art. 11, comma 1, L.R. 16 maggio 2014, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35, comma 1, della medesima legge) e con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2015 (come previsto dal comma 2 del suddetto art. 11).

(255) Il presente comma, già modificato dall'*art. 3, comma 13, lettera b), L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, è stato poi così sostituito dall'*art. 39, comma 1, L.R. 4 aprile 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 della stessa legge). Vedi anche i commi 2 e 3 del suddetto art. 39. Il testo precedente era così formulato: «3. Sono, altresì, delegate al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:

a-ante) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42-bis, comma 1 ;

a) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55;

b) incentivi per l'analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b);

c) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c);

d) incentivi per la diffusione e la promozione del commercio elettronico di cui all'articolo 57.».

(256) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 10, lettera a), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*).

(257) Comma modificato dall'*art. 3, comma 13, lettera c), L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20 della stessa legge*), dall'*art. 64, comma 1, L.R. 5 dicembre 2013, n. 21*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 95 della medesima legge*) ed infine così sostituito dall'*art. 2, comma 10, lettera b), L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «4. La Giunta regionale emana direttive al CATA al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 3. Le direttive sono emanate entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione»..

(258) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 13, lettera d), L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20 della stessa legge*).

(259) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 13, lettera d), L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20 della stessa legge*).

---

### **Art. 72-ter**

#### *Fondo CATA per gli incentivi alle imprese* <sup>(260)</sup> <sup>(261)</sup>.

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72-bis, comma 3, è istituito il Fondo CATA per gli incentivi alle imprese, di seguito denominato Fondo <sup>(262)</sup>,

2. Con le direttive di cui all'articolo 72-bis, comma 4, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.

3. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72-bis, commi 3 e 3-bis, è riconosciuto annualmente al CATA un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi <sup>(263)</sup>.

4. Nel Fondo possono confluire anche i finanziamenti del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110* (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese).

---

(260) Rubrica così sostituita dall'*art. 3, comma 14, lettera a), L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate al CATA».

(261) Articolo aggiunto dall'*art. 71, L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 81* della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che precede ed in quella che segue. Vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 79, comma 26*, della medesima legge.

(262) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 14, lettera b), L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20* della stessa legge).

(263) Comma prima sostituito dall'*art. 2, comma 5, L.R. 27 dicembre 2013, n. 23*, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16* della stessa legge), e poi così modificato dall'*art. 2, comma 12, L.R. 30 dicembre 2014, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2015 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1*, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «3. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72-bis, comma 3, il CATA trattiene un importo percentuale dell'ammontare del finanziamento regionale, a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute, secondo criteri e modalità stabiliti dalle direttive di cui all'articolo 72-bis, comma 4.».

## **TITOLO VII**

### **Norme finali e transitorie**

#### **Capo I**

### **Norme finali e transitorie**

#### **Art. 73**

##### *Trasferimenti di fondi statali.*

1. Le risorse statali trasferite ai sensi della *legge n. 59/1997* e relativi provvedimenti attuativi sono utilizzate dall'Amministrazione regionale per l'attuazione delle disposizioni della presente legge per gli interventi di sostegno a favore dell'artigianato.

#### **Art. 74**

##### *Procedimenti in corso.*

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

**Art. 75***Regolamenti d'esecuzione.*

1. Con uno o più regolamenti d'esecuzione da emanarsi entro centottanta giorni dal termine di cui all'articolo 80, comma 2, sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 42-bis, 45, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 60-bis, 61, 62, 64, 71 e 72 <sup>(264)</sup> <sup>(265)</sup> .

2. Ai sensi dell'*articolo 34 della legge regionale n. 7/2000*, i regolamenti possono prevedere che, al fine dello svolgimento dell'attività istruttoria, l'Amministrazione regionale stipuli convenzioni con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi, selezionati tramite procedure a evidenza pubblica <sup>(266)</sup>.

---

(264) Comma così modificato dapprima dall'*art. 72, comma 1, lettera a), L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, dall'*art. 3, comma 15, L.R. 29 dicembre 2011, n. 18*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20 della stessa legge) ed infine dall'*art. 15, comma 1, L.R. 26 marzo 2014, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28 della medesima legge).

(265) Con riferimento all'art. 45 vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 25 luglio 2003, n. 0259/Pres.* Con riferimento all'art. 49 vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 14 marzo 2003, n. 062/Pres.* Con riferimento all'art. 50 vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 16 maggio 2003, n. 0131/Pres.* Con riferimento all'art. 51 vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 16 maggio 2003, n. 0133/Pres.* Con riferimento all'art. 54 vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 18 marzo 2003, n. 070/Pres.* Con riferimento all'art. 55 vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 14 febbraio 2003, n. 036/Pres.* Con riferimento all'art. 56 vedi i regolamenti approvati, rispettivamente, con *D.P.Reg. 8 gennaio 2003, n. 02/Pres.*, con *D.P.Reg. 23 gennaio 2003, n. 011/Pres.*, con *D.P.Reg. 14 febbraio 2003, n. 035/Pres.* e con *D.P.Reg. 4 settembre 2003, n. 0318/Pres.* Con riferimento all'art. 57 vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 18 marzo 2003, n. 069/Pres.* Con riferimento all'art. 61 vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 29 gennaio 2003, n. 013/Pres.* Con riferimento all'art. 62 vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 23 gennaio 2003, n. 012/Pres.* Con riferimento all'art. 71 vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 17 giugno 2003, n. 0198/Pres.* Con riferimento all'art. 72 vedi il regolamento approvato con *D.P.Reg. 20 marzo 2003, n. 077/Pres.* Successivamente con *D.P.Reg. 12 agosto 2005, n. 0272/Pres.* è stato approvato il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano, il cui art. 121 ha abrogato i regolamenti dianzi citati. Infine con *D.P.Reg. 25 gennaio 2012, n. 033/Pres* è stato approvato analogo testo unico, il cui art. 102 ha abrogato diversi articoli del precedente testo unico.

(266) Comma così sostituito dall'*art. 18, L.R. 5 dicembre 2003, n. 18*, poi così modificato dall'*art. 72, comma 1, lettera b), L.R. 17 giugno 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 81 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Ai sensi dell'*articolo 35 della legge regionale n. 7/2000*, i regolamenti possono prevedere che, al fine dello svolgimento dell'attività istruttoria, l'Amministrazione regionale stipuli convenzioni con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi.».

---

**Art. 76***Norma interpretativa.*

1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dalla presente legge regionale si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

**Art. 77***Norme transitorie.*

1. Le imprese, i consorzi e le società consortili artigiane che risultino iscritti, rispettivamente, all'albo di cui all'[articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6](#), e alla separata sezione dell'albo di cui agli articoli 31-bis e 31-ter della medesima [legge regionale n. 6/1970](#), sono di diritto iscritti all'albo istituito dall'articolo 13 della presente legge.

2. Le autorizzazioni già rilasciate dai comuni ai sensi della [legge 14 febbraio 1963, n. 161](#), per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto si intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'articolo 27.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 7, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le norme della presente legge, le disposizioni di cui alla [legge regionale n. 6/1970](#) e relativa disciplina attuativa in materia di modulistica e di procedure per l'iscrizione, modifica e cancellazione dall'A.I.A., nonché le disposizioni contenute nell'allegato alla [legge regionale 10 aprile 1972, n. 17](#).

4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, costituite ai sensi dell'[articolo 10 della legge regionale n. 6/1970](#), durano in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina delle Commissioni, costituite con le modalità e nella composizione previste dall'articolo 19 e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. La Commissione regionale per l'artigianato, costituita ai sensi dell'[articolo 12 della legge regionale n. 6/1970](#), dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina della Commissione regionale, costituita con le modalità e nella composizione previste dall'articolo 22 e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, comma 4, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nella [legge regionale 27 maggio 1991, n. 21](#).

7. Il Fondo di cui all'articolo 45 prosegue senza soluzione di continuità nell'attività del Fondo di cui alla [legge regionale 28 agosto 1992, n. 28](#).

7-bis. A decorrere dall'1 gennaio 2011 è sospesa l'accettazione delle domande a valere sui finanziamenti agevolati di cui all'articolo 50 <sup>(267)</sup>.

7-ter. Con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono disposte la revoca della sospensione di cui al comma 7-bis e l'autorizzazione all'organo gestore alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 50 <sup>(268)</sup>.

8. Le Commissioni d'esame costituite ai sensi dell'*articolo 4 della legge regionale n. 21/1991* durano in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina della Commissione d'esame costituita con le modalità e nella composizione definite con il regolamento di cui all'articolo 26, comma 4, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Il Comitato di gestione costituito ai sensi dell'*articolo 4 della legge regionale n. 28/1992* dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del Comitato costituito con le modalità e nella composizione previste all'articolo 47, comma 2, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

10. Il Comitato tecnico costituito ai sensi dell'*articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949*, dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del Comitato tecnico costituito con le modalità e nella composizione previste all'articolo 53, comma 2, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 75, relativamente alla disciplina contenuta negli articoli 45, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57 e 62, continua ad applicarsi la disciplina contenuta, rispettivamente, nella *legge regionale n. 28/1992*, nei commi da 2 a 5 dell'*articolo 6 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18*, nell'*articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5*, nella *legge regionale 2 agosto 1982, n. 51*, nei commi da 49 a 54 dell'*articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4*, e nei commi da 45 a 49 dell'*articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3* <sup>(269)</sup>.

12. Fino alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le norme della presente legge, le disposizioni contenute nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'*articolo 57, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29*.

13. Le società in accomandita semplice già iscritte all'albo di cui all'*articolo 2 della legge regionale n. 6/1970*, in mancanza del requisito relativo al possesso dei requisiti indicati all'articolo 8 della presente legge da parte della maggioranza dei soci, devono regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

14. I fondi assegnati ai Consorzi garanzia fidi per la costituzione della società a responsabilità limitata di cui all'*articolo 57, comma 2, della legge regionale n.*

[29/1996](#), nel caso di estinzione della società medesima possono essere utilizzati dai consorzi medesimi per la costituzione del consorzio di cui all'articolo 60.

15. Tutti i riferimenti normativi alla [legge regionale n. 6/1970](#) si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

---

(267) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 26, L.R. 29 dicembre 2010, n. 22](#), a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 17](#) della stessa legge).

(268) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 26, L.R. 29 dicembre 2010, n. 22](#), a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 17](#) della stessa legge).

(269) Vedi, anche, rispettivamente, l'[art. 13, comma 2, del regolamento approvato con D.P.Reg. 23 gennaio 2003, n. 011/Pres.](#), l'[art. 15, comma 2, del regolamento approvato con D.P.Reg. 23 gennaio 2003, n. 012/Pres.](#), l'[art. 13, comma 2, del regolamento approvato con D.P.Reg. 14 febbraio 2003, n. 035/Pres.](#) e l'[art. 14, comma 2, del regolamento approvato con D.P.Reg. 14 febbraio 2003, n. 036/Pres.](#)

## **Art. 78**

### *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, ad eccezione delle disposizioni di modifica o integrazione delle disposizioni elencate al comma 2, le seguenti disposizioni:

- a) i Capi I, II, IV, VI, VI-bis e VII della [legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6](#);
- b) la [legge regionale 1° giugno 1970, n. 17](#);
- c) la [legge regionale 27 novembre 1971, n. 52](#);
- d) la [legge regionale 10 aprile 1972, n. 17](#);
- e) la [legge regionale 1° agosto 1972, n. 32](#);
- f) l'[articolo 8 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 49](#);
- g) la [legge regionale 16 maggio 1974, n. 20](#);
- h) la [legge regionale 16 maggio 1974, n. 21](#);
- i) la [legge regionale 26 aprile 1977, n. 20](#);
- l) la [legge regionale 25 luglio 1977, n. 41](#);

- m) la *legge regionale 24 aprile 1978, n. 26*;
- n) gli *articoli da 7 a 14 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30*;
- o) la *legge regionale 22 gennaio 1979, n. 1*;
- p) la *legge regionale 22 gennaio 1979, n. 2*;
- q) la *legge regionale 27 agosto 1979, n. 47*;
- r) la *legge regionale 6 dicembre 1979, n. 68*;
- s) la *legge regionale 25 febbraio 1982, n. 16*;
- t) la *legge regionale 27 aprile 1982, n. 29*;
- u) *l'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54*;
- v) gli *articoli 12, 14, 28, 34 e 36, limitatamente alla parte concernente l'artigianato, nonché l'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30*;
- z) gli *articoli 19 e 20 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8*;
- aa) la *legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48*;
- bb) la *legge regionale 30 dicembre 1985, n. 55*;
- cc) la *legge regionale 30 luglio 1986, n. 31*;
- dd) *l'articolo 61 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19*;
- ee) *l'articolo 8, limitatamente alla parte riguardante l'artigianato, e l'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35*;
- ff) *l'articolo 83, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3*;
- gg) la *legge regionale 9 giugno 1988, n. 42*;
- hh) *l'articolo 94, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2*;
- ii) *l'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16*;
- ll) *l'articolo 104 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3*;
- mm) la *legge regionale 27 agosto 1990, n. 36*;
- nn) la *legge regionale 27 maggio 1991, n. 21*;

oo) l'[articolo 1 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32](#);

pp) gli [articoli 78, 82 e 125 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4](#);

qq) la [legge regionale 27 agosto 1992, n. 22](#), esclusi gli articoli 2 e 4;

rr) gli articoli 17, 18 e 19 e, limitatamente al riferimento del collegio dei sindaci dell'ESA, gli articoli 71, comma 2, e 72, commi 6,7 e 9, della [legge regionale 11 maggio 1993, n. 18](#);

ss) l'[articolo 123 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47](#);

tt) l'[articolo 5, limitatamente alla parte concernente l'artigianato, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50](#);

uu) l'[articolo 147 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5](#);

vv) la [legge regionale 17 gennaio 1995, n. 5](#), esclusi gli articoli 1 e 4;

zz) la [legge regionale 7 maggio 1996, n. 21](#);

aaa) la [legge regionale 8 luglio 1996, n. 23](#);

bbb) l'[articolo 35 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31](#);

ccc) gli articoli 43, 44 e 45 e, limitatamente al riferimento del collegio dei sindaci dell'ESA, il comma 2 dell'[articolo 70, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9](#);

ddd) il capo III della [legge regionale 15 novembre 1999, n. 28](#);

eee) i commi da 73 a 84 e da 87 a 90 dell'[articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2](#);

fff) l'[articolo 7 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21](#).

2. Sono abrogate con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, le seguenti disposizioni:

a) il capo III della [legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6](#);

b) gli [articoli 1 e 2 e da 4 a 6 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30](#);

c) gli [articoli da 1 a 11 e da 13 a 17 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51](#);

d) all'[articolo 25, primo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30](#), le parole «i Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane e le

cooperative fra le imprese artigiane di cui all'*articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30*,» ;

e) l'*articolo 17 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8*;

f) gli *articoli 2 e 3 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32*;

g) gli *articoli 2 e 4 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22*;

h) la *legge regionale 28 agosto 1992, n. 28*;

i) l'*articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5*;

l) gli *articoli 1 e 4 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 5*;

m) l'*articolo 88 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39*;

n) l'*articolo 59 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9*;

o) l'*articolo 57 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29*;

p) il comma 26 e i commi da 43 a 46 dell'*articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3*;

q) i commi da 14 a 16 dell'*articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13*;

r) i commi da 49 a 54, 122 e da 126 a 128 dell'*articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4*;

s) i commi da 45 a 49 dell'*articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3*.

## **Art. 79**

### *Norme finanziarie.*

1. Per le finalità previste dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.032.000, suddivisa in ragione di euro 516.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.1.336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8608 (1.1.158.2.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione «Rimborso annuo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di artigianato e per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato» e con lo stanziamento

complessivo di euro 1.032.000, suddiviso in ragione di euro 516.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, dello stanziamento del capitolo 8607 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.

2. Per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera h), relativamente all'attuazione delle iniziative di cui alle lettere e), f) e g), del medesimo comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 600.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.1906 «Spese per iniziative di promozione e sviluppo dell'artigianato» che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione-obiettivo n. 13 - programma n. 1 - rubrica n. 63 - spese d'investimento -, con lo stanziamento complessivo di euro 600.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, riferito al capitolo 8917 (2.1.280.3.10.23) di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione «Finanziamento dei programmi della Commissione regionale per l'artigianato per l'attuazione di iniziative di promozione e sviluppo dell'artigianato». Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione articolo 22, commi 11 e 12, e dell'articolo 26, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al «Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia» di cui all'articolo 45, comma 1, per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 46, comma 1, ai soggetti indicati all'articolo 42.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di euro 7.746.000, suddivisa in ragione di euro 5.500.000 per l'anno 2003 e di euro 2.246.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.9.2.343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1370 (2.1.253.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione «Conferimenti al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti per investimenti aziendali» e con lo stanziamento complessivo di euro 7.746.000, suddiviso in ragione di euro 5.500.000 per l'anno 2003 e di euro 2.246.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, dello stanziamento del capitolo 1380 del documento tecnico

citato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.

6. Per le finalità previste dall'articolo 49 è autorizzata la spesa di euro 516.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.9.2.1058 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1356 (2.1.264.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione «Acquisto di obbligazioni della Friulia - Lis S.p.A. per agevolazioni alle imprese artigiane nelle operazioni di locazione finanziaria». Al relativo onere si provvede nell'ambito della medesima unità previsionale di base mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1375 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa per l'anno 2004.

7. Per le finalità previste dall'articolo 50, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 7.000.000, suddivisa in ragione di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8730 (2.1.243.7.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione «Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. per l'attivazione di finanziamenti agevolati a sostegno degli investimenti aziendali delle imprese artigiane» e con lo stanziamento complessivo di euro 7.000.000, suddiviso in ragione di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 8741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.

8. Per le finalità previste dall'articolo 51, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 516.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8731 (2.1.243.6.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione «Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. per l'attivazione di finanziamenti agevolati a sostegno delle esigenze di credito a breve termine delle imprese artigiane» e con lo stanziamento di euro 516.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 8740 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa per l'anno 2004.

9. Per le finalità previste dall'articolo 52, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.9.2.340 «Finanziamenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane» che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione-obiettivo n. 13 - programma n. 3 - rubrica n. 9 - spese d'investimento - con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2004, riferito al capitolo 1390 (2.1.253.3.10.23) di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione «Finanziamenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. per il concorso negli interventi finanziari a favore delle imprese artigiane per agevolare gli investimenti aziendali». Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

10. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato tecnico di cui all'articolo 53 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 152 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

11. Per le finalità previste dall'articolo 54, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità provvisoria di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8653 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione «Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per la promozione dell'artigianato artistico nei centri urbani» e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

12. Per le finalità previste dall'articolo 55, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.455, con riferimento al capitolo 8918 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione «Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per l'adeguamento a norma di strutture e impianti» e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

13. Per le finalità previste dall'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 700.000, suddivisa in ragione di euro 400.000 per l'anno 2003 e euro 300.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.1.450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8908 (1.1.163.2.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato

bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione «Contributi alle imprese artigiane per l'acquisizione di servizi e la valorizzazione della produzione» e con lo stanziamento complessivo di euro 700.000, suddiviso in ragione di euro 400.000 per l'anno 2003 e euro 300.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

14. Per le finalità previste dall'articolo 57, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 516.000, suddivisa in ragione di euro 258.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8654 (2.1.243.3.10.25) che si istituisce nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione «Contributi alle imprese artigiane e ai loro consorzi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico» e con lo stanziamento complessivo di euro 516.000, suddiviso in ragione di euro 258.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 8652 del citato documento tecnico, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa.

15. Per le finalità previste dall'articolo 59, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.680.000, suddivisa in ragione di euro 2.840.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8702 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione «Integrazione dei fondi rischi dei Consorzi garanzia fidi provinciali tra le imprese artigiane» e con lo stanziamento complessivo di euro 5.680.000, suddiviso in ragione di euro 2.840.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, dello stanziamento del capitolo 8700 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.

16. Per le finalità previste dall'articolo 60, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, il cui stanziamento è elevato di pari importo, con riferimento al capitolo 8703 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione «Integrazione del fondo rischi del Consorzio regionale dei Consorzi garanzia fidi provinciali tra le imprese artigiane» e con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

17. Per le finalità previste dall'articolo 61, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 400.000, suddivisa in ragione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338

dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8631 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione «Contributi a sostegno della nuova imprenditorialità artigiana» e con lo stanziamento complessivo di euro 400.000, suddiviso in ragione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

18. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8919 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione «Contributi per favorire la successione nell'impresa artigiana» e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui articolo 64 fanno carico all'unità previsionale di base 17.1.16.2.390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1420 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

20. Per le finalità previste dall'articolo 68, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.63.2.1066 «Aiuti all'occupazione nel settore artigiano» che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione-obiettivo n. 10 - programma n. 3 - rubrica n. 63 - spese d'investimento - con lo stanziamento di euro 200.000 per l'anno 2004, riferito al capitolo 8600 (2.1.243.3.10.23) di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione «Contributi alle imprese artigiane per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti disoccupati che abbiano partecipato ad iniziative formative promosse e organizzate dall'Amministrazione regionale». Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

21. Per le finalità previste dall'articolo 71, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8654 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato - con la denominazione «Finanziamenti per l'attuazione dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti artigianali» e con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

22. Per le finalità previste dall'articolo 72, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di euro 300.000, suddivisa in ragione di euro 200.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.1.1909 «Servizi alle imprese artigiane» che si istituisce, a decorrere dal 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione-obiettivo n. 13 - programma n. 1 - rubrica n. 63 - spese correnti - con lo stanziamento complessivo di euro 300.000, suddiviso in ragione di euro 200.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000 per l'anno 2004, riferito al capitolo 8909 (1.1.163.2.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione «Finanziamenti per l'attività di primo impianto dei centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane». Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

23. All'onere complessivo di euro 4.000.000, suddiviso in ragione di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21 e 22, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di parte capitale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - capitolo 9710 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 18 del prospetto E/2), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

### **Art. 80**

#### *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui ai titoli IV,V e VI entrano in vigore l'1 gennaio dell'anno successivo alla data della pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**L.R. MOLISE 26 aprile 2000, n. 32 <sup>(1)</sup>.****Riordino della disciplina in materia di artigianato <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 29 aprile 2000, n. 9.

(2) Con *Delib.G.R. 25 febbraio 2008, n. 194* sono state approvate disposizioni operative per le operazioni di locazione finanziaria agevolata.

**TITOLO I****Finalità e destinatari della legge****Art. 1***Finalità ed oggetto.*

1. La Regione Molise concorre, con i benefici contemplati dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di bilancio appositamente previsti, allo sviluppo delle attività artigianali, all'introduzione di processi rinnovativi del settore, alla promozione della cooperazione ed alla tutela e valorizzazione dell'artigianato che abbia tradizioni regionali o prerogative artistiche.
2. La presente legge provvede altresì a disciplinare gli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato, nonché le modalità di tenuta dell'Albo delle imprese artigiane.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge regionale valgono le disposizioni di cui alla *legge 8 agosto 1985, n. 443*, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 2***Destinatari.*

1. I soggetti destinatari della presente legge, se non altrimenti disposto, sono le imprese artigiane esercitate in forma individuale od associativa, aventi sede sul territorio regionale, regolarmente iscritte agli Albi provinciali delle imprese artigiane istituiti con la *legge 8 agosto 1985, n. 443*, o alla sezione separata degli Albi, di cui all'articolo 6, primo comma, della medesima legge.

**TITOLO II****Funzioni della Regione e degli Enti locali****Art. 3***Funzioni riservate alla Regione.*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione ed indirizzo, le funzioni previste dall'*art. 30 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34*, nonché:

a) il coordinamento delle funzioni conferite alle province, ai comuni e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ivi compresa l'adozione da parte della Giunta regionale di indirizzi relativi alla concessione di agevolazioni <sup>(3)</sup>;

b) la disciplina degli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato;

c) la disciplina della tenuta dell'Albo delle imprese artigiane;

c-bis) la disciplina della vigilanza sulla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane <sup>(4)</sup>.

---

(3) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 24 novembre 2014, n. 19*.

(4) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 24 novembre 2014, n. 19*.

---

#### **Art. 4**

##### *Programma triennale per l'artigianato.*

1. La Giunta regionale, al fine di programmare gli interventi a favore dell'artigianato e di adeguarli alle esigenze del settore e dell'economia regionale e nazionale, sentiti la Conferenza per le autonomie locali di cui all'*articolo 9 della legge regionale n. 34/1999*, integrata dai rappresentanti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 9, gli organi di autogoverno dell'artigianato e le associazioni di categoria operanti nella Regione, trasmette al Consiglio regionale, che l'approva nei successivi 60 giorni, il Programma triennale per l'artigianato.

2. I pareri richiesti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 devono essere espressi entro 20 giorni dalla trasmissione della proposta di programma, trascorsi i quali la Giunta ha facoltà di prescindere.

3. Il Programma è elaborato sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano regionale di sviluppo e delle proposte formulate dagli Enti interessati, dalle associazioni di categoria e dagli organismi che concorrono al Governo del settore, nonché delle disposizioni contenute nei programmi, nelle leggi nazionali e nelle direttive Comunitarie riguardanti il settore.

4. Nel Programma triennale sono indicati:

a) gli obiettivi e le finalità da conseguire, i risultati attesi anche con riferimento alle esigenze di sviluppo e di riequilibrio socio economico della Regione;

b) le indicazioni di spesa per il triennio e la ripartizione per Provincia e per tipo di intervento;

c) i criteri e le modalità generali di attuazione;

d) i tempi di realizzazione delle azioni programmate;

e) l'eventuale articolazione del piano stesso in programmi e progetti speciali anche di particolare rilievo regionale;

f) le modalità ed i limiti per la destinazione, da parte della Giunta regionale, di risorse eventualmente rinvenienti in fase di verifica della programmazione provinciale.

5. Il Programma triennale può essere aggiornato annualmente.

## **Art. 5**

### *Funzioni delle province.*

1. Alle province sono conferite le seguenti funzioni in materia di artigianato:

a) le funzioni attribuite espressamente dall'*art. 33 della legge regionale n. 34/1999*;

b) la gestione della formazione professionale nel comparto artigiano;

c) la gestione degli interventi diretti all'incentivazione dell'occupazione giovanile nel comparto artigiano;

d) gli interventi a favore delle imprese artigiane, singole o associate, che la presente legge e le altre leggi regionali non riservano alla competenza regionale.

2. Il conferimento comprende tutti gli atti connessi con l'esercizio delle funzioni, ivi comprese la concessione e la liquidazione dei contributi, nonché il controllo sulla destinazione e l'utilizzazione degli stessi.

3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalle province, in conformità alla programmazione e agli indirizzi programmatici generali della Regione, mediante l'adozione di piani volti a perseguire la crescita delle attività artigiane presenti sul territorio e la nascita di nuove imprese, secondo criteri di priorità e per obiettivi, con particolare riferimento al dato di disoccupazione per aree e settori garantendo il contributo delle organizzazioni di categoria.

4. Le province, nel quadro delle azioni previste dal Programma triennale per l'artigianato di cui all'articolo 4, nel rispetto degli indirizzi attuativi e delle

direttive procedurali regionali nonché in armonia con i propri programmi adottati ai sensi dell'[articolo 33, primo comma, lettera a\), della legge regionale n. 34/1999](#), predispongono e comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i rispettivi piani attuativi per l'artigianato, con i quali si stabiliscono, con riferimento all'esercizio finanziario in corso, le concrete destinazioni delle risorse finanziarie stanziaste distinte per zone del territorio e per specificità del comparto artigiano, nonché i criteri e le modalità operative per la concessione dei contributi.

5. Il Piano attuativo è elaborato con il concorso dei comuni e in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentite le organizzazioni di categoria.

6. La Giunta regionale, verificata la conformità dei piani provinciali per l'artigianato alle linee programmatiche regionali, dispone annualmente, entro 30 giorni dal ricevimento dei piani stessi, il trasferimento delle risorse alle province.

7. Limitatamente all'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le province predispongono i Piani attuativi sulla base di un atto di indirizzo e di coordinamento che la Giunta regionale assume, sentita la competente Commissione consiliare permanente, entro 60 giorni dalla stessa entrata in vigore. La Commissione consiliare emette il parere, entro 20 giorni dalla comunicazione al Presidente del Consiglio regionale in ordine allo schema di atto di indirizzo e di coordinamento. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale adotta l'atto rescindendo dal parere. Le province predispongono i Piani attuativi e li comunicano alla Giunta regionale, per gli adempimenti di cui al comma 6, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise dell'atto regionale di indirizzo e di coordinamento.

8. Ai sensi dell'[articolo 34 della legge regionale n. 34/1999](#), per la gestione e per gli adempimenti tecnici riguardanti la concessione e l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni ed incentivi alle imprese artigiane, le province si possono avvalere di Istituti finanziari specializzati, a seguito di convenzione nella quale sono garantite condizioni di economicità e di tempestività, secondo le direttive della Giunta regionale.

## **Art. 6**

### *Funzioni dei comuni.*

1. Sono conferite ai comuni le seguenti funzioni in materia di artigianato:

a) le funzioni attribuite espressamente dall'[art. 32 della legge regionale n. 34/1999](#);

b) gli atti di istruttoria, ai fini delle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall'Albo provinciale delle imprese artigiane ed alla sezione separata dello stesso;

c) gli atti di istruttoria e di rilevazione necessari per la revisione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane;

d) l'applicazione e la riscossione delle sanzioni amministrative, così come previsto dall'art. 15.

2. I comuni concorrono alla determinazione degli obiettivi e delle priorità del Piano attuativo provinciale per l'artigianato di cui all'art. 5, comma 4.

### **Art. 7**

*Funzioni delle Comunità montane e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

1. [Le Comunità montane esercitano le funzioni ad esse attribuite ai sensi della [legge regionale 2 settembre 1999, n. 29](#), nonché quelle ad esse demandate dai comuni ai sensi dell'[art. 6 della legge regionale n. 34/1999](#)] <sup>(5)</sup>.

2. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura esercitano le funzioni ad esse delegate ai sensi dell'[art. 35 della legge regionale n. 34/1999](#).

---

(5) Comma abrogato dall'[art. 3, comma 1, lettera a\), L.R. 24 novembre 2014, n. 19](#).

---

### **Art. 8**

*Modalità di esercizio delle funzioni delegate.*

1. Gli Enti esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto delle leggi e degli atti amministrativi emanati dal Consiglio e dalla Giunta regionale.

2. Negli atti emessi in attuazione delle funzioni loro delegate, gli Enti fanno espressa menzione del provvedimento di delega.

3. La Regione e gli Enti delegati sono tenuti a trasmettersi reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

4. Nel caso di mancato svolgimento delle funzioni delegate, la Regione invita l'Ente inadempiente ad attuarle, assegnandoli un termine entro il quale provvedere.

5. In caso di persistente inerzia inerente le funzioni delegate, la Regione provvede tramite un Commissario designato dalla Giunta regionale al compimento degli atti omessi.

6. Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate sono a carico del bilancio regionale. Gli Enti delegati sono tenuti agli adempimenti previsti dalla [legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44](#).

---

## TITOLO III

### Albo provinciale delle imprese artigiane

#### Art. 9

##### *Albo provinciale delle imprese artigiane.*

1. È istituito, presso la Camera di Commercio competente per territorio, l'Albo delle imprese artigiane <sup>(6)</sup>.
2. Sono tenute ad iscriversi all'Albo tutte le imprese aventi i requisiti previsti dagli *artt. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443*, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nell'apposita separata sezione dell'Albo sono iscritti i consorzi, le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane o tra imprese artigiane ed imprese industriali di minori dimensioni, così come previsto dall'*art. 6 della legge n. 443/1985*.

---

(6) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, L.R. 24 novembre 2014, n. 19*. Il testo originario era così formulato: «1. In ogni Provincia è istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane.».

#### Art. 10

##### *Natura costitutiva delle iscrizioni.*

1. L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ha effetto costitutivo della qualifica artigiana ed è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane, dei consorzi, delle società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane o tra imprese artigiane e imprese industriali di minori dimensioni, così come previsto dall'*articolo 6 della legge n. 443/1985* <sup>(7)</sup>.
2. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili che non siano iscritti nella separata sezione di detto Albo.
3. Nessun prodotto o servizio può essere denominato o venduto o pubblicizzato come artigiano se non proviene da un'impresa o soggetto iscritto all'Albo.

---

(7) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 24 novembre 2014, n. 19*. Il testo originario era così formulato: «1. L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e alla sua separata sezione ha effetto costitutivo della qualifica artigiana ed è condizione per la concessione delle

agevolazioni a favore delle imprese artigiane e dei soggetti ed organismi di cui al comma 3 dell'art. 9.».

---

## **Art. 11**

### *Iscrizioni, modifiche e cancellazioni <sup>(8)</sup>.*

1. Nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, coloro che intraprendono l'esercizio di una impresa artigiana sono tenuti, contestualmente alla data di inizio dell'attività, a richiedere l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane alla Camera di Commercio nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa denunciando l'esistenza di eventuali unità locali.
2. La domanda di iscrizione, le successive denunce di modifica e di cessazione sono presentate in modalità telematica con la procedura della comunicazione unica sulla base del modello approvato con decreto interministeriale ai sensi dell'*articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7* (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 aprile 2007, n. 40*.
3. La comunicazione unica attesta il possesso dei requisiti e ne determina l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane dalla data di presentazione della comunicazione stessa, sussistendo tutti i presupposti di legge.
4. La Camera di commercio può disporre accertamenti e controlli e adotta gli eventuali provvedimenti, ritenuti necessari, sulla scorta dell'attività istruttoria dei Comuni. Gli interessati sono immediatamente informati dell'avvio del procedimento, con facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione, nonché di far pervenire osservazioni e memorie e chiedere di essere sentiti.
5. I titolari delle imprese individuali artigiane e i soci amministratori o rappresentanti legali delle società artigiane, sono tenuti a denunciare le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa, la sospensione e la cessazione dell'attività, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento alla Camera di Commercio nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa o sono ubicate le unità locali.
6. L'obbligo della denuncia delle modificazioni concerne anche la variazione del numero dei dipendenti se tale stato di fatto implica il disconoscimento della natura artigiana dell'impresa per effetto del superamento dei limiti di cui all'*articolo 4 della legge n. 443/1985*.
7. La Camera di Commercio dispone la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attività ovvero abbiano perso i requisiti

necessari per l'iscrizione all'Albo sulla base degli elementi denunciati dalle imprese interessate e sulla base dell'istruttoria e della certificazione fornita dal Comune territorialmente competente ai sensi della lettera a) del quarto comma dell'*articolo 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*.

8. La Camera di Commercio ha la facoltà di disporre accertamenti d'ufficio.

9. La Camera di Commercio provvede alla cancellazione d'ufficio dall'Albo con le modalità di cui ai precedenti commi e previa audizione dei titolari delle imprese individuali o dei rappresentanti legali delle società interessate che possono farsi assistere da persona o associazione di fiducia, specificatamente delegata.

10. La cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.

11. Non può essere cancellata d'ufficio l'impresa individuale il cui titolare sia deceduto, sia colpito da invalidità ovvero sia dichiarato interdetto o inabilitato con sentenza dell'autorità giudiziaria competente a condizione che:

a) la gestione venga assunta dal coniuge, dai figli maggiorenni o minorenni emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato;

b) le persone interessate di cui alla lettera a) ne facciano richiesta espressamente;

c) l'impresa sia esercitata con i requisiti obiettivi stabiliti dagli *articoli 3 e 4 della legge n. 443/1985* e successive modificazioni.

12. La deroga di cui al comma 11 è concessa per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni.

13. Non può essere cancellata d'ufficio dall'Albo l'impresa individuale o società che abbia superato, fino ad un massimo del venti per cento e per non più di 3 mesi nell'anno, i limiti occupazionali di cui al comma 1 dell'*articolo 4 della legge n. 443/1985*.

14. Gli interessati devono essere informati della procedura per l'iscrizione o per la cancellazione d'ufficio entro quindici giorni dall'avvio della stessa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia della documentazione pervenuta alla Camera di Commercio, nonché far pervenire alla stessa osservazioni e memorie e chiedere di essere personalmente sentiti.

15. Gli enti del sistema Regione - Enti locali, erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane che nell'esercizio delle loro funzioni riscontrino la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti di cui agli *articoli 2, 3 e 4 della legge n. 443/1985* e successive modificazioni, prima di adottare i

provvedimenti di competenza nei termini previsti ne danno comunicazione alla Camera di Commercio ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito che sono assunte entro 60 giorni e che fanno stato ad ogni effetto.

16. Le decisioni della Camera di Commercio sono trasmesse entro i successivi 30 giorni agli interessati e all'ente che ha effettuato la comunicazione, fermo restando che, decorso il termine di 60 giorni i provvedimenti si intendono comunque adottati.

---

(8) Articolo così sostituito dall'[art. 6, comma 1, L.R. 24 novembre 2014, n. 19](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 11. Iscrizioni e cancellazioni. 1. Coloro che intraprendono l'esercizio di una impresa artigiana sono tenuti, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, a richiedere l'iscrizione all'Albo alla Commissione provinciale per l'artigianato presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Provincia dove ha sede l'impresa notificando l'esistenza di eventuali unità locali.

2. La domanda di iscrizione, le successive denunce di modifica e di cessazione sono presentate sulla base di modelli conformi a quelli approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la presentazione delle domande di iscrizione al registro delle imprese di cui all'[art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), e delle denunce a repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'[art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581](#). La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, sentite le Commissioni per l'artigianato e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli elementi integrativi dei predetti modelli per l'acquisizione di notizie di specifico rilievo ai fini della gestione dell'Albo e dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di artigianato.

3. Le Commissioni, prima di adottare le delibere di cui al primo comma dell'[art. 7 della legge n. 443/1985](#), possono assegnare all'impresa, per una sola volta, un congruo termine per completare o rettificare la domanda, ovvero per integrare la documentazione.

4. La Commissione provinciale dell'artigianato valuta la sussistenza dei requisiti stabiliti sulla base delle notizie fornite dagli interessati e dell'istruttoria richiesta al Comune.

5. Il Comune comunica i risultati dell'istruttoria alla Commissione provinciale per l'artigianato entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Commissione stessa ha facoltà di provvedere direttamente ai necessari atti istruttori.

6. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle funzioni esclusive attinenti alla tenuta dell'Albo, ai sensi della [legge n. 443/1985](#) e degli elenchi nominativi di cui alla [legge 29 dicembre 1956, n. 1533](#), e successive modificazioni, e alla [legge 4 luglio 1959, n. 463](#), e successive modificazioni, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di qualifica artigiana adottano delibera impugnabile ai sensi delle procedure previste dall'[art. 7 della legge n. 443/1985](#) e dall'art. 14 della presente legge.

7. La decisione della Commissione provinciale per l'artigianato in ordine all'iscrizione o al diniego di iscrizione nell'Albo è notificata all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda o dell'integrazione richiesta. La mancata comunicazione entro detto termine vale come accoglimento della domanda.

8. Salvo quanto disposto dall'[art. 3 comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), le Commissioni, all'atto dell'iscrizione, modificazione e cancellazione dell'impresa, determinano la data dalla quale decorre la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento

della qualifica artigiana di cui all'art. 2, 3 e 4 della [legge n. 443/1985](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

9. L'iscrizione all'Albo è comprovata da apposito certificato rilasciato dalla Commissione provinciale per l'artigianato.

10. La Commissione provinciale per l'artigianato provvede d'ufficio all'iscrizione nell'Albo delle imprese le quali, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per richiedere l'iscrizione, non abbiano presentato la prescritta domanda, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

11. La deliberazione di cui al precedente comma è adottata sulla base di elementi istruttori forniti dal Comune e di eventuali ulteriori accertamenti d'ufficio previa audizione, se richiesta, dei titolari delle imprese individuali o dei rappresentanti legali delle società interessate che possono farsi assistere da persona o associazione di propria fiducia, specificatamente delegata.

12. I titolari delle imprese individuali artigiane e i soci amministratori o rappresentanti legali delle società artigiane, sono tenuti a denunciare le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa, la sospensione e la cessazione dell'attività, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento alla Commissione provinciale per l'artigianato della Provincia dove ha sede l'impresa.

13. L'obbligo della denuncia delle modificazioni concerne anche la variazione del numero dei dipendenti se tale stato di fatto implica il disconoscimento della natura artigiana dell'impresa per effetto del superamento dei limiti di cui all'[art. 4 della legge n. 443/1985](#).

14. La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attività ovvero abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo sulla base degli elementi denunciati delle imprese interessate e sulla base dell'istruttoria e della certificazione fornita dal Comune territorialmente competente ai sensi del quarto comma, lettera a), dell'[articolo 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#).

15. La Commissione ha la facoltà di disporre di accertamenti d'ufficio.

16. La Commissione provvede alla cancellazione d'ufficio dall'Albo con le modalità di cui ai precedenti commi e previa audizione dei titolari delle imprese individuali o dei rappresentanti legali delle società interessate che possono farsi assistere da persona o associazione di fiducia, specificatamente delegata.

17. La cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.

18. Non può essere cancellata d'ufficio l'impresa individuale il cui titolare sia deceduto, sia colpito da invalidità ovvero sia dichiarato interdetto o inabilitato con sentenza dell'autorità giudiziaria competente a condizione che:

a) la gestione venga assunta dal coniuge, dai figli maggiorenni o minorenni emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato;

b) le persone interessate di cui alla precedente lettera a) ne facciano richiesta espressamente;

c) l'impresa sia esercitata con i requisiti obiettivi stabiliti dagli [articoli 3 e 4 della legge n. 443/1985](#) e successive modificazioni.

19. La deroga di cui al precedente comma è concessa per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni.

20. Non può essere cancellata d'ufficio dall'Albo l'impresa individuale o società che abbia superato, fino ad un massimo del venti per cento e per non più di 3 mesi nell'anno, i limiti occupazionali di cui al comma 1 dell'*art. 4 della legge n. 443/1985*.

21. Gli interessati devono essere informati della procedura per l'iscrizione o per la cancellazione d'ufficio entro quindici giorni dall'avvio della stessa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia della documentazione pervenuta alla Commissione, nonché far pervenire alla stessa osservazioni e memorie e chiedere di essere personalmente sentiti.

22. Gli enti del sistema regioni - enti locali, erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane che nell'esercizio delle loro funzioni riscontrino la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti di cui agli *artt. 2, 3 e 4 della legge n. 443/1985* e successive modificazioni, prima di adottare i provvedimenti di competenza nei termini previsti ne danno comunicazione alle Commissioni ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito che sono assunte entro 60 giorni e che fanno stato ad ogni effetto.

23. Le decisioni della Commissione sono trasmesse entro i successivi 30 giorni agli interessati e all'Ente che ha effettuato la Comunicazione, fermo restando che, decorso il termine di 60 giorni i provvedimenti si intendono comunque adottati.».

---

## **Art. 12**

### *Consorzi artigiani iscrivibili in separata sezione dell'Albo.*

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti da imprese artigiane devono iscriversi in separata sezione dell'Albo.

2. Le forme associative di cui al precedente comma sono tenute a fornire all'atto dell'iscrizione l'elenco delle imprese associate e, successivamente, le variazioni intervenute nell'elenco stesso.

3. Per la tenuta della separata sezione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane si applicano le disposizioni che disciplinano la tenuta dell'Albo stesso.

4. I consorzi e le società consortili anche in forma di cooperativa tra imprese artigiane, di cui all'*art. 6, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443*, sono ammesse a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta, insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato a condizione che siano iscritti nelle separate sezioni dell'Albo.

5. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al precedente comma, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa di cui all'*art. 6, della legge 8 agosto 1985, n. 443*, se iscritti nella separata sezione dell'Albo.

6. L'iscrizione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo è disposta dalla Camera di commercio su domanda del consorzio o società consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana

da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste dall'*art. 6, comma 3, della legge 8 agosto 1985, n. 443* <sup>(9)</sup>.

7. I consorzi e le società consortili di cui ai precedenti commi sono iscritti nella separata sezione dell'Albo con l'indicazione per ciascun consorzio o società consortile delle imprese che li costituiscono e, nell'ipotesi di consorzi e società consortili misti, degli altri soggetti associati.

---

(9) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, L.R. 24 novembre 2014, n. 19*.

---

### **Art. 13**

#### *Revisione generale degli albi delle imprese artigiane* <sup>(10)</sup>.

1. Alla revisione dinamica degli albi delle imprese artigiane si procede analogamente a quanto previsto per le imprese iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio.

---

(10) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2014, n. 19*. Il testo originario era così formulato: «Art. 13. Revisione generale degli albi provinciali delle imprese artigiane. 1. Ogni 30 mesi, le Commissioni provinciali per l'artigianato effettuano la revisione generale dell'iscrizione delle imprese artigiane nei rispettivi Albi.

2. A tal fine esse trasmettono ai comuni gli elenchi delle imprese iscritte con sede nei rispettivi territori. La prima revisione ha luogo entro i 6 mesi dall'insediamento.

3. Ciascun Comune, provvede entro i 120 giorni successivi al ricevimento degli elenchi, all'espletamento delle funzioni istruttorie di cui alla lettera a) del comma 4 dell'*art. 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, ed alla trasmissione degli atti conseguenti alla Commissione provinciale per l'artigianato competente.

4. La Commissione provinciale per l'artigianato provvede alle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni d'ufficio, osservando quanto disposto nel precedente articolo 11.

5. In caso di mancata revisione dell'Albo nei termini stabiliti, il Presidente della Giunta regionale, nomina, previa diffida, un commissario straordinario che sostituisce la Commissione in tutte le operazioni relative alla revisione.».

### **Art. 14**

#### *Ricorsi.*

1. Contro le deliberazioni della Camera di commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane è ammesso

ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato, entro 60 giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte delle pubbliche amministrazioni e di eventuali terzi interessati <sup>(11)</sup>.

2. Il ricorso amministrativo nelle forme e nei termini di cui al comma 1 è consentito anche ai consorzi e alle società consortili ai quali sia stata negata l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nella separata sezione dell'Albo.

3. I soggetti di cui al comma 22 dell'art. 11 che hanno proceduto alla Comunicazione possono parimenti con le modalità ed i termini di cui al comma 1, proporre ricorso alla Commissione regionale dell'artigianato, avverso l'eventuale provvedimento di archiviazione.

4. I ricorsi in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato sono regolati dalle norme del *D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199*, e successive modificazioni per la semplificazione dei procedimenti in materia dei ricorsi amministrativi. Pertanto, decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato avverso la delibera della Commissione provinciale, senza che sia stata comunicata la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti; contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso al tribunale competente per territorio ai sensi dell'*art. 7, comma 6, della legge n. 443/1985*.

---

(11) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.R. 24 novembre 2014, n. 19*.

---

## **Art. 15**

### *Applicazione delle sanzioni amministrative.*

1. Ai sensi dell'*art. 5, ultimo comma della legge 8 agosto 1985, n. 443*, alle violazioni sottoelencate si applicano le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei limiti minimi e massimi a fianco di ciascuna indicati:

a) in caso di omissione o ritardo della presentazione della domanda di iscrizione, variazione o cancellazione all'Albo delle imprese artigiane:

- da Lire 100.000 a Lire 3.000.000;

b) in caso di omissione o ritardo della denuncia di modificazione nella partecipazione dei soci all'attività dell'impresa:

- da Lire 100.000 a Lire 3.000.000;

c) in caso di domande contenenti dichiarazioni non veritiere:

- da Lire 100.000 a Lire 5.000.000;

d) in caso di adozione di una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, quale ditta, insegna o marchio, in mancanza della previa iscrizione all'Albo:

- da Lire 500.000 a Lire 5.000.000.

2. Le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dalla presente legge sono delegate ai comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.

3. Per il procedimento di irrogazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme contenute nella [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

4. Le spese per l'esercizio della delega sono stabilite forfettariamente in misura pari al 60% dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse da ciascun Comune delegato nel corso dell'anno. La restante quota del 40% viene versata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

5. Le eventuali quote da corrispondere agli organi verbalizzanti a norma delle vigenti disposizioni, saranno liquidate a cura dei comuni delegati sul 60% di loro spettanza.

6. I comuni delegati trasmettono alla fine di ogni anno e, comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura una dettagliata relazione sull'attività svolta con l'indicazione dei rapporti ricevuti, di quelli definiti e di quelli ancora in corso. Gli enti stessi provvedono contestualmente a versare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le somme introitate a titolo di sanzione, detratte le spese di esercizio della delega.

7. La Giunta regionale emana direttive al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al presente articolo.

### **Art. 15-bis**

*Vigilanza sulla tenuta e sulla revisione degli Albi delle imprese artigiane <sup>(12)</sup>.*

1. L'Albo delle imprese artigiane resta sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale che può disporre ispezioni, accertamenti e inchieste per il tramite del Servizio regionale competente in materia di artigianato.

2. Nel caso di accertato grave disservizio o di reiterate irregolarità nella tenuta e revisione dell'Albo delle imprese artigiane, il Presidente della Giunta regionale nomina, previa diffida, un commissario straordinario che sostituisce la Camera di Commercio nelle operazioni inerenti all'Albo delle imprese artigiane ed alla revisione dello stesso.

3. La revisione generale degli Albi delle imprese artigiane resta sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale che può disporre ispezioni, accertamenti e inchieste per il tramite del Servizio regionale competente in materia di artigianato.

---

(12) Articolo aggiunto dall'art. 10, L.R. 24 novembre 2014, n. 19.

---

## TITOLO IV

### **Organi amministrativi di rappresentanza di tutela e di autogoverno dell'artigianato**

#### **Art. 16**

*Composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato* <sup>(13)</sup>.

[1. In ciascun capoluogo di Provincia è istituita, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443, la Commissione provinciale per l'artigianato, quale organo di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.

2. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) da 6 titolari di imprese artigiane, operanti nella Provincia da almeno 3 anni, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale e presenti nella Provincia:

b) da 2 esperti in materia giuridico-economica designati dalla Giunta regionale;

c) un rappresentante della Direzione provinciale dell'INAIL;

d) da un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;

e) da un rappresentante della Direzione provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. La Commissione elegge nel proprio seno, fra i membri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 il presidente ed il vicepresidente.

4. Le Commissioni durano in carica cinque anni e alla scadenza sono rinnovate a norma delle disposizioni regionali in vigore.

5. Le designazioni dei componenti devono essere comunicate al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente

della Giunta regionale può provvedere ugualmente alle nomine in base alle designazioni pervenute e le Commissioni sono validamente costituite e possono funzionare con la nomina di almeno la metà più uno dei componenti.

6. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando gli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. I componenti decadono automaticamente dall'ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti ed in caso di mancata partecipazione non giustificata alle sedute per tre riunioni consecutive.

8. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.

9. I componenti se deceduti o dimissionari o decaduti sono sostituiti dal Presidente della Giunta con le procedure precedenti.

10. Svolge le funzioni di segretario un funzionario regionale del profilo D) nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente della Commissione].

---

(13) Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, L.R. 24 novembre 2014, n. 19.

---

### **Art. 17**

*Istituzione sedi e funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato* <sup>(14)</sup>.

[1. La Commissione provinciale per l'artigianato ha sede presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il supporto di segreteria alla Commissione provinciale è fornito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Le Commissioni provinciali per l'artigianato svolgono le seguenti funzioni:

a) curano la tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane e della sua separata sezione disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni, le cancellazioni anche mediante periodiche revisioni d'ufficio;

b) formulano pareri e promuovono iniziative per l'aggiornamento tecnologico delle aziende, per la ristrutturazione o riconversione delle attività artigiane e per l'incremento della commercializzazione dei prodotti artigiani;

c) concorrono con la Commissione regionale per l'artigianato allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche ed alla predisposizione di documenti sulle attività artigiane anche utilizzando le possibilità derivanti da una idonea gestione dell'Albo ai fini statistici.

4. Le segreterie delle Commissioni provinciali per l'artigianato provvedono:

a) alla tenuta del protocollo delle domande di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo provinciale delle imprese artigiane;

b) agli adempimenti preparatori ed esecutivi relativi alle deliberazioni da assumere dalle Commissioni ed al rilascio delle certificazioni;

c) alla pubblicità e conservazione degli atti delle Commissioni;

d) ad ogni altro adempimento connesso alle funzioni ed ai compiti delle Commissioni.

5. Il personale assegnato alle segreterie è alle dipendenze funzionali delle Commissioni provinciali per l'artigianato].

---

(14) Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, L.R. 24 novembre 2014, n. 19.

---

### **Art. 18**

#### *Diritti di segreteria e tassa di concessione regionale* <sup>(15)</sup>.

1. Ai fini della gestione dell'Albo delle imprese artigiane sono versati alla Camera di commercio i diritti di segreteria di cui all'*articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, e l'importo della tassa di concessione regionale prevista dalla legislazione regionale vigente.

---

(15) Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 1, L.R. 24 novembre 2014, n. 19. Il testo originario era così formulato: «Art. 18. Diritti di segreteria sugli atti delle Commissioni. 1. Ai fini della gestione dell'Albo delle imprese artigiane si applicano a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i diritti di segreteria stabili in applicazione dell'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane è soggetta al pagamento delle tasse di concessione regionale previste dalla legislazione vigente.

3. L'attestazione del relativo versamento effettuato a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve essere allegata alla domanda di iscrizione.».

---

**Art. 19***Vigilanza sulle Commissioni provinciali per l'artigianato* <sup>(16)</sup>.

[1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale che può disporre ispezioni ed inchieste sul loro funzionamento per il tramite del Servizio competente.

2. Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento di una delle Commissioni provinciali per l'artigianato, di grave disservizio o di reiterate irregolarità, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto e previa diffida, nomina un commissario straordinario che esercita provvisoriamente tutte le funzioni della Commissione interessata per la durata stabilita nel decreto di nomina che, in ogni caso, non potrà superare i 12 mesi. Entro lo stesso termine la Commissione deve essere ricostituita].

---

(16) Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, L.R. 24 novembre 2014, n. 19.

---

**Art. 20***Personale* <sup>(17)</sup>.

[1. Per il personale del ruolo unico regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge è funzionalmente assegnato alle Commissioni provinciali per l'artigianato si applica la disciplina di cui all'art. 15 della *legge regionale n. 34/1999*.

2. Per il personale operante ai sensi del *decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468*, ed in servizio al 31 dicembre 1999 presso le Commissioni provinciali per l'artigianato, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura subentrano alla Regione per il prosieguo dei progetti in corso ed alla relativa stabilizzazione. Ove non si provveda alla stabilizzazione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i lavoratori ed il relativo progetto L.S.U. restano di competenza regionale].

---

(17) Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, L.R. 24 novembre 2014, n. 19.

---

**Art. 21***Commissione regionale per l'artigianato* <sup>(18)</sup>.

1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la Regione ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Essa è composta da:
  - a) n. 2 rappresentanti scelti dalla Giunta regionale tra nove commercialisti su terne indicate dagli Ordini professionali aventi sede nella regione;
  - b) n. 2 rappresentanti scelti dalla Giunta regionale tra nove avvocati su terne indicate dagli Ordini professionali aventi sede nella regione;
  - c) n. 4 esperti in materia di artigianato designati d'intesa dalle associazioni artigiane di categoria, più rappresentative a livello nazionale, presenti in regione.
3. Non può far parte della Commissione regionale per l'artigianato il personale della Camera di Commercio addetto alle funzioni a questa attribuite con la presente legge.
4. Tutti i componenti della Commissione regionale per l'artigianato non devono essere titolari di impresa artigiana, né essere soci o amministratori di società, consorzi o cooperative artigiane.
5. I componenti eleggono nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.
6. Le funzioni di segretario della Commissione regionale per l'artigianato sono svolte da un funzionario regionale.
7. La Commissione regionale per l'artigianato dura in carica cinque anni.
8. Le indicazioni dei candidati alla carica di componente della Commissione sono comunicate al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali le nomine sono effettuate in base alle designazioni pervenute. La Commissione è validamente costituita e può funzionare con la nomina di almeno metà più uno dei componenti.
9. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando gli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

---

(18) Articolo così sostituito dall'*art. 12, comma 1, L.R. 24 novembre 2014, n. 19*. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Sede e composizione della Commissione regionale per l'artigianato. 1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la Regione ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Essa è composta:

a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato del Molise;

b) da tre rappresentanti della Regione designati dalla Giunta regionale;

c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale e operanti nella Regione.

3. Ad eccezione dei Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato, non può far parte della Commissione regionale per l'artigianato chi è già componente di Commissione provinciale per l'artigianato.

4. I componenti eleggono nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

5. Le funzioni di segretario della Commissione regionale per l'artigianato sono svolte da un funzionario regionale.

6. La Commissione regionale per l'artigianato dura in carica per cinque anni.

7. Le designazioni dei componenti devono essere comunicate al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale può provvedere ugualmente alle nomine in base alle designazioni pervenute. La Commissione è validamente costituita e può funzionare con la nomina di almeno metà più uno dei componenti.

8. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando gli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.».

---

## **Art. 22**

### *Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato.*

1. La Commissione regionale per l'artigianato svolge le seguenti funzioni:

a) decide in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni della Camere di commercio in materia di tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane<sup>(19)</sup>;

b) esprime pareri sui problemi attinenti all'artigianato sottoposti al suo esame dalla Giunta regionale;

c) promuove periodiche indagini conoscitive sulle attività, le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato nel Molise;

d) formula pareri o proposte sui criteri di selezione o di orientamento per la migliore attuazione di iniziative promozionali all'interno e all'estero a favore dell'artigianato molisano;

e) attua il coordinamento delle attività e delle iniziative delle Commissioni provinciali per l'artigianato anche mediante l'elaborazione di criteri e pareri, qualora ciò si renda necessario per l'uniforme valutazione di casi controversi nel territorio della Regione;

f) svolge gli altri compiti ad essa demandati dalla Giunta regionale o ad essa attribuiti con legge regionale;

g) può chiamare a partecipare ai propri lavori, per la trattazione di particolari problemi, esperti, funzionari regionali, del credito e di altri Enti; per tale partecipazione non viene corrisposto alcun compenso.

2. Per l'istruttoria dei ricorsi e per l'approfondimento di singole questioni, la Commissione regionale per l'artigianato può articolarsi in gruppi di lavoro i quali riferiscono le proprie valutazioni nella seduta plenaria ai fini delle determinazioni collegiali da assumere.

3. A supporto della Commissione regionale per l'artigianato è costituito un ufficio di segreteria che provvede:

a) alla tenuta del protocollo dei ricorsi;

b) agli adempimenti preparatori ed esecutivi delle relative deliberazioni;

c) alla pubblicità e alla conservazione degli atti;

d) agli adempimenti connessi alle funzioni in materia statistica e di programmazione della Commissione, nonché ad ogni altro compito della Commissione stessa.

4. Il personale assegnato alla Segreteria è alle dipendenze funzionali della Commissione.

---

(19) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, L.R. 24 novembre 2014, n. 19.

---

## **Art. 23**

### *Compensi* <sup>(20)</sup>

1. Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato ed a quelli del Comitato regionale per la tutela dell'artigianato artistico e tradizionale, estranei all'amministrazione regionale, è riconosciuto un gettone di presenza per ciascuna seduta, nonché il trattamento di missione previsto per i dipendenti

regionali, nella misura stabilita dalla Giunta regionale in conformità a quanto previsto dall'*articolo 3 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16*.

---

(20) Articolo dapprima modificato con avviso di errata corrige pubblicato nel BU 16 giugno 2000, n. 12 e poi così sostituito dall'*art. 15, comma 1, L.R. 24 novembre 2014, n. 19*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 23. Indennità e rimborsi spese. 1. Ai componenti delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, estranei all'amministrazione regionale, sono dovute le indennità di presenza previste ai sensi della *legge regionale n. 7/1983, allegato A*, e successive modificazioni ed integrazioni. È corrisposta altresì ai residenti al di fuori del capoluogo e, comunque, in caso di sopralluogo o accertamenti fuori sede, la indennità di trasferta prevista per i dirigenti regionali.».

---

## TITOLO V

### **Interventi per la promozione e la qualificazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato**

#### **Art. 24**

##### *Attività promozionale.*

1. Nel Programma triennale per l'artigianato di cui all'art. 4 la Regione prevede, ai fini della valorizzazione e commercializzazione dei prodotti delle imprese artigiane singole, associate o consorziate, iniziative specifiche per espandere la presenza dell'artigianato sui mercati interni ed internazionali.
2. Gli interventi promozionali nel settore possono concernere:
  - a) la consulenza e l'assistenza contrattuale finanziaria e doganale;
  - b) la realizzazione e la diffusione di cataloghi, filmati, materiale informatico, destinato a favorire la conoscenza dell'artigianato molisano;
  - c) l'effettuazione di indagini e ricerche di mercato ed il collegamento con banche dati, per l'individuazione di mercati e di clienti e la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale;
  - d) la realizzazione, l'adozione e la diffusione di marchi collettivi di qualità;
  - e) la realizzazione di progetti finalizzati alla internazionalizzazione delle imprese e di sostegno alle esportazioni;
  - f) la valorizzazione di particolari settori produttivi al fine del conseguimento di più elevati livelli competitivi;
  - g) la partecipazione a mostre, fiere ed altre manifestazioni.

3. Le province, nel Piano attuativo, indicano gli interventi promozionali specificando per ciascuna iniziativa la previsione della spesa, la misura dei contributi e le modalità per la gestione delle attività promozionali.

4. Le iniziative sono coordinate dalle province che le attuano direttamente o in collaborazione o tramite le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni di categoria artigiane o i consorzi di imprese artigiane, la Finanziaria regionale (FINMOLISE) o altri soggetti eventualmente individuati con apposita convenzione.

#### **Art. 25**

##### *Iniziative dirette.*

1. La Regione può organizzare direttamente, o in collaborazione con l'Istituto con il commercio estero o le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, partecipazioni collettive di imprese artigiane ad esposizioni o rassegne commerciali ritenute particolarmente qualificanti.

2. L'intervento regionale si attua assumendo in carico l'intera quota delle spese di iscrizione, di affitto e di allestimento degli spazi espositivi.

#### **Art. 26**

##### *Progetti speciali.*

1. Al fine di assicurare la migliore gestione e finalizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, possono essere adottati progetti speciali diretti a realizzare iniziative che si propongono di affrontare le esigenze di sviluppo delle imprese in particolari settori o in specifici ambiti territoriali.

2. I progetti speciali sono approvati dalla Giunta regionale. Essi devono individuare le problematiche del settore o del territorio, le esigenze delle imprese che vi operano, gli obiettivi, i tempi, le modalità e i costi complessivamente previsti per l'attuazione del progetto, i soggetti attuatori, le risorse regionali previste per agevolarne l'attuazione ed il limite dell'intervento regionale.

3. Per l'elaborazione dei progetti speciali, la Regione può avvalersi di Università, enti o società con provata competenza ed esperienza in materia di sviluppo economico, organizzazione aziendale e marketing.

### **TITOLO VI**

#### **Interventi per la formazione nel settore dell'artigianato**

#### **Art. 27**

##### *Formazione professionale.*

1. La Regione, nell'ambito della programmazione delle attività formative, definisce le iniziative da assumere nel comparto dell'artigianato anche sulla base

dei dati e degli elementi forniti dalle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e dalle associazioni di categoria.

2. La Regione favorisce altresì la formazione nel settore anche attraverso il criterio dell'alternanza scuola-lavoro e, al fine di favorire l'occupazione nel settore artigianato, anche attraverso l'incentivazione dei contratti di apprendistato e di formazione-lavoro nonché delle botteghe-scuola.

3. Con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono disciplinate le modalità di attuazione della formazione professionale nelle botteghe-scuola.

4. Le attività formative sono gestite ed organizzate dalle Amministrazioni provinciali che le attuano attraverso la collaborazione delle imprese singole o associate in possesso dei necessari requisiti preventivamente stabiliti e riconosciuti secondo gli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale.

## **TITOLO VII**

### **Interventi a sostegno delle imprese artigiane e delle loro forme associative**

#### **Art. 28**

*Interventi a sostegno delle Cooperative artigiane di garanzia e dei loro consorzi*

<sup>(21)</sup>,

1. La Regione Molise promuove la costituzione e lo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia e concorre:

a) alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia, con la concessione di un contributo di ammontare pari al doppio delle quote sociali effettivamente versate nel corso dell'anno, nel limite massimo di Lire 200.000.000 per anno e per cooperativa, per un periodo non superiore a tre anni. La concessione del contributo avviene su domanda della cooperativa interessata all'Amministrazione provinciale con le modalità stabilite nel Piano attuativo provinciale;

b) alla riduzione dei tassi di interesse sui finanziamenti accordati per credito di esercizio agli artigiani e ai loro consorzi e cooperative. I finanziamenti sono garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

1) l'ammontare del prestito assistito, per ogni singola impresa, non può superare complessivamente Euro 50.000,00 nel triennio anche se ottenuto con più operazioni bancarie <sup>(22)</sup>;

2) il contributo in conto interessi non può superare il 70% del tasso di riferimento <sup>(23)</sup>;

3) la durata del prestito non può essere superiore a 60 mesi <sup>(24)</sup>;

4) il contributo è versato direttamente all'istituto di credito che ha concesso il prestito secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi fra province, cooperativa artigiana di garanzia, Istituto di credito e la Finanziaria regionale (FINMOLISE). Fino alla stipula di tale convenzione le province subentrano alla Regione nelle convenzioni in atto;

c) a promuovere la costituzione e lo sviluppo dei consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia mediante l'erogazione di contributi per la formazione del patrimonio sociale degli stessi, anche per operazioni di fusione di tali enti nell'ambito territoriale della Regione; il contributo è erogato dall'Amministrazione provinciale secondo i criteri e le modalità fissate nel Piano attuativo provinciale.

2. Gli aiuti di cui al punto b) verranno erogati conformemente ai limiti e alle condizioni della regola "de minimi".

---

(21) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 31 luglio 2015, n. 401*.

(22) Numero così sostituito dall'*art. 1, comma 30, L.R. 9 maggio 2007, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «1) l'ammontare del prestito assistito, per ogni singola impresa, non può superare complessivamente lire 50 milioni nel triennio anche se ottenuto con più operazioni bancarie.».

(23) Numero così corretto con avviso di errata corrigé pubblicato nel B.U. 1° giugno 2000, n. 11.

(24) Numero così sostituito dall'*art. 6, comma 6, L.R. 9 maggio 2008, n. 12*. Il testo originario era così formulato: «3) la durata del prestito non può essere superiore a trentasei mesi.».

## **Art. 29**

### *Requisiti e modalità per fruire dei contributi <sup>(25)</sup>.*

1. Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 28 le cooperative artigiane di garanzia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite fra artigiani operanti nel territorio regionale ed avere sede legale nella Regione;

b) avere un numero di soci non inferiore a 200;

c) avere un capitale sociale non inferiore a 100.000.000 di lire.

2. I fondi regionali sono assegnati annualmente dalle Amministrazioni provinciali alle cooperative artigiane di garanzia sulla base dei seguenti parametri:

a) numero dei soci, risultante dal libro dei soci aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

b) volume di attività documentato dai bilanci relativi al biennio precedente.

3. Le cooperative artigiane di garanzia già costituite all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, per fruire delle provvidenze di cui all'art. 28, devono uniformare i propri statuti alle prescrizioni della presente legge.

4. L'Amministrazione provinciale periodicamente dispone a campione ispezioni contabili ed amministrative nei confronti delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro consorzi al fine di accertare la regolarità delle operazioni di credito effettuate e della gestione amministrativa nonché l'effettiva utilizzazione dei contributi concessi per le finalità previste al momento della loro concessione.

---

(25) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 31 luglio 2015, n. 401](#).

---

### **Art. 30**

#### *Contributi alle imprese artigiane.*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese artigiane e l'espansione dei livelli occupazionali sono previste le seguenti forme di intervento:

a) contributi in conto capitale;

b) contributi in conto interessi ed in conto canoni di locazione finanziaria.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono cumulabili fra di loro purché la somma degli importi agevolati non superi il totale degli investimenti ammessi.

3. Gli aiuti non potranno superare i limiti di intensità previsti per la Regione Molise dall'Unione europea in termini di equivalente sovvenzione netta ad eccezione degli aiuti di cui al comma 2 lettera c), e al comma 7 dell'art. 32 che verranno erogati conformemente ai limiti ed alle condizioni della regola denominata "de minimi".

### **Art. 31**

#### *Contributi in conto capitale.*

1. Alle imprese artigiane vengono concessi contributi in conto capitale per i seguenti investimenti:

- a) acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento di immobili pertinenti alle attività artigiane;
  - b) acquisto di macchinari ed attrezzature atti ad assicurare il miglioramento e l'aumento della produzione;
  - c) impianti per servizi generali;
  - d) costruzioni di locali, annessi a quelli della produzione, per piccole mostre di prodotti.
2. I contributi relativi agli investimenti di cui al comma 1 non possono essere estesi al valore del terreno.
3. L'ammontare dei contributi, nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 30, è determinato nel Programma triennale.
4. I contributi sono concessi dall'Amministrazione provinciale, in attuazione degli indirizzi programmatici regionali e secondo i criteri e le modalità previsti dal Piano annuale provinciale.

### **Art. 32**

#### *Contributi in conto interesse e in conto canoni di locazione finanziaria.*

1. La Regione Molise assegna conferimenti alla Gestore degli interventi agevolativi da utilizzare per <sup>(26)</sup>:
- a) la riduzione sui tassi di interesse sulla parte di finanziamento eccedente quella agevolabile con i contributi statali in conformità a quanto stabilito dall'*art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949*, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) la riduzione dei canoni di locazione finanziaria previsti dalla *legge 21 maggio 1981, n. 240*, nella parte di finanziamento eccedente quello agevolabile con i contributi statali. Il contributo in conto canoni è calcolato nella misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi della *legge n. 949/1952* e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli investimenti ammessi a beneficiare del mutuo a tasso agevolato di cui al comma precedente sono i seguenti:
- a) acquisto, costruzione, ampliamento e riattamento di immobili adibiti ad attività produttive;
  - b) acquisto di macchinari ed attrezzature atti ad assicurare il miglioramento e l'aumento della produzione;
  - c) acquisti per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti;

d) acquisto dei suoli necessari agli investimenti.

3. Le domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1 devono essere presentate alla Gestore degli interventi agevolativi, che provvede all'istruttoria delle richieste, con le modalità previste dalla [legge n. 949/1952](#), e successive modificazioni ed integrazioni <sup>(27)</sup>.

4. La Gestore degli interventi agevolativi vigila, anche attraverso la Finanziaria regionale (FINMOLISE), gli istituti e le aziende di credito finanziatori, sulla effettiva destinazione dei finanziamenti agevolati e sulla loro rispondenza alle finalità pubbliche perseguite <sup>(28)</sup>.

5. I rapporti tra la Regione Molise e la Gestore degli interventi agevolativi sono regolati da una convenzione approvata dalla Giunta regionale, che prevede fra l'altro le modalità di erogazione dei conferimenti regionali e la presentazione di un apposito rendiconto delle erogazioni effettuate in ogni esercizio <sup>(29)</sup>.

6. Negli esercizi successivi possono essere utilizzati dalla Gestore degli interventi agevolativi le somme conferite e gli interessi maturati e non impegnati nell'esercizio precedente <sup>(30)</sup>.

7. I conferimenti di cui al comma 1 possono essere destinati anche all'abbattimento del tasso di interesse previsto per gli interventi finanziari della Cassa per il credito delle imprese artigiane.

8. L'abbattimento del tasso è fissato nella misura del 40% del tasso praticato dalla Cassa per il credito delle imprese artigiane. Tale misura può essere modificata con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente.

9. Nel programma triennale regionale sono fissati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

---

(26) Alinea così modificato dall'[art. 14, comma 1, L.R. 24 novembre 2014, n. 19](#).

(27) Comma così modificato dall'[art. 14, comma 1, L.R. 24 novembre 2014, n. 19](#).

(28) Comma così modificato dall'[art. 14, comma 1, L.R. 24 novembre 2014, n. 19](#).

(29) Comma così modificato dall'[art. 14, comma 1, L.R. 24 novembre 2014, n. 19](#).

(30) Comma così modificato dall'[art. 14, comma 1, L.R. 24 novembre 2014, n. 19](#).

## TITOLO VIII

### **Salvaguardia ambientale e dei luoghi di lavoro contributi straordinari e disposizioni comuni**

**Art. 33***Salvaguardia ambientale e risanamento degli ambienti di lavoro.*

1. La Regione interviene per promuovere il risanamento degli ambienti di lavoro, il controllo e l'abbattimento dell'inquinamento prodotto dalle imprese artigiane, la salvaguardia e la valorizzazione delle realtà ambientali, in coerenza con le direttive comunitarie e con le leggi nazionali e regionali sulla tutela dell'ambiente.

2. A tal fine, sono concessi dalle province alle imprese artigiane singole associate o consorziate contributi per i seguenti interventi:

a) studi per la valutazione dell'impatto sull'ambiente delle attività produttive e per l'applicazione delle tecnologie idonee alla soluzione dei relativi problemi;

b) introduzione di tecnologie pulite per la riduzione di rifiuti pericolosi;

c) progettazione, creazione, acquisizione e installazione di impianti di depurazione e tecnologici validi per il controllo e l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, sia all'interno che all'esterno del ciclo produttivo delle aziende e di riciclo o riuso di acque reflue provenienti dal ciclo produttivo;

d) iniziative volte al recupero e al riutilizzo degli scarti di lavorazione ai fini produttivi ed energetici;

e) interventi per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del [decreto legislativo n. 626/1994](#);

f) interventi per la riduzione del fabbisogno energetico.

3. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 sono concessi con i criteri e le modalità che saranno stabiliti nel Programma triennale nei limiti previsti per la Regione Molise dall'Unione europea in termini di equivalente sovvenzione netta.

**Art. 34***Calamità naturali.*

1. La Regione delibera interventi urgenti a favore delle imprese artigiane, singole o associate, nei casi in cui con riferimento al territorio della Regione Molise sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri, con le procedure di cui all'[art. 5 della legge n. 225/1992](#), lo stato di emergenza; ovvero sia stata dichiarata dalla Regione l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica.

2. Alle imprese artigiane, danneggiate in conseguenza degli eventi previsti nel comma 1, possono essere erogati contributi in conto capitale, nei limiti della disponibilità di bilancio, fino al 30% della spesa occorrente per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate o per l'acquisto di macchine, in sostituzione di

altri distrutti o per la riparazione di macchinari e di attrezzature danneggiati, fino ad un contributo massimo di Lire 100.000.000.

3. I criteri e le modalità per l'ammissione delle domande e l'erogazione del contributo sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposito provvedimento in occasione dell'evento dannoso.

4. Gli aiuti di cui al comma 2 non potranno superare i limiti d'intensità previsti per la Regione Molise dall'Unione europea in termini di equivalente sovvenzione netta.

### **Art. 35**

#### *Disposizioni comuni.*

1. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le stesse finalità da altre norme regionali, statali e comunitarie.

2. Le opere realizzate e i beni acquistati con i contributi previsti dalla presente legge sono sottoposti a vincolo di destinazione settennale per gli immobili e triennale per i macchinari e le attrezzature.

3. Gli interventi finanziari previsti dalla presente legge sono revocati qualora venga accertata la mancata o parziale realizzazione dei relativi progetti, ovvero l'utilizzo in proprio dei fondi erogati o il mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 2.

4. Contestualmente alla revoca, viene disposto il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali e del danno per svalutazione monetaria calcolati a far tempo dalla data di erogazione.

## **TITOLO IX**

### **Artigianato artistico e tradizionale**

#### **Art. 36**

##### *Finalità.*

1. La Regione persegue le seguenti finalità nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale:

a) tutela dei requisiti di professionalità e di origine delle produzioni dell'artigianato artistico e tipico;

b) qualificazione e innovazione delle lavorazioni attuate sotto il profilo stilistico, tecnologico, dei materiali e dei processi utilizzati;

c) acquisizione di documentazioni concernenti le origini, lo sviluppo storico ed i percorsi evolutivi delle lavorazioni;

- d) sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese tramite progetti di recupero e rivitalizzazione di attività tradizionali o artistiche locali;
- e) istituzione del museo regionale dell'artigianato artistico e tipico;
- f) realizzazione di rassegne ed esposizione tematiche di manufatti artistici e tradizionali.

**Art. 37**  
*Settori tutelati.*

1. Sono considerate produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale, ai fini della presente legge, quelle effettuate secondo forme tecniche e stili che costituiscono il patrimonio culturale e storico della Regione, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, da questa prendono ispirazione, avvio e qualificazione.

2. I settori dell'artigianato artistico e tradizionale tutelati sono:

- a) legno;
- b) metalli comuni, metalli pregiati, lavorazione delle pietre dure;
- c) strumenti musicali;
- d) ceramica e terracotta;
- e) vetro;
- f) pietra e affini;
- g) pelle e cuoio;
- h) paglia;
- i) tessitura e ricamo.

3. Ulteriori settori possono essere individuati dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato regionale per la tutela delle lavorazioni artistiche di cui all'art. 41.

**Art. 38**  
*Contrassegno.*

1. Al fine di tutelare le produzioni artigiane di alto interesse artistico e tradizionale la Regione promuove, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti, il contrassegno delle produzioni artigiane artistiche e

tradizionali indicante l'origine e la qualità del prodotto individuate nei disciplinari di cui all'art. 40.

### **Art. 39**

#### *Registro dell'artigianato artistico.*

1. Presso la Camera di commercio competente per territorio è istituito il Registro delle imprese del settore artistico e tradizionale <sup>(31)</sup>.
2. Sono iscrivibili nel Registro di cui al comma 1 le imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente la cui produzione sia riconducibile, per tipologia carattere e qualità dei requisiti, alla prescrizione codificata per ciascun settore di attività dal rispettivo disciplinare.
3. Le iscrizioni e le cancellazioni dal Registro sono disposte dalla Camera di commercio previo parere del Comitato di cui all'art. 41 <sup>(32)</sup>.
4. La Giunta regionale adotta le norme per il funzionamento del Registro con un provvedimento da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

---

(31) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 24 novembre 2014, n. 19.

(32) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 24 novembre 2014, n. 19.

---

### **Art. 40**

#### *Disciplinari di produzione.*

1. I disciplinari di produzione approvati dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all'art. 41, definiscono e descrivono, per ciascun settore dell'attività artistica, i caratteri fondamentali della produzione, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale delle tradizioni produttive consolidate a livello locale, alle tecniche di lavorazione e produzione, ai materiali usati, nonché i criteri di valutazioni di quelle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo ed aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali.
2. I disciplinari, tenendo conto della tipologia del prodotto, indicano altresì le soluzioni per l'apposizione del contrassegno.
3. I disciplinari sono definiti dal Comitato di cui all'art. 41, sono approvati dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**Art. 41**

*Comitato regionale per la tutela dell'artigianato artistico e tradizionale* <sup>(33)</sup>.

1. Allo scopo di perseguire le finalità del presente titolo in maniera omogenea a livello regionale, è istituito il Comitato regionale per la tutela dell'artigianato artistico e tradizionale.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composto da:
  - a) un esperto designato dalla Giunta regionale che lo presiede;
  - b) il Presidente della Commissione regionale per l'artigianato;
  - c) il Responsabile del servizio regionale competente in materia di artigianato;
  - d) tre componenti designati d'intesa dalle associazioni artigiane di categoria, più rappresentative a livello nazionale, presenti in regione.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario regionale.
4. Ai membri del Comitato, esterni all'apparato regionale, è riconosciuta una indennità di presenza e il rimborso spese, se dovuto, nella misura stabilita per la Commissione regionale per l'artigianato.
5. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
  - a) individua e propone, per il successivo riconoscimento da parte della Giunta regionale, le singole tipologie produttive ammissibili alla tutela, sulla base del patrimonio storico e culturale e delle produzioni tradizionali di natura artistica, consolidatesi a livello territoriale;
  - b) definisce i disciplinari di produzione per le singole tipologie produttive, procedendo anche alla loro variazione ed aggiornamento, ed elabora il relativo contrassegno;
  - c) collabora alle iniziative di studio e promozione dirette a conseguire il miglioramento e la divulgazione delle produzioni tutelate, concorrendo, in Italia ed all'estero, alla tutela ed alla promozione delle medesime, d'intesa con gli enti locali ed ogni altro ente od organismo interessato;
  - d) svolge gli altri compiti che vengano ad esso affidati dalla Regione;
  - e) esamina le domande di iscrizione nel Registro di cui al comma 1 dell'articolo 39 ed esprime parere motivato alla Camera di commercio;
  - f) accerta, ai fini dell'iscrizione nel Registro, la rispondenza della produzione assoggettabile a tutela, alle norme previste dal disciplinare di produzione;

g) propone alla Giunta regionale gli artigiani cui conferire il titolo di "Maestro Artigiano" previo accertamento dei requisiti ai sensi dell'articolo 43;

h) formula proposte alla Giunta regionale per gli interventi da prevedere nel programma triennale;

i) formula proposte per l'eventuale istituzione e per il funzionamento del museo di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 36.

6. Tutti i componenti del Comitato regionale non devono essere titolari di impresa artigiana, né essere soci o amministratori di società, consorzi o cooperative artigiane.

---

(33) Articolo così sostituito dall'*art. 17, comma 1, L.R. 24 novembre 2014, n. 19*. Il testo originario era così formulato: «Art. 41. Comitato regionale per la tutela dell'artigianato artistico e tradizionale. 1. Allo scopo di perseguire le finalità del presente titolo in maniera omogenea a livello regionale, è istituito il Comitato regionale per la tutela dell'artigianato artistico e tradizionale.

2. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per il periodo della legislatura ed è composto da:

a) un esperto designato dalla Giunta regionale che lo presiede;

b) il Presidente della Commissione regionale dell'artigianato;

c) il Responsabile del Servizio regionale competente;

d) tre componenti designati d'intesa dalle Associazioni artigiane di categoria, più rappresentative a livello nazionale, presenti in Regione;

e) due esperti designati, rispettivamente, dalle Commissioni provinciali per l'artigianato di Campobasso e di Isernia;

f) un componente designato in rappresentanza della Unione delle Camere di commercio.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario regionale.

4. Ai membri del Comitato, esterni all'apparato regionale, è riconosciuta una indennità di presenza di rimborso spese, se dovuti, nella misura stabilita per la Commissione regionale per l'artigianato.

5. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

a) individua e propone, per il successivo riconoscimento da parte della Giunta regionale, le singole tipologie produttive ammissibili alla tutela, sulla base del patrimonio storico e culturale e delle produzioni tradizionali di natura artistica, consolidatesi a livello territoriale;

b) definisce i disciplinari di produzione per le singole tipologie produttive, procedendo anche alla loro variazione ed aggiornamento, ed elabora il relativo contrassegno;

- c) collabora alle iniziative di studio e promozione dirette a conseguire il miglioramento e la divulgazione delle produzioni tutelate, concorrendo, in Italia ed all'estero, alla tutela ed alla promozione delle medesime, d'intesa con gli enti locali ed ogni altro Ente od organismo interessato;
- d) svolge gli altri compiti che vengano ad esso affidati dalla Regione;
- e) esamina le domande di iscrizione nel Registro di cui al comma 1 dell'art. 39, ed esprime parere motivato alla Commissione provinciale;
- f) accerta, ai fini dell'iscrizione nel Registro, la rispondenza della produzione assoggettabile a tutela, alle norme previste dal disciplinare di produzione;
- g) propone alla Giunta regionale gli artigiani cui conferire il titolo di «Maestro artigiano» previo accertamento dei requisiti ai sensi del successivo art. 43;
- h) formula proposte alla Giunta regionale per gli interventi da prevedere nel programma triennale;
- i) formula proposte per l'eventuale istituzione e per il funzionamento del museo di cui all'articolo 36, comma I, lett. e).».

---

#### **Art. 42**

##### *Bottega scuola.*

1. Al fine di sostenere la qualificazione ed il rilancio delle attività tutelate ed allo scopo di incentivare l'avviamento dei giovani al lavoro e di promuovere lo sviluppo della professionalità dei lavoratori nelle imprese dell'artigianato artistico, la Regione in conformità ai principi previsti dall'[art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 443](#), riconosce la qualifica di «bottega-scuola» alle imprese artigiane, che ne facciano richiesta, appartenenti al settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali da almeno 5 anni e le riconosce come soggetti cui prioritariamente affidare, nel rispetto della vigente legislazione, le attività di formazione ed aggiornamento professionale.

2. La «bottega-scuola» deve essere diretta e gestita personalmente dal titolare in possesso della qualifica di «Maestro artigiano» di cui al successivo articolo 43 e deve risultare adeguatamente attrezzata sotto il profilo tecnico didattico e ambientale, anche al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività formativa in conformità alle disposizioni vigenti e secondo le modalità e le condizioni stabilite nelle convenzioni stipulate con la Regione.

#### **Art. 43**

##### *Maestro artigiano.*

1. Il titolo di «Maestro artigiano» è conferito dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all'art. 41 ai titolari di imprese artigiane, ovvero ai soci che partecipano personalmente all'attività.

2. I requisiti per tale conferimento sono:

a) iscrizione dell'impresa nel registro delle produzioni artistiche e tipiche;

b) anzianità professionale almeno quinquennale maturata nell'esercizio dell'impresa o anche nello svolgimento dell'attività in forma subordinata professionalmente qualificata;

c) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio o diplomi o dall'esecuzione di saggi di lavoro o, anche, da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale.

#### **Art. 44**

##### *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa con legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 o con successiva legge di variazione.

2. Relativamente agli esercizi finanziari 2001 e successivi si provvederà con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

#### **Art. 45**

##### *Abrogazioni.*

1. È abrogata la [legge regionale 22 luglio 1988](#), n.16, ad oggetto: «Norme per la tenuta degli albi delle imprese artigiane e disciplina delle Commissioni provinciali e regionali dell'artigianato».

#### **Art. 46**

##### *Adempimenti comunitari.*

1. Le disposizioni della presente legge, che costituiscono regime d'aiuto alle imprese, sono efficaci a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del parere favorevole della Commissione dell'Unione europea emesso in esito a procedura di notifica.

**SARDEGNA****L.R. 10 settembre 1990, n. 41.****Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.****TITOLO I****Commissioni provinciali e commissione regionale per l'artigianato****Parte prima****Costituzione, elezione, attribuzioni e, organizzazione delle commissioni****Art. 1***Commissioni provinciali per l'artigianato*

1. Sono costituite, nelle otto province della Sardegna, le Commissioni per l'artigianato <sup>(2)</sup>.
2. Le commissioni provinciali sono organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e sono espresse dagli artigiani che svolgono l'attività nei Comuni della Provincia.

---

(2) Comma così sostituito dall'*art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 12 giugno 2006, n. 9*. Il testo originario era così formulato: «1. Sono costituite nelle quattro Province della Sardegna le commissioni per l'artigianato.».

**Art. 2***Compiti delle commissioni provinciali.*

1. Alle commissioni provinciali per l'artigianato sono attribuiti i seguenti compiti:
  - a) provvedere alla tutela degli albi provinciali delle imprese artigiane ed alla loro revisione nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti;
  - b) deliberare sulle iscrizioni delle imprese artigiane agli albi provinciali e sulle loro modificazioni e cancellazioni in relazione alla sussistenza, modificazione e perdita dei requisiti di cui agli *articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443*;
  - c) adottare ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane, nonché ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando,

in modo particolare, quella produzione artigiana che meglio risponde alle tradizioni ed alle possibilità locali;

d) concorrere con la commissione regionale per l'artigianato allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e documentazioni sulle attività derivanti da una idonea gestione dell'albo ai fini statistici;

e) pubblicare annualmente una relazione sulla situazione dell'artigianato nei rispettivi territori;

f) concorrere, per il territorio di competenza, all'elaborazione, promozione e realizzazione del programma di attività della commissione regionale dell'artigianato;

g) assumere iniziative per lo sviluppo dell'associazionismo e per la creazione di servizi reali alle imprese;

h) provvedere alla compilazione delle liste elettorali ed a tutte le operazioni connesse alla elezione dei titolari delle imprese artigiane componenti la commissione provinciale per l'artigianato;

i) svolgere ogni altro compito loro attribuito dalle leggi regionali.

### **Art. 3**

#### *Sede delle commissioni provinciali per l'artigianato.*

1. La sede delle commissioni provinciali per l'artigianato è mantenuta presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle commissioni, l'Assessore regionale competente è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Le convenzioni, in particolare, dovranno prevedere che il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, eventualmente adibito in modo esclusivo all'espletamento dei compiti di segreteria delle commissioni, pur rimanendo inquadrato nei ruoli organici degli stessi enti camerali, con il medesimo stato giuridico e trattamento economico, è posto funzionalmente alle dipendenze dei presidenti delle commissioni provinciali.

3-bis. Fino all'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle province istituite ai sensi della [legge regionale 12 luglio 2001, n. 9](#), le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le amministrazioni provinciali ed operano con personale delle medesime e delle camere di commercio. La Regione stipula con le province interessate e con le camere di commercio le relative convenzioni <sup>(3)</sup>.

(3) Comma aggiunto dall'*art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 12 giugno 2006, n. 9.*

#### **Art. 4**

##### *Composizione delle commissioni provinciali.*

1. Le commissioni, composte da 16 membri, sono costituite:

a) da dodici rappresentanti dei titolari di imprese artigiane che vengono eletti dagli artigiani iscritti ai rispettivi albi provinciali;

b) da un membro designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti nella Provincia;

c) da un rappresentante dei Comuni designato dall'A.N.C.I.;

d) da un esperto di artigianato designato dall'Assessore regionale competente;

e) da un rappresentante designato dalla Giunta camerale della Camera di commercio.

2. Fanno parte della commissione con voto consultivo un rappresentante dell'INPS ed un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro.

3. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono costituite con decreto dell'Assessore regionale competente e durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano ad esercitare le proprie funzioni fino al loro rinnovo.

4. In caso di decesso, decadenza o dimissioni, dei componenti di cui alla lettera a), primo comma, del presente articolo, alla loro sostituzione si provvede con la nomina del primo dei non eletti della rispettiva lista di appartenenza; ove la lista sia esaurita si provvede con la nomina di imprenditori artigiani designati dall'organizzazione di categoria che risulti presentatrice della lista di appartenenza dei membri da sostituire.

5. Tutti i componenti delle commissioni vengono nominati con decreto dell'Assessore regionale competente.

#### **Art. 5**

##### *Elezione dei rappresentanti degli artigiani.*

1. L'Assessore regionale competente in materia di artigianato stabilisce, con proprio decreto, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna almeno 80 giorni prima della consultazione ed affisso negli albi dei Comuni, delle Province e delle Camere di commercio, la data della elezione dei membri di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo precedente. La predetta data deve essere comune per tutte le commissioni provinciali.

2. Il decreto di cui sopra contiene, distinti per albo provinciale, l'approvazione degli elenchi degli iscritti, aggiornati a non più di novanta giorni prima. Detti elenchi rimarranno depositati presso l'Assessorato competente a disposizione di chiunque vorrà consultarli. Inoltre, copia dei sopracitati elenchi dovrà essere affisso agli albi di cui al comma precedente sino alla data di proclamazione degli eletti.

### **Art. 6**

#### *Pubblicità delle liste.*

1. Le liste dei candidati, unitamente alle dichiarazioni di accettazione delle candidature, devono essere presentate al presidente della commissione entro le ore 13 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del decreto di indizione delle elezioni. Le liste possono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere e non inferiore al 50 per cento degli stessi. Esse devono essere presentate da almeno 150 artigiani nelle Province aventi fino a 10.000 imprese iscritte all'albo e da almeno 200 artigiani nelle Province con una consistenza superiore.

Le dichiarazioni di accettazione e le firme dei presentatori di cui al successivo comma devono essere autenticate dal Sindaco o da un suo delegato o dal Segretario comunale o dal Conciliatore o da un notaio.

2. I presentatori devono essere titolari di imprese iscritte nel corrispondente albo provinciale e possono sottoscrivere soltanto una lista. Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari a cui deve essere rilasciata relativa ricevuta.

3. Le liste sono contrassegnate da un numero progressivo in corrispondenza dell'ordine di presentazione. Al numero può essere abbinato anche un simbolo.

4. Nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione delle liste la commissione provinciale provvede ad accertarne la regolarità.

5. Le eventuali decisioni concernenti l'esclusione di singoli candidati o di liste devono essere motivate e, a cura della Commissione provinciale, notificate entro cinque giorni dalla loro adozione ai candidati estromessi e al presentatore della lista esclusa.

6. I presentatori delle liste ed i candidati estromessi o esclusi possono inoltrare ricorso, entro cinque giorni dalla notifica della decisione della commissione, all'Assessore regionale competente che decide entro dieci giorni dalla ricezione del ricorso.

### **Art. 7**

#### *Modalità delle elezioni.*

1. Entro il quarantesimo giorno successivo al termine utile per la presentazione delle liste, il presidente della commissione provinciale per l'artigianato, pubblica un manifesto da affiggere per almeno quindici giorni negli albi della Camera di commercio, negli spazi destinati alle pubbliche affissioni, nella sede degli albi dei Comuni della Provincia, con il quale vengono resi noti agli elettori:

a) la data e l'orario delle votazioni, con inizio alle ore 8 e termine alle ore 20 del medesimo giorno;

b) le liste dei candidati, contrassegnate ciascuna da un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione;

c) la sede delle sezioni elettorali;

d) l'avvenuta pubblicazione delle liste degli elettori, distinte per sezioni, negli albi della Camera di commercio e dei Comuni, fino al giorno delle elezioni.

2. Le votazioni hanno luogo in un giorno festivo entro il ventesimo giorno antecedente quello di scadenza del quinquennio di durata in carica della commissione.

3. La ripartizione del territorio della Provincia in sezioni elettorali è effettuata, a cura della commissione provinciale per l'artigianato, in modo che in ciascuna sezione il numero degli elettori non sia superiore a 500. La commissione può, qualora circostanze particolari lo rendano opportuno, raggruppare gli elettori di più Comuni confinanti.

4. I certificati elettorali sono predisposti e inviati a mezzo di lettera raccomandata, a cura delle commissioni provinciali e con onere a carico della Regione, a ciascun elettore presso la sede dell'impresa, entro il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Copia del certificato è reperibile presso la sezione elettorale di appartenenza.

5. Le sezioni elettorali hanno sede presso i locali del Comune o comunque all'interno di edifici pubblici preventivamente concordati con l'Amministrazione comunale. In ciascuna sezione è affissa alla lista degli elettori della sezione stessa nonché le liste dei candidati.

6. La commissione provinciale per l'artigianato provvede a nominare, entro il quinto giorno antecedente quello delle votazioni, un presidente per ciascuna sezione elettorale, scegliendolo fra i dipendenti dello Stato, della Regione o degli enti locali in possesso almeno del diploma di scuola media di secondo grado, nonché due scrutatori e il segretario del seggio scelti fra imprenditori artigiani iscritti nella lista della sezione non candidati.

7. Al presidente, agli scrutatori ed al segretario spetta il trattamento economico previsto per le elezioni comunali, a carico della Regione.

8. Sono elettori i titolari - o i legali rappresentanti nel caso di società - di imprese artigiane che, alla data del 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui si effettuano le elezioni, risultano iscritte all'albo.

9. Sono eleggibili gli artigiani ricompresi negli elenchi di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5 che siano iscritti all'albo da almeno un anno e che siano altresì iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

10. È incompatibile la contemporanea appartenenza a più di una commissione provinciale per l'artigianato. Tale incompatibilità deve essere rimossa attraverso l'esercizio dell'opzione.

### **Art. 8**

#### *Modalità di elezione.*

1. L'elezione dei componenti le commissioni provinciali per l'artigianato è effettuata a scrutinio di lista, con rappresentanza proporzionale.

2. Il voto è personale, uguale, libero e segreto.

3. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno nel contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene.

4. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati, scelti esclusivamente fra quelli della lista votata, non superiore a tre.

5. La cifra elettorale generale sarà stabilita in base al numero di votanti ed i rappresentanti saranno ripartiti tra le sole liste che avranno ottenuto voti pari ad almeno il 10 per cento dei votanti in relazione ai voti di lista ed al quoziente elettorale. Eventuali rappresentanti in ballottaggio saranno assegnati alla lista che ha ottenuto i maggiori resti.

6. All'interno delle singole liste aventi diritto a rappresentanti, risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

### **Art. 9**

#### *Operazioni di scrutinio.*

1. Il giorno precedente la data delle elezioni, presso ogni sezione elettorale, si provvede alla costituzione del seggio.

2. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 e terminano alle ore 20 dello stesso giorno.

3. Immediatamente dopo la chiusura dei seggi i componenti il seggio procedono allo spoglio delle schede annotando, in appositi verbali, i voti riportati da ogni lista, nonché le preferenze espresse per ciascun candidato.

4. Le schede e i verbali riportanti i risultati finali delle votazioni ed ogni altro atto riguardante lo svolgimento delle votazioni vengono trasmessi immediatamente al Presidente della commissione provinciale in plico sigillato e firmato dal Presidente del seggio o dagli scrutatori o dal segretario. La commissione, entro il giorno successivo, sulla base delle risultanze dei verbali delle singole sezioni elettorali procede alla proclamazione degli eletti.

5. Le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti avvengono in seduta pubblica.

6. Entro il giorno successivo alla proclamazione degli eletti, i presidenti delle commissioni provinciali debbono trasmettere tutti gli atti relativi alle elezioni in loro possesso all'Assessore regionale competente in materia di artigianato.

### **Art. 10**

#### *Ricorsi.*

1. Avverso le decisioni della commissione provinciale relative alle operazioni elettorali, ai risultati delle votazioni, all'assegnazione dei seggi ed alla proclamazione degli eletti, qualunque elettore può proporre ricorso all'Assessore regionale competente in materia di artigianato entro i successivi dieci giorni dal verificarsi dell'evento che dà luogo al ricorso.

2. L'Assessore decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sentite le parti interessate.

3. Per quanto non espressamente disposto in materia di procedimento elettorale, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570](#), e successive modificazioni.

### **Art. 11**

#### *Nomina del presidente della commissione provinciale.*

1. Il presidente della commissione provinciale per l'artigianato, che deve essere titolare di impresa artigiana, o il legale rappresentante nel caso di società, viene eletto dai membri di cui al punto a), primo comma, del precedente articolo 4, a maggioranza assoluta nella prima votazione; successivamente si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. A parità di voti prevale il candidato espresso dalla lista che ha ottenuto maggiori voti o quello con una maggiore anzianità di iscrizione all'albo nel caso di ulteriore parità.

2. Con le stesse modalità si procede all'elezione di un vice presidente.

### **Art. 12**

#### *Commissione regionale per l'artigianato.*

1. La commissione regionale per l'artigianato ha sede presso l'Assessorato regionale competente in materia di artigianato ed è costituita con decreto di detto Assessore.

2. Essa è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) da tre rappresentanti, designati dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative dei lavoratori dipendenti;

c) da cinque esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni più rappresentative sulla base dei seggi ottenuti alle elezioni delle commissioni provinciali dell'artigianato ed operanti nella Regione;

d) da quattro rappresentanti della Regione, designati dagli Assessori competenti in materia di artigianato, di enti locali, di programmazione e di lavoro, i scelti fra i funzionari in servizio presso gli assessorati regionali competenti in materia;

e) da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio.

### **Art. 13**

#### *Composizione della commissione regionale per l'artigianato.*

1. La commissione regionale per l'artigianato elegge nel proprio seno un presidente, individuato tra i componenti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo precedente, e due vice presidenti, di cui uno con funzioni vicarie.

2. Il presidente ed i vice presidenti sono eletti con separate votazioni.

3. L'elezione del presidente avviene con le stesse modalità previste dal precedente articolo 11, primo comma.

4. I vice presidenti sono eletti in unica votazione nella quale può essere espresso un solo voto; assume le funzioni vicarie il vice presidente che ottiene più voti o, in caso di parità, il più anziano in età.

5. Il presidente ed i vice presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.

6. L'ufficio di presidenza provvede ad istruire tutte le pratiche sulle quali deve deliberare la commissione e cura l'esecuzione delle deliberazioni di quest'ultima.

7. Tutti gli oneri e spese per il funzionamento della commissione regionale per l'artigianato sono a carico della Regione.

8. Per l'approfondimento di argomenti di particolare complessità la commissione regionale per l'artigianato può articolarsi in due gruppi di lavoro.

**Art. 14**

*Compiti della commissione regionale per l'artigianato.*

1. La commissione regionale per l'artigianato:

a) presenta entro il mese di luglio di ogni anno all'Assessore regionale competente, il programma della propria attività per l'anno successivo ed il consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente. Tale programma deve tenere conto anche delle eventuali proposte delle commissioni provinciali per l'artigianato.

b) decide sui ricorsi proposti avverso le deliberazioni delle commissioni provinciali per l'artigianato di cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane;

c) svolge, in stretta collaborazione con le commissioni provinciali per l'artigianato, attività di documentazione, di studio, di indagine e rilevazione statistica delle attività artigiane della Regione, avvalendosi prioritariamente degli enti strumentali regionali;

d) esprime pareri sugli atti della programmazione regionale in materia di artigianato, sentite le commissioni provinciali per l'artigianato;

e) svolge ogni altro compito attribuitole dalle leggi regionali.

**Art. 15**

*Segreterie delle commissioni.*

1. Presso le commissioni provinciali e presso la commissione regionale per l'artigianato sono costituite apposite segreterie.

2. È compito delle segreterie delle commissioni provinciali per l'artigianato:

a) curare gli adempimenti relativi all'iscrizione all'albo, alle variazioni ed alla cancellazione delle imprese artigiane;

b) compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge e comunque di competenza delle rispettive commissioni;

c) curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle commissioni stesse;

d) curare il rilascio delle certificazioni previste dalla legge;

e) predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alle revisioni periodiche dell'albo;

f) provvedere alla predisposizione, all'attuazione ed alla cura delle iniziative delle commissioni di carattere promozionale, statistico, di tutela o comunque di competenza delle commissioni stesse.

3. È compito della segreteria della commissione regionale per l'artigianato:

a) curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti della commissione;

b) predisporre gli atti e curare le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato;

c) compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge di competenza della commissione;

d) provvedere alla predisposizione, all'attuazione ed alla cura delle attività della commissione di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'artigianato, nonché relative al coordinamento delle iniziative delle commissioni provinciali.

#### **Art. 16**

##### *Indennità e rimborsi.*

1. A tutti i componenti delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato è dovuta una indennità di presenza determinata in lire 50.000 per ciascuna seduta e per non più di una seduta al giorno.

2. A tutti i componenti che risiedono in un Comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto un rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per le trasferte dei dirigenti regionali.

3. A tutti i componenti delle commissioni incaricate dello svolgimento di sopralluoghi e accertamenti in un Comune diverso da quello di residenza sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione con le modalità previste per i dirigenti regionali.

4. L'indennità di presenza alle sedute è aumentata del 50 per cento per i presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato e per tutti i componenti della commissione regionale per l'artigianato e del 100 per cento per il presidente di quest'ultima.

5. Per la liquidazione delle relative competenze provvederanno le singole commissioni provinciali e la commissione regionale.

#### **Art. 17**

##### *Competenze della Regione.*

1. L'attività della commissione regionale e delle commissioni provinciali per l'artigianato è sottoposta ai poteri di vigilanza e di indirizzo della Regione nel quadro della programmazione regionale.
2. L'Assessore regionale competente può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato.
3. Nel caso in cui una commissione provinciale venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità, la commissione medesima viene sciolta previa diffida dell'Assessore regionale competente con deliberazione della Giunta regionale che provvede a nominare un commissario straordinario scelto tra i funzionari in servizio presso l'Assessorato regionale competente in materia di artigianato, il quale esercita, fino alla ricostituzione della commissione, tutte le funzioni alla stessa attribuite. La deliberazione di scioglimento fissa la data delle nuove elezioni che dovranno essere tenute entro sei mesi.

## **TITOLO II**

### **Tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane**

#### **Art. 18**

##### *Albi delle imprese artigiane.*

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato curano la tenuta dell'albo delle imprese artigiane di cui all'[articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443](#), provvedendo ad ogni adempimento relativo secondo le disposizioni contenute in detto articolo e nel successivo articolo 7 della stessa legge.
2. Gli albi delle imprese artigiane sono istituiti con riferimento al territorio di ciascuna delle quattro Province.
3. L'albo è diviso in due sezioni:
  - nella prima sono iscritte le imprese artigiane costituite in forma di società cooperativa con l'indicazione dei singoli soci, nonché le imprese artigiane che hanno i requisiti indicati negli [articoli 2, 3 e 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443](#), ed i relativi titolari;
  - nella seconda sono iscritti i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 6 della stessa legge.

#### **Art. 19**

##### *Domande per l'iscrizione.*

1. La domanda di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, da parte delle imprese che sono in possesso dei requisiti di cui agli [articoli 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1985, n. 443](#), deve essere presentata alla commissione

provinciale per l'artigianato entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dall'acquisizione dei requisiti di legge o, quando trattasi di attività esercitata da società soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2200 del codice civile, e dall'*articolo 26-quater del decreto legge 31 ottobre 1980, n. 693*, convertito con *legge 22 dicembre 1980, n. 891*, dalla data di registrazione stessa.

2. Copia della domanda deve essere inviata al Comune per gli adempimenti di sua competenza.

3. La presentazione della domanda alla commissione provinciale può essere effettuata mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La segreteria della commissione deve rilasciare ricevuta della presentazione della domanda. Nel caso d'inoltro a mezzo ufficio postale costituisce data di presentazione quella della ricevuta dagli stessi rilasciata. Con le stesse formalità e negli stessi termini sono presentate le denunce di modificazione di cessazione dell'attività.

4. La domanda d'iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modificazione e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del *regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011* e successive modificazioni ed integrazioni, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

5. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 1, per un periodo massimo di cinque anni e fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

## **Art. 20**

### *Modificazioni e cancellazioni.*

1. I titolari delle imprese artigiane iscritte all'albo, o il legale rappresentante nel caso di società, devono comunicare, direttamente o tramite il Comune di residenza, alla commissione provinciale per l'artigianato, entro trenta giorni, il venir meno dei requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti o la cessazione dell'attività, nonché ogni variazione o modificazione dell'attività, della sede e della ragione sociale.

2. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti dalla legge o per cessazione dell'attività è disposto dalla commissione provinciale per l'artigianato sentito in ogni caso l'interessato.

3. Il provvedimento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data della sua adozione negli altri casi.

### **Art. 21**

#### *Iscrizioni, revisioni e accertamenti d'ufficio.*

1. La commissione provinciale per l'artigianato esamina le istruttorie e la certificazione comunale di cui all'[articolo 50, lettera a\)](#), del [decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348](#), delibera sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese dall'albo delle imprese artigiane di cui al precedente articolo 18, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1985, n. 443. L'iscrizione e la modificazione, decorrono dalla data di presentazione della domanda e tale decorrenza sarà annotata sulle relative certificazioni. Sulla certificazione dovrà essere riportata la data nella quale sia stata accertata la sussistenza o perdita dei requisiti di qualifica artigiana.

2. Le amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare gli accertamenti di competenza, rilasciando la relativa certificazione all'impresa richiedente, sulla base dei moduli appositamente predisposti ed approvati dalla commissione provinciale per l'artigianato, entro, il termine di venti giorni dalla richiesta.

3. Nel caso l'amministrazione comunale non abbia adempiuto in tempo utile all'istruttoria ed alla certificazione di cui al secondo comma, l'impresa è comunque tenuta a presentare la domanda alla competente commissione entro i termini di cui all'articolo 20, primo comma, della presente legge. La commissione invita il Comune inadempiente ad ottemperare all'invio della certificazione.

4. La decisione della commissione provinciale per l'artigianato è notificata, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda medesima.

5. Nel caso che la domanda di iscrizione non venga accolta la deliberazione della commissione provinciale per l'artigianato deve essere motivata.

6. La commissione provinciale per l'artigianato ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1985, n. 443.

7. L'ispettorato del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore di imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli [articoli 3 e 4 della legge n. 443 del 1985](#) nei riguardi di imprese iscritte all'albo, possono darne comunicazione alla commissione provinciale per l'artigianato, ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di

merito che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato a tutti gli effetti.

8. Le decisioni sono notificate all'interessato entro venti giorni dal provvedimento a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche agli organismi che hanno effettuato la comunicazione.

9. Le iscrizioni dei consorzi, delle cooperative e delle società consortili alla sezione separata dell'albo sono disposte dalla commissione provinciale per l'artigianato su domanda documentata dall'ente interessato.

### **Art. 22**

#### *Ricorsi in materia di iscrizioni, modificazioni e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane.*

1. Contro i provvedimenti della commissione provinciale per l'artigianato, in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, compresi quelli adottati a seguito di accertamento d'ufficio o di revisione, è ammesso ricorso alla commissione regionale entro sessanta giorni dalla notificazione.

2. L'ufficio rilascia ricevuta del deposito del ricorso il quale può essere trasmesso anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Analogo ricorso, e con le stesse modalità è ammesso, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, in materia di iscrizione e cancellazione dalla sezione separata dei consorzi e degli enti consortili.

4. Il ricorso alla commissione regionale ha effetto sospensivo.

5. La mancata pronuncia da parte della commissione regionale entro novanta giorni dal deposito del ricorso equivale ad accoglimento.

6. La notificazione del provvedimento della commissione regionale è fatta al ricorrente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i dieci giorni successivi alla data di adozione della relativa deliberazione.

7. La decisione della commissione regionale può essere impugnata dall'impresa, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento, davanti al tribunale provinciale competente che decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

8. La commissione provinciale per l'artigianato adotta i provvedimenti conseguenti alle decisioni della commissione regionale e del tribunale.

### **Art. 23**

#### *Comunicazioni.*

1. La commissione provinciale per l'artigianato è tenuta a comunicare tempestivamente alla camere di commercio le proprie deliberazioni ed ogni altro elemento utile a garantire il collegamento tra l'albo da essa curato ed il registro delle ditte di cui all'articolo 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2411. Le iscrizioni a tale registro relativo ad artigiani sono immediatamente comunicate dalla camera di commercio alla commissione competente.

2. Analoghe comunicazioni, in ordine alle iscrizioni, debbono essere fatte dalle commissioni agli istituti assicurativi previdenziali ed assistenziali abilitativi al rilascio di prestazioni a favore degli imprenditori artigiani ed all'ufficio provinciale del lavoro nonché all'Assessore regionale competente in materia di artigianato.

#### **Art. 24**

##### *Revisione.*

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato, entro centottanta giorni dal loro insediamento, provvedono alla generale revisione dell'albo da loro tenuto, costituendo le due sezioni di cui al precedente articolo 18.

2. In seguito, la revisione generale periodica degli albi deve essere effettuata ogni trenta mesi ed i suoi risultati sono comunicati dall'Assessore regionale competente in materia di artigianato.

3. Ai fini della revisione la commissione provinciale per l'artigianato invia ai singoli Comuni l'elenco delle imprese artigiane iscritte all'albo che risultano esercitare la loro attività nel Comune stesso.

4. Allo stesso fine, la commissione provinciale può consultare le organizzazioni artigiane di categoria.

5. Il sindaco, entro quattro mesi dal ricevimento dell'elenco, trasmette alla commissione le notizie occorrenti per la conferma della iscrizione o la cancellazione delle singole imprese.

6. In occasione della revisione periodica degli albi delle imprese artigiane la Regione può disporre rilevazioni e indagini di carattere statistico sul settore artigiano.

### **TITOLO III**

#### **Norme per la prima elezione delle commissioni provinciali**

#### **Art. 25**

##### *Scioglimento delle commissioni in carica - Nomina commissario.*

1. In sede di prima elezione delle commissioni provinciali per l'artigianato i presidenti delle commissioni attualmente in carica trasmettono all'Assessore

regionale competente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli elenchi di tutti gli iscritti agli albi, con la specificazione della sede di ciascuna impresa artigianale.

2. Su tale base l'Assessore regionale competente provvede a ripartire gli scritti, secondo il Comune sede dell'impresa, con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna in distinti elenchi riferiti a ciascuna delle Province.

3. Contro tale ripartizione gli interessati, i presidenti delle commissioni in carica e le organizzazioni di categoria possono presentare, entro 15 giorni, motivata opposizione all'Assessore che provvede a decretare la definitiva formazione delle liste nei successivi 15 giorni, contestualmente alla indizione delle elezioni di cui al precedente articolo 5.

4. Con il medesimo decreto, l'Assessore regionale competente provvede allo scioglimento delle commissioni provinciali in carica e nomina, per ciascuna delle eligende commissioni provinciali, un commissario scelto fra i funzionari in servizio presso l'Assessorato regionale competente in materia di artigianato, che sino all'insediamento delle nuove commissioni, esercita tutte le funzioni di spettanza delle stesse e dei loro presidenti.

#### **Art. 26**

##### *Convenzioni.*

1. Per lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo precedente, l'Assessore regionale competente in materia di artigianato è autorizzato a stipulare convenzioni con le Camere di commercio della Regione, perché dalle stesse venga fornita ogni necessaria assistenza, per il corretto svolgimento delle elezioni, ai commissari nominati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

#### **Art. 27**

##### *Disposizioni per la prima elezione delle commissioni provinciali.*

1. Le prime elezioni saranno indette entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per la composizione delle liste elettorali non si procederà alla preventiva revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane.

2. Con proprio decreto l'Assessore regionale competente provvede a nominare un commissario «ad acta» per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni.

3. Per lo svolgimento delle elezioni di cui al primo comma l'Assessore regionale competente in materia di artigianato è autorizzato a stipulare convenzioni con le Camere di commercio della Regione, purché dalle stesse venga fornita ogni necessaria assistenza per lo svolgimento delle elezioni ai commissari nominati ai sensi del comma precedente.

### **TITOLO IV**

## Norme finali

### Art. 28 Sanzioni.

1. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge sono stabilite le seguenti pene pecuniarie:

a) da lire 300.000 a lire 3.000.0000 in caso di omessa denuncia di inizio dell'attività;

b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 in caso di omessa denuncia di modificazione dell'impresa o di cessazione dell'attività nonché in caso di dichiarazione non veritiera o contenente dati inesatti;

c) ... <sup>(4)</sup>.

2. ... <sup>(5)</sup>.

3. ... <sup>(6)</sup>.

4. ... <sup>(7)</sup>.

---

(4) Lettera abrogata dall'*art. 6, L.R. 19 giugno 1996, n. 23*.

(5) Comma abrogato dall'*art. 6, L.R. 19 giugno 1996, n. 23*.

(6) Comma abrogato dall'*art. 6, L.R. 19 giugno 1996, n. 23*.

(7) Comma abrogato dall'*art. 6, L.R. 19 giugno 1996, n. 23*.

### Art. 29 Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio del bilancio della Regione per il 1990 sono istituiti i seguenti capitoli:

Capitoli 07039-01

(1.1.1.4.1.1.10.23) (01.03.) - Spese per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato (art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 della presente legge)

L. 750.000.000

Capitoli 07039-02

(1.1.1.4.1.1.10.23) (01.03.) - Spese per la costituzione ed il funzionamento della commissione regionale per l'artigianato (art. 12 della presente legge)

L. 50.000.000

2. A favore dei sopraindicati capitoli è stornata la somma complessiva di lire 800.000.000 dal capitolo 03016 ed in corrispondenza ridotta la riserva prevista

nella voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1990.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge valutate in lire 800.000.000 annue fanno carico sui sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per il 1990 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

**L.R. VENETO 31 dicembre 1987, n. 67 <sup>(1)</sup>.****Disciplina dell'artigianato <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 31 dicembre 1987, n. 76.

(2) Le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla presente legge sono soppresse ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2*. Vedi, anche, l'*art. 2, comma 2, della medesima legge*.

---

**Art. 1**  
*Finalità.*

1. Nell'ambito e in armonia con i principi sanciti dalla *legge 8 agosto 1985, n. 443*, la disciplina giuridica delle imprese artigiane del Veneto e le conseguenti funzioni amministrative si attuano nei modi previsti dalla presente legge, fatta salva ogni altra norma statale o regionale con essa compatibile.

**TITOLO I**

**Tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane**

**Art. 2**  
*Definizione di imprenditore artigiano.*

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana. aumentandone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
  2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.
  3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
  4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare , preparazione e implicano responsabilità di tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.
-

**Art. 3***Definizione di impresa artigiana.*

1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, è in possesso dei seguenti requisiti:

a) ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione e di trasformazione di beni, anche semilavorati, o attività di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa;

b) è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei soci di cui all'articolo 3-bis e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale;

c) rispetta i limiti dimensionali di cui all'articolo 4.

2. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana <sup>(3)</sup>.

---

**(3)** Articolo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 4 marzo 2010, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Definizione di impresa artigiana. 1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

2. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni e in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

3. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

4. Per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o a essi contigui ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo provinciale le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla [legge 11 giugno 1971, n. 426](#), fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali, come disposto dal sesto comma dell'[articolo 5](#), [legge 8 agosto 1985, n. 443](#).».

---

### **Art. 3-bis**

#### *Esercizio dell'impresa artigiana.*

1. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale.
2. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:
  - a) nelle società in nome collettivo la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
  - b) nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice;
  - c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;
  - d) nelle società a responsabilità limitata pluripersonale la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e detenga la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società;
  - e) nelle società cooperative la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
3. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote delle società di cui al comma 2, l'impresa mantiene la qualifica di impresa artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
4. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma itinerante o su posteggio.

5. Per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o ad essi adiacenti ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio connessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo le disposizioni di cui al [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#) "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'[articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#)" e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali <sup>(4)</sup>.

---

(4) Articolo aggiunto dall'[art. 2, L.R. 4 marzo 2010, n. 15](#).

---

#### **Art. 4** *Limiti dimensionali.*

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi della [legge 8 agosto 1985, n. 443](#);

d) per l'impresa di trasporto un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numeri non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della [legge 19 gennaio 1955, n. 25](#), e mantenuti in servizio della stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla [legge 18 dicembre 1973, n. 877](#), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che volgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;

6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

## **Art. 5**

### *Tutela dell'artigianato.*

01. La Regione esercita funzioni di coordinamento in ordine alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane da parte delle camere di commercio <sup>(5)</sup>.

02. La tenuta dell'albo delle imprese artigiane è assicurata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni contenute nello stesso sono di esclusiva proprietà della Regione <sup>(6)</sup>.

03. [La tenuta dell'albo delle imprese artigiane e le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 02 sono regolamentate tramite la sottoscrizione di apposita convenzione con Unioncamere regionale] <sup>(7)</sup>.

1. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e alla sua separata sezione di cui all'art. 11 istituiti in ogni provincia e tenuti dalla camera di commercio è obbligatoria ed è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane e dei consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa da essi costituiti <sup>(8)</sup>.

2. In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le leggi regionali possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, ai quali partecipino, oltre che imprese artigiane, anche altre piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese, purché in numero non superiore a un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica <sup>(9)</sup>. In detti organismi la maggioranza degli organi deliberanti deve essere detenuta dalle imprese artigiane.

3. Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari di impresa artigiana regolarmente iscritti all'albo o alla sua separata sezione hanno titolo all'iscrizione negli elenchi secondo le disposizioni contenute nella [legge 4 luglio 1959, n. 463](#) "Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari" e successive modifiche ed integrazioni <sup>(10)</sup>.

4. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo o che non siano costituiti ai sensi e agli effetti di cui al terzo e al quarto comma dell'[articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443](#).

5. Ai trasgressori del divieto di cui al precedente comma è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.000,00 a euro 2.500,00 <sup>(11)</sup>.

---

(5) Comma prima aggiunto dall'[art. 3, comma 1, L.R. 4 marzo 2010, n. 15](#) e poi così modificato dall'[art. 2, comma 4, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2](#).

(6) Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 1, L.R. 4 marzo 2010, n. 15](#).

(7) Comma prima aggiunto dall'[art. 3, comma 1, L.R. 4 marzo 2010, n. 15](#) e poi abrogato dall'[art. 3, comma 1, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2](#).

(8) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 2, L.R. 4 marzo 2010, n. 15](#) e poi dall'[art. 2, comma 3, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2](#).

(9) Periodo così modificato dall'[art. 3, comma 3, L.R. 4 marzo 2010, n. 15](#).

(10) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 4, L.R. 4 marzo 2010, n. 15](#). Il testo originario era così formulato: «3. Ai trasgressori dell'obbligo di cui al comma 1 è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire cinque milioni. I limiti d'importo predetti sono ridotti del settantacinque per cento se trattasi di attività artigiana svolta da impresa iscritta nel registro ditte tenuto dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.».

(11) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 5, L.R. 4 marzo 2010, n. 15](#).

---

**Art. 6**  
*Iscrizione all'albo* <sup>(12)</sup>.

1. Colui che intraprende l'esercizio di una impresa artigiana deve presentare alla camera di commercio della provincia dove ha sede l'impresa, esclusivamente in via telematica, apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 3-bis e 4 nonché l'esistenza di eventuali sedi secondarie <sup>(13)</sup>.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata per le imprese individuali dall'imprenditore artigiano o da un suo procuratore generale o speciale, per le imprese costituite in forma di società dal legale rappresentante, da eventuali procuratori generali o speciali o dagli amministratori, nel rispetto, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, di quanto previsto per l'iscrizione al registro delle imprese di cui all'[articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#) "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane decorre dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1.
4. Nel caso di omessa presentazione della comunicazione alla competente camera di commercio è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00 <sup>(14)</sup>.
5. Successivamente all'iscrizione all'albo delle imprese artigiane secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, la camera di commercio, in sede di controllo, valuta la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo sulla base delle notizie fornite dagli interessati e, qualora si renda necessaria, dell'istruttoria richiesta al comune ai sensi dell'[articolo 23, comma 1, lettera a\), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11](#) "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#)" <sup>(15)</sup>.
6. La camera di commercio, in caso di esito negativo dell'istruttoria di cui al comma 5, provvede d'ufficio alla cancellazione dall'albo entro il termine di novanta giorni dalla data di cui al comma 3, salva l'eventuale sospensione del termine, comunque non superiore a trenta giorni, per motivate esigenze istruttorie <sup>(16)</sup>.
7. Il provvedimento di cancellazione, che accerta la mancanza fin dall'origine dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 3-bis e 4, produce effetti dalla data di cui al comma 3 ed è notificato all'impresa entro il termine di trenta giorni dall'adozione.
8. La comunicazione unica per la costituzione dell'impresa di cui all'[articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7](#) "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli", convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#), trasmessa, attraverso apposite misure telematiche, alla competente camera di commercio, equivale alla comunicazione di cui al comma 1 <sup>(17)</sup>.

---

(12) Articolo così sostituito dall'*art. 4, L.R. 4 marzo 2010, n. 15* (vedi anche l'art. 28, comma 4, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Domanda di iscrizione nell'albo. 1. Coloro che intraprendono l'esercizio di una impresa alle condizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 sono tenuti a farne domanda entro trenta giorni alla Commissione provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa notificando l'esistenza di eventuali altre sedi secondarie.

2. Per la disciplina delle modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane valgono le prescrizioni stabilite per il registro delle ditte dagli *articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011*, e successive modificazioni e integrazioni in quanto non diversamente disposto dalla presente legge.

3. Nel caso di ritardata domanda di attività artigiana alla Commissione provinciale per l'artigianato competente, è inflitta alle persone responsabili la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. La stessa sanzione si applica nel caso di presentazione di domanda incompleta non regolarizzata, su richiesta della Commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta stessa.

4. La Commissione provinciale per l'artigianato delibera l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane valutata la sussistenza dei requisiti stabiliti sulla base delle notizie fornite dagli interessati e dall'istruttoria richiesta al comune per effetto del quarto comma lettera a), dell'*articolo 63, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*.

5. Il comune accerta e certifica:

- a) i dati anagrafici del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;
- b) l'effettivo inizio, la sede e la natura dell'attività esercitata;
- c) il numero dei dipendenti e dei familiari del titolare occupati nell'impresa e la partecipazione al lavoro, anche manuale dell'unico titolare o della maggioranza dei soci nel processo produttivo;
- d) ogni altro elemento utile per la valutazione del possesso dei requisiti di imprenditore e di impresa artigiana.

6. Il comune comunica i risultati dell'istruttoria alla Commissione provinciale per l'artigianato entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Commissione stessa ha facoltà di provvedere direttamente ai necessari atti istruttori.

7. La decisione della Commissione provinciale per l'artigianato in ordine all'iscrizione o al diniego di iscrizione nell'albo è notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata

comunicazione entro detto termine vale come riconoscimento della natura artigiana dell'impresa.

8. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione all'albo decorrono dalla data di adozione del relativo provvedimento e, nel caso di mancata notifica o decisione, entro il termine prescritto, dal settantunesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.».

(13) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.*

(14) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.*

(15) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.*

(16) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.*

(17) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.*

---

## **Art. 7**

### *Iscrizione d'ufficio all'albo.*

1. La camera di commercio provvede d'ufficio all'iscrizione all'albo delle imprese che, pur essendone tenute, non hanno presentato la comunicazione prevista dall'articolo 6, comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 6, comma 4 <sup>(18)</sup>.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata sulla base degli elementi istruttori forniti dal comune e nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della *legge 7 agosto 1990, n. 241* "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'iscrizione d'ufficio decorre dalla data di adozione del relativo provvedimento.

4. Non possono essere iscritte all'albo d'ufficio le società a responsabilità limitata pluripersonali di cui all'articolo 3-bis, comma 2, lettera d) <sup>(19)</sup>.

---

(18) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.*

(19) Articolo così sostituito dall'*art. 5, L.R. 4 marzo 2010, n. 15* (vedi anche l'art. 28, comma 4, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Iscrizione all'albo d'ufficio. 1. La Commissione provinciale per l'artigianato provvede d'ufficio all'iscrizione delle imprese nell'albo le quali, essendone tenute,

non abbiano presentato la domanda di cui all'articolo precedente, salvo l'applicazione delle sanzioni previste.

2. La deliberazione di cui al precedente comma è adottata sulla base di elementi istruttori forniti dal comune e previa audizione dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese individuali o societarie interessate che possono farsi assistere da persona o associazione di propria fiducia, specificatamente delegata.

3. L'iscrizione d'ufficio all'albo provinciale delle imprese artigiane decorre dalla data di adozione del relativo provvedimento.».

---

## **Art. 8**

### *Comunicazione di modificazione, sospensione e cessazione di attività artigiana*

<sup>(20)</sup>.

1. I titolari delle imprese individuali e i soci amministratori o i rappresentanti legali delle società artigiane devono comunicare, esclusivamente in via telematica, alla camera di commercio della provincia dove ha sede l'impresa, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa nonché la sospensione o la cessazione dell'attività <sup>(21)</sup>.

2. Successivamente alla comunicazione di cui al comma 1, la camera di commercio, in sede di controllo, valuta il permanere dei requisiti per l'iscrizione all'albo sulla base delle notizie fornite dagli interessati e, qualora si renda necessaria, dell'istruttoria richiesta al comune ai sensi dell'*articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11*. In caso di esito negativo la camera di commercio provvede ai sensi dell'articolo 9, comma 3 <sup>(22)</sup>.

3. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni concerne anche la variazione del numero dei dipendenti quando determina la perdita della natura artigiana dell'impresa per il superamento dei limiti dimensionali di cui all'articolo 4.

4. Per la presentazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 3 si osserva quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.

5. L'inosservanza di quanto previsto ai commi 1 e 3 è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 900.

---

**(20)** Articolo così sostituito dall'*art. 6, L.R. 4 marzo 2010, n. 15* (vedi anche l'art. 28, comma 4, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Denunce di modificazione e di cessazione di attività artigiana. 1. I titolari delle imprese individuali artigiane o delle società di fatto artigiane e i soci

amministratori o rappresentanti legali delle altre società artigiane sono tenuti a denunciare le modificazioni nello stato di fatto e di diritto dell'impresa, la sospensione e la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, alla Commissione provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa.

2. L'obbligo di denuncia delle modificazioni concerne anche la variazione del numero di dipendenti se tale stato di fatto implica il disconoscimento della natura artigiana dell'impresa per effetto del superamento dei limiti di cui al precedente articolo 4.

3. Per la disciplina delle modalità di presentazione delle denunce di modificazione o di cessazione di attività artigiana valgono le prescrizioni stabilite per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del R.D. 20 settembre 1914, n. 2011, e successive modificazioni e integrazioni in quanto non diversamente disposto dalla presente legge.

4. L'inadempimento dell'obbligo di cui al presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.».

(21) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2*.

(22) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2*.

---

## **Art. 9**

*Cancellazione dall'albo per cessazione dell'attività o perdita dei requisiti* <sup>(23)</sup>.

1. Salvo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 6, la camera di commercio, sulla base degli elementi comunicati dalle imprese interessate, nonché, qualora si rendano necessarie, dell'istruttoria e della certificazione fornite dal comune territorialmente competente ai sensi dell'*articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11* "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*", dispone la cancellazione dall'albo delle imprese che hanno cessato la propria attività o hanno perso i requisiti necessari per l'iscrizione <sup>(24)</sup>.

2. La camera di commercio ha facoltà di disporre d'ufficio accertamenti e controlli, anche in loco <sup>(25)</sup>.

3. La camera di commercio, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, provvede alla cancellazione d'ufficio dall'albo nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della *legge 7 agosto 1990, n. 241* "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni <sup>(26)</sup>.

4. La cancellazione dall'albo ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.

5. In caso d'invalidità, di morte, o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

6. Non può essere cancellata dall'albo l'impresa individuale o societaria che nel corso dell'anno solare ha superato, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi e per non più del 20 per cento, i limiti occupazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

---

(23) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 1, L.R. 2 dicembre 1991, n. 32, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 7, L.R. 4 marzo 2010, n. 15 (vedi anche l'art. 28, comma 4, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Cancellazione dall'albo. 1. La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attività ovvero abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo sulla base degli elementi denunciati dalle imprese interessate e sulla base dell'istruttoria e della certificazione fornita dal Comune territorialmente competente ai sensi del quarto comma, lettera a), dell'articolo 63, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. La Commissione ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio.

3. La Commissione provvede alla cancellazione d'ufficio dall'albo con le modalità di cui ai precedenti commi e previa audizione dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese individuali o societarie interessate che possono farsi assistere da persona o associazione di propria fiducia, specificatamente delegata.

4. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.

5. In caso d'invalidità, di morte, o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano si applica il terzo comma dell'articolo 5, legge 8 luglio 1985, n. 443.

6. Non può essere cancellata d'ufficio dall'Albo l'impresa individuale o societaria che abbia superato, fino a un massimo di venti per cento e per non più di tre mesi nell'anno, i limiti occupazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.».

(24) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2*.

(25) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 5, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2*.

(26) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 5, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2*.

---

### **Art. 10**

#### *Revisione generale degli albi provinciali delle imprese artigiane.*

[1. Ogni trenta mesi, le Commissioni provinciali per l'artigianato effettuano la revisione generale delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi. A tal fine esse trasmettono ai singoli comuni gli elenchi delle imprese risultanti iscritte con sede nei rispettivi territori.

2. Ciascun comune provvede, entro i 120 giorni successivi al ricevimento degli elenchi, all'espletamento delle funzioni istruttorie di cui alla lettera a) del quarto comma dell'*articolo 63, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, e alla trasmissione degli atti conseguenti alla Commissione provinciale per l'artigianato competente.

3. La Commissione provinciale per l'artigianato provvede alle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni d'ufficio osservando quanto disposto nei precedenti articoli 7 e 9] <sup>(27)</sup>.

---

(27) Articolo abrogato dall'*art. 8, L.R. 4 marzo 2010, n. 15* (vedi anche l'art. 28, comma 4, della stessa legge).

---

### **Art. 11**

#### *Consorzi e società consortili* <sup>(28)</sup>.

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo artigiani.

2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, i cui associati sono in possesso dello status di impresa artigiana nelle proporzioni previste dal comma 2 dell'articolo 5 possono iscriversi nella separata sezione dell'albo.

3. Possono altresì iscriversi nella separata sezione dell'albo i consorzi di secondo grado quando i due terzi degli organismi consorziati sono a loro volta iscritti nella separata sezione dell'albo e detengono la maggioranza degli organi deliberanti.

4. Le forme associative di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tenute a fornire all'atto dell'iscrizione l'elenco delle imprese associate.

5. I consorzi e le società consortili comunicano annualmente alla camera di commercio le cessazioni e le modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle imprese associate intervenute successivamente all'iscrizione, ivi inclusa la perdita di requisiti artigiani. Comunicano altresì la cessazione del consorzio o della società consortile <sup>(29)</sup>.

6. Per la tenuta della separata sezione dell'albo si applicano le disposizioni previste per l'albo provinciale delle imprese artigiane.

7. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3, regolarmente iscritti, sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato.

---

(28) Articolo così sostituito dall'*art. 9, L.R. 4 marzo 2010, n. 15* (vedi anche l'art. 28, comma 4, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 11. Consorzi artigiani inscrivibili in separata sezione dell'albo. 1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane devono iscriversi in separata sezione dell'albo.

2. Le forme associative di cui al precedente comma sono tenute a fornire all'atto dell'iscrizione l'elenco delle imprese associate e, successivamente, le variazioni intervenute nell'elenco stesso.

3. Per la tenuta della separata sezione dell'albo provinciale delle imprese artigiane si applicano le disposizioni che disciplinano la tenuta dell'albo stesso.».

(29) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 3, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2*.

---

### **Art. 11-bis**

#### *Agevolazioni ai consorzi e società consortili.*

[1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, tra imprese artigiane, di cui all'*articolo 6, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 443* sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'albo.

2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al precedente comma i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'[articolo 6, terzo comma, legge 8 agosto 1985, n. 443](#), se iscritti nella separata sezione dell'albo.

2-bis. È ammessa l'iscrizione alla separata sezione dell'albo, da disporsi da parte della Commissione provinciale per l'artigianato, con conseguimento dei benefici di cui al comma 1, dei consorzi di secondo grado purché i due terzi degli organismi consorziati siano a loro volta iscritti alla separata sezione dell'albo ai sensi dell'[articolo 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443](#), e sempre che gli stessi detengano la maggioranza negli organi deliberanti <sup>(30)</sup>.

3 L'iscrizione alla separata sezione dell'albo dei soggetti di cui al primo e secondo comma del presente articolo è disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del consorzio, cooperativa, o società consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste dall'[articolo 6, terzo comma, legge 8 agosto 1985, n. 443](#).

4. I consorzi e le società consortili di cui ai precedenti commi sono tenuti a comunicare alla commissione le modificazioni di fatto e di diritto intervenute successivamente all'iscrizione, ivi inclusa la perdita di requisiti artigiani di una o più delle imprese associate, nonché a cessazione del consorzio o società consortile] <sup>(31)</sup>.

---

(30) Comma aggiunto dall'[art. 5, L.R. 3 ottobre 2003, n. 19](#).

(31) Articolo aggiunto dall'[art. 1, L.R. 6 giugno 1989, n. 16](#), poi così modificato come indicato nella nota che precede, e infine abrogato dall'[art. 10, L.R. 4 marzo 2010, n. 15](#).

---

### **Art. 11-ter** *Norma transitoria.*

[1. Per gli esercizi finanziari relativi agli anni 1989 e 1990 i consorzi e le società consortili costituiti difformemente da quanto previsto al primo e al secondo comma del precedente articolo 11-bis continueranno a godere delle agevolazioni previste a loro favore dalla vigente normativa regionale] <sup>(32)</sup>.

---

(32) Articolo aggiunto dall'[art. 1, L.R. 6 giugno 1989, n. 16](#), poi abrogato dall'[art. 11, L.R. 4 marzo 2010, n. 15](#).

---

**Art. 12***Applicazione delle sanzioni amministrative.*

[1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dalla presente legge sono delegate ai comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.

2. Per il procedimento di determinazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme contenute nella [legge statale 24 novembre 1981](#), n 689.

3. Le spese per l'esercizio della delega sono stabilite forfettariamente in misura pari al sessanta per cento dell'importo delle pene pecuniarie erogate e riscosse da ciascun comune delegato nel corso dell'anno.

4. La restante quota del quaranta per cento viene versata al bilancio regionale dove è istituito il capitolo 7940 «Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per trasgressione alle norme relative alla disciplina dell'artigianato».

5. Le eventuali quote da corrispondere agli organi verbalizzanti a norma delle vigenti disposizioni, saranno liquidate a cura dei comuni delegati sul sessanta per cento di loro spettanza.

6. I comuni delegati trasmetteranno alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione sull'attività svolta con l'indicazione dei rapporti ricevuti, di quelli definiti e di quelli ancora in corso. Gli enti stessi provvederanno contestualmente a versare alla tesoreria regionale le somme introitate a titolo di sanzione, detratte le spese d'esercizio della delega nella misura sopradeterminata.

7. La Giunta regionale vigila sul corretto svolgimento delle funzioni delegate e ha facoltà di emanare direttive per l'esercizio delle funzioni stesse. In caso di persistente inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive, la Giunta regionale promuove l'adozione dei provvedimenti di revoca della delega previa formale diffida] <sup>(33)</sup>.

---

(33) Articolo abrogato dall'[art. 23, comma 3, L.R. 13 aprile 2001, n. 11](#).

---

**Art. 13***Obblighi di comunicazione* <sup>(34)</sup>.

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed agli Ispettori del lavoro le cancellazioni, le modificazioni e le iscrizioni all'albo entro dieci giorni dall'adozione del relativo provvedimento.

---

(34) Articolo così sostituito prima dall'*art. 12, L.R. 4 marzo 2010, n. 15* e poi dall'*art. 4, comma 1, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 13. Obblighi di comunicazione. 1. Le camere di commercio comunicano alla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed agli Ispettori del lavoro le cancellazioni, le modificazioni e le iscrizioni all'albo entro dieci giorni dall'adozione del relativo provvedimento.».

**Art. 14***Ricorsi* <sup>(35)</sup>.

1. I ricorsi amministrativi contro le deliberazioni delle camere di commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane sono presentati alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa, anche da parte delle pubbliche amministrazioni e dei terzi interessati che, avendo riscontrato l'inesistenza dei requisiti, ne abbiano fatto segnalazione <sup>(36)</sup>.

2. Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, devono essere comunicate anche agli organismi che hanno effettuato la segnalazione e possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione stessa davanti al giudice ordinario competente per territorio <sup>(37)</sup>.

2-bis. Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato (C.R.A.), adottate e motivate sulla base delle risultanze dell'istruttoria, sono comunicate, con indicazione anche del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, entro novanta giorni dalla presentazione dei ricorsi. Scaduto tale termine il ricorso si intende rigettato <sup>(38)</sup>.

3. Il ricorso contro le delibere di cancellazione ha effetto sospensivo.

4. Il ricorso amministrativo nelle forme e nei termini di cui al primo comma è consentito anche ai consorzi e alle società consortili ai quali sia stata negata l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nella separata sezione dell'albo.

---

(35) Articolo così sostituito dall'*art. 2, L.R. 6 giugno 1989, n. 16*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

(36) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 4, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2*.

(37) Comma così modificato dall'*art. 13, L.R. 4 marzo 2010, n. 15*.

(38) Comma aggiunto dall'*art. 2, L.R. 2 dicembre 1991, n. 32*.

---

## TITOLO II

### Funzionamento delle commissioni per l'artigianato <sup>(39)</sup>

#### Art. 15

##### *Composizione delle camere di commercio <sup>(40)</sup>*

[1. La camera di commercio è costituita in deroga alle procedure previste dalla *legge regionale 22 luglio 1997, n. 27* "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta:

a) da tre esperti in materia giuridico-economico-finanziaria attinente al settore nominati dalla Giunta regionale;

b) dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato permanente;

c) dal direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con sede nella provincia o da un suo delegato permanente <sup>(41)</sup>.

2. I componenti di cui al comma 1 eleggono nel proprio seno il Presidente della Commissione scegliendolo fra gli esperti e il Vicepresidente. Lo stesso soggetto non può rivestire la carica di Presidente per più di due mandati <sup>(42)</sup>.

3. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza <sup>(43)</sup>.

4. La Commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti <sup>(44)</sup>.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti e si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione alle sedute per tre riunioni consecutive non giustificate <sup>(45)</sup>. In quest'ultimo caso per tutta la durata ordinaria della Commissione il componente decaduto non può essere ridesignato.

7. La decadenza è pronunciata dal dirigente della struttura regionale competente che provvede alla nomina dei sostituti [su designazione dei soggetti aventi titolo ai sensi del comma 1] <sup>(46)</sup>.

---

(39) Rubrica così sostituita dall'art. 14, L.R. 4 marzo 2010, n. 15. Il testo originario era così formulato: «Organi di autogoverno dell'artigianato».

(40) Il presente articolo sostituito dall'art. 1, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40, dall'art. 1, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51 ed infine abrogato dall'art. 5, comma 1, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2. Il testo precedente era così formulato: «Art. 15. Composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato. 1. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

- a) da dodici imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale tra gli stessi imprenditori artigiani con le modalità stabilite dalla presente legge;
- b) da tre esperti in materia giuridico-economico-finanziaria, designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative della provincia;
- c) da un rappresentante delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative della provincia;
- d) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato permanente;
- e) dal direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con sede nella provincia o da un suo delegato permanente.

2. I componenti di cui al comma 1 eleggono nel proprio seno il Presidente della Commissione, scegliendolo tra gli imprenditori artigiani eletti, e il Vicepresidente.

3. La Commissione dura in carica cinque anni.

4. La designazione dei componenti di cui alle lettere b), c), d) ed e), deve essere comunicata, entro trenta giorni dalla richiesta, alla Camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura che, successivamente, trasmette comunque le designazioni pervenute al Presidente della Giunta regionale per la nomina. La Commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando fra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive.

7. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale su proposta della Camera di commercio.

8. I componenti deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con provvedimento del Presidente della Giunta regionale previa istruttoria della Camera di commercio. I componenti eletti sono sostituiti con il primo dei non eletti appartenente alla stessa lista».

(41) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 1, L.R. 4 marzo 2010, n. 15*. Il testo precedente era così formulato: «1. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta:

a) da dodici imprenditori artigiani individuati fra gli iscritti da almeno tre anni all'albo provinciale degli imprenditori artigiani, designati dalle associazioni delle imprese artigiane di livello provinciale, in base al loro grado di rappresentatività definito secondo i parametri di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;

b) da tre esperti in materia giuridico - economico - finanziaria, individuati dalla Giunta regionale in una rosa di nominativi proposti dalle associazioni delle imprese artigiane di livello provinciale, in base al loro grado di rappresentatività definito secondo i parametri di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;

c) da un rappresentante delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative della Provincia;

d) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato permanente.

e) dal direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con sede nella provincia o da un suo delegato permanente.».

(42) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 2, L.R. 4 marzo 2010, n. 15* (vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 28, comma 3, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. I componenti di cui al comma 1 eleggono nel proprio seno il Presidente della Commissione, scegliendolo tra gli imprenditori artigiani, e il vicepresidente.».

(43) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 3, L.R. 4 marzo 2010, n. 15*. Il testo precedente era così formulato: «3. La Commissione dura in carica cinque anni.».

(44) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 4, L.R. 4 marzo 2010, n. 15*. Il testo precedente era così formulato: «4. La designazione dei componenti di cui alle lettere a) e c) deve essere comunicata, entro trenta giorni dalla richiesta, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Questa, successivamente, trasmette le designazioni, di cui al comma 1 al dirigente regionale competente per la nomina. La Commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.».

(45) Periodo così modificato dall'*art. 15, comma 5, L.R. 4 marzo 2010, n. 15*.

(46) Parole soppresse dall'*art. 15, comma 6, L.R. 4 marzo 2010, n. 15*.

---

## **Art. 16**

### *Funzioni delle camere di commercio* <sup>(47)</sup>.

1. Le camere di commercio svolgono le seguenti funzioni <sup>(48)</sup>:

1) curare la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane e della sua separata sezione disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertamento dei requisiti di legge le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni [anche mediante periodiche revisioni d'ufficio] <sup>(49)</sup>;

2) certificare l'iscrizione delle imprese e dei consorzi rispettivamente all'albo e alla sua separata sezione;

2-bis) effettuare controlli sul mantenimento dei requisiti di qualifica artigiana da parte delle imprese iscritte all'albo, operando su un campione non inferiore al 10 per cento <sup>(50)</sup>;

3) [formulare pareri e promuovere iniziative per l'aggiornamento tecnologico delle aziende, per la ristrutturazione o riconversione delle attività artigiane e per l'incremento della commercializzazione dei prodotti artigiani] <sup>(51)</sup>;

4) [concorrere con la Commissione regionale per l'artigianato allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche e alla predisposizione di

documentazioni sulle attività artigiane anche utilizzando le possibilità derivanti da una idonea gestione dell'albo a fini statistici] <sup>(52)</sup>;

5) svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.

2. [Per l'approfondimento degli atti, la Commissione provinciale per l'artigianato, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, può costituire un gruppo di lavoro permanente composto da sei membri scelti nel proprio seno, presieduto dal Presidente; il gruppo riferisce le proprie valutazioni nella seduta plenaria ai fini delle determinazioni collegiali da assumere] <sup>(53)</sup>.

---

(47) Rubrica così modificata dall'*art. 2, comma 4, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2*.

(48) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 4, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2*.

(49) Parole soppresse dall'*art. 16, comma 1, L.R. 4 marzo 2010, n. 15*.

(50) Numero aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 4 marzo 2010, n. 15*.

(51) Numero abrogato dall'*art. 16, comma 3, L.R. 4 marzo 2010, n. 15*.

(52) Numero abrogato dall'*art. 16, comma 3, L.R. 4 marzo 2010, n. 15*.

(53) Comma abrogato dall'*art. 16, comma 4, L.R. 4 marzo 2010, n. 15*.

---

## **Art. 17**

### *Organizzazione delle camere di commercio* <sup>(54)</sup>.

[1. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia presso la Camera di commercio.

2. L'organizzazione e le attività inerenti al funzionamento delle camere di commercio sono di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali le Commissioni hanno sede <sup>(55)</sup>.

3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito il Presidente della camera di commercio, nomina il segretario della Commissione scegliendolo tra il personale dei ruoli camerale <sup>(56)</sup>].

---

(54) Articolo prima sostituito dall'*art. 2, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40* e poi abrogato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2*.

(55) Comma prima sostituito dall'[art. 17, comma 1, L.R. 4 marzo 2010, n. 15](#). Il testo precedente era così formulato: «2. L'organizzazione e le attività inerenti al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono delegate alle Camere di commercio presso le quali le Commissioni hanno sede.».

(56) Comma prima sostituito dall'[art. 17, comma 2, L.R. 4 marzo 2010, n. 15](#). Il testo precedente era così formulato: «3. La Camera di commercio nomina il segretario della rispettiva Commissione provinciale per l'artigianato scegliendolo tra il personale dei ruoli camerali.».

---

### **Art. 18**

#### *Diritti di segreteria <sup>(57)</sup>.*

1. I diritti di segreteria per le certificazioni e per ogni altro atto emesso o ricevuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la gestione dell'albo delle imprese artigiane sono dovuti nelle misure previste dalla legge statale.

---

(57) Articolo modificato dall'[art. 3, L.R. 6 giugno 1989, n. 16](#), sostituito prima dall'[art. 3, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40](#) e poi dall'[art. 6, comma 1, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 18 - Diritti di segreteria sugli atti delle Commissioni - 1. I diritti di segreteria per le certificazioni e per ogni altro atto emesso o ricevuto dalle segreterie delle camere di commercio sono dovuti nelle stesse misure previste dalla legge statale per i diritti di segreteria a favore delle Camere di commercio.».

---

### **Art. 19**

#### *Vigilanza sulle camere di commercio <sup>(58)</sup>.*

[1. La camera di commercio è sottoposta alla vigilanza della Camera di commercio che può disporre ispezioni e inchieste sul suo funzionamento.

2. Con deliberazione della Camera di commercio, previa diffida, è nominato un commissario straordinario qualora la camera di commercio venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità.

3. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della camera di commercio per la durata stabilita nel decreto di nomina che, in ogni caso, non

potrà superare i sei mesi <sup>(59)</sup>. Entro lo stesso termine la Commissione deve essere ricostituita].

---

(58) Articolo prima sostituito dall'art. 4, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40 poi abrogato dall'art. 7, comma 1, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.

(59) Periodo così modificato (mediante sostituzione dell'originaria durata di 12 mesi con quella qui indicata) dall'art. 18, L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

---

## **Art. 20**

*Sede e composizione della Commissione regionale per l'artigianato* <sup>(60)</sup>.

1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la Giunta regionale.
2. La Commissione è costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta:
  - a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato o da un suo delegato permanente;
  - b) da cinque esperti in materia giuridico-economico-finanziaria attinente al settore, nominati dalla Giunta regionale <sup>(61)</sup>.
3. [A eccezione dei presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato, non può far parte della Commissione chi è già componente di Commissione provinciale per l'artigianato] <sup>(62)</sup>.
4. I componenti eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.
5. [Alle riunioni della Commissione può essere invitato il direttore regionale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, il quale può parteciparvi, anche a mezzo di proprio delegato, senza diritto di voto] <sup>(63)</sup>.
6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla competente struttura regionale <sup>(64)</sup>.
7. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza <sup>(65)</sup>.
8. La commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti <sup>(66)</sup>.

9. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

10. I componenti decadono dall'ufficio in caso di mancata partecipazione per tre riunioni consecutive non giustificate <sup>(67)</sup> <sup>(68)</sup>.

---

(60) Vedi, anche, *l'art. 2, comma 7, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.*

(61) Il presente comma, già modificato dall'*art. 2, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51*, è stato poi così sostituito dall'*art. 19, comma 1, L.R. 4 marzo 2010, n. 15*. Il testo precedente era così formulato: «2. La Commissione è costituita con decreto del Dirigente della competente struttura regionale ed è composta:

a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato del Veneto;

b) da tre rappresentanti della Regione;

c) da cinque esperti in materia di artigianato, dei quali almeno tre competenti nelle materie giuridiche, del credito e della cooperazione attinenti al settore, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale e operanti nella Regione.».

(62) Comma abrogato dall'*art. 19, comma 2, L.R. 4 marzo 2010, n. 15*.

(63) Comma abrogato dall'*art. 19, comma 3, L.R. 4 marzo 2010, n. 15*.

(64) Comma così sostituito dall'*art. 19, comma 4, L.R. 4 marzo 2010, n. 15*. Il testo precedente era così formulato: «6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal Dipartimento regionale per l'artigianato.».

(65) Comma prima modificato dall'*art. 19, comma 5, L.R. 4 marzo 2010, n. 15* e poi così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2*. Il testo precedente era così formulato: «7. La Commissione ha durata per lo stesso periodo delle camere di commercio e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza.».

(66) Il presente comma, già modificato dall'*art. 2, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51*, è stato poi così sostituito dall'*art. 19, comma 6, L.R. 4 marzo 2010, n. 15*. Il testo precedente era così formulato: «8. La designazione dei componenti di cui alla lettera c) del comma 2 deve essere comunicata al Dirigente della competente struttura regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Commissione è validamente costituita con la nomina dei restanti componenti.».

(67) Comma così sostituito dall'*art. 19, comma 7, L.R. 4 marzo 2010, n. 15*. Il testo precedente era così formulato: «10. I componenti, con esclusione dei Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato, decadono dall'ufficio in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive.».

(68) Articolo così sostituito dall'*art. 5, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

---

## **Art. 21**

### *Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato.*

1. La Commissione regionale per l'artigianato, svolge le seguenti funzioni:

1) decide in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle camere di commercio in materia di tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane <sup>(69)</sup>;

2) esprime pareri sui problemi attinenti all'artigianato sottoposti al suo esame dalla Giunta regionale;

3) [promuove per modiche indagini conoscitive sulle attività le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato nel Veneto] <sup>(70)</sup>;

4) [formula pareri o proposte sui criteri di selezione e di orientamento per la migliore attuazione di iniziative promozionali all'interno e all'esterno a favore dell'artigianato veneto] <sup>(71)</sup>;

5) [formula criteri e pareri vincolanti per le Commissioni provinciali per l'artigianato al fine di assicurare uniformità di indirizzo agli interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con la competente struttura della Regione] <sup>(72)</sup>;

6) svolge gli altri compiti a essa demandati dalla Giunta regionale o a essa attribuiti con legge regionale.

2. Per l'istruttoria dei ricorsi e per l'approfondimento di singole questioni, la commissione regionale per l'artigianato può articolarsi in gruppi di lavoro i quali riferiscono le proprie valutazioni nella seduta plenaria ai fini delle determinazioni collegiali da assumere.

2-bis. Alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui al comma 2 possono essere invitati i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione alle materie trattate i quali partecipano con funzioni consultive, anche tramite un proprio delegato <sup>(73)</sup>.

---

(69) Numero così modificato dall'[art. 2, comma 4, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2](#).

(70) Numero abrogato dall'[art. 20, comma 1, L.R. 4 marzo 2010, n. 15](#).

(71) Numero abrogato dall'[art. 20, comma 1, L.R. 4 marzo 2010, n. 15](#).

(72) Numero prima sostituito dall'[art. 20, comma 2, L.R. 4 marzo 2010, n. 15](#) e poi abrogato dall'[art. 9, comma 1, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2](#). Il testo precedente era così formulato: «5) attua il coordinamento delle attività e delle iniziative delle Commissioni provinciali per l'artigianato anche mediante l'elaborazione di criteri e pareri vincolanti, qualora ciò si renda necessario per l'uniforme valutazione di casi controversi, nel territorio della Regione;».

(73) Comma aggiunto dall'[art. 20, comma 3, L.R. 4 marzo 2010, n. 15](#).

---

## **Art. 22**

*Competenze dovute ai membri della Commissione regionale per l'artigianato.*

1. Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato, estranei all'amministrazione regionale, è dovuta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute e ai gruppi di lavoro determinata secondo quanto previsto dall'[articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12](#) "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione" e successive modifiche ed integrazioni.

2. A tutti i componenti che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per le missioni dei dirigenti regionali.

3. Ai componenti della Commissione, incaricati dello svolgimento di sopralluoghi o accertamenti in un comune diverso da quello di residenza, è dovuto il rimborso spese con le modalità previste per le missioni dei dirigenti regionali <sup>(74)</sup>.

---

(74) Il presente articolo, già sostituito dall'[art. 3, L.R. 2 dicembre 1991, n. 32](#) e dall'[art. 6, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40](#), è stato poi nuovamente così sostituito dall'[art. 21, L.R. 4 marzo 2010, n. 15](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 22. Competenze dovute ai membri delle Commissioni. 1. Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato, estranei all'amministrazione regionale, è dovuta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute e ai gruppi di lavoro secondo quanto previsto dall'[articolo 187, legge regionale 10 giugno 1991, n. 12](#).

2. A tutti i componenti che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per la trasferta dei dirigenti regionali.
3. Ai componenti della Commissione incaricati dello svolgimento di sopralluoghi o accertamenti in un comune diverso da quello di residenza sono dovuti il rimborso spese di viaggio e il trattamento di missione con le modalità previste per i dirigenti regionali.
4. Le competenze dovute ai componenti la Commissione provinciale per l'artigianato per la partecipazione alle sedute della Commissione e dei gruppi di lavoro e per lo svolgimento di sopralluoghi o accertamenti in comune diverso da quello di residenza sono disposte e liquidate dal competente organo della Camera di commercio, nelle misure previste nei commi precedenti. Per i segretari delle Commissioni provinciali per l'artigianato si provvede secondo le modalità previste per il personale camerale.».

---

### TITOLO III

#### **Procedure per l'elezione degli artigiani componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato** <sup>(75)</sup>

##### **Art. 23**

##### *Sistema elettorale.*

- [1. Gli imprenditori artigiani componenti la Commissione provinciale per l'artigianato sono eletti dai titolari delle imprese iscritti negli albi provinciali delle imprese artigiane con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale mediante riparto effettuato nelle singole province che costituiscono altrettanti collegi elettorali] <sup>(76)</sup>.
3. ... <sup>(77)</sup> <sup>(78)</sup>.

---

<sup>(75)</sup> Il presente titolo, comprendete gli articoli da 23 a 32, è stato abrogato dall'*art. 4, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51*.

<sup>(76)</sup> Il titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'*art. 4, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51*.

<sup>(77)</sup> Comma abrogato dall'*art. 1, L.R. 14 settembre 1994, n. 44*.

(78) Il titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'[art. 4, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51](#).

---

## **Art. 24**

### *Indizione delle elezioni.*

[1. Le elezioni degli imprenditori artigiani costituenti i due terzi dei componenti la Commissione provinciale per l'artigianato sono indette dal Presidente uscente della Commissione stessa mediante pubblicazione di apposito manifesto contenente:

a) l'annuncio della indizione delle elezioni;

b) l'avviso della possibilità di presentazione delle liste dei candidati indicandone il termine e le modalità.

2. Il manifesto di cui al comma 1 deve essere affisso per la durata di quindici giorni continuativi negli albi delle Camere di commercio e dei comuni della provincia, dandone notizia sulla stampa locale.

3. Qualora il Presidente uscente non provveda agli adempimenti elettorali, la Camera di commercio nomina un Commissario.

4. Il Presidente della Commissione regionale per l'artigianato coordina i Presidenti uscenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato affinché le elezioni si svolgano nella medesima data] <sup>(79)</sup> <sup>(80)</sup>.

---

(79) Articolo già modificato dall'[art. 2, L.R. 14 settembre 1994, n. 44](#), poi così sostituito dall'[art. 7, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40](#).

(80) Il titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'[art. 4, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51](#).

---

## **Art. 25**

### *Elettorato attivo e passivo.*

[1. Sono elettori i titolari di imprese artigiane che risultino iscritti nell'Albo o che abbiano almeno presentato la domanda di iscrizione oltre il trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni. Nel

caso di impresa costituita in forma societaria, il diritto di voto è esercitato dal socio allo scopo espressamente delegato <sup>(81)</sup>.

2. I titolari di imprese artigiane cancellate dall'albo d'ufficio sono esclusi dall'elettorato attivo salvo che abbiano presentato ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato e questi, alla data delle elezioni, non abbiano adottato alcuna decisione oppure abbia deciso l'accoglimento del ricorso annullando conseguentemente la deliberazione di cancellazione della Commissione provinciale per l'artigianato.

3. Sono eleggibili gli imprenditori artigiani della provincia che risultino tali da almeno tre anni e siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della stessa provincia] <sup>(82)</sup>.

---

(81) Comma così sostituito dall'*art. 4, L.R. 2 dicembre 1991, n. 32*.

(82) Il titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'*art. 4, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51*.

---

## **Art. 26** *Ricorsi.*

[1. Per irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali può essere fatta opposizione alla Commissione provinciale per l'artigianato entro il termine di cinque giorni da quello in cui si è verificato l'evento che ha determinato la controversia, fino alla convalida degli eletti. L'opposizione deve essere portata a conoscenza delle parti controinteressate a cura della Commissione provinciale stessa.

2. La decisione della Commissione sulla opposizione di cui al comma 1 deve essere assunta entro trenta giorni dalla presentazione.

3. Qualora la Commissione non provveda sulla opposizione entro il termine di cui al comma 2 ovvero decida per il rigetto, gli interessati possono presentare, entro i successivi quindici giorni, ricorso alla Camera di commercio, la quale decide in via definitiva.

4. Quando l'elezione di un componente della Commissione provinciale per l'artigianato è dichiarata nulla si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti.

5. Quando in alcuni seggi l'elezione non è avvenuta ovvero è stata annullata, è necessario ripetere le elezioni nei seggi medesimi] <sup>(83)</sup> <sup>(84)</sup>.

---

(83) Articolo così sostituito dall'[art. 8, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40](#).

(84) Il titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'[art. 4, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51](#).

---

**Art. 27**  
*Seggi elettorali.*

[1. Il Presidente di ogni Commissione provinciale per l'artigianato individua il seggio elettorale del proprio collegio presso la sede della rispettiva Camera di commercio nonché le relative succursali di voto presso gli uffici periferici della medesima e, se mancanti, si avvale delle sedi messe a disposizione dalle Comunità montane nelle zone di rispettiva competenza e, altrove, degli altri enti locali presenti nel territorio provinciale.

2. Gli elettori hanno facoltà di votare o presso la sede del seggio elettorale o presso le succursali di voto] <sup>(85)</sup> <sup>(86)</sup>.

---

(85) Articolo così sostituito dall'[art. 9, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40](#).

(86) Il titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'[art. 4, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51](#).

---

**Art. 28**  
*Indennità ai componenti il seggio elettorale.*

... <sup>(87)</sup>.

---

(87) Articolo già modificato dall'[art. 3, L.R. 14 settembre 1994, n. 44](#) e successivamente abrogato dall'[art. 10, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40](#). Successivamente il titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'[art. 4, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51](#).

---

**Art. 29**  
*Liste elettorali.*

[1. Le liste elettorali sono compilate di ufficio dal Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, assistito dal segretario, sulla base delle risultanze dell'albo provinciale delle imprese artigiane e tenuto conto dell'effetto sospensivo della cancellazione riconosciuto all'eventuale ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato.

2. Le liste elettorali sono compilate in ordine alfabetico per seggio e sono affisse, almeno 45 giorni prima della data delle elezioni, nell'albo di ciascun comune interessato per la durata di 10 giorni.

3. Entro i successivi 10 giorni, gli imprenditori artigiani possono proporre reclamo contro la mancata iscrizione nelle liste elettorali alla Commissione regionale per l'artigianato che decide in via definitiva entro 20 giorni] <sup>(88)</sup>.

---

(88) Il titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51.

---

**Art. 30**  
*Liste di candidati.*

[1. Le liste dei candidati devono essere presentate al Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato entro le ore dodici del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni.

2. Le liste devono comprendere un numero di candidati non minore di cinque e non maggiore del doppio dei candidati da eleggere e possono essere presentate dalle associazioni di categoria presenti e operanti da almeno due anni sul territorio regionale e in almeno quattro province, purché tali associazioni siano firmatarie dei contratti nazionali di lavoro. Possono essere, altresì, presentate liste nei diversi collegi provinciali, purché sottoscritte da un numero di artigiani regolarmente iscritti all'albo provinciale pari ad almeno il 5% del numero degli artigiani iscritti all'albo di quella provincia. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autentiche a norma di legge.

3. Le liste, oltre che contenere cognome e nome e data di nascita dei candidati, sono contrassegnate da un motto o da un simbolo.

4. Unitamente alle liste, deve essere presentata la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, con firma autentica nei modi stabiliti per i presentatori, e il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un comune della provincia di data non anteriore a tre mesi.
5. Il Presidente o il segretario della Commissione provinciale per l'artigianato rilasciano ricevuta degli atti e dei documenti presentati indicando su di essa la data e l'ora di presentazione.
6. Il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, verificata la regolarità delle liste, le pubblica in apposito manifesto da affiggersi per almeno 15 giorni negli albi dei comuni.
7. Il manifesto, oltre all'elenco delle liste dei candidati, deve contenere la data della votazione e la sede del seggio elettorale] <sup>(89)</sup>.

---

(89) Il titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51.

---

### **Art. 31**

#### *Operazioni elettorali.*

- [1. Gli avvisi personali agli elettori con l'indicazione della sede e della data delle votazioni sono fatti recapitare a cura del Sindaco.
2. Il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato provvede alla costituzione del seggio. A tal fine ne nomina il Presidente scegliendolo tra i dipendenti delle Camere di commercio.
3. Il Presidente del seggio nomina due scrutatori e un segretario per ogni seggio e ogni succursale di voto, scegliendo i segretari tra i dipendenti delle Camere di commercio ed, eventualmente, delle Comunità montane e degli enti locali, e gli scrutatori tra gli artigiani iscritti nelle liste elettorali del collegio.
4. I segretari dirigono le operazioni elettorali che si svolgono presso ogni succursale di voto secondo le disposizioni del Presidente del seggio.
5. Per esercitare il diritto di voto, l'elettore deve presentare l'avviso ricevuto e un documento contenente l'indicazione delle proprie generalità.
6. I seggi devono restare aperti dalle ore 7 alle ore 19.

7. Ciascun elettore vota a scrutinio segreto ed esprime il voto di lista con facoltà di indicare un numero di preferenze fino a un massimo di due candidati della lista votata.
8. L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
9. Al termine delle operazioni di voto le urne devono essere sigillate. Le urne, i verbali e gli avvisi presentati dai votanti raccolti in plichi sigillati, devono essere depositati presso il seggio elettorale del collegio dove vengono effettuate le operazioni di spoglio nel giorno successivo.
10. Al termine delle operazioni di spoglio deve essere compilato un verbale con i risultati, sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori e dai segretari.
11. Il Presidente del seggio trasmette il plico sigillato contenente i verbali, le schede e gli avvisi di quanti hanno votato alla Commissione provinciale per l'artigianato.
12. La Commissione provinciale per l'artigianato provvede al riepilogo dei voti e alla proclamazione degli eletti entro quindici giorni dalle votazioni, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale e alla Camera di commercio per gli adempimenti di competenza.
13. Risultano eletti i dodici candidati che hanno riportato nell'ordine il maggior numero di voti validi secondo la ripartizione proporzionale dei seggi tra le liste votate.
14. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste che hanno ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi. Sono computati nei voti validamente espressi anche i voti delle liste che non hanno ottenuto il cinque per cento.
15. Le operazioni elettorali di cui al presente articolo sono compiute in sedute pubbliche] <sup>(90)</sup> <sup>(91)</sup>.

---

(90) Articolo così sostituito dall'*art. 11, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40*.

(91) Il titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'*art. 4, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51*.

---

**Art. 32**  
*Convalida e surrogazione.*

[1. Il Presidente uscente provvede alla prima convocazione della nuova Commissione provinciale per l'artigianato nominata dal Presidente della Giunta regionale.

2. Nella prima riunione, la Commissione provinciale per l'artigianato è presieduta dal suo componente più anziano di età e prima di deliberare su ogni altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti dichiarando l'ineleggibilità di essi in mancanza di un requisito.

3. I nominativi dei componenti dichiarati ineleggibili devono essere comunicati al Presidente della Giunta regionale per la sostituzione con i primi non eletti delle rispettive liste] <sup>(92)</sup>.

---

(92) Il titolo III, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51.

---

## TITOLO III-bis

### Agenzie per le imprese artigiane <sup>(93)</sup>

#### Art. 32-bis

*Disciplina* <sup>(94)</sup> <sup>(95)</sup>.

1. La Regione riconosce le agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#) "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#).

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) "Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno", e successive modificazioni, coloro che vogliono avviare un'impresa artigiana possono rivolgersi alle agenzie di cui al comma 1.

3. Le agenzie di cui al comma 1 attestano la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 6 nonché per la modificazione o cancellazione di cui agli articoli 8 e 9, rilasciando una dichiarazione di conformità.

---

(93) Il presente titolo, unitamente all'unico articolo di cui è composto (art. 32-bis), è stato aggiunto dall'art. 22, L.R. 4 marzo 2010, n. 15.

(94) Il titolo III-bis, unitamente al presente articolo di cui è composto, è stato aggiunto dall'art. 22, L.R. 4 marzo 2010, n. 15 (vedi anche l'art. 28, commi 4 e 5, della stessa legge).

(95) Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2. Il testo precedente era così formulato: «Art. 32-bis - Disciplina. - 1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale la Regione riconosce le agenzie per le imprese artigiane.

2. Le agenzie svolgono attività di informazione, orientamento ed assistenza a favore di coloro che vogliono avviare un'impresa artigiana attestando la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 6 nonché per la modificazione o cancellazione di cui agli articoli 8 e 9, rilasciando una dichiarazione di conformità.».

---

## **TITOLO IV**

### **Deleghe <sup>(96)</sup>**

#### **Art. 33**

##### *Deleghe e funzioni in materia di artigianato.*

[1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni connesse alla tenuta, da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato, dell'albo delle imprese artigiane nonché le funzioni di vigilanza <sup>(97)</sup>.

2. Sono delegati alle province, secondo le linee di programmazione regionale, il coordinamento e, salvo le funzioni delegate alle Camere di commercio, la promozione sul territorio provinciale delle attività concernenti l'artigianato.

3. Spettano ai Comuni:

a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo o della cancellazione dall'albo delle imprese artigiane;

b) le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative;

c) la predisposizione dei programmi per l'artigianato di servizio sulla base di indicazioni della Regione.

4. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate e, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida, propone al Consiglio la revoca della delega] <sup>(98)</sup>.

---

(96) Il presente titolo, unitamente all'unico articolo di cui è composto (art. 33), è stato abrogato dall'*art. 23, L.R. 4 marzo 2010, n. 15*.

(97) Comma così sostituito dall'*art. 6, L.R. 3 ottobre 2003, n. 19*. Il testo originario era così formulato: «1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni connesse alla tenuta, da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato, dell'albo delle imprese artigiane, le funzioni inerenti all'espletamento delle procedure per l'elezione degli artigiani componenti delle Commissioni medesime, nonché le funzioni di vigilanza».

(98) Articolo così sostituito dall'*art. 12, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40*, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Successivamente il titolo IV, unitamente al presente articolo di cui è composto, è stato abrogato dall'*art. 23, L.R. 4 marzo 2010, n. 15*.

---

## **TITOLO IV-bis**

### **Eccellenza artigiana <sup>(99)</sup>**

#### **Art. 33-bis**

##### *Eccellenza artigiana.*

1. La Regione tutela, promuove e riconosce le lavorazioni dell'artigianato che presentano elevati livelli qualitativi in quanto espressione di manualità, creatività e originalità in rapporto alla tradizione, alla cultura e all'economia del territorio, alla tipicità delle tecniche di lavorazione e dei materiali utilizzati, alle arti applicate, al design e all'innovazione.
2. La Giunta regionale definisce i requisiti e le modalità per la selezione delle imprese cui attribuire il riconoscimento di Eccellenza artigiana.
3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è disposto con provvedimento del dirigente regionale della struttura competente in materia di artigianato ed è annotato nell'albo provinciale delle imprese artigiane <sup>(100)</sup>.

---

(99) Il presente titolo, unitamente all'unico articolo di cui è composto (art. 33-bis), è stato aggiunto dall'*art. 24, L.R. 4 marzo 2010, n. 15*.

(100) Il titolo IV-bis, unitamente al presente articolo di cui è composto, è stato aggiunto dall'*art. 24, L.R. 4 marzo 2010, n. 15* (vedi anche l'art. 28, comma 6, della stessa legge).

---

## TITOLO V

### Disposizioni finali e finanziarie

#### Art. 34

*Disposizioni finali e transitorie.*

1. La *legge regionale 29 aprile 1985, n. 41*, è abrogata.
2. [Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via straordinaria e urgente, il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione delle nuove Commissioni provinciali per l'artigianato nominando i componenti di cui alla lettera a) dell'articolo 15 sulla base di designazione delle organizzazioni sindacali artigiane a struttura regionale] <sup>(101)</sup>.
3. [L'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato sarà effettuato nel mese di novembre 1997 <sup>(102)</sup>. Con la proclamazione degli eletti decadono le Commissioni attualmente in carica.] <sup>(103)</sup>.

---

(101) Comma abrogato dall'*art. 25, L.R. 4 marzo 2010, n. 15*.

(102) Per la proroga del termine vedi l'*art. 4, L.R. 14 settembre 1994, n. 44* e l'*art. 54, primo comma, L.R. 12 settembre 1997, n. 37*.

(103) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 4, L.R. 6 giugno 1989, n. 16*, dall'articolo unico, *L.R. 10 agosto 1989, n. 27*, dall'*art. 5, L.R. 2 dicembre 1991, n. 32*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 13, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40* e infine abrogato dall'*art. 25, L.R. 4 marzo 2010, n. 15*.

---

#### Art. 35

*Norme finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 3 dell'articolo 5, quantificati in euro 800.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011, 2012, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0054 "Azioni a sostegno dell'associazionismo artigiano" del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

2. Le camere di commercio sono autorizzate a trattenere i diritti di segreteria di cui all'articolo 18.
3. Salvo quanto disposto in altre leggi, la Regione determina, sentiti gli enti locali interessati, il fabbisogno per l'esercizio delle funzioni di competenza degli enti locali medesimi <sup>(104)</sup>.

---

(104) Il presente articolo, già modificato dall'art. 5, L.R. 6 giugno 1989, n. 16, poi sostituito dall'art. 14, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40 e successivamente modificato dall'art. 19, L.R. 9 settembre 1999, n. 46, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 26, L.R. 4 marzo 2010, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «Art. 35. Norme finanziarie. 1. Per gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio di cui alla presente legge si fa fronte con uno stanziamento di lire 2.500.000.000 nel capitolo di bilancio n. 21408 per l'anno 1997, che assume la seguente denominazione "Fondo da ripartire tra le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, nonché per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato", con corrispondente riduzione dell'importo iscritto al capitolo n. 21402 del bilancio triennale 1996-1998 relativamente al medesimo esercizio finanziario. Per il 1997 lo stanziamento è riferito per lire 2.000.000.000 alle spese correnti per l'esercizio delle funzioni delegate e per lire 500.000.000 per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato.

2. Con leggi di bilancio per gli anni seguenti sarà determinato lo stanziamento per l'esercizio delle deleghe alle Camere di commercio mediante l'iscrizione al capitolo n. 21408 dello stato di previsione della spesa.
3. [Con apposita convenzione stipulata tra la Regione e le Camere di commercio, sentite le associazioni di categoria rappresentative degli imprenditori artigiani, saranno regolati i rapporti finanziari relativi all'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge] (comma abrogato dall'art. 19, comma 1, L.R. 9 settembre 1999, n. 46).
4. Le Camere di commercio sono autorizzate a trattenere i diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della presente legge. L'eventuale conguaglio viene annualmente previsto con legge di bilancio.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno le Camere di commercio sono tenute a trasmettere, unitamente ad una dettagliata relazione sull'attività svolta, l'indicazione delle somme introitate e spese.
6. Per gli oneri derivanti da attività previste a carico delle province di cui al comma 2 dell'articolo 33, presente legge si provvede con i fondi stanziati al capitolo di bilancio n. 4100.

7. Salvo quanto disposto in altre leggi, la Regione determina, sentiti gli enti locali interessati, le modalità organizzative e il relativo fabbisogno finanziario per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 33 della presente legge.».

---

### **Art. 36**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.